REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 22 settembre 2015 **Anno XLVI - N. 90**



San Giovanni Ilarione (Vr), Chiesa di Santa Caterina in Villa.
La chiesa fu costruita all'inizio del XX secolo su progetto del vicentino Gerardo Marchioro sulla precedente chiesa del XV secolo. Ha una facciata maestosa e si sviluppa su tre navate. Alla fine del 1989 è stato avviato il progetto di ricostruzione dell'adiacente campanile il quale è stato terminato nel 1991 con l'innalzamento di circa 15 metri. Del vecchio campanile sono stati conservati gli orologi, tuttora visibili alla sommità, ed è stata aggiunta una meridiana donata dal maestro d'arte Zandonà.

(Archivio fotografico Sezione promozione turistica integrata Regione del Veneto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2015, n. 16
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011". 1

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **133** del 03 settembre 2015
Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il TAR Veneto RG n. 1198/2015 promosso dal dott. B. E. contro Regione Veneto, Ulss n. 15 ed altri. 4
[Affari legali e contenzioso]

n. **134** del 03 settembre 2015
Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali (L.R. 3 giugno 1997, n. 20 e sucessive modifiche). Nomina componenti della Segreteria per la legislatura 2015 - 2020. 5
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **135** del 03 settembre 2015
Comitato di gestione del Fondo Speciale Regionale: delega ai sensi dell'art. 14 quater della L.R. 30.08.1993, N. 40. 6
[Servizi sociali]

n. **136** del 08 settembre 2015
Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 11. 7
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

n. **18** del 23 giugno 2015
Impegno di spesa a favore di Istat (C.F. 80111810588 - P. IVA 02124831005) per l'acquisizione di dati statistici provvisori sugli scambi commerciali con l'estero della Regione del Veneto nell'anno 2014. Decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 22 giugno 2015, n. 16. C.I.G. Z5014FE8FC. 8
[Statistica]

n. **25** del 09 settembre 2015
Acquisizione di dati sulla mobilità dei cittadini veneti provenienti dall'Osservatorio sui comportamenti di mobilità degli italiani "Audimob". Affidamento diretto in economia all'impresa Isfort S.p.A. ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e della D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012. C.I.G. ZA5153705B. 10
[Statistica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO

n. **97** del 09 settembre 2015
Concessione di derivazione alla ditta MAGON DELFINO di acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 50 in località strada regionale 88 numero civico 51 in Comune di LENDINARA per uso Irriguo - Pos.n. P283/1. 13
[Acque]

n. **98** del 09 settembre 2015
Concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea tramite sette pozzi tutti ubicati al Fg. 14 mapp. 47 del comune di Rosolina ad uso igienico assimilato e industriale Pos.n. 515 14
[Acque]

n. **99** del 09 settembre 2015
Concessione demaniale per l'asportazione dall'alveo del fiume Po di Venezia di materiale litoide proveniente dall'attuazione del "Progetto esecutivo per fronteggiare una criticità idraulica localizzata in corrispondenza del ponte stradale a servizio della S.R. 495 "di Codigoro" di attraversamento del Po di Venezia, nei comuni di Bottrighe e Corbola (RO), mediante asporto di mc 19.000 di materiale inerte", da realizzarsi con il sistema della compensazione. Pratica: PO_TE00140. Ditta: C.I.PO Consorzio Imprese Po - Rovigo. 15
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

n. **227** del 08 settembre 2015
Adesione alla Convenzione Gas Naturale 7, Lotto n. 3 (CIG 5757827526) tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l., ai sensi dell'articolo 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge n. 388/2000, per le sedi periferiche della Regione Veneto gestite dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno. 17
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **292** del 17 luglio 2015
Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Lia Vecchio e dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Fontanelle per moduli 0.35. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Medio Piave Fontanelle srl Pratica n. 922. 19
[Acque]

n. **293** del 17 luglio 2015
Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 1. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Consorzio Irriguo San Giacomo - Vittorio Veneto Pratica n. 106. 20
[Acque]

n. **294** del 17 luglio 2015
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Zero ad uso idroelettrico in Comune di Zero Branco per moduli 16.20. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Idrozero di De Benetti Davide & C. snc Pratica n. 3669. 21
[Acque]

n. **349** del 03 agosto 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso per moduli 0.001. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Zugno Nadia Pratica n. 2754. 22
[Acque]

n. **350** del 03 agosto 2015
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Fontanelle per moduli 0.00024. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Azienda Agricola Colombera Rosita - Fontanelle Pratica n. 5014. 23
[Acque]

n. **394** del 13 agosto 2015
Rinnovo della concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq. 37.571 in Comune di Mareno di Piave. Concessionario: Possamai Paolo - Mareno di Piave. Pratica n. SF0019. 24
[Acque]

n. **395** del 13 agosto 2015
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo in località via Morer delle Anime in Comune di Mareno di Piave per moduli medi annui 0,001. Concessionario: Società Agricola Dino Franceschet sede Conegliano. Pratica n. 5069. 25
[Acque]

n. **401** del 20 agosto 2015
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 21.07.2015 prot. n. 299177 per ottenere la variante alla concessione idraulica per cambio destinazione d'uso di m² 2.020 di terreno demaniale da prato a parco rivierasco, m² 6.634 a uso vigneto e m² 2.429 a uso prato per una superficie complessiva di m² 11.083, in golena del fiume Piave nei Comuni di Cimadolmo, Maserada sul Piave e Ormelle. Riferimenti catastali: Comune di Cimadolmo foglio 18 adiacente al mappale 249 e foglio 19 fronte mappali 317-53; Comune di Maserada sul Piave foglio 27 parte mappale 262 e foglio 28 parte mappale 156; Comune di Ormelle Foglio 15 mappale 53. Richiedente: GAIOTTO Sandro. Pratica P00218/1. 26
[Acque]

n. **402** del 02 settembre 2015
Richiedente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Concessione: scarico acque impianto di trattamento acque reflue di San Liberale nel Torrente Lastego in Comune di Paderno del Grappa, loc. S. Liberale, utilizzando lo scarico di acque meteoriche esistente. Rif. Cat.: comune di Paderno del Grappa (TV) fgl. 3 mapp. 16 Pratica: C07478 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 28
[Acque]

n. **403** del 02 settembre 2015
Richiedente: Immobiliare Bergamo 70 S.r.l. Concessione: installazione tubo per deflusso acque meteoriche e reflue depurate sul fiume Sile in comune di Treviso foglio 33 mapp. di riferimento 136 Pratica: C07481 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 29
[Acque]

n. **404** del 02 settembre 2015
Richiedente: Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave spa Concessione: scarico acque nel fiume Sile da impianto di depurazione di S. Elena in Comune di Silea Pratica: C07484 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico. 30
[Acque]

n. **405** del 02 settembre 2015
Richiedente: Zorzi 2.0 S.r.l. - Leg. Rap. Marco Menci Concessione: ponte sul canale Trosolongo in località Fiera del Comune di Treviso foglio Sez. F 2 mapp. di riferimento 585 Pratica: C07438 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico. 31
[Acque]

n. **406** del 02 settembre 2015
Richiedente: Zorzi 2.0 S.r.l. - Leg. Rap. Marco Menci Concessione: ponte sul fiume Limbraga in località Fiera del Comune di Treviso foglio Sez. F 2 mapp. di riferimento 29-655/a Pratica: C07439. Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico. 32
[Acque]

n. **407** del 02 settembre 2015
Richiedente: Mobilità di Marca S.p.A. Concessione: tre scarichi di acque reflue (in sanatoria), da deposito automezzi per trasporto pubblico, nel corso d'acqua demaniale Canale della Polveriera: 1) scarico acque depurate riguardante i servizi igienici delle palazzine uffici e servizi; 2) scarico acque meteoriche riguardante l'area scoperta prospiciente la palazzina uffici; 3) scarico acque assimilato alle meteoriche riguardante il "troppo pieno" della vasca antincendio; il sito interessato è utilizzato come deposito dei veicoli per trasporto pubblico ubicato in Via Polveriera del Comune di Treviso Foglio 45 Mappali di riferimento 64-65-63 Pratica: C04393/2 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 33
[Acque]

n. **412** del 03 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalle sorgenti del torrente Corino in Comune di Follina per moduli 0.03. - Concessionario : Quaternario Investimenti Spa - Cison di Valmarino Pratica n. 644. 34
[Acque]

n. **413** del 03 settembre 2015
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Silea per moduli 0.00032. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : Massarotto Emilio - Silea Pratica n. 5227. 35
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

n. **341** del 28 luglio 2015
R.D. 523/1904 - Concessione a uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale della superficie complessiva di ha. 9.28.72, catastalmente censito nel Comune di San Martino Buon Albergo, tra gli stanti 30 e 57. ungo le pertinenze del fiume Adige, sponda sx. Ditta: Società agricola Anselmi Gianfranco, Sergio e Paolo s.s. di San Giovanni Lupatoto (VR). Pratica n. 10787. 36
[Acque]

n. **386** del 20 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Dolcè tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo. Concessionario: Elvira s.r.l. - pratica D/12067. 38
[Acque]

n. **387** del 20 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona loc. Pozzi tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo antibrina. Concessionario: Soc. Agricola El Portegheto s.s. - pratica D/12211. 40
[Acque]

n. **388** del 20 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Cazzano di Tramigna loc. Costeggiola tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Moserle Achillino - pratica D/12320. 42
[Acque]

n. **389** del 20 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Cerea - Via Monti Berici tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (scambio termico). Concessionario: Immobiliare Parco s.r.l. - pratica D/12034. 44
[Acque]

n. **390** del 20 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara - via Caselle tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Prando Mario e Steccanella Giuseppina - pratica D/12197. 46
[Acque]

n. **391** del 20 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di S. Martino Buon Albergo - loc. Marcellise tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Madinelli Giuliana - pratica D/12202. 48
[Acque]

n. **392** del 20 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara via Triestini tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Dal Cero Santo Serafino e Prà Renata - pratica D/12212. 50
[Acque]

n. **393** del 20 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Bovolone - loc. Novarina tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo e antibrina. Concessionario: Rizzi Luigino e Claudio - pratica D/12305. 52
[Acque]

n. **394** del 20 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Bovolone - loc. Dossi tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (scambio termico). Concessionario: Rizzi Luigino e Claudio - pratica D/12306. 54
[Acque]

n. **395** del 20 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Monteforte dìAlpone tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (irrigazione struttura sportiva). Concessionario: Comune di Monteforte d'Alpone - pratica D/12073. 56
[Acque]

n. **396** del 24 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Affi - loc. San Pieretto tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (autolavaggio e antincendio). Concessionario: CLAIPA s.p.a. - pratica D/12360. 58
[Acque]

n. **397** del 24 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara - loc. Fiorani tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo. Concessionario: Casarotto Giovanni, Casarotto Gildo, Mezzaro Francesca, Dal Zovo Graziella. - pratica D/12248. 60
[Acque]

n. **398** del 24 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Roncà - loc. Pradavalle tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo. Concessionario: Casarotto Giovanni, Casarotto Gildo, Mezzaro Francesca, Dal Zovo Graziella. - pratica D/12247. 62
[Acque]

n. **399** del 24 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San Bonifacio - Via Don Guiotto tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Piccotin Elio e Rossetto Maria. - pratica D/12288. 64
[Acque]

n. **400** del 24 agosto 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San Martino B. Albergo - loc. Giaron tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Trevisan Renzo e Paolo. - pratica D/12484. 66
[Acque]

n. **405** del 03 settembre 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Verona loc. Montorio tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (scambio termico). Concessionario: Bipielle Real Etate s.p.a.- pratica D/12358. 68
[Acque]

n. **406** del 03 settembre 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica preferenziale dalla falda sotterranea nel Comune di Colognola ai Colli loc. Loffia tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo. Concessionario: Soriato Silvano pratica D/12220. 70
[Acque]

n. **407** del 03 settembre 2015
Rilascio di autorizzazione idraulica e concessione sul demanio idrico inerente a) lo scarico di acque reflue miste nel corso d'acqua "Valle Goldrini", b) attraversamento superiore con tubazione fognaria in PVC del diametro di 250 mm, da realizzarsi in loc. Mangano del Comune di San Giovanni Ilarione (VR). Richiedente: Soc. Acque Veronesi s.c.a.r.l. - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 10776 c.a. n. 778. 72
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

n. **62** del 04 settembre 2015
DG.R. n. 2869/2012 L.R. 27/02/2008 n. 1 L.R. 16/02/2010 n. 11 L.R. 06/04/2012 n. 13 L.R. 13/09/1978 n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20a) Interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche. Programma per l'esercizio 2012 Interventi regionali per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico: opere forestali di manutenzione. Conferimento incarico professionale per l'esecuzione della relazione geologico-geotecnica a corredo del dimensionamento di una briglia filtrante da realizzarsi in Comune di Brentino Belluno sul Torrente Rio Secco. CUP H67B12000100002 CIG Z231035FEA. Rettifica D.D.R. n. 379 del 28 luglio 2014. 74
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

n. **407** del 01 settembre 2015
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Richiesta di istanza della Ditta Fabris Sebastiano per concessione in sanatoria in data 8/6/1992 e successiva integrazione in data 24/9/2012 di derivazione d'acqua pubblica dal T.Malunga tramite la Roggia Menegon in località Gisbenti del Comune di Valli del Pasubio(VI), con restituzione della risorsa idrica nel torrente Leogra, per la produzione di energia elettrica" PN. 255/LE. Presa d'atto del Parere n. 34 del 14/07/2015 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 DGR n. 694/2013 e DGR n. 357/2014. 76
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

n. **83** del 04 settembre 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento con tubazioni di acquedotto e fognatura valle Portinari in via Tadiei e Via Zenari in comune di Chiampo. Ditta: ACQUE DEL CHIAMPO SPA. Pratica n° 15_18855. 77
[Acque]

n. **84** del 07 settembre 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche" - Domanda di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo per mod. 0,007 (l/s 0,70) in Comune di Lonigo(VI). Istanza di subentro della ditta Corè Nicola, con sede in Lonigo, Via Corbaro, 4/A. Pratica n. 1281/AG. 79
[Acque]

n. **85** del 09 settembre 2015
LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento sub-alveo del T. Astico con condotta idrica e realizzazione di briglia di protezione, loc. Rozzola in comune di Caltrano. Ditta: AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA. Pratica n° 05_16674. 80
[Acque]

n. **86** del 09 settembre 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento del F. Guà con condotta gas metano DN 150 mm ancorata al ponte "Trento" della ex SS 500 nel comune di Cologna Veneta (ATAC). Ditta: COMUNE DI COLOGNA VENETA. Pratica n° 95_00944/N 82
[Acque]

n. **87** del 09 settembre 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento del F. Guà con condotta gas metano O 4" ancorata all'esistente passerella pedonale in loc. Baldaria nel comune di Cologna Veneta (ATAC). Ditta: COMUNE DI COLOGNA VENETA. Pratica n° 86_00376/N. 84
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ENERGIA

n. **8** del 04 settembre 2015
Regolamento CE n. 1260/1999. Docup Obiettivo 2 (2000-2006), Misura 2.2 "Investimenti di carattere energetico": domanda: n. 78 PRR; progetto: n. 28104 "Generazione di energia da oli vegetali P166"; zonizzazione: Obiettivo 2; Codice Misura 0222. Accertamento mancato adempimento obblighi convenzionali e normativi e RESTITUZIONE CONTRIBUTO - Ditta ATTIVA S.p.A. (ex Cosecon S.p.A.). 86
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

n. **117** del 28 agosto 2015
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Direttrice Mestre - Castelfranco V.to. Comuni di Martellago e Spinea - appalto C3 - int. 6.10, 6.10 bis e 6.11: soppressione del passaggio a livello al km 7 484 e ristrutturazione stazione di Maerne di Martellago (VE). Decreto di svincolo dell'indennità determinata ai sensi dellart. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.dd.ii. Ditta Toniolo Renzo. 90
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

n. **242** del 06 agosto 2015
Annullamento parziale in autotutela e integrazione dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Decreto n. 42 del 6.2.2015 alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di Cura San Francesco S.p.a" con sedi operative in Verona, via Monte Ortigara, 21/B e Corso Venezia, n. 123. Legge Regionale 16.08.2002 n. 22. 91
[Sanità e igiene pubblica]

n. **243** del 06 agosto 2015
Presa d'atto del trasferimento della titolarità di attività del Centro di solidarietà don Lorenzo Milani alla Co.ge.s. don Lorenzo Milani società cooperativa sociale. Contestuale rettifica della intestazione del beneficiario delle autorizzazioni e degli accreditamenti già rilasciati ex L.r. n. 22/02. 96
[Servizi sociali]

n. **244** del 06 agosto 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Servizio Residenziale di Tipo A per persone tossicodipendenti/alcoldipendenti con sede in Via Landris n. 66 - Sedico (BL) del Movimento Fraternità Landris Onlus. Legge Regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo autorizzazione all'esercizio datata 28/5/2015 pervenuta in Regione Veneto - Area Sanità e Sociale in data 3/6/2015 - prot. n. 229146. 98
[Servizi sociali]

n. **245** del 06 agosto 2015
LR 7/2011 art. 8. Fondo di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio sanitari. DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011. Ipas soc. coop. con sede in Padova. Finanziamento di E. 4.202.000,00. Revoca. 99
[Servizi sociali]

n. **249** del 25 agosto 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Servizio Residenziale di Tipo C "Il Glicine" sito in Lungomare D'Annunzio n. 8/A Lido di Venezia per persone dipendenti da sostanze d'abuso, della Società Comunità di Venezia con sede legale in Lido di Venezia Via Orsera n. 4. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 102
[Servizi sociali]

n. **250** del 25 agosto 2015
Autorizzazione all'esercizio per il Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti - Comunità Exodus "Oasi San Giacomo" ubicata in Via San Giacomo di Sotto n. 17 Vago di Lavagno (VR). Ente gestore: Fondazione Exodus Onlus con sede legale in Via Marotta n. 18 Milano. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 103
[Servizi sociali]

n. **251** del 26 agosto 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria di ricovero "Casa di Cura Santa Maria Maddalena S.p.a." con sede operativa a Occhiobello - Santa Maria Maddalena (RO) in Via Gorizia, n. 2. Legge Regionale 16.08.2002 n. 22. 105
[Servizi sociali]

n. **253** del 28 agosto 2015
Commissione Tecnica Regionale Farmaci del 21 maggio 2015: approvazione delle raccomandazioni evidence-based n. 11, 12 e 13 su nuovi farmaci oncologici. 111
[Sanità e igiene pubblica]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **43** del 01 settembre 2015
Convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali Azzalin Graziano, Baldin Erika, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Barison Massimiliano, Bassi Andrea, Bartelle Patrizia in Grillo, Berlato Sergio Antonio, Berti Jacopo, Boron Fabrizio, Bottacin Gianpaolo Enrico, Brescacin Sonia, Brusco Manuel, Calzavara Francesco, Casali Stefano, Coletto Luca, Dalla Libera Pietro, Donazzan Elena, Ferrari Franco, Finco Nicola Ignazio, Finozzi Marino, Forcolin Gianluca, Fracasso Stefano, Gerolimetto Nazzareno, Gidoni Franco, Guarda Cristina, Lanzarin Manuela, Marcato Roberto, Michieletto Gabriele, Montagnoli Alessandro, Moretti Alessandra, Negro Giovanna, Possamai Gianpiero, Rizzotto Silvia, Ruzzante Piero, Sandonà Luciano, Semenzato Alberto, Salemi Orietta, Scarabel Simone, Sinigaglia Claudio, Valdegamberi Stefano, Villanova Alberto, Zaia Luca, Zanoni Andrea, Zorzato Marino, Zottis Francesca, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto. 141
[Consiglio regionale]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **996** del 28 luglio 2015
Conferimento dell'incarico di Responsabile della Segreteria dell'Assessore ai Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54/2012. 143
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1133** del 01 settembre 2015
N° 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 145
[Affari legali e contenzioso]

n. **1134** del 01 settembre 2015
Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 2 settembre 2015 alle ore 10.00. 146
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1137** del 01 settembre 2015
Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 3 e 5 agosto 2015 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013 e DGR n. 767/2014). 152
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **1139** del 01 settembre 2015
Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori: introduzione di una tariffa per il test del DNA per tipi ad alto rischio di VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) nell'ambito dei programmi organizzati di screening cervicale, ai fini della compensazione tra Aziende ULSS. 155
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1140** del 01 settembre 2015
Associazione delle Regioni europee con prodotti a denominazione d'origine - Arepo. Adesione 2015. 158
[Agricoltura]

n. **1141** del 01 settembre 2015
Autorizzazione all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura relativamente a provvedimento in materia di personale concernente la variazione della fascia economica di Posizione organizzativa 161
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1142** del 01 settembre 2015
Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102. Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 nella provincia di Venezia. 164
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **1144** del 01 settembre 2015
Bastian Beton S.p.A. (con sede legale in Via Borgo Milano, 15 - 37069 Villafranca di Verona (VR) - C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230). Progetto per l'ampliamento e variante al piano di ripristino ambientale di una cava di ghiaia nel Comune di Villafranca di Verona (VR) denominata "Quaderni". Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR) - Comune di interessato: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale. 167
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1146** del 01 settembre 2015
ENAC - Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - MasterPlan. Comune di localizzazione: Venezia, Marcon e Quarto d'Altino (VE). Procedura di V.I.A. Statale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). 183
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1147** del 01 settembre 2015
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - 2014/2020. Affidamento all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014/2020. 272
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1148** del 01 settembre 2015
Presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5903 final del 17/08/2015. Deliberazione CR n. 77 del 17/06/2014. 284
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1149** del 01 settembre 2015
Interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione secondo le previsioni della legge regionale 9 agosto 2002, n.15. Procedura di revisione prevista dall'art. 4 della l.r. n. 15/2015. Attivazione del Comitato scientifico presso la Segreteria generale della Programmazione. 290
[Trasporti e viabilità]

n. **1150** del 01 settembre 2015
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Intervento finanziato di n. 19 alloggi in Comune di Venezia, Isola della Giudecca - Campo Marte (DD.G.R. nn. 4083/2002 e 4423/2003 - L. n. 457/1978, art. 3, lett. "q"). Provvedimenti. 321
[Edilizia abitativa]

n. **1151** del 01 settembre 2015
Comune di Sedico (BL). Programma degli interventi per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio. Approvazione variante al progetto denominato "La via dei Papi" di cui alla DGR 1214/2013. 324
[Urbanistica]

n. **1153** del 01 settembre 2015
Conferimenti degli incarichi ad interim di Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia Locale R.A.S.A e di Direttore della Sezione Energia. 328
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 306954)

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2015, n. 16

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2 ter.
2 ter. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 "Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione" la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di cui al comma 2 bis, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni.
2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti.
2 quinquies. L'organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 settembre 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 settembre 2015, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 giugno 2015 , dove ha acquisito il n. 21 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Finozzi, Montagnoli, Michieletto, Sandonà, Possamai e Brescacin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 settembre 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 settembre 2015, n. 16.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Giunta regionale ha avviato un articolato processo di razionalizzazione degli enti regionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2011.

Ciò anche in considerazione della necessità di riscrivere integralmente la legge regionale n. 53 del 1993 in tema di controlli sugli enti e di modificare, di conseguenza, le specifiche leggi regionali che disciplinano gli enti.

Sono infatti presenti alcune criticità che vanno superate: con riguardo alla razionalizzazione, la difficoltà di applicazione della legge regionale 7/2011; la disomogeneità e l'obsolescenza del sistema dei controlli sugli enti strumentali ormai diventato anacronistico alla luce delle nuove tipologie di controllo introdotte dal legislatore statale; la carenza del sistema informativo ed informatico esistente, inteso anche quale strumento di innovazione, di supporto ai processi organizzativi e di monitoraggio; e le "resistenze" ai processi di innovazione e cambiamento.

Nei prossimi mesi saranno proposti uno o più disegni di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali regionali.

Nelle more della razionalizzazione degli enti, tuttavia, potrebbero venire in essere una serie di situazioni giuridicamente tutelate in capo a soggetti interessati a ricoprire cariche negli organi collegiali e monocratici dei suddetti enti, qualora venissero esperiti gli ordinari procedimenti di rinnovo legati all'inizio della nuova legislatura. Tale ipotesi, di consolidamento di situazioni soggettive legate alle cariche, finirebbe inevitabilmente per ostacolare le attività di riordino degli enti.

Si rende pertanto necessario provvedere al temporaneo commissariamento degli enti oggetto di riordino, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15, "Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione", e confermato dall'articolo 2 della legge regionale n. 54 del 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, 'Statuto del Veneto'".

La Prima commissione nella seduta n. 7 del 9 settembre 2015 ha approvato il provvedimento a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, i voti contrari dei rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Il Veneto del Fare–Lista Tosi, Movimento Cinque Stelle.".

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

io partirei proprio da quel 18 marzo del 2011 quando in legge finanziaria fu introdotta questa previsione cioè fu dato mandato alla Giunta regionale di presentare al Consiglio un piano generale di riordino delle società strumentali.

Dal 2011 ad oggi sono passati quattro anni, di quel Piano il Consiglio non ne ha visto nemmeno l'ombra e invece vede arrivare questa proposta di legge che di fatto dà una delega in bianco alla Giunta e al Presidente Zaia per commissariare enne enti strumentali della Regione Veneto non meglio precisati; non sono quelli dell'elenco ci è stato detto, quindi non sappiamo quali altri siano se non sono quelli dell'elenco, però nel frattempo il Consiglio, nonostante la Giunta per quattro anni non abbia presentato questo piano di riordino, è intervenuto su alcuni di questi enti strumentali modificandone l'assetto organizzativo e anche gli organismi di governo e ha esaminato vari di quelli che potrebbero essere - ma non lo sappiamo perché non ci viene detto quali sarebbero - gli enti sottoposti a commissariamento.

Mi riferisco alla riforma delle ATER, mi riferisco alla riforma di Veneto Agricoltura, mi riferisco al piano di razionalizzazione, di riorganizzazione di ARPAV che è stato seguito passo passo dalla Commissione Ambiente nella scorsa Legislatura, mi riferisco all'esame della proposta di revisione della legge che riguarda l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie; quindi ci chiediamo perché mai in questo momento la Giunta e il Presidente, invece di presentarci quel piano che aspettiamo da quattro anni, ci presenta questa delega in bianco al commissariamento.

In più aggiungo che ci sono degli enti che chiedono una intesa per la nomina degli organismi, l'Istituto regionale delle Ville Venete con il Friuli Venezia Giulia, l'Istituto Zooprofilattico con le due Regioni più l'intesa col Ministero della Sanità, in più ci sono enti come i consorzi di bonifica che hanno, da relativamente poco, rinnovato i loro organismi secondo quanto prevede la legge, cioè con una procedura di elezione riservata agli iscritti negli elenchi etc. etc. etc..

Se togliamo tutte queste situazioni che a nostro avviso o perché si è già intervenuti con una riforma, o perché sono già provvisti di organismi monocratici, o perché richiedono intesa con altri enti per la nomina degli organismi dirigenti stessi, o perché sono normati in modo diverso e mi riferisco ai consorzi di bonifica, oppure invece non si voglia togliere al Consiglio quella prerogativa che ha di fare le nomine di alcuni, non tutti ma di alcuni ben individuati, enti strumentali di questa Regione rimettendo, quindi rinunciando, il Consiglio stesso a questa prerogativa per rimetterla nelle mani del Presidente Zaia.

La discussione in Commissione purtroppo non ci ha dato nessuna indicazione, ma proprio dico nessuna, del motivo per cui dovremmo dare questa delega se non il gravissimo ritardo della Giunta che non ha mai presentato un piano di riordino, ma non mi pare questo un motivo sufficiente perché il Consiglio rinunci alle sue prerogative o comunque dia una delega che va oltre i poteri che la Giunta e il Presidente già possiedono.

Nei casi previsti dalla legge il Presidente può commissariare enti strumentali senza dover chiedere al Consiglio di fare una legge che dica che lo può fare.

Allora noi vorremo che quello che non abbiamo saputo in Commissione ci fosse detto oggi; cioè: qual è realmente l'intenzione della Giunta e del Presidente perché ci viene presentata una legge di questo genere che priva il Consiglio di alcune sue prerogative, potrebbe intervenire in enti che sono già stati sottoposti a riforma, potrebbe intervenire in enti che richiedono intese con altri enti pubblici, altre Regioni e lo Stato, potrebbe intervenire in enti che sono normati dal diritto privato e quindi secondo noi sarebbe un disastro.

Allora se non sono queste, e noi pensiamo che non possono essere queste, vorremmo che ci fosse detto più chiaramente per quale motivo viene chiesto al Consiglio di dare una delega in bianco al Presidente.

Noi non siamo di questo avviso quindi il nostro voto sarà sicuramente contrario a questo progetto di legge.

Se il Presidente ritiene che vi siano degli enti strumentali mal gestiti ha i poteri per intervenire con la legge con le norme attuali, se è realmente intenzionato a una revisione complessiva degli enti la porti al Consiglio, certamente non si può chiedere dopo quattro anni che il Consiglio aspetta, di dargli una delega per nominare Commissari che potrebbero rimanere in carica per altri due anni, quindi andremo a sei anni prima di vedere un progetto generale di riordino.

Qui mi dispiace per il Veneto, per le sue società, per i suoi enti strumentali, la grave mancanza non è certamente di questo Consiglio né del nostro Gruppo ma la grave mancanza è di una Giunta che a questo quarto anno non è in grado di presentarsi con un progetto chiaro, comprensibile, discutibile ma comunque con un chiaro intento riformatore, degli enti di questa Regione.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto.

1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell'attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali.

2 bis. Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2 ter.

2 ter. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 "Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione" la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di cui al comma 2 bis, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni.

2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti.

2 quinquies. L'organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato.".

4. Struttura di riferimento

Segreteria generale della programmazione
Sezione ee.ll. persone giuridiche controllo atti servizi elettorali e grandi eventi

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 306264)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 133 del 03 settembre 2015

Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il TAR Veneto RG n. 1198/2015 promosso dal dott. B. E. contro Regione Veneto, Ulss n. 15 ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

(Codice interno: 306262)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 134 del 03 settembre 2015

Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali (L.R. 3 giugno 1997, n. 20 e sucessive modifiche). Nomina componenti della Segreteria per la legislatura 2015 - 2020.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a nominare i componenti della Segreteria della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali per la legislatura 2015-2020, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 3 giugno 1997, n. 20.

Il Presidente

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 130 del 12 agosto 2015, con cui questa Presidenza nominava, per la legislatura 2015-2020, i componenti la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche, riservandosi di nominare, con successivo decreto, i componenti la segreteria della Conferenza, ai sensi dell'art.8, comma 2, della legge regionale medesima;

VISTE le note, rispettivamente, del Presidente dell'ANCI Veneto prot. n. 1994 del 24 luglio 2015, pervenuta il 27 luglio 2015, del Presidente dell'UNCEM Veneto, prot. n. 048 del 23 luglio 2015, pervenuta nella stessa data, del Presidente dell'UPI Veneto prot. n. 89/urpv/tv del 11 luglio 2015, pervenuta il 13 luglio 2015, con le quali sono stati designati i rispettivi rappresentanti degli organismi medesimi in seno alla Segreteria della Conferenza, di seguito indicati: Paolo FORTIN (ANCI VENETO), Carlo RAPICAVOLI (UPI VENETO) e Gianni CECCON (UNCEM VENETO);

RITENUTO, inoltre, necessario nominare, in rappresentanza della Regione del Veneto, i seguenti componenti la Segreteria della suddetta Conferenza: Bianca PEAGNO (Direttore della Sezione Riforme istituzionali e processi di delega), Maria Patrizia PETRALIA (Direttore della Sezione Affari Legislativi), Silvia ZANGIROLAMI (Dirigente Settore Persone Giuridiche della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi) e Francesco NAVARO (Posizione Organizzativa Consulenza Enti Locali della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi), con funzioni di segretario verbalizzante;

DATO ATTO che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di nominare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche, per la durata della legislatura 2010-2015, i componenti la Segreteria della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali nelle persone dei signori:

1. Rappresentanti della Regione del Veneto:
   - Bianca PEAGNO;
   - Maria Patrizia PETRALIA;
   - Silvia ZANGIROLAMI;
   - Francesco NAVARO, con funzioni di segretario verbalizzante
2. Rappresentante dell'UPI Veneto:
   - Carlo RAPICAVOLI;
3. Rappresentante dell'ANCI Veneto:
   - Paolo FORTIN
4. Rappresentante dell'UNCEM Veneto:
   - Gianni CECCON

2. di incaricare la Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;

3. di disporre per la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

(Codice interno: 306263)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 135 del 03 settembre 2015

Comitato di gestione del Fondo Speciale Regionale: delega ai sensi dell'art. 14 quater della L.R. 30.08.1993, N. 40.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce delega all'Assessore ai Servizi Sociali quale rappresentante regionale in seno al Comitato di Gestione del Fondo Speciale, ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. a) del D.M. 8.10.1997 e dell'art. 14 quater della L.R. 30.08.1993, n. 40.

Il Presidente

Visto il decreto del Ministero del Tesoro dell' 8.10.1997 (G.U. 15.10.1997, Serie generale n. 241) con il quale sono state disciplinate le modalità per la costituzione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso le Regioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 11.08.1991 n. 266;

Visto in particolare l'art. 2 del citato D.M. che ha individuato la composizione del Comitato di Gestione, in seno al quale è previsto anche un membro in rappresentanza della Regione, designato secondo le disposizioni regionali in materia;

Visto l'art. 14 quater della L.R. 30.08.1993 n. 40 che individua il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato quale componente del Comitato di Gestione del Fondo Speciale;

Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 21 del 17.11.2014 ad oggetto "Insediamento del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato per il biennio 2014/2016;

Dato atto che, da ultimo con decreto del Presidente n. 5 del 14.01.2015, l'Assessore regionale ai Servizi Sociali era stato delegato a rappresentare la Regione in seno al suddetto Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 14 quater della L.R. 40/1993;

Ritenuto opportuno, con l'avvio della nuova legislatura, confermare la delega all'Assessore regionale ai Servizi Sociali al fine di assicurare l'appropriato collegamento con le iniziative in materia di volontariato;

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. l'Assessore regionale ai Servizi Sociali è delegato a rappresentare la Regione in seno al Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il volontariato, ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. a) del D.M. 8.10.1997 e dell'art. 14 quater della L.R. 30.08.1993, n. 40, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
2. la Sezione Non Autosufficienza è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
3. il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 306530)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 136 del 08 settembre 2015

Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 11.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla sostituzione del componente in rappresentanza del settore "Agricoltura" in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Vicenza

Il Presidente

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura" e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il regolamento di attuazione dell'articolo 12 della citata legge 580/1993, emanato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156.

RICHIAMATO il proprio precedente decreto 12 settembre 2013, n. 122, con il quale sono stati nominati i membri componenti il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza, tra i quali il Sig. Giovanni Pasquali in rappresentanza del settore "Agricoltura", su designazione dell'organizzazione Coldiretti Vicenza.

PRESO ATTO che con nota 10 agosto 2015, prot. n. 17763, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 326561/70.01.02, il Presidente della Camera di Commercio di Vicenza, ha comunicato che il sig. Giovanni Pasquali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione in seno al Consiglio Camerale.

CONSIDERATO che con nota 13 agosto 2015, prot. n. 332185/70.01.02, la Sezione Commercio ha richiesto, ai sensi dell'articolo 11, del D.M. 156/2011, all'organizzazione imprenditoriale interessata di designare il proprio rappresentante in sostituzione del consigliere dimissionario e di produrre la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 13 della Legge 580/1993.

VISTA la nota 25 agosto 2015, acquisita agli atti in data 31 agosto 2015, prot. n. 342883/70.01.02, con la quale, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 11, del sopra citato decreto, detta Organizzazione ha designato il sig. Roberto Palù, in sostituzione del sig. Giovanni Pasquali.

DATO ATTO che la competente Struttura ha acquisito la dichiarazione rilasciata dal suddetto designato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti personali, la disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 580/1993 e dell'art. 10 del D.lgs n. 235 del 31/12/2012.

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria anche con riferimento al possesso, da parte del soggetto designato, dei requisiti previsti dalla legge ai fini della nomina.

decreta

1. di nominare, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza, in rappresentanza del settore "Agricoltura" su designazione dell'Organizzazione imprenditoriale Coldiretti Vicenza ed in sostituzione del sig. Giovanni Pasquali, il sig. Roberto Palù;
2. di notificare il presente Decreto al componente nominato, all' Organizzazione imprenditoriale interessata e alla Camera di Commercio di Vicenza;
3. di incaricare la Sezione Commercio dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

(Codice interno: 306400)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 18 del 23 giugno 2015

Impegno di spesa a favore di Istat (C.F. 80111810588 - P. IVA 02124831005) per l'acquisizione di dati statistici provvisori sugli scambi commerciali con l'estero della Regione del Veneto nell'anno 2014. Decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 22 giugno 2015, n. 16. C.I.G. Z5014FE8FC.

[Statistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede ad impegnare l'importo di euro 112,24 a favore di Istat a seguito del contratto stipulato in data 23 giugno 2015 per l'acquisizione di dati statistici provvisori relativi agli scambi commerciali con l'estero della Regione del Veneto nell'anno 2014, necessari all'attività istituzionale della Sezione Sistema Statistico Regionale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - lettera di invito ad offrire del 24 marzo 2015, prot. n. 126250; - nota Istat del 31 marzo 2015, codice 01709/2015, agli atti della Sezione Sistema Statistico Regionale; - decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 22 giugno 2015, n. 16; - contratto tra la Regione del Veneto e Istat del 23 giugno 2015.

Il Direttore

Premesso che tra i compiti istituzionali affidati alla Sezione Sistema Statistico Regionale, struttura di statistica della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8, rientra l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di dati statistici ufficiali, banche dati e pubblicazioni di dati sia da soggetti del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) sia da altri soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. z) della citata legge;

Premesso che la Sezione Sistema Statistico Regionale necessita, per esigenze conoscitive direttamente connesse all'esercizio della propria attività istituzionale, di dati statistici relativi agli scambi commerciali con l'estero della Regione del Veneto nell'anno 2014;

Premesso che con decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 22 giugno 2015, n. 16 si è provveduto ad affidare la fornitura di cui trattasi ad Istat, tramite affidamento diretto in economia ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2012, n. 2401, per un importo di euro 92,00 (IVA esclusa), così come da offerta Istat del 31 marzo 2015, codice 01709/2015, agli atti della Sezione Sistema Statistico Regionale;

Dato atto che il medesimo decreto direttoriale 16/2015 ha demandato l'assunzione dell'impegno di spesa a favore di Istat ad un successivo decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale, da emanarsi successivamente alla sottoscrizione del contratto e al conseguente perfezionamento dell'obbligazione;

Dato atto che, in data 23 giugno 2015, è stato sottoscritto il contratto per l'acquisizione dei dati tramite l'apposita procedura telematica presente nel sito internet di Istat;

Attestato che, con la stipula del contratto, l'obbligazione nei confronti di Istat è giuridicamente perfezionata;

Preso atto della necessità di procedere all'impegno di spesa a favore di Istat (C.F. 80111810588 - P. IVA 02124831005) per la somma complessiva di euro 112,24, IVA al 22% inclusa, a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7208 ad oggetto "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" - art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.13.999 "Altri servizi ausiliari n.a.c." - codice SIOPE 1 03 01 1364 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente disponibilità;

Rilevato che l'obbligazione nei confronti di Istat ha natura di debito commerciale ed è esigibile entro l'esercizio 2015;

Dato atto che la fornitura sarà liquidata, dopo l'accertamento della sua regolare esecuzione, entro l'esercizio finanziario 2015;

Dato atto che non sono al momento attive convenzioni Consip riconducibili alla presente procedura di affidamento;

TUTTO CIO' PREMESSO

- visto il D.Lgs. 322/1989;
- vista la L.R. 8/2002;
- visto il D.Lgs. 163/2006;
- visto il D.P.R. 207/2010;
- visto il decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 16/2015;
- viste le deliberazioni della Giunta regionale 354/2012 e 2401/2012;
- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- visto il D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- visto il D.Lgs. 33/2013;
- vista la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2015, n. 809;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in esecuzione del decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 22 giugno 2015, n. 16, è stato stipulato in data 23 giugno 2015 il contratto con l'Istat per l'acquisizione di dati statistici provvisori relativi agli scambi commerciali con l'estero della Regione del Veneto nell'anno 2014, per un importo di euro 92,00, IVA al 22% esclusa, tramite la procedura informatica predisposta da Istat nel proprio sito Internet;
3. di impegnare, a fronte dell'obbligazione di cui al punto 2., la spesa di euro 112,24, IVA al 22% inclusa, a favore di Istat (C.F. 80111810588 - P. IVA 02124831005) con sede legale in Roma, via Cesare Balbo, 16 sul capitolo n. 7208 ad oggetto "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" - art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs.118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.13.999 "Altri servizi ausiliari n.a.c." - codice SIOPE 1.03.01.1364 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di attestare che l'obbligazione nei confronti di Istat è giuridicamente perfezionata;
5. di attestare che l'obbligazione ha natura di debito commerciale ed è esigibile entro l'esercizio 2015;
6. di provvedere, a seguito della ricezione di regolare fattura, alla liquidazione della somma di euro 112,24 a favore di Istat entro l'esercizio finanziario 2015, previa verifica del regolare espletamento della fornitura;
7. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di comunicare ad Istat le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maria Teresa Coronella

(Codice interno: 306401)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 25 del 09 settembre 2015

Acquisizione di dati sulla mobilità dei cittadini veneti provenienti dall'Osservatorio sui comportamenti di mobilità degli italiani "Audimob". Affidamento diretto in economia all'impresa Isfort S.p.A. ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e della D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012. C.I.G. ZA5153705B.

[Statistica]

Note per la trasparenza:
Per l'esercizio della propria attività istituzionale, la Sezione Sistema Statistico Regionale necessita di dati relativi alla domanda di mobilità degli italiani, con particolare riferimento ai cittadini veneti. L'Osservatorio su stili e comportamenti di mobilità degli italiani (Audimob) dell'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (Isfort) si presta ad utili applicazioni a livello locale, sia per l'ampiezza dell'analisi che per la profondità delle informazioni messe a disposizione. Con il presente provvedimento si procede all'acquisizione di dati sulla domanda di mobilità provenienti dall'Osservatorio "Audimob" mediante affidamento diretto in economia alla società Isfort S.p.A. di Roma ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 14, comma 2, lett. a) dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2012, n. 2401. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - lettera di invito ad offrire del 7 luglio 2015, prot. 279945; - offerta dell'impresa Isfort S.p.A. del 13 luglio 2015, prot. 287985.

Il Direttore

Premesso che tra i compiti istituzionali affidati alla Sezione Sistema Statistico Regionale, struttura di statistica della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8, rientra l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di dati statistici ufficiali, banche dati e pubblicazioni di dati sia da soggetti del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) sia da altri soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. z) della citata legge;

Premesso che, per le attività istituzionali di analisi e studio attribuite alla Struttura, risulta strategico acquisire dati statistici di qualità sulla domanda di mobilità degli italiani, al fine di realizzare uno studio sugli stili e i comportamenti connessi all'utilizzazione dei mezzi di trasporto e di costruire un quadro particolareggiato degli spostamenti degli individui in relazione ai diversi modi di trasporto, focalizzando l'indagine soprattutto sulla realtà veneta;

Verificato che, alla data del presente decreto, non risultano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a cui poter ricorrere per l'acquisizione dei dati o di cui utilizzare i parametri di prezzo-qualità;

Dato atto che i dati non possono essere acquisiti mediante le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;

Richiamato l'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che ammette il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2012, n. 354, successivamente modificata con deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2012, n. 2401, con cui sono state disciplinate le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da parte delle strutture regionali, in conformità con quanto previsto dall'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e dall'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Rilevato che le prestazioni in oggetto rientrano tra le tipologie di spesa acquisibili in economia ai sensi dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012 (articolo 10, comma 1, punto 15);

Dato atto che, con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, prevede per le Regioni e gli Enti locali il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) predisposto da Consip S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012, per l'acquisizione di forniture e servizi in economia il Responsabile del procedimento è tenuto a far ricorso al MEPA;

Verificato che la tipologia di fornitura prevista dal presente affidamento non è presente nel MEPA;

Considerato che l'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 ammette il ricorso all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Stimato in euro 300,00, IVA esclusa, l'importo massimo dell'obbligazione di spesa per l'acquisizione dei dati;

Considerato che l'articolo 14, comma 2, dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012 dispone che, qualora la fornitura o il servizio non risulti offerto dal MEPA e non sia possibile il ricorso a convenzioni-quadro di Consip, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., o ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti, il Responsabile del procedimento avvia un'autonoma procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro e, in tal caso, "*le forniture di importo inferiore a Euro 3.000,00, e i servizi di importo inferiore a Euro 10.000,00, sono affidati direttamente ad un determinato operatore economico*";

Individuato nell'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (Isfort), costituito su iniziativa dell'Ente Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni e delle Ferrovie dello Stato, l'operatore economico idoneo alla realizzazione della fornitura, in relazione all'importante ruolo che ricopre nell'ambito dello sviluppo del know-how socio-economico e tecnico-gestionale del settore della mobilità;

Dato atto che la parte più rilevante dell'attività dell'Istituto è dedicata alle attività di ricerca, con l'obiettivo di leggere e interpretare i fenomeni e le tendenze più rilevanti, identificare i problemi critici e progettare strumenti operativi e modelli di comportamento appropriati per affrontarli;

Considerato che l'impresa Isfort S.p.A. gestisce, tra gli altri, l'Osservatorio su stili e comportamenti di mobilità degli italiani "Audimob", alimentato ogni anno da un cospicuo numero di interviste telefoniche ripartite su rilevazioni trimestrali;

Verificato altresì che l'Osservatorio "Audimob", unico nel panorama nazionale per l'ampiezza dell'ambito di analisi e delle informazioni messe a disposizione, rappresenta uno strumento prezioso di supporto programmatorio in tema di mobilità locale per evidenziare i bisogni e le esigenze degli utenti, con particolare attenzione agli aspetti quantitativi dei fenomeni (come, dove, quando e perché si muovono gli italiani) e ai profili qualitativi e comportamentali (la soddisfazione percepita, le valutazioni sulle misure per la mobilità ecc.);

Dato atto che la Sezione Sistema Statistico Regionale, con nota prot. 279945 del 7 luglio 2015, ha inviato ad Isfort S.p.A. un'apposita lettera di invito ad offrire per l'affidamento in oggetto;

Preso atto che con nota del 13 luglio 2015, prot. 287985, Isfort S.p.A. ha comunicato la disponibilità ad offrire i dati richiesti sotto forma di file excel, da trasmettere tramite posta elettronica entro n. 2 giorni consecutivi dall'affidamento, per un importo di euro 300,00, IVA esclusa;

Ritenuta congrua l'offerta predisposta da Isfort S.p.A. in relazione alla natura e alla complessità dei dati richiesti;

Dato atto che sussistono i presupposti per procedere all'acquisizione dei dati tramite affidamento diretto in economia ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lett. a) dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012;

Verificato il possesso da parte dell'impresa Isfort S.p.A. dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dichiarati dall'impresa in sede di presentazione dell'offerta;

Attestato che il Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006, è il Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale dott.ssa Maria Teresa Coronella;

Rilevato che l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che il contratto di acquisizione dei dati verrà stipulato a mezzo corrispondenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012;

Dato atto che la fornitura non è soggetta alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto non comporta la produzione di rischi da interferenza e pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 366,00, IVA inclusa, sarà imputata a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7208 ad oggetto "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" - art. 010 "Utenze e canoni" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.05.003 "Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line" - codice SIOPE 1 03 01 1364 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente disponibilità**;**

Dato atto che la fornitura sarà liquidata, dopo l'accertamento della sua regolare esecuzione, entro l'esercizio finanziario 2015;

TUTTO CIO' PREMESSO

- vista la L.R. 8/2002;
- visto il D.Lgs. 163/2006;
- visto il D.P.R. 207/2010;
- viste le deliberazioni della Giunta regionale 354/2012 e 2401/2012;
- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- visto il D.Lgs. 33/2013;
- vista la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2015, n. 809;
- vista l'offerta dell'impresa Isfort S.p.A. del 13 luglio 2015, prot. 287985;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere, per le motivazioni e secondo le modalità indicate in premessa, all'acquisizione di dati sulla mobilità provenienti dall'Osservatorio "Audimob" mediante affidamento diretto in economia alla società Isfort S.p.A. per l'importo di euro 300,00, IVA esclusa, così come da offerta del 13 luglio 2015, prot. 287985;
3. di stipulare il contratto di acquisizione dei dati a mezzo corrispondenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012;
4. di demandare ad un successivo decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale l'assunzione dell'impegno di spesa a favore di Isfort S.p.A. (C.F./P.IVA 04726661004), con sede in Roma, via Nizza 45, per la somma complessiva di euro 366,00, IVA compresa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7208 ad oggetto "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" - art. 010 "Utenze e canoni" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.05.003 "Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line" - codice SIOPE 1 03 01 1364 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione che sorgerà nei confronti di Isfort S.p.A. avrà natura di debito commerciale e sarà esigibile entro il corrente esercizio;
7. di provvedere alla liquidazione della somma di euro 366,00 a favore di Isfort S.p.A. entro l'esercizio finanziario 2015, a seguito della ricezione di regolare fattura e previa verifica del regolare espletamento della fornitura;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maria Teresa Coronella

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 306276)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 97 del 09 settembre 2015

Concessione di derivazione alla ditta MAGON DELFINO di acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 50 in località strada regionale 88 numero civico 51 in Comune di LENDINARA per uso Irriguo - Pos.n. P283/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 50 in Comune di Lendinara ad uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po Rovigo prot. n. 3874/4-7 del 31/05/2015 Disciplinare n. 4180 del 07.08.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 24.12.2014 della ditta MAGON DELFINO, intesa ad ottenere il rinnovo alla concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 50 in località strada regionale 88 numero civico 51 in Comune di LENDINARA ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 4180 sottoscritto in data 07.08.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MAGON DELFINO (omissis), il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 21 mapp. 50 in località strada regionale 88 numero civico 51 in Comune di LENDINARA, moduli medi 0,002 fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media come disposto dal Piano di Tutela delle Acque art. 41 comma 1. L'acqua verrà utilizzata per l'irrigazione di una superficie di ha 06.00.00.00 di terreno coltivato a seminativo nel periodo della stagione irrigua da maggio a settembre salvo particolari condizioni atmosferiche.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.08.2015, n. 4180 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 (quarantotto/68) calcolato per l'anno 2015 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 993/2014 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 306277)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 98 del 09 settembre 2015

Concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea tramite sette pozzi tutti ubicati al Fg. 14 mapp. 47 del comune di Rosolina ad uso igienico assimilato e industriale Pos.n. 515

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso sette pozzi tutti ubicati al Fg. 14 mapp. 47 del comune di Rosolina ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Polesine Acqua s.p.a prot. U008 del 07/01/2015 Disciplinare n. 4133 del 19.06.2015 Atto aggiuntivo n. 4188 del 20.08.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza della ditta NewsSea s.r.l. presentata in data 28.10.2013 e integrata il 29.08.2014 intesa ad ottenere la concessione a sanatoria di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea tramite n. 2 pozzi e il rinnovo concessione di n. 5 pozzi tutti ubicati al Fg. 14 mapp. 47 del comune di Rosolina;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 4133 sottoscritto in data 19.06.2015 e l'Atto Aggiuntivo n. 4188 sottoscritto in data 20/08/2015 contenenti gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta NewsSea s.r.l. (P.I. n. 03189110277) con sede a ROSOLINA, Via S. Teresa 53, il diritto di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso igienico assimilato e industriale tramite sette pozzi tutti ubicati al Fg. 14 mapp. 47 del comune di Rosolina nella misura complessiva non superiore alla portata media di moduli 0.0143, considerando per ciascun pozzo una portata non superiore a moduli medi 0.00286 e fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media. L'acqua verrà utilizzata per usi assimilati all'igienico e uso industriale (raffreddamento gruppi frigoriferi), per quest'ultimo in misura non superiore a mc/annui 1500.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.06.2015, n. 4133 e atto aggiuntivo in data 20.08.2015 , n. 4188 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 608.32 (seicentootto/32) calcolato per l'anno 2015 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 2061/2006, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 993/2014 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente n. 53 del 13/07/2015.

4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

6 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 306278)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 99 del 09 settembre 2015

Concessione demaniale per l'asportazione dall'alveo del fiume Po di Venezia di materiale litoide proveniente dall'attuazione del "Progetto esecutivo per fronteggiare una criticità idraulica localizzata in corrispondenza del ponte stradale a servizio della S.R. 495 "di Codigoro" di attraversamento del Po di Venezia, nei comuni di Bottrighe e Corbola (RO), mediante asporto di mc 19.000 di materiale inerte", da realizzarsi con il sistema della compensazione. Pratica: PO_TE00140. Ditta: C.I.PO Consorzio Imprese Po - Rovigo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 16.09.2014 da C.I.PO Consorzio Imprese Po nel rispetto della procedura di cui alla DGR 1430 del 06.08.2013 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta pervenuta il 16.09.2014 Prot. n. 386356; Verbale di aggiudicazione del 19.09.2014; Pareri: - C.T.R.D. del 26.05.2015 voto n. 43; Decreto di approvazione progetto esecutivo n. 316 del 30.06.2015; Disciplinare n. 901 del 07.09.2015.

Il Dirigente

PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 267 in data 22.05.2014, previo parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. di Rovigo con voto n. 41 del 13.05.2014, è stato approvato il progetto preliminare redatto dall'A.I.PO - Ufficio Operativo di Rovigo avente titolo "Intervento di regimazione idraulica nell'alveo del fiume Po di Venezia tra le località di Corbola e Bottrighe (RO)", da realizzarsi col sistema della compensazione senza oneri a carico dell'Agenzia e dell'Amministrazione Regionale;

CONSIDERATO che detto progetto ai sensi della DGRV n. 1430 del 06.08.2013 ha costituito la base di gara per la formulazione dell'offerta finalizzata alla realizzazione delle opere in concessione da parte delle ditte interessate dotate dei requisiti necessari;

VISTO che a tal fine nel periodo compreso tra la seconda metà del mese di luglio e la prima metà del mese di agosto 2014 è stato pubblicato apposito bando di gara presso gli albi comunali di Adria, Taglio di Po e Corbola, oltreché sul B.U.R. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione del suindicato bando di gara è pervenuta l'unica offerta del Consorzio Imprese fiume Po -C.I.PO con sede legale in via della Costituzione, 4/F - 45100 Rovigo, che è risultato aggiudicatario dei lavori in oggetto, come da verbale di aggiudicazione del 19.09.2014;

VISTO il progetto esecutivo presentato dal predetto Consorzio in data 08.10.2014;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 43 nell'adunanza del 26.05.2015;

VISTO il Decreto di approvazione progetto esecutivo n. 316 del 30.06.2015;

CONSIDERATO che il C.I.PO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 07.09.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Consorzio dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al C.I.PO Consorzio Imprese Po (C.F. e P.IVA 01268950290) con sede a Rovigo in Via della Costituzione, 4/F la concessione demaniale per l'asportazione dall'alveo del fiume Po di Venezia di materiale litoide proveniente dall'attuazione del "Progetto esecutivo per fronteggiare una criticità idraulica localizzata in corrispondenza del ponte stradale a servizio della S.R. 495 "di Codigoro" di attraversamento del Po di Venezia, nei comuni di Bottrighe e Corbola (RO), mediante asporto di mc 19.000 di materiale inerte, da realizzarsi con il sistema della compensazione, con le modalità stabilite nel disciplinare del 07.09.2015 iscritto al n. 901 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo l' 08.09.2015 n. 1336 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.

2 Il canone è di Euro 40.090,00 (quarantamilanovanta/00) come previsto all'art. 3 punto 24 del disciplinare citato pari a Eurouro 2,11 (diconsi Eurouro duevirgolaundici) per ogni metro cubo di materiale asportato, salvo conguagli o variazioni dei canoni previsti con D.G.R.V.; detta somma sarà corrisposta in numero 3 (tre) rate, ognuna pari ad Eurouro 13.363,34 (tredicimilatrecentosessantatre/34), la prima da pagarsi al momento della sottoscrizione dell'atto e le successive dopo 15 giorni consecutivi dalla precedente; la Ditta non potrà in alcun caso iniziare l'asporto di materiale se non avrà corrisposto il deposito cauzionale e presentato agli Uffici competenti copia della ricevuta di versamento comprovante l'avvenuto pagamento della prima rata.

3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

5- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 306224)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 227 del 08 settembre 2015

Adesione alla Convenzione Gas Naturale 7, Lotto n. 3 (CIG 5757827526) tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l., ai sensi dell'articolo 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge n. 388/2000, per le sedi periferiche della Regione Veneto gestite dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza della fornitura alla Regione Veneto Giunta Regionale di gas naturale, avviata a seguito dell'adesione alla precedente Convenzione Gas Naturale 6 - Lotto 3 tra Consip S.p.A. e il R.T.I. Trenta S.p.A./Multiutility S.p.A., con il presente provvedimento si aderisce alla Convenzione Gas Naturale 7 - Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l.. per una durata contrattuale di 12 mesi, con un periodo della fornitura del singolo ordinativo di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura e senza possibilità di proroga. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Gas Naturale 7 - Lotto 3; Capitolato Tecnico Gas Naturale 7 Lotto 3; Corrispettivi Lotto 3.

Il Direttore

Premesso che:

- l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2014 alla Convenzione Gas Naturale 6 Lotto 3 tra Consip S.p.A. e il R.T.I. Trenta S.p.A./Multiutility S.p.A. con l'emissione dell'ordinativo di fornitura del 28/08/2014 per le utenze delle sedi periferiche, gestite dalla Sezione Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno;
- sulla base di tale ordinativo è stata attivata la fornitura di gas naturale a partire dal primo novembre 2014 e primo gennaio 2015 con una durata, prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla stessa data di attivazione senza possibilità di proroga;
- è necessario procedere all'attivazione di una nuova fornitura di gas naturale per le sopracitate sedi centrali in considerazione della scadenza della fornitura in corso e del contenuto dell'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., con particolare riferimento alla parte in cui è stato disposto che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale 7 - Lotto 3 tra Consip S.p.a. e Soenergy s.r.l. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge dicembre 2000 n. 388, Lotto n. 3 (CIG 5757827526), con una durata per la Convenzione di 12 mesi a decorrere dal 14/11/2014 e per i singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dall'amministrazione contraente mediante ordinativi, di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;
- la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti che vengono conclusi tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura nei quali è indicato il quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come specificato nello schema di ordine diretto di acquisto previsto dalla convenzione "Elenco dei PdC/PdR";
- per quanto attiene alle caratteristiche tecniche ed economiche della Convenzione si rinvia alla seguente documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi;

RITENUTO, quindi, necessario disporre l'adesione alla Convenzione Gas Naturale Edizione 7 Lotto 3 (CIG 5757827526) tra la Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. per la fornitura secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per l'adesione alla convenzione citata, ivi compreso l'ordine di acquisto per le sedi centrali "Elenco dei PdC/PdR";

CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito commerciale;

Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

Visto l'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006;

Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;

Visto il DDR n. 30 del 16/04/2015;

Vista le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;

Vista la Convenzione Gas Naturale 7 Lotto n. 3 (CIG 5757827526) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni;

decreta

1. di aderire alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni 7, Lotto 3 (CIG 5757827526) tra Consip S.p.A. e SOENERGY S.r.l. con sede legale in Argenta (FE), Via Vianelli 1 - P.IVA 01565370382, per le sedi periferiche gestite dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno per la durata di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, prevista dal 01 ottobre 2015;
2. di emettere l'Ordinativo di Fornitura a favore di SOENERGY S.r.l. sulla base delle condizioni e dei termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip (Convenzione Gas Naturale 7; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
3. di nominare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, l'Ing. Alvise Luchetta in qualità di Direttore dell'esecuzione e di individuare il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento;
4. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di spesa, prevedendo come ulteriore beneficiario la ditta SOENERGY S.r.l. con sede legale in Argenta (FE), Via Vianelli 1, P.IVA 01565370382;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 306162)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 292 del 17 luglio 2015

Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Lia Vecchio e dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Fontanelle per moduli 0.35. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Medio Piave Fontanelle srl Pratica n. 922.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale e dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda della ditta MEDIO PIAVE FONTANELLE s.r.l., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7819 di repertorio del 14.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta MEDIO PIAVE FONTANELLE s.r.l. (C.F. n. 04670430265) con sede a Fontanelle, via Calstorta n. 124, la concessione di derivazione d'acqua dal fiume Lia Vecchio e dalla falda sotterranea ad uso industriale nel Comune di Fontanelle per complessivi moduli medi 0.35 pari a circa mc/anno 1.100.000.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.07.2015 n. 7819 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 11.183,47 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306163)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 293 del 17 luglio 2015

Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 1. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Consorzio Irriguo San Giacomo - Vittorio Veneto Pratica n. 106.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore

VISTA la domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto del "Consorzio Irriguo San Giacomo" rappresentato per delega dal sig. Pin Franco (omissis) per conto di Banfi Giancarla (omissis)- Garbellotto Alberto (omissis) - Pagotto Sante (omissis) - Alpago Franco (omissis) - Alpago Marilena (omissis). Per convenzione le ditte su riportate assumono la denominazione di Consorzio Irriguo San Giacomo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7818 di repertorio del 14.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita al "Consorzio Irriguo San Giacomo", costituito dalle ditte citate in premessa e rappresentato dal sig. Pin Franco (omissis) residente a Vittorio Veneto in via Filanda n. 6/1, la concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo nel Comune di Vittorio Veneto per complessivi moduli medi 1.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.07.2015 n. 7818 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 102,25 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306164)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 294 del 17 luglio 2015

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Zero ad uso idroelettrico in Comune di Zero Branco per moduli 16.20. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Idrozero di De Benetti Davide & C. snc Pratica n. 3669.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 471 del 23.12.2009 con il quale è stata rilasciata alla ditta IDROZERO di Boin Steven & C. s.n.c. la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota della ditta IDROZERO di De Benetti Davide & C. s.n.c., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a far data dal 05.03.2013;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 3167 di repertorio del 22.12.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta IDROZERO di De Benetti Davide & C. s.n.c. (C.F. n. 04311830261) con sede a Castelfranco Veneto, Viale Brigata C. Battisti n. 32, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Zero ad uso idroelettrico in località S. Alberto nel Comune di Zero Branco per moduli medi 16.20per produrre con un salto di m. 1,70 una potenza nominale media di Kw 27.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 22.12.2009 n. 3167 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 31.12.2030.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306165)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 349 del 03 agosto 2015

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso per moduli 0.001. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Zugno Nadia Pratica n. 2754.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 24.07.2000 della ditta ZUGNO Iginio e successivo subentro di ZUGNO Nadia, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7824 di repertorio del 28.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta ZUGNO Nadia (omissis), la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di TREVISO (fg. 53 mapp.162) per complessivi moduli medi 0.001 pari a l/s 0,1.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.07.2015 n.7824 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306166)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 350 del 03 agosto 2015

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Fontanelle per moduli 0.00024. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario: Azienda Agricola Colombera Rosita - Fontanelle Pratica n. 5014.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 05.08.2013 dell'Azienda Agricola Colombera Rosita, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7823 di repertorio del 28.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita all'Azienda Agricola Colombera Rosita (omissis) con sede a Fontanelle, via Ongaresca n. 24, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di FONTANELLE (fg. 13 mapp. 217) per complessivi moduli medi 0.00024 pari a l/s 0,024.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.07.2015 n. 7823 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306167)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 394 del 13 agosto 2015

Rinnovo della concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq. 37.571 in Comune di Mareno di Piave. Concessionario: Possamai Paolo - Mareno di Piave. Pratica n. SF0019.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio rinnovo concessione uso sfalcio ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88 . Domanda rinnovo in data 30.06.2015 Avviso pubblico al Burv n. 64 del 26.06.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto pervenuta agli atti dello scrivente Ufficio il 30.06.2015 prot. 267587;

VISTE la pubblicazioni ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005 dell'avviso pubblico di istruttoria al Burv n.64 del 26.06.2015 e all'Albo pretorio del Comune di Mareno di Piave come da comunicazione dello scrivente Ufficio del 12.06.2015 protocollo n. 243992;

CONSIDERATO che non sono pervenute altre domande concorrenti entro i termini e che viene riconosciuto il diritto di prelazione in qualità di concessionario uscente ai sensi dell'art. 4 bis L 203/1982 introdotto dall'art. 5 del D.lgs 228/2001;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7832 di repertorio del 05/08/2015, avendo altresì provveduto a versare i canoni del periodo 2014-2015 e la cauzione dell'importo di Euro 47,00;

VISTA la Legge Regionale n. 41/88;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - Al richiedente Possamai Paolo (omissis) P.Iva 04333840264, il rinnovo alla concessione n. SF0019, per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq . 37.571 in Comune di Mareno di Piave, nei terreni con i seguenti riferimenti catastali:

FOGLIO 2: mappali n. 196 (mq 1.445), n. 70 (mq 9.880); n. 67 (mq 5.880);
FOGLIO 4: mappali n. 221 (mq. 3.024), n. 63(mq 7.558), n. 75 (mq 9.774).

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06/08/2015 n. di repertorio 7838 e verso il pagamento del canone annuo di euro 47,00 per l'anno 2015 + adeguamenti ISTAT per gli anni successivi.

ART. 3 - Il presente Decreto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306168)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 395 del 13 agosto 2015

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo in località via Morer delle Anime in Comune di Mareno di Piave per moduli medi annui 0,001. Concessionario: Società Agricola Dino Franceschet sede Conegliano. Pratica n. 5069.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Art. 2 e seguenti R.D. 1775/1933 Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con le modalità contenute nella D.G.R. 694/2013. Estremi principali documenti dell'istruttoria: Domanda in data 18.02.2014 n. prot. 72108; Parere favorevole dell' AA.BB del 13.10.2014 17.04.15; Pubblicazione al Burv n.29 del 14.03.2014 Pubblicazione Ordinanza al Comune n. 160410 del 11.04.2014; Avvio del procedimento: n. prot. 87716 del 27.02.14 Autorizzazione scavo pozzo in data 21/03/2015 prot. n. 123418 sospensione lavori dal 6.11.14 prot. n. 470277 al 22.07.2015 prot. n. 302333 comunicazione zione fine.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta agli atti della scrivente Struttura in data 18.02.2014 n. prot. 72108 della Società Agricola Dino Franceschet, intesa a ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7837 di repertorio del 06.08.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Agricola Dino Franceschet, (omissis) - P. Iva: 04497810269), con sede a Conegliano - cap 31015, via Verdi n. 73, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo in località Via Morer delle Anime (fg. 8 m.n. 583 profondità pozzo: m 60) nel Comune di Mareno di Piave per moduli medi annui 0.001 pari a mc/anno 3.000.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.08.2015 n. 7837 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306169)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 401 del 20 agosto 2015

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 21.07.2015 prot. n. 299177 per ottenere la variante alla concessione idraulica per cambio destinazione d'uso di m² 2.020 di terreno demaniale da prato a parco rivierasco, m² 6.634 a uso vigneto e m² 2.429 a uso prato per una superficie complessiva di m² 11.083, in golena del fiume Piave nei Comuni di Cimadolmo, Maserada sul Piave e Ormelle. Riferimenti catastali: Comune di Cimadolmo foglio 18 adiacente al mappale 249 e foglio 19 fronte mappali 317-53; Comune di Maserada sul Piave foglio 27 parte mappale 262 e foglio 28 parte mappale 156; Comune di Ormelle Foglio 15 mappale 53. Richiedente: GAIOTTO Sandro. Pratica P00218/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la variante non sostanziale di una concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli al soggetto titolare Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di variante alla concessione presentata in data 21.07.2015 con prot. 299177.

Il Direttore

CONSIDERATO che la ditta Gaiotto Sandro risulta titolare della concessione idraulica di m² 11.083 di terreno demaniale suddiviso in m² 6.6.34 a uso vigneto e m² 4.449 a uso prato, rilasciata con decreto n. 220 del 30.05.2013 e disciplinare regolarmente sottoscritto in data 20.05.2013 n. 6476;

CONSTATATO in realtà che la superficie di m² 2.020 non è da considerarsi propriamente a prato ma area adibita a parco rivierasco con presenza continua di persone durante il periodo estivo;

VISTA la domanda in oggetto intesa a ottenere la variante non sostanziale della concessione medesima che non necessita la modifica del disciplinare ne la ratifica da parte della competente C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente GAIOTTO Sandro (omissis); C.F./P.IVA -04407060260, la concessione idraulica di m² 11.083 di terreno demaniale di cui m² 6.634 a uso vigneto, m 2.449 a uso prato e m² 2.020 a uso parco rivierasco, in golena del fiume Piave nei Comuni di Cimadolmo, Maserada sul Piave e Ormelle, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 6476 di rep. in data 20.05.2013;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2018, e verso il pagamento del canone annuo (2015) di Euro 549,14 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306170)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 402 del 02 settembre 2015

Richiedente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Concessione: scarico acque impianto di trattamento acque reflue di San Liberale nel Torrente Lastego in Comune di Paderno del Grappa, loc. S. Liberale, utilizzando lo scarico di acque meteoriche esistente. Rif. Cat.: comune di Paderno del Grappa (TV) fgl. 3 mapp. 16 Pratica: C07478 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 159940 in data 16.04.2015 Voto C.T.R.D. n. 58 in data 21.04.2015 Disciplinare n. 7847 di repertorio in data 19.08.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 16.04.2015 prot. n. 159940 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque impianto di trattamento acque reflue di San Liberale nel Torrente Lastego in Comune di Paderno del Grappa, loc. S. Liberale, utilizzando lo scarico di acque meteoriche esistente. Rif. Cat.: comune di Paderno del Grappa (TV) fgl. 3 mapp. 16;

VISTO il voto n. 58 in data 21.04.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7847 di rep. in data 19.08.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263, la concessione sul demanio idrico Torrente Lastego sulla base del Disciplinare n. 7847 di rep. in data 19.08.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.05.2025;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306171)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 403 del 02 settembre 2015

Richiedente: Immobiliare Bergamo 70 S.r.l. Concessione: installazione tubo per deflusso acque meteoriche e reflue depurate sul fiume Sile in comune di Treviso foglio 33 mapp. di riferimento 136 Pratica: C07481 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 205732 in data 15.05.2015 Voto C.T.R.D. n. 121 in data 19.06.2015 Disciplinare n. 7836 di repertorio in data 06.08.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 15.05.2015 prot. n. 205732 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: installazione tubo per deflusso acque meteoriche e reflue depurate sul fiume Sile in comune di Treviso foglio 33 mapp. di riferimento 136;

VISTO il voto n. 121 in data 19.06.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7836 di rep. in data 06.08.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Immobiliare Bergamo 70 S.r.l. con sede in Treviso Via Sant'Antonio - C.F./P.IVA: 03591310267, la concessione sul demanio idrico Sile sulla base del Disciplinare n. 7836 di rep. in data 06.08.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.0702024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306172)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 404 del 02 settembre 2015

Richiedente: Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave spa Concessione: scarico acque nel fiume Sile da impianto di depurazione di S. Elena in Comune di Silea Pratica: C07484 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico. *[Acque]*

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico. Domanda prot. n. 159325 in data 16.04.2015 Voto C.T.R.D. n. 80 in data 14.05.2015 Disciplinare n. 7829 di repertorio in data 05.08.2015

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 16.04.2015 prot. n. 159325 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque nel fiume Sile da impianto di depurazione di S. Elena in Comune di Silea;

VISTO il voto n. 80 in data 14.05.2015 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7829 di rep. in data 05.08.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave spa con sede in RONCADE Via T. Vecellio - C.F./P.IVA: 00282170265, il subingresso alla concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7829 di rep. in data 05.08.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 01.07.2045;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306173)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 405 del 02 settembre 2015

Richiedente: Zorzi 2.0 S.r.l. - Leg. Rap. Marco Menci Concessione: ponte sul canale Trosolongo in località Fiera del Comune di Treviso foglio Sez. F 2 mapp. di riferimento 585 Pratica: C07438 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico. Domanda prot. n. 119298 in data 07.10.2014 Voto C.T.R.D. n. 118 in data 20.03.1992 Disciplinare n. 7822 di repertorio in data 22.07.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 07.10.2014 prot. n. 119298 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: ponte sul canale Trosolongo in località Fiera del Comune di Treviso foglio Sez. F 2 mapp. di riferimento 585;

VISTO il voto n. 118 in data 20.03.1992 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7822 di rep. in data 22.07.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Zorzi 2.0 S.r.l. - Leg. Rap. Marco Menci con sede in Castiglion Fiorentino Frazione Montecchio - C.F./P.IVA: 02158610515, il subingresso alla concessione sul demanio idrico canale Trosolungo sulla base del Disciplinare n. 7822 di rep. in data 22.07.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 22/07/2015;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306174)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 406 del 02 settembre 2015

Richiedente: Zorzi 2.0 S.r.l. - Leg. Rap. Marco Menci Concessione: ponte sul fiume Limbraga in località Fiera del Comune di Treviso foglio Sez. F 2 mapp. di riferimento 29-655/a Pratica: C07439. Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda prot. n. 419309 in data 07.10.2014 Voto C.T.R.D. n. 2263 in data 25.07.1979 Disciplinare n. 7821 di repertorio in data 22.07.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 07.10.2014 prot. n. 419309 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: ponte sul fiume Limbraga in località Fiera del Comune di Treviso foglio Sez. F 2 mapp. di riferimento 29-655/a;

VISTO il voto n. 2263 in data 25.07.1979 con cui la Commissone Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7821 di rep. in data 22.07.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Zorzi 2.0 S.r.l. - Leg. Rap. Marco Menci con sede in Castiglion Fiorentino Frazione Montecchio - C.F./P.IVA: 02158610515, il subingresso la concessione sul demanio idrico fiume Limbraga sulla base del Disciplinare n. 7821 di rep. in data 22.07.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306175)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 407 del 02 settembre 2015

Richiedente: Mobilità di Marca S.p.A. Concessione: tre scarichi di acque reflue (in sanatoria), da deposito automezzi per trasporto pubblico, nel corso d'acqua demaniale Canale della Polveriera: 1) scarico acque depurate riguardante i servizi igienici delle palazzine uffici e servizi; 2) scarico acque meteoriche riguardante l'area scoperta prospiciente la palazzina uffici; 3) scarico acque assimilato alle meteoriche riguardante il ''troppo pieno'' della vasca antincendio; il sito interessato è utilizzato come deposito dei veicoli per trasporto pubblico ubicato in Via Polveriera del Comune di Treviso Foglio 45 Mappali di riferimento 64-65-63 Pratica: C04393/2 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 159851 in data 23.03.2009 Voto C.T.R.D. n. 130 in data 17.04.2009 Disciplinare n. 7820 di repertorio in data 22.07.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 23.03.2009 prot. n. 159851 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: tre scarichi di acque reflue (in sanatoria), da deposito automezzi per trasporto pubblico, nel corso d'acqua demaniale Canale della Polveriera: 1) scarico acque depurate riguardante i servizi igienici delle palazzine uffici e servizi; 2) scarico acque meteoriche riguardante l'area scoperta prospiciente la palazzina uffici; 3) scarico acque assimilato alle meteoriche riguardante il "troppo pieno" della vasca antincendio; il sito interessato è utilizzato come deposito dei veicoli per trasporto pubblico ubicato in Via Polveriera del Comune di Treviso Foglio 45 Mappali di riferimento 64-65-63;

VISTO il voto n. 130 in data 17.04.2009 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7820 di rep. in data 22.07.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Mobilità di Marca S.p.A._ con sede in Treviso Via Polveriera - C.F./P.IVA: 04498000266, la concessione sul demanio idrico Canale della Polveriera sulla base del Disciplinare n. 7820 di rep. in data 22.07.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 03.02.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306176)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 412 del 03 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalle sorgenti del torrente Corino in Comune di Follina per moduli 0.03. - Concessionario : Quaternario Investimenti Spa - Cison di Valmarino Pratica n. 644.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTO il decreto n.241 del 03.10.2005 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 31.08.2015 della ditta QUATERNARIO INVESTIMENTI S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 1912 di repertorio del 16.08.2005 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta QUATERNARIO INVESTIMENTI S.p.A. (C.F. n. 04139930269) con sede a Cison di Valmarino, Via B. Brandolini n. 29, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalle sorgenti del torrente Corino nel Comune di Follina per moduli 0.03.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 02.10.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.08.2005 n. 1912 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 726,18 riferito al corrente anno, calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 306177)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 413 del 03 settembre 2015

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Silea per moduli 0.00032. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006 - D.G.R. 597/2010. Concessionario : Massarotto Emilio - Silea Pratica n. 5227.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 14.07.2015 ai sensi della D.G.R. n. 597/2010 della ditta MASSAROTTO Emilio, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006 la D.G.R. n. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 7850 di repertorio del 24.08.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta MASSAROTTO Emilio (omissis), la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di SILEA (fg. 12 mapp. 227) per complessivi moduli medi 0.00032.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.08.2015 n. 7850 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

(Codice interno: 306281)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 341 del 28 luglio 2015

R.D. 523/1904 - Concessione a uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale della superficie complessiva di ha. 9.28.72, catastalmente censito nel Comune di San Martino Buon Albergo, tra gli stanti 30 e 57. ungo le pertinenze del fiume Adige, sponda sx. Ditta: Società agricola Anselmi Gianfranco, Sergio e Paolo s.s. di San Giovanni Lupatoto (VR). Pratica n. 10787.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, a seguito di procedura esperita ai sensi della DGR n,. 783/2005. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 441 del 6.11.2013 ed Avviso di gara prot. n. 16554 del 15.1.2014. Verbale apertura buste ed aggiudicazione del Lotto n. 1 prot. n. 61525 dell'11.2.2014; Disciplinare prot. n. 293493 del 16 luglio 2015. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Direttore

PREMESSO che la Regione del Veneto - Genio Civile di Verona, ai sensi della D.G.R. n. 783 dell'11/03/2005, con Decreto n. 441 del 06/11/2013 ed Allegato A) ha inteso assegnare in concessione il terreno demaniale, identificato al Lotto n. 1, per lo sfalcio di prodotti erbosi spontanei, sito nel comune di San Martino Buon Albergo;

RILEVATO che nessuna ditta ha esercitato il diritto di preferenza e/o prelazione sul lotto in oggetto;

VISTO l'Avviso di Gara prot. n. 16554 del 15/01/2014, pubblicato nel BurVeT n. 10 del 24/01/2014, all'Albo Pretorio del comune di San Martino Buon Albergo e all'Albo della Sezione Difesa idrogeologica e Forestale di Verona;

VISTO il verbale di aggiudicazione prot. n. 61525 dell'11/02/2014, da cui si evince che la migliore offerta di gara è risultata quella presentata dalla Società agricola Caramori piante s.s. di Castelmassa (Ro), in persona del legale rappresentante, che ha proposto il canone annuo di Euro. 100,00 (euro cento/00) ad ettaro per il lotto in oggetto;

VISTA la dichiarazione di rinuncia alla concessione da parte della ditta Caramori Piante s.s. di Castelmassa (Ro), pervenuta con nota prot. n. 386764 del 16/09/2014;

RILEVATO che la seconda ditta classificata non possedeva i requisiti richiesta dall'art. 5 del Bando di Gara prot. n. 16554 del 15/01/2014;

PRESO ATTO che la Società agricola Anselmi Giancarlo, Sergio e Paolo s.s., in persona del legale rappresentante, ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO il disciplinare, sottoscritto dalle parti interessate in data 16 luglio 2015, con prot. n. 293493, contenente gli obblighi e le condizioni a cui la ditta concessionaria dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11;

VISTA la DGR n. 783/2005;

VISTA la DGR n. 1997/2004

decreta

1) di rilasciare alla Società agricola Anselmi Giancarlo, Sergio e Paolo s.s. (P. Iva: 00375180239), con sede in via Ausetto n. 19 - San Giovanni Lupatoto (Vr), in persona del legale rappresentante Anselmi Paolo (omissis), nato a Zevio il 01/10/1974, la concessione, per lo sfalcio di prodotti erbosi spontanei, del terreno demaniale della superficie complessiva di ha. 9.28.72 (tra gli stanti 30 e 57), catastalmente censito nel comune di San Martino Buon Albergo (Vr), foglio 20, mappale n. 39 - foglio 24, mappali n. 33, 63, 66 - foglio 25, mappali n. 22, 56, 57, 58, 59, 60 - foglio 27, mappali n. 32, 54, 55, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 73 - foglio 28, mappali n. 46, 50, situato lungo le pertinenze del fiume Adige, sponda sx.

2) La presente concessione decorre dalla data del presente provvedimento e scadrà in data 30/06/2017, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 293493 del 16 luglio 2015, che forma parte integrante del presente decreto, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 278,62 (euro duecentosettantotto/62), calcolato in riferimento all'offerta di gara proposta nella seduta pubblica dell'11 febbraio 2014, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3) Scaduto il termine della concessione, questa s'intende cessata di pieno diritto, senza che occorra speciale diffida o costituzione in mora e senza che dal Concessionario si possano invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici o in caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni contenute nel disciplinare sopra citato.

4) Il presente decreto dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza sulle condizioni demaniali.

5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della dGR 14/05/2013, n. 677.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

(Codice interno: 306241)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 386 del 20 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Dolcè tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo. Concessionario: Elvira s.r.l. - pratica D/12067.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 144433 del 27.3.2012; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 1181 del 28.6.2012; parere Comunità Montana della Lessinia prot. n. 2775 del 24.7.2012. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 27.03.2012 (prot. n. 144433) della Elvira S.r.l., P.IVA. 02326250236 con sede in via Aleardo Aleardi n. 83 nel comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (37015 - VR), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo, nel comune di Dolcè, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 41 mappale n. 799;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D. Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D. Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 316726 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Elvira S.r.l., il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Dolcè complessivi medi mod. 0,005 (l/s 0,5) e massimi mod. 0,0223 (l/s 2,23) per un volume annuo di complessivi m^3 15.360 d'acqua pubblica ad uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 41 mappale 799.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 316726 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 316726 del 03.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la Elvira S.r.l. nella figura del legale rappresentante sig. Franchi Roberto, nato a Bussolengo il 29.04.1966, (omissis), e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306242)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 387 del 20 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Villafranca di Verona loc. Pozzi tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo antibrina. Concessionario: Soc. Agricola El Portegheto s.s. - pratica D/12211.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 553377 del 5.12.2012; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 111398 del 13.3.2013; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 21619 del 12.12.2012. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 05.12.2012 (prot. n. 553377) della Società Agricola El Portegheto s.s., P.IVA. 03636210233 con sede in via Crocione n. 9 - Dossobuono nel comune di Villafranca di Verona (37069 - VR), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo antibrina, nel comune di Villafranca di Verona - loc. Pozzi, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 9 mappale n. 89;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 316756 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola El Portegheto s.s., il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Villafranca di Verona - loc. Pozzi complessivi medi mod. 0,03 (l/s 3,0) e massimi mod. 0,18 (l/s 18,0) per un volume annuo di complessivi m^3 2.119 d'acqua pubblica ad uso irriguo antibrina, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 9 mappale 89.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 316756 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 316756 del 03.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la Società Agricola El Portegheto s.s.nella figura del socio amministratore sig. Scarsini Luca, nato a Verona il 04.07.1964, (omissis), e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306243)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 388 del 20 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Cazzano di Tramigna loc. Costeggiola tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Moserle Achillino - pratica D/12320.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 250390 del 12.6.2013; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 39 del 10.1.2014; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 18032 del 30.12.2013. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 12.06.2013 (prot. n. 250390) della ditta Moserle Achillino, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di Cazzano di Tramigna - loc. Costeggiola, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 23 mappale n. 52;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D. Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D. Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 316765 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Moserle Achillino, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Cazzano di Tramigna - loc. Costeggiola complessivi medi mod. 0,0084 (l/s 0,84) e massimi mod. 0,05 (l/s 5,0) ad uso irriguo di soccorso per un volume annuo di complessivi m^3 1.860 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 23 mappale 52.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 316765 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 316765 del 03.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Moserle Achillino, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306244)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 389 del 20 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Cerea - Via Monti Berici tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (scambio termico). Concessionario: Immobiliare Parco s.r.l. - pratica D/12034.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 78948 del 17.2.2012; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 498971 del 5.11.2012; dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 19057 del 27.11.2012. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 17.02.2012 (prot. n. 78948) della Immobiliare Parco s.r.l. P.IVA. 05109630151 con sede legale in via Cesare Battisti n. 1 nel comune di Milano (20122), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso igienico-assimilati (scambio termico), nel comune di Cerea - via Monti Berici, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 47 mappale n. 1113;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 316774 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Immobiliare Parco s.r.l., il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Cerea - via Monti Berici complessivi medi mod. 0,0226 (l/s 2,26) e massimi mod. 0,03 (l/s 3,0) per un volume annuo di complessivi m^3 6.190 d'acqua pubblica ad uso igienico-assimilati (scambio termico), mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 47 mappale 1113.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 316774 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 261,45 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 316774 del 03.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la Immobiliare Parco s.r.l. nella figura del delegato sig.ra Pasquetto Antonella, nata a Verona il 27.05.1958, (procura n. 104402 a firma del notaio Dr. Chiara Zichichi), e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306245)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 390 del 20 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara - via Caselle tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Prando Mario e Steccanella Giuseppina - pratica D/12197.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 497079 del 5.11.2012; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 196 dell'1.2.2013; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 15740 del 26.10.2012. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 05.22.2012 (prot. n. 497079) della ditta Prando Mario, (omissis) e Steccanella Giuseppina, (omissis)), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di Montecchia di Crosara - via Caselle, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 16 mappale n. 152;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D. Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D. Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 316782 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Prando Mario e Steccanella Giuseppina, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Montecchia di Crosara - via Caselle complessivi medi mod. 0,016 (l/s 1,6) e massimi mod. 0,045 (l/s 4,5) per un volume annuo di complessivi m^3 1.000 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 16 mappale 152.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 316782 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 316782 del 03.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Prando Mario e Steccanella Giuseppina, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306246)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 391 del 20 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di S. Martino Buon Albergo - loc. Marcellise tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Madinelli Giuliana - pratica D/12202.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 521219 del 16.11.2012; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 425 del 7.3.2013; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 8913 del 14.6.2013. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 16.11.2012 (prot. n. 521219) della ditta Madinelli Giuliana, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di San Martino Buon Albergo - loc. Marcellise, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 35 mappale n. 214;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D. Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D. Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 316796 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Madinelli Giuliana, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di San Martino Buon Albergo - loc. Marcellise complessivi medi mod. 0,004 (l/s 0,4) e massimi mod. 0,02 (l/s 2,0) ad uso irriguo di soccorso per un volume annuo di complessivi m^3 2.700 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 35 mappale 214.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 316796 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 316796 del 03.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Madinelli Giuliana, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306247)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 392 del 20 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara via Triestini tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Dal Cero Santo Serafino e Prà Renata - pratica D/12212.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 550567 del 4.12.2013; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 847 del 6.5.2013; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 13328 del 16.9.2013. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 04.12.2013 (prot. n. 550567) della ditta Dal Cero Santo Serafino, (omissis) e Prà Renata, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di Montecchia di Crosara - via Triestini, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 9 mappale n. 340;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 316814 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Dal Cero Santo Serafino e Prà Renata, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Montecchia di Crosara - via Triestini complessivi medi mod. 0,0068 (l/s 0,68) e massimi mod. 0,01 (l/s 1,0) per un volume annuo di complessivi m^3 8.790 d'acqua pubblica ad uso irriguo e antibrina, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 9 mappale 340.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 316814 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 316814 del 03.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Dal Cero Santo Serafino e Prà Renata, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306248)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 393 del 20 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Bovolone - loc. Novarina tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo e antibrina. Concessionario: Rizzi Luigino e Claudio - pratica D/12305.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 204449 del 15.5.2013; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 17892 del 15.1.2014; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 1524 del 27.1.2014. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 15.05.2013 (prot. n. 204449) della ditta Rizzi Luigino, (omissis) e Rizzi Claudio, (omissis) tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo e antibrina, nel comune di Bovolone - loc. Novarina, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 21 mappale n. 12;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 316823 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Rizzi Luigino e Claudio, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Bovolone - loc. Novarina complessivi medi mod. 0,02 (l/s 2,0) e massimi mod. 0,10 (l/s 10,0) per un volume annuo di complessivi m^3 1.315 d'acqua pubblica ad uso irriguo e antibrina, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 21 mappale 12.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 316823 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 316823 del 03.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Rizzi Luigino e Claudio, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306249)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 394 del 20 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Bovolone - loc. Dossi tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (scambio termico). Concessionario: Rizzi Luigino e Claudio - pratica D/12306.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 204432 del 15.5.2013; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 27839 del 22.1.2014; dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 19947 del 18.12.2013. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 15.05.2013 (prot. n. 204432) della ditta Rizzi Luigino, (omissis) e Rizzi Claudio, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso igienico-assimilati (scambio termico), nel comune di Bovolone - loc. Dossi, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 22 mappale n. 288;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 316850 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Rizzi Luigino e Claudio, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Bovolone - loc. Dossi complessivi medi mod. 0,0292 (l/s 2,92) e massimi mod. 0,092 (l/s 9,2) per un volume annuo di complessivi m^3 6.700 d'acqua pubblica ad uso igienico-assimilati (scambio termico), mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 22 mappale 288.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 316850 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 261,45 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 316850 del 03.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Rizzi Luigino e Claudio, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306250)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 395 del 20 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Monteforte dìAlpone tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (irrigazione struttura sportiva). Concessionario: Comune di Monteforte d'Alpone - pratica D/12073.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 167788 del 10.4.2012; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 1090 del 18.6.2012; dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 13333 del 16.8.2012. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 10.04.2012 (prot. n. 167788) del Comune di Monteforte d'Alpone, P.IVA. 00278010236 con sede in via Piazza Silvio Venturi n. 24 nel comune di Monteforte d'Alpone (37032 - VR), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso igienico-assimilati (irrigazione struttura sportiva), nel comune di Monteforte d'Alpone - via Consolini, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 22 mappale n. 2530;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D. Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D. Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 316885 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Monteforte d'Alpone il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Monteforte d'Alpone - via Consolini complessivi medi mod. 0,0075 (l/s 0,75) e massimi mod. 0,034 (l/s 3,4) per un volume annuo di complessivi m^3 11.665 d'acqua pubblica ad uso igienico-assimilati (irrigazione struttura sportiva), mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 22 mappale 2530.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 316885 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 261,45 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 316885 del 03.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra il Comune di Monteforte d'Alpone nella figura del Responsabile del III^ Settore Tecnico del Comune arch. Celestino Leorato, nato a Monteforte d'Alpone il 16.09.1962, (omissis) e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306251)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 396 del 24 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Affi - loc. San Pieretto tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (autolavaggio e antincendio). Concessionario: CLAIPA s.p.a. - pratica D/12360.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 444825 del 16.10.2013; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 406 del 25.2.2014; dichiarazione AGS prot. n. 55919 del 7.2.2014. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 16.10.2013 (prot. n. 444825) della CLAIPA S.p.A., P.IVA. 00153230206 con sede in via Roma n. 34 nel comune di Mantova (46100), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso igienico-assimilati (autolavaggio e antincendio), nel comune di Affi - loc. San Pieretto, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 10 mappale n. 464;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 316891 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla CLAIPA S.p.A., il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Affi - loc. San Pieretto complessivi medi mod. 0,0017 (l/s 0,17) e massimi mod. 0,01 (l/s 1,0) per un volume annuo di complessivi m^3 5.000 d'acqua pubblica ad uso igienico-assimilati (autolavaggio e antincendio), mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 10 mappale 464.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 316891 del 03.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 261,45 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 316891 del 03.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la CLAIPA S.p.A. nella figura del legale rappresentante sig. Contesi Ferdinando, nato a Mantova il 17.04.1947 (omissis), e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Um

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306252)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 397 del 24 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara - loc. Fiorani tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo. Concessionario: Casarotto Giovanni, Casarotto Gildo, Mezzaro Francesca, Dal Zovo Graziella. - pratica D/12248.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 323062 del 30.07.2013; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 2115 dell'8.1.2013; Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 31.01.2013 (prot. n. 46356) della ditta Casarotto Giovanni, (omissis) e Casarotto Gildo, (omissis) e la domanda di subentro parziale delle sig.re Mezzaro Francesca, (omissis) e Dal Zovo Graziella, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo, nel comune di Montecchia di Crosara - loc. Fiorani, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 16 mappale n. 410;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 322599 del 06.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Casarotto Giovanni, Casarotto Gildo, Mezzaro Francesca, Dal Zovo Graziella, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Montecchia di Crosara - loc. Fiorani complessivi medi mod. 0,002 (l/s 0,2) e massimi mod. 0,012 (l/s 1,2) per un volume annuo di complessivi m^3 1.590 d'acqua pubblica ad uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 16 mappale 410.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 322599 del 06.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 322599 del 06.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Casarotto Giovanni, Casarotto Gildo, Mezzaro Francesca, Dal Zovo Graziella, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306253)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 398 del 24 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Roncà - loc. Pradavalle tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo. Concessionario: Casarotto Giovanni, Casarotto Gildo, Mezzaro Francesca, Dal Zovo Graziella. - pratica D/12247.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 46349 del 31.1.2013; domanda di subentro parziale prot. n. 323065 del 30.7.2013; parere Autorità di Bacino prot. n. 2114 dell'8.11.2013; Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 31.01.2013 (prot. n. 46349) della ditta Casarotto Giovanni, (omissis) e Casarotto Gildo, (omissis) e la domanda di subentro parziale delle sig.re Mezzaro Francesca, (omissis) e Dal Zovo Graziella, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo, nel comune di Roncà - loc. Pradavalle, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 10 mappale n. 614;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 322636 del 06.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Casarotto Giovanni, Casarotto Gildo, Mezzaro Francesca, Dal Zovo Graziella, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Roncà - loc. Pradavalle complessivi medi mod. 0,0012 (l/s 0,12) e massimi mod. 0,0072 (l/s 0,72) per un volume annuo di complessivi m^3 954 d'acqua pubblica ad uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 10 mappale 614.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 322636 del 06.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 322636 del 06.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Casarotto Giovanni, Casarotto Gildo, Mezzaro Francesca, Dal Zovo Graziella, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306254)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 399 del 24 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San Bonifacio - Via Don Guiotto tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Piccotin Elio e Rossetto Maria. - pratica D/12288.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 134872 del 28.3.2013; parere Autorità di Bacino prot. n. 3320 del 18.4.2014; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 2500 del 20.2.2014. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 28.03.2013 (prot. n. 134872) della ditta Piccotin Elio, (omissis) e Rossetto Maria, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di San Bonifacio - via Don Guiotto, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 13 mappale n. 14;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 322566 del 06.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Piccotin Elio e Rossetto Maria, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di San Bonifacio - via Don Guiotto complessivi medi mod. 0,0084 (l/s 0,84) e massimi mod. 0,0504 (l/s 5,04) per un volume annuo di complessivi m^3 435,46 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 13 mappale 14.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 322566 del 06.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 322566 del 06.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Piccotin Elio e Rossetto Maria, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306255)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 400 del 24 agosto 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San Martino B. Albergo - loc. Giaron tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo di soccorso. Concessionario: Trevisan Renzo e Paolo. - pratica D/12484.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 318290 del 25.7.2014; parere Autorità di Bacino prot. n. 72 del 13.102015; parere Consorzio di Bonifica prot. n. 18651 del 19.1202014. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 25.07.2014 (prot. n. 318290) della ditta Trevisan Renzo, (omissis) e Trevisan Paolo, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso, nel comune di San Martino Buon Albergo - loc. Giaron, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 25 mappale n. 78;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 322610 del 06.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Trevisan Renzo e Trevisan Paolo, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di San Martino Buon Albergo - loc. Giaron complessivi medi mod. 0,0085 (l/s 0,85) e massimi mod. 0,05 (l/s 5,0) per un volume annuo di complessivi m^3 8.800 d'acqua pubblica ad uso irriguo di soccorso, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 25 mappale 78.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 322610 del 06.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 322610 del 06.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Trevisan Renzo e Trevisan Paolo, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306256)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 405 del 03 settembre 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Verona loc. Montorio tramite un pozzo di prelievo ad uso igienico-assimilati (scambio termico). Concessionario: Bipielle Real Etate s.p.a.- pratica D/12358.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 458920 del 24.10.2013; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 163 del 27.1.2014; dichiarazione di Acque Veronesi n. 5658 del 14.4.2014; Atto soggtto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 24.10.2013 (prot. n. 458920) della BIPIELLE REAL ESTATE S.p.A., P.IVA 06936480158 e con sede in via Polenghi Lombardo n. 13 nel comune di Lodi (26900), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso igienico-assimilati (scambio termico), nel comune di Verona - loc. Montorio, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 137 mappale n. 68;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D. Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D. Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 335723 del 18.08.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla BIPIELLE REAL ESTATE S.p.A., il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Verona - loc. Montorio, complessivi medi mod. 0,0514 (l/s 5,14) e massimi mod. 0,15 (l/s 15,0) e un volume annuo di complessivi m^3 8.127 d'acqua pubblica ad uso igienico-assimilati (scambio termico), mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 137 mappale 68.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 335723 del 18.08.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 261,45 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 335723 del 18.08.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la BIPIELLE REAL ESTATE S.p.A., nella figura del legale rappresentante Giorgio Paganotto, nato a Schaffhausen (Svizzera) il 20.01.1961, (omissis) e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306257)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 406 del 03 settembre 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica preferenziale dalla falda sotterranea nel Comune di Colognola ai Colli loc. Loffia tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo. Concessionario: Soriato Silvano pratica D/12220.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda originale prot. n. 578305 del 20.12.2012; parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 1543 del 2.8.2013; Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 20.12.2012 (prot. n. 578305) della ditta Soriato Silvano, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo di soccorso e antibrina, nel comune di Colognola ai Colli - loc. Loffia, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 28 mappale n. 42;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 310759 del 29.07.2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Soriato Silvano, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Colognola ai Colli - loc. Loffia complessivi medi mod. 0,0035 (l/s 0,35) e massimi mod. 0,021 (l/s 2,1) ad uso irriguo e medi mod. 0,047 (l/s 4,7) e massimi mod. 0,282 (l/s 28,2) ad uso antibrina (portate calcolate su 5 interventi da 8 ore ciascuno) per un volume annuo di complessivi m^3 5.365 d'acqua pubblica ad uso irriguo e m^3 4.060,5 ad uso antibrina, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 28 mappale 42.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 310759 del 29.07.2015 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 310759 del 29.07.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra la ditta Soriato Silvano, come in premessa individuata e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306258)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 407 del 03 settembre 2015

Rilascio di autorizzazione idraulica e concessione sul demanio idrico inerente a) lo scarico di acque reflue miste nel corso d'acqua "Valle Goldrini", b) attraversamento superiore con tubazione fognaria in PVC del diametro di 250 mm, da realizzarsi in loc. Mangano del Comune di San Giovanni Ilarione (VR). Richiedente: Soc. Acque Veronesi s.c.a.r.l. - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 10776 c.a. n. 778.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali atti dell'istruttoria: Iistanza pervenuta in data 22.5.2015 - prot. n. 216074; voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 61 del 3.6.2015; disciplinare n. 336424 del 18.8.2015; Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 22/05/2015 - prot. n° 216074, con la quale la Società ACQUE VERONESI S.c. a r.l. con sede legale in Lungadige Galtarossa n° 8 del Comune di Verona - (VR), rappresentata legalmente dall'ing. Giovanni Sala, nato a Castenedolo - (BS) il 16/04/1964, partita I.V.A. e codice fiscale n° 03567090232, ha chiesto il rilascio di una concessione / autorizzazione idraulica inerente: a) uno scarico di acque reflue miste con immissione finale nel corso d'acqua demaniale denominato "Valle Goldrini"; b) l'attraversamento con una tubazione in PVC del diametro di 250 mm del corso d'acqua "*Valle Goldrini*"; da realizzarsi in Via Mangano del Comune di San Giovanni Ilarione - (VR).

CONSIDERATO che le opere sopradescritte interessano un'area ricadente nella fascia di rispetto idraulico del corso d'acqua demaniale denominato "*Valle Goldrini*" come previsto dal R.D. n° 523 del 25/07/1904.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione dello scarico di acque reflue miste e per l'attraversamento di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **03/06/2015** con voto n° **61**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO che le opere sopradescritte non rechino sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e successive modificazioni.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59*".

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. Dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente "*Valle Goldrini*" configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "*Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale*".

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112*".

decreta

Art. 1 - Alla Società ACQUE VERONESI S.c. a r.l. con sede legale in Lungadige Galtarossa n° 8 del Comune di Verona - (VR), rappresentata legalmente dall'ing. Giovanni Sala, nato a Castenedolo - (BS) il 16/04/1964, partita I.V.A. e codice fiscale n° 03567090232, è rilasciata:

- autorizzazione idraulica inerente: a) la costruzione di uno scarico di acque reflue nel corso d'acqua demaniale denominato "*Valle Goldrini*"; b) l'attraversamento superiore della "*Valle Goldrini*" con tubazione in PVC del diametro di 250 mm; opere entrambe ricadente entro la fascia di vincolo idraulico del citato corso d'acqua, da realizzarsi Via Mangano del Comune di San Giovanni Ilarione - (VR).
- concessione sul demanio idrico inerente: a) uno scarico di acque reflue miste con immissione finale nel corso d'acqua demaniale denominato "*Valle Goldrini*"; b) l'attraversamento con una tubazione in PVC del diametro di 250 mm del corso d'acqua "*Valle Goldrini*"; da realizzarsi in Via Mangano del Comune di San Giovanni Ilarione (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, prot. n° **336424** del **18/08/2015**, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata** di **anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2015, di **Euro 756,98** (Euro settecentocinquantasei/98) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 6 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

(Codice interno: 306153)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 62 del 04 settembre 2015

DG.R. n. 2869/2012 L.R. 27/02/2008 n. 1 L.R. 16/02/2010 n. 11 L.R. 06/04/2012 n. 13 L.R. 13/09/1978 n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20a) Interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche. Programma per l'esercizio 2012 Interventi regionali per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico: opere forestali di manutenzione. Conferimento incarico professionale per l'esecuzione della relazione geologico-geotecnica a corredo del dimensionamento di una briglia filtrante da realizzarsi in Comune di Brentino Belluno sul Torrente Rio Secco. CUP H67B12000100002 CIG Z231035FEA. Rettifica D.D.R. n. 379 del 28 luglio 2014.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il presente decreto individua il professionista esterno al quale affidare l'attività di esecuzione della relazione geologico-geotecnica a corredo del dimensionamento di una briglia filtrante da realizzarsi in Comune di Brentino Belluno sul Torrente Rio Secco.

Il Dirigente

RICHIAMATA la D.G.R. del 03/03/2015 n. 259 per la quale ai Dirigenti dei Settori Forestali compete il ruolo di Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per tutte le procedure necessarie alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, eseguiti in economia dalle Sezioni Bacino Idrografico - Settori Forestali Regionali;

RICHIAMATO il D.D.R. del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige-Po n. 379 del 28 luglio 2014 con il quale si conferisce l'incarico professionale al Dott. Luigi Antonio Stella, nato a Carrara S. Giorgio (PD) il 18/05/1936, per l'esecuzione della relazione geologico-geotecnica a corredo del dimensionamento di una briglia filtrante da realizzarsi in Comune di Brentino Belluno sul Torrente Rio Secco della Provincia di Verona

RILEVATO che il suddetto professionista esercita la propria professione presso la Georicerche S.r.l. con sede amministrativa in Via Veneto, 1 - 35020 Due Carrare (PD) e sede legale in Via Taramelli n. 2/a, 39100 Bolzano, della quale risulta essere anche il legale rappresentante;

ACCERTATO che l'offerta pervenuta il 21/05/2014 assunta a protocollo con il n. 221219 è della Georicerche S.r.l., che risulta iscritta nell'elenco dei Consulenti e Prestatori di Servizi della Regione Veneto;

DATO ATTO che nel decreto oggetto di rettifica veniva individuato quale affidatario il Dott. Geol. Luigi Antonio Stella anziché la Georicerche S.r.l. a causa di un mero errore di trascrizione;

RILEVATO che nello stesso decreto la spesa prevista per l'onorario dovuto alla Georicerche S.r.l. comprendeva un contributo previdenziale del 2% pari ad euro 176.00 non dovuti per fatturazioni rilasciate da S.r.l.

RAVVISATO che si rende necessario rettificare il succitato decreto del 2 luglio 2014 nei termini sopra evidenziati soprattutto in vista delle future liquidazioni afferenti la prestazione;

decreta

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla rettifica del D.D.R. n. 379 del 28 luglio 2014, precisando che:
    a. l'incarico professionale viene conferito alla GEORICERCHE S.r.l. - partita IVA 02352180216 - con sede amministrativa in Via Veneto, 1 - 35020 Due Carrate (PD) e sede legale in Via Taramelli n. 2/a, 39100 Bolzano il cui legale rappresentante è il Dott. Luigi Antonio Stella;
    b. il corrispettivo complessivo dovuto per l'esecuzione della relazione geologico-geotecnica a corredo del dimensionamento di una briglia filtrante da realizzarsi in comune di Brentino Belluno sul torrente Rio Secco della provincia di Verona è pari ad euro 10.860,00 IVA esclusa (di cui euro 8.800,00, IVA esclusa, per indagini progettuali ed euro 2.060,00, IVA esclusa, per direzione geologica dei lavori);
2. di stabilire che il rimanente contenuto dell'atto resta inalterato;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 306158)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 407 del 01 settembre 2015

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Richiesta di istanza della Ditta Fabris Sebastiano per concessione in sanatoria in data 8/6/1992 e successiva integrazione in data 24/9/2012 di derivazione d'acqua pubblica dal T.Malunga tramite la Roggia Menegon in località Gisbenti del Comune di Valli del Pasubio(VI), con restituzione della risorsa idrica nel torrente Leogra, per la produzione di energia elettrica" PN. 255/LE. Presa d'atto del Parere n. 34 del 14/07/2015 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 DGR n. 694/2013 e DGR n. 357/2014.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara procedibile l'istanza di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Malunga tramite la Roggia Menegon in loc. Gisbenti in Comune di Valli del Pasubio(VI). R.D. 1775/1933 - DGR n. 694/2013 e DGR n. 357/2014. Istanza della Ditta Fabris Sebastiano di Valli del Pasubio(VI) in data 08/06/1992 e successiva di integrazione in data 24/09/2012.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di prendere atto del Parere n. 34 del 14 luglio 2015 (*allegato 1*), che costituisce parte integrante al presente provvedimento, espresso dalla Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 694/2013 e DGR n. 357/2014.
2. di dichiarare procedibile, ai sensi della DGR 693/2013, l'istanza della ditta Fabris Sebastiano, per ottenere la concessione per derivare acqua dal Torrente Malunga tramite la Roggia Menegon, in loc. Gisbenti in Comune di Valli del Pasubio(VI) -per la produzione di energia elettrica, con le prescrizioni riportate all'interno del Parere n. 34 del 14/07/2015.
3. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 306160)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 83 del 04 settembre 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento con tubazioni di acquedotto e fognatura valle Portinari in via Tadiei e Via Zenari in comune di Chiampo. Ditta: ACQUE DEL CHIAMPO SPA. Pratica n° 15_18855.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento con tubazioni di acquedotto e fognatura valle Portinari in via Tadiei e Via Zenari in comune di Chiampo. a favore di ACQUE DEL CHIAMPO SPA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 141324del 02.04.2015; Voto della C.T.R.D. n° 93 del 25.05.2015.

Il Dirigente

PREMESSO CHE con istanza in data 02.04.2015, pervenuta il 02.04.2015 - prot. n° 141324, la ditta, ACQUE DEL CHIAMPO SPA ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento con tubazioni di acquedotto e fognatura valle Portinari in via Tadiei e Via Zenari in comune di Chiampo..

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 25.05.2015 con voto n° 93;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta ACQUE DEL CHIAMPO SPA con sede a ARZIGNANO in Via Ferraretta n. 20 - C.F. 81000070243, è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento con tubazioni di acquedotto e fognatura valle Portinari in via Tadiei e Via Zenari in comune di Chiampo..

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 04.09.2015 Rep. n° 880, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 03.09.2025. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 632.87 (Euro seicentotrentadue/87) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 306179)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 84 del 07 settembre 2015

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche" - Domanda di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo per mod. 0,007 (l/s 0,70) in Comune di Lonigo(VI). Istanza di subentro della ditta Corè Nicola, con sede in Lonigo, Via Corbaro, 4/A. Pratica n. 1281/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si accoglie il subentro della ditta Corè Nicola per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo, in Comune di Lonigo(VI). Istanza 13/02/2015(nostro prot. 87124 del 27/02/2015) della Ditta Corè Nicola di Lonigo. R.D. 1775/1933.

Il Dirigente

VISTO il precedente Decreto di concessione in data 02/09/2013 n. 283, con il quale venne concesso alla Ditta Corè Luigi (omissis) , di derivare da falda sotterranea in Comune di Lonigo(VI), per moduli medi 0.007(l/s 0,70) d'acqua a uso irriguo.

VISTA l'istanza di subentro in data 13/02/2015, con la quale la ditta Azienda Agricola Corè Nicola, (omissis) e P.Iva 03873090249 ha chiesto il subentro, a favore della medesima, del diritto di derivazione d'acqua sopra citato in quanto proprietario del terreno con annesso pozzo.

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza.

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

decreta

ART.1 - E' accolta l'istanza di sub ingresso della ditta Azienda Agricola Corè Nicola (omissis) e P.Iva 03873090249 con sede in Via Corbaro, 4/A in Comune di Lonigo(VI) la quale viene riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo da falda sotterranea in località via Corbaro in Comune di Lonigo(VI), assentito precedentemente alla Ditta Corè Luigi con il Decreto di concessione in data 02/09/2013 n. 283 della durata di anni 10 decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 01/09/2023.

ART. 2 - Con il presente Decreto la ditta Azienda Agricola Corè Nicola, si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 07/08/2013 n. 127 di repertorio.

ART. 3 La ditta verserà il canone annuo di Euro 48,66 per l'anno 2015 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33

ART. 5 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 306240)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 85 del 09 settembre 2015

LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento sub-alveo del T. Astico con condotta idrica e realizzazione di briglia di protezione, loc. Rozzola in comune di Caltrano. Ditta: AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA. Pratica n° 05_16674.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il rinnovo della concessione idraulica per attraversamento sub-alveo del T. Astico con condotta idrica e realizzazione di briglia di protezione, loc. Rozzola in comune di Caltrano a favore di AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione del 12/03/2015 Prot. Nr. 109520.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 188 del 23.09.2005 è stata rilasciata alla ditta AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA la concessione idraulica per attraversamento sub-alveo del T. Astico con condotta idrica e realizzazione di briglia di protezione, loc. Rozzola in comune di Caltrano, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 82 di Rep. del 21.09.2005;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 22.09.2015;
- con istanza in data 25.02.2015, pervenuta il 12.03.2015 - prot. n° 109520, la ditta AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;

RITENUTO che non esistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo della concessione idraulica e che quindi la stessa possa essere accolta;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA, con Sede a THIENE in Via San Giovanni Bosco n. 77/B - C.F. e Partita Iva 03043550247, è rinnovata per la durata di anni 10 (dieci) la concessione idraulica per attraversamento sub-alveo del T. Astico con condotta idrica e realizzazione di briglia di protezione, loc. Rozzola in comune di Caltrano.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 21.09.2005 Rep. n° 82, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione decorre dalla data del 22.09.2015 e scadrà il 21.09.2025. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 210.97 (duecentodieci/97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 306274)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 86 del 09 settembre 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento del F. Guà con condotta gas metano DN 150 mm ancorata al ponte "Trento" della ex SS 500 nel comune di Cologna Veneta (ATAC). Ditta: COMUNE DI COLOGNA VENETA. Pratica n° 95_00944/N

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento del F. Guà con condotta gas metano DN 150 mm ancorata al ponte "Trento" della ex SS 500 nel comune di Cologna Veneta (ATAC) a favore di COMUNE DI COLOGNA VENETA Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:Istanza di concessione del 23.05.1995; Voto della C.T.R.D. n° 11192 del 04.10.1995

Il Dirigente

PREMESSO CHE con istanza in data 23.05.1995, del 23.05.1995, il COMUNE DI COLOGNA VENETA ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento del F. Guà con condotta gas metano DN 150 mm ancorata al ponte "Trento" della ex SS 500 (ATAC).

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 04.10.1995 con voto n° 11192;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta COMUNE DI COLOGNA VENETA, con sede in Piazza Capitaniato n. 1 - C.F. 00234140234, è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento del F. Guà con condotta gas metano DN 150 mm ancorata al ponte "Trento" della ex SS 500 (ATAC).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 18.08.2015 Rep. n° 877, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 08.09.2045. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 210.97 (Euro duecentodieci/97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione

del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 306275)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 87 del 09 settembre 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento del F. Guà con condotta gas metano O 4" ancorata all'esistente passerella pedonale in loc. Baldaria nel comune di Cologna Veneta (ATAC). Ditta: COMUNE DI COLOGNA VENETA. Pratica n° 86_00376/N.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento del F. Guà con condotta gas metano O 4" ancorata all'esistente passerella pedonale in loc. Baldaria nel comune di Cologna Veneta (ATAC) a favore di COMUNE DI COLOGNA VENETA Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione del 07.08.1986; Voto della C.T.R.D. n° 1651 del 09.09.1987.

Il Dirigente

PREMESSO CHE con istanza in data 07.08.1986 il COMUNE DI COLOGNA VENETA ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento del F. Guà con condotta gas metano O 4" ancorata all'esistente passerella pedonale in loc. Baldaria (ATAC).

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 09.09.1987 con voto n° 1651;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Al COMUNE DI COLOGNA VENETA, con sede in Piazza Capitaniato n. 1 - C.F. 00234140234, è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento del F. Guà con condotta gas metano O 4" ancorata all'esistente passerella pedonale in loc. Baldaria (ATAC).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 17.08.2015 Rep. n° 873, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 08.09.2045. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 210.97 (Euro duecentodieci/97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ENERGIA

(Codice interno: 306310)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ENERGIA n. 8 del 04 settembre 2015

Regolamento CE n. 1260/1999. Docup Obiettivo 2 (2000-2006), Misura 2.2 "Investimenti di carattere energetico": domanda: n. 78 PRR; progetto: n. 28104 "Generazione di energia da oli vegetali P166"; zonizzazione: Obiettivo 2; Codice Misura 0222. Accertamento mancato adempimento obblighi convenzionali e normativi e RESTITUZIONE CONTRIBUTO - Ditta ATTIVA S.p.A. (ex Cosecon S.p.A.).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con D.G.R.V. 7 agosto 2006, n. 2610 è stata approvata la proposta di COSECON S.p.A., con sede in Viale dell'Industria, 2/a, Conselve (PD), ora ATTIVA S.p.A. in fallimento, per la realizzazione di una centrale di cogenerazione alimentata con combustibili liquidi di origine vegetale. Con D.G.R.V. 3 ottobre 2006, n. 3074 il progetto è stato ammesso a cofinanziamento per un importo massimo di euro 2.600.000,00. Con la D.G.R.V. 11 maggio 2010, n. 1343 l'importo erogabile è stato definito pari ad euro 2.080.000,00. Con il presente decreto si accerta la decadenza per inosservanza di prescrizioni previste dal disciplinare sottoscritto in data 31.10.2006 che condizionava l'erogazione e godimento del contributo pubblico di normativa applicabile e per mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte della società Attiva (già Cosecon S.p.A.), nonché si richiede la restituzione del contributo erogato, sanzione oltre accessori di legge.

Il Direttore

VISTA la Decisione della Commissione Europea notificata con numero C(2001) 2889 del 26 novembre 2001 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nella Regione del Veneto, Obiettivo 2, documento successivamente modificato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione approvato con D.G.R.V. 3025/2001, successivamente modificato ed approvato dal Comitato di Sorveglianza, che specifica quanto previsto dal Docup Obiettivo 2 e contiene gli elementi dettagliati a livello di misura, nonché le caratteristiche tecniche e le modalità di attuazione;

VISTO che i citati documenti di Programmazione prevedono, per alcune misure, la facoltà riservata alla Giunta Regionale di promuovere - oltre al bando pubblico - anche la regia regionale per il finanziamento di progetti che rivestano particolare interesse nell'ambito della Programmazione Regionale e che comunque rispecchino a pieno titolo le caratteristiche previste dalle "schede misura" del Docup e del Complemento di Programmazione;

VISTO che la regia regionale è prevista anche per la misura 2.2 "Investimenti di carattere energetico";

VISTA la D.G.R.V. 7 agosto 2006, n. 2610, esecutiva, con la quale la Regione del Veneto ha approvato la proposta di COSECON S.p.A., con sede in Viale dell'Industria, 2/a, Conselve (PD), per la realizzazione di una centrale di cogenerazione alimentata con combustibili liquidi di origine vegetale da collocarsi all'interno della zona industriale di Conselve, presentata al Tavolo di Partenariato nel corso della riunione del 28 luglio 2006;

VISTA la D.G.R.V. 3 ottobre 2006, n. 3074, esecutiva, con la quale è stato impegnato un contributo concedibile pari a Euro 2.600.000,00, a fronte di una spesa ammissibile pari a Euro 8.800.000,00;

CONSIDERATO che con la medesima D.G.R.V. 3074/2006 è stato approvato lo schema di disciplinare per la realizzazione dell'intervento da sottoscrivere tra le parti, che fissa le modalità di esecuzione delle opere nonché le procedure di monitoraggio e di rendicontazione;

VISTO il disciplinare sottoscritto in data 31 ottobre 2006 tra la "regia regionale" (Dirigente dell'Unità di Progetto Energia competente per l'attuazione della Misura 2.2) ed il "soggetto attuatore" (legale rappresentante della COSECON S.p.A.);

CONSIDERATO che nel citato Disciplinare la società Cosecon s.p.a., "quale soggetto attuatore dell'intervento"(...) "è responsabile della realizzazione dell'intervento e provvede a tutti gli adempimenti successivi e connessi. 2. Il soggetto attuatore si impegna a realizzare integralmente le opere in conformità al progetto presentato dallo stesso ..."

VISTA la D.G.R. 11.9.2007, n. 2685 con cui la società Cosecon è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di cogenerazione nel rispetto del parere della CTRA n. 3448/2007;

VISTA la previsione secondo cui l'impianto deve essere realizzato con osservanza delle prescrizioni previste, tra cui rileva l'obbligazione assunta dalla società Cosecon, in aderenza a quanto richiesto dalla conferenza di servizi, di provvedere "al completamento della rete di riscaldamento entro 3 anni dall'avvio della centrale di cogenerazione" finalizzata ad utilizzare parte del calore disponibile (per una potenza individuata pari a 3,6 MWt) da parte di utenze industriali vicine;

VISTA la D.G.R.V. del 28 ottobre 2008, n. 3225 con la quale è stata autorizzata la variazione delle modalità di reperimento del biocombustibile e si è inoltre preso atto della variazione della denominazione sociale di Cosecon S.p.A. e del contestuale adeguamento dello statuto societario che prevede il cambiamento della denominazione del Consorzio in Agenzia per la Trasformazione Territoriale In Veneto S.p.A. (in breve ATTIVA S.p.A.);

VISTO il Decreto del Dirigente dell'U.P. Energia 26 marzo 2009, n. 15, con il quale si è preso atto della variazione della sede legale e della denominazione da "Cosecon S.p.A." in "Agenzia per la Trasformazione Territoriale In Veneto S.p.A." (in breve ATTIVA S.p.A.), con sede in Bagnoli di Sopra (PD), Palazzetto Widmann, Piazza Martiri D'Ungheria n. 1;

VISTA la Decisione della Commissione europea del 18 febbraio 2009 C(2009) 1112, che ha accolto positivamente la richiesta di proroga dei termini di ammissibilità della spesa fissando il termine ultimo al 30 giugno 2009 sia per le misure infrastrutturali che per le misure di aiuto;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Energia 30 ottobre 2008, n. 36, con il quale è stato erogato a Cosecon S.p.A. il primo acconto pari ad Euro 1.040.000,00;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Energia 20 aprile 2009, n. 16 con il quale è stato erogato ad ATTIVA S.p.A. (ex Cosecon S.p.A.) il secondo acconto, di Euro 1.040.000,00, a fronte di una spesa sostenuta ammissibile pari a Euro 4.789.979,79, risultante dalla documentazione di spesa presentata, tale da giustificare l'erogazione del secondo acconto;

VISTA la nota prot. n. 1772 del 29 aprile 2010 del Presidente di Attiva S.p.A., Dott. Gian Michele Gambato, con la quale comunica che:

. i lavori per la realizzazione dell'impianto in argomento sono stati avviati il 22 ottobre 2007, completati in data 31 dicembre 2008, con collaudo della centrale di cogenerazione in data 14 maggio 2009;
. l'impianto ha ottenuto la qualifica IAFR, con nota di GSE S.p.A. prot. n. 20080042494 del 25 novembre 2008;
. è stato sottoscritto il regolamento di esercizio con ENEL S.p.A. in data 19 dicembre 2008;
. il primo parallelo con la rete elettrica nazionale è stato eseguito in data 30 dicembre 2008;
. l'impianto è stato messo in funzione per test e completamento messa a punto dei motori dal 20 marzo 2009 al 2 aprile 2009;
. l'impianto ha ottenuto la licenza di esercizio dall'ufficio dogane di Padova in data 28 maggio 2009;
. l'entrata in funzione entro il termine dei 18 mesi successivi alla data del primo parallelo (entro il giugno 2010).

PRESO ATTO che la D.G.R.V. 11 maggio 2010, n. 1343, esecutiva, avente ad oggetto "Regolamento CE n. 1260/1999. Docup Obiettivo 2 (2000/2006), Misura 2.2: "Investimenti di carattere energetico". Ricognizione finale sullo stato di attuazione della Misura ed accertamento delle economie", per le motivazioni ivi esposte, ha stabilito:

- di rettificare il p.to 2 del dispositivo della D.G.R.V. 3 ottobre 2006, n. 3074 che assegnava a Cosecon S.p.A. un contributo massimo di Euro 2.600.000,00;
- di assegnare ad ATTIVA S.p.A. (ex Cosecon S.p.A., giusta Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Energia 26 marzo 2009, n.15 "Presa d'atto cambio denominazione sociale e sede legale" - da Cosecon S.p.A. ad ATTIVA S.p.A.), il contributo commisurato alla minore spesa rendicontata, ricalcolato con valore percentuale non superiore a quello previsto per analoghi interventi cofinanziati dalla Misura 2.2, pertanto rideterminato in Euro 2.080.000,00 (euro duemilioniottantamila/00), importo già erogato;

VISTA la nota prot. n. 2319/UCis del 3 giugno 2010 con la quale ATTIVA S.p.A. ha accettato le determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con D.G.R.V. 11 maggio 2010, n. 1343 in merito alla rideterminazione del contributo spettante;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Energia 21 giugno 2010, n. 5, con il quale è stato preso atto che il contributo già erogato pari a Euro 2.080.000,00 è da ritenersi a saldo e pertanto null'altro spetta per l'intervento in argomento ad ATTIVA S.p.A.;

PRESO ATTO che la ditta ATTIVA S.p.A., con riferimento alle condizioni di attivazione dell'esercizio dell'impianto in prima azione, ha inviato le comunicazioni relative alla ridotta o mancata produzione dell'energia prevista in sede di progetto, comunicazioni anch'esse derivanti dagli obblighi stabiliti dal disciplinare per la realizzazione del progetto, accettato e sottoscritto dal soggetto attuatore COSECON S.p.A. in data 31 ottobre 2006;

PRESO ATTO che la ditta ATTIVA S.p.A. nel marzo 2010 con nota prot. n. 4150/Uc is del 28 ottobre 2011 ha, tra l'altro, comunicato di aver avviato una procedura ad evidenza pubblica, invitando gli operatori del settore a presentare proprie manifestazioni di interesse al fine di concedere l'affitto della centrale, procedura conclusa nel giugno 2010 con aggiudicazione alla New.co 56 Esco S.r.l. di Bologna;

PRESO ATTO che la ditta New.co 56 Esco S.r.l. di Bologna di cui sopra, si è però immediatamente resa inadempiente agli obblighi contrattuali assunti, con conseguente risoluzione del contratto di affitto dell'impianto in argomento, come segnalato all'Amministrazione con la medesima nota prot. n. 4150/Uc is del 28 ottobre 2011,

PRESO ATTO che successivamente la ditta ATTIVA S.p.A. ha avviato nuove trattative per la gestione della centrale, giusta nota prot. n.131 del 16 gennaio 2013, trattative che non hanno trovato positiva conclusione;

PRESO ATTO che in data 21 maggio 2013 la società ATTIVA S.p.A. ha presentato domanda di ammissione alla procedura prevista dall'art. 161, VI comma, della Legge Fallimentare, e che, in data 13.12.2013, il Tribunale di Padova ne ha dichiarato il fallimento.

Tutto ciò premesso

PRESO ATTO che l'attivazione della centrale di cogenerazione è avvenuta esclusivamente per il tempo necessario al collaudo dell'opera effettuato in data 14.5.2009 e che lo stabilimento non è mai entrato in esercizio se non nei tempi e modi necessari a questo incombente;

PRESO ATTO che a tutt'oggi la rete di teleriscaldamento non risulta essere stata realizzata, in palese violazione dell'obbligazione assunta ed imposta ai fini dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'opera finanziata;

RITENUTO che la parziale realizzazione del progetto costruttivo finanziato, funzionale alla predisposizione dell' intervento idoneo alla produzione di energia elettrica e termica e la inattività della centrale di cogenerazione, come sopra evidenziato, determinano la mancata osservanza delle prescrizioni assunte con il disciplinare sottoscritto in data 31.10.2006 e imposte dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato erogato il finanziamento;

RITENUTO, altresì, che, la realizzazione di utilità pubbliche finalizzate allo sviluppo del territorio, devono trovare realizzazione tempestiva e coerente con l'impiego di risorse pubbliche altrimenti destinabili ad altro tipo di intervento, costituendo per converso ipotesi di sottrazione di fondi pubblici dalle finalità loro assegnate in termini di interesse collettivo.

DATO ATTO che la revoca del contributo, per quanto stabilito dal disciplinare sottoscritto in data 31 ottobre 2006 tra la "regia regionale" (Dirigente dell'Unità di Progetto Energia competente per l'attuazione della Misura 2.2) ed il "soggetto attuatore" (legale rappresentante della COSECON S.p.A.), comporta la restituzione dell'intero contributo erogato di euro 2.080.000,00 oltre agli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento, ex L.R. 5/2000, per euro 225.986,30 calcolati dall'erogazione alla data di dichiarazione del fallimento ed al pagamento della sanzione prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 pari ad euro 4.160.000,00, per un totale complessivo di euro 6.513.404,60 oltre ulteriori interessi maturati e maturandi al saldo;

decreta

1. di accertare l'intervenuto inadempimento della società Attiva s.p.a. delle prescrizioni di cui al disciplinare sottoscritto in data 31 ottobre 2006, della normativa comunitaria e nazionale, e per l'effetto accertare e dichiarare la decadenza per le motivazioni in premessa evidenziate, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la decadenza di cui al punto 1 comporta la restituzione del contributo erogato con i decreti del Dirigente dell'Unità di Progetto Energia 30 ottobre 2008, n.36 e 20 aprile 2009, n.16, pari ad euro 2.080.000,00, oltre agli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento, ex L.R. 5/2000, per euro 225.986,30 calcolati dall'erogazione alla data di dichiarazione del fallimento ed al pagamento della sanzione prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 pari ad euro 4.160.000,00, prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e pari al doppio del contributo erogato, per complessivi euro 6.465.986,30, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi al saldo;

3. di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento dell'entrata;

4. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

5. dare atto che il presente decreto è impugnabile avanti il Giudice ordinario nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Luigi Fortunato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

(Codice interno: 306403)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 117 del 28 agosto 2015

Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Direttrice Mestre - Castelfranco V.to. Comuni di Martellago e Spinea - appalto C3 - int. 6.10, 6.10 bis e 6.11: soppressione del passaggio a livello al km 7 484 e ristrutturazione stazione di Maerne di Martellago (VE). Decreto di svincolo dell'indennità determinata ai sensi dellart. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.dd.ii. Ditta Toniolo Renzo.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone lo svincolo dell'indennità di esproprio depositata presso il Ministro dell'Economia e delle Finanze a favore della ditta Toniolo Renzo, a seguito della sua condivisione, nell'ambito delle procedure espropriative per la realizzazione dei lavori del S.F.M.R., Lotto C3.

Il Direttore

(omissis)

decreta

Art. 1) che nulla-osta, per quanto in premessa indicato, allo svincolo delle somme pari ad Euro. 2.427,84 depositate presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia - Servizio Depositi Definitivi, a nome della ditta costituita da Pesce Bianca (proprietaria per ¼), Toniolo Ettore (proprietario per ¼) e Toniolo Renzo (proprietario per 1/2), per l'espropriazione degli immobili censiti in Comune di di Martellago : NCEU, fg. 15, mappali 2074-2301, necessari alla realizzazione dei lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale (S.F.M.R.), Direttrice Mestre - Castelfranco V.to - Comuni di Martellago e Spinea - appalto C3 - intt. 6.10, 6.10 bis e 6.11: soppressione del passaggio a livello al km. 7+484 e ristrutturazione stazione di Maerne di Martellago (VE);

Art. 2) di autorizzare il MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio depositi definitivi, per le ragioni esposte in premessa, ad erogare al solo Toniolo Renzo, nato a Mirano il 13.06.1943, *omissis*, l'importo pari ad Euro. 2.427,84 depositato presso il MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia - Servizio Depositi Definitivi, oltre agli interessi eventualmente maturati (quietanza n. 1239165/2014);

Art. 3) di trasmettere l'estratto del presente provvedimento per la pubblicazione nel B.U.R. del Veneto, dando atto che l'opposizione da parte di eventuali terzi dovrà essere presentata alla Regione del Veneto, Sezione Infrastrutture, Via Baseggio 5, 30174 Mestre (VE), entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione;

Art. 4) che il presente provvedimento verrà trasmesso al MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio depositi definitivi e comunicato alla ditta interessata;

Art. 5) in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorrere al T.A.R. del Veneto, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Stefano Angelini

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 306266)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 242 del 06 agosto 2015

Annullamento parziale in autotutela e integrazione dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Decreto n. 42 del 6.2.2015 alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di Cura San Francesco S.p.a" con sedi operative in Verona, via Monte Ortigara, 21/B e Corso Venezia, n. 123. Legge Regionale 16.08.2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'annullamento parziale in autotutela e all'integrazione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria "Casa di Cura San Francesco S.p.a" rilasciata con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 42 del 6.2.2015, nella parte relativa all'erogazione di specialistica ambulatoriale senza oneri a carico del SSR. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio: prot. reg. 254164 del 16.06.2014. Rapporto di verifica: prot. reg. 495022 del 20.11.2014. Decreto n. 42 del 6.2.2015. Resoconto verbale seduta Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 22.5.2015 prot. reg. 264065 del 26.6.2015.

Il Direttore generale

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 42 del 6.2.2015 alla struttura sanitaria "Casa di Cura San Francesco S.p.a" con sedi operative in Verona, via Monte Ortigara, 21/B e Corso Venezia, n. 123, è stata rinnovata l'Autorizzazione all'esercizio con prescrizioni;

DATO ATTO CHE:

- la struttura sanitaria Casa di Cura San Francesco S.p.a tramite nota dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata - AIOP del 9.4.2015 ha richiesto di integrare tale provvedimento di autorizzazione all'esercizio mediante l'inserimento di attività sanitarie in regime ambulatoriale privato senza oneri a carico del SSR, come già richiesto con domanda prot. reg. 254164 del 16.06.2014;

- tali attività sanitarie sono già state oggetto di visita di verifica da parte dell'Azienda U.l.s.s. n. 20 Verona nei giorni 17-19.9.2014 come da rapporto di verifica prot. reg. 495022 del 20.11.2014;

- nella seduta del 22.5.2015 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole all'annullamento parziale in autotutela del Decreto n. 42 del 6.2.2015 nella parte in cui limita l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria in regime ambulatoriale privato, atteso che la stessa non soggiace al parere di coerenza con la programmazione.

RITENUTO

- di annullare in autotutela il Decreto n. 42 del 6.2.2015 nella parte in cui dichiara non coerenti con la programmazione alcune funzioni esercitate in regime ambulatoriale e di integrare detto decreto con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio anche per le seguenti funzioni ambulatoriali in regime privato senza oneri a carico del SSR, già assoggettate a verifica come da rapporto dell'Aulss 20 Verona agli atti:

per la sede di via Monte Ortigara 21/B - Verona:

12 Chirurgia plastica/estetica,
19 Endocrinologia,
30 Neurochirurgia,
32 Neurologia,
34 Oculistica

43 Urologia,
58 Gastroenterologia,
82 Terapia del dolore,
Ozono terapia,
Medicina dello sport.

per la sede di viale Venezia 123 - Verona

09 Chirurgia generale
12 Chirurgia plastica/estetica,
19 Endocrinologia,
30 Neurochirurgia,
32 Neurologia,
58 Gastroenterologia,
82 Terapia del dolore,
Ozono terapia,
Medicina dello sport

- di confermare l'autorizzazione all'esercizio delle altre branche di specialistica ambulatoriale e delle discipline erogate in regime di ricovero, come già autorizzate con prescrizioni con il Decreto n. 42 del 6.2.2015;

- di riepilogare quanto oggetto di autorizzazione all'esercizio ai sensi del presente provvedimento nella scheda del soggetto autorizzato allegata (**Allegato A**).

VISTI

- il Decreto n. 42/2015
- il resoconto verbale CRITE del 22.5.2014.

decreta

1. di annullare parzialmente e integrare l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a "Casa di Cura San Francesco S.p.a" con Decreto n. 42/2015, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, come da scheda del soggetto autorizzato (**Allegato A**) che sostituisce integralmente l'allegato A al Decreto n. 42/2015;
2. di confermare altresì quanto disposto nella rimanente parte del Decreto n. 42/2015;
3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla struttura in oggetto e all'Azienda ULSS di riferimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 242 del 6 agosto 2015 pag. 1/3

SCHEDA SOGGETTO AUTORIZZATO

Ragione Sociale: **Casa di Cura Privata San Francesco SpA**
CF/ P.IVA 00420560237
Sede Legale: Verona, via Monte Ortigara n. 21/B CAP 37121

ULSS territorialmente competente: 20 Verona

Sede operativa	Classificazione	Area Funzione Operativa	Codice	Funzioni	Note
Verona via Monte Ortigara n. 21/B Cap 37121	**A1**	Chirurgica	9	Chirurgia generale	
			98	Day Surgery ortopedico e chirurgico	Attività in regime diurno/ambulatoriale
			36	Ortopedia e traumatologia	
		Riabilitativa	56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	

Posti letto extraregione autorizzati: n. 2 cod. 9 Chirurgia generale
n. 5 cod. 36 Ortopedia e traumatologia

Allegato A al Decreto n. 242 del 6 agosto 2015 pag. 2/3

Funzioni eserciate in regime ambulatoriale

Sede operativa	Classificazione	Area Funzione Operativa	Codice	Funzioni
Verona via Monte Ortigara n. 21/B Cap 37121	**B5**	Ambulatoriale	08	Cardiologia
			09	Chirurgia Generale
			12	Chirurgia plastica/estetica
			19	Endocrinologia
			30	Neurochirurgia
			32	Neurologia
			34	Oculistica
			36	Ortopedia e Traumatologia
			37	Ostetricia e Ginecologia
			43	Urologia
			52	Dermatologia
			56	Medicina Fisica e Riabilitativa
			58	Gastroenterologia
			69	Radiologia Diagnostica
			82	Terapia del dolore
				Ozono terapia
				Medicina dello sport
	B10		03	Medicina di Laboratorio

Allegato A al Decreto n. 242 del 6 agosto 2015 pag. 3/3

Verona viale Venezia 123 Cap 37121	**B5**	Ambulatoriale	08	Cardiologia
			09	Chirurgia generale
			12	Chirurgia plastica/estetica
			19	Endocrinologia
			30	Neurochirurgia
			32	Neurologia
			34	Oculistica
			36	Ortopedia e Traumatologia
			37	Ostetricia e Ginecologia
			52	Dermatologia
			56	Medicina Fisica e Riabilitativa
			58	Gastroenterologia
			69	Radiologia Diagnostica
			82	Terapia del dolore
				Ozono terapia
				Medicina dello sport

(Codice interno: 306267)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 243 del 06 agosto 2015

Presa d'atto del trasferimento della titolarità di attività del Centro di solidarietà don Lorenzo Milani alla Co.ge.s. don Lorenzo Milani società cooperativa sociale. Contestuale rettifica della intestazione del beneficiario delle autorizzazioni e degli accreditamenti già rilasciati ex L.r. n. 22/02.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto del trasferimento della titolarità dal Centro di solidarietà don Lorenzo Milani alla società cooperativa sociale Co.ge.s. don Lorenzo Milani l'attività delle seguenti Comunità Terapeutiche: - "Pronta accoglienza Confine"; - "Servizio Residenziale di Tipo C - Comunità Contatto"; - "Servizio Residenziale di Tipo C - Comunità Centro Soranzo". Con il presente provvedimento si procede contestualmente alla rettifica delle autorizzazioni già rilasciate alle attività di cui sopra, modificando la denominazione dell'intestatario da Centro di solidarietà don Lorenzo Milani a Co.ge.s. don Lorenzo Milani società cooperativa.

Il Direttore generale

Vista

- la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 con cui il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali;

- la Dgr. n. 2501/2004 con cui la Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale e la Dgr. n. 84/2007 con cui si sono individuati, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento;

- la successiva Dgr. n. 2067/2007 con cui la Giunta regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure;

Premesso

- che il Centro di solidarietà don Lorenzo Milani "Onlus" Associazione di Volontariato - con sede legale in Mestre (VE) Viale san Marco, 172, ha ottenuto:

- con DGR n. 1306/2009 l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali di tipo C: Comunità Villa Soranzo e Comunità Contatto siti a Tessera in via Pezzana 1, per una capacità ricettiva pari a 60 posti suddivisi in due moduli da 30 utenti e l'accreditamento degli stessi servizi per un numero di posti pari a 47;

- con DGR n. 2350/2012 il rinnovo dell'accreditamento per le comunità di cui sopra;

- con DDR n. 375/2011 l'autorizzazione all'esercizio della struttura di pronta accoglienza Confine sita a Mestre in via Pezzana 1, per un numero di posti pari a 10;

Preso atto

- che il Centro di solidarietà don Lorenzo Milani "Onlus" Associazione di Volontariato - con sede legale in Mestre (VE) Viale san Marco, 172, ha trasferito dal 1 giugno 2015 a Co.Ge.s. don Lorenzo Milani società cooperativa sociale con sede legale in Mestre (Ve) viale san Marco n. 172, la titolarità delle attività: Pronta accoglienza "Confine", Servizio Residenziale di Tipo C "Contatto" e Servizio Residenziale di Tipo C "Comunità Centro Soranzo";

- che tale trasferimento è documentato dalla convenzione sottoscritta in data 11 maggio 2015 dai Presidenti dell'associazione di Volontariato Centro di solidarietà don Lorenzo Milani e della Co.ge.s Don Milani società cooperativa sociale;

- che copia della convenzione è stata acquisita agli atti del Dipartimento Servizi sociosanitari e sociali con nota pec prot. n. 302345 del 22/07/2015;

Ritenuto

- di procedere pertanto alla rettifica della denominazione dell'intestatario delle autorizzazioni e degli accreditamenti, già rilasciati ex l.r. 22/02 alle attività di cui sopra, da Centro di solidarietà don Lorenzo Milani "Onlus" Associazione di Volontariato - con sede legale in Mestre (VE) Viale san Marco, 172, a Co.Ge.s. don Lorenzo Milani società cooperativa sociale con sede legale in Mestre (Ve) viale san Marco n. 172;

decreta

1. di prendere atto che dal 1 giugno 2015 è stata trasferita dal centro di solidarietà don Lorenzo Milani "Onlus" Associazione di Volontariato - con sede legale in Mestre (VE) Viale san Marco, 172 alla Co.Ge.s. don Lorenzo Milani società cooperativa sociale con sede legale in Mestre (Ve) viale san Marco n. 172, la titolarità delle attività di seguito indicate:

Pronta accoglienza "Confine";
Servizio Residenziale di Tipo C "Contatto";
Servizio Residenziale di Tipo C - Comunità "Centro Soranzo".

2. di procedere alla rettifica della denominazione dell'intestatario delle autorizzazioni e degli accreditamenti, già rilasciati ex l.r. 22/2002 alle attività di cui sopra, da Centro di solidarietà don Lorenzo Milani "Onlus" Associazione di Volontariato - con sede legale in Mestre (VE) Viale san Marco, 172 a Co.Ge.s. don Lorenzo Milani società cooperativa sociale, con sede legale in Mestre (Ve) viale san Marco n. 172;
3. di notificare il presente provvedimento al Centro di solidarietà don Lorenzo Milani "Onlus" Associazione di Volontariato , alla Co.Ge.s. don Lorenzo Milani società cooperativa sociale, alla Ulss 12 veneziana e al Comune di Venezia;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 306268)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 244 del 06 agosto 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Servizio Residenziale di Tipo A per persone tossicodipendenti/alcoldipendenti con sede in Via Landris n. 66 - Sedico (BL) del Movimento Fraternità Landris Onlus. Legge Regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo autorizzazione all'esercizio datata 28/5/2015 pervenuta in Regione Veneto - Area Sanità e Sociale in data 3/6/2015 - prot. n. 229146.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della legge regionale n. 22/2002 per il Servizio Residenziale di Tipo A per persone tossicodipendenti/alcoldipendenti con sede in Via Landris n. 66 - Sedico (BL) del Movimento Fraternità Landris Onlus (lr n. 22/2002).

Il Direttore generale

Premesso

Che la Regione Veneto con la legge regionale n. 22/2002, ha disciplinato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità previsti dalla legge stessa;

Che la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5/7/2013, ha stabilito che, la Regione si avvale delle Aziende Ulss, per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002;

Preso atto

Che il Servizio Residenziale di Tipo A per persone tossicodipendenti/alcoldipendenti con sede in Landris n. 66 - Sedico (BL) del Movimento Fraternità Landris Onlus, è stato autorizzato ai sensi della lr n. 22/2002, con Decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 182 del 14/6/2010 1/7/2010 per una capacità ricettiva di 12 posti;

Che con nota datata 28/5/2015 pervenuta in Regione Veneto - Area Sanità e Sociale in data 3/6/2015 - prot. n. 229146, il Movimento Fraternità Landris ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate nella Dgr n. 1667/2011, confermando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla lr n. 22/2002 e dalla Dgr n. 84 per il genere di attività svolta presso il Servizio stesso;

Che dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, presentata dalla Società Cooperativa Sociale Delta Solidale, risulta che tutti i requisiti minimi generali e specifici, non hanno subito modifiche o variazioni nel corso della durata dell'autorizzazione precedente;

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della lr n. 22/2002, per n. 12 posti e per la durata di cinque anni, a favore del Servizio Residenziale di Tipo A per persone tossicodipendenti/alcoldipendenti con sede in Via Landris n. 66 - Sedico (BL) del Movimento Fraternità Landris Onlus di Sedico (BL);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ente richiedente - Movimento Fraternità Landris Via Landris n. 66 - Sedico, all'Azienda Ulss n. 1 e al Comune di Sedico, secondo quanto previsto dalla Dgr n. 84/2007.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 306269)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 245 del 06 agosto 2015

LR 7/2011 art. 8. Fondo di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio sanitari. DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011. Ipas soc. coop. con sede in Padova. Finanziamento di E. 4.202.000,00. Revoca.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Si revoca il finanziamento concesso con la DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011 a causa del comportamento inadempiente della cooperativa beneficiaria.

Il Direttore generale

VISTO l'art. 8 della LR n. 7/2011 (Finanziaria 2011) rubricato in "Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari" per uno stanziamento per l'esercizio 2011 pari a Euro 50.000.000,00.

VISTA la DGR n. 1509 del 20 settembre 2011 la quale fissava i criteri e le modalità per l'accesso al predetto fondo.

VISTA la DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato la graduatoria, l'impegno di spesa e il modello di convenzione in esecuzione all'articolo di legge sopramenzionato, assegnando, tra gli altri, a Ipas Società Cooperativa (d'ora in avanti anche "Ipas" o "la Cooperativa"), con sede in 35127 Padova, via Svezia 9/8, il finanziamento di Euro. 4.202.000,00.

VISTA la convenzione (d'ora in avanti anche "Convenzione") stipulata il 27 febbraio 2012 tra la Regione del Veneto e la società cooperativa Ipas per l'attuazione del progetto ammesso a finanziamento.

VISTI il DDR n. 218 del 7 agosto 2012 e n. 403 del 22 novembre 2012 con i quali il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha liquidato rispettivamente l'importo di Euro. 2.410.558,85 per acquisto di immobile e l'importo di Euro. 1.786.047,90 per spese notarili, lavori edili, arredo, impianti, progettazione, consulenza legale.

VISTO l'atto in data 4.9.2012 di costituzione di ipoteca a favore della Regione per euro 4.202.000,00;

VISTO il DDR n. 99 del 27 aprile 2015, con il quale il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha avocato a sé i procedimenti relativi alla gestione dei finanziamenti disposti in base all'art. 8 della legge regionale n. 7/2011, incaricando una commissione per l'esame degli atti posti in essere fino all'avocazione da parte della Direzione, poi Dipartimento, quindi Sezione per le non autosufficienze, per l'attuazione dell'art. 8 della citata legge regionale n. 7;

VISTA la nota prot. n. 210737 del 17 maggio 2015 con la quale il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha comunicato a Ipas l'avvio del procedimento di eventuale revoca del finanziamento disposto con la citata DGR n. 2517/11 in conseguenza dell'avvenuta rilevazione della mancata assunzione, dopo oltre tre anni dal provvedimento di riconoscimento del finanziamento, di persone svantaggiate laddove la proposta ammessa a finanziamento prevedeva l'assunzione di n. 40 persone e l'assunzione di personale costituiva il contenuto fondamentale della finalità sociale del progetto.

VISTA la nota in data 22 maggio 2015, assunta al prot. n. 216664 del 25 maggio 2015 con la quale il legale della cooperativa, avv. Andrea Vianello, contestava l'addebito dell'inadempimento degli obblighi conseguenti all'ammissione al finanziamento affermando che "*le assunzioni siano state effettuate e ciò compatibilmente con il tipo di progetto che dovrà essere gradualmente realizzato*". Rilevava inoltre il legale che la Regione non poteva pretendere che "*un piano industriale di lavorazione conto terzi e di logistica di merce, potesse trovare pieno realizzo sin dalle prime battute oltremodo avuto riguardo alle note problematiche di crisi industriale che attanagliano la nostra nazione*". Sottolineava altresì il difensore che nella proposta ammessa a finanziamento "*I lavoratori complessivi (svantaggiati e normodotati) che sarebbero stati assunti, venivano indicati chiaramente in circa 40 unità"*. Rilevava al riguardo che "*La quantità di personale impiegato per la realizzazione del progetto parametrato al flusso del lavoro procacciato con attualmente in forza 4 dipendenti, risulta per tabulas dall' (all. 3). Il personale previsto in inserimento a far data da giugno/luglio 2015, per nuovi appalti, risulta di ulteriori 3/4 persone*". Alla nota era allegata documentazione a sostegno delle affermazioni del rappresentante della cooperativa.

VISTA la nota prot. n. 245951 in data 15 giugno 2015, indirizzata al legale e alla cooperativa, con la quale il Direttore Generale rilevava quanto segue:

"Risulta ammesso che, a distanza di oltre quattro anni dalla deliberazione di approvazione del finanziamento, la beneficiaria di quest'ultimo ha servizio 4 dipendenti. In relazione a questi ultimi, nessuna documentazione è fornita circa la qualità di svantaggiato o tutor.

Si ricorda che il termine indicato per l'avvio della "fase finale" era di 10 mesi dall'approvazione del finanziamento oltre a successivi 3 mesi per l'inserimento di tutor e disabili.

Risulta pertanto confermato l'inadempimento del progetto e della convenzione, nonché l'insussistenza delle ragioni di mantenimento di un finanziamento giustificato esclusivamente, anche in considerazione del punteggio attribuito (4 punti per assunzione disabili), dall'assunzione di personale.

Mancando un termine dilatorio nello stesso progetto a favore del debitore, le assunzioni dovevano essere effettuate, al più tardi, fin dall'avvio della "fase finale" di progetto, fermo restando che, a tenore testuale della proposta, alcune delle assunzioni stesse (quelle relative a tutor e disabili) dovevano disposte nella fase intermedia,

Né la situazione di crisi economica costituiva fatto imprevedibile nel 2011 (era anzi situazione già in essere nella misura tra le più pesanti), né fatto in via generale idoneo, secondo la giurisprudenza, a giustificare l'inadempimento di impegni convenzionali (v. T.A.R. Milano 21/05/2013, n. 1337). Codesta cooperativa ha invero liberamente e consapevolmente scelto in un tale contesto di difficoltà di mercato, a suo tempo, di formulare la proposta di assunzione di 40 dipendenti".

VISTA la nota in data 16 giugno 2015, assunta al prot. n. 252847 del 18 giugno 2015, con la quale il legale della cooperativa osservava, tra l'altro, relativamente alle assunzioni, come "*la prima assunzione sia avvenuta a marzo 2013, ulteriori 2 a giugno 2013, 7 nel corso dell'anno 2014 e 8 nel corso dell'anno 2015, come dettagliatamente indicato nell'allegato 3 della precedente missiva inviata dallo scrivente legale".* Rilevava, inoltre, il legale che "*Venivano indicati alla data del 22.05.2015, quattro dipendenti ancora assunti e ciò, come indicato in detta missiva, a causa della 'stagionalità' caratterizzante quella tipologia di commessa; infatti, i lavori di assemblaggio sino a quel momento reperiti erano soggetti a determinati periodi dell'anno dove, al termine del conto lavorazione, dovevano cessarsi i relativi rapporti di lavoro per essere ripresi al successivo commissionamento di altro lavoro. Non pare in alcun modo che detto termine fosse stato definito come essenziale trattandosi, come indicato, solamente di una Previsione. Ciò chiarito, pare sia sfuggito, al Direttore Regionale che la prima assunzione sia avvenuta a marzo 2013, ulteriori 2 a giugno 2013, 7 nel corso dell'anno 2014 e 8 nel corso dell'anno 2015, come dettagliatamente indicato nell'allegato 3 della precedente missiva inviata dallo scrivente legale*".

Evidenziava, infine, la nota, che "*Venivano indicati alla data del 22.05.2015, quattro dipendenti ancora assunti e ciò, come indicato in detta missiva, a causa della 'stagionalità' caratterizzante quella tipologia di commessa; infatti, i lavori di assemblaggio sino a quel momento reperiti erano soggetti a determinati periodi dell'anno dove, al termine del conto lavorazione, dovevano cessarsi i relativi rapporti di lavoro per essere ripresi al successivo commissionamento di altro lavoro. Alla data del 08.06.2015, i lavoratori assunti risulterebbero pari a 6 unità rappresentati sia dalla categoria delle persone svantaggiate che dei disabili (all. 1)*".

RITENUTO che, alla luce dell'esito del contraddittorio regolarmente instaurato con la cooperativa, emergano le condizioni della prospettata revoca del finanziamento per comportamento della beneficiaria.

Ciò in quanto, dalle stesse dichiarazioni del rappresentante della cooperativa contenute nelle due note richiamate sopra, le assunzioni effettuate dalla concessione del contributo al 6 agosto 2015, si sono aggirate attorno alle 6 unità, comprendendosi sia i normodotati, sia gli svantaggiati, con riguardo alla specifica unità di Monselice, via Umbria z.i., indicata come sede dell'attuazione del progetto presentato e ammesso a finanziamento.

Peraltro, le assunzioni di svantaggiati, le quali costituiscono l'unica causa giuridicamente rilevante del contributo e specifico contenuto di obbligo prestazionale del soggetto finanziato in base alla proposta del medesimo, ammessa a finanziamento, tenuto anche conto di quanto documentato dall'Ulss 17, non hanno superato mai le 4 unità annuali, senza tener conto della loro durata.

Con nota del 19 giugno 2015, la Provincia di Padova comunicava che dal Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV) e dalle comunicazioni obbligatorie fatte pervenire alla Provincia competente dalla cooperativa, non risultano assunzioni con annotazioni nel quadro "*AGEVOLAZIONI*" con la dicitura: soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 L. 381/1991.

Da informazioni assunte presso la Provincia di Padova-Settore Lavoro, aggiornate al 6 agosto 2015, risulta che sono in servizio alla data predetta presso la struttura di via Umbria in Monselice, di proprietà della beneficiaria, 6 unità, di cui 5 a tempo determinato e 1 a tempo indeterminato. Nessuna unità risulta assunta con comunicazione ai sensi della normativa sulle persone svantaggiate e/o disabili.

Dal canto suo, il progetto ammesso a finanziamento e contenente le prestazioni oggetto delle obbligazioni in capo alla beneficiaria in conseguenza della convenzione stipulata, stabilisce che "*I lavoratori complessivi (svantaggiati e normodotati) da assumere saranno circa 40*".

Palesemente "grave", ai sensi per gli effetti dell'art. 1453 c.c., l'inadempimento della convenzione e delle regole di finanziamento, secondo una lettura delle stesse operata sia testualmente, sia secondo i criteri di buona fede e correttezza di cui all'art. 1366 c.c. e da eseguirsi secondo analoghi criteri di buona fede ai sensi degli artt. 1375 c.c., imputabile alla cooperativa, anche considerato che le assunzioni dovevano essere effettuato quantomeno a partire dall'inizio dell' "Ultima fase" prevista nel progetto, non essendo previsto altro calendario delle assunzioni stesse. L'inadempimento è grave anche a considerare le assunzioni di "normodotati", non pertinenti rispetto alla causa giuridica del beneficio, posto che il numero di 40 unità circa non è stato mai nemmeno avvicinato.

Dalle dichiarazioni del rappresentante della cooperativa, per giunta, risulta che tale obiettivo non sia in alcun modo prospettabile come suscettibile di attuazione né nell'immediato né in prospettiva nemmeno quinquennale (che è quella del piano economico presentato dalla cooperativa), non essendo prospettato alcun accordo attuale o probabile.

Il riferimento alle sfavorevoli condizioni di mercato quale motivazione delle mancate assunzioni conformi al progetto non idoneo a rendere giustificato l'inadempimento alla luce di costante giurisprudenza e non trattandosi di circostanza imprevedibile.

Non è stata posta in essere, conclusivamente, una condotta idonea a soddisfare le finalità del beneficio e cioè il sostegno di persone svantaggiate, e l'inadempimento è da ritenersi grave sul piano quantitativo e qualitativo rispetto alla prestazioni dovute al riguardo dalla cooperativa alla luce della convenzione e del progetto ammesso a finanziamento.

RITENUTO che sussistano i presupposti per la revoca dell'intero beneficio, anche stante la prevedibile impossibilità, desumibile oggettivamente dalle stesse dichiarazioni del legale della cooperativa, dell'adempimento delle obbligazioni ricadenti in campo alla beneficiaria in tema di assunzione di personale in particolare svantaggiato.

VISTO l'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 7 del 2011 dispone che "*In caso di violazione della convenzione, fatto salvo specifico nullaosta da parte della Giunta regionale, nel caso permanga l'interesse socio-economico dell'operazione in essere, si fa valere la garanzia, con la eventuale revoca dell'intervento e restituzione della somma già erogata*".

RITENUTO che alla revoca consegue la decadenza della cooperativa dal beneficio del termine agli effetti della restituzione del finanziamento, con conseguente instaurazione di ogni iniziativa finalizzata al recupero delle somme erogate, con utilizzo anche delle garanzie prestate, avvalendosi anche di assistenza di legale esterno.

RILEVATO che risulta erogato l'importo di Euro. 4.196,606,75.

decreta

1. di revocare, per grave inadempimento imputabile alla beneficiaria, il finanziamento concesso con DGR 2517/11 a Ipas società cooperativa, con sede in Padova, via Svezia 9/8, per le ragioni su esposte e di revocare conseguentemente gli atti sopra indicati con i quali sono state liquidate somme relative a quel finanziamento alla cooperativa predetta;
2. di disporre l'adozione di ogni idonea iniziativa, anche mediante assistenza di legale esterno individuato dalla Giunta regionale con DGR n. 709 del 14 maggio 2015, finalizzata al recupero immediato delle somme erogate, pari ad Euro. 4.196,606,75 oltre ad accessori, con escussione delle garanzie reali acquisite;
3. di trasmettere il presente atto alle autorità competenti in relazione ai fatti di cui in premessa;
4. di dare atto che contro la revoca del finanziamento così disposta e contro gli atti che conseguentemente saranno adottati dalla Regione la parte privata può richiedere tutela nelle competenti sedi giurisdizionali;
5. di pubblicare il presente Decreto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 306279)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 249 del 25 agosto 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Servizio Residenziale di Tipo C "Il Glicine" sito in Lungomare D'Annunzio n. 8/A Lido di Venezia per persone dipendenti da sostanze d'abuso, della Società Comunità di Venezia con sede legale in Lido di Venezia Via Orsera n. 4. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della legge regionale n. 22/2002, per il Servizio Residenziale di Tipo C "Il Glicine" sito in Lungomare D'Annunzio n. 8/A Lido di Venezia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo autorizzazione all'esercizio datata 30/7/2015 acquisita agli atti dalla Regione Veneto in data 31/7/2015 prot. n. 314908.

Il Direttore generale

Premesso

Che la Regione Veneto con la legge regionale n. 22/2002, ha disciplinato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità previsti dalla legge stessa;

Che la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5/7/2013, ha stabilito che, la Regione si avvale delle Aziende Ulss, per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002;

Preso atto

Che il Servizio Residenziale di Tipo C "Il Glicine" sito in Lungomare D'Annunzio n. 8/A - Lido di Venezia per persone dipendenti da sostanze d'abuso, è stato autorizzato ai sensi della lr n. 22/2002, con Decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 62 del 15.2.2010 per una capacità ricettiva di 8 posti;

Che con nota datata 30/7/2015 acquisita agli atti dalla Regione Veneto in data 31/7/2015 - prot. n. 314908, la Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate nella Dgr n. 1667/2011, confermando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla lr n. 22/2002 e dalla Dgr n. 84 per il genere di attività svolta presso il Servizio stesso;

Che dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, presentata dalla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia, risulta che tutti i requisiti minimi generali e specifici, non hanno subito modifiche o variazioni nel corso della durata dell'autorizzazione precedente;

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della lr n. 22/2002, per la durata di cinque anni, a favore del Servizio Residenziale di Tipo C "Il Glicine" sito in Lungomare D'Annunzio n. 8/A - Lido di Venezia per persone dipendenti da sostanze d'abuso, per una capacità ricettiva di n. 8 posti;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ente richiedente - Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Orsera n. 4 - Lido di Venezia, all'Azienda Ulss n. 12 Veneziana, al Comune di Venezia, secondo quanto previsto dalla Dgr n. 84/2007.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 306271)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 250 del 25 agosto 2015

Autorizzazione all'esercizio per il Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti - Comunità Exodus "Oasi San Giacomo" ubicata in Via San Giacomo di Sotto n. 17 Vago di Lavagno (VR). Ente gestore: Fondazione Exodus Onlus con sede legale in Via Marotta n. 18 Milano. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente atto rilascia l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della legge regionale n. 22/2002 per il Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione all'esercizio 18/12/2012 prot. n. 70 pervenuta in Regione in data 27/12/2012 prot. n. 584452; - parere dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona del 23/7/2015 prot. n. 63071 acquisita agli atti dalla Regione Veneto con prot. n. 304013 del 23/7/2015.

Il Direttore generale

Premesso

Che la Regione Veneto con la legge regionale n. 22/2002, ha disciplinato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità previsti dalla legge stessa;

Che la Fondazione Exodus Onlus con sede legale a Milano - Viale Marotta n. 18 ha inviato domanda di autorizzazione all'esercizio datata 18/12/2012 - prot. n. 70, acquisita agli atti dalla Regione del Veneto in data 27/12/2012 - prot. n. 584452, per il Servizio Residenziale di Tipo A per tossicodipendenti;

Che con nota del 28/3/2013 - prot. n. 136000, la Direzione regionale Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, informa la Fondazione Exodus che la lr n. 43/2012 ha abolito l'Agenzia regionale Socio Sanitaria, soggetto deputato alle verifica di parte terza della rispondenza dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi della lr n. 22/2002 e di conseguenza, della sospensione dei termini, del procedimento di autorizzazione;

Che la Giunta regionale con provvedimento Dgr n. 1145 del 5/7/2013, ha stabilito che la Regione si avvale delle Aziende Ulss, per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002;

Preso atto

Che con nota del 3/10/2013 - prot. n. 418460 della Direzione regionale Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ha incaricato l'Azienda Ulss n. 20 di Verona, ad effettuare il sopralluogo finalizzato alla verifica dei requisiti di qualificazione previsti dalla Dgr n. 84/2007, richiesti per l'emanazione del presente provvedimento;

Che con nota dell'8/11/2013 - prot. n. 483948 della Direzione regionale Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ha comunicato all'Azienda Ulss n. 20 di Verona, di sospendere la visita alla struttura in questione per lavori di ristrutturazione, e, con successiva nota del 13/4/2015 - prot. n. 153494 di procedere alla verifica perché i lavori erano terminati;

Rilevato

Che l'Azienda Ulss n. 20 di Verona e la Fondazione hanno concordato per la visita della struttura in questione la data del 17 giugno 2015. A seguito del sopralluogo presso la Comunità Exodus "Oasi San Giacomo" gestita dalla Fondazione Exodus con sede legale in Viale Marotta n. 18 - Milano, l'Azienda Ulss n. 20 di Verona con nota del 23/7/2015 prot. 63071, ha predisposto e inviato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, la relazione di rispondenza con tutta la documentazione prevista ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio;

Rilevato

Che dalla valutazione del rapporto di verifica della Comunità Terapeutica in questione, risultano rispettati tutti i Requisiti tranne:

GENER06.AU.1.1.3 -" Documento di valutazione dei rischi"

Prescrizione e tempi di adeguamento: Si prescrive di elaborare il Piano Emergenze contestualmente all'attivazione della Comunità o comunque entro la tempistica prevista dalla normativa e di darne comunicazione allo scrivente Servizio.

GENER06.AU. 1.2. - "Gli operatori operanti nella struttura a qualsiasi titolo, hanno seguito corsi di formazione relativi a contenuti di primo soccorso"

GENER06.AU.1. - "Gli operatori operanti nella struttura a qualsiasi titolo, hanno seguito corsi di formazione relativi a contenuti di prevenzione incendi"

Prescrizione e tempi di adeguamento: Si prescrive di dare evidenza della frequenza dei corsi previsti dai requisiti entro dicembre 2015.

SR.A.AU.1.1 "I servizi residenziali per le tossicodipendenze sono dotati di personale in numero adeguato al programma svolto"

Prescrizione e tempi di adeguamento: Si prescrive, al momento dell'attivazione della struttura, di acquisire la figura dell'infermiere e di darne comunicazione allo scrivente Servizio.

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della lr n. 22/2002, per una capacità ricettiva di 8 posti per persone tossicodipendenti e per la durata di cinque anni, a favore del Comunità Exodus "Oasi San Giacomo" sita in Via San Giacomo di Sotto n. 17 - Vago di Lavagno (VR);
2. di indicare che la presente autorizzazione viene rilasciata con prescrizioni e tempi di adeguamento, per i Requisiti *GENER06.AU.1.1.3 - GENER06.AU. 1.2. - GENER06.AU.1.3 - SR.A.AU.1.1 ,* secondo i termini specificati in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare l'Azienda Ulss n. 20 di Verona, alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni e di comunicare l'assolvimento degli stessi, al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali secondo le scadenze assegnate in premessa specificate;
4. di precisare che il mancato rispetto dell'adeguamento alle prescrizioni assegnate, costituisce causa di revoca del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all Fondazione Exodus Onlus con sede legale in Via Marotta n. 18 - Milano, all'Azienda Ulss n. 20 di Verona e al Comune di Lavagno (VR), secondo quanto previsto dalla Dgr n. 84/2007.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 306272)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 251 del 26 agosto 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria di ricovero "Casa di Cura Santa Maria Maddalena S.p.a." con sede operativa a Occhiobello - Santa Maria Maddalena (RO) in Via Gorizia, n. 2. Legge Regionale 16.08.2002 n. 22.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rinnovo con estensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria "Casa di Cura Santa Maria Maddalena S.p.a." già autorizzata con Decreto del Segretario Regionale Sanità e Sociale n. 103 del 15.12.2009. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 103 del 15.12.2009 di conferma di autorizzazione all'esercizio. Istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio: prot. reg. 193616 del 06.05.2014. Rapporto di verifica: prot. reg. 151216 del 10.04.2015. Resoconto verbale seduta Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 08.07.2015 prot. reg. n. 2880836 del 13.07.2015.

Il Direttore generale

PREMESSO CHE:

- la L.R. n. 22/2002 prevede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10, comma 1, della medesima L.R. n. 22/2002;

- la dgr 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici;

- la dgr 4197/2008 e la dgr 3013/2013 prevedono che il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, rilasci i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al Titolo II, capo I, e all'art. 5, co. 1 della L.R. n. 22/2002;

- la dgr 1145/2013 definisce le prime determinazioni organizzative nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002, delegando alle Aziende ULSS l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio e successive modifiche;

- la dgr 2122/2013 adegua le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla L.R. 39/1993

- la dgr 1876/2014 definisce l'attività di ricovero nei confronti di pazienti extraregione;

DATO ATTO CHE:

- la struttura sanitaria "Casa di Cura Santa Maria Maddalena S.p.a." con sedi operative a Occhiobello -Santa Maria Maddalena (RO) in via Gorizia, n. 2 e via Eridania 285-287, autorizzata all'esercizio con Decreto n. 103 del 15/12/2009, ha presentato domanda di rinnovo di autorizzazione all'esercizio, con nota prot. reg. n. 193616 del 06/05/2014;

- la Regione ha delegato l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo alla verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/2002 in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio con dgr 1145/2013;

- l'esito dell'accertamento eseguito dal gruppo tecnico multidisciplinare è "positivo con prescrizioni", come risulta dal rapporto di verifica eseguito in data 17.10.2014, 3-5.12.2014 e il 2.2.2015 ed inviato alla Regione con nota prot. reg. n. 151216 del 10.04.2015.

Le prescrizioni sono relative ai seguenti requisiti:

GEN.SAN.AU.08.01.19 "Sono rispettati i requisiti di protezione antincendio secondo la normativa vigente. Elementi indicatori, note: - Evidenze della conformità alla normativa vigente". Tempo di adeguamento 2 anni.

Degenza medicina e riabilitazione e lungodegenza

DEG.AU.3.1 "La dotazione di personale è adeguata alla tipologia ed al volume dell'attività svolta". Adeguare l'organico di assistenza infermieristica e OSS ai minuti di assistenza previsti dalla DGR 610/2014. Tempo di adeguamento previsto dalla DGR 610/2014

Degenza di chirurgia

DEG.AU.1.1.1 "Locale per visita e medicazioni": Individuare un locale in quanto mancante. Tempo di adeguamento 1 anno;

DEG:AU:1.1.3 "Locale/zona soggiorno": Tempo adeguamento 1 anno;

DEG.AU.1.6 "Il 10% delle camere di degenza è a 1 posto letto". Predisporre una stanza ad un posto letto attualmente non presente. Tempo di adeguamento: 5 anni;

DEG.AU.2.2 Per medicheria (ambulatorio)

- DEG.AU.2.2.1 "Letto per visita";
- DEG.AU.2.2.2 "Armadio farmaci/strumentario";
- DEG.AU.2.2.3 "Scrittoio, sedie".

Individuare un locale medicheria (ambulatorio) ed allestirlo con gli arredi. Tempo di adeguamento: 1 anno

DEG.AU.3.1 "La dotazione di personale è adeguata alla tipologia ed al volume delll'attività svolta" Adeguare l'organico di assistenza infermieristica e OSS ai minuti di assistenza previsti dalla DGR 610/2014. Tempo di adeguamento previsto dalla DGR 610/2014.

- la Direzione regionale competente ha espresso parere di coerenza con la programmazione della richiesta in esame;

- nella seduta del 08.07.2015 della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) è stato espresso parere favorevole al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio come da **Allegato A**.

RITENUTO

- di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria "Casa di Cura Santa Maria Maddalena S.p.a.", come da scheda del soggetto autorizzato (**Allegato A**);

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la lr 22/2002;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la circolare prot. 837327 del 23.12.2004 della Segreteria regionale sanità e sociale;
- la dgr 4197/2008;
- la dgr 1145/2013;
- la dgr 2122/2013;
- la dgr 3013/2013;
- la dgr 1876/2014;
- il decreto 103/2009;
- il decreto 82/2013;
- verbale CRITE del 08.07.2015.

decreta

1. di rilasciare il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla struttura sanitaria "Casa di Cura Santa Maria Maddalena S.p.a" come da scheda soggetto autorizzato (**Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento, con le prescrizioni descritte in premessa;
2. di dare atto che, nelle ipotesi di cessazione dell'erogazione di funzioni in regime di ricovero, secondo quanto previsto dalla programmazione con la DGR 2122/13, l'autorizzazione all'esercizio in essere scadrà alla data prevista ed indicata nella DGR n. 1630/2014 e comunque entro e non oltre il 31.12.15;

3. di autorizzare i posti letto coerenti con la programmazione regionale di cui alla dgr n. 2122/13 ed eventuali posti letto ulteriori già autorizzati con provvedimenti precedenti, per cui la struttura ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio e che all'atto della verifica sono risultati conformi ai requisiti prescritti. Per questi ultimi posti letto la Regione avvierà un'ulteriore ricognizione a cura delle Aulss al fine di acquisire gli ulteriori elementi programmatori a supporto da riepilogare in un provvedimento giuntale che fungerà da parametro anche per i successivi provvedimenti;
4. di disporre che l'istante comunichi alla Regione e all'Azienda ULSS 18 di Rovigo l'avvenuto adeguamento nei termini delle singole prescrizioni;
5. di dare atto che la funzione di Direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Paolo Colamussi, nato a Ferrara l'1.6.1964, iscritto all'Ordine dei medici di Ferrara sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione di fonte statale e regionale;
6. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del Direttore responsabile della struttura venga comunicata alla Regione entro trenta giorni dalla nomina;
7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla struttura in oggetto e all'Azienda ULSS di riferimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 251 del 26 agosto 2015 pag. 1/3

SCHEDA SOGGETTO AUTORIZZATO

Ragione Sociale: Casa di cura Privata "Santa Maria Maddalena SpA"
P.IVA 00119690295
Sede Legale: Santa Maria Maddalena - Occhiobello (RO), via Gorizia n. 2 CAP 45030

AULSS territorialmente competente: 18 Rovigo

Sede operativa	Classificazione	Area funzione operativa	Codice	Funzioni	Note
Santa Maria Maddalena Occhiobello (RO) via Gorizia n. 2 CAP 45030	**A1**	Medica	26	Medicina generale	
		Chirurgica	9	Chirurgia generale	Con attività di ginecologia, urologia, oculistica e ortopedia
			98	Day Surgery multidisciplinare	
		Servizi di diagnosi e cura	S-15	Punto di Primo intervento	PPI di tipo B
		Riabilitativa	56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	

Posti letto extraregione: n. 4 cod. 36 Ortopedia e traumatologia;
n. 1 cod. 09 Chirurgia generale;
n. 1 cod. 43 Urologia;
n. 1 cod. 37 Ostetricia e ginecologia;
n. 1 cod. 34 Oculistica.

ALLEGATO A Dgr n. 251 del 26 agosto 2015 pag. 2/3

Funzioni eserciate in regime ambulatoriale

Sedi operative	Classificazione	Area Funzione Operativa	Codice	Funzioni	Note
Via Eridania 285 -287 Occhiobello (RO)	**B5**	Ambulatoriale	19	Endocrinologia/diabetologia	
			32	Neurologia	
			34	Oculistica	
			38	Otorinolaringoiatria	
			58	Gastroenterologia	

Funzioni eserciate in regime ambulatoriale

Sedi operative	Classificazione	Area Funzione Operativa	Codice	Funzioni	Note
Santa Maria Maddalena Occhiobello (RO) via Gorizia n. 2	**B5**	ambulatoriale	08	Cardiologia	
			09	Chirurgia Generale	
			14	Chirurgia vascolare-angiologia	
			19	Endocrinologia	
			32	Neurologia	
			36	Ortopedia e Traumatologia	
			37	Ostetricia e ginecologia	
			40	Psichiatria	
			43	Urologia	
			52	Dermosifilopatia	
			56	Medicina Fisica e Riabilitativa	

ALLEGATO A Dgr n. 251 del 26 agosto 2015 pag. 3/3

			58	Gastroenterologia/endoscopia digestiva	
			64	Oncologia	
			68	Pneumologia	
			69	Radiologia Diagnostica	
			82	Anestesia/terapia del dolore	
				Reumatologia	
				Medicina dello sport 1° livello	
	B10		03	Medicina di Laboratorio	

(Codice interno: 306273)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 253 del 28 agosto 2015

Commissione Tecnica Regionale Farmaci del 21 maggio 2015: approvazione delle raccomandazioni evidence-based n. 11, 12 e 13 su nuovi farmaci oncologici.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento recepisce le raccomandazioni evidence-based approvate dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta del 21 maggio 2015 relative ai medicinali CRIZOTINIB - XALKORI® indicato per il trattamento di pazienti adulti pretrattati per carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato; AFATINIB - GIOTRIF® indicato nel trattamento di pazienti adulti naïve agli inibitori tirosinchinasici del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR; e PEMETREXED - ALIMTA® indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino.

Il Direttore generale

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*" (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135), ed in particolare l'art. 15 che detta disposizioni per l'equilibrio del settore sanitario e il governo della spesa farmaceutica mediante razionalizzazione e riduzione del tetto di spesa farmaceutica;

VISTA la L. R. 29.06.2012, n. 23 "*Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-sanitario 2012-2016*", che subordina il monitoraggio del governo dell'assistenza farmaceutica e della relativa spesa a precisi obiettivi ed indicatori di appropriatezza;

VISTA la DGR 18 giugno 2013, n. 952 "*Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i*" che attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di *"esprimere pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o categorie terapeutiche"*, nonché al Direttore Generale Area Sanità e Sociale il compito di approvare le determinazioni assunte dalla CTRF;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale 12 novembre 2014, n. 199 "*Istituzione del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Innovativi nell'ambito del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta (CROV)*" che delega a detto Gruppo di Lavoro l'elaborazione di raccomandazioni evidence-based sui nuovi farmaci oncologici demandandone alla CTRF la valutazione finale al fine di definire il ruolo in terapia di tali farmaci e adottare strategie finalizzare a governare l'appropriatezza prescrittiva e l'utilizzo più razionale delle risorse;

PRESO ATTO delle raccomandazioni evidence-based su nuovi farmaci oncologici n. 11, 12 e 13 approvate dalla CTRF nella seduta del 21 maggio 2015;

RITENUTO necessario che l'applicazione delle stesse venga monitorata attraverso gli indicatori d'uso atteso per il raggiungimento di un corretto equilibrio tra efficacia terapeutica e compatibilità economica;

decreta

1. di approvare le raccomandazioni evidence-based n. 11, 12 e 13 su nuovi farmaci oncologici di cui in premessa, **Allegati A, B e C** al presente provvedimento;
2. di incaricare le Direzioni Sanitarie dei Centri autorizzati alla prescrizione dei medicinali oggetto delle raccomandazioni di cui al punto 1, in collaborazione con i Direttori delle UO Oncologia e i Direttori delle UO Farmacia Ospedaliera, di mettere in atto, con cadenza semestrale, il monitoraggio dell'applicazione delle raccomandazioni attraverso la verifica della rispondenza agli specifici indicatori d'uso atteso ivi espressi, e di trasmettere le informazioni relative all'aderenza alle raccomandazioni al Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici regionale;
3. di incaricare il Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici regionale di individuare le modalità più idonee alla trasmissione delle informazioni di cui al punto 2;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate regionali;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 253 del 28 agosto 2015 pag. 1/8

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI EVIDENCE BASED

CRIZOTINIB - XALKORI®

Indicazione in esame:

é indicato per il trattamento di pazienti adulti pretrattati per carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non–small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato.

A cura del Gruppo Farmaci Innovativi del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta

Raccomandazione n. 11
data di redazione: marzo 2015

Documento approvato nella seduta del 21 maggio 2015 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013

Gruppo Farmaci Innovativi del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta

Membri (votanti)
CONTE PierFranco, Direttore UOC Oncologia Medica 2 - IOV Padova (Coordinatore)
BASSAN Franco, Direttore UOC Oncologia Medica - Azienda ULSS 4 Alto Vicentino
DEL GIUDICE Augusta, Associazione Noi e il cancro – Volontà di Vivere ONLUS - Padova
FERRARESE Annalisa, Direttore SOC Farmacia ospedaliera - Azienda ULSS 18 Rovigo
GASPARETTO Teresa, Responsabile Ricerca Innovazione e Health Technology Assessment (HTA) - Regione Veneto
GORI Stefania, Direttore UOC Oncologia - Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (VR)
LEONE Roberto, Professore Associato di Farmacologia - Università degli Studi di Verona
MORANDI Paolo, UOC Oncologia Medica - Azienda ULSS 12 Veneziana Ospedale Dell'Angelo, Mestre
PERTILE Paolo, Ricercatore Dipartimento di Scienze Economiche - Università degli Studi di Verona
SAUGO Mario, Servizio Epidemiologico Regionale - Regione Veneto
SCANNAPIECO Gianluigi, Direttore Sanitario - Azienda Ospedaliera Padova
SCROCCARO Giovanna, Dirigente Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici - Regione Veneto
TORTORA Giampaolo, Direttore Oncologia Medica A dU - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
TOTTOLO Paolo, Medico di Medicina Generale - Azienda ULSS 9 Treviso
ZAGONEL Vittorina, Direttore UOC Oncologia Medica 1 - IOV Padova

Segreteria Scientifica
ADAMI Silvia Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
BORTOLAMI Alberto Coordinamento Tecnico-Scientifico Rete Oncologica Veneta
CONTE PierFranco Coordinatore Tecnico-Scientifico Rete Oncologica Veneta
SCROCCARO Giovanna Dirigente Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto

Coordinamento Organizzativo Rete Oncologica Veneta
MARCHESE Fortunata

Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici
RONI Chiara Farmacista

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo Farmaci Innovativi del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Coordinamento Rete Oncologica Veneta
https://salute.regione.veneto.it/web/rov/coordinamento-rete-oncologica-veneta

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
www.cruf.veneto.it email: cruf.farmaci@regione.veneto.it

Allegato A al Decreto n. 253 del 28 agosto 2015 pag. 3/8

SCHEDA DEL FARMACO

Nome Commerciale	XALKORI®
Principio Attivo	Crizotinib
Ditta Produttrice	Pfizer Italia Srl
ATC	L01XE16
Formulazione	Capsule rigide
Dosaggio	200 mg – 250 mg
Categoria Terapeutica	Altri antineoplastici - Inibitori della proteina chinasi
Indicazioni oggetto di valutazione	XALKORI è indicato per il trattamento di pazienti adulti pretrattati per carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non–small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato.
Classificazione ai fini della rimborsabilità	Classe di rimborsabilità: H. Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/. Innovazione farmacologica potenziale. Il medicinale prima di ottenere la rimborsabilità era inserito, per l'indicazione in esame, nell'Elenco dei medicinali erogabili a carico SSN ai sensi della Legge 648/96.
Classificazione ai fini della fornitura	La prescrizione del farmaco, a carico del Servizio sanitario nazionale, da parte dei centri utilizzatori deve essere effettuata per singolo paziente mediante la compilazione della scheda di prescrizione informatizzata, secondo le indicazioni sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it
Prezzo SSR	60 cps da 200 mg = € 4.720,00* 60 cps da 250 mg = € 4.720,00*
Ulteriori condizioni negoziali	Payment by results per pazienti non responder a tre mesi.
Registro AIFA	SI Il paziente è eleggibile al trattamento con crizotinib se: • età ≥ 18 anni; • è stato determinato il riarrangiamento del gene ALK, mediante uno dei seguenti tipi di analisi: - FISH o analisi immunoistochimica (ICH): una delle due analisi è obbligatoria. - RT-PCR (blocca se è l'unica analisi effettuata); • l'analisi immunoistochimica effettuata con metodo: - Novocastra, Dako: ha dato risultato pari a 3+; in caso di risultato uguale a 1+ o 2+ si rende obbligatoria la conferma mediante analisi FISH; - Ventana: ha dato risultato positivo; • il risultato dell'analisi FISH è positivo; • non ha ricevuto un precedente trattamento neoadiuvante o adiuvante per malattia non metastatica con crizotinib o altro inibitore di tirosinchinasi di ALK; • ha ricevuto almeno una precedente linea di terapia sistemica per malattia metastatica, ma non crizotinib o altro inibitore di tirosinchinasi di ALK; • non ha una compromissione epatica severa o Child-Pugh C; • il medico prescrittore dichiari di aver ricevuto e preso visione del materiale educazionale e di avere consegnato al paziente la brochure informativa e la scheda di alert.

**Prezzo ex factory proposto al netto delle riduzioni di legge, come riportato nella determina n. 317/2013.*

SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

Quesito clinico N. 1
Nei pazienti adulti pretrattati per carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato è raccomandabile l'utilizzo di Crizotinib?

Raccomandazione: RACCOMANDATO

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *molto favorevole*
evidenze considerate di qualità: *moderata*
alternative terapeutiche: *disponibili ma meno soddisfacenti*
costo rispetto alle alternative: *superiore*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, si prevede un tasso di utilizzo superiore al 60% dei pazienti candidabili alla terapia.

Votazione del Gruppo di Lavoro (14 votanti presenti): 7 Raccomandato, 5 Moderatamente raccomandato, 2 Raccomandato in casi selezionati.

Commento: Le evidenze a supporto dell'impiego di crizotinib per l'indicazione in esame provengono da RCT in aperto. L'endpoint primario di efficacia era la sopravvivenza libera da progressione (PFS) valutata da una commissione indipendente sulla popolazione ITT (Intention to treat): questo endpoint è stato ritenuto dal Panel importante ed essenziale.
Nell'analisi finale (follow up mediano a 12.2 mesi per il gruppo sperimentale) crizotinib ha mostrato un beneficio incrementale in termini di PFS di 4.7 mesi rispetto al controllo (7.7 mesi vs 3.0 mesi; HR=0.49, 95% IC: 0.37-0.64; $p<0.001$) che la maggior parte dei componenti ha ritenuto molto rilevante dal punto di vista clinico. Per quanto riguarda la sopravvivenza globale (OS) nell'analisi ad interim programmata non sono state riscontrate differenze statisticamente significative tra i due bracci di trattamento ma ciò può essere legato alla elevata percentuale di crossover dei pazienti del braccio di controllo al trattamento sperimentale (64%).
La qualità delle evidenze è stata ritenuta di grado moderato per la conduzione in aperto e per l'elevata percentuale di cross-over; si segnalano problemi di trasferibilità per pazienti con ECOG performance status ≥2, poco rappresentati nello studio registrativo.

SINTESI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI, QUALITA' METODOLOGICA DEGLI STUDI E COSTI

Crizotinib è il primo farmaco approvato specificamente per il trattamento farmacologico dei pazienti con NSCLC, ALK positivi, in stadio avanzato, pretrattati. Il farmaco inibisce selettivamente il recettore tirosin–chinasi di ALK (chinasi del linfoma anaplastico) e delle sue varianti oncogeni (prodotti di fusione di ALK e mutazioni selezionate di ALK); inoltre inibisce il recettore tirosin–chinasi di *Hepatocyte Growth Factor Receptor* (HGFR, c–Met) e del *Recepteur d'Origine Nantais* (RON).

La dose raccomandata è di 250 mg due volte al giorno per via orale fino a progressione della malattia o a comparsa di tossicità inaccettabile. Si può considerare la possibilità di proseguire il trattamento in seguito a progressione obiettiva della malattia in pazienti selezionati, su base individuale, ma non è stato dimostrato alcun beneficio aggiuntivo. Al fine di selezionare i pazienti da trattare con crizotinib, è necessario effettuare un test per l'ALK accurato e validato presso laboratori che abbiano dimostrato di avere un'adeguata esperienza nell'uso della specifica tecnologia utilizzata.

L'efficacia di crizotinib per l'indicazione oggetto di valutazione è supportata da un RCT in aperto (studio PROFILE 1007) condotto su 347 pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato in progressione di malattia dopo una sola linea terapeutica contenente platino. Il medicinale è stato confrontato con pemetrexed e docetaxel, che rappresentano lo standard di trattamento nella popolazione non selezionata affetta da carcinoma del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato (IIIB-IV).

In questo studio sono stati inclusi pazienti adulti con:

- diagnosi di NSCLC localmente avanzato o metastatico con presenza di traslocazione o inversione dell'ALK (determinato tramite FISH);
- malattia in progressione dopo un precedente trattamento a base di platino;
- malattia misurabile secondo i criteri RECIST (1.1);
- ECOG Performance Status 0-2;
- metastasi cerebrali asintomatiche pretrattate o non trattate;
- adeguata funzione d'organo.

I pazienti inclusi nello studio presentavano principalmente un punteggio ECOG performance status 0-1 (90% della popolazione arruolata); l'istologia prevalente era rappresentata dall'adenocarcinoma (94% circa della popolazione arruolata) pur essendo presenti altre istologie. La maggior parte dei pazienti (63%) era non fumatore; il 34% del braccio crizotinib vs 31% del braccio di controllo erano ex-fumatori. I pazienti con metastasi cerebrali costituivano il 35% circa della popolazione arruolata.

I pazienti sono stati randomizzati in rapporto 1:1 a ricevere crizotinib per via orale (250 mg/bid) secondo uno schema terapeutico giornaliero continuativo o chemioterapia standard a base di pemetrexed (500mg/m^2) o docetaxel (75 mg/m^2) somministrati in infusione endovenosa al giorno 1 di ogni ciclo di 21 giorni. Pemetrexed era il regime chemioterapico di scelta, a meno che il tumore avesse un'istologia prevalentemente squamosa o pemetrexed non fosse stato già impiegato in prima linea. Il 58% dei pazienti nel braccio di controllo ha ricevuto pemetrexed mentre il 42% docetaxel. I pazienti proseguivano il trattamento assegnato fino a progressione di malattia, in accordo con i criteri RECIST (1.1), tossicità inaccettabile o ritiro del consenso. Il protocollo consentiva, ai pazienti del braccio di controllo, lo switch al trattamento sperimentale in caso di progressione della malattia.

La randomizzazione è stata stratificata in base al performance status (0-1 vs 2) alla presenza di metastasi cerebrali (presenza vs assenza) e alla eventuale precedente terapia con inibitori di EGFR (sì vs no).

L'end-point primario dello studio era la sopravvivenza libera da progressione valutata sulla popolazione ITT (intention to treat) da un comitato di revisione indipendente; gli end-point secondari comprendevano invece la sopravvivenza globale, il tasso di risposta obiettiva (parziale e completa), la qualità della vita e la sicurezza.

In questo studio, crizotinib ha mostrato un prolungamento statisticamente significativo della PFS rispetto al controllo: 7.7 mesi vs 3.0 mesi (HR=0.49, IC 95%: 0.37-0.64; p<0.001). Differenze significative sono state riscontrate anche in relazione al tasso di risposte obiettive: 65% nel gruppo trattato con crizotinib vs 20% nel gruppo trattato con chemioterapia (p<0.001).

Nell'analisi ad interim programmata non sono state riscontrate differenze significative nella sopravvivenza globale: la mediana di OS era di 20.3 mesi con crizotinib vs di 22.8 mesi con la chemioterapia (HR=1.02; IC95%: 0.68-1.54;

P=0.54). I dati di sopravvivenza globale erano probabilmente inficiati dall'alta percentuale di crossover avvenuto nel gruppo di pazienti trattati con chemioterapia passato alla terapia con crizotinib (64%).

In questo studio la qualità della vita è stata misurata utilizzando i questionari EQ-5D, QLQ-C30 (che misura la qualità della vita dei pazienti affetti da cancro) e QLQ-LC13 (che valuta sintomi specifici del cancro al polmone). Il tempo mediano al peggioramento dei sintomi riferiti dai pazienti relativamente a tosse, dispnea e dolore al torace era significativamente maggiore nel braccio crizotinib rispetto alla chemioterapia: 5.6 mesi vs 1.4 mesi (HR: 0.54; IC95%: 0.40-0.71, p<0.001).

Gli eventi avversi correlati al trattamento di qualsiasi grado di gravità sono stati riscontrati più frequentemente nel gruppo trattato con crizotinib rispetto al gruppo di controllo (95.3% vs 88.3% rispettivamente) mentre quelli di grado di gravità ≥ 3 si sono verificati nel 31.4% dei pazienti in trattamento con crizotinib e nel 31.0% dei pazienti in trattamento con chemioterapia.
Gli eventi avversi più comuni con crizotinib rispetto a chemioterapia erano: disturbi della vista (60% nel gruppo con crizotinib vs 9% nel gruppo con chemioterapia), diarrea (60% vs 19%), nausea (55% vs 37%), vomito (47% vs 18%), stipsi (42% vs 23%), livelli elevati di aminotransferasi (38% vs 15%), edema (31% vs 16%), stanchezza (27% vs. 33%), infezione alle alte vie respiratorie (26% vs 13%), disgeusia (26% vs 9%) e vertigini (22% vs 8%). Questi eventi sono stati per la maggior parte di grado 1 e 2, tranne le aminotransferasi elevate (di grado 3 e 4: 16% vs 2%).

Il tasso d'interruzione del trattamento per eventi avversi è stato, comunque, inferiore rispetto al gruppo di controllo (6% vs 10%). Le reazioni avverse più frequenti che hanno condotto a interruzioni del trattamento sono state: neutropenia (8%), transaminasi elevate (8%), nausea (5%) e vomito (3%). Le reazioni avverse più frequenti che hanno condotto a riduzioni del dosaggio sono state: transaminasi elevate (8%), prolungamento dell'intervallo QT all'elettrocardiogramma (3%) e neutropenia (2%). Le reazioni avverse più frequenti che hanno condotto all'interruzione permanente sono state malattia polmonare interstiziale (2%) e transaminasi elevate (1%).

Il trattamento con crizotinib richiede un attento monitoraggio del paziente. Il farmaco può, infatti, causare un prolungamento dell'intervallo QTc che potrebbe comportare un rischio maggiore di tachiaritmie ventricolari o morte improvvisa. Il farmaco va somministrato con cautela in pazienti con storia o predisposizione di prolungamento dell'intervallo QTc oppure che sono in trattamento con medicinali noti per prolungare l'intervallo QT e in questi casi si consiglia il monitoraggio periodico con elettrocardiogramma ed elettroliti.

La qualità delle evidenze è stata ritenuta di grado moderato per la conduzione in aperto e per l'elevata percentuale di cross-over che può aver inficiato la differenza di sopravvivenza globale riscontrata tra i due bracci di trattamento; si segnalano problemi di trasferibilità per pazienti con ECOG performance status ≥2 in quanto rappresentavano una minoranza della popolazione reclutata nello studio clinico (circa 9% del totale).

Crizotinib è un trattamento orale con dosaggio fisso raccomandato uguale a 250 mg/bid che deve essere continuato fino alla progressione della malattia o a comparsa di tossicità inaccettabile. Il costo di una terapia con crizotinib, considerando come durata la PFS da studio registrativo, è di circa € 40.000 (Tabella 1). La ditta ha contrattato con AIFA un meccanismo di condivisione del rischio, che prevede un payment by result del 100% per i pazienti non responder entro i primi tre mesi. Considerando che la percentuale di pazienti non responder a 3 mesi è circa il 20%, il costo della terapia con crizotinib è pari a circa € 32.000, nettamente superiore rispetto alle alternative da studio clinico, pemetrexed e docetaxel. Il maggior costo di crizotinib viene in parte compensato se i costi vengono calcolati su un orizzonte temporale analogo, pari a quello del trattamento più lungo, ovvero 7.7 mesi. Per un paziente che dopo 4.2 mesi passa dal trattamento con pemetrexed al trattamento con vinorelbina, il costo incrementale è di circa € 11.900, mentre per un paziente che dopo 2.6 mesi passa dal trattamento con docetaxel al trattamento con vinorelbina, il costo incrementale è di circa € 23.200. Attualmente non esistono trattamenti specifici per il riarrangiamento cromosomiale del gene ALK. Le linee guida indicano pemetrexed e docetaxel come trattamenti di seconda linea nella popolazione non selezionata affetta da carcinoma del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato (IIIB-IV).

Tabella 1. Costo di regimi alternativi in pazienti adulti pretrattati per carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato.

Regime terapeutico	**Schedula §**	**Costo ciclo di terapia***	**Durata trattamento**	**Costo totale***	**Costo totale al netto di sconti * Ω**
Crizotinib	250 mg/bid continuativo	€ 5.192 (30 gg)	7.7 mesi	€ 40.000	**€ 32.000#**
IIa linea pemetrexed + IIIa linea vinorelbina	500 mg/m² al giorno 1 ogni 21 giorni	€ 2.150	4.2 mesi	€ 15.000	€ 15.000
	30 mg/m² monosettimanale	€ 18	3.5 mesi	€ 5.100	€ 5.100
	Totale IIa linea e IIIa linea				**€ 20.100**
II linea: docetaxel + III linea: vinorelbina	75 mg/m² al giorno 1 ogni 21 giorni	€ 17	2.6 mesi	€ 1.400	€ 1.400
	30 mg/m² monosettimanale	€ 18	5.1 mesi	€ 7.400	€ 7.400
	Totale IIa linea e IIIa linea				**€ 8.800**

§ Si considera una superficie corporea di 1,8 m². °Costo incluso di IVA 10%; Ω Ove presenti, sono stati considerati i costi di somministrazione, pari a € 343 ogni somministrazione. #Payment by results per pazienti non responder entro i primi tre mesi.

BIBLIOGRAFIA

- Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2015.
- Riassunto delle caratteristiche del prodotto XALKORI®
- Assesment Report XALKORI, Procedure No. EMEA/H/C/002489 www.ema.eu
- Linee Guida AIOM. Neoplasie del polmone. Edizione 2014.
- Shaw A et al. Crizotinib versus Chemotherapy in Advanced ALK-Positive Lung Cancer. *The New England Journal of Medicine* 2013; 368:2385-94.
- www.has-france.fr. Avis 3 Aprile 2013
- www.scottishmedicines.org.uk SMC (865/13)
- www.nice.org.uk (accesso marzo 2015)
- Sheperd FA et al. Erlotinib in previously treated non-small-cell lung cancer. The New England Journal of Medicine 2005;353:123-32.
- I numeri del cancro in Italia 2014, a cura di AIRTUM e AIOM.

METODOLOGIA

I quesiti clinici riferiti alla indicazione oggetto di analisi vengono predisposti dal Gruppo di Lavoro sulla base del contesto clinico di riferimento.

Il Gruppo di Lavoro ha deciso di votare, per ciascun quesito clinico, quattro aspetti:
1. Giudizio sulle alternative terapeutiche (da linee guida / da esperienza clinica): sulla base dell'analisi del contesto clinico le alternative terapeutiche sono considerate:
- DISPONIBILI
- DISPONIBILI MA MENO SODDISFACENTI
- ASSENTI O DISPONIBILI MA INSODDISFACENTI

Le alternative considerate sono le migliori alternative disponibili e possono essere rappresentate sia dal comparator da studio clinico che dalla terapia normalmente utilizzata nella pratica clinica per la medesima indicazione.
2. Giudizio sulla qualità delle evidenze: la qualità delle evidenze è classificata (secondo il metodo GRADE) in quattro categorie:
- ALTA
- MODERATA
- BASSA
- MOLTO BASSA

Partendo dalla qualità teoricamente alta di uno studio randomizzato, la qualità si può abbassare per la presenza di limiti legati a bias nella conduzione e analisi dello studio, scelta del gruppo di controllo, trasferibilità, incoerenza dei risultati/eterogeneità, stime imprecise o dati insufficienti, pubblicazione selettiva dei dati.
3. Giudizio sul bilancio benefici/rischi: dopo aver identificato e classificato gli outcome clinici come importanti ed essenziali, importanti ma non essenziali e non importanti, viene assegnato un giudizio sui risultati di efficacia clinica disponibili che vengono considerati, in funzione dell'importanza degli outcome clinici e dell'entità dei risultati:
- MOLTO RILEVANTI (Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante)
- RILEVANTI (Outcome clinici importanti ma non essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante oppure Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato solo moderatamente rilevante)
- POCO RILEVANTI (Outcome clinici non importanti benché con entità del risultato clinicamente rilevante)
- MARGINALI (Qualsiasi Outcome clinico ed entità del risultato clinicamente non rilevante)

Viene inoltre espresso un giudizio sulla tollerabilità, considerata:
- BUONA
- DISCRETA
- SCARSA

Sulla base del giudizio espresso su efficacia e tollerabilità viene quindi espresso un giudizio complessivo sul bilancio benefici/rischi, considerato:
- MOLTO FAVOREVOLE
- FAVOREVOLE
- INCERTO
- SFAVOREVOLE

4. Giudizio sul costo rispetto alle alternative: il costo della terapia, calcolato al netto degli eventuali sconti derivanti dagli accordi negoziali e dei meccanismi di condivisione del rischio, viene considerato, rispetto alle alternative (se presenti):
- INFERIORE
- SOVRAPPONIBILE
- SUPERIORE

Ogni componente del Gruppo di Lavoro effettua la propria valutazione in merito a ciascun punto sopra descritto e, utilizzando un algoritmo decisionale condiviso, definisce il livello di raccomandazione del quesito in oggetto.
In particolare, sono previsti **quattro possibili livelli di raccomandazione**:
- **RACCOMANDATO** (R) "utilizzabile nella maggioranza dei pazienti"
- **MODERATAMENTE RACCOMANDATO** (MR) "Si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco debba essere utilizzato nella maggioranza dei pazienti, ma si ritiene che il suo impiego debba essere tenuto in considerazione"
- **RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI** (RS) "utilizzabile solo in casi selezionati di pazienti"
- **NON RACCOMANDATO** (NR) "si sconsiglia l'utilizzo del farmaco"

Il livello di raccomandazione viene definito a maggioranza; in caso di pareggio o incertezza, la decisione viene assunta collegialmente.
Sulla base della raccomandazione formulata, il Gruppo di Lavoro prevede una percentuale di utilizzo atteso che viene esplicitata per singola raccomandazione.
In caso di quesiti su popolazioni non considerate all'interno degli studi clinici, il Gruppo di Lavoro sceglie tra le opzioni NR o RS, di volta in volta, valutata anche la presenza o meno di alternative.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 253 del 28 agosto 2015 pag. 1/10

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI EVIDENCE BASED

AFATINIB - GIOTRIF®

Indicazione in esame:

é indicato nel trattamento di pazienti adulti naïve agli inibitori tirosinchinasici del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR

A cura del Gruppo Farmaci Innovativi del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta

Raccomandazione n. 12
data di redazione: marzo 2015

Documento approvato nella seduta del 21 maggio 2015 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013

Gruppo Farmaci Innovativi del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta

Membri (votanti)
CONTE PierFranco, Direttore UOC Oncologia Medica 2 - IOV Padova (Coordinatore)
BASSAN Franco, Direttore UOC Oncologia Medica - Azienda ULSS 4 Alto Vicentino
DEL GIUDICE Augusta, Associazione Noi e il cancro – Volontà di Vivere ONLUS - Padova
FERRARESE Annalisa, Direttore SOC Farmacia ospedaliera - Azienda ULSS 18 Rovigo
GASPARETTO Teresa, Responsabile Ricerca Innovazione e Health Technology Assessment (HTA) - Regione Veneto
GORI Stefania, Direttore UOC Oncologia - Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (VR)
LEONE Roberto, Professore Associato di Farmacologia - Università degli Studi di Verona
MORANDI Paolo, UOC Oncologia Medica - Azienda ULSS 12 Veneziana Ospedale Dell'Angelo, Mestre
PERTILE Paolo, Ricercatore Dipartimento di Scienze Economiche - Università degli Studi di Verona
SAUGO Mario, Servizio Epidemiologico Regionale - Regione Veneto
SCANNAPIECO Gianluigi, Direttore Sanitario - Azienda Ospedaliera Padova
SCROCCARO Giovanna, Dirigente Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici - Regione Veneto
TORTORA Giampaolo, Direttore Oncologia Medica A dU - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
TOTTOLO Paolo, Medico di Medicina Generale - Azienda ULSS 9 Treviso
ZAGONEL Vittorina, Direttore UOC Oncologia Medica 1 - IOV Padova

Segreteria Scientifica
ADAMI Silvia Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
BORTOLAMI Alberto Coordinamento Tecnico-Scientifico Rete Oncologica Veneta
CONTE PierFranco Coordinatore Tecnico-Scientifico Rete Oncologica Veneta
SCROCCARO Giovanna Dirigente Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto

Coordinamento Organizzativo Rete Oncologica Veneta
MARCHESE Fortunata

Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici
RONI Chiara Farmacista

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo Farmaci Innovativi del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Coordinamento Rete Oncologica Veneta
https://salute.regione.veneto.it/web/rov/coordinamento-rete-oncologica-veneta

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
www.cruf.veneto.it email: cruf.farmaci@regione.veneto.it

SCHEDA DEL FARMACO

Nome Commerciale	Giotrif®
Principio Attivo	Afatinib
Ditta Produttrice	Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC	L01XE13
Formulazione	Compresse rivestite con film
Dosaggio	40 mg
Categoria Terapeutica	Agenti antineoplastici, inibitori della protein chinasi
Indicazioni oggetto di valutazione	Giotrif® in monoterapia è indicato nel trattamento di pazienti adulti naïve agli inibitori tirosinchinasici del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR
Classificazione ai fini della rimborsabilità	Classe di rimborsabilità: H Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggiofarmaci.agenziafarmaco.it
Classificazione ai fini della fornitura	Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL)
Prezzo SSR	28 cpr = €1.676,36*
Ulteriori condizioni negoziali	Payment by result a 6 mesi
Registro AIFA	SI Il paziente è eleggibile al trattamento se: • età ≥ 18 anni; non presenta compromissione renale severa (clearance creatinina < 30 ml/min) né compromissione epatica severa (o Child-pugh C); non è affetto da intolleranza a galattosio, deficit di Lapp lattasi o malassorbimento di glucosio-galattosio; • ha una mutazione attivante di EGFR-TK; • non ha ricevuto in neo- o adiuvante, come trattamento precedente per malattia non metastatica, erlotinib, gefitinib, afatinib o altro inibitore di tirosinchinasi di EGFR; • non ha ricevuto, come trattamento precedente per malattia metastatica, erlotinib, gefitinib, afatinib o altro inibitore di tirosinchinasi di EGFR.

**Prezzo SSN al netto degli sconti negoziali e dell'IVA 10%*

SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

Quesito clinico N. 1
Nei pazienti naïve agli inibitori tirosinchinasici del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR è raccomandabile l'utilizzo di Afatinib in monoterapia?

Raccomandazione: RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *bassa*
alternative terapeutiche: *disponibili*
costo rispetto alle alternative: *inferiore*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, si prevede un tasso di utilizzo compreso tra il 10-30% dei pazienti candidabili alla terapia, tenendo conto del fatto che afatinib costituisce il terzo inibitore delle tirosinchinasi disponibile. Il gruppo raccomanda l'utilizzo di un inibitore della tirosinchinasi (EGFR-TKI) nella maggior parte dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti l'EGFR.

Votazione del Gruppo di Lavoro (12 votanti presenti): 12 Raccomandato in casi selezionati.

Commento: Le evidenze a supporto dell'impiego di afatinib per questo quesito provengono da due RCT condotti in aperto. Per entrambi gli studi, LUX-Lung 3 e LUX-Lung 6, l'endpoint primario di efficacia era la sopravvivenza libera da progressione (PFS) che è stata valutata da un comitato di revisione indipendente in cieco. Questo endpoint è stato ritenuto dal Panel importante ed essenziale.
In entrambi gli studi, la PFS è risultata significativamente maggiore con afatinib rispetto alla chemioterapia (11.1 mesi vs 6.9 mesi nel LUX-Lung 3 e 11.0 mesi vs 5.6 mesi nel LUX-Lung 6), mentre non sono state riscontrate differenze in termini di sopravvivenza globale (OS).
La qualità delle evidenze è stata giudicata dal Panel bassa per l'utilizzo di un comparator non adeguato (afatinib è stato confrontato con chemioterapia e non con il miglior trattamento standard disponibile: gefitinib ed erlotinib) e per l'elevata percentuale di cross-over riscontrata nello studio.
Anche la trasferibilità è stata giudicata scarsa per pazienti con ECOG performance status ≥2, in quanto erano poco rappresentati negli studi; va, infine, segnalato che i due trial sono stati condotti prevalentemente su pazienti di razza asiatica (72% del LUX-Lung 3 e 100% del LUX-Lung 6).
Il costo di una terapia con afatinib (comprensivo del payment by results) è inferiore rispetto alle migliori alternative terapeutiche disponibili (erlotinib e gefitinib).

Quesito clinico N. 2
Nei pazienti naïve agli inibitori tirosinchinasici del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR e delezione dell'esone 19 è raccomandabile l'utilizzo di Afatinib in monoterapia?

Raccomandazione: RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *bassa*
alternative terapeutiche: *disponibili*
costo rispetto alle alternative: *inferiore*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, si prevede un tasso di utilizzo compreso tra il 10-30% dei pazienti candidabili alla terapia, tenendo conto del fatto che afatinib costituisce il terzo inibitore delle tirosinchinasi disponibile. Il gruppo raccomanda l'utilizzo di un inibitore della tirosinchinasi (EGFR-TKI) nella maggior parte dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti l'EGFR..

Votazione del Gruppo di Lavoro (12 votanti presenti): 2 Moderatamente raccomandato, 10 Raccomandato in casi selezionati.

Commento: Le evidenze a supporto dell'impiego di afatinib per questo quesito provengono da due RCT condotti in aperto. In entrambi gli studi registrativi, in questo sottogruppo di pazienti l'OS è risultata significativamente maggiore nel gruppo trattato con afatinib (33.3 mesi vs 21.1 mesi nel LUX-Lung 3 e 31.4 mesi vs 18.4 mesi LUX-Lung 6). I risultati sono stati confermati dall'analisi combinata dei due studi, la quale ha mostrato un beneficio statisticamente significativo in termini di OS (31.7 mesi vs 20.7 mesi).
La qualità delle evidenze è stata giudicata dal Panel bassa per l'utilizzo di un comparator non adeguato (afatinib è stato confrontato con chemioterapia e non con il miglior trattamento standard disponibile: gefitinib ed erlotinib) e per l'elevata percentuale di cross-over riscontrata nello studio. Anche la trasferibilità è stata giudicata scarsa per pazienti con ECOG performance status ≥2 scarsamente rappresentati negli studi; inoltre gli studi sono stati condotti prevalentemente su pazienti di razza asiatica (72% del LUX-Lung 3 e 100% del LUX-Lung 6).
Il costo di una terapia con afatinib, comprensivo del payment by result, è inferiore rispetto alle migliori alternative attualmente disponibili (erlotinib e gefitinib)

SINTESI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI, QUALITA' METODOLOGICA DEGLI STUDI E COSTI

Afatinib è un inibitore irreversibile, potente e selettivo della famiglia ErbB: EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), ErbB3 e ErB4. La dose raccomandata è di 40 mg una volta al giorno, da somministrarsi per via orale a digiuno. Il trattamento deve essere continuato fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile.

L'efficacia di afatinib per l'indicazione oggetto di valutazione è supportata da due RCT di fase III in aperto con controllo attivo: LUX-Lung 3 e LUX-Lung 6. Sono stati condotti altri studi di supporto: LUX-Lung 1; LUX-Lung 2; LUX-Lung 5. E' in corso uno studio di confronto, di fase IIb, vs gefitinib in prima linea (LUX-Lung 7). Nei due studi registrativi, l'endpoint primario di efficacia era la sopravvivenza libera da progressione (PFS) valutata da un comitato di revisione indipendente mentre la sopravvivenza globale (OS) era un endpoint secondario di efficacia.

Lo studio LUX-Lung 3 ha valutato efficacia e sicurezza di afatinib rispetto a cisplatino e pemetrexed in 345 pazienti adulti con adenocarcinoma polmonare (stadio IIIB o IV) con mutazione attivante EGFR (Del19e, L858Arg et al). Sono stati inclusi pazienti con ECOG compreso tra 0 e 1, adeguata funzionalità d'organo, malattia misurabile sulla base dei criteri RECIST 1.1. e aspettativa di vita di almeno 3 mesi. Erano esclusi i pazienti che avevano ricevuto un trattamento precedente per malattia avanzata o metastatica con regime chemioterapico o con EGFR-TKI.
I pazienti eleggibili sono stati randomizzati in rapporto 2:1 a ricevere afatinib (40 mg/die per os) fino a progressione oppure pemetrexed (500 mg/m² ev) + cisplatino (75 mg/m² ev) ogni 21 giorni per un massimo di 6 cicli.
L'età mediana dei pazienti randomizzati era di 61 anni, il 61% aveva punteggio ECOG 1, il 72% era asiatico e il 26% caucasico.
La randomizzazione era stratificata in base alla tipologia di mutazione EGFR (L858R, delezione dell'esone 19 o altro) e alla razza (asiatica o non asiatica).
A un follow-up mediano di 16.4 mesi, la PFS è risultata significativamente aumentata con afatinib di 4.2 mesi rispetto alla chemioterapia (11.1 mesi rispetto a 6.9 mesi, HR=0.58, IC95% 0.43-0.78; p=0.001) con un beneficio maggiore nei pazienti (89%) con mutazioni comuni Del19e e L858Arg (13.6 mesi vs 6.9 mesi, HR=0.47, IC95% 0.34-0.65, p=0.001). Sulla base dei risultati positivi ottenuti in termini di PFS, ai pazienti del braccio di controllo è stato consentito il crossover al trattamento sperimentale e il 65% del braccio di controllo ha quindi ricevuto afatinib.
L'analisi finale (follow-up mediano di 41 mesi) non ha mostrato differenze statisticamente significative in termini di OS (mediana: 28.2 mesi vs 28.2 mesi; HR 0.88, IC 95%: 0.66 - 1.17; p = 0.39). Tuttavia, in un'analisi pre-pianificata (follow-up mediano: 16.4 mesi) un vantaggio statisticamente significativo è stato riscontrato nel sottogruppo con positività alla delezione dell'esone19: 33.3 mesi vs 21.1 mesi rispettivamente con un HR di 0.54 (IC 95%: 0.36 - 0.79; p = 0.0015). Al contrario, non sono state osservate differenze statisticamente significative per i pazienti con tumori positivi alla mutazione puntiforme Leu858Arg di EGFR (27.6 mesi vs 40.3 mesi, HR 1.30, IC 95%: 0.80 - 2.11; p = 0.29).
Per quanto riguarda gli altri endpoint secondari, i risultati erano statisticamente significativi a favore di afatinib rispetto al braccio di controllo:

- tasso di risposta obiettiva: 56% vs 23% rispettivamente (p=0,001);
- esiti riportati dai pazienti, considerando 3 sintomi tipicamente associati al tumore al polmone, tosse dispnea e dolore: afatinib ha dimostrato di ritardare il tempo al deterioramento dei sintomi associati a NSCLC, con una differenza statisticamente significativa rispetto a cisplatino+pemetrexed per quanto riguarda la tosse (HR 0,60; p=0,007) e la dispnea (HR 0,68; p=0,015). Il controllo del dolore risulta più duraturo nel gruppo afatinib, ma le differenze non sono statisticamente significative (HR 0,83; p=0,19);

Nello studio LUX-Lung 6 afatinib è stato confrontato con cisplatino + gemcitabina in 364 pazienti adulti esclusivamente asiatici. Sono stati inclusi pazienti con adenocarcinoma polmonare (stadio IIIB o IV) e mutazione attivante EGFR che non avevano ricevuto alcun trattamento precedente per malattia avanzata o metastatica, con ECOG compreso tra 0 e 1, adeguata funzionalità d'organo e malattia misurabile sulla base dei criteri RECIST 1.1.
I pazienti eleggibili sono stati randomizzati in rapporto 2:1 a ricevere afatinib (40 mg/die per os) fino a progressione oppure gemcitabina (1000 mg/m² ev) nei giorni 1 e 8 + cisplatino (75 mg/m² ev) al giorno 1, ogni 21 giorni per un massimo di 6 cicli. Anche in questo studio, la randomizzazione era stratificata sulla base del tipo di mutazione (delezione esone 19, L858R o altre mutazioni).
A un follow-up mediano di 16.6 mesi, la PFS è risultata significativamente maggiore di 5.4 mesi con afatinib rispetto alla chemioterapia (11.0 mesi rispetto a 5.6 mesi, HR=0.28, IC95% 0.20-0.39; p=0.0001).
L'analisi finale (follow-up mediano di 33 mesi) non ha mostrato differenze statisticamente significative in termini di OS mediana (23.1 mesi nel gruppo con afatinib vs 23.5 mesi in quello trattato con gemcitabina e cisplatino (HR 0.93, IC 95%: 0.72 - 1.22; p = 0.61). Tuttavia in un'analisi prepianificata (follow-up mediano: 16.6 mesi) un vantaggio statisticamente significativo è stato riscontrato nel sottogruppo con positività alla delezione dell'esone19: 31.4 mesi vs 18.4 mesi rispettivamente con un HR di 0.64 (IC 95%: 0.44 - 0.94; p = 0.023). Al contrario non sono state osservate

differenze statisticamente significative per i pazienti con tumori positivi alla mutazione puntiforme Leu858Arg di EGFR (19.6 mesi vs 24.3 mesi, HR 1.22, IC 95%: 0.81 – 1.83; p = 0.34).
Per quanto riguarda gli altri endpoint secondari, i risultati erano statisticamente significativi a favore di afatinib rispetto al braccio di controllo:

- tasso di risposta obiettiva: 67% vs 23% rispettivamente (p<0,0001);
- esiti riportati dai pazienti, considerando 3 sintomi tipicamente associati al tumore al polmone, tosse dispnea e dolore: afatinib ha dimostrato di ritardare il tempo al deterioramento dei sintomi associati a NSCLC, con una differenza statisticamente significativa per quanto riguarda la tosse (HR 0.45; p=0,0001) e la dispnea (HR 0,54; p<0,0001). Il controllo del dolore risulta più duraturo nel gruppo afatinib, ma le differenze non sono statisticamente significative (HR 0,70; p=0,0265).

L'analisi combinata dei due studi LUX-Lung 3 e LUX – Lung 6 non ha mostrato differenze statisticamente significative tra i due gruppi di trattamento in termini di OS nella popolazione complessiva (25.8 mesi nel gruppo afatinib vs 24.5 mesi nel gruppo chemioterapia; HR=0.91 95% IC 0.75-1.11 p=0.37) mentre nel sottogruppo con mutazioni comuni di EGFR, l'OS era significativamente migliorata con afatinib vs controllo (27.3 mesi vs 24.3 mesi rispettivamente; HR=0.81 95% IC 0.66-0.99 p=0.037). I pazienti con delezione dell'esone 19 trattati con afatinib hanno avuto un prolungamento significativo dell'OS mediana di 11 mesi rispetto ai pazienti trattati con chemioterapia (31.7 mesi vs 20.7 mesi rispettivamente, HR=0.59 95%IC 0.45-0.77 p=0.0001) mentre non sono state riscontrate differenze statisticamente significative nel sottogruppo con mutazione Leu858Arg (22.1 mesi nel gruppo afatinib vs 26.9 mesi nel gruppo chemioterapia; HR=1.25 95% IC 0.92-1.71 p=0.16).

Tollerabilità: nello studio LUX-Lung 3 entrambi i trattamenti sono stati ben tollerati ed eventi avversi di grado ≥ 3 si sono verificati nel 49% del gruppo che riceveva afatinib vs nel 48% del gruppo che riceveva la chemioterapia. Gli eventi avversi di grado ≥ 3 più frequenti erano: diarrea (14.4% gruppo sperimentale vs 0% gruppo di controllo), rash/acne (16.2% vs 0%), paronichia (11.4% vs 0%), inappetenza (3.1% vs 2.7%), astenia (1.3% vs 12.6%), nausea (0.9% vs 3.6%) e vomito (3.1% vs 2.7%). Il tasso di interruzione del trattamento per eventi avversi è stato maggiore nel gruppo di controllo (12%) rispetto al gruppo afatinib (8%). Nel gruppo sperimentale si sono verificati quattro decessi potenzialmente legati al trattamento, di cui due per problemi respiratori, uno per sepsi e uno per cause ignote (vs nessun caso nel braccio di controllo).

Nello studio LUX-Lung 6, eventi avversi di grado ≥3 si sono verificati nel 36% del gruppo afatinib e nel 60,2% del gruppo che riceveva la chemioterapia. Gli eventi avversi di grado ≥ 3 più frequenti erano: diarrea (5,4% nel gruppo sperimentale vs 0% nel gruppo chemioterapia); rash/acne (14,6% vs 0%); stomatiti o mucositi (5,4% vs 0%); vomito (0,8% vs 19,4%); nausea (0% vs 8%); leucopenia (0,4%15,1%) e neutropenia (0,4% vs 26,5%). Il tasso di interruzione del trattamento a causa di eventi avversi gravi è stato di 5,9% nel gruppo afatinib e 39,8% nel gruppo chemioterapia.

Il trattamento con afatinib richiede un attento monitoraggio del paziente. Nei pazienti con fattori di rischio cardiaco e in quelli con condizioni che possono influenzare la frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) deve essere considerato un monitoraggio cardiaco che includa una valutazione della LVEF al basale e durante il trattamento.

Per quanto riguarda la **qualità delle evidenze**, si segnala che il medicinale in oggetto non è stato confrontato con le migliori alternative disponibili (gefitinib ed erlotinib) e che l'elevata percentuale di cross-over riscontrata negli studi può aver inficiato il risultato in termini di OS. Gli studi sono stati condotti prevalentemente su pazienti di razza asiatica (72% del LUX-Lung 3 e 100% del LUX-Lung 6) e con buon performance status da cui possono derivare problemi di trasferibilità.

Il **costo** di una terapia con afatinib, considerando come durata la PFS da studio registrativo, è di circa € 21.700 (tabella 1). La ditta ha contrattato con AIFA un meccanismo di condivisione del rischio che prevede un payment by result del 100% per i pazienti non responder entro i primi sei mesi. Considerando che la percentuale di pazienti non responder a 6 mesi è circa il 25% secondo lo studio LUX-Lung 3, il costo di una terapia con afatinib è pari a circa € 17.400.
I costi rispetto alle alternative terapeutiche sono stati calcolati impiegando un orizzonte temporale analogo (11 mesi) e considerando 2 diversi trattamenti di seconda linea impiegati nella pratica clinica: cisplatino + pemetrexed (**Tabella 1**) oppure carboplatino + paclitaxel + bevacizumab (**Tabella 2**).
Il costo della terapia con afatinib è inferiore rispetto alle alternative terapeutiche disponibili, con un risparmio compreso tra € 4.100 a € 7.100 a seconda dello schema terapeutico alternativo.

Tabella 1. Costo di regimi terapeutici alternativi in pazienti naïve agli inibitori tirosinchinasici del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR.

Regime terapeutico	Schedula §	Durata trattamento	Costo totale al lordo degli sconti negoziali * Ω	Costo totale al netto degli sconti negoziali* Ω
Afatinib	40 mg/die	11 mesi	€ 21.700	**€ 17.400**
Ia linea Erlotinib + IIa linea cisplatino+pemetrexed	150 mg/die	10.4 mesi	€ 22.450	€ 20.300
	75 mg/m² + 500 mg/m² ogni 21 giorni	0.6 mesi	€ 2.500	€ 2.500
	Totale Ia linea e IIa linea			**€ 22.800**
Ia linea Gefitinib + IIa linea cisplatino+pemetrexed	250 mg/die	9.5 mesi	€ 23.000	€ 19.500
	75 mg/m² + 500 mg/m² ogni 21 giorni	1.5 mesi	€ 5.000	€ 5.000
	Totale Ia linea e IIa linea			**€ 24.500**

§ Si considera una superficie corporea di 1,8 m²
** Costo incluso di IVA 10%.*
Ω Ove presenti, sono stati considerati i costi di somministrazione, pari a € 343 ogni somministrazione.

Tabella 2. Costo di regimi terapeutici alternativi in pazienti naïve agli inibitori tirosinchinasici del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR.

Regime terapeutico	Schedula §	Durata trattamento	Costo totale al lordo degli sconti negoziali* Ω	Costo totale al netto degli sconti negoziali* Ω
Afatinib	40 mg/die	11 mesi	€ 21.700	**€ 17.400**
Ia linea Erlotinib + IIa linea carboplatino+paclitaxel + bevacizumab	150 mg/die	10.4 mesi	€ 22.450	€ 20.300
	500 mg +175 mg/m² + 7.5 mg/kg ogni 21 giorni	0.6 mesi	€ 1.200	€ 1.200
	Totale Ia linea e IIa linea			**€ 21.500**
Ia linea Gefitinib + IIa linea carboplatino+paclitaxel + bevacizumab	250 mg/die	9.5 mesi	€ 23.000	€ 19.500
	500 mg +175 mg/m² + 7.5 mg/kg ogni 21 giorni	1.5 mesi	€ 2.000	€ 2.000
	Totale Ia linea e IIa linea			**€ 21.500**

§ Si considera una superficie corporea di 1,8 m²
** Costo incluso di IVA 10%.*
Ω Ove presenti, sono stati considerati i costi di somministrazione, pari a € 343 ogni somministrazione.

BIBLIOGRAFIA

- Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014.
- Riassunto delle caratteristiche del prodotto GIOTRIF®
- Assesment Report GIOTRIF, Procedure No. EMEA/H/C/002280 www.ema.eu
- Linee Guida AIOM. Neoplasie del polmone. Edizione 2014.
- Sequist L et al Phase III Study of Afatinib or Cisplatin Plus Pemetrexed in Patients With Metastatic Lung Adenocarcinoma With EGFR Mutations. J Clin Oncol 2013; 31:3327-3334.
- Wu et al Afatinib versus cisplatin plus gemcitabine for first-line treatment of Asian patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring EGFR mutations (LUX-Lung 6): an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncology 2014; 15: 213–22.
- Yang et al Afatinib versus cisplatin-based chemotherapy for EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma (LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6): analysis of overall survival data from two randomised, phase 3 trials. Lancet Oncology 2015; 16: 141–51.
- www.has-france.fr. Avis 19 febbraio 2014
- www.scottishmedicines.org.uk SMC (920/13)
- www.nice.org.uk (accesso marzo 2015)
- I numeri del cancro in Italia 2014, a cura di AIRTUM e AIOM.
- Rosell et al Erlotinib versus standard chemotherapy as first-line treatment for European patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (EURTAC): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncology 2012; 13: 239–46.
- Mok et al Gefitinib or Carboplatin–Paclitaxel in Pulmonary Adenocarcinoma. New Eng J Med 2009;361:947-57.

METODOLOGIA

I quesiti clinici riferiti alla indicazione oggetto di analisi vengono predisposti dal Gruppo di Lavoro sulla base del contesto clinico di riferimento.

Il Gruppo di Lavoro ha deciso di votare, per ciascun quesito clinico, quattro aspetti:
1. Giudizio sulle alternative terapeutiche (da linee guida / da esperienza clinica): sulla base dell'analisi del contesto clinico le alternative terapeutiche sono considerate:
- DISPONIBILI
- DISPONIBILI MA MENO SODDISFACENTI
- ASSENTI O DISPONIBILI MA INSODDISFACENTI

Le alternative considerate sono le migliori alternative disponibili e possono essere rappresentate sia dal comparator da studio clinico che dalla terapia normalmente utilizzata nella pratica clinica per la medesima indicazione.
2. Giudizio sulla qualità delle evidenze: la qualità delle evidenze è classificata (secondo il metodo GRADE) in quattro categorie:
- ALTA
- MODERATA
- BASSA
- MOLTO BASSA

Partendo dalla qualità teoricamente alta di uno studio randomizzato, la qualità si può abbassare per la presenza di limiti legati a bias nella conduzione e analisi dello studio, scelta del gruppo di controllo, trasferibilità, incoerenza dei risultati/eterogeneità, stime imprecise o dati insufficienti, pubblicazione selettiva dei dati.
3. Giudizio sul bilancio benefici/rischi: dopo aver identificato e classificato gli outcome clinici come importanti ed essenziali, importanti ma non essenziali e non importanti, viene assegnato un giudizio sui risultati di efficacia clinica disponibili che vengono considerati, in funzione dell'importanza degli outcome clinici e dell'entità dei risultati:
- MOLTO RILEVANTI (Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante)
- RILEVANTI (Outcome clinici importanti ma non essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante oppure Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato solo moderatamente rilevante)
- POCO RILEVANTI (Outcome clinici non importanti benché con entità del risultato clinicamente rilevante)
- MARGINALI (Qualsiasi Outcome clinico ed entità del risultato clinicamente non rilevante)

Viene inoltre espresso un giudizio sulla tollerabilità, considerata:
- BUONA
- DISCRETA
- SCARSA

Sulla base del giudizio espresso su efficacia e tollerabilità viene quindi espresso un giudizio complessivo sul bilancio benefici/rischi, considerato:
- MOLTO FAVOREVOLE
- FAVOREVOLE
- INCERTO
- SFAVOREVOLE

4. Giudizio sul costo rispetto alle alternative: il costo della terapia, calcolato al netto degli eventuali sconti derivanti dagli accordi negoziali e dei meccanismi di condivisione del rischio, viene considerato, rispetto alle alternative (se presenti):
- INFERIORE
- SOVRAPPONIBILE
- SUPERIORE

Ogni componente del Gruppo di Lavoro effettua la propria valutazione in merito a ciascun punto sopra descritto e, utilizzando un algoritmo decisionale condiviso, definisce il livello di raccomandazione del quesito in oggetto.
In particolare, sono previsti **quattro possibili livelli di raccomandazione**:
- **RACCOMANDATO** (R) "utilizzabile nella maggioranza dei pazienti"
- **MODERATAMENTE RACCOMANDATO** (MR) "Si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco debba essere utilizzato nella maggioranza dei pazienti, ma si ritiene che il suo impiego debba essere tenuto in considerazione"
- **RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI** (RS) "utilizzabile solo in casi selezionati di pazienti"
- **NON RACCOMANDATO** (NR) "si sconsiglia l'utilizzo del farmaco"

Il livello di raccomandazione viene definito a maggioranza; in caso di pareggio o incertezza, la decisione viene assunta collegialmente.
Sulla base della raccomandazione formulata, il Gruppo di Lavoro prevede una percentuale di utilizzo atteso che viene esplicitata per singola raccomandazione.
In caso di quesiti su popolazioni non considerate all'interno degli studi clinici, il Gruppo di Lavoro sceglie tra le opzioni NR o RS, di volta in volta, valutata anche la presenza o meno di alternative.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 253 del 28 agosto 2015 pag. 1/10

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI EVIDENCE BASED

PEMETREXED - ALIMTA®

Indicazione in esame:

é indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino.

A cura del Gruppo Farmaci Innovativi del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta

Raccomandazione n. 13
data di redazione: marzo 2015

Documento approvato nella seduta del 21 maggio 2015 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013

Gruppo Farmaci Innovativi del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta

Membri (votanti)
CONTE PierFranco, Direttore UOC Oncologia Medica 2 - IOV Padova (Coordinatore)
BASSAN Franco, Direttore UOC Oncologia Medica - Azienda ULSS 4 Alto Vicentino
DEL GIUDICE Augusta, Associazione Noi e il cancro – Volontà di Vivere ONLUS - Padova
FERRARESE Annalisa, Direttore SOC Farmacia ospedaliera - Azienda ULSS 18 Rovigo
GASPARETTO Teresa, Responsabile Ricerca Innovazione e Health Technology Assessment (HTA) - Regione Veneto
GORI Stefania, Direttore UOC Oncologia - Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (VR)
LEONE Roberto, Professore Associato di Farmacologia - Università degli Studi di Verona
MORANDI Paolo, UOC Oncologia Medica - Azienda ULSS 12 Veneziana Ospedale Dell'Angelo, Mestre
PERTILE Paolo, Ricercatore Dipartimento di Scienze Economiche - Università degli Studi di Verona
SAUGO Mario, Servizio Epidemiologico Regionale - Regione Veneto
SCANNAPIECO Gianluigi, Direttore Sanitario - Azienda Ospedaliera Padova
SCROCCARO Giovanna, Dirigente Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici - Regione Veneto
TORTORA Giampaolo, Direttore Oncologia Medica A dU - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
TOTTOLO Paolo, Medico di Medicina Generale - Azienda ULSS 9 Treviso
ZAGONEL Vittorina, Direttore UOC Oncologia Medica 1 - IOV Padova

Segreteria Scientifica
ADAMI Silvia Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
BORTOLAMI Alberto Coordinamento Tecnico-Scientifico Rete Oncologica Veneta
CONTE PierFranco Coordinatore Tecnico-Scientifico Rete Oncologica Veneta
SCROCCARO Giovanna Dirigente Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto

Coordinamento Organizzativo Rete Oncologica Veneta
MARCHESE Fortunata

Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici
RONI Chiara Farmacista

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo Farmaci Innovativi del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Coordinamento Rete Oncologica Veneta
https://salute.regione.veneto.it/web/rov/coordinamento-rete-oncologica-veneta

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
www.cruf.veneto.it email: cruf.farmaci@regione.veneto.it

Allegato C al Decreto n. 253 del 28 agosto 2015 pag. 3/10

SCHEDA DEL FARMACO

Nome Commerciale	Alimta®
Principio Attivo	Pemetrexed
Ditta Produttrice	Eli Lilly
ATC	L01BA04
Formulazione	Polvere per concentrato per soluzione per infusione
Dosaggio	1 fl 500 mg 1fl 100 mg
Categoria Terapeutica	Analoghi dell'acido folico
Indicazioni oggetto di valutazione	Alimta è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino.
Classificazione ai fini della rimborsabilità	Classe di rimborsabilità: H Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggiofarmaci.agenziafarmaco.it
Classificazione ai fini della fornitura	Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile elusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile. (OSP1).
Prezzo SSR	1 fl 100 mg = € 216,89* 1 fl 500 mg = € 1.084.47*
Ulteriori condizioni negoziali	Payment by results al 4°ciclo
Registro AIFA	SI Il paziente deve avere: -età≥18 anni; -performance status: 0-2. -adenocarcinoma o carcinoma a grandi cellule o carcinoma NOS (no carcinoma squamocellulare né adenosquamoso); -trattamenti precedenti per malattia non metastatica: il tempo intercorso tra la fine del trattamento adiuvante/neoadiuvante e la diagnosi di malattia metastatica ≥ 12 mesi; <u>se continuation manteinance:</u> -trattamenti precedenti per malattia metastatica: non deve aver ricevuto terapia sistemica per malattia metastatica eccetto i casi di positività test mutazione attivante di EGFR positivo oppure ALK+ e terapia effettuata con erlotinib, gefinitib, afatinib o crizotinib. <u>se switch manteinance:</u> -il paziente ha già ricevuto una linea di trattamento per malattia metastatica oppure due linee eccetto i casi di positività test mutazione attivante di EGFR positivo e una delle 2 linee precedenti per malattia metastica abbia incluso erlotinib, definiti o afatinib oppure presenza di riarrangiamento e una delle 2 linee di trattamento precedente per malattia metastatica abbia incluso crizotinib.

**Prezzo SSN al netto dell'IVA 10%*

SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

Quesito clinico N. 1
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose, nei quali la malattia non ha progredito immediatamente dopo 4 cicli di chemioterapia di induzione basata sulla somministrazione di platino (regimi con o senza pemetrexed), è raccomandabile l'utilizzo di pemetrexed come monoterapia?

Raccomandazione: MODERATAMENTE RACCOMANDATO

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *moderata*
alternative terapeutiche: *assenti*
costo rispetto alle alternative: *-*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, si prevede un tasso di utilizzo compreso tra il 30% e il 50% dei pazienti candidabili alla terapia.

Votazione del Gruppo di Lavoro (12 votanti presenti): 3 Raccomandato, 3 Moderatamente raccomandato, 6 Raccomandato in casi selezionati. Dopo discussione il Panel ha ritenuto di esprimere il giudizio "moderatamente raccomandato".

Commento: Le evidenze a supporto dell'impiego di pemetrexed per questo quesito provengono da due RCT di fase III, condotti in doppio cieco e controllati con placebo: PARAMOUNT (in cui pemetrexed è stato utilizzato sia nella fase di induzione che nella fase di mantenimento) e JMEN (in cui pemetrexed è stato utilizzato solo nella fase di mantenimento). L'endpoint primario di efficacia era la sopravvivenza libera da progressione (PFS) che è stato ritenuto dal Panel come importante ed essenziale. In entrambi gli studi il medicinale ha dimostrato un beneficio statisticamente significativo sia in termini di PFS (+1.6 mesi nello studio PARAMOUNT e +1.7 mesi nello studio JMEN) che in termini di OS (+2.9 mesi nello studio PARAMOUNT e +2.8 mesi nello studio JMEN).
La qualità delle evidenze è stata ritenuta di grado moderato in quanto entrambi gli studi sono stati condotti su una popolazione altamente selezionata e i pazienti con ECOG PS ≥2 non sono stati reclutati. Il Panel evidenzia che lo studio PARAMOUNT non era disegnato per confrontare l'efficacia della terapia immediata con pemetrexed vs la terapia ritardata e non è noto il vantaggio che si potrebbe avere con la risomministrazione del medicinale alla progressione.
Pemetrexed risulta essere in Italia l'unico farmaco rimborsato per tale indicazione e non esistono al momento valide alternative terapeutiche. Il costo della sola terapia di mantenimento può variare da circa € 10.000 (durata mediana di trattamento dello studio PARAMOUNT) a circa € 12.500 (durata mediana di trattamento dello studio JMEN). A questo costo va sommato il costo della terapia di induzione che può contenere (studio PARAMOUNT) o meno (studio JMEN) pemetrexed. Complessivamente, lo schema terapeutico del PARAMOUNT ha un costo superiore di circa 5.400-6.800 € rispetto allo schema JMEN (che comunque secondo i componenti del Panel rappresenta una buona terapia) con una differenza variabile a seconda del regime utilizzato come induzione.

Quesito clinico N. 2
Nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose, nei quali la malattia non ha progredito immediatamente dopo 6 cicli di chemioterapia di induzione basata sulla somministrazione di platino (regimi con pemetrexed) è raccomandabile l'utilizzo di pemetrexed come monoterapia?

Raccomandazione: NON RACCOMANDATO

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *sfavorevole*
evidenze considerate di qualità: *molto bassa*
alternative terapeutiche: *assenti*
costo rispetto alle alternative: *-*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, si prevede un tasso di utilizzo inferiore al 10% dei pazienti candidabili alla terapia.

Votazione del Gruppo di Lavoro (12 votanti presenti): 12 Non raccomandato.

Commento: Questa tipologia di pazienti era scarsamente rappresentata negli studi registrativi per cui la qualità delle evidenze è molto bassa. Inoltre, in una recente metanalisi non è stato evidenziato alcun beneficio addizionale in termini di sopravvivenza globale dalla somministrazione di 6 cicli di chemioterapia di induzione a base di platino rispetto a 3-4 cicli. Va sottolineato, infine, che da accordi negoziali il rimborso della terapia in caso di fallimento terapeutico si applica solo se il paziente ha effettuato 4 cicli di prima linea seguiti da mantenimento con rivalutazione obbligatoria al 4° ciclo.

SINTESI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI, QUALITA' METODOLOGICA DEGLI STUDI E COSTI

Pemetrexed è un agente antifolato antitumorale multi-target che esplica la sua azione interferendo sui principali processi metabolici folato-dipendenti essenziali per la replicazione cellulare. La dose raccomandata di pemetrexed è di 500 mg/m², da somministrare per infusione endovenosa in 10 minuti il primo giorno di ciascun ciclo di 21 giorni. Per ridurre l'incidenza e la gravità delle reazioni cutanee, deve essere somministrato un corticosteroide (desametasone 4 mg os) il giorno precedente, il giorno stesso e il giorno successivo alla somministrazione di pemetrexed. Per ridurre la tossicità, i pazienti trattati con pemetrexed devono inoltre ricevere un'integrazione vitaminica.

L'efficacia e la sicurezza di pemetrexed per l'indicazione in esame sono supportate da due studi clinici: lo studio PARAMOUNT e lo studio JMEN. L'endpoint primario degli studi era la sopravvivenza libera da progressione (PFS) valutata dallo sperimentatore, mentre gli endpoint secondari erano la sopravvivenza globale (OS), il tasso di risposte obiettive, la qualità della vita e la sicurezza.
Lo studio PARAMOUNT è un RCT di fase III, in doppio cieco, controllato con placebo che ha comparato l'efficacia e la sicurezza della terapia di mantenimento con pemetrexed vs placebo, entrambi in associazione a best supportive care (BSC), in 939 pazienti con NSCLC localmente avanzato (Stadio IIIB) o metastatico (Stadio IV) ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose che non erano progrediti dopo 4 cicli di terapia di prima linea con pemetrexed in combinazione con cisplatino.
Lo studio prevedeva una prima fase non randomizzata (induzione con pemetrexed + cisplatino) e una seconda fase randomizzata (mantenimento con pemetrexed o placebo) cui potevano accedere i pazienti con evidenza radiologica documentata di malattia stabile, risposta parziale o completa.
Nella fase di induzione sono stati inclusi pazienti adulti con ECOG compreso tra 0 e 1, che avevano una diagnosi istologica e/o citologica di carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio IIIB o IV, non pre-trattato, almeno una localizzazione misurabile secondo i criteri RECIST 1.0 (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors), un'adeguata funzionalità d'organo e metastasi cerebrali stabili. Sono stati, invece, esclusi pazienti con confermata istologia a cellule squamose o mista.
Nella fase di mantenimento i pazienti sono stati randomizzati in rapporto 2:1 a ricevere pemetrexed (500 mg/m² ev) più BSC oppure placebo più BSC (al giorno 1 di ciascun ciclo di 21 giorni) fino a progressione di malattia o sviluppo di tossicità inaccettabile. La randomizzazione era stratificata sulla base del performance status (0 vs 1), della risposta del tumore alla chemioterapia di induzione (malattia stabile vs risposta parziale o completa) e dello stadio del carcinoma prima della terapia di induzione (stadio IIIB vs IV).
La PFS mediana è risultata pari a 4.4 mesi nel braccio con pemetrexed e 2.8 mesi nel braccio con placebo (HR 0.60, IC 95%: 0.50-0.73; p<0.001). A un follow-up mediano di 24.3 mesi, l'OS mediana è risultata pari a 13.9 mesi nel braccio sperimentale e 11.0 mesi nel braccio di controllo (HR=0.78, IC 95%: 0.64 – 0.96; p = 0.0195). Relativamente al tasso di risposte obiettive, il risultato, pur non essendo statisticamente significativo, era a favore di pemetrexed rispetto al controllo: 3% vs 0.6% rispettivamente (p=0,18).
L'impatto della terapia sulla qualità di vita nello studio PARAMOUNT è stato valutato mediante la scala dimensionale EuroQol-5 (EQ-5D); lo studio non ha evidenziato alcun peggioramento nei pazienti che tolleravano la somministrazione di pemetrexed.
Gli eventi avversi di grado 3-4 si sono verificati con una maggior incidenza nel gruppo pemetrexed rispetto al gruppo placebo. In particolare gli effetti avversi più comuni erano: anemia (6,4% gruppo pemetrexed vs 0,6% gruppo placebo), neutropenia (5,8% vs 0%) e astenia (4.7% vs 1.1%). L'interruzione del trattamento, potenzialmente riconducibile a eventi avversi correlati alla terapia, è stata riportata con analoga frequenza nei due bracci (5% vs 3%). Si sono verificati 3 decessi correlati al farmaco, di cui 1 nel gruppo pemetrexed (polmonite) e 2 nel gruppo placebo (morti improvvise, non ben specificate). Infine non sono state osservate differenze statisticamente significative nei pazienti che avevano ricevuto più di 6 cicli di terapia rispetto a quelli che ne avevano ricevuti 6 o meno. La maggiore esposizione a pemetrexed è stata associata a un aumento non significativo della tossicità ematologica, in particolare di neutropenia (9% vs 4%; p=ns).
Lo studio JMEN è un RCT di fase III in doppio cieco che ha comparato l'efficacia e la sicurezza del trattamento con pemetrexed in mantenimento più BSC rispetto a placebo più BSC in 663 pazienti adulti con NSCLC localmente avanzato o metastatico, che non erano progrediti dopo 4 cicli di un regime chemioterapico a base di platino non comprendente pemetrexed.
Erano eleggibili alla fase di mantenimento pazienti adulti con ECOG compreso tra 0 e 1, con un'aspettativa di vita di almeno 3 mesi e con un'adeguata funzionalità d'organo, non progrediti dopo 4 cicli di un regime chemioterapico contenente cisplatino o carboplatino in associazione a gemcitabina, paclitaxel o docetaxel. Sono stati, invece, esclusi pazienti con malattia cardiaca non controllata e metastasi cerebrali in progressione.
I pazienti eleggibili sono stati randomizzati in rapporto 2:1 a ricevere pemetrexed (500 mg/m^2) + BSC oppure placebo + BSC al giorno 1 in cicli da 21 giorni fino a progressione di malattia. La randomizzazione era stratificata rispetto ai seguenti fattori: stadio della malattia (IIIB *vs* IV), ECOG PS (0 *vs* 1), sesso (maschi *vs* femmine), migliore risposta

verso la terapia di induzione (risposta completa o parziale *vs* malattia stabile), componente non platino nella terapia di induzione (gemcitabina *vs* paclitaxel *vs* docetaxel) e storia di metastasi cerebrali (sì *vs* no).
A un follow-up mediano di 11.2 mesi, la PFS è risultata aumentata di 1.7 mesi con pemetrexed rispetto al placebo (4.3 mesi rispetto a 2.6 mesi, HR=0,50, 95% IC: 0,42-0,61; p<0,0001). Questi risultati sono stati confermati dal comitato di revisione indipendente (4.0 mesi nel gruppo pemetrexed verso 2.0 mesi nel gruppo placebo; HR=0,60; 95% IC: 0,49-0,73; p<0,0001).
La OS mediana è risultata pari a 13.4 mesi nel gruppo pemetrexed e 10.6 mesi nel gruppo placebo (HR=0.79; CI95%: 0.65-0.95, p=0.012).
Relativamente alla percentuale di risposte obiettive, il risultato era statisticamente significativo a favore di pemetrexed rispetto al controllo: 6.8% vs 1.8% rispettivamente (p=0,005).
La qualità di vita nello studio JMEN, valutata tramite la Scala dei sintomi del carcinoma polmonare (LCSS), è risultata simile nei due bracci considerati, eccetto per un aumento della perdita di appetito (maggiore nel braccio sperimentale).
Gli eventi avversi di grado 3-4 sono stati significativamente più alti nel gruppo pemetrexed che in quello di confronto (16% vs 4%). In particolare si sono manifestati più frequentemente: stanchezza (5% nel gruppo pemetrexed e <1% nel gruppo placebo), neutropenia (3% vs 0) e anemia (3% vs <1%); 3 pazienti nel gruppo pemetrexed hanno avuto neutropenia febbrile. Il tasso di interruzione del trattamento per eventi avversi è stato più alto nel gruppo pemetrexed rispetto al gruppo placebo (4.8% vs 1.4%). Per quanto riguarda l'incidenza di eventi avversi di grado ≥ 3, non sono state osservate differenze statisticamente significative nei pazienti che avevano ricevuto più di 6 cicli di terapia rispetto a quelli che ne avevano ricevuti 6 o meno.
Il trattamento con pemetrexed richiede un attento monitoraggio del paziente. Prima di ogni somministrazione i pazienti devono essere sottoposti ad un controllo con un esame ematologico completo, comprendente la conta leucocitaria con formula (WCC) e la conta piastrinica. Prima di ogni chemioterapia devono essere effettuati gli esami chimici ematologici per valutare la funzionalità renale ed epatica. Se viene deciso di trattare il paziente con anticoagulanti orali, l'elevata variabilità intraindividuale della coagulazione nel corso delle malattie e la possibilità di interazione tra gli anticoagulanti orali e la chemioterapia antitumorale richiede una maggior frequenza del monitoraggio dell'INR (International Normalised Ratio).
La **qualità delle evidenze** è stata ritenuta di grado moderato in quanto entrambi gli studi sono stati condotti su una popolazione altamente selezionata e i pazienti con ECOG PS ≥ 2 non sono stati reclutati. Il Panel evidenzia che lo studio PARAMOUNT non era disegnato per confrontare il beneficio di una terapia immediata con pemetrexed vs la terapia ritardata in caso di progressione nei pazienti che hanno risposto alla terapia di prima linea. Le evidenze sono molto basse nei pazienti in cui la malattia non ha progredito immediatamente dopo 6 cicli di chemioterapia di induzione basata sulla somministrazione di platino in quanto scarsamente rappresentati negli studi registrativi.
Il **costo** della sola terapia di mantenimento può variare da circa € 10.000 (durata mediana di trattamento dello studio PARAMOUNT) a circa € 12.500 (durata mediana di trattamento dello studio JMEN). La ditta ha contrattato con AIFA un meccanismo di condivisione del rischio che prevede un payment by results del 100% per i pazienti non responder al 4° ciclo di mantenimento, purché il paziente non abbia effettuato più di 4 cicli di terapia di induzione (in linea con gli schemi degli studi PARAMOUNT e JMEN). Considerando che la percentuale di pazienti non responder al 4°ciclo di mantenimento è circa il 40%, il costo della terapia di mantenimento si riduce a € 6.500-8.200 (**Tabella 1**). A questo costo va sommato il costo della terapia di induzione che può contenere (studio PARAMOUNT) o meno (studio JMEN) pemetrexed (**Tabelle 2 e 3**). Complessivamente lo schema terapeutico PARAMOUNT ha un costo superiore di circa € 5.400-6.800 rispetto allo schema JMEN (che comunque rappresenta una buona terapia) con una differenza variabile a seconda del regime utilizzato come induzione.

Tabella 1.Costo terapia di mantenimento secondo gli schemi degli studi registrativi.

Schedula	**Durata terapia**	**Costo totale al lordo degli accordi negoziali*** $^{\Omega}$	**Costo totale al netto degli accordi negoziali*** $^{\Omega}$
500 mg/m² ogni 21 giorni	4 cicli di mantenimento (PARAMOUNT)	€ 9.960	€ 6.500 #
	5 cicli di mantenimento (JMEN)	€ 12.450	€ 8.200 #

**Costo incluso di IVA 10%;*
$^{\Omega}$ Ove presenti, sono stati considerati i costi di somministrazione, pari a € 343 ogni somministrazione.
Payment by results per pazienti non responder al 4°ciclo di mantenimento.

Tabella 2. Costo di regimi terapeutici alternativi in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose, nei quali la malattia non ha progredito immediatamente dopo 4 oppure 6 cicli di chemioterapia di induzione basata sulla somministrazione di platino e pemetrexed (secondo lo schema dello studio PARAMOUNT).

Schedula	**Durata terapia**	**Costo totale al lordo degli accordi negoziali*** Ω	**Costo totale al netto degli accordi negoziali*** Ω
Induzione con platino e pemetrexed + mantenimento con pemetrexed	4 cicli di induzione	€ 10.020	€ 10.020
	4 cicli di mantenimento	€ 9.960	€ 6.500 #
Totale terapia induzione e mantenimento			**€ 16.520**
Induzione con platino e pemetrexed + mantenimento con pemetrexed	6 cicli di induzione	€ 15.030	€ 15.030
	4 cicli di mantenimento	€ 9.960	€ 9.960 Non applicabile il PBR
Totale terapia induzione e mantenimento			**€ 24.990**

**Costo incluso di IVA 10%;*
Ω Ove presenti, sono stati considerati i costi di somministrazione, pari a € 343 ogni somministrazione.
Payment by results per pazienti non responder al 4°ciclo di mantenimento.

Tabella 3. Costo di regimi terapeutici alternativi in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose, nei quali la malattia non ha progredito immediatamente dopo 4 oppure 6 cicli di chemioterapia di induzione basata sulla somministrazione di platino senza pemetrexed (secondo lo schema dello studio JMEN).

Schedula	**Durata terapia**	**Costo totale al lordo degli accordi negoziali *** Ω	**Costo totale al netto degli accordi negoziali*** Ω
Induzione a base di platino ¥ + mantenimento con pemetrexed	4 cicli di induzione	€ 1.500 – € 2.880	€ 1.500 – € 2.880
	5 cicli di mantenimento	€ 12.450	€ 8.200 #
Totale terapia induzione e mantenimento			**€ 9.700 – 11.080**
Induzione a base di platino ¥ + mantenimento con pemetrexed	6 cicli di induzione	€ 2.240 - € 4.320	€ 2.240 - € 4.320
	5 cicli di mantenimento	€ 12.450	€ 12.450 Non applicabile il PBR
Totale terapia induzione e mantenimento			**€ 14.690 – €16.770**

**Costo incluso di IVA 10%;*
Ω Ove presenti, sono stati considerati i costi di somministrazione, pari a € 343 ogni somministrazione.
Payment by results per pazienti non responder al 4°ciclo di mantenimento.
¥ I regimi di induzione impiegati nello studio JMEN erano: docetaxel + carboplatino; docetaxel + cisplatino; paclitaxel + carboplatino; paclitaxel + cisplatino; gemcitabina + carboplatino; gemcitabina + cisplatino.
.

BIBLIOGRAFIA

- Gazzetta Ufficiale n. 114 del 24 giugno 2014.
- Riassunto delle caratteristiche del prodotto ALIMTA®
- Assesment Report ALIMTA, Procedure No. EMEA/H/C/000564 www.ema.eu
- Linee Guida AIOM. Neoplasie del polmone. Edizione 2014.
- Paz-Ares et al Maintenance therapy with pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best supportive care after induction therapy with pemetrexed plus cisplatin for advanced non-squamous non-small-cell lung cancer (PARAMOUNT): a double-blind, phase 3, randomised controlled trial. Lancet Oncology 2012; 13: 247–55.
- Paz-Ares et al PARAMOUNT: Final Overall Survival Results of the Phase III Study of Maintenance Pemetrexed Versus Placebo Immediately After Induction Treatment With Pemetrexed Plus Cisplatin for Advanced Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer. Journal of Clinical Oncology 2013
- Ciuleanu et al Maintenance pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best supportive care for non-small-cell lung cancer: a randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet 2009; 374: 1432–40.
- Rossi et al. Six versus fewer planned cycles of first-line platinum-based chemotherapy for non-small-cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet Oncology 2014; 15: 1254–62.
- Gridelli et al Safety, Resource Use, and Quality of Life in PARAMOUNT. A Phase III Study of Maintenance Pemetrexed Versus Placebo after Induction Pemetrexed Plus Cisplatin for Advanced Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer. Journal of Thoracic Oncology • Volume 7, Number 11, November 2012.
- Belani et al Quality of life in patients with advanced non-small-cell lung cancer given maintenance treatment with pemetrexed versus placebo (H3E-MC-JMEN): results from a randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet Oncology 2012; 13: 292–99.
- www.has-france.fr. Avis 5 Maggio 2010
- www.scottishmedicines.org.uk SMC (770/12)
- www.nice.org.uk (accesso marzo 2015)
- I numeri del cancro in Italia 2014, a cura di AIRTUM e AIOM.

METODOLOGIA

I quesiti clinici riferiti alla indicazione oggetto di analisi vengono predisposti dal Gruppo di Lavoro sulla base del contesto clinico di riferimento.

Il Gruppo di Lavoro ha deciso di votare, per ciascun quesito clinico, quattro aspetti:
1. Giudizio sulle alternative terapeutiche (da linee guida / da esperienza clinica): sulla base dell'analisi del contesto clinico le alternative terapeutiche sono considerate:
- DISPONIBILI
- DISPONIBILI MA MENO SODDISFACENTI
- ASSENTI O DISPONIBILI MA INSODDISFACENTI

Le alternative considerate sono le migliori alternative disponibili e possono essere rappresentate sia dal comparator da studio clinico che dalla terapia normalmente utilizzata nella pratica clinica per la medesima indicazione.
2. Giudizio sulla qualità delle evidenze: la qualità delle evidenze è classificata (secondo il metodo GRADE) in quattro categorie:
- ALTA
- MODERATA
- BASSA
- MOLTO BASSA

Partendo dalla qualità teoricamente alta di uno studio randomizzato, la qualità si può abbassare per la presenza di limiti legati a bias nella conduzione e analisi dello studio, scelta del gruppo di controllo, trasferibilità, incoerenza dei risultati/eterogeneità, stime imprecise o dati insufficienti, pubblicazione selettiva dei dati.
3. Giudizio sul bilancio benefici/rischi: dopo aver identificato e classificato gli outcome clinici come importanti ed essenziali, importanti ma non essenziali e non importanti, viene assegnato un giudizio sui risultati di efficacia clinica disponibili che vengono considerati, in funzione dell'importanza degli outcome clinici e dell'entità dei risultati:
- MOLTO RILEVANTI (Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante)
- RILEVANTI (Outcome clinici importanti ma non essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante oppure Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato solo moderatamente rilevante)
- POCO RILEVANTI (Outcome clinici non importanti benché con entità del risultato clinicamente rilevante)
- MARGINALI (Qualsiasi Outcome clinico ed entità del risultato clinicamente non rilevante)

Viene inoltre espresso un giudizio sulla tollerabilità, considerata:
- BUONA
- DISCRETA
- SCARSA

Sulla base del giudizio espresso su efficacia e tollerabilità viene quindi espresso un giudizio complessivo sul bilancio benefici/rischi, considerato:
- MOLTO FAVOREVOLE
- FAVOREVOLE
- INCERTO
- SFAVOREVOLE

4. Giudizio sul costo rispetto alle alternative: il costo della terapia, calcolato al netto degli eventuali sconti derivanti dagli accordi negoziali e dei meccanismi di condivisione del rischio, viene considerato, rispetto alle alternative (se presenti):
- INFERIORE
- SOVRAPPONIBILE
- SUPERIORE

Ogni componente del Gruppo di Lavoro effettua la propria valutazione in merito a ciascun punto sopra descritto e, utilizzando un algoritmo decisionale condiviso, definisce il livello di raccomandazione del quesito in oggetto.
In particolare, sono previsti **quattro possibili livelli di raccomandazione**:
- **RACCOMANDATO** (R) "utilizzabile nella maggioranza dei pazienti"
- **MODERATAMENTE RACCOMANDATO** (MR) "Si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco debba essere utilizzato nella maggioranza dei pazienti, ma si ritiene che il suo impiego debba essere tenuto in considerazione"
- **RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI** (RS) "utilizzabile solo in casi selezionati di pazienti"
- **NON RACCOMANDATO** (NR) "si sconsiglia l'utilizzo del farmaco"

Il livello di raccomandazione viene definito a maggioranza; in caso di pareggio o incertezza, la decisione viene assunta collegialmente.
Sulla base della raccomandazione formulata, il Gruppo di Lavoro prevede una percentuale di utilizzo atteso che viene esplicitata per singola raccomandazione.
In caso di quesiti su popolazioni non considerate all'interno degli studi clinici, il Gruppo di Lavoro sceglie tra le opzioni NR o RS, di volta in volta, valutata anche la presenza o meno di alternative.

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 306282)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 43 del 01 settembre 2015

Convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali Azzalin Graziano, Baldin Erika, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Barison Massimiliano, Bassi Andrea, Bartelle Patrizia in Grillo, Berlato Sergio Antonio, Berti Jacopo, Boron Fabrizio, Bottacin Gianpaolo Enrico, Brescacin Sonia, Brusco Manuel, Calzavara Francesco, Casali Stefano, Coletto Luca, Dalla Libera Pietro, Donazzan Elena, Ferrari Franco, Finco Nicola Ignazio, Finozzi Marino, Forcolin Gianluca, Fracasso Stefano, Gerolimetto Nazzareno, Gidoni Franco, Guarda Cristina, Lanzarin Manuela, Marcato Roberto, Michieletto Gabriele, Montagnoli Alessandro, Moretti Alessandra, Negro Giovanna, Possamai Gianpiero, Rizzotto Silvia, Ruzzante Piero, Sandonà Luciano, Semenzato Alberto, Salemi Orietta, Scarabel Simone, Sinigaglia Claudio, Valdegamberi Stefano, Villanova Alberto, Zaia Luca, Zanoni Andrea, Zorzato Marino, Zottis Francesca, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto.

[Consiglio regionale]

PREMESSO che, a seguito della consultazione elettorale del 31 maggio 2015, sono stati proclamati consiglieri regionali i signori Azzalin Graziano, Baldin Erika, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Barison Massimiliano, Bassi Andrea, Bartelle Patrizia in Grillo, Berlato Sergio Antonio, Berti Jacopo, Boron Fabrizio, Bottacin Gianpaolo Enrico, Brescacin Sonia, Brusco Manuel, Calzavara Francesco, Casali Stefano, Coletto Luca, Dalla Libera Pietro, Donazzan Elena, Ferrari Franco, Finco Nicola Ignazio, Finozzi Marino, Forcolin Gianluca, Fracasso Stefano, Gerolimetto Nazzareno, Gidoni Franco, Guarda Cristina, Lanzarin Manuela, Marcato Roberto, Michieletto Gabriele, Montagnoli Alessandro, Moretti Alessandra, Negro Giovanna, Possamai Gianpiero, Rizzotto Silvia, Ruzzante Piero, Sandonà Luciano, Semenzato Alberto, Salemi Orietta, Scarabel Simone, Sinigaglia Claudio, Valdegamberi Stefano, Villanova Alberto, Zaia Luca, Zanoni Andrea, Zorzato Marino, Zottis Francesca;

UDITA la relazione dell'Ufficio di Presidenza, relatore il Presidente Roberto CIAMBETTI;

PRESO ATTO che, come da verbale dell'Ufficio di Presidenza della seduta del 25 agosto 2015, non risultano sussistere cause di ineleggibilità e incompatibilità a carico dei sopracitati consiglieri regionali, tenuto anche conto delle attestazioni dagli stessi rilasciate sotto loro responsabilità di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché dal decreto legislativo 31 dicembre 2015, n. 235;

VISTI gli articoli 37 dello Statuto regionale e 7 del Regolamento del Consiglio regionale;

VISTA la proposta dell'Ufficio di Presidenza approvata all'unanimità dei componenti acchè il Consiglio regionale deliberi la convalida dei consiglieri regionali sopracitati;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE la legge 23 aprile 1981, n. 154, la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, articoli 7 e 8, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, articolo 12, nonché il decreto legislativo 31 dicembre 2015, n. 235;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127 del 25 agosto 2015;

con votazione palese,

delibera

1) di convalidare l'elezione a consigliere regionale dei signori Azzalin Graziano, Baldin Erika, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Barison Massimiliano, Bassi Andrea, Bartelle Patrizia in Grillo, Berlato Sergio Antonio, Berti Jacopo, Boron Fabrizio, Bottacin Gianpaolo Enrico, Brescacin Sonia, Brusco Manuel, Calzavara Francesco, Casali Stefano, Coletto Luca, Dalla Libera Pietro, Donazzan Elena, Ferrari Franco, Finco Nicola Ignazio, Finozzi Marino, Forcolin Gianluca, Fracasso Stefano, Gerolimetto Nazzareno, Gidoni Franco, Guarda Cristina, Lanzarin Manuela, Marcato Roberto, Michieletto Gabriele, Montagnoli Alessandro, Moretti Alessandra, Negro Giovanna, Possamai Gianpiero, Rizzotto Silvia, Ruzzante Piero, Sandonà Luciano, Semenzato Alberto, Salemi Orietta, Scarabel Simone, Sinigaglia Claudio, Valdegamberi Stefano, Villanova Alberto, Zaia Luca, Zanoni Andrea, Zorzato Marino, Zottis Francesca;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 305622)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 996 del 28 luglio 2015

Conferimento dell'incarico di Responsabile della Segreteria dell'Assessore ai Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54/2012.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di conferire l'incarico di Responsabile della Segreteria dell'Assessore ai Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54/2012.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue:

ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 54 del 2012 il Presidente e il Vicepresidente della Giunta regionale, oltreché i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie, cui è preposto un Responsabile, nominato dalla Giunta regionale su relativa proposta.

Con nota prot. n. 299343 del 21 luglio 2015 l'Assessore ai Servizi Sociali, On. Manuela LANZARIN ha chiesto l'attivazione del procedimento di comando, per la durata della X° legislatura, della sig.ra Roberta LAZZAROTTO - Categoria D Posizione D1, dipendente di ruolo del Comune di Rosà (VI), proponendo nel contempo ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54, il conferimento dell'incarico di Responsabile della propria Segreteria.

Trattasi pertanto con il presente provvedimento, di conferire l'incarico di Responsabile della Segreteria Particolare dell'Assessore ai Servizi Sociali, alla sig.ra Roberta LAZZAROTTO, dipendente del Comune di Rosà (VI), con decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni e per la durata dell'intera X° legislatura.

Dalla medesima data al Responsabile verrà corrisposto il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di un Settore, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. n. 54 del 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 8 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la nota prot. n. 299343 del 21 luglio 2015 l'Assessore ai Servizi Sociali, On. Manuela LANZARIN;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di conferire l'incarico di Responsabile della Segreteria dell'Assessore ai Servizi Sociali, con decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni e per la durata dell'intera X° legislatura, alla sig.ra Roberta LAZZAROTTO - Categoria D Posizione D1, dipendente di ruolo del Comune di Rosà (VI) con procedura di comando in corso di definizione;

2. di corrispondere alla sig.ra LAZZAROTTO il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di un Settore ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. n. 54 del 2012;

3. di dare atto che al pagamento delle competenze e di quant'altro spettante alla sig.ra LAZZAROTTO, provvederà direttamente il Comune di Rosà, quale Amministrazione di appartenenza, mentre la relativa spesa sarà rimborsata da questa Regione, su presentazione di idonea documentazione;

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per la quota in scadenza dell'esercizio in corso, fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già impegnate a tal fine sul capitolo di spesa U 100723 "Rimborsi spese per il personale comandato (L.R. 31/12/2012, n. 54)" - impegno n. 264 del Bilancio di previsione 2015 - Articolo 001 Rimborsi spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc), Codice SIOPE U.102051257, Codice Piano dei conti finanziario V livello U.1.09.01.01.001 "Rimborsi spese di personale" (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni;

5. di incaricare la Sezione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 305851)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1133 del 01 settembre 2015

N° 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 305845)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1134 del 01 settembre 2015

Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 2 settembre 2015 alle ore 10.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 2 settembre 2015 alle ore 10.00, avente quali argomenti all'ordine del giorno l'approvazione del verbale dell'assemblea del 22 maggio 2014, l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2014, l'approvazione del bilancio preventivo 2015, la nomina del Revisore dei Conti per il quinquennio 2015-2020 e la determinazione del relativo compenso, l'apertura di un fido presso Banca Prossima, gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, il controllo sulla Fondazione in relazione all'esercizio finanziario 2014 e il programma di attività per il 2015.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'art 11 della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2009) ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla costituzione della Fondazione Ca' Vendramin, con sede a Taglio di Po (Rovigo), in qualità di fondatore, con una quota pari al 62,50 %, del fondo di dotazione.

La Fondazione ha lo scopo di favorire la conoscenza e lo sviluppo del Delta del Po e di promuovere la ricerca avanzata a livello nazionale e internazionale sui temi attinenti ai delta e alle zone umide. Essa opera nell'ambito della Regione del Veneto.

Tale soggetto persegue in particolare, i seguenti obiettivi:

a) promuovere, gestire e coordinare, in collaborazione con le Università del Veneto e il Centro Universitario di Rovigo (CUR), la ricerca avanzata sui delta e sulle zone umide anche con riferimento ai sistemi territoriali connessi e, in particolare, con il "Laboratorio internazionale per i delta e le lagune";

b) partecipare a organismi internazionali per la trattazione dei problemi di natura idraulica, costiera ambientale, economica e sociale dei delta e delle zone umide del Mediterraneo e di altri Paesi del mondo;

c) gestire, promuovere, valorizzare e sviluppare il sistema museale del Delta del Po e, in particolare, il Museo regionale della Bonifica Ca' Vendramin, nonché il complesso dei manufatti idraulici storici, delle antiche idrovore delle corti e degli edifici di archeologia rurale del delta;

d) promuovere, sviluppare e gestire la fruizione dei percorsi attrezzati e dei punti di sosta, ai fini della visitazione delle opere idrauliche, degli ambienti rurali e paesaggistici del delta del Po;

e) stimolare, promuovere e diffondere la conoscenza e le opportunità offerte dalle comunità e dai territori del delta, aperti a un approccio conoscitivo intereuropeo e internazionale, con strumenti improntati al dialogo, al confronto e allo scambio di idee, di progetti e di esperienze culturali, scientifiche e operative tra i vari soggetti coinvolti;

f) favorire l'interazione tra le comunità locali e il mondo della cultura e delle nuove opportunità economiche, anche al fine di indirizzare i giovani verso un percorso formativo collegato con le eccellenze dei vari settori d'interesse;

g) promuovere, con il coinvolgimento di personalità del mondo scientifico, di studiosi del settore e delle istituzioni, la predisposizione di documenti per una "equilibrata regolazione ambientale e urbanistica del Delta", come modelli innovativi di governo del territorio;

h) ricercare sostegni materiali, economici e finanziari presso istituzioni, enti pubblici e imprese al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione a sostegno del sistema economico del territorio;

i) privilegiare il coinvolgimento dei giovani nella varie attività promosse, per accrescere la loro formazione e qualificazione e le opportunità di inserimento occupazionale nei vari settori economici;

j) promuovere, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali e internazionali, la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale, ambientale e artistico delle genti del Polesine e del loro territorio;

k) promuovere, gestire e valorizzare, in casi particolari espressamente previsti negli atti di programmazione, idrovore ed edifici di rilievo storico e di archeologia rurale in tutto il territorio della provincia di Rovigo;

l) realizzare presso la sede sociale e nel territorio polesano eventi, manifestazioni e rievocazioni di carattere storico, musicale e teatrale e di recupero delle antiche tradizioni;

m) promuovere e valorizzare le tradizioni popolari, i mestieri del delta del Po e delle sue lagune;

n) promuovere, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali e internazionali, i rapporti internazionali e di gemellaggio con le istituzioni di altri Paesi, anche su delega degli enti e istituzioni che operano nel territorio polesano e veneto;

o) promuovere ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.

La norma sopra menzionata ha previsto, al comma 5, una partecipazione regionale al patrimonio iniziale della Fondazione pari a euro 100.000,00, versati al momento della sua costituzione.

Inoltre, per consentire alla fondazione di perseguire le finalità elencate, il comma 4 art. 11 L.R. 1/2009, ha autorizzato la Giunta regionale ad erogare alla stessa, un contributo annuale alle spese di gestione e funzionamento, che sarà annualmente stanziato a valere sulle risorse del bilancio regionale.

La Fondazione si è costituita in data 30 ottobre 2009 e con il Decreto n. 79 del 20 aprile 2010 del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti della Regione del Veneto è stata riconosciuta al numero 572 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Con nota n. 241 del 6 agosto 2015 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Ca' Vendramin, che si terrà presso la sede della Fondazione, in Via Veneto n. 38 a Taglio di Po (RO), il giorno 2 settembre 2015 alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione conto consuntivo esercizio 2014;
3. Approvazione bilancio preventivo 2015;
4. Nomina Revisore dei Conti per il quinquennio 2015-2020 e determinazione del relativo compenso;
5. Apertura fido presso Banca Prossima;
6. Regione Veneto - Prot. n.204206 - Enti di diritto privato in controllo regionale - adempimenti in materia di anticorruzione (Legge 190/2012) e trasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33);
7. Regione Veneto - Prot. n.244373 - D.G.R. n.2078 del 7 dicembre 2011. Decreto n.17 del 24 febbraio 2015. Controllo sulle Fondazioni in relazione all'esercizio finanziario 2014. Decreto n.107 del 10 giugno 2015. Adempenti successivi;
8. Attività della Fondazione Ca' Vendramin;
9. Varie ed eventuali.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il verbale della seduta precedente, agli atti dell'Amministrazione regionale, in linea con quanto deliberato dalla Giunta Regionale.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, da un'analisi della documentazione trasmessa (**Allegato A**), risulta che l'esercizio 2014 si è concluso con un disavanzo di gestione pari ad Euro - 22.382,89 e che la relazione predisposta dal revisore dei conti al conto consuntivo 2014 propone di approvare detto documento.

A fronte di una liquidità iniziale al 1 gennaio 2014 pari a Euro 8.270,87, la Fondazione ha realizzato entrate pari a Euro 66.665,30, di cui Euro 35.000,00 per quote associative, Euro 12.134,43 per contributi su progetti e attività, rimborsi vari per Euro 5.253,20, entrate varie per Euro 13.968,50 ed Altre entrate per Euro 309,17. Il totale assestato delle entrate è pari a Euro 92.643,30. I residui attivi 2014 sono pari a Euro 25.978,00.

Dal lato delle uscite si registrano: Euro 0,00 per rimborso spese amministratori e compenso revisore dei conti, Euro 38.586,23 per spese personale, Euro 4.488,96 per compenso e rimborso spese consulenti progetti, Euro 3.005,70 per acquisti di servizi tecnici e professionali, Euro 26.678,92 per spese convegni - mostre, Euro 3.968,37 per utenze, Euro 161,28 per materiale di consumo, Euro 1.007,48 per godimento beni di terzi, Euro 50,00 per acquisto beni durevoli, Euro 6.009,68 per imposte e tasse: per un totale complessivo di uscite pari a Euro 83.956,62. Il totale assestato delle uscite è pari a Euro 121.614,38, mentre i residui passivi 2014 sono pari a Euro 37.657,76.

Tenuto conto del totale degli incassi e dei pagamenti nonché dei residui passivi ed attivi e delle rettifiche apportate, come riportato in bilancio, l'esercizio 2014 si è concluso con un disavanzo di gestione pari a - Euro 22.382,89. La liquidità finale al 31/12/2014 è di Euro -10.703,13.

Ciò considerato, si propone di approvare il conto consuntivo per l'esercizio 2014.

Passando alla trattazione del terzo punto all'o.d.g., relativo al bilancio di previsione per l'esercizio 2015, trasmesso dalla Fondazione (**Allegato B**), si evince che la liquidità iniziale per l'anno 2015 è pari a Euro -10.703,13, i residui attivi 2014 sono pari a Euro 25.978,00 e la Fondazione prevede di realizzare le seguenti entrate: erogazioni dai soci pari a Euro 115.700,00 per quote associative (di cui Euro 40.000,00 attribuiti alla Regione del Veneto), contributi per progetti e attività Euro 29.500,00, rimborsi vari pari a Euro 1.000,00, entrate varie per Euro 36.300,00, altre entrate per Euro 0,00: per un totale complessivo delle entrate di Euro 182.500,00, e un totale entrate, più liquidità iniziale e residui attivi pari a Euro 197.774,87.

Dal lato delle uscite, nel 2015, sono previsti: Euro 2.000,00 per rimborsi spese amministratori, Euro 1.900,00 per compensi revisore dei conti, Euro 45.000,00 per spese personale, Euro 1.000,00 per indennità e rimborso spese comitato scientifico, Euro 24.700,00 per compenso e rimborso spese consulenti progetti, Euro 29.500,00 per acquisti di servizi tecnici e professionali, Euro 25.000,00 per spese convegni/mostre, Euro 16.517,11 per utenze, Euro 1.500,00 per materiali di consumo, Euro 3.000,00 per acquisto beni durevoli, imposte e tasse per Euro 10.000,00, accantonamenti per Euro 0,00, per un totale complessivo di uscite pari a Euro 160.117,11, al quale si aggiungono Euro 37.657,76 di residui passivi dell'anno 2014, per un totale complessivo di uscite più residui passivi pari a Euro 197.774,87.

A fronte dei dati sopra indicati la Fondazione Cà Vendramin prevede di concludere l'esercizio 2015 con una liquidità finale pari a Euro 0,00 e la relazione predisposta dal revisore dei conti propone di approvare detto documento.

Tuttavia, tra le Entrate programmate per il 2015, la Fondazione Cà Vendramin ha previsto che l'Amministrazione Regionale eroghi una quota di contributo pari a Euro 40.000,00. Ora, considerato che la L.R. n. 7 del 27/04/2015 (Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio 2015) non ha previsto alcun importo per l'anno 2015, si propone di richiedere in sede assembleare all'Organo Amministrativo della Fondazione di correggere, anche dal lato delle Uscite, l'importo conseguente al mancato contributo della Regione del Veneto di cui sopra.

Pertanto, si propone di approvare il Bilancio di previsione della Fondazione Ca' Vendramin per l'esercizio 2015, a condizione che il Consiglio di Amministrazione della medesima provveda alle revisioni ed adattamenti alle voci di Entrata e di Uscita conseguenti all'assenza del contributo regionale per l'anno 2015, con rideterminazione dei saldi contabili al fine di garantire il pareggio di bilancio.

Qualora in sede assembleare, invece, la maggioranza dei soci si dichiarasse non favorevole ad apportare modifiche al bilancio di previsione 2015 proposto, si propone di non approvare lo stesso.

In merito al punto 4) all'ordine del giorno, l'Assemblea è chiamata alla nomina del Revisore dei Conti per il quinquennio 2015-2020 e alla determinazione del relativo compenso.

Non essendo pervenuta alcuna documentazione, si propone di rinviare il punto ad una successiva assemblea incaricando nel contempo il consiglio di amministrazione di raccogliere almeno cinque offerte da revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, fissando un tetto al compenso massimo annuale lordo onnicomprensivo in linea con quanto proposto nel bilancio preventivo 2015.

Il punto 5) all'ordine del giorno è relativo all'apertura di un fido presso Banca Prossima. Sul punto si propone di prendere atto di quanto sarà illustrato in sede assembleare, fatta salva la raccomandazione rivolta all'Organo Amministrativo di monitorare costantemente la situazione economico-finanziaria della Fondazione al fine di non pregiudicarne gli equilibri.

Il punto 6) all'ordine del giorno riguarda gli adempimenti in materia di anticorruzione (Legge 190/2012) e trasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33).

Con nota n. prot. 204026 del 14/5/2015, l'Amministrazione regionale aveva richiesto alla Fondazione Ca' Vendramin di trasmettere, entro il 30 giugno 2015, una relazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Revisione Contabile in ordine agli adempimenti espletati in materia di anticorruzione. In aggiunta, si chiedeva l'invio dei Piani di Prevenzione della Corruzione e del nominativo del Responsabile individuato secondo il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A). In riferimento al D.Lgs. n. 33/2013 si raccomandavano in particolare gli adempimenti relativi agli art. 14 e 15, in quanto, in caso di inosservanza, sarebbe stato vietato qualsiasi finanziamento da parte della Struttura Regionale competente in materia.

La Fondazione Ca' Vendramin, in risposta alla citata nota, con Prot. n. 240 del 29 luglio 2015, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 luglio 2015 ha preso atto della richiesta della Giunta Regionale, ma che da quanto

riportato nelle Direttive ANAC non appare chiaro se la Fondazione ricada tra gli enti privati a controllo pubblico o tra gli enti privati partecipati da pubbliche amministrazioni. Per questo motivo è stata chiesta un proroga della scadenza prevista per gli adempimenti al fine di per poter acquisire il parere legale, in ordine alla natura della Fondazione, richiesto con urgenza ad un esperto in materia.

In riferimento al D.Lgs. n.33/2013, la Fondazione ha dichiarato, invece, che sta implementando nel suo sito web gli adempimenti relativi agli artt. 14 e 15 dello stesso decreto legislativo.

Con nota prot. n. 298006 del 20/7/2015 l'Amministrazione regionale ha informato la Fondazione dell'intervenuta determina dell'ANAC n. 8 del 17/6/2015 e con successiva nota prot. n. 332244 del 13/8/2015 ha comunicato alla medesima che essa deve essere considerata tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.

Si riporta in allegato al presente provvedimento la corrispondenza citata (**Allegato C**).

Si propone di prendere atto di quanto rappresentato e di ribadire in assemblea che la Fondazione rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.

Il punto 7) all'ordine del giorno verte sul controllo regionale sulla Fondazione, in relazione all'esercizio finanziario 2014.

Con nota prot. 244373 del 12/6/2015, l'Amministrazione regionale nello svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche appurava che per la Fondazione Ca' Vendramin non risultava pervenuta la documentazione richiesta e chiedeva di far pervenire entro il 16 luglio 2015:

1. Bilancio consuntivo del 2014, sottoscritto in originale dal legale rappresentante;
2. Bilancio preventivo relativo all'esercizio 2015 sottoscritto in originale dal legale rappresentante;
3. Verbale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo in copia semplice ;
4. Relazione sintetica dei bilanci, sottoscritta in originale dal legale rappresentante, una relazione dell'attività realizzata o programmata in cui si dovevano evidenziare i benefici prodotti dall'Ente nei confronti del contesto sociale di riferimento;
5. Pareri sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Organo di Revisione Contabile, sottoscritti in originale dallo stesso organo.

Veniva ricordato, inoltre, che in mancanza dell'invio della documentazione indicata per le attività di controllo e vigilanza, la D.G.R. n.2078/2011 prevede l'esercizio dei poteri di intervento, in presenza dei requisiti previsti dall'art.25 del Codice Civile.

La Fondazione Ca' Vendramin, in risposta, con nota prot. 217 del 16 luglio 2015, ha trasmesso i seguenti atti:

1. Il bilancio consuntivo 2014 con nota integrativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
2. Il bilancio preventivo relativo all'esercizio 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
3. Una sintetica relazione illustrata dei bilanci
4. I pareri del Revisore dei Conti.

La Fondazione ha, inoltre, comunicato l'intenzione di proporre all'esame degli Organi l'ipotesi di cancellazione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche volto alla successiva iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Rovigo U.T.G., tenuto conto che tra le materie trattate dalla Fondazione ve ne sono alcune aventi carattere internazionale.

Si riporta in allegato al presente provvedimento la corrispondenza citata (**Allegato D**).

Si propone di prendere atto di quanto rappresentato e di quant'altro verrà comunicato dal Consiglio di Amministrazione in assemblea in merito all'argomento.

In merito al punto 8) la Fondazione ha trasmesso il programma delle attività per l'anno 2015, che si allega (**Allegato E**) ed al quale si rimanda per i dettagli.

Tale programma si compone delle seguenti attività:

- Mostra "Aria e Luce" dell'artista bellunese, Graziella De Gioz, dal 10 aprile al 15 maggio 2015,
- Festival "Deltarte - Il Delta della creatività",
- Progetto per lo sviluppo sociale ed economico a tutela dell'ambiente lagunare di Thua Tien Hue, Vietnam, I anno,

- Work-shop su "Architettura e Bonifica" in collaborazione con Associazione Triveneta Dirigenti; della Bonifica, Unione Veneta Bonifiche, IUAV,
- Progetto Alpi EXPO Venezia 2015;
- Proposta di istituzione di un Centro di Documentazione sul Delta del Po,
- Slow Food Veneto - Utilizzo struttura Museo Regionale della Bonifica Ca' Vendramin;
- Convegno Acqua Cibo e Territorio. Un modello virtuoso di relazioni tra gli attori del sistema Po,
- Seminario "la Bonifica del territorio Polesano e gli Impianti Idrovori",
- REMTECH ESONDA 2015,
- Organismo di gestione del Turismo,
- Istituzione di Ecomuseo nel Delta.

Considerato che il programma delle attività per l'anno 2015 prevede la realizzazione di progetti in linea con gli scopi statutari della Fondazione, si propone di approvarlo.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 11 della L.R. 1/2009;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO lo Statuto della Fondazione Ca' Vendramin;

VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea dei Fondatori;

VISTO il verbale dell'assemblea della Fondazione del 22/05/2014;

VISTO il Conto consuntivo per l'esercizio 2014 e la Relazione del Revisore dei Conti (**Allegato A**);

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e la Relazione del Revisore dei Conti (**Allegato B**);

VISTA la documentazione relativa agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza (**Allegato C**);

VISTA la documentazione fornita in merito al controllo sulle Fondazioni in relazione all'esercizio finanziario 2014 (**Allegato D**);

VISTO il Programma di attività della Fondazione per l'anno 2015 (**Allegato E**);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, di approvare il verbale della seduta precedente;

2. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare il conto consuntivo della Fondazione Ca' Vendramin per l'esercizio 2014;

3. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di approvare il Bilancio di previsione della Fondazione per l'esercizio 2015, a condizione che il Consiglio di Amministrazione della medesima provveda alle revisioni ed adattamenti alle voci di Entrata e di Uscita conseguenti all'assenza del contributo regionale per l'anno 2015, con rideterminazione dei saldi contabili al fine di garantire il pareggio di bilancio e, qualora in sede assembleare, invece, la maggioranza dei soci si dichiarasse non favorevole ad apportare modifiche al bilancio di previsione 2015 proposto, di non approvare lo stesso;

4. in relazione al quarto punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del Revisore dei Conti per il quinquennio 2015-2020 e determinazione del relativo compenso, di rinviare il punto ad una successiva assemblea incaricando nel contempo il consiglio di amministrazione di raccogliere almeno cinque offerte presentate da revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, fissando un tetto al compenso massimo annuale lordo onnicomprensivo in linea con quanto proposto nel bilancio di

previsione 2015;

5. in relazione al quinto punto all'ordine del giorno relativo all'apertura di un fido presso la Banca Prossima, di prendere atto di quanto sarà illustrato in sede assembleare, fatta salva la raccomandazione rivolta all'Organo Amministrativo di monitorare costantemente la situazione economico-finanziaria della Fondazione al fine di non pregiudicarne gli equilibri;

6. in relazione al sesto punto all'ordine del giorno relativo agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, di prendere atto di quanto rappresentato in premessa e di ribadire in assemblea che la Fondazione rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale;

7. in relazione al settimo punto all'ordine del giorno relativo al Controllo sulle Fondazioni in relazione all'esercizio finanziario 2014, di prendere atto di quanto rappresentato in premessa e di quant'altro verrà comunicato dal Consiglio di Amministrazione in assemblea in merito all'argomento;

8. per quanto riguarda l'ottavo punto all'ordine del giorno, di approvare il programma di attività della Fondazione per l'anno 2015;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli allegati, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 305848)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1137 del 01 settembre 2015

Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 3 e 5 agosto 2015 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013 e DGR n. 767/2014).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dei verbali della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) delle sedute del 3 e 5 agosto 2015 e si autorizzano alcune Aziende Sanitarie ad effettuare investimenti e a stipulare contratti di service di cui ai pareri favorevoli espressi dalla Commissione; Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanze di autorizzazione: Azienda Ulss n. 6 nota prot. n. 42145 del 23.06.2015, Azienda Ulss n. 7 nota prot. n. 19751 del 09.06.2015, Azienda Ospedaliera di Padova note prot. n. 35783 del 01.07.2015 e prot. n. 37681 del 10.07.2015, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona note prot. n. 29234 del 23.06.2015, prot. n. 32313 del 13.07.2015 e prot. n. 33239 del 17.07.2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata *"Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto"* ha definito un nuovo modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti nel settore Socio Sanitario.

La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione, assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.

La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i "progetti di investimento" articolati in:

a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d'ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.

In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione - che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature, informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed Ospedaliere regionali.

Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.

Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato la composizione della CRITE di cui alla DGR n. 2353/2011.

Con DGR n. 767 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha aggiornato le strutture regionali che compongono la CRITE a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge regionale di riorganizzazione n. 54 del 03.12.2012.

Con nota di convocazione prot. n. 314427 del 31.07.2015 la CRITE si è riunita nei giorni 3 e 5 agosto 2015 per esaminare le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite agli Ordini del Giorno delle sedute precitate.

Con il presente provvedimento si propone di prendere atto dei verbali delle sedute della CRITE del 3 e 5 agosto 2015, agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR e di autorizzare gli investimenti e i service di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nelle sedute sopra indicate, pareri ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale n. 55/1994;

- Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;

- Vista la propria deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;

- Vista la propria deliberazione n. 125/2011;

- Visto il D. Lgs. 118/11;

- Richiamata la propria deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Richiamata la propria deliberazione n. 957 del 18/06/2013;

- Vista la Legge Regionale n. 2 aprile 2014, n. 12;

- Vista la propria deliberazione n. 767 del 27/5/2014;

delibera

1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto dei verbali delle sedute della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 3 e 5 agosto 2015, agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR;

3. di autorizzare gli investimenti e i service richiesti dalle Aziende sanitarie e sottoposti al parere di congruità della CRITE nelle sedute di cui al precedente punto 2), per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da **Allegato A,** anche in virtù della loro congruità in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1137 del 01 settembre 2015

REGIONE DEL VENETO

SEDUTA CRITE DEL 3 AGOSTO 2015			
Azienda	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
AOUI VR	Autorizzazione alla procedura aperta per la fornitura quadriennale, rinnovabile per ulteriori due anni, suddivisa in lotti, per sistemi diagnostici per chimica clinica e immunometria con strumentazione a noleggio (nota prot. 29234 del 23 giugno 2015).	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONE	€ 16.031.562,50 (IVA inclusa) Durata 3 anni + 2 anni eventuale rinnovo
AOUI VR	Autorizzazione all'acquisizione di un acceleratore lineare Multi-energy con alto dose rate e sistemi per trattamenti radio chirurgici sia dell'encefalo che di siti extracranici, a seguito di adesione Accordo Quadro a cura dello IOV (nota prot. n.32313 del 13 luglio 2015)	FAVOREVOLE	€ 4.940.390,00 (IVA inclusa)
AOUI VR	Autorizzazione alla procedura aperta per la fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori due anni, di sistemi diagnostici per allergologia con strumentazione a noleggio (nota prot. n. 33239 del 17 luglio 2015)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONE	€ 2.775.500,00 (IVA inclusa) Durata 36 mesi + 24 mesi eventuale rinnovo

SEDUTA CRITE DEL 5 AGOSTO 2015			
Azienda	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
Ulss n. 6	Autorizzazione all'acquisizione di grandi apparecchiature tecnologiche (ventilatori per rianimazione, ventilatori per anestesia, stazioni di anestesia, ventilatori neonatali pediatrici) (nota prot. n. 42145 del 23 giugno 2015)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONE	€ 1.130.000,00 (IVA esclusa)
Ulss n. 7	Autorizzazione all'espletamento di una procedura di gara per la fornitura di un cardioangiografo (nota prot. 19751 del 9 giugno 2015)	FAVOREVOLE	€ 750.000,00 (IVA inclusa) (+ € 25.000,00 per costo opere di adeguamento)
Ulss n. 7	Autorizzazione all'espletamento di una procedura di gara per la fornitura di un angiografo vascolare (nota prot. 19751 del 9 giugno 2015)	FAVOREVOLE	€ 800.000,00 (IVA inclusa) (+ € 400.000,00 per costo opere di adeguamento)
AO PD	Autorizzazione all'appalto relativo alla fornitura settennale in service, di sistemi diagnostici reagenti e relativi materiali di consumo per analisi in HPLC per il fabbisogno dell'U.O.C. Medicina di Laboratorio dell'Azienda Ospedaliera di Padova (nota prot. 35738 del 1 luglio 2015)	FAVOREVOLE	€ 2.100.000,00 (IVA esclusa) Durata 60 mesi + 24 mesi eventuale rinnovo
AO PD	Autorizzazione alla fornitura triennale in service del Sistema Sequenom per la diagnostica molecolare oncologica per la U.O.C. di Anatomia Patologica (nota prot. n. 37681 del 10 luglio 2015)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONE	€ 528.000,00 (IVA esclusa) Durata 36 mesi

(Codice interno: 305850)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1139 del 01 settembre 2015

Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori: introduzione di una tariffa per il test del DNA per tipi ad alto rischio di VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) nell'ambito dei programmi organizzati di screening cervicale, ai fini della compensazione tra Aziende ULSS.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si integrano la D.G.R. n. 772 del 27.05.2014, con la quale è stato introdotto l'utilizzo del test HPV-DNA in sostituzione del Pap Test come test primario per lo screening del cancro al collo dell'utero per le donne nella fascia di età compresa tra i 30 e i 64 anni e la D.G.R. n. 760 del 14.05.2015 in materia di riordino dei programmi di screening oncologici, mediante l'introduzione di una tariffa per il test del DNA per tipi ad alto rischio di VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) nell'ambito dei programmi organizzati di screening cervicale e le indicazioni per la compensazione finanziaria tra le aziende sanitarie. Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

I programmi di screening oncologici sono interventi di sanità pubblica che consistono in un'attività sistematica di diagnosi precoce di un tumore o dei suoi precursori, basata su evidenze scientifiche, rivolta alla generalità della popolazione o a suoi sottogruppi.

La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 2284 del 21.06.1996, ha disposto, a favore della popolazione residente, l'attivazione di progetti di screening per il tumore della cervice uterina e della mammella, in conformità alle indicazioni della Commissione Oncologica Nazionale.

Negli anni seguenti la Regione del Veneto ha promosso l'attivazione di altri programmi di screening aziendali. Attualmente in tutte le Aziende ULSS sono attivi programmi di screening del tumore della cervice uterina, del tumore della mammella e del tumore del colon retto.

Con la D.G.R. n. 1235 del 16.07.2013 la Regione del Veneto ha recepito i documenti Ministeriali di sintesi delle più recenti evidenze scientifiche rispetto ad obiettivi di salute, in particolare il "Documento di indirizzo sullo screening per il cancro della prostata, sullo screening per il tumore del polmone con CT scan a bassa dose e sull'utilizzo del test HPV-DNA come test primario per lo screening del cancro del collo dell'utero" (Ministero della Salute DGPRE 001068-P-14/01/2013).

Con la D.G.R. n. 772 del 27.05.2014 la Regione del Veneto ha modificato il programma regionale di screening del tumore della cervice uterina, introducendo il test del DNA per tipi ad alto rischio di VIRUS PAPILLOMAVIRUS (test HPV-DNA) come test primario, a parziale sostituzione del Pap Test, in tutte le Aziende ULSS del Veneto. L'attivazione dello screening con test HPV-DNA avverrà in maniera graduale a partire dal 2015. Il protocollo regionale, in linea con il protocollo raccomandato dal Ministero della Salute, prevede l'esecuzione di un test HPV-DNA nei confronti delle donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni: le donne negative al test HPV saranno inviate a nuovo round di screening dopo cinque anni, le donne positive al test HPV saranno sottoposte a triage basato sull'esecuzione della citologia; per le donne tra i 25 e 29 anni verrà mantenuto il Pap Test con cadenza triennale. Si prevede che il nuovo programma sarà a regime a partire dal 2018.

Vista la necessità di centralizzare l'esecuzione dei test HPV, come raccomandato dal Ministero della Salute, nella D.G.R. n. 772 del 27.05.2014 sono stati identificati i tre seguenti laboratori della Regione Veneto dove eseguire i suddetti esami:

1) il Dipartimento di Anatomia Patologica ULSS n. 9 di Treviso, per i programmi di screening delle Aziende ULSS delle province di Belluno, Treviso e Venezia;

2) il Dipartimento di Anatomia Patologica ULSS n. 20 di Verona, per i programmi di screening delle Aziende ULSS delle province di Verona e Vicenza;

3) l'UOC di Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto IRCSS di Padova, per i programmi di screening delle Aziende ULSS delle province di Padova e Rovigo.

Il protocollo regionale, seguendo sempre le indicazioni ministeriali, ha centralizzato anche la lettura dei Pap Test di triage in un unico Centro regionale identificato nell'Anatomia Patologica dell'Ospedale di Santorso (VI) che si occuperà, quindi, dell'allestimento dei vetrini su strato sottile e della lettura dei Pap-Test di triage. Si precisa che per la prestazione di lettura dei Pap-test di triage, ai fini della compensazione tra Aziende ULSS e Centro di riferimento regionale, va fatto riferimento al Nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche e di laboratorio, da ultimo Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 47 del 22.05.2013, Codice Prestazione 91.38.5 Esame citologico cervico-vaginale (PAP test) tariffa Euro 9.80.

Con D.L.gs 29.04.1998, n. 124 recante "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449" sono state escluse dal sistema di compartecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del Piano Sanitario Nazionale, dei Piani Sanitari Regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della regione (art. 1, comma 4, lett. a).

Con la D.G.R. n. 760 del 14.05.2015 la Regione ha fornito alcune prime indicazioni di riordino dei programmi di screening oncologici regionali ai sensi del D.L.gs 29.04.1998, n. 124 e delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate ai sensi dell'art. 85, comma 4, della legge 23.12.2000, n. 388.

In linea con il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, nel nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, approvato con D.G.R. n. 749 del 14.05.2015, i programmi di screening rientrano tra le linee strategiche da adottare per la prevenzione dell'incidenza e della mortalità delle malattie non trasmissibili. Il Piano, inoltre, basandosi sulla evidenza che la prevenzione individuale si dimostra mediamente meno efficace e più costosa rispetto alla prevenzione di popolazione mediante i programmi di screening, individua come strategia da adottare la reingegnerizzazione della prevenzione individuale spontanea promuovendo il riorientamento delle persone verso i programmi di screening.

Nel ribadire che le prestazioni erogate nell'ambito dei programmi di screening sono gratuite per gli utenti, si sottolinea come il nuovo assetto organizzativo renda necessario introdurre un sistema che consenta il ristoro dei costi sostenuti dalle 3 aziende sede di laboratorio per i test effettuati ai pazienti provenienti dalle ulss contermini.

Pertanto, si ritiene di prevedere un'apposita tariffa relativa al test HPV-DNA eseguito nell'ambito del programma di screening cervicale, integrando la D.G.R. n.772 del 27.05.2014 con la quale è stato introdotto l'utilizzo del test HPV-DNA in sostituzione del Pap Test, come test primario per lo screening del cancro al collo dell'utero per le donne nella fascia di età compresa tra i 30 e i 64 anni.

Per le prestazioni sopra descritte, alle quali con la D.G.R. n. 760 del 14.05.2015 è stato attribuito il codice 91.24.S "VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) Ricerca di DNA per tipi ad alto rischio nell'ambito dei programmi organizzati di screening cervicale", è stata determinata la relativa tariffa di compensazione in Euro 10,00 (euro dieci) a seguito di analitica quantificazione dei costi, come da documentazione tenuta agli atti presso il Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, Coordinamento Regionale Screening Oncologici (CRSO). Si precisa che per la relativa valorizzazione delle poste di ricavo e costo, nonché per la compensazione finanziaria delle stesse, le aziende sanitarie dovranno avvalersi dell'apposita procedura regionale denominata "Area di Scambio - Poste R".

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene di sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale la fissazione di apposita tariffa per le prestazioni relative all'esecuzione del test del DNA per tipi ad alto rischio di VIRUS PAPILLOMAVIRUS (test HPV-DNA) nell'ambito dei programmi di screening cervicale, al fine di permettere la compensazione dei costi sostenuti dalle 3 aziende sede di laboratorio per i test effettuati ai pazienti assistiti dalle ulss contermini.

Si stabilisce altresì che eventuali aggiornamenti della predetta tariffa siano demandati al dirigente della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;

Visto l'articolo 4 della L.R. 1/1997, successivamente integrato e modificato dalla Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;

Visto il D.L.gs 29.04.1998 n. 124;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 29.06.2012;

Viste le D.G.R. n. 2284 del 21.06.1996, n. 1200 del 3.04.1997, n. 2605 del 7.08.2007, n. 4538 del 28.12.2007, n. 215 del 3.02.2010, n. 772 del 27.05.2014, n. 749 del 14.05.2015 e n. 760 del 14.05.2015.

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre per le prestazioni specialistiche di laboratorio previste dalla D.G.R. n. 760 del 14.05.2015 con il codice 91.24.S "VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) Ricerca di DNA per tipi ad alto rischio nell'ambito dei programmi organizzati di screening cervicale", l'introduzione di apposita tariffa di compensazione tra Aziende ULSS, che viene fissata in Euro 10,00;
3. di stabilire che la prestazione, di cui al codice 91.24.S"VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) Ricerca di DNA per tipi ad alto rischio nell'ambito dei programmi organizzati di screening cervicale" sia utilizzabile esclusivamente dalle strutture individuate dalla D.G.R. n. 772 del 27.05.2014 all'interno dei percorsi di primo livello, secondo livello e di follow up dei programmi organizzati di screening della cervice uterina;
4. di prevedere che per la valorizzazione delle poste di ricavo e costo relative alle suddette prestazioni, le aziende si avvalgano dell'apposita procedura regionale denominata "Area di Scambio - Poste R";
5. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende ULSS del Veneto ad applicare i contenuti del presente provvedimento ed a verificarne il corretto adempimento, nonché ad informare tutti i soggetti interessati con particolare riguardo all'utenza;
6. di demandare a decreto del dirigente della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria gli adeguamenti della citata tariffa che si rendessero necessari in futuro;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 306142)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1140 del 01 settembre 2015

Associazione delle Regioni europee con prodotti a denominazione d'origine - Arepo. Adesione 2015.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Rinnovo dell'adesione della Regione del Veneto all'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d'origine - Arepo.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto per la sua particolare posizione geografica e per la presenza in un'area assai ristretta di ecosistemi anche molto diversi tra loro, ha da sempre beneficiato di un ampio ventaglio di produ-zioni di prodotti agricoli, caratterizzati sempre più spesso anche da un alto livello qualitativo.

Il Veneto è appunto una delle più importanti regioni italiane per prodotti che possono fregiarsi di un marchio di qualità ed in particolare, di una qualità legata alla zona di origine. Infatti, oltre ad essere al terzo posto in Italia dopo Piemonte e Toscana, per vini di qualità con 28 Doc, 14 Docg e 10 IGT risulta essere la regione al primo posto in Italia, con 18 prodotti a denominazioni Dop e n. 18 prodotti a Igp già riconosciute.

Il trasferimento alla Comunità Europea di funzioni e competenze finora ricoperte dalle autorità nazionali in materia di agricoltura, di ambiente, di commercio internazionale e di fiscalità, ha giustificato lo sviluppo di un dialogo diretto fra l'Europa e le Regioni europee.

Mentre per il settore vitivinicolo l'attività di coordinamento fra gli interessi delle Regioni europee, di pressione sulle Istituzioni comunitarie, nonché le iniziative comuni regionali di valorizzazione e difesa dei vini a denominazione d'origine, sono assicurate dall'Arev, l'Associazione delle Regioni Viticole Europee alla quale la Regione del Veneto è già associata, alcune Regioni europee maggiormente sensibili ai prodotti di qualità legati all'origine, hanno sentito la necessità di creare uno strumento di coordinamento fra Regioni simile all'Arev, finalizzato alla tutela delle denominazioni Dop e Igp per tutti gli altri prodotti agro-alimentari di qualità (formaggi, prosciutti e salumi, oli, prodotti ortofrutticoli, ecc.).

L'Arepo - Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d'origine - com'è riportato all'articolo 1 "Costituzione e denominazione" dello Statuto, è un'Associazione costituita dalle Regioni europee interessate alla difesa e alla valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine nonché dai rappresentanti dei produt-tori aderenti ai prodotti a denominazione di queste Regioni.

L'Arepo è stata fondata nel 2004 a Bordeaux da 16 regioni europee. Attualmente fanno parte dell'associazione 30 regioni con lo scopo di creare sinergie fra istituzioni regionali per difendere le proprie produzioni nei confronti di un'agricoltura che rischia di perdere, in una progressiva mondializzazione, i suoi patrimoni agro-alimentari e le proprie peculiarità produttive.

Le 30 regioni che attualmente fanno parte dell'Arepo sono: le Regioni spagnole di Andalusia, Castilla y Leon, Catalogna, Extremadura, Navarra, Pais Vasco, le regioni francesi di Aquitania, Auvergne, Bretagna, Centre, Corsica, Languedoc Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte, Rodano-Alpi, le Regioni italiane di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Pu-glia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, la regione tedesca Hessen e Baviera, quella polacca della Malopolska, quella greca Creta e quella portoghese delle Azzorre.

L'associazione, come indicato all'articolo 2 del proprio Statuto, ha tra le sue finalità la difesa dei produttori delle regioni associate e il rafforzamento del ruolo delle Regioni di fronte alle istituzioni europee competenti in materia di agricoltura, al fine di una migliore valorizzazione, protezione e finanziamento delle produzioni ad indicazione geografica Dop e Igp, nonché la promozione e la valorizzazione dei prodotti d'origine locale verso i consumatori e gli opinion leader a livello europeo e internazionale.

Fra gli scopi dell'Arepo c'è inoltre, quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di Regioni europee intensificando le relazioni fra quelle aderenti, al fine di coordinare una difesa congiunta degli inte-ressi comuni in sede comunitaria, internazionale e con altre organizzazioni ed istituzioni.

Notevole infatti si dimostra la capacità dell'Arepo nell'esercitare attività di coordinamento delle i-stanze Regionali e di pressione sulla Commissione europea, al fine di portare nel "Libro verde" sulla qualità in Europa, le opinioni e le esigenze

espresse delle Regioni associate.

L'Arepo ha la sua sede legale ed amministrativa presso il Conseil Régional d'Aquitaine c/o l'Hotel de Région, in 14, Rue François de Sourdis, a Bordeaux (Francia).

L'Arepo è costituita da un Collegio delle Regioni, comprendente un rappresentante per ciascuna re-gione aderente e un suo membro supplente, la cui designazione ha una validità di tre anni, e da un Collegio dei rappresentanti dei produttori, composto anch'esso da un membro effettivo ed uno supplente, per ciascuna regione, anch'essi con durata triennale dell'incarico. La presidenza dell'associazione è stata assegnata, per tre anni, alla Regione italiana dell'Emilia Romagna, la vicepresidenza è stata affidata all'Emilia Romagna, all'Aquitania ed alla Regione del Midi-Pyrénées.

Sono organi dell'Arepo l'Assemblea generale ordinaria e il Consiglio di amministrazione. L'Assemblea generale ordinaria comprende tutti i rappresentanti regionali dell'associazione, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed ha tra i suoi compiti quello di approvare il rapporto annuale delle attività presentato dal Consiglio di amministrazione e l'operato del Presidente, del Segretario generale e del Tesoriere.

L'Assemblea inoltre nomina il Presidente e il primo Vice-Presidente dell'associazione, i membri del Consiglio di amministrazione e stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale.

Come riportato all'articolo 16 dello statuto, il Consiglio di amministrazione è l'organo direttivo dell'associazione, esso è composto da almeno sei membri, fra cui il Presidente ed il Vice-Presidente.

Le risorse dell'associazione derivano innanzitutto dalla quota associativa, che viene stabilita annualmente, nonché da eventuali sovvenzioni, dagli introiti derivati dai servizi resi e dalle attività svolte e da ogni ulteriore entrata che non sia in contrasto con la legislazione vigente e con lo statuto dell'associazione.

In relazione alla qualità delle attività svolte da Arepo, al crescente numero di importanti regioni europee aderenti ma, soprattutto, alla rilevanza che la difesa delle produzioni di qualità assume anche per la Regione del Veneto, nella quale i prodotti a denominazione d'origine trovano interesse crescente sia presso i produttori che i consumatori e necessitano di nuovi strumenti comuni e sinergie istituzionali per una maggiore tutela a livello comunitario e internazionale, si ritiene di proporre l'adesione della Regione del Veneto ad Arepo anche per il corrente anno mediante il versamento della quota annuale associativa che per il 2015 è fissata in euro 3.825,00,come da nota come da nota della Segreteria generale della programmazione prot. n. 283879 del 9 luglio 2015 in merito all'assegnazione del budget per l'anno corrente.

Con il presente provvedimento si ritiene infine di determinare euro 3.825,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 3030 "Spese per adesione ad Associazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio corrente che presenta sufficiente disponibilità, conformemente alle disposizioni di cui alla DGR n. 829 del 29 giugno 2015 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017";

Per assicurare una presenza attiva e costante della Regione del Veneto alle attività dell'Arepo, si propone inoltre che all'Assemblea dell'Associazione partecipi il Direttore regionale della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari o un suo sostituto, in qualità di delegato dell'Assessore all'agricoltura della Re-gione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguen-te provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto promuove le adesioni ad organismi associativi aventi lo scopo di favorire l'integrazione, lo scambio e la collaborazione tra Regioni e realtà locali europee;

CONSIDERATO che il settore delle produzioni contraddistinte da un marchio di qualità a denominazione d'origine costituisce una risorsa importante per l'economia di tutta la regione, per la salvaguardia delle produzioni tipiche, la diversificazione delle attività dei produttori, la valorizzazione integrata ai consumatori dell'enogastronomia, della coltura e del territorio regionale;

TENUTO CONTO che le problematiche e gli interessi nel settore delle produzioni di qualità spesso sono comuni a tutte le Regioni europee che aderiscono all'Arepo e che, pertanto, risulta opportuno e fondamentale sviluppare sinergie sia nei confronti delle Istituzioni europee e internazionali sia nel condividere soluzioni in grado di proteggere e rafforzare il ruolo di dette produzioni nei mercati europei e internazionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1526 del 12 agosto 2014 avente come oggetto "Associazione delle Regioni europee con prodotti a denominazione d'origine – Arepo Adesione 2014";

RITENUTO che la partecipazione all'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti di origine - Arepo - consente alla Regione del Veneto di salvaguardare, valorizzare e promuovere le proprie produzioni agricole tradizionali, legate al territorio e al patrimonio agro-alimentare regionale;

RITENUTO pertanto opportuno aderire formalmente all'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti di origine - Arepo - con sede legale presso il Conseil Régional d'Aquitaine c/o l'Hotel de Région, rue François de Sourdis, 14 - Bordeaux;

VISTA la nota dell'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d'origine - Arepo - del 07 aprile 2015, con la quale è stata comunicata la quota annuale di adesione per l'anno 2015 di 4.500 euro;

VISTO che in data 27/07/2015 è stato comunicato ad AREPO che la somma per l'adesione all'Associazione è stata ridotta ad un importo pari a euro 3.825,00 e che con nota del 28/07/2015 l'Associazione ha accettato la nuova quota di adesione proposta rispetto all'importo da loro richiesto;

VISTI i propri provvedimenti:

- deliberazione n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge";

- deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giungo 2013";

- deliberazione n. 829 del 29 luglio 2015 "Direttive per la gestione del Bilancio 2014 di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017"", in relazione ai criteri per la gestione del capitolo cogestito n. 3030 "Spese per adesione ad associazioni";

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la nota della Segreteria della Programmazione prot. n. 283879 del 9 luglio 2015 in merito all'assegnazione del budget per l'anno 2015;

delibera

1. di rinnovare l'adesione della Regione del Veneto, per i motivi esposti in premessa, all'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d'origine - Arepo - con sede legale presso il Conseil Régional d'Aquitaine - Hotel de Région, 14, Rue François de Sourdis, - 33 077 Bordeaux Cedex (France) mediante il versamento alla medesima associazione della quota per l'anno 2015, pari ad euro 3.825,00;

2. di determinare in euro 3.825,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 3030 "Spese per adesione ad Associazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 306143)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1141 del 01 settembre 2015

Autorizzazione all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura relativamente a provvedimento in materia di personale concernente la variazione della fascia economica di Posizione organizzativa

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà applicazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione, il riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali, emanate con deliberazione giuntale 08 novembre 2011 n. 1841 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente all' autorizzazione della Giunta regionale per la variazione della fascia economica della Posizione organizzativa "Attività regionali delegate" della struttura "Settore controlli e attività delegate" dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 1841 del 08 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni; Note AVEPA prot. n. 51016 del 17 giugno 2015 e n. 64120 del 4 31 luglio 2015.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In data 08 novembre 2011, è stata adottata la DGR n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2015 con DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, assoggettando all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti strumentali regionali, tra i quali l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (di seguito AVEPA):

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze.

In data 03 marzo 2015 è stata adottata la DGR n. 233 al fine di integrare la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 e di semplificare l'attività di controllo preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, prevedendo che i Direttori di Area/Dipartimento, a cui fanno riferimento le strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, provvedono con proprio atto ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti Strumentali in materia di personale, ove non sia previsto un aumento di spesa.

Con nota 17 giugno 2015, prot. n. 51016, AVEPA ha comunicato l'intenzione di procedere alla variazione della fascia economica della PO "Attività regionali delegate" della struttura "Settore controlli e attività delegate", da PO B a PO A, motivando tale variazione dall'aumento delle attività assegnate e della loro complessità.

Con nota 30 giugno 2015, prot. n. 268773, la Sezione Risorse umane ha dato atto che il provvedimento proposto comporta incremento di spesa di AVEPA relativamente agli incarichi di Posizione organizzativa ed ha formulato rilievi circa le modalità attuative della variazione proposta.

A fronte delle integrazioni esplicative di Avepa di cui alla nota 31 luglio 2015, prot. n. 64120, la Sezione Risorse umane con nota 20 agosto 2015, prot. n. 338396 ha espresso nulla osta.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, si propone di autorizzare AVEPA, ai sensi della deliberazione giuntale n. 1841/2011 e successive modificazioni e integrazioni, alla variazione della fascia economica della PO "Attività regionali delegate" della struttura "Settore controlli e attività delegate", da PO B a PO A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, concernente "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura";

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTA la DGR n. 1841 del 08 novembre 2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

VISTA la DGR n. 769 del 2 maggio 2012 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni";

VISTA la DGR n. 2563 del 11 dicembre 2012 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. Determinazioni";

VISTA la DGR n. 907 del 18 giugno 2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni";

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR n. 907 del 18 giugno 2013. Determinazioni successivi";

VISTA la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR n. 907 del 18 giugno 2013 e 2591 del 30 dicembre 2013. Determinazioni successive";

VISTA la DGR n. 233 del 3 marzo 2015 ad oggetto "Lr 18.3.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 dell'8.11.2011 - DGR 769 del 2.5.2012 - DGR 2563 dell'11.12.2012 - DGR n. 907 del 18.6.2013 - DGR 2591 del 30 dicembre 2013 - DGR 2341 del 16.12.2014. Determinazioni successive";

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTE le note AVEPA prot. n. 51016 del 17 giugno 2015 e n. 64120 del 31 luglio 2015;

VISTI i pareri della Sezione Risorse Umane prot. n. 268773 del 30 giugno 2015 e prot. n. 338396 del 20 agosto 2015.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare AVEPA, nei termini indicati nelle premesse ed ai sensi della deliberazione giuntale n. 1841/2011 e successive modificazioni e integrazioni, alla variazione della fascia economica della Posizione organizzativa "Attività

regionali delegate" della struttura "Settore controlli e attività delegate", da PO B a PO A;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;
4. di incaricare la Sezione Competitività sistemi agroalimentari dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 306144)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1142 del 01 settembre 2015

Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102. Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 nella provincia di Venezia.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
A seguito della tromba d'aria dell'8 luglio 2015 in provincia di Venezia si propone, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la richiesta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica ai fini dell'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi di indennizzo consentiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nelle zone territoriali in cui i danni sulle strutture e scorte aziendali al comparto agricolo si sono manifestati con costi di ripristino superiori al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Con decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 dicembre 2014, e del 26 maggio 2015 n. 10796, sono individuate le disposizioni di cui ai Capi I e II del Decreto legislativo n. 102/04, applicabili a partire dal 1° gennaio 2015, in applicazione del regolamento (CE) n. 702/2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, nell'ambito dell'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale tra cui quelli conseguenti ad eccezionali eventi avversi assimilabili alle calamità naturali.

Con provvedimento n. 1118 del 12 giugno 2012, la Giunta regionale, ha approvato le direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attribuendo la competenza ad AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura), nella gestione dei procedimenti inerenti tali interventi con la delimitazione dei territori danneggiati per i quali viene richiesta, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'emanazione della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica.

Nella giornata dell'8 luglio 2015 una violenta perturbazione ha originato una violenta tromba d'aria, classificata fino ad un massimo di EF4 in base alla scala Fujita, che nella parte più distruttiva ha interessato parte della provincia di Venezia con forti raffiche di vento, grandine e violenti rovesci di pioggia.

L'estrema violenza dell'evento non ha risparmiato il comparto agricolo con danni particolarmente ingenti con distruzione completa delle coltivazioni in pieno campo e dei frutti pendenti ormai in avanzata fase di sviluppo. La brutalità degli eventi ha determinato una dispersione estesa di materiali inquinanti pericolosi sui terreni coltivati che dovranno essere bonificati.

Gravi danni sono stati rilevati alle strutture agricole quali abitazioni rurali, ricoveri attrezzi, magazzini, stalle, impianti frutticoli, viticoli e vivai. Diverse di queste strutture, anche recenti, non più ripristinabili, dovranno essere demolite e completamente ricostruite. Molte macchine e attrezzature aziendali, nonché scorte di materie prime, mezzi tecnici e prodotti finiti e/o semilavorati sono stati coinvolti in crolli o colpiti da grandine e detriti rendendoli inutilizzabili.

Con decreto del Presidente della Regione del Veneton. 106 del 9 luglio2015 è stato dichiarato lo stato di crisi per gli eccezionali fenomeni temporaleschi di forte intensità del giorno 8 luglio 2015 in alcune aree del territorio regionale. Al decreto ha fatto seguito l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM), Dipartimento della Protezione civile, del 30 luglio 2015, concernente i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni nei territori di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno.

Nel contesto degli interventi previsti dell'OPCM del 30 luglio 2015, si ritiene di considerare anche il sostegno mirato a favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo sempre più soggetto ad avversità eccezionali di ogni genere, anche con la proposta di attivazione degli specifici interventi nell'ambito delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Lo Sportello Unico Agricolo AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) di Venezia competente nella gestione dei procedimenti inerenti l' individuazione dei territori danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche, a seguito delle verifiche immediatamente effettuate ha riscontrato l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi consentiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, su strutture e scorte non ammissibili ad assicurazione agevolata i cui costi di ripristino incidono in misura superiore al 30% della produzione lorda vendibile (PLV) ordinaria delle imprese agricole danneggiate, elaborando a tal fine le previste stime dei danni determinati dalla " tromba d'aria dell'8 luglio 2015", nei comuni di Dolo, Mira, Pianiga, della provincia di Venezia.

La relazione tecnica delimita le zone territoriali dei comuni di Dolo, Mira, Pianiga, in provincia di Venezia, in cui possono essere attivabili gli interventi previsti dal D. Lgs. 102/2004, art. 5, comma 3, per il ripristino dei danni subiti da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. su strutture fondiarie non ammissibili ad assicurazione agevolata e sulle scorte aziendali.

Le imprese agricole danneggiate che ricadono nelle zone dei comuni delimitati, potranno presentare richiesta di intervento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 102/2004, allo Sportello Unico Agricolo AVEPA di Venezia, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica da emanarsi a seguito della richiesta di cui al presente provvedimento.

Gli interventi di ripristino da attuare con le risorse del Fondo di Solidarietà nazionale sono da considerarsi a completamento e cumulabili con gli interventi previsti in particolare dal'articolo 6 e 7 dell'OPCM 30 luglio 2015. La domanda dovrà riportare l'indicazione di tutti gli altri eventuali indennizzi percepiti per le medesime finalità indicando l'Ente preposto al riconoscimento degli stessi e, se del caso, la compagnia di assicurazione con la quale è stato sottoscritto il contratto sia che il medesimo riguardi assicurazioni agevolate o private.

Il sostegno, sommato ad altre sovvenzioni o risarcimenti erogati per il medesimo evento avverso -tromba d'aria dell'8 luglio 2015- non potrà superare il valore dei costi ammissibili. Se del caso il contributo verrà diminuito per ridurre il risarcimento totale fino alla concorrenza dei costi ammissibili per il ripristino.

Per l'ammissibilità agli interventi di ripristino dei danni su strutture aziendali non ammissibili ad assicurazione agevolata e scorte, i medesimi costi di ripristino devono incidere in misura superiore al 30% sulla produzione lorda vendibile ordinaria aziendale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" come modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Visto in particolare l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 102/2004, che dispone che le Regioni interessate deliberino la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento stesso entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla cessazione dell'evento, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012,di approvazione delle direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che attribuisce la competenza ad AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura), nella gestione dei procedimenti inerenti tali interventi anche ai fini della individuazione dei territori danneggiati per la richiesta di emanazione della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica.

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5447 del 10 marzo 2015, di approvazione del Piano assicurativo agricolo 2015.

Visto il Regolamento (CE) n. 702/2014.

Visto il decreto n. 10796 del 26 maggio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative degli interventi conseguenti l'applicazione del decreto legislativo 102/04 in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 702/2014.

Visto il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 106 del 9 luglio 2015 con il quale è stato dichiarato lo stato di crisi a causa degli eccezionali fenomeni temporaleschi di forte intensità del giorno 8 luglio 2015 in alcune aree del territorio regionale.

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, del 30 luglio 2015, "Primi interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologoci verificatesi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina D'Ampezzo in provincia di Belluno".

Vista la relazione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - Sportello Unico Agricolo di Venezia - di individuazione delle zone e di quantificazione dei danni per l'attivazione degli interventi consentiti dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

Vista ladeliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."

delibera

1. di proporre al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per la tromba d'aria dell'8 luglio 2015, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 6, per le provvidenze di cui all'art. 5, comma 3del medesimo Decreto legislativo, nella provincia di Venezia per i comuni di Dolo, Mira, Pianiga;

2. di delimitare le zone territoriali dei Comuni di cui al punto 1) nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle imprese agricole danneggiate, gli interventi per il ripristino dei danni alle strutture aziendali ed alle scorte ai sensi dall'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per la provincia di Venezia nei comuni di:

Dolo, località Arino, Cesare Musatti, Sambruson;
Mira, località Taglio, Piazza Vecchia;
Pianiga, località Cazzago;

3. di determinare che le imprese agricole danneggiate che ricadono nelle zone dei comuni delimitati possano presentare richiesta di intervento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 102/2004, allo Sportello Unico Agricolo AVEPA di Venezia, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica;

4. di indicare che gli interventi di aiuto possono riguardare le imprese agricole in possesso dei requisiti di accesso previsti dal D. Lgs 102/04, per danni, su strutture non ammissibili ad assicurazione agevolata e scorte , che determinano una incidenza di spesa di ripristino superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria aziendale;

5. di determinare che gli interventi di ripristino da attuare con le risorse del Fondo di Solidarietà nazionale sono da considerarsi a completamento e cumulabili con gli interventi previsti in particolare dall'articolo 6 e 7 dell'OPCM 30 luglio 2015;

6. di indicare che il sostegno totale, sommato ad altre sovvenzioni o risarcimenti erogati per il medesimo evento avverso -tromba d'aria - non potrà superare il valore dei costi ammissibili. Se del caso il contributo verrà diminuito per ridurre il risarcimento totale fino alla concorrenza dei costi ammissibili per il ripristino;

7. di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D. Lgs. 102/2004, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 306147)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1144 del 01 settembre 2015

Bastian Beton S.p.A. (con sede legale in Via Borgo Milano, 15 - 37069 Villafranca di Verona (VR) - C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230). Progetto per l'ampliamento e variante al piano di ripristino ambientale di una cava di ghiaia nel Comune di Villafranca di Verona (VR) denominata "Quaderni". Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR) - Comune di interessato: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, al progetto per l'ampliamento e variante al piano di ripristino ambientale di una cava di ghiaia nel Comune di Villafranca di Verona (VR), denominata "Quaderni". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla Bastian Beton S.p.A., in data 02/02/2009; - parere interlocutorio non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 28/01/2015; - formale comunicazione alla Bastian Beton S.p.A. in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 04/03/2015; - parere definitivo non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 03/06/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 02/02/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Bastian Beton S.p.A., con sede legale in Via Borgo Milano, 15 - 37069 Villafranca di Verona (VR) - C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 56269.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Con nota prot. n. 196419 in data 08/04/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato la conclusione dell'istruttoria preliminare condotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1999.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/04/2009 sui quotidiani "Il Corriere della Sera - Corriere di Verona" e "L'Arena", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Villafranca di Verona (VR), il Comune di Valeggio sul Mincio (VR), il Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 12/05/2009 presso l'auditorium comunale del Comune di Villafranca di Verona (VR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla localizzazione dell'intervento

Con nota in data 23/02/2009, prot. n. 100119, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi con nota in data 30/04/2009, acquisita al prot. n. 237765 in data 05/05/2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2009/51 del 27/04/2009, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

Con nota in data 23/02/2009, prot. n. 100111, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982. Parere acquisto in data 01/03/2010 al prot. n. 105998, nel quale veniva indicata la superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Successivamente, con nota acquisita in data 26/07/2012 al prot. n. 342313, la Direzione regionale Geologia e Georisorse comunicava agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. l'aggiornamento della superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Con nota n. 312291 in data 09/06/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive.

Il progetto è stato presentato presso la Commissione regionale V.I.A. in data 30/09/2009. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento e ha disposto la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, ai sensi dell'art. 18, comma 8, L.R. n. 10/1999.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 22/10/2009, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con nota del 28/10/2010, prot. n. 564664 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 08/06/2011, ha nominato il nuovo gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

	Mittente	*Data acquisizione al protocollo regionale*	*Numero protocollo regionale*
1.	Legambiente Verona	22/06/2009	337628
2.	Provincia di Verona	11/08/2009	446979
3.	Comune di Villafranca di Verona	01/10/2009	537440

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 15/12/2009 al prot. n. 716693;
- in data 12/01/2010 al prot. n. 23106;
- in data 05/02/2010 al prot. n. 67983.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale dell'intervento.

La Commissione regionale V.I.A., nella seduta del giorno 03/03/2010, ha richiesto alla Ditta proponente documentazione integrativa, trasmessa con nota prot. n. 319627 in data 09/06/2010.

La Bastian Beton S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale n. 353935, in data 28/06/2010, ha depositato la documentazione integrativa richiesta.

La Ditta proponente, con nota in data 20/10/2014 (acquisita al protocollo regionale n. 461011 in data 03/11/2014) ha chiesto alla Commissione regionale V.I.A. di valutare la possibilità di iniziare la coltivazione dell'ampliamento della cava proposto in progetto sui mappali n. 52 e 54 del foglio n. 63 del Comune di Villafranca di Verona (VR) e successivamente sui mappali n. 29, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 56, 74, 77 e 78 del foglio n. 63.

Nella medesima nota la Bastian Beton S.p.A. dimostrava quindi di non avere la disponibilità completa dei mappali previsti per l'ampliamento della cava in questione, così come riportato nel progetto presentato nel febbraio 2009.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 502 in data 28/01/2015 - **Allegato A** del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Con nota n. 95341 in data 04/03/2015, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Bastian Beton S.p.A., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, di seguito riportati:

La Bastian Beton S.p.A. non ha provveduto a depositare, ne entro i termini, ne fuori i termini riportati nella nota n. 95341 in data 04/03/2015, le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Con parere n. 526 del 03/06/2015 - **Allegato B** del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere definitivo non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, in quanto la Bastian Beton S.p.A., con sede legale in Via Borgo Milano, 15 - 37069 Villafranca di Verona (VR) - C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non si è proceduto all'autorizzazione dell'intervento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 44/1982

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L. R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 28/01/2015;

VISTO il parere n. 502 in data 28/01/2015, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 11/02/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 28/01/2015;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 03/06/2015;

VISTO il parere n. 526 in data 03/06/2015, **Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 17/06/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 03/06/2015;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto facendoli propri i pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A., n. 502 in data 28/01/2015 **- Allegato A** al presente provvedimento - e n. 526 in data 03/06/2015 **- Allegato B** al presente provvedimento - di cui formano parte integrante e sostanziale;

3. di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza presentata dalla Bastian Beton S.p.A., con sede legale in Via Borgo Milano, 15 - 37069 Villafranca di Verona (VR) - C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230, per le motivazioni indicate nel parere n. 502 in data 28/01/2015, **Allegato A** del presente provvedimento e nel parere n. 526 in data

03/06/2015 - **Allegato B** del presente provvedimento;

4. di non autorizzare, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, il progetto proposto dalla Bastian Beton S.p.A., con sede legale in Via Borgo Milano, 15 - 37069 Villafranca di Verona (VR) - C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230;

5. di trasmettere la presente deliberazione alla Bastian Beton S.p.A.(con sede legale in Via Borgo Milano, 15 - 37069 Villafranca di Verona (VR) - C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230)
(PEC: bastianbetonspa271.vr00@infopec.cassaedile.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Verona, al Comune di Villafranca di Verona (VR), al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

ALLEGATO 1
ALLA DGR N. 1144 del - 1 SET. 2015

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n. 10)

Parere n. 502 del 28/01/2015

Oggetto: Bastian Beton S.p.A. (con sede legale in Via Borgo Milano, 15 – 37069 Villafranca di Verona (VR) – C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230).
Progetto per l'ampliamento e variante al piano di ripristino ambientale di una cava di ghiaia nel Comune di Villafranca di Verona (VR) denominata "Quaderni".
Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR) - Comune di interessato: Valeggio sul Mincio (VR).
Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99.

1. PREMESSA

In data 02/02/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Bastian Beton S.p.A., con sede legale in Via Borgo Milano, 15 – 37069 Villafranca di Verona (VR) – C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 56269.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Con nota prot. n. 196419 in data 08/04/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato la conclusione dell'istruttoria preliminare condotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1999.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/04/2009 sui quotidiani "Il Corriere della Sera – Corriere di Verona" e "L'Arena", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Villafranca di Verona (VR), il Comune di Valeggio sul Mincio (VR), il Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 12/05/2009 presso l'auditorium comunale del Comune di Villafranca di Verona (VR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla localizzazione dell'intervento

Con nota in data 23/02/2009, prot. n. 100119, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.
La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi con nota in data 30/04/2009, acquisita al prot. n. 237765 in data 05/05/2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2009/51 del 27/04/2009, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.
Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione regionale V.I.A.

Con nota in data 23/02/2009, prot. n. 100111, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982. Parere acquisto in data 01/03/2010 al prot. n. 105998, nel quale veniva indicata la superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1144 - 1 SET. 2015

Successivamente, con nota acquisita in data 26/07/2012 al prot. n. 342313, la Direzione regionale Geologia e Georisorse comunicava agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. l'aggiornamento della superficie residua del Comune di Villafranca di Verona ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Con nota n. 312291 in data 09/06/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive.

Il progetto è stato presentato presso la Commissione regionale V.I.A. in data 30/09/2009. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento e ha disposto la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, ai sensi dell'art. 18, comma 8, L.R. n. 10/1999.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 22/10/2009, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con nota del 28/10/2010, prot. n. 564664 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.
Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 08/06/2011, ha nominato il nuovo gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

	Mittente	*Data acquisizione al protocollo regionale*	*Numero protocollo regionale*
1.	Legambiente Verona	22/06/2009	337628
2.	Provincia di Verona	11/08/2009	446979
3.	Comune di Villafranca di Verona	01/10/2009	537440

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali:
- in data 15/12/2009 al prot. n. 716693;
- in data 12/01/2010 al prot. n. 23106;
- in data 05/02/2010 al prot. n. 67983.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale dell'intervento.

La Commissione regionale V.I.A., nella seduta del giorno 03/03/2010, ha richiesto alla Ditta proponente documentazione integrativa, trasmessa con nota prot. n. 319627 in data 09/06/2010.
La Bastian Beton S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale n. 353935, in data 28/06/2010, ha depositato la documentazione integrativa richiesta.

La Ditta proponente, con nota in data 20/10/2014 (acquisita al protocollo regionale n. 461011 in data 03/11/2014) ha chiesto alla Commissione regionale V.I.A. di valutare la possibilità di iniziare la coltivazione dell'ampliamento della cava proposto in progetto sui mappali n. 52 e 54 del foglio n. 63

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1144 - 1 SET. 2015

del Comune di Villafranca di Verona (VR) e successivamente sui mappali n. 29, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 56, 74, 77 e 78 del foglio n. 63.
Nella medesima nota la Bastian Beton S.p.A. dimostrava quindi di non avere la disponibilità completa dei mappali previsti per l'ampliamento della cava in questione, così come riportato nel progetto presentato nel febbraio 2009.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto ha come obiettivo l'estrazione di materiale inerte di origine alluvionale composto da ghiaie e sabbie in località Quaderni del Comune di Villafranca.
L'intervento consisterà nella coltivazione della zona di ampliamento, ovvero nell'asportazione e accantonamento in sito del terreno vegetale di scotico (h=0.4-0.5 mt.), nella escavazione del sito fino alla quota 55,33 m s.l.m. di progetto, nella risistemazione con materiale limoso-sabbioso e del terreno vegetale di scotico sul fondo scavo e restituzione all'uso agricolo della zona.
La coltivazione del giacimento avverrà a cielo aperto, modalità consolidata per quanto concerne la gestione delle attività estrattive ubicate in aree di pianura; questo consentirà di non dover realizzare nuova viabilità di accesso, collegamento e servizio, ed allo stesso tempo permetterà una sorveglianza diretta ed agevole delle lavorazioni. Inoltre tale scelta progettuale limiterà la possibilità che si verifichino incidenti causa di infortuni per la manodopera impiegata

3. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

3.1 programmatico
3.2 progettuale
3.3 ambientale

3.1. Quadro di riferimento programmatico

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento(P.T.R.C.) della Regione Veneto.

Il sito in esame, dall'analisi del P.T.R.C, non rientra in aree soggette a vincoli

- Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.) –piano d'area vasta ambito veronese
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Verona;
- Piano Regolatore Generale(P.R.G.) del Comune di Villafranca
- Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera
- Piano Regionale per il Risanamento delle Acque
- Piano di Tutela delle Acque

L'area in cui viene localizzato il progetto di ampliamento di cava in esame risulta localizzata all'interno di aree definite sensibili

- Piano Regionale per l'Attività di Cava

Il progetto in esame risulta coerente con quanto disposto dal piano.

- Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Fissero – Tartaro – Canal Bianco (P.A.I.)

3.2. Quadro di riferimento Progettuale

Localizzazione dell'intervento:
L'area in oggetto è ubicata nella zona ovest del Comune di Villafranca di Verona (VR), al confine con il Comune di Valeggio sul Mincio, nella frazione di Quaderni.

Natura del materiale estratto:
Il materiale che verrà estratto dall'area di coltivazione della cava "Quaderni" è costituito da alluvioni ghiaiose, immerse in una matrice prevalentemente sabbiosa con intercalati frequenti livelli a

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1144 del - 1 SET. 2015

granulometria più fine, limoso-argillosa. I ciottoli presentano dimensioni da centimetriche a pluricentimetriche, con clasti da spigolosi a poco arrotondati.
Per quanto riguarda il volume di materiale estratto, si è calcolato:
- volume estraibile: 1.378.951 m3;
- volume utile: 1.321.164 m3.

Modalità di coltivazione:
La coltivazione della cava sarà del tipo a "fossa" ed avverrà per lotti successivi, in particolare sei a partire dal settore posto più a Ovest e procederà verso Est.
Si eseguirà poi l'estrazione di materiale ghiaioso – sabbioso per profondità variabili tra 13,30 m e 14,80 m, per un area di circa 115.573 m2 con la conseguente asportazione di 1.321.164 m3 di ghiaia. Il materiale estratto, una volta prelevato tal quale dal giacimento, verrà portato in toto al frantoio di Vantina situato nel Comune di Valeggio sul Mincio, di proprietà sempre della ditta Bastian Beton Spa, dove verrà sottoposto a lavaggio e vagliatura, per essere quindi impiegato come materiale inerte da costruzione.
I sei lotti di coltivazione hanno un volume estraibile rispettivamente di 270.136 m3 per il lotto 1, 214.968 m3 per il lotto 2, 243.306 m3 per il lotto 3, 196.334 m3 per il lotto 4, 216.534 m3 per il lotto 5, 179.884 m3 per il lotto 6;

Caratteristiche dimensionali:
- Superficie Catastale (mq) 122.162
- Perimetro Lordo (m) 1.504
- Distanze rispetto ai confini di proprietà (m) 5,0
- Distanze rispetto alla Strada (m) 5,0
- Superficie di Scavo (mq) 115.573
- Perimetro Scavo (m) 1.476
- Profondità Media di scavo (m) 13,87
- Volume Estraibile (m3) * 1.378.951,02
- Volume Terreno Vegetale (m3) 57.786,50
- Volume Utile (m3) 1.321.164,52.

Lo scavo di ciascun lotto sarà effettuato per strisce o fronti, larghi circa 10 metri, e di lunghezza pari al fronte di cava. L'escavazione sarà eseguita per mezzo di escavatore con braccio meccanico a cucchiaio rovescio, su gradoni di altezza pari a circa 4 metri.
Durante le fasi di coltivazione la pendenza dei fianchi della fossa non supererà i 45° rispetto al piano orizzontale, così da garantire la sicurezza durante le attività di cantiere.
Una volta ultimato lo sfruttamento del primo lotto, s'inizierà a coltivare il secondo. Poiché il primo lotto ospiterà l'area box, l'impianto lava ruote ed il cumulo di terreno vegetale accantonato, esso verrà ricomposto completamente solo al termine della coltivazione del sesto lotto. Al termine della coltivazione del secondo lotto, s'inizierà a coltivare il terzo e contemporaneamente a ricomporre il lotto esaurito, compatibilmente alle esigenze di cantiere;

Ricomposizione ambientale:
Il progetto di risistemazione a fine lavori consente la restituzione all'uso agricolo, Le operazioni previste per il ripristino dell'area sono le seguenti:
- sagomatura delle scarpate della fossa secondo un angolo di 25° rispetto al piano orizzontale;
- sagomatura del fondo cava, con pendenza dell'1 ‰ verso SSO, così da permettere il deflusso dell'acqua irrigua sull'intero appezzamento dall'asse di colmo;
- stesura di 1,29 m di strato di limo proveniente dal lavaggio degli inerti estratti sull'intera superficie di cava;
- stesura di 0,5 m di terreno vegetale sull'intera superficie di cava;
- realizzazione al fondo della cava, lungo tutto il lato sud del lotto, di un setto drenante costituito da un fondo ghiaioso e copertura di 0,5 m di terreno vegetale, profondo complessivamente 1,79 m, ovvero fino al raggiungimento delle ghiaie naturali sottostanti.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1144 del - 1 SET. 2015

3.3. Quadro di riferimento ambientale

Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, individua e valuta i possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti per la fase di coltivazione e di ricomposizione. Il gruppo istruttorio ha provveduto ad analizzare i contenuti delle valutazioni riportate nello SIA dal proponente per ciascuna delle seguenti componenti ambientali:

- atmosfera;
- ambiente idrico;
- suolo e sottosuolo;
- vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;
- salute pubblica;
- paesaggio;
- rumore.

4. CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Dalle valutazioni effettuate dagli estensori dello Studio di Impatto Ambientale, anche in considerazione delle misure di mitigazione previste, risulta che gli impatti indotti dall'intervento proposto non sono risultati particolarmente rilevanti. Non sono inoltre emersi elementi che ne impediscano la realizzazione o ne possano limitare in qualche modo dimensioni, geometrie o modalità operative.
Per tale motivo il progetto è stato valutato compatibile dal punto di vista ambientale.

5. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le zone di Protezione Speciale. Il sito Natura 2000 più vicino all'area di progetto risulta essere il SIC/ZPS IT3210008 *"Fontanili di Povegliano"*.
Al progetto è allegata una "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R. n. 3173/2006. La valutazione si conclude dichiarando che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui siti Natura 2000 più prossimi.
Con nota del 23/02/2009, prot. n. 100119, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3172/2006, al fine di acquisire un parere in merito.
La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi con nota n. 237765, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 05/05/2009, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 2009/51 del 27/04/2009, con la quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

6. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Sono stati considerati in sede di istruttoria i seguenti pareri ed osservazioni:

- la Provincia di Verona ha espresso con D.G. Provinciale n. 14 del 23/07/2009, parere contrario all'intervento in questione, in quanto il medesimo risulta in contrasto con il combinato disposto di cui agli artt. 27 e 51 del PAQE.
- Legambiente di Verona, con nota in data 16/06/2009, ha segnalato che il progetto risulta in contrasto con il Piano d'Area Quadrante Europa (contrasto con il combinato disposto di cui agli artt. 27 e 51).

Le osservazioni e i pareri presentati sono stati considerati in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla predisposizione da parte del proponente di documentazione integrativa, alla stesura del presente parere.

7. ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Nell'ambito del procedimento, la Ditta proponete– con nota in data 20/10/2014 acquisita la prot. n. 461011 del 03/11/2014 (PEC) – ha richiesto alla Commissione regionale VIA la possibilità di variare le modalità di coltivazioni afferenti al progetto in esame, iniziando i lavori di coltivazione in ampliamento dai mappali 52 e 54 del foglio n. 63 del Comune di Villafranca di Verona (VR).

ALLEGATO A
ALL'A DGR N. 1144 del - 1 SET. 2015

Nota istruttoria

La Ditta ha dimostrato di non avere la disponibilità, oltre ad altri, del mappale n. 56 del foglio n. 63 del Comune di Villafranca di Verona (VR). Infatti nonostante le proposte di acquisto del mappale n. 56 la proprietà del medesimo non ha aderito. Non trattasi quindi di mera presentazione formale dei titoli di disponibilità del giacimento richiesto in coltivazione (prima del ritiro dell'autorizzazione) ma, di concreta ed evidente mancanza di una parte sostanziale dei medesimi.

Il titolo di disponibilità del giacimento costituisce fondamento dell'istanza ai sensi delle vigenti norme minerarie (R.D. 29/07/1927, n. 1443 e L.R. n. 44/1982) essendo il materiale di cava posto nella disponibilità del proprietario del suolo.

Il mappale n. 56, infatti, non identifica una superficie marginale del progetto di ampliamento ma una superficie che sostanzialmente sostiene e motiva minerariamente l'intera istanza.

Mancando la disponibilità del mappale n. 56 il progetto di ampliamento in esame non risulta autorizzabile in quanto:

- i mappali n. 52 e 54 (in disponibilità) risultano non collegati/disgiunti dalla superficie di cava autorizzata;
- i mappali n. 52 e 54 costituiscono un corpo autonomo e separato dalla cava e quindi non possono ritenersi ampliamento della medesima.

Si segnala, inoltre, che i mappali n. 52 e 54 esprimono una superficie di scavo totale inferiore a quella minima stabilita (mq 50.000) dalla L.R. n. 44/1982, per le nuove cave e che la realizzazione dell'ampliamento richiesto, in assenza del mappale n. 56 produrrebbe due crateri disgiunti con impatti ambientali incompatibili con le statuizioni del PAQE.

Mancando i titoli minerari sul giacimento, posto sul mappale n. 56, l'intero dimensionamento del progetto presentato risulta non coerente con le superfici concretamente coltivabili e inapprovabile.

Quanto precedentemente evidenziato risulta prevalente e assorbente rispetto ad ogni altra considerazione e supera la necessità di considerare/ponderare altri aspetti e carenze progettuali.

8. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

La documentazione presentata risulta completa e correttamente articolata.

Il progetto dell'attività estrattiva ha considerato tutti gli elementi necessari alla valutazione di compatibilità dell'intervento prospettato nei confronti dei vincoli vigenti sul territorio e della normativa di settore.

Per quanto riguarda lo Studio di Impatto Ambientale risulta che:

- il Quadro Programmatico esamina in modo adeguato gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area d'intervento, pur tuttavia si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame come di seguito approfondito;
- il Quadro Progettuale è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, pur tuttavia si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame come di seguito approfondito;
- il Quadro Ambientale è stato sviluppato in modo adeguato l'analisi delle componenti ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza, pur tuttavia si rilevano elementi ostativi per la realizzazione delle opere in esame come di seguito approfondito.

La Ditta (con nota in data 20/10/2014, acquisita al prot. n. 461011 in data 03/11/2014) ha dimostrato di non avere la disponibilità del mappale n. 56 del foglio n. 63 del Comune di Villafranca di Verona (VR). Infatti nonostante le proposte di acquisto del mappale n. 56 la proprietà del medesimo non ha aderito. Non trattasi quindi di mera presentazione formale dei titoli di disponibilità del giacimento richiesto in coltivazione (prima dell ritiro dell'autorizzazione) ma, di concreta ed evidente mancanza di una parte sostanziale dei medesimi.

Il titolo di disponibilità del giacimento costituisce fondamento dell'istanza ai sensi delle vigenti norme minerarie (R.D. 29/07/1927, n. 1443 e L.R. n. 44/1982) essendo il materiale di cava posto nella disponibilità del proprietario del suolo.

Il mappale n. 56, infatti, non identifica una superficie marginale del progetto di ampliamento ma una superficie che sostanzialmente sostiene e motiva minerariamente l'intera istanza.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1144 del - 1 SET. 2015

Mancando la disponibilità del mappale n. 56 il progetto di ampliamento in esame non risulta autorizzabile in quanto:

- i mappali n. 52 e 54 (in disponibilità) risultano non collegati/disgiunti dalla superficie di cava autorizzata;
- i mappali n. 52 e 54 costituiscono un corpo autonomo e separato dalla cava e quindi non possono ritenersi ampliamento della medesima.

Si segnala, inoltre, che i mappali n. 52 e 54 esprimono una superficie di scavo totale inferiore a quella minima stabilita (mq 50.000) dalla L.R. n. 44/1982, per le nuove cave e che la realizzazione dell'ampliamento richiesto, in assenza del mappale n. 56 produrrebbe due crateri disgiunti con impatti incompatibili con le statuizioni del PAQE e ambientalmente stanti i valori espressi dal più ampio contesto di zona.

Mancando i titoli minerari sul giacimento, posto sul mappale n. 56, l'intero dimensionamento del progetto presentato risulta non coerente con le superfici concretamente coltivabili e inapprovabile.

Quanto precedentemente evidenziato risulta prevalente e assorbente rispetto ad ogni altra considerazione e supera la necessità di considerare/ponderare altri aspetti e carenze progettuali.

Pertanto l'istanza risulta ambientalmente non compatibile.

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti, (assenti il Dott. Cesare Bagolini, il Dott. Nicola Dell'Acqua e l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componenti esperti della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime ad unanimità dei presenti

parere interlocutorio non favorevole

al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto per l'ampliamento e variante al piano di ripristino ambientale di una cava di ghiaia denominata "Quaderni", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR), presentata dalla Bastian Beton S.p.A. con sede legale in Via Borgo Milano, 15 – 37069 Villafranca di Verona (VR) (C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230), per le motivazioni di seguito indicate:

- la Ditta (con nota in data 20/10/2014, acquisita al prot. n. 461011 in data 03/11/2014) ha dimostrato di non avere la disponibilità del mappale n. 56 del foglio n. 63 del Comune di Villafranca di Verona (VR). Infatti nonostante le proposte di acquisto del mappale n. 56 la proprietà del medesimo non ha aderito. Non trattasi quindi di mera presentazione formale dei titoli di disponibilità del giacimento richiesto in coltivazione (prima del ritiro dell'autorizzazione) ma, di concreta ed evidente mancanza di una parte sostanziale dei medesimi.
  Il titolo di disponibilità del giacimento costituisce fondamento dell'istanza ai sensi delle vigenti norme minerarie (R.D. 29/07/1927, n. 1443 e L.R. n. 44/1982) essendo il materiale di cava posto nella disponibilità del proprietario del suolo.
  Il mappale n. 56, infatti, non identifica una superficie marginale del progetto di ampliamento ma una superficie che sostanzialmente sostiene e motiva minerariamente l'intera istanza.
- Mancando la disponibilità del mappale n. 56 il progetto di ampliamento in esame non risulta autorizzabile in quanto:
  - i mappali n. 52 e 54 (in disponibilità) risultano non collegati/disgiunti dalla superficie di cava autorizzata;
  - i mappali n. 52 e 54 costituiscono un corpo autonomo e separato dalla cava e quindi non possono ritenersi ampliamento della medesima.
- Si sottolinea, inoltre, che i mappali n. 52 e 54 esprimono una superficie di scavo totale inferiore a quella minima stabilita (mq 50.000) dalla L.R. n. 44/1982 per le nuove cave, e che la realizzazione dell'ampliamento richiesto, in assenza del mappale n. 56 produrrebbe due crateri disgiunti con impatti incompatibili con le statuizioni del PAQE e ambientalmente stanti i valori espressi dal più ampio contesto di zona.

Mancando i titoli minerari sul giacimento, posto sul mappale n. 56, l'intero dimensionamento del progetto presentato risulta non coerente con le superfici concretamente coltivabili e ambientalmente non compatibile.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1144 del 1 SET. 2015

Quanto precedentemente evidenziato risulta prevalente e assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.

Non si procede con la votazione per l'autorizzazione del progetto, non avendo acquisito il progetto in esame parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

ALLEGATO B
ALLA DGR N. 1144 del - 1 SET. 2015

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999, n. 10)

Parere n. 526 del 03/06/2015

Oggetto: **Bastian Beton S.p.A. (con sede legale in Via Borgo Milano, 15 – 37069 Villafranca di Verona (VR) – C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230).**
Progetto per l'ampliamento e variante al piano di ripristino ambientale di una cava di ghiaia nel Comune di Villafranca di Verona (VR) denominata "Quaderni".
Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR) - Comune di interessato: Valeggio sul Mincio (VR).
Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99.

PREMESSA

In data 02/02/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Bastian Beton S.p.A., con sede legale in Via Borgo Milano, 15 – 37069 Villafranca di Verona (VR) – C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 56269.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 28/01/2015, è stato espresso parere interlocutorio non favorevole (n. 502) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Con nota n. 95341 in data 04/03/2015, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Bastian Beton S.p.A., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, di seguito riportati:

- la Ditta (con nota in data 20/10/2014, acquisita al prot. n. 461011 in data 03/11/2014) ha dimostrato di non avere la disponibilità del mappale n. 56 del foglio n. 63 del Comune di Villafranca di Verona (VR). Infatti nonostante le proposte di acquisto del mappale n. 56 la proprietà del medesimo non ha aderito. Non trattasi quindi di mera presentazione formale dei titoli di disponibilità del giacimento richiesto in coltivazione (prima del ritiro dell'autorizzazione) ma, di concreta ed evidente mancanza di una parte sostanziale dei medesimi.
  Il titolo di disponibilità del giacimento costituisce fondamento dell'istanza ai sensi delle vigenti norme minerarie (R.D. 29/07/1927, n. 1443 e L.R. n. 44/1982) essendo il materiale di cava posto nella disponibilità del proprietario del suolo.
  Il mappale n. 56, infatti, non identifica una superficie marginale del progetto di ampliamento ma una superficie che sostanzialmente sostiene e motiva minerariamente l'intera istanza.
- Mancando la disponibilità del mappale n. 56 il progetto di ampliamento in esame non risulta autorizzabile in quanto:
  - i mappali n. 52 e 54 (in disponibilità) risultano non collegati/disgiunti dalla superficie di cava autorizzata;
  - i mappali n. 52 e 54 costituiscono un corpo autonomo e separato dalla cava e quindi non possono ritenersi ampliamento della medesima.
- Si sottolinea, inoltre, che i mappali n. 52 e 54 esprimono una superficie di scavo totale inferiore a quella minima stabilita (mq 50.000) dalla L.R. n. 44/1982 per le nuove cave, e che la realizzazione dell'ampliamento richiesto, in assenza del mappale n. 56 produrrebbe due crateri disgiunti con impatti incompatibili con le statuizioni del PAQE e ambientalmente stanti i valori espressi dal più ampio contesto di zona.

Mancando i titoli minerari sul giacimento, posto sul mappale n. 56, l'intero dimensionamento del progetto presentato risulta non coerente con le superfici concretamente coltivabili e ambientalmente non compatibile.
Quanto precedentemente evidenziato risulta prevalente e assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.

ALLEGATO B
ALLA DGR N. 1144 del - 1 SET. 2015

La Bastian Beton S.p.A. non ha provveduto a depositare, ne entro i termini, ne fuori i termini riportati nella nota n. 95341 in data 04/03/2015, le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

1. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Gli Uffici dell'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso al proponente, con nota prot. n. 95341 in data 04/03/2015, regolare comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto dall'art. 10bis della Legge n. 241/1990.
La Bastian Beton S.p.A. non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis e non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione in merito.
Conseguentemente si conferma il parere non favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale n. 372 in data 12/09/2012.

Tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Livio Baracco, Componente esperto della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona) , esprime all'unanimità dei presenti

parere definitivo non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, in quanto la Bastian Beton S.p.A., con sede legale in Via Borgo Milano, 15 – 37069 Villafranca di Verona (VR) – C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230, per le seguenti motivazioni:

1. la Ditta (con nota in data 20/10/2014, acquisita al prot. n. 461011 in data 03/11/2014) ha dimostrato di non avere la disponibilità del mappale n. 56 del foglio n. 63 del Comune di Villafranca di Verona (VR). Infatti nonostante le proposte di acquisto del mappale n. 56 la proprietà del medesimo non ha aderito. Non trattasi quindi di mera presentazione formale dei titoli di disponibilità del giacimento richiesto in coltivazione (prima del ritiro dell'autorizzazione), ma di concreta ed evidente mancanza di una parte sostanziale dei medesimi.
   Il titolo di disponibilità del giacimento costituisce fondamento dell'istanza ai sensi delle vigenti norme minerarie (R.D. 29/07/1927, n. 1443 e L.R. n. 44/1982) essendo il materiale di cava posto nella disponibilità del proprietario del suolo.
   Il mappale n. 56, infatti, non identifica una superficie marginale del progetto di ampliamento ma una superficie che sostanzialmente sostiene e motiva minerariamente l'intera istanza;
2. mancando la disponibilità del mappale n. 56 il progetto di ampliamento in esame non risulta autorizzabile in quanto:
   - i mappali n. 52 e 54 (in disponibilità) risultano non collegati/disgiunti dalla superficie di cava autorizzata;
   - i mappali n. 52 e 54 costituiscono un corpo autonomo e separato dalla cava e quindi non possono ritenersi ampliamento della medesima;
3. si sottolinea, inoltre, che i mappali n. 52 e 54 esprimono una superficie di scavo totale inferiore a quella minima stabilita (mq 50.000) dalla L.R. n. 44/1982 per le nuove cave, e che la realizzazione dell'ampliamento richiesto, in assenza del mappale n. 56 produrrebbe due crateri disgiunti con impatti incompatibili con le statuizioni del PAQE e ambientalmente stanti i valori espressi dal più ampio contesto di zona;
4. mancando i titoli minerari sul giacimento, posto sul mappale n. 56, l'intero dimensionamento del progetto presentato risulta non coerente con le superfici concretamente coltivabili e ambientalmente non compatibile;
5. la Bastian Beton S.p.A. non ha provveduto a depositare le proprie osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ne entro i termini stabiliti con la nota in data 04/03/2014 - protocollo regionale n. 95341 (trenta giorni), ne successivamente.

Quanto precedentemente evidenziato risulta prevalente e assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.

ALLEGATO B

ALLA DGR n. 1144 del - 1 SET. 2015

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

(Codice interno: 306148)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1146 del 01 settembre 2015

ENAC - Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - MasterPlan. Comune di localizzazione: Venezia, Marcon e Quarto d'Altino (VE). Procedura di V.I.A. Statale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul Master Plan 2021 dell'aeroporto di Venezia "Marco Polo".

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

L'ENAC, con sede in Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, in qualità di Soggetto Proponente, ha provveduto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad attivare la procedura di V.I.A. relativa all'intervento in oggetto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e a far pubblicare, in data 30/09/2014, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Corriere del Veneto", l'avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai Ministeri suddetti, nonché di avvenuto deposito del progetto e del S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico, presso i citati Ministeri, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, i Comuni di Marcon e di Quarto d'Altino.

Il Proponente ha, altresì, trasmesso alla Regione Veneto copia del progetto e dello S.I.A. in data 30/09/2014, acquisita dal Settore VIA con prot. n. 409575 del 01/10/2014, per l'acquisizione del parere di competenza regionale, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Settore VIA, verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 426491 del 10/10/2014, ha richiesto al proponente di provvedere alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, di cui all'art. 15 della L.R. 10/1999.

Il Proponente, in data 14/10/2014, ha dato notizia mediante avviso stampa sul quotidiano "La Nuova di Venezia" delle modalità di presentazione al pubblico del progetto.

Il Proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, come disposto dall'art. 15 della L.R. 10/99, secondo modalità concordate dalla Provincia di Venezia con i Comuni interessati:

- In data 16/10/2014 presso l'Hotel Russott, Via Orlanda, 4, Mestre (VE);
- In data 20/10/2014 presso l'Hotel Crowne Plaza, Viale della Resistenza, 18-20, Quarto d'Altino (VE).

Relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale, il Settore V.I.A., con nota prot. n. 459546 del 31/10/2014, ha trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, copia della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha trasmesso, con nota prot. n. 73866 del 20/02/2015, la relazione istruttoria n. 47/2015 del 18/02/2015, con cui esprime parere favorevole con prescrizioni sullo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale. Il Settore V.I.A., con nota prot. n. 125698 del 24/03/2015 ha provveduto ha trasmettere il suddetto parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nella seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 05/11/2014 è avvenuta la presentazione da parte del Proponente del progetto in questione.

Il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, incaricato dell'analisi tecnica del progetto, ha effettuato un sopralluogo presso l'Aeroporto di Venezia (in data 17/11/2014) e svolto un incontro tecnico (in data 28/11/2014), con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Entro la data di espressione della Commissione Regionale V.I.A., sono pervenute al Settore VIA le seguenti osservazioni, che risultano trasmesse contestualmente anche al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

1. Sig. Beniamino Sandrini, nota prot. n. 425376 del 10/10/2014;
2. Sig. Beniamino Sandrini, nota prot. n. 428387 del 13/10/2014;

3. Direzione Municipalità di Favaro Veneto, nota prot. n. 503561 del 25/11/2014;
4. Sergio Memo, nota prot. n. 506573 del 26/11/2014;
5. Associazione Popilia Annia, nota del 01/12/2014, acquisita con prot. n. 517478 del 02/12/2014;
6. Comune di Quarto d'Altino, nota prot. n. 533163 del 12/12/2014;
7. Comune di Venezia, nota prot. n. 553580 del 29/12/2014 di trasmissione della Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 16/12/2014;
8. Provincia di Venezia, nota prot. n. 109658 del 13/03/2015 di trasmissione della Deliberazione del Commissario n. 6 del 05/03/2015;
9. Sig. Beniamino Sandrini, nota prot. n. 298820 del 20/07/2015;
10. Sig. Beniamino Sandrini, nota prot. n. 297409 del 20/07/2015;
11. Sig. Beniamino Sandrini, nota prot. n. 308316 del 28/07/2015;

Sulla base della valutazioni effettuate dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 17/12/2014, con nota prot. n. 34576 del 27/01/2015 sono stati richiesti al proponente, al fine della prosecuzione dell'istruttoria finalizzata all'espressione del parere di competenza della Regione, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione depositata.

Facendo seguito a quanto comunicato da parte del Ministero dell'Ambiente con nota prot. n.7304 del 16/03/2015, in data 29/05/2015 il proponente ha provveduto a trasmettere approfondimenti ed integrazioni, con nota acquisita al prot. regionale n. 225811 del 29/05/2015. Dell'avvenuto deposito della nuova documentazione è stata data informazione a mezzo stampa attraverso la pubblicazione di avviso su "Il Corriere del Veneto" e su "Il Corriere della Sera" in data 29/05/2015.

Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.

L'intervento rientra tra i progetti di competenza VIA statale ai sensi dell'Allegato II al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. La Regione Veneto è chiamata a esprimere il proprio parere nell'ambito del soprarichiamato procedimento statale.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 542 del 29/07/2015, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto indicato in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere.

A margine della seduta di approvazione del parere della Commissione regionale VIA sopracitato, il Comune di Venezia ha depositato una nuova osservazione, acquisita con prot. n. 310346 del 29/07/2015, prot. n. 131101 del 30/07/2015 e prot. n. 313094 del 30/07/2015.

L'osservazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 315173 del 31/07/2015.

Con la medesima nota è stata altresì trasmessa la Relazione Istruttoria Tecnica n. 47/2015 del 18/02/2015 espressa dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) della Regione Veneto relativamente alla VINCA, già notificato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 24/03/2015 prot. n. 125698.

Si rileva infine che, fuori termine utile ai fini dell'istruttoria tecnica per la stesura del parere, **Allegato A** del presente provvedimento, sono pervenute al Settore VIA le seguenti osservazioni, che risultano trasmesse contestualmente anche al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- Arch. Cristiano Gasparetto e altri (prot. n. 314468 del 31/07/2015);
- Comune di Quarto d'Altino (prot. n. 327159 del 05/08/2015).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n.575/2012

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 29/07/2015;

VISTO il parere n. 542 del 29/07/2015, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 542 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 29/07/2015, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante, sul progetto denominato "Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - Master Plan", presentato da ENAC con sede legale in Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 542 del 29/07/2015, **Allegato A** del presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

5. di trasmettere il presente provvedimento ad ENAC con sede legale in Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1146 del 01 settembre 2015 pag. 1/86

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 542 del 29/07/2015

Oggetto: ENAC – Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - MasterPlan. Comune di localizzazione: Venezia, Marcon e Quarto d'Altino (VE). Procedura di V.I.A. Statale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

PREMESSA

L'ENAC, con sede in Viale Castro Pretorio, 118 – 00185 Roma, in qualità di Soggetto Proponente, ha provveduto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad attivare la procedura di V.I.A. relativa all'intervento in oggetto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e a far pubblicare, in data 30/09/2014, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Corriere del Veneto", l'avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai Ministeri suddetti, nonché di avvenuto deposito del progetto e del S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico, presso i citati Ministeri, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, i Comuni di Marcon e di Quarto d'Altino.

Il Proponente ha, altresì, trasmesso alla Regione Veneto copia del progetto e dello S.I.A. in data 30/09/2014, acquisita dal Settore VIA con prot. n. 409575 del 01/10/2014, per l'attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Settore VIA, verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 426491 del 10/10/2014, ha richiesto al proponente di provvedere alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, di cui all'art. 15 della L.R. 10/1999.

Il Proponente, in data 14/10/2014, ha dato notizia mediante avviso stampa sul quotidiano "La Nuova di Venezia" delle modalità di presentazione al pubblico del progetto.

Il Proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, come disposto dall'art. 15 della L.R. 10/99, secondo modalità concordate dalla Provincia di Venezia con i Comuni interessati:

- In data 16/10/2014 presso l'Hotel Russott, Via Orlanda, 4, Mestre (VE);
- In data 20/10/2014 presso l'Hotel Crowne Plaza, Viale della Resistenza, 18-20, Quarto d'Altino (VE).

Relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale, il Settore V.I.A., con nota prot. n. 459546 del 31/10/2014, ha trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, copia della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha trasmesso, con nota prot. n. 73866 del 20/02/2015, la relazione istruttoria n. 47/2015 del 18/02/2015, con cui esprime parere favorevole con prescrizioni sullo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale. Il Settore V.I.A., con nota prot. n. 125698 del 24/03/2015 ha provveduto ha trasmettere il suddetto parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nella seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 05/11/2014 è avvenuta la presentazione da parte del Proponente del progetto in questione.

Il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, incaricato dell'analisi tecnica del progetto, ha effettuato un sopralluogo presso l'Aeroporto di Venezia (in data 17/11/2014) e svolto un incontro tecnico (in data 28/11/2014), con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Entro la data di espressione del presente parere formulato dalla Commissione Regionale V.I.A., sono pervenute al Settore VIA le seguenti osservazioni, che risultano trasmesse contestualmente anche al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

1. Sig. Beniamino Sandrini, nota prot. n. 425376 del 10/10/2014;
2. Sig. Beniamino Sandrini, nota prot. n. 428387 del 13/10/2014;
3. Direzione Municipalità di Favaro Veneto, nota prot. n. 503561 del 25/11/2014;
4. Sergio Memo, nota prot. n. 506573 del 26/11/2014;
5. Associazione Popilia Annia, nota del 01/12/2014, acquisita con prot. n. 517478 del 02/12/2014;
6. Comune di Quarto d'Altino, nota prot. n. 533163 del 12/12/2014;
7. Comune di Venezia, nota prot. n. 553580 del 29/12/2014 di trasmissione della Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 16/12/2014;
8. Provincia di Venezia, nota prot. n. 109658 del 13/03/2015 di trasmissione della Deliberazione del Commissario n. 6 del 05/03/2015.

Sulla base della valutazioni effettuate dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 17/12/2014, con nota prot. n. 34576 del 27/01/2015 sono stati richiesti al proponente, al fine della prosecuzione dell'istruttoria finalizzata all'espressione del parere di competenza della Regione, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione depositata.

Facendo seguito a quanto comunicato da parte del Ministero dell'Ambiente con nota prot. n.7304 del 16/03/2015, In data 29/05/2015 il proponente ha provveduto a trasmettere approfondimenti ed integrazioni, con nota acquisita al prot. regionale n. 225811 del 29/05/2015. Dell'avvenuto deposito della nuova documentazione è stata data informazione a mezzo stampa attraverso la pubblicazione di avviso su "Il Corriere del Veneto" e su "Il Corriere della Sera" in data 29/05/2015.

Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.

L'intervento rientra tra i progetti di competenza VIA statale ai sensi dell'Allegato II al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. La Regione Veneto è chiamata a esprimere il proprio parere nell'ambito del soprarichiamato procedimento statale.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il Masterplan per l'aeroporto di Venezia con orizzonte 2021, riguarda l'ampliamento delle infrastrutture airside, l'ampliamento ed una razionale distribuzione delle infrastrutture landside.

Gli interventi previsti dal Masterplan 2021, anche detto Piano di Sviluppo aeroportuale, riguardano sia opere funzionali all'adeguamento capacitivo dell'aeroporto sia opere legate ad una maggiore efficienza dell'aeroporto a prescindere dalle variazioni di traffico e movimenti merci e persone.

Si evidenzia che il Masterplan raccoglie e presenta in un'unica soluzione una serie di interventi che andranno a ridisegnare, da qui ai prossimi 6 anni, l'intera area aeroportuale. Alcuni di tali interventi sono già stati autorizzati, e sono attualmente in fase di cantierizzazione o di prossima cantierizzazione ma vengono comunque considerati nello studio presente. Altri invece sono il vero e proprio oggetto della presente valutazione d'impatto ambientale.

Le previsioni di incremento nel numero dei passeggeri e dei movimenti aerei nei prossimi anni, comportano un relativo adeguamento infrastrutturale del sedime aeroportuale, sia in termini di edificato (ampliamenti,

adeguamenti, demolizioni e ricollocazione) sia in termini di nuove costruzioni; inoltre si prevede un ampliamento delle aree di sedime attraverso l'acquisizione progressiva di terreni contermini.

L'anno di riferimento delle previsioni del Masterplan 2021 è stabilito nell'anno 2013, che costituisce anche l'anno di riferimento per le valutazioni dello Studio di Impatto Ambientale.

Allo scopo di pianificare in maniera opportuna lo sviluppo dell'aeroporto i dati relativi alla previsioni di domanda sono stati tradotti dal Masterplan in tipi e quantità di infrastrutture airside (piste, piazzale aeromobili, radioassistenze, AVL, segnaletica, ecc.) e landside (terminal passeggeri, parcheggi, area cargo, viabilità, hangar, ecc.) necessarie affinché l'aeroporto sia in grado in futuro di gestire con adeguati livelli di servizio i flussi di traffico previsti.

	passeggeri	merci (t)	movimenti aerei totali
2013	8'388'475	37'681	80'999
2021	11'622'148	47'121	102'967

Il Piano Finanziario prevede un investimento complessivo di circa 315 milioni € al 2021.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel SIA sono stati presi in esame gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, tra i quali si segnalano i seguenti:

a livello nazionale:

- Piano Generale dei Trasporti e della Logistica
- Piano per la Logistica
- Piano Nazionale degli Aeroporti
- Legge Obiettivo

a livello regionale e provinciale:

- Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
- Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV)
- Piano Regionale dei Trasporti del Veneto (PRT)
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)
- Piano Direttore 2000
- Piano di Gestione delle Acque

- Piano di Tutela delle Acque (PTA)
- Strumenti pianificatori di sicurezza idraulica
- Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Venezia
- Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia (2003-2008)
- Piano morfologico della laguna di Venezia
- Piano per la gestione delle risorse alieutiche della lagune della Provincia di Venezia
- Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV)

a livello comunale:

- Variante al PRG per la Terraferma del Comune di Venezia
- Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Terminal di Tessera
- Variante parziale alla VPRG per la Terraferma denominata "Quadrante di Tessera"
- Variante al PRG vigente per la Laguna e le Isole Minori del Comune di Venezia
- Piano di Assetto Territoriale (PAT) del Comune di Venezia
- Piano di Azione Comunale per il Risanamento dell'Atmosfera del Comune di Venezia
- Piani di Classificazione Acustica
- Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
- Piano Urbano della Mobilità (PUM) del Comune di Venezia
- La pianificazione aeroportuale
- Parco regionale ambientale e antropologico di interesse locale della Laguna Nord di Venezia

In particolare si evidenzia che:

- nel **PALAV** in prossimità dell'area portuale (art. 34) vengono indicate la strada romana "Triestina" e l'area archeologica di Altino e Le Mure. Le aree all'esterno dell'aeroporto sono infine indicate come aree a rischio idraulico (art. 31).
- nel **PTCP della Provincia di Venezia** l'area aeroportuale è vincolata dal punto di vista paesaggistico e, in prossimità dell'area di intervento, è presente una strada di origine romana (Via Annia) già indicata dal PTRC. Inoltre, l'area di intervento rientra nel perimetro del Sito UNESCO "Venezia e la sua laguna– Ecosistema della laguna veneziana", DM 1 agosto 1985.
  Il complesso aeroportuale si inserisce, pur non interferendo direttamente, all'interno di importanti elementi ambientali e naturalistici costituenti la rete ecologica provinciale (art. 28 NTA); la laguna, prospiciente alle piste, è tutelata come area umida (art. 26 NTA) e come biotopo (art. 24).
- nel **PAT** l'area aeroportuale risulta vincolata dal punto di vista paesaggistico e archeologico (D.Lvo 42/04) e rientra nel sito UNESCO "Venezia e la sua laguna".

Dall'analisi di tali pianificazioni risulta il seguente quadro

è coerente a livello nazionale con il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, con il Piano per la logistica, con il Piano Nazionale degli Aeroporti e la Legge Obiettivo;

- è coerente a livello regionale con il Programma Regionale di Sviluppo, il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera; il Piano Regionale dei Trasporti del Veneto, il Piano Faunistico Venatorio Regionale, il Piano Direttore 2000, il

Piano di Gestione del bacino scolante della laguna di Venezia. Si prefigurano invece interferenze di natura ambientale con il Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana in merito agli imbonimenti previsti in laguna;

- è coerente con il Piano Morfologico della Laguna di Venezia;
- non è coerente con la pianificazione provinciale in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a causa degli imbonimenti previsti in Laguna mentre risulta coerente con il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia e il Piano di gestione delle Risorse alieutiche delle lagune della Provincia di Venezia;
- non è coerente con la Variante al PRG per la Terraferma e con il Piano di Assetto Territoriale del Comune di Venezia a causa degli imbonimenti previsti in laguna;
- è coerente con la Variante al PRG per la laguna e le isole minori anche riguardo gli aspetti relativi al moto ondoso da intenso traffico acqueo lungo alcuni canali lagunari;
- è coerente con la Variante parziale alla VPRG per la Terraferma "Quadrante di Tessera", il Piano Generale del Traffico Urbano e il Piano Urbano della Mobilità;
- è coerente con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Venezia l'unico direttamente interessato dal punto di vista urbanistico dal Masterplan;
- non sono possibili valutazioni con il Piano di Azione Comunale per il Risanamento dell'Atmosfera che, alquanto datato, pur analizzando lo stato di fatto delle emissioni legate al traffico aereo, non interviene espressamente con alcuna misura sull'aeroporto;
- è coerente con il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Terminal di Tessera e la pianificazione aeroportuale;

Riguardo le aree protette e/o da salvaguardare, lo SIA segnala che gli interventi previsti dal Masterplan, si collocano nei pressi e parzialmente all'interno dei siti della Rete Natura 2000 di seguito elencati, ed è pertanto stata presentata apposita relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale.

SITI		CODICE
SIC	Laguna superiore	IT3250031
ZPS	Laguna di Venezia	IT3250046

Note istruttorie:

Il PSA non è coerente, a causa dei previsti imbonimenti, con il Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, la Variante al PRG per la Terraferma e il Piano di Assetto Territoriale del Comune di Venezia.

Va evidenziato che trattasi di interventi all'interno del previsto confine aereoportuale. Questo deve in prima istanza essere definito con precisione planimetricamente

I beni del demanio aeronautico statale sono stati attribuiti in gestione alla SAVE attraverso la Convenzione di concessione tra ENAC e SAVE del 19.07.2001 (la "Convenzione ENAC-SAVE"). Questo documento non ha una planimetria allegata che individua chiaramente il demanio aeroportuale affidato a SAVE.

A questo scopo, il proponente dichiarato di aver avviato apposito procedimento coinvolgendo ENAC, l'Agenzia del Demanio, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, il Consorzio di Bonifica Dese Sile

La definizione dei confini aeroportuali è sancita dal Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e parzialmente aggiornato attraverso D.Lvo n. 151 del 15 marzo 2006. I principali riferimenti sono gli artt. 692, 693, 705 e 707 del Codice della Navigazione.

L'art. 693 del Codice della Navigazione prevede un assegnazione ope legis dei beni del demanio aeronautico civile ad ENAC:

I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati dall'ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

Nella definizione delle aree oggetto di competenza aeroportuale viene inoltre in rilievo l'art. 707 del Codice della Navigazione, ai fini della determinazione delle zone soggette a limitazioni. In quest'ultimo più precisamente si recita:
"Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC."
Pertanto il confine aeroportuale inserito nel PSA è una proposta del Proponente che viene determinata come precedentemente descritto, gli Enti locali sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici in seguito alle decisioni ENAC relativamente alle aree che ricadono all'interno dello stesso

L'analisi del piano di zonizzazione acustica aeroportuale (ex DM 31 ottobre 1997) e dei Piani di classificazione acustica dei comuni potenzialmente interessati (Venezia, Quarto d'Altino, Marcon, Roncade e Cavallino-Treporti) evidenzia alcune problematiche
La zonizzazione acustica (ex DM 23.10.2008) definisce l'intorno aeroportuale e le relative zone di rispetto (A, B, C) approvato il 23/10/2008:

- nelle aree ricadenti in fascia A non è consentito superare i 65 dB (A) e non sono previste limitazioni d'uso del territorio;
- nelle aree ricadenti in fascia B non è consentito superare i 75 dB (A),
- nelle aree ricadenti in fascia C, in cui sono consentite solo le attività funzionalmente connesse con l'uso e i servizi delle infrastrutture aeroportuali, è consentito il superamento dei 75 dB (A).

In base al Piano di classificazione acustica del Comune di Venezia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 10.02.2005, l'aeroporto di Tessera ricade nella classe IV ("area di intensa attività umana") e V ("aree prevalentemente industriali"). Il resto del territorio circostante l'area aeroportuale ricade nella Classe III ("aree di tipo misto").
Considerato inoltre che:

- Il Piano di classificazione acustica del Comune di Venezia, non aggiornato in recepimento alla Zonizzazione Acustica Aeroportuale, pone in classe III (55-60 dBA) delle zone a poca distanza dalla pista di atterraggio e decollo (area a nord, in corrispondenza della testa pista 22) mentre i valori di rumorosità dell'area saranno superiori a quanto indicato. Si ricorda a questo proposito quanto previsto dal DPCM 14/11/97 che individua (in riferimento ai limiti assoluti di immissione) la Classe IV (55-65 dBA) come quella idonea qualora ci si trovi in zone prossime a strutture di grande comunicazione
- Lo stesso dicasi per l'unica area posta in Classe VI e per il salto di Classe acustica in corrispondenza della Testa 4
- Infatti l'art. 4 comma 1 lett a della L. 447/95 prevede *"stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1-3-1991"*
- Anche se la Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 Art. 3 - Piano di classificazione acustica dei comuni- comma 9 recita *"Entro novanta giorni dalla definizione delle aree di rispetto nell'intorno degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre*

1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", i comuni interessati adeguano il proprio piano di classificazione acustica e modificano, se necessario, gli strumenti urbanistici in vigore." e pertanto entro fine 2003 i piani di zonizzazione acustica dei comuni doveva essere adeguati in base all'art. 4 sopra citato.

- In più l'art. 5 - Piani regolatori e di sviluppo aeroportuali - del DM 3 dicembre 99 "Procedura antirumore e zone di rispetto negli aeroporti " al comma 1 recita "*In caso di non coincidenza dei piani regolatori comunali, con i piani regolatori e di sviluppo aeroportuali e le deliberazioni delle commissioni previste dall'art. 5 del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Ministro dell'ambiente, ovvero le regioni o le province autonome interessate, convocano un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.".*
- L'articolo sopra citato fa riferimento ai "piani regolatori comunali" pertanto si evidenzia quanto emerge dalle "LINEE GUIDA RELATIVE AI CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI TERRITORI COMUNALI" dell' Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici che al capitolo 1.1 Finalità e significato della classificazione acustica riporta *"Nella normativa è comunque evidente l'intento di legare la programmazione urbanistica del territorio ad una sua programmazione "acustica", come pure, ed è anche citato esplicitamente all'art. 2, comma 5, della L 447/95, di far sì che la programmazione urbanistica del territorio debba essere considerata sempre più un importante strumento di prevenzione nonché di risanamento acustico. (…)*
  Se è vero che esiste un legame tra gli usi e le classi acustiche, allora non importa quali saranno le regole specifiche che ogni Regione fisserà per effettuare concretamente la classificazione: l'obiettivo principale dovrebbe comunque rimanere quello di mostrare le ricadute acustiche delle scelte effettuate in ambito urbanistico. In tale modo la zonizzazione assume l'importantissimo ruolo di strumento che permette di valutare la sostenibilità ambientale delle scelte effettuate in sede amministrativa e come tale deve dialogare dinamicamente con la pianificazione urbanistica, contribuendo alla scelta migliore (…)"
- Inoltre la L.R. n. 21/1999 e s.m.i. – Norme in materia di inquinamento acustico al comma 4 dell' art. 3 cita "A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica"
- Pertanto emerge che la dicitura "piani regolatori comunali" di cui all'art. 5 del DM 3 dicembre 99 nel caso in fattispecie è riferibile anche ai piani di zonizzazione acustica comunale

La Commissione evidenzia l'esistenza, nello scenario attuale, di un'incoerenza delle zonizzazioni acustiche del Comune di Venezia con la Zonizzazione Acustica Aeroportuale. Ritiene che il piano zonizzazione acustica comunale è subordinato a quello aeroportuale. Ritiene opportuno un coordinamento delle autorità competenti al fine del superamento di tale contrasto in base l'art. 5 comma 1- Piani regolatori e di sviluppo aeroportuali - del DM 3 dicembre 99 "Procedura antirumore e zone di rispetto negli aeroporti "

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA o Masterplan) è il documento che individua e sancisce l'attitudine, ed al contempo, la necessità di un bene a soddisfare le finalità pubbliche del trasporto aereo (Circolare ENAC, APT-32 del 07.12.2009, art. 4).

Un Piano di Sviluppo Aeroportuale tipico, come il Masterplan 2021 in esame, sulla base di previsioni di sviluppo dello scalo (passeggeri e conseguentemente i movimenti necessari per trasportarli) , individua e programma tutti gli interventi di riassetto e riorganizzazione del sedime che si prevede di attuare nel breve, medio e/o lungo termine.

Nel quadro delle opere previste dal Masterplan 2021 vi sono alcuni interventi già programmati ed autorizzati da tempo e che sono in corso di realizzazione. Gli impatti ambientali legati a questi interventi sono stati valutati e risolti all'interno delle procedure tecnico-amministrative che ne hanno deliberato la realizzabilità (nella Tabella sono esplicitati tutti i dispositivi autorizzativi ottenuti). Non essendo propedeutiche ad alcuno sviluppo di traffico,

la loro realizzazione non modifica l'attuale capacità aeroportuale pertanto gli impatti ambientali legati all'esercizio dell'aeroporto rimangono gli stessi dello stato di fatto (numero di passeggeri, numero di movimenti).

Codice	Intervento	Descrizione
1.01	Ampliamento terminal - Lotto 1	Ampliamento verso landside, attraverso la copertura delle attuali corti e vasche d'acqua.
2.09	Riprotezione VVF e GdF (Fase 1 e Nuova Fase 2)	Realizzazione in area airside di un complesso di tre edifici destinati ad hangar elicotteri e mezzi di soccorso, oltre ad alloggi e uffici per gli addetti, e precisamente: • presidio antincendio VV.F. • nucleo elicotteri VV.F. • nucleo elicotteri GdF oltre che dei piazzali e delle urbanizzazioni primarie relative. Gli edifici attualmente in uso per le medesime attività saranno demoliti dopo il completamento del nuovo complesso, a seguito dello spostamento delle attività medesime.
2.20	Campo prove VVF	Realizzazione di una struttura per prove antincendio a servizio del Distaccamento dei Vigili del Fuoco. (VVF)
2.21	Nuova autorimessa	Realizzazione di un nuovo edificio per il ricovero dei mezzi di rampa, da costruirsi in prossimità della darsena e dell'aviazione generale.
3.01	Percorso pedonale in quota "moving walkway" e nuova darsena	Realizzazione di un percorso pedonale assistito da tappeti mobili, in quota di collegamento tra il terminal (al piano partenze) e la darsena e di un edificio presso la darsena (porta d'acqua dell'aeroporto), che copre la zona di attracco dei mezzi d'acqua (taxi, traghetti).
4.06.01	Ampliamento del piazzale - fase 1	Estensione del piazzale aeromobili (APRON).
4.14.01	Riqualifica infrastruttura di volo	Riqualifica delle infrastrutture di volo esistenti (piste), attraverso il rifacimento delle pavimentazioni e la realizzazione di nuovi raccordi.
6.05	Canale scolmatore tratto di valle	Interventi di adeguamento della rete di scolo consortile di pertinenza dell'aeroporto (interventi eseguiti con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive). L'intervento prevede la realizzazione di una doppia condotta forzata che ha lo scopo di alleggerire il carico idraulico gravante sull'ultima parte del canale Pagliaghetta, la cui capacità di scolo è parzialmente compromessa dalle opere di tombinamento che il canale ha subito.
6.18	Nuova centrale trigenerazione e collegamenti relativi	Realizzazione di una nuova centrale di trigenerazione e dei relativi collegamenti.

La pianificazione dello sviluppo futuro delle infrastrutture aeroportuali è correlata alla previsione della domanda di traffico aeroportuale per il periodo di riferimento (2014-2021). Le previsioni di sviluppo del traffico contenute nel Masterplan dell'aeroporto di Venezia sono quindi il punto di partenza per i dimensionamenti ed i programmi di intervento infrastrutturale ed economico-finanziario previsti dallo stesso Masterplan.

Allo scopo di pianificare in maniera opportuna lo sviluppo dell'aeroporto i dati, ottenuti dalle previsioni di domanda sono stati tradotti in tipi e quantità di infrastrutture airside (piste, vie di rullaggio, radioassistenze, AVL, segnaletica, piazzale aeromobili, ecc.) e landside (terminal passeggeri, area cargo, viabilità, hangar, ecc.) affinché l'aeroporto sia in grado in futuro di sopportare con adeguati livelli di servizio i flussi di traffico previsti.

Alternative di progetto

Nel caso in esame non si possono chiaramente applicare alternative strategiche e di localizzazione, in quanto il Masterplan rappresenta di per sé lo strumento di esplicitazione di scelte strategiche e localizzative di livello nazionale e regionale.

Lo studio valuta e poi confronta distintamente due alternative:

- l'alternativa "zero", rappresentata da uno scenario previsivo senza interventi e senza crescita;
- lo scenario di sviluppo in cui si realizzano le ipotesi di crescita previste dal Masterplan ed i conseguenti adeguamenti infrastrutturali.

Sviluppo del traffico

Le previsioni di traffico aereo si basano sulla mediazione dei risultati di diversi metodi di stima, sia nel breve che nel lungo periodo, per ottenere valori previsionali più attendibili possibili. In particolare le linee guida indicate nel DOC 8991 ICAO "Manual of Air Traffic Forecasting" indicano di mediare i risultati di tre metodologie di stima, ossia proiezione delle linee di tendenza, metodo econometrico e studi di mercato, per metterli a confronto ed estrarne un andamento complessivo.

Il risultato ha evidenziato una importante quota di traffico extra-Schengen, che è plausibile aumenti nel tempo fino ad oltre il 37% del totale nel 2021. Secondo queste previsioni i passeggeri extra Schengen aumenterebbero al 2021 con un tasso medio annuo del 7.5% contro il 2.5% del traffico Schengen.

Sulla base delle analisi sviluppate dal Gestore aeroportuale sono state elaborate le previsioni di riempimento medio degli aeromobili, da cui poi trarre la stima dei movimenti. Al 2021 si stima dunque un numero di movimenti commerciali pari a circa 92'000, cui si aggiungono i circa 8500 dell'Aviazione generale, con un CAGR del periodo pari al 3.1%.

Fabbisogno in airside

I movimenti orari previsti sono stati anche questi articolati in base alla diversa tipologia di traffico; ne deriva un totale di 32 mov/h nel 2021 (esclusa Aviazione Generale).

l'uso di aeromobili di dimensioni superiori, in mancanza di interventi sulle infrastrutture di volo, determina una riduzione della capacità teorica della pista da 30 a 26 mov/h.

In tal senso si rendono necessari interventi di adeguamento delle infrastrutture di volo in grado di accompagnare gli scenari di crescita.

Per i calcolo del fabbisogno di piazzole di sosta si è fatto riferimento ai movimenti orari attesi e ai fattori di traffico che caratterizzano lo scalo di Venezia

Fabbisogno in landside

Il dimensionamento delle infrastrutture landside deve essere effettuato sulla base del numero di passeggeri nell'ora di picco, stimato attraverso metodi alternativi indicati dagli organismi internazionali di settore. Nella fattispecie per la stima dell'ora di picco è stato utilizzato il metodo della 40ma ora più trafficata, indicato dall'ICAO. Nel 2013 nell'aeroporto di Venezia, nella 40ma ora più trafficata si sono registrati complessivamente 3386 passeggeri.

Da tali dati sono stati ricavati:

· il fabbisogno di superficie dei vari sottosistemi funzionali del terminal passeggeri (hall partenze, hall arrivi, hall check in, controlli di sicurezza, controlli passaporti out, sala imbarchi, pontili, sale imbarco gates, vip lounges, hall arrivi, sala riconsegna bagagli, controlli passaporti in, aree commerciali);

· il dimensionamento dei parcheggi;

· il dimensionamento del terminal cargo.

Al 2021, a fronte di una dotazione attuale di 6600 posti auto, si prevede un fabbisogno totale di 8310 posti auto (7554 destinati ai passeggeri e 755 destinati a rental car, tour operator ed operatori dell'aeroporto).

Al 2021 il fabbisogno dimensionale per il terminal cargo è stimato in 8639 m^2.

Per quanto riguarda le previsioni all'anno 2021, inerente all'adeguamento al regolamento ENAC, l'Ente, indica uno standard minimo di 500 posti auto per milione di passeggeri annui, più 10% posti auto per personale: quindi un totale di 550 posti auto.
Al 2021 i passeggeri annui previsti saranno 11.622.148, quindi 5.811 posti auto per passeggeri e 581 posti per addetti: totale 6.392 posti auto richiesti.

Codice	Intervento	Descrizione
1.04	Ampliamento terminal - Lotto 2	Ampliamento con la costruzione di due corpi di fabbrica ai lati del terminal attuale.
2.15	Espansione del sedime aeroportuale	Aree a nord ovest dell'aeroporto sul limite della SS14 Triestina. Area compresa tra l'aeroporto, la darsena e il centro abitato di Tessera, conosciuta come "Area Aeroterminal". Di tale area è prevista l'acquisizione entro il 2021, ma non sono dettagliati gli interventi, in quanto successivi al 2021. Aree a nord-est dell'aeroporto, che verranno utilizzate a servizio dei cantieri di riqualifica delle infrastrutture di volo (depositi materiali di risulta, aree per i mezzi e i materiali ecc.).
2.19	Riprotezione UPS e Dogana	Realizzazione di un edificio ad uso degli spedizionieri e della Dogana, che conterrà funzioni miste: uffici, magazzini ed aree coperte esterne.
2.33	DHL nuovo cargo building	Realizzazione di un edificio ad uso degli spedizionieri, che conterrà funzioni miste: uffici, magazzini ed aree coperte esterne.
2.34	Varco doganale, ricollocazione	Ricollocazione del varco doganale esistente in ragione del previsto ampliamento del terminal passeggeri.
3.05	Park multipiano B1	Realizzazione di un parcheggio multipiano sviluppato su tre livelli e gradonato che consente la creazione di circa 1900 posti auto.
3.41-3.42-3.43	Parcheggi	Realizzazione di tre nuovi parcheggi a raso per circa 1540 posti (1140-90-310).
3.44	Adeguamento viabilità esistente	Adeguamento della viabilità interna alle trasformazioni in area landside.
4.06.02	Ampliamento del piazzale - fase 2	Estensione del piazzale aeromobili (APRON).
4.14.02	Ampliamento infrastruttura di volo	Riqualifica delle infrastrutture di volo (piste) al fine di aumentare la capacità dell'aeroporto.
5.01	Opere idrauliche	Realizzazione di un bacino di laminazione all'esterno del sedime.
5.06-5.32	Sottoservizi	Adeguamento dei sottoservizi (idraulici ed elettrici)
5.11	Volume di ampliamento palazzina SAVE (CED)	Riqualifica e creazione di un volume in ampliamento, ai fini di ricollocare le attività CED.
5.33	Cabina di trasformazione alta tensione	Realizzazione di una cabina di trasformazione da alta tensione a media tensione (indicate n. 2 posizioni alternative).
6.02	Adeguamento del depuratore	Interventi di adeguamento ai fini del riuso delle acque depurate per la gestione del ciclo idrico integrato.
6.17	Mitigazioni e compensazioni ambientali	Interventi previsti ai fini della mitigazione e compensazione ambientale del Masterplan.

Di seguito si riporta una tabella che riassume le previsioni di ampliamento del sedime necessarie all'adeguamento del sistema aeroporto.

Area	Destinazione prevista	Superficie [m^2]
A	Aeroterminal	165'000
B	Espansione piazzale (4.06.02)	3800
C	Espansione piazzale (4.06.02)	15'200
D	Servizi aeroportuali	50'314
E	Bacino di laminazione (5.01)	149'400

Di seguito si descrivono brevemente le opere previste, sia autorizzate (scenario al 2014) che da autorizzare (scenario al 2021)

INTERVENTI AUTORIZZATI

Lotto 1 - Ampliamento terminal (codice 1.01)

Il progetto prevede interventi di ampliamento dell'attuale terminal passeggeri, sviluppati su una superficie totale di circa 11'000 m^2, che porteranno l'aerostazione ad una superficie complessiva lorda di circa 76'300 m^2. Si prevede la copertura e trasformazione delle corti tra la viabilità e il terminal esistente.

Riprotezione VVF e GdF (Fase 1 e Nuova Fase 2) (codice 2.09)

Obiettivo dell'intervento è la realizzazione del nuovo complesso di tre edifici ad hangar e uffici destinato a Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza, compresi i piazzali e le urbanizzazioni relative, all'interno dell'aeroporto.

L'intervento nasce dall'esigenza di liberare l'area di fronte al terminal passeggeri, per esigenze connesse alla sicurezza aeroportuale; per fare ciò le attività oggi intercluse tra piste e piazzali devono essere spostate in un'area diversa, e gli edifici oggi esistenti devono essere demoliti.

Da Nord a Sud il progetto prevede: la fascia a parcheggio, la strada di accesso agli edifici, i tre edifici accostati, i tre piazzali relativi, la viabilità perimetrale alle piste.

Campo prove VVF (codice 2.20)

L'intervento prevede la realizzazione di un piazzale in calcestruzzo al cui centro verrà posizionato un simulatore di semiala A320 dedicato alle esercitazioni di spegnimento incendi esterni di velivolo, incluso il caso di incendio per spargimento a terra di carburante.

Il piazzale per l'addestramento avrà forma quadrata e dimensioni di 60 m x 60 m per garantire lo spazio necessario per consentire l'addestramento con movimentazione completa, a 360°, dei mezzi di soccorso aeroportuale intorno al simulatore.

Nuova autorimessa (codice 2.21)

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio per il ricovero dei mezzi di rampa, da costruirsi in prossimità della darsena e dell'aviazione generale.

Percorso pedonale in quota e nuova darsena (codice 3.01)

L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso pedonale assistito mediante tappeti mobili (Moving walkway), sopraelevato rispetto al piano campagna in modo da evitare l'interferenza con la viabilità carraia esistente, e di un nuovo edificio, lungo la banchina nord-est della darsena, che copre la zona di attracco dei mezzi d'acqua (taxi, traghetti) finalizzato a rendere più confortevole lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri che utilizzano il collegamento via acqua con Venezia e isole. Il percorso pedonale in quota funge da collegamento tra l'aerostazione e la darsena e si sviluppa per una lunghezza di circa 365 metri, di cui 310 metri su tappeti mobili. È costituito da una galleria chiusa e climatizzata, appoggiata su pilotis che ne sopraelevano l'impalcato di base fino a collocare il piano di calpestio a quota +10.65 m s.l.m.m.. L'intero edificio ha un'altezza massima di +15.50 m s.l.m.m.. La superficie coperta complessiva è di 4220 m^2.

Ampliamento del piazzale – fase 1 (codice 4.06.01)

L'intervento complessivo prevede l'ampliamento, in due fasi realizzative, del piazzale per la sosta degli aeromobili esistente (APRON).

I lavori della prima fase, autorizzati, attualmente in corso di realizzazione, riguardano la riorganizzazione dei piazzali aeromobili con la realizzazione di nuove piazzole di sosta in area Nord-Ovest.

Il progetto consente la realizzazione di n. 7 nuove piazzole di sosta aeromobili e, nell'angolo Nord-Ovest del nuovo piazzale, di un'area dedicata per la sosta di mezzi ausiliari ed attrezzature.

Riqualifica infrastrutture di volo (codice 4.14.01)

Gli interventi previsti in questa prima fase si sviluppano su una superficie totale di circa 110'000 m^2, di cui 42'000 m^2 di nuove superfici pavimentate.

Canale scolmatore tratto di valle (codice 6.05)

Si tratta dell'intervento di ricalibratura degli scoli Pagliaghetta e Cattal Acque Medie. Gli interventi sono situati al di fuori del sedime aeroportuale, e sono cofinanziati da SAVE S.p.A. e dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, cui va l'onere di autorizzazione, comunque già ottenuto.

Nuova centrale trigenerazione e collegamenti relativi (codice 6.18)

Il progetto della "Nuova centrale di trigenerazione" prevede i seguenti interventi:

- la realizzazione di un nuovo fabbricato tecnologico, ubicato nella posizione attualmente occupata dall'edificio denominato ex Brusutti e posto in prossimità del Fabbricato Area Tecnica, al cui interno verranno ricollocate le seguenti funzioni:
  - nuova centrale di cogenerazione;
  - nuova centrale frigorifera per la futura aerostazione;
  - cabina elettrica a servizio delle centrali suddette;
  - magazzino;
  - nuovo generatore di calore di potenza utile pari a 4 MW in grado di coprire la potenza termica della futura aerostazione;
- opere edili di sistemazione delle aree esterne adiacenti alla nuova centrale di trigenerazione;
- ingrandimento della centrale idrica esistente, all'interno del fabbricato che attualmente ospita la centrale termica;
- nuovi sottoservizi a servizio della futura aerostazione (cunicolo tecnologico di servizio con nuove tubazioni acqua calda, nuove tubazioni acqua refrigerata, nuova tubazione acqua sanitaria) e a servizio della nuova centrale di trigenerazione (tubazione gas metano, alimentazione idrica).

INTERVENTI OGGETTO DI V.I.A.

Ampliamento del piazzale - fase 2 (codice 4.06.02)

L'intervento riguardante i piazzali per la sosta degli aeromobili prevede l'ampliamento di quelli esistenti in modo compatibile alle previsioni di espansione dell'aerostazione. La localizzazione dell'intervento è compresa tra l'attuale APRON e la Statale Triestina. Si tratta della seconda fase dell'ampliamento, autorizzato e già in corso di realizzazione.

Ampliamento infrastruttura di volo (codice 4.14.02)

Gli interventi infrastrutturali previsti di riqualifica delle infrastrutture di volo hanno l'obiettivo di far fronte dall'incremento del traffico aereo e di permettere lo sviluppo della vocazione internazionale ed intercontinentale

dello scalo, attraverso l'efficientamento delle vie di circolazione e la realizzazione di bretelle ad alta velocità a servizio della pista principale per la sola RWY 04R, oggi utilizzata nel 95% delle operazioni di volo annue.

Uno degli interventi maggiormente significativi ai fini del presente Studio, riguarda l'adeguamento normativo della RESA (area di sicurezza di fine pista - Runway End Safety Area) in testata 04R che prevede l'imbonimento di una porzione di circa 3 ha di area lagunare, quasi totalmente occupata di barene.

Ampliamento terminal - Lotto 2 (codice 1.04)

Il layout prevede due corpi di ampliamento: a nord e a sud del terminal attuale, che rimarrà così il fulcro dell'intero complesso del terminal passeggeri conservando l'immagine architettonica ormai consolidata.

L'ampliamento a nord è destinato alla nuova area per i varchi di sicurezza e ai passeggeri Schengen; l'ampliamento a sud è destinato ai passeggeri extra-Schengen.

L'intervento prevede un ampliamento complessivo, tenuto conto anche del Lotto 1 autorizzato, di circa 95'000 m^2, e pertanto una superficie complessiva di circa 160'000 m^2 totali.

Volume di ampliamento palazzina SAVE (CED) (codice 5.11)

Si prevede l'intervento di ristrutturazione con ampliamento volumetrico della Palazzina SAVE, con l'obiettivo principale di riorganizzare le attività CED.

L'intervento prevede la realizzazione ad Est del fabbricato esistente di un corpo aggiuntivo, che si sviluppa su 4 piani, complanari ai piani dell'edificio esistente

Riprotezione UPS e Dogana (codice 2.19), DHL nuovo cargo building (codice 2.33) e varco doganale, ricollocazione (codice 2.34)

Per quanto riguarda le aree cargo e i servizi per la logistica, nel breve periodo il terminal merci rimane unico, nella posizione attuale; nelle immediate vicinanze verranno costruiti invece due edifici destinati ad accogliere gli spedizionieri, che devono essere ricollocati con i cantieri previsti per l'ampliamento del terminal passeggeri.

Il varco doganale esistente infine dovrà essere ricollocato in ragione del previsto ampliamento del terminal passeggeri. Il nuovo varco doganale sarà collocato in prossimità del terminal ampliato con accesso diretto al piazzale aeromobili.

Park multipiano B1 (codice 3.05)

Il fabbricato di progetto si presenta come un parallelepipedo di dimensioni in pianta pari a 187.00 m per 91.60 m di larghezza, rastremata a 64.30 m sul fronte del terminal e per un'altezza massima fuori tutto di 14.70 m che si riduce sul fronte NE a 7.30 m dal piano terra ribassato. L'edificio si sviluppa su tre livelli.

Parcheggi a raso (codice 3.41-3.42-3.43)

I parcheggi a raso di cui si prevede la nuova realizzazione/ampliamento sono nello specifico:

- nuovo parcheggio "P6", lungo viale Da Mosto, che si sviluppa su un'area di 39'900 m² per una capacità totale di 1'119 posti auto;
- nuovo parcheggio denominato "Moving walkway", in quanto posto in prossimità del Moving walking, che si sviluppa su un'area di circa 6'300 m² per una capacità totale di 222 posti auto;
- ampliamento del parcheggio esistente "P4" per ulteriori 90 posti auto.

I nuovi parcheggi "P6" e "Moving walkway" verranno realizzati in aree in cui attualmente sono presenti alberature di pregio che gli interventi, compatibilmente con le infrastrutture da realizzare, preservano e valorizzano.

Adeguamento viabilità esistente (codice 3.44)

I nuovi edifici ed ampliamenti in area landside (park multipiano B1) e airside (ampliamento piazzali) comportano un adattamento della viabilità interna.

Le soluzioni previste per l'adeguamento della viabilità interna sono state verificate mediante microsimulazione dinamica, effettuata tramite il software Quadstone Paramics rel. 6.9.0, che ha permesso, nel percorso di progettazione del Masterplan, di identificare criticità e relative soluzioni adottate nel disegno del Masterplan in esame.

Opere idrauliche (codice 5.01)

Nell'ambito dell'intervento 5.01 vengono ricomprese le opere idrauliche delineate dal Masterplan idraulico.

Tra le opere in particolare si evidenzia la realizzazione di un bacino di laminazione in area esterna all'attuale sedime aeroportuale con la finalità di calmierare i picchi di piena sia in ambito aeroportuale che nei bacini posti a monte rispetto all'aeroporto, in modo da ridurre le portate in arrivo alle idrovore consortili.

Gli interventi previsti al 2021 dal *Masterplan idraulico*, di seguito elencati, contemplano il potenziamento della capacità di smaltimento delle portate meteoriche della rete di bonifica a valle dell'aeroporto:

- ricalibratura degli scoli Pagliaghetta e Acque Medie Cattal fino alla nuova area di espansione del sistema Acque Medie (MP02 – prima fase);
- realizzazione della nuova area di espansione del sistema Acque Medie, per una superficie di 15 ha ed una capacità di invaso di 100'000 m3 (MP01);
- realizzazione di una nuova idrovora consortile (portata di progetto 16 m^3/s) per lo scarico nel ramo morto del Canale Osellino di parte delle portate di piena transitanti lungo lo scolo Acque Medie Cattal , comprensiva di escavo del canale di collegamento con l'Osellino, della botte a sifone per l'attraversamento della SS Triestina, del canale di collegamento tra lo scolo Acque Medie Cattal e la nuova idrovora, dell'area di espansione della nuova idrovora e del completamento della ricalibra tura dello scolo Acque Medie Cattal a valle dell'area di espansione sino alla nuova idrovora (MP02 – seconda fase).

Accanto a questi interventi altri ne sono previsti all'interno del sedime aeroportuale, per la riorganizzazione della rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche (in fase di realizzazione, già autorizzati o in fase di autorizzazione):

- realizzazione di un nuovo tracciato in condotta scatolare per il collettore Pagliaghetta in sostituzione del tratto a cielo aperto interessato dalla prima fase dell'intervento di ampliamento del piazzale aeromobili (MP03);
- spostamento del tracciato a cielo aperto del collettore Pagliaghetta nella zona land-side interessata dalla seconda fase dell'ampliamento dell'aerostazione e dal cunicolo tecnologico della nuova centrale di trigenerazione (MP04);
- realizzazione del primo tratto in condotta scatolare dello scolmatore del collettore Pagliaghetta, destinato ad essere prolungato in prospettiva sino a raggiungere l'idrovora SAVE di cui si prevede la costruzione sul lungo periodo. Tale intervento consente insieme di collegare la porzione centrale delle piste di volo al nuovo impianto di trattamento unificato delle acque meteoriche e di ricavare un significativo volume di stoccaggio (MP05);
- realizzazione di un impianto di trattamento in linea a cartucce filtranti ricaricabili di tipo "Stormfilter con una capacità di 120 l/s per il trattamento unificato di tutte le acque di prima pioggia provenienti dal sedime aeroportuale e destinate in rete di bonifica. L'intervento prevede inoltre la realizzazione, subito a monte dell'impianto, di uno scatolare a doppia canna per lo stoccaggio delle acque di prima pioggia (Smaltimento Acque Meteoriche I° e III° Stralcio).

Adeguamento del depuratore (codice 6.02)

E' previsto, in relazione anche all'incremento dei flussi di passeggeri, un adeguamento del depuratore attuale e la realizzazione del ciclo idrico integrato (raccolta delle acque, depurazione e riuso delle acque depurate).

Al 2021 la configurazione finale di processo dell'impianto potrebbe essere quella schematizzata di seguito:

- grigliatura fine tramite nuova griglia a coclea che consente la separazione dei corpi grossolani dalle acque in ingresso;
- potenziamento bacino di accumulo ed equalizzazione dei reflui che permette di far fronte alle punte idrauliche di portata in ingresso, consentendo un'alimentazione costante ai comparti biologici successivi ed un'omogeneizzazione delle caratteristiche qualitative del refluo;
- ripartizione dei flussi tra vecchia e nuova linea;
- nuova linea biologica con sistema a membrane (MBR);
- selettore della biomassa aerata, che consente di favorire lo sviluppo dei microorganismi più idonei a creare un fango attivo con buone caratteristiche di biodepurazione e sedimentabilità;
- comparto di pre-denitrificazione che consente l'abbattimento dei nitrati;
- vasca di ossidazione/nitrificazione (in questa vasca avviene anche il dosaggio di cloruro ferrico per realizzare la rimozione chimica del fosforo);
- comparto di post-denitrificazione, implementato per aumentare la resa di rimozione dei nitrati;
- bacino di riaerazione, la cui funzione è quella di evitare di inviare alla sedimentazione finale liquami in condizioni anossiche che potrebbero generare fenomeni di rising del fango.
- sedimentazione finale;
- disinfezione finale dei reflui, prima dello scarico nel corpo ricettore (avviene già con sistema UV di nuova installazione);
- impianto di pressurizzazione acque di riuso (che pesca dal bacino di disinfezione finale)
- il trattamento dei fanghi di supero avviene nella vasca di ispessimento fanghi, dove si favorisce l'aumento del tenore di secco del fango lasciando che esso decanti e si separi dall'acqua surnatante che viene re-inviata in testa all'impianto.

Sottoservizi (codice 5.06-5.32)

Gli interventi di cui al codice 5.06 prevedono l'adeguamento complessivo dei servizi elettrici ed idraulici del sedime aeroportuale in conseguenza degli ampliamenti; gli adeguamenti idraulici vengono realizzati in conformità ai criteri e al disegno generale delineato nel Masterplan idraulico

Cabina di trasformazione alta tensione (codice 5.33)

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova sottostazione AT/MT. L'area dedicata, comprensiva degli spazi tecnici e delle aree di manovra e viabilità, è di circa m 100 x m 100 (tale area comprende anche lo spazio necessario per la sottostazione di smistamento AT di Terna). La posizione ottimale sarà scelta una volta chiarite appieno le condizioni tecniche ed economiche di realizzazione di ognuna delle 2 soluzioni, anche e soprattutto con il contributo dell'Ente Distributore pubblico.

Il *Masterplan energetico* fornisce essenzialmente indicazioni di carattere generale per l'ottimizzazione del parco impianti e la realizzazione di nuovi edifici. Come da indicazioni della normativa in vigore, per le nuove costruzioni è prevista la realizzazione di impianti fotovoltaici, ad integrazione di quello già posato in copertura alla vecchia aerostazione.

Sistema antincendio

La revisione dell'area tecnica dell'aeroporto, con realizzazione della centrale di trigenerazione, ha creato l'opportunità di dotare il sedime aeroportuale di una rete idrica antincendio centralizzata ed ad alta affidabilità.

Studio trasportistico

Le analisi effettuate dimostrano, per il momento più critico dell'ora di punta, che:

- nella situazione attuale sono presenti svariate criticità, che tuttavia appaiono in parte superate grazie alla recente realizzazione della rotatoria fra SS 14 e bretella autostradale;
- nello scenario al 2016, di domenica, il Livello di Servizio (LdS) non è mai peggiore di B e non si ravvisano significative criticità; la situazione peggiora il lunedì, quando si raggiunge un LdS C sia nella SS n. 14 fra Tessera e l'accesso aeroportuale di Viale Galilei, sia nell'immissione della bretella autostradale sulla Strada Statale; si tratta comunque di tempi di ritardo ammissibili e di code momentanee.
- nello scenario al 2021, di domenica, la situazione non cambia in termini generali; invece, al lunedì, oltre ad osservare un LdS C nei tronchi già in precedenza interessati da rallentamenti (con aumento di code e ritardi), si evidenzia un peggioramento della funzionalità della rete anche sulla SS n. 14 fra Viale Galilei e la rotatoria della bretella autostradale (anche qui LdS C); qualche ulteriore rallentamento si ha anche nella Strada Statale in Campalto, in direzione Tessera;
- nello scenario al 2021 si registra un significativo aumento nella somma dei ritardi, a causa principalmente dell'aumento dei veicoli presenti nella rete stradale; gli accodamenti che si registrano sono tollerabili, tanto più se si considera che consentono di assorbire eventuali anomalie di deflusso, risultando il Livello di Servizio non peggiore di C.

Mitigazioni e compensazioni ambientali (codice 6.17)

Si tratta di una voce di investimento del Masterplan in cui vengono identificati interventi di cui lo Studio di Impatto Ambientale rilevi la necessità. Vengono di seguito elencate.

Codice (M-mitigazione; C-compensazione)	Descrizione	Risultati attesi
M1	Insonorizzazione acustica degli edifici	rumore: attenuazione del rumore tale da riportare il livello sonoro negli edifici residenziali ai livelli che rientrano nei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale (Venezia e Marcon) salute pubblica: attenuazione del disturbo derivante dal rumore aeroportuale alla popolazione residente negli edifici sottoposti a livelli che superano i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale (Venezia e Marcon)
M2	Terrapieno vegetato sul fronte sud est della darsena dell'aeroporto	atmosfera/salute pubblica: funzione di abbattimento del particolato rumore/salute pubblica: attenuazione del rumore proveniente dal sedime aeroportuale, specificamente rispetto alle fonti quali darsena ed operazioni a terra di aviazione generale, nei confronti dell'abitato di Tessera; crea inoltre una "zona tampone" che rappresenta una barriera visuale per gli abitanti nei confronti dell'infrastruttura e della sua percezione
M3	Cintura alberata sul fronte dell'abitato di Tessera	atmosfera/salute pubblica: funzione di abbattimento del particolato rumore/salute pubblica: debole attenuazione del rumore proveniente dal sedime aeroportuale nei confronti dell'abitato di Tessera; la sola vegetazione (sieponi, fasce boscate) è insufficiente come barriera con funzione antirumore, tuttavia, poiché gli alberi disperdono le alte frequenze, la loro presenza può ridurre il fastidio dovuto ai suoni più penetranti e "stridenti; crea inoltre una "zona tampone" che rappresenta una barriera forte per gli abitanti nei confronti dell'infrastruttura e della sua percezione
M3b	Terrapieno e cintura alberata sul fronte dell'abitato di Tessera	atmosfera/salute pubblica: funzione di abbattimento del particolato rumore/salute pubblica: attenuazione del rumore proveniente dal sedime aeroportuale nei confronti dell'abitato di Tessera; la presenza del terrapieno unitamente alla vegetazione (sieponi, fasce boscate) è sufficiente a realizzare abbattimenti acustici dell'ordine del 2-4 dB Leq; crea inoltre una "zona tampone" che rappresenta una barriera visuale forte per gli abitanti nei confronti dell'infrastruttura e della sua percezione
M4	Trattamento fotocatalitico antismog sulla viabilità stradale interna dell'aeroporto	riduzione della dispersione di NOx derivanti dai gas di scarico dei veicoli che percorrono la viabilità interna dell'aeroporto
M5	Dissuasori di velocità in canale di Tessera	riduzione del moto ondoso nell'ultimo tratto del canale di Tessera e nella darsena dell'aeroporto

Codice (M-mitigazione; C-compensazione)	Descrizione	Risultati attesi
M6	Dissipatori di moto ondoso in darsena dell'aeroporto	riduzione del moto ondoso all'interno della darsena dell'aeroporto (in associazione a M5)
C1a	Nuovo percorso ciclopedonale Tessera – Cà Noghera	riqualificazione del territorio, favorendone un utilizzo sostenibile e una fruizione turistico-ricreativa, rispondendo ad un'istanza delle popolazioni residenti rispetto alla dotazione ciclopedonale dell'area.
C1b	Nuovo percorso ciclopedonale Tessera - Campalto	riqualificazione del territorio, favorendone un utilizzo sostenibile e una fruizione turisticoricreativa, rispondendo ad un'istanza delle popolazioni residenti rispetto alla dotazione ciclopedonale dell'area.
C2	Rotatoria stradale a Tessera	L'intervento risponde ad un'istanza delle popolazioni residenti e mira ad una riqualifica delle infrastrutture stradali urbane dell'abitato di Tessera prossimo all'aeroporto.
C3	Recupero e tutela di un tratto dell'antica Via Anna	recupero e tutela di un tratto archeologico di elevato interesse nazionale di Via Annia risalente al 159-131 a.C..
C4	Riqualifica dell'area di barena Campalto	riqualificazione del territorio, favorendone un utilizzo sostenibile e una fruizione turisticoricreativa
C5	Riqualifica barene canale di Tessera	suolo e sottosuolo: compensazione della perdita di barena per l'adeguamento della RESA; conservazione delle morfologie barenali naturali lungo il canale di Tessera

Fasi di progetto e crono programma

Il crono programma, di seguito riportato, è riferito al Piano degli investimenti degli interventi.

Codice	Intervento	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.04	Ampliamento terminal - Lotto 2				■	■	■	■	■
2.19	Riprotezione UPS e Dogana		■	■					
2.33	DHL nuovo cargo building		■	■					
2.34	Varco doganale, ricollocazione		■	■					
3.05	Park multipiano B1			■	■	■	■		
3.41-3.42-3.43	Parcheggi		■	■					
3.44	Adeguamento viabilità esistente					■	■		
4.06.02	Ampliamento del piazzale - fase 2						■	■	■
4.14.02	Ampliamento infrastruttura di volo			■	■	■			
5.01	Opere idrauliche		■	■					
5.06-5.32	Sottoservizi		■	■	■	■	■	■	■
5.11	Volume di ampliamento palazzina SAVE (CED)			■	■	■			
5.33	Cabina di trasformazione alta tensione					■	■	■	■
6.02	Adeguamento del depuratore		■	■					

Quadro economico - Piano degli investimenti

Nel SIA si dichiara che il Piano degli Investimenti al 2021 incluso nel Masterplan è stato redatto in coerenza con il Contratto di Programma 2012-2021. La spesa complessiva è di circa 315 milioni di €.

Codice	Intervento	Costi [€]
1.04	Ampliamento terminal – Lotto 2	152'360'775
2.19	Riprotezione UPS e Dogana	6'863'593
2.33	DHL nuovo cargo building	7'300'000
2.34	Varco doganale, ricollocazione	1'380'000
3.05	Park multipiano B1	26'337'196
3.41-3.42-3.43	Parcheggi	3'074'000
3.44	Adeguamento viabilità esistente	805'000
4.06.02	Ampliamento del piazzale – fase 2	7'811'016
4.14.02	Ampliamento infrastruttura di volo	70'227'645
5.01	Opere idrauliche	4'397'600
5.06-5.32	Sottoservizi	10'862'567
5.11	Volume di ampliamento palazzina SAVE (CED)	1'712'361
5.33	Cabina di trasformazione alta tensione	3'000'000
6.02	Adeguamento del depuratore	1'810'801
6.17*	Mitigazioni e compensazioni ambientali	17'900'000
TOTALE		**315'842'554**

INTEGRAZIONI MAGGIO 2015

Il proponente ha presentato in data 29/05/2015 integrazioni al progetto in risposta alle osservazioni ricevute dagli enti e dai privati.

Tali integrazioni, che rispondono puntualmente a quanto richiesto e che sono state considerate nella stesura del presente documento, sono così costituite:

Documento	Argomento	Codice richiesta
23957-REL-T700 (presente documento)	Controdeduzioni	MinAmb_42, RVE_13
23957-REL-T701	Quadro di riferimento programmatico	MinAmb_1a, MinAmb_1b, RVE_11, RVE_12
23957-REL-T702	Atmosfera	MinAmb_2, MinAmb_3, MinAmb_4, MinAmb_5
23957-REL-T703	Ambiente idrico – stato di fatto	MinAmb_7, MinAmb_8
23957-REL-T704	Traffico acqueo	MinAmb_9, MinAmb_18, MinAmb_22

Documento	Argomento	Codice richiesta
23957-REL-T705	Ambiente idrico – impatti	MinAmb_11, MinAmb_12, MinAmb_13, MinAmb_14, MinAmb_15, MinAmb_16, MinAmb_17, RVE_4a,
23957-REL-T706	Imbonimento barena	MinAmb_19, MinAmb_20, MinAmb_21
23957-REL-T707	Vegetazione Flora e Fauna e Valutazione di incidenza	MinAmb_25, MinAmb_26, MinAmb_40, MinAmb_41, MinAmb_39
23957-REL-T708	Rumore	MinAmb_27, MinAmb_28, MinAmb_29, MinAmb_30, MinAmb_31, MinAmb_33, MinAmb_34, MinAmb_35, MinAmb_36, RVE_02a, MinAmb_32
23957-REL-T709	Sito UNESCO e vincoli archeologici	RVE_4e IV, RVE_5, RVE_9
23957-REL-T710	Masterplan 2021	MinAmb_10, RVE_01, RVE_3a, RVE_3b, RVE_4b, RVE_4c, RVE_4d, RVE_4e I, RVE_4e II, RVE_4e III, RVE_6, RVE_7, RVE_10
23957-REL-T711	Monitoraggi e mitigazioni	MinAmb_6, MinAmb_23, Minamb_24, MinAmb_37, MinAmb_38, RVE_02b, RVE_02c, RVE_02d, RVE_8

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Sono qui analizzati in forma sintetica i risultati della stima degli impatti, considerando il sistema nelle sue componenti (rif. DPCM 27.12.1988).
Sintesi degli impatti:

- atmosfera
- ambiente idrico
- suolo e sottosuolo
- aspetti naturalistici
- rumore
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- inquinamento luminoso
- salute pubblica
- paesaggio e patrimonio culturale
- aspetti socio-economici
- Piano di Monitoraggio

Gli scenari considerati nella stima degli impatti sono così strutturati:

stato di fatto	**n. passeggeri**: registrati nell'anno 2013 **n. movimenti aerei**: registrati nell'anno 2013 **flotta aerea**: che ha volato nel 2013 **rotte** di decollo ed atterraggio: registrate al 2013 dai tracciati radar **traffico stradale**: n. veicoli e n. autobus sulla base del profilo passeggero 2013 (indagine statistica su questionari proposti ai passeggeri); parco veicoli aggiornato al 31.12.2013 (fonte ACI) **traffico acqueo**: stima n. taxi sulla base del profilo passeggero 2013 (indagine statistica su questionari proposti ai passeggeri), stima n. vaporetti sulla base del numero di corse del vettore Alilaguna (orario operante nel 2013) **altre sorgenti emissive** in atmosfera: locali di riscaldamento e condizionamento al 2013 (consumi di gasolio e metano al 3013); mezzi a terra al 2013 (consumi gasolio e benzina al 2013) **configurazione sedime** (lato airside e lato landside): al 2013
opzione zero	**n. passeggeri**: registrati nell'anno 2013

	n. movimenti aerei: registrati nell'anno 2013 **flotta aerea**: che ha volato nel 2013 **rotte** di decollo ed atterraggio: registrate al 2013 dai tracciati radar **traffico stradale**: n. veicoli e n. autobus sulla base del profilo passeggero 2013 (indagine statistica su questionari proposti ai passeggeri); parco veicoli aggiornato al 31.12.2013 (fonte ACI) **traffico acqueo**: stima n. taxi sulla base del profilo passeggero 2013 (indagine statistica su questionari proposti ai passeggeri), stima n. vaporetti sulla base del numero di corse del vettore Alilaguna (orario operante nel 2013) **altre sorgenti emissive** in atmosfera: locali di riscaldamento e condizionamento al 2013 (consumi di gasolio e metano al 2013); mezzi a terra al 2013 (consumi gasolio e benzina al 2013) **configurazione sedime** (lato airside e lato landside): al termine dei lavori per la realizzazione degli interventi autorizzati
scenario 2021	**n. passeggeri**: previsti nell'anno 2021 (+38% rispetto al 2013) **n. movimenti aerei**: previsti nell'anno 2021 (+27.3% rispetto al 2013) **flotta aerea**: che ha volato nel 2013 **rotte** di decollo ed atterraggio: registrate al 2013 dai tracciati radar **traffico stradale**: stima dello stato di fatto incrementata del 38% (incremento % del numero di passeggeri al 2021 rispetto al 2013); parco veicoli aggiornato rispetto alle normative di settore (introdotti veicoli EURO6) **traffico acqueo**: stima dello stato di fatto incrementata del 38% (incremento % del numero di passeggeri al 2021 rispetto al 2013) **altre sorgenti emissive** in atmosfera: centrale di trigenerazione (consumi di metano al 2013 incrementati del 38%, pari all'incremento % del numero di passeggeri al 2021 rispetto al 2013); mezzi a terra al 2013 (consumi gasolio e benzina al 2013 incrementati del 27.3%, pari all'incremento % del numero di movimenti aerei al 2021 rispetto al 2013) **configurazione sedime** (lato airside e lato landside): al 2021

Atmosfera

L'analisi della componente atmosfera è stata effettuata con particolare riferimento all'area vasta potenzialmente interessata dagli effetti degli interventi sul territorio e dal previsto incremento del traffico aeroportuale. Tale area ricade principalmente all'interno del Comune di Venezia la cui qualità dell'aria è monitorata da alcune centraline gestite da ARPAV e da una centralina del gestore aeroportuale, SAVE S.p.A., posta a ridosso della pista.

La qualità dell'aria nell'intorno aeroportuale presenta caratteristiche confrontabili con quelle registrate dalla rete ARPAV; in particolare si conferma l'assenza di criticità per i composti del biossido di zolfo (SO_2) e del monossido di carbonio (CO), mentre per polveri (PM10) e ossidi di azoto (NO_x) si verificano, analogamente a quanto avviene nell'intero territorio comunale, situazioni di mancato rispetto dei limiti normativi, anche se non vi sono evidenze di correlazione tra le concentrazioni in aria di polveri e ossidi di azoto e le fluttuazioni del traffico aereo.

La fase di costruzione del Masterplan si svilupperà per fasi successive nel corso di diversi anni fino al 2021, interessando molte parti del sedime aeroportuale. I cantieri che opereranno nello sviluppo aeroportuale saranno diversificati a seconda del tipo di intervento; risultano significative, per l'estensione delle aree interessate e la durata, le attività connesse alla riqualifica ed adeguamento normativo delle piste. In considerazione delle misure di attenuazione adottate dal Masterplan per i cantieri, dalla reversibilità della perturbazione, caratteristica di questa fase, si ritiene che l'impatto associato alla fase di costruzione sia trascurabile.

Per lo scenario previsivo senza intervento, in fase di costruzione, che riguarda la realizzazione degli interventi inseriti nel Masterplan già autorizzati a livello locale, non si evidenziano criticità, anche in considerazione delle procedure autorizzative ottenute (impatto trascurabile).

L'analisi degli impatti in fase di esercizio ha previsto l'utilizzo di modellistica dedicata: in particolare, la stima delle emissioni dagli aeromobili è stata effettuata con il software EDMS, mentre per la stima delle emissioni dal

traffico veicolare è stato utilizzato il programma COPERT. Calpuff Model System è stato utilizzato per simulare la dispersione in atmosfera degli inquinanti dalle diverse sorgenti considerate.

Sono stati a tal fine analizzati due diversi scenari: lo scenario previsivo senza intervento (scenario 0), nell'ipotesi in cui non ci sia incremento di traffico aereo né veicolare e lo scenario al 2021 che prevede invece un aumento del traffico aereo e conseguentemente un aumento del traffico veicolare e acqueo e delle emissioni dai mezzi di servizio a terra.

Per quanto riguarda lo scenario 0 sono state stimate le concentrazioni ai recettori presenti nell'intorno aeroportuale. Ne risulta che per tutti gli analiti, in tutti i recettori, le concentrazioni in aria sono molto basse, ampiamente inferiori ai limiti di legge. In tal senso per lo scenario 0 l'impatto per tutti i composti considerati è trascurabile.

Per lo scenario di sviluppo al 2021 sono state stimate le concentrazioni ai recettori. Ne risulta che per le polveri (sia PM10 sia PM2.5) e il benzene al 2021 non si registra alcun aumento delle concentrazioni ai recettori. Per quanto riguarda il benzo(a)pirene le concentrazioni ai recettori al 2021 sono del tutto confrontabili con quelle stimate al 2013: in questo caso, pur avendo la componente aereonautica emissioni maggiori, l'effetto di diluizione e dispersione porta ad avere una sostanziale confrontabilità tra i pesi relativi della sorgente traffico stradale e aereo in termini di concentrazioni ai recettori. Diversa la situazione per il biossido di azoto (NO2) che presenta dei leggeri incrementi ai recettori nel 2021 rispetto al 2013; considerando che per questo composto il valore di fondo già oggi non è lontano dal limite normativo, incrementi anche relativamente modesti (in questo caso pari al massimo a +13%) non possono essere considerati del tutto trascurabili. Infine per quanto riguarda la formaldeide, composto strettamente correlato alle emissioni aereonautiche, i recettori evidenziano un aumento di concentrazione al 2021, che comunque si mantiene su valori ampiamente inferiori agli Standard di Qualità ambientale suggeriti dal World Health Organization.

Per lo scenario al 2021 si valuta un **impatto negativo basso** in relazione agli aumenti di concentrazione stimati per il biossido di azoto e al contributo complessivo rispetto al fondo dell'area generato dall'aeroporto (21%).

Note istruttorie:

I dati sono stati aggiornati, in fase di integrazione, al 2014. I tre rapporti trimestrali considerati (relativi alla centralina dell'aeroporto) evidenziano in modo concorde che l'aeroporto Marco Polo, pur essendo sicuramente una sorgente emissiva di entrambi questi composti, non appare essere una sorgente dominante nell'area monitorata ed il suo contributo appare significativamente inferiore a quello delle altre sorgenti del territorio.

Le integrazioni presentate nel documento in oggetto hanno riguardato anche la stima del contributo percentuale di ossidi di azoto (NOx) e Composti Organici Volatili Non Metanici (COVNM) generati dall'aeroporto Marco Polo di Venezia rispetto agli scenari emissivi regionali, provinciali e comunali come stimati da ARPA Veneto. Per entrambi i composti ovviamente il contributo percentuale è decrescente passando dalla scala regionale a quella locale. Nel caso degli ossidi di azoto le emissioni generate dall'aeroporto Marco Polo (comprese tutte le fonti emissive ad esso correlate: oltre agli aerei, il traffico veicolare indotto, il traffico acqueo indotto, l'aerostazione e i mezzi di servizio a terra) sono pari al 2.4% delle emissioni totali stimate per questi composti a livello comunale.

Anche per i Composti Organici Volatili Non Metanici il contributo emissivo a scala locale prodotto dall'aeroporto Marco Polo è basso (pari al 2.5%). Per i COV le emissioni stimate per la sorgente aeroportuale (quindi comprese tutte le fonti correlate al funzionamento dell'aeroporto) sono pari a 85.7 tonnellate (dati riferiti al 2013) su una emissione comunale stimata da ARPAV pari a 3'502 tonnellate (dato riferito al 2010).

Per quanto riguarda il contributo delle emissioni aeroportuali di NOx e COV alla formazione di ozono, sono state eseguite delle simulazioni con lo strumento EKMA/OZIPR (Empirical kinetic Modeling Approach/OZone Isopleth plotting Package Research-oriented), prodotto dall'US-EPA.

I risultati ottenuti hanno evidenziato che il contributo aeroportuale alla formazione di ozono è del tutto trascurabile, in quanto le concentrazioni in aria stimate nello stato attuale (Scenario 0 con aeroporto in attività) e per il futuro (Scenario 2021 con sviluppo aeroportuale) restano sostanzialmente uguali se non addirittura leggermente più basse rispetto al caso senza aeroporto.

Ambiente idrico

L'analisi della componente è stata effettuata con particolare riferimento all'area vasta potenzialmente interessata

dagli effetti degli interventi sul territorio e dal previsto incremento del traffico aeroportuale. L'area si compone di una parte relativa alle acque di transizione della laguna di Venezia e di una parte relativa alle acque interne, limitatamente alla porzione terminale del bacino idrografico dei fiumi Dese e Marzenego, con particolare riferimento ai sottobacini di bonifica immediatamente circostanti l'aeroporto (sottobacini Cattal e Campalto).

L'aeroporto Marco Polo, ubicato in fregio alla laguna, si affaccia su un'area di bassi fondali caratterizzata da scarsa vivacità idrodinamica e da tempi di residenza piuttosto elevati, dell'ordine di 10÷20 giorni. La qualità delle acque lagunari nei corpi idrici appartenenti all'area vasta è significativamente influenzata da molteplici pressioni, sia di carattere puntuale che diffuso. Gli apporti fluviali e delle acque di dilavamento delle superfici urbanizzate dell'entroterra, gli scarichi della zona industriale di Porto Marghera, la vicinanza con il centro storico di Venezia e il traffico (nautico, terrestre e aeroportuale) rappresentano le principali pressioni insistenti sui 3 corpi idrici lagunari di principale interesse.

In relazione a tali pressioni, le acque dei corpi idrici situati nell'area antistante l'aeroporto, rispetto al resto della laguna, si distinguono per una maggiore presenza di nutrienti e di alcuni inquinanti chimici appartenenti e non appartenenti all'elenco di priorità di cui al DM 260/2010.

I corpi idrici che costituiscono l'area vasta oggetto dello studio (PC1 - Dese, PNC1 – Marghera, PNC2 – Tessera) evidenziano infatti superamenti degli standard di qualità per l'azoto inorganico disciolto in alcune stazioni, caratteristica comune anche alle altre aree di gronda lagunari caratterizzate da apporti fluviali significativi (Teneri e Val di Brenta). A livello di medie per corpo idrico non ci sono superamenti per azoto inorganico e fosforo. Per quanto riguarda la classificazione di stato ecologico, effettuata anche sulla base del monitoraggio degli elementi di qualità biologica effettuato nel 2011, i tre corpi idrici sono risultati in stato SCARSO a causa del giudizio attribuito all'elemento di qualità biologica macrofite.

I sedimenti lagunari della medesima area sono caratterizzati principalmente da una diffusa contaminazione da mercurio, comune ai corpi idrici della laguna nord e centro nord, caratterizzata da concentrazioni frequentemente superiori allo standard di qualità ambientale (0.3 μg/kg). Altre sostanze presenti nei sedimenti dell'area in concentrazioni superiori agli standard di qualità ambientale sono cadmio, piombo, IPA, diossine e PCB.

L'area di terraferma circostante l'aeroporto, a scolo meccanico, appartiene ai bacini di bonifica afferenti all'idrovora di Campalto, che recapita nel tratto finale del canale Osellino, e all'idrovora Cattal, che recapita nel tratto terminale del fiume Dese, entrambe gestite dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

In ragione della sua giacitura depressa e dell'urbanizzazione massiccia e in continua espansione, l'area risulta significativamente vulnerabile agli allagamenti, per la sopravvenuta insufficienza dei collettori di bonifica, che risultano oggi sottodimensionati rispetto alle necessità di collettamento delle portate generate nei bacini.

La qualità delle acque del bacino scolante nelle aree di maggiore interesse per lo studio (porzione terminale del bacino del Dese e del Marzenego-Osellino) si caratterizza per la presenza di nutrienti e sostanze organiche di sintesi tra cui in particolare i pesticidi. Con riferimento al monitoraggio eseguito in conformità con la Direttiva 2000/60, le stazioni di foce dei bacini del Dese e del Marzenego-Osellino sono caratterizzate da valori di LIM Eco (Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori) generalmente associabile ad un livello sufficiente.

TRAFFICO ACQUEO

I fronti barenali prospicienti il canale mostrano oggi i segni di una significativa erosione dovuta al traffico acqueo, con un arretramento del bordo valutabile nell'ordine di alcuni metri.

Il tratto di canale più a sud, contornato da bassi fondali, è ormai da molti anni in progressivo interramento a causa della sedimentazione del materiale risospeso dal traffico acqueo dai fondali circostanti e del sedimento apportato dalle correnti trasversali all'asse canale che si manifestano in condizioni di bora, quando i bassi fondali lagunari posti a più nord sono interessati da risospensione.

L'aumento del traffico acqueo indotto dall'aumento del numero di passeggeri in transito all'aeroporto, valutato, in un'ipotesi estremamente cautelativa, al 2021 in circa il 39% in più rispetto all'attuale, produrrà un eguale incremento del flusso di energia complessivamente generato dalle imbarcazioni.

La sollecitazione indotta sui fondali e sui fronti barenali dal transito della singola imbarcazione rimane tuttavia immutata, e così pure il suo effetto sulla morfologia. L'aumento del traffico acqueo non produrrà secondo il proponente nuovi impatti, diversi o maggiori di quelli attualmente osservati, bensì una velocizzazione di quel processo di degradazione già in corso da lungo tempo e ormai verosimilmente prossimo al punto di equilibrio

(sollecitazione generata dal moto ondoso in equilibrio con la resistenza dei fondali e delle aree emerse).

Una efficace azione di contrasto a questa tendenza in atto è certamente possibile per l'ultimo tratto di canale, quello contornato da barene, dove l'utilizzo di tipologie di protezione del bordo barenale ormai consolidate associate ad un ripascimento eseguito a regola d'arte permette di ripristinare la barena con una ragionevole certezza di resistenza al moto ondoso e durata nel tempo (compensazione C5).

Diversa è la situazione per il tratto di canale compreso tra l'isola di Murano e l'inizio delle barene, dove il canale di Tessera è contornato da bassi fondali. Qui la soluzione di gran lunga più efficace sarebbe indubbiamente quella di ridurre all'origine la sollecitazione ondosa, attraverso il rispetto dei limiti di velocità già esistenti, palesemente ignorati su tutto o gran parte del canale dalla maggioranza delle imbarcazioni. In tal senso il proponente prospetta di predisporre sistemi di controllo della velocità.

L'unica soluzione tecnica che appaia insieme percorribile e caratterizzata da una discreta efficacia e durabilità risulta essere quella della realizzazione di strutture sommerse per la dissipazione del moto ondoso a bordo canale, da realizzarsi in accordo con le risultanze delle sperimentazioni effettuate in laguna, ad esempio attraverso la posa in opera di una linea continua di burghe poggianti su materassini permeabili.

Si ritiene peraltro che un intervento così massiccio ed oneroso come la realizzazione di strutture di questo tipo su entrambi i lati del canale di Tessera lungo l'intero tratto contornato da bassi fondali non dovrebbe essere preso in considerazione prima di aver quantomeno sperimentato i benefici attesi dal rispetto dei limiti di velocità attualmente vigenti.

DRENAGGIO DELLE ACQUE

Il drenaggio delle aree aeroportuali è assicurato da una articolata rete di raccolta delle acque meteoriche, con recapito finale in rete di bonifica o in laguna. Recapitano in laguna le testate della pista di decollo e la fascia erbosa lato laguna che corre lungo la pista nel tratto centrale; nel collettore Pagliaghetta, afferente all'idrovora Cattal attraverso il collettore Acque Medie Cattal, convogliano le rimanenti superfici impermeabili.

Tutte queste aree sono servite da impianti di trattamento dedicati, di varia tipologia. Fanno eccezione il tratto centrale della pista di decollo, che scarica direttamente nel collettore Pagliaghetta attraverso una condotta dedicata, senza alcun trattamento, e l'ultima porzione settentrionale della pista di decollo, area verde non interessata dal transito di aeromobili, mezzi né veicoli, che scarica direttamente in laguna (ramo morto del Canale Osellino), anch'essa senza trattamento. Ancora, recapita direttamente in laguna, senza trattamento, la strada perimetrale di servizio che corre lungo il bordo meridionale dell'area di volo.

Tale area non è sottoposta a controlli in ambito di scarico in laguna in quanto trattasi di un bacino a cui non è associata alcuna tipologia di rischio di inquinamento per sversamenti accidentali o per movimentazione di mezzi in corrispondenza ad esso, essendo posto al limite estremo della pista

ACQUE NERE

In merito infine alle acque nere generate all'interno dell'area aeroportuale, la configurazione attuale dell'impianto di depurazione delle acque nere è il risultato di una serie di interventi, che dal 2003 ad oggi si sono resi necessari per adeguare il depuratore alla normativa nazionale, DM 30.07.99, che ha fissato per gli effluenti che recapitano in laguna di Venezia e nel suo bacino scolante, limiti molto restrittivi allo scarico. Tale Decreto ha imposto l'integrazione della filiera depurativa pregressa fino ad arrivare allo stato attuale. L'impianto tratta oggi portate che sono ai limiti della capacità di progetto e impiantistiche, con la necessità di alcuni potenziamenti e riqualifiche significative. Gli interventi dovranno essere realizzati parte nell'immediato, parte nel breve e medio termine consentendo di adeguare la realtà del depuratore a servizio dell'aeroporto alle attuali ed alle future ricettività della stazione aeroportuale.

Gli interventi pianificati nella prima fase hanno l'obiettivo di risolvere le principali sofferenze in termini di capacità e potenziamento di alcune fasi del processo con l'obiettivo di soddisfare la domanda di trattamento fino a 9-9,5 milioni di passeggeri.

In questa prima fase si prevedono gli interventi più importanti, ovvero:

- sostituzione dell'attuale grigliatura fine;

- adeguamento idraulico del sollevamento;

- adeguamento del bacino di accumulo ed equalizzazione;
- inverter sulla pompa di ricircolo della miscela aerata;
- implementazione del sistema di controllo azoti con logiche a cicli sequenziali;
- controllo proporzionale del dosaggio di cloruro ferrico;
- installazione di un filtro terziario;
- installazione di un impianto di trattamento di affinamento con sedimentazione accelerata da micro sabbia;
- installazione di un sistema di disidratazione meccanica dei fanghi;
- installazione di un impianto di trattamento chimico – fisico con sedimentazione accelerata da micro sabbia;
- i soffiatori resteranno all'interno di un locale tecnico debitamente insonorizzati;
- riutilizzo delle acque.

Gli interventi della seconda fase sono funzionali al potenziamento dell'impianto utile a garantire capacità di trattamento per una domanda pari a 12'000'000 di passeggeri all'anno e da realizzarsi entro il 2021.

Le installazioni previste in questa fase saranno pertanto:

- realizzazione di una linea acque, con tecnologia a membrane, per il trattamento e riuso delle acque reflue;
- disinfezione effluente dalla linea MBR.

IMPATTI

Gli impatti individuati in relazione alla fase di costruzione, per lo scenario 0 e lo scenario al 2021, relativi ai possibili effetti sulla qualità delle acque, sono stati valutati trascurabili sia in relazione all'intervento di imbonimento della barena in prossimità della testata 04R, non in grado di modificare il clima di torbidità del tratto terminale del Canale di Tessera, sia in relazione agli interventi di risezionamento dei collettori di bonifica a valle dell'aeroporto, dove gli effetti peggiorativi attesi durante le operazioni di scavo rimarranno fortemente limitati nel tempo e nello spazio.

I principali impatti prefigurabili dall'attuazione del Masterplan in relazione alla fase di esercizio sono relativi alla salvaguardia idraulica del territorio circostante l'aeroporto e alla qualità dei corpi idrici superficiali in cui recapitano le acque reflue e di dilavamento provenienti dall'area aeroportuale.

Nello scenario previsivo senza interventi (scenario 0) la messa a disposizione di adeguati volumi di compensazione all'interno del sedime aeroportuale assicurerà l'invarianza idraulica, con impatto nullo sulle portate in rete di bonifica, mentre l'insieme delle opere idrauliche – all'interno del sedime aeroportuale e in rete di bonifica – previste al 2021 genererà complessivamente un miglioramento dell'efficienza della rete idraulica di drenaggio e smaltimento delle portate meteoriche, con impatto positivo sulla salvaguardia idraulica del territorio.

Per quanto riguarda la qualità delle acque della rete di bonifica, gli interventi di collettamento e trattamento unificato delle acque meteoriche già autorizzati consentiranno nello scenario previsionale senza interventi una riduzione dei carichi di inquinanti veicolati in rete di bonifica dalle acque di prima pioggia (impatto positivo), mentre per lo scenario al 2021 ad un contenuto incremento dei carichi, legato all'aumento del traffico e delle superfici impermeabili, corrisponderà una invarianza/diminuzione delle concentrazioni di inquinanti in rete di bonifica, dando luogo ad un impatto trascurabile.

All'aumento del traffico di aeromobili e quindi delle deposizioni atmosferiche di inquinanti sulle aree della pista che drenano in laguna corrisponderà invece un incremento dei carichi inquinanti immessi in laguna con le acque di prima pioggia ed un incremento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque meteoriche trattate in uscita dagli impianti a filtro esistenti, che potranno dare luogo in qualche occasione alla presenza di concentrazioni significative di inquinanti in colonna d'acqua nelle acque lagunari in prossimità dei punti di recapito. In ogni caso l'aumento stimato delle concentrazioni prodotto dall'ipotesi di sviluppo aeroportuale in fase di esercizio è destinato a produrre non rilevanti aumenti di concentrazioni nei corpi idrici lagunari, dando luogo quindi ad un impatto trascurabile.

L'impatto dell'aumento del numero dei passeggeri sulla qualità delle acque superficiali in rete di bonifica attraverso le acque nere sarà invece controbilanciato dalla riorganizzazione del sistema di trattamento, che prevede la sostituzione dell'impianto attuale con un nuovo impianto compatto tipo MBR (Membrane Bio Reactor), dimensionato in funzione dell'evoluzione attesa del numero di passeggeri, nonché il riutilizzo di parte

delle acque depurate per il soddisfacimento di necessità legate agli usi non idropotabili. Il risultato finale sarà una riduzione dei carichi residui di inquinanti scaricati in rete idrica superficiale e quindi un impatto positivo.

Un ulteriore impatto, relativo alla sola fase di esercizio dello scenario al 2021, riguarda l'effetto dell'incremento del traffico acqueo da e per l'aeroporto sul moto ondoso nella darsena dell'aerostazione e sulla morfologia delle sponde naturali dell'ultimo tratto del canale lagunare di accesso (Canale di Tessera).

L'energia del moto ondoso crescerà in prima approssimazione linearmente con il numero di passeggeri, dando luogo ad un impatto negativo basso che diventa trascurabile a fronte delle mitigazioni previste, che comprendono l'installazione di dissuasori di velocità nel tratto terminale del canale di Tessera, la realizzazione lungo le pareti della darsena aeroportuale di strutture assorbenti in grado di ridurre la riflessione delle onde e il recupero di parte delle barene esistenti nell'area, comprensivo di interventi di protezione delle sponde contro l'azione del moto ondoso.

Note istruttorie:

Relativamente alla coerenza degli interventi delineati nel Masterplan Idraulico rispetto a quelli che il Consorzio di bonifica Acque Risorgive ha in corso, è stata evidenziata una parziale incompatibilità limitatamente all'intervento di realizzazione denominato 6.05 Canale Scolmatore tratto di Valle, intervento che il Consorzio ha in corso di progettazione e dovrà realizzare nell'immediato futuro. Questa parziale incompatibilità rispetto ai piani di sviluppo aeroportuale, Masterplan 2021, risulta essere stata superata grazie al formale impegno da parte di ENAC, di modificare l'intervento cod. 6.05 in termini di capacità di sollevamento ed ubicazione del nuovo impianto idrovoro così da garantire la compatibilità con le opere aeroportuali.

Il raggiungimento dei livelli di sicurezza idraulica individuati nel MPI è possibile solo mediante la realizzazione di un sistema dedicato di collettamento e smaltimento delle portate generate all'interno del bacino aeroportuale idraulicamente disconnettibile dalla rete di bonifica di valle, in caso di eventi con Tr superiore al massimo ammissibile dalla rete di bonifica e sino all'obiettivo di progetto (100 anni). In tali condizioni estreme è necessario isolare idraulicamente il bacino scolante dell'aeroporto dalla rete di bonifica mediante il sezionamento del canale Pagliaghetta (in corrispondenza della sezione di collegamento verso la rete di bonifica). L'intero sedime aeroportuale, ordinariamente scolante in rete di bonifica, in condizioni di eventi straordinari incompatibili con le capacità idrauliche della rete del Consorzio, può attivare una opzione alternativa convogliando i flussi di piena ad un impianto idrovoro scolante direttamente in laguna mediante un collettore scolmatore all'uopo dimensionato e realizzato.

Per assicurare una azione di controllo idraulico efficace ed efficiente, si rende necessario definire il Piano di Gestione delle Regolazioni idrauliche tra SAVE SpA ed il locale Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, atto a stabilire specifici protocolli operativi finalizzati a garantire con continuità la sicurezza idraulica dell'aeroporto in funzione delle diverse condizioni, ordinarie e critiche.

In merito alla raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle piste, dalle integrazioni (23957-REL-T710, pag.17) risulta un sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, che esclude le pista perimetrale ela parte finale dell'airside che non prevede passaggio di velivoli a terra.

Suolo e sottosuolo

L'aeroporto Marco Polo di Venezia si colloca nella bassa pianura veneto-friulana lungo il perimetro che separa la laguna di Venezia dal suo entroterra. Il territorio è tendenzialmente pianeggiante, caratterizzato da un reticolo idrografico superficiale piuttosto fitto, in parte artificiale, con aree bonificate e soggette a scolo meccanico, che si affaccia sulla laguna con zone di margine lagunare denominate barene e canali lagunari.

I terreni su cui poggia l'aeroporto sono costituiti dai sedimenti depositati dai principali fiumi alpini, in particolare dal fiume Brenta, caratterizzati da limi e argille (depositi di esondazione e lagunari), sabbie (depositi di canale), localmente da torbe e raramente da ghiaie. Le sabbie hanno una permeabilità da media a bassa e valori che variano da 1×10^{-6} m/s a 2×10^{-4} m/s.

Nei primi metri di sottosuolo si rileva la falda freatica, discontinua e talvolta superficiale che presenta una vulnerabilità medio bassa, solo localmente alta; mostra inoltre un certo grado di salinità perché in diretta comunicazione con le acque lagunari ed è condizionata dall'andamento delle maree. Al di sotto si sviluppa un sistema di acquiferi confinati o parzialmente confinati, fino a 50 metri di profondità, con punti di connessione tra

le falde stesse perché caratterizzati da modesta continuità verticale e laterale.

La qualità dei suoli dell'area dove si posiziona l'aeroporto risulta essere caratterizzata da alti valori di alcuni metalli e metalloidi come arsenico, berillio, stagno e vanadio, riconducibili a cause naturali, come dimostrato da specifici studi.

Lo stato chimico delle acque sotterranee monitorato dall'ARPAV nelle vicinanze dell'aeroporto risulta buono per tutte le stazioni di rilevamento. Anche la concentrazione media annua di nitrati, che riflette l'importanza relativa e l'intensità delle attività agricole sui corpi idrici sotterranei, è risultata buona, con valori inferiori a 25 mg/l.

Le interferenze per la componente in esame sono state analizzate per lo scenario previsivo senza intervento e per lo scenario di sviluppo al 2021, sia in fase di costruzione che in fase di esercizio, prefigurando tre tipologie d'interferenze:

- occupazione di suolo/uso del suolo;
- contaminazione di suolo e sottosuolo;
- modifiche e contaminazione delle acque sotterranee.

Lo scenario previsivo senza intervento riguarda la realizzazione degli interventi inseriti nel Masterplan già autorizzati a livello locale e non comporta alcuna modifica nella componente poiché le interferenze con l'ambiente sono state già affrontate e risolte nel corso delle procedure autorizzative ottenute.

Lo scenario al 2021 in fase di costruzione prevede una serie di interventi sia entro il sedime aeroportuale sia nelle aree ad esso limitrofe.

Per quanto riguarda l'occupazione/uso del suolo sono stati considerati gli impatti relativamente alle aree di cantiere e alle aree delegate alla logistica e al deposito. Gli interventi interni al sedime aeroportuale non portano a variazioni della destinazione d'uso delle aree. Gli interventi esterni al sedime attuale (bacino di laminazione e zone di deposito) richiedono acquisizione di nuove aree ad uso agricolo e ad uso ricreativo, in parte già di proprietà del gestore aeroportuale, comunque inserite in un contesto ambientale fortemente antropizzato o pertinente con la destinazione d'uso infrastrutturale.

I materiali di risulta, intesi come terre e rocce da scavo e rifiuti da demolizione, verranno gestiti secondo le normative vigenti. Di seguito si riassumono in tabella gli sterri e riporti previsti.

Tabella B4-14 Materiali di risulta: sottoprodotti e rifiuti da demolizione.

COD	INTERVENTO		SOTTOPRODOTTI			RIFIUTI	
			TERRENO VEGETALE (m^3)	TERRENO GRANULARE (m^3)	FRESATO (BITUME+CEMENTO) (m^3)	FABBRICATI (m^3)	MANUFATTI IN CLS (m^3)
1.04	TERMINAL LOTTO 2	TOTALE	38'280	30'000	7'000	35.000	0
		% RIUTILIZZO	0%	0%	0%	0%	0%
4.14	PISTA LOTTO 1B	TOTALE	50'000		13'000	0	12.000
		% RIUTILIZZO	100%		100%	0%	100%
4.14	PISTA LOTTO 2	TOTALE	80'000		121'000	0	14.500
		% RIUTILIZZO	100%		100%	0%	100%
4.07	PIAZZALE	TOTALE	11'360	11'600	2'660	20.000	
		% RIUTILIZZO	0%	13%	100%	0%	
3.41	PARCHEGGIO P6*	TOTALE	17'000		350	50	
		% RIUTILIZZO	15%		0%	0%	
3.43	PARCHEGGIO MW	TOTALE	3'690		9	0	0
		% RIUTILIZZO	0%		0%	0%	0%
3.05	PARCHEGGIO B1	TOTALE	10'800		7'200	0	
		% RIUTILIZZO	0%		50%	0%	
2.33	DHL	TOTALE	10'000		0	0	
		% RIUTILIZZO	0%		0%	0%	
2.19	UPS / dogana	TOTALE	6'500		0	0	
		% RIUTILIZZO	0%		0%	0%	
5.01	Bacino di laminazione	TOTALE	100'000		0	0	
		% RIUTILIZZO	6.5%		0%	0%	

* PARCHEGGIO P6
- fondazione stradale realizzata con 16'000 m^3 di terreno da stabilizzare a calce/cemento proveniente da altri cantieri presenti in ambito aeroportuale;
- parte della sistemazione a verde realizzata con 2'300 m^3 di terreno vegetale proveniente da altri cantieri presenti in ambito aeroportuale.

	SOTTOPRODOTTI		RIFIUTI	
	TERRENO VEGETALE	TERRENO GRANULARE	TERRENO VEGETALE	TERRENO GRANULARE
TOTALE m^3	369'230		151'210	81'500
TOTALE RIUTILIZZO m^3	140'558		140'260	26'500
Δ m^3	228'672		10'950	55'000
TOTALE RIUTILIZZO %	38.07%		92.76%	32.52%
SUPERFICIE INDICATIVA NECESSARIA PER LO STOCCAGGIO DELLE TERRE NON UTILIZZATE NEI CANTIERI (ipotizzando un'altezza di 4m) m^2	57'168		2'738	13'750

Per quanto riguarda la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee è prevista la realizzazione di vari tratti di opere per la raccolta e il convogliamento delle acque superficiali di dilavamento delle aree di cantiere e deposito attive anche in corso d'opera, che eviteranno la dispersione sul suolo e successivamente in falda di contaminanti.

Tenuto conto di quanto sopra esposto per lo scenario al 2021 in fase di costruzione, l'impatto sull'occupazione/uso del suolo e sulla contaminazione di suolo, sottosuolo e acque sotterranee è da ritenersi trascurabile.

Lo scenario al 2021 in fase di esercizio prevede il completamento degli interventi che riguardano l'ampliamento, l'adeguamento normativo e una più razionale distribuzione delle infrastrutture di volo e di servizio, anche attraverso un'espansione del sedime aeroportuale. In generale si tratta di aree che si collocano tra la SS Triestina e l'attuale sedime, in contesti fortemente antropizzati e naturalmente destinati a funzioni aeroportuali. L'area destinata a bacino di laminazione, localizzata in terreno agricolo al di là della SS Triestina, manterrà la medesima destinazione agricola, con alcune prescrizioni colturali previste del Masterplan a tutela delle aree di foraggiamento dell'avifauna. L'area di espansione cosiddetta "Aeroterminal" interessa una superficie già destinata a funzioni aeroportuali dai vigenti piani. Tra gli interventi è previsto l'imbonimento di un'area di barena pari a 3 ettari, compresa tra la pista secondaria e il canale di Tessera, per l'adeguamento dell'area di RESA della pista in testata.

Da quanto sopra descritto si desume un impatto trascurabile per quanto riguarda l'occupazione e l'uso del suolo per tutti gli interventi tranne che per l'imbonimento dell'area di barena per l'adeguamento dell'area di RESA. Questo infatti interessa un'area tutelata dal punto di vista legislativo oltre che di comprovato valore estetico, paesaggistico e naturalistico. Tuttavia, considerata la finalità di sicurezza aeroportuale e di adeguamento normativo dell'intervento, tenuto conto della bassa percentuale di perdita rispetto alla superficie totale delle barene nella laguna di Venezia, l'impatto relativo all'occupazione di suolo per lo scenario al 2021 in fase di esercizio è da ritenersi negativo basso.

Come intervento di compensazione in fase di esercizio per questo impatto è previsto il recupero di parte delle barene soggette ad erosione lungo il canale di Tessera, proteggendole dall'azione del moto ondoso mediante interventi di ingegneria naturalistica. L'attuazione di tale misura compensativa permette di rendere trascurabile l'impatto inerente l'occupazione di suolo.

La possibilità di contaminazione del suolo nello scenario al 2021 può originarsi dal dilavamento, ad opera delle acque piovane, delle superfici della pista, dei piazzali di sosta degli aeromobili e dei parcheggi oppure ad opera di eventi meteorici straordinari, caratterizzati da tempi di ritorno elevati, che eccedono le capacità di smaltimento della rete di raccolta e convogliamento delle acque superficiali. Il potenziamento della rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento oltre alla creazione di opere atte a garantire una maggiore sicurezza idraulica, permetteranno la gestione dei flussi superficiali evitando la dispersione sul suolo, e in falda, dei contaminati.

Tenuto conto di quanto sopra esposto per lo scenario al 2021 in fase di esercizio, l'impatto sulla contaminazione

del suolo e delle acque sotterranee per ricaduta di contaminanti e per dilavamento delle superfici impermeabili quali piste, piazzali di sosta per aeromobili e parcheggi, è da ritenersi trascurabile.

Vista l'ubicazione dell'aeroporto in un area di vulnerabilità della falda si prevede un'attività di monitoraggio delle acque sotterranee per registrare la presenza di una eventuale contaminazione legata all'attività aeroportuale.

Aspetti naturalistici

L'analisi della componente prende in considerazione le principali caratteristiche dell'area vasta di indagine e di quella più vicina alla zona aeroportuale sia da un punto di vista degli ecosistemi e dell'utilizzo del suolo che da quello degli aspetti vegetazionali e faunistici, tenendo in particolare conto dei SIC e delle ZPS presenti in zona:

· ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

· SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia".

L'area si colloca al margine della laguna di Venezia, uno dei più importanti ecosistemi umidi costieri italiani, elemento fondamentale per la conservazione della biodiversità in Europa e dell'avifauna acquatica in particolare (zona Ramsar).

All'interno dell'area di interesse, l'ecosistema lagunare è caratterizzato dalla presenza di specchi d'acqua salmastri, con il mosaico di barene (bassi rilievi tabulari limoso fangosi emersi e parzialmente sommersi dalle sole alte maree sigiziali), velme (fondali fangosi che emergono durante la bassa marea) e ghebi (canali naturali formati dai flussi di corrente di marea) tipico del paesaggio lagunare.

In merito agli impatti, nello scenario previsivo senza interventi riguarda la realizzazione degli interventi inseriti nel Masterplan già autorizzati a livello locale ed in parte in costruzione e comunque cantierabili.

Tutte le problematiche relative alle interferenze in fase di costruzione e di esercizio con l'ambiente sono state già affrontate e risolte nel corso delle procedure autorizzative ottenute e pertanto si ritengono gli impatti trascurabili.

Per quanto concerne la fase di costruzione nello scenario al 2021, non si ritiene che gli interventi previsti possano indurre alterazioni sulla componente. Ciò in considerazione di:

- ✓ reversibilità e temporaneità delle perturbazioni indotte dalle fasi di cantiere;
- ✓ interventi localizzati all'interno del sedime aeroportuale;
- ✓ distanza tale della maggior parte degli interventi previsti dal Masterplan, tra i 400 e i 500 m, dai confini dei Siti Natura 2000 che non è prevedibile alcun effetto significativo sui siti stessi;
- ✓ misure di attenuazione adottate dal Masterplan per tutti i cantieri;
- ✓ misure specifiche adottate dal Masterplan per le lavorazioni che si realizzeranno in maggiore vicinanza ai Siti Natura 2000, relative all'ampliamento delle infrastrutture di volo (codice 4.14.02).

I potenziali effetti del Masterplan in fase di esercizio nello scenario al 2021 sui singoli habitat e sulle specie comunitari sono dovuti alle seguenti perturbazioni:

1) imbonimento (esterno a SIC/ZPS) di habitat di barena e conseguente perdita di idoneità per popolazioni di falco di palude e albanella minore dei Siti Natura 2000 limitrofi: la posizione e la superficie imbonita, unitamente alla conservazione di un'idoneità dell'area per il foraggiamento delle specie, fanno ritenere trascurabili gli impatti sulle popolazioni di falco di palude e albanella reale dei Siti Natura 2000 prossimi all'aeroporto.
2) traffico aereo dovuto all'aumento del numero di decolli ed atterraggi degli aerei e relativo aumento degli impatti diretti con la fauna di interesse comunitario (wildlifestrike) : i dati di frequenza del fenomeno di wildlifestrike fanno ritenere che non siano possibili effetti negativi significativi sulle specie ornitiche di interesse comunitario dei Siti Natura 2000 prossimi all'aeroporto
3) emissione di rumore e relativo disturbo all'avifauna comunitaria, agli anfibi anuri e alla mammalofauna: la variazione e l'entità dell'emissione di rumore imputabile all'aumento dei decolli e degli atterraggi negli scenari futuri determina impatti trascurabili sulle specie di interesse comunitario dei Siti Natura 2000 prossimi all'aeroporto
4) emissione di inquinanti e polveri dagli aeromobili e dal traffico veicolare su habitat e specie floristiche, di anfibi, rettili e invertebrati terrestri di interesse comunitario: le emissioni e la ricaduta di gas combusti e polveri da parte degli aeromobili in decollo ed atterraggio e del traffico automobilistico legato all'aeroporto

sugli habitat e sulle specie vegetali e di anfibi dei Siti Natura 2000, non risultano tali da fare ritenere possibili effetti negativi significativi sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario.

Note istruttorie:
Il proponente ha debitamente integrato la documentazione con studi relativi in particolare agli habitat di barena.

In particolare nell'area soggetta ad imbonimento la vegetazione alofila copre il rimanente 57.6% ed è rappresentata soprattutto (1.34 ha) da facies del Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi con forte partecipazione di Aster tripolium e Limonium narbonense ascrivibili all'habitat 1410 - "Praterie inondate mediterranee (Juncetalia maritimi)". Non è stata rinvenuta la specie "Salicornia Veneta" (per la quale specie era stato chiesto un approfondimento da parte del Ministero dell'Ambiente).

Analogamente a quanto evidenziato per il moto ondoso, l'aumento del traffico non determina un ampliamento dell'area soggetta alla torbida generata dal traffico. Rispetto alla condizione attuale, caratterizzata da torbidità molto elevata, è pertanto prevedibile che nel 2021 non vari l'area in cui gli effetti della stessa si manifestano, ma aumenti la frequenza di risospensione. Questa dinamica non sembra poter modificare significativamente l' attuale grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario 1150 e 1140 compresi nell'area circostante il canale.

Lo studio previsionale dell'aumento delle emissioni di rumore generate dal traffico acqueo ha evidenziato come i livelli attesi nel 2021 non si discostino significativamente da quelli attuali e come le emissioni pari o superiori ai 60 dBA si manifestino solo all'interno del canale di navigazione, senza coinvolgere habitat emersi utilizzabili dalla fauna ornitica di interesse comunitario o conservazionistico per la riproduzione o la sosta.

Rumore

L'analisi dello stato di fatto della componente ha analizzato il contesto territoriale in cui si inserisce l'aeroporto, esaminando in particolare la zonizzazione acustica aeroportuale (ex DM 31 ottobre 1997) e i Piani di classificazione acustica dei comuni potenzialmente interessati (Venezia, Quarto d'Altino, Marcon, Roncade e Cavallino-Treporti).

La zonizzazione acustica (ex DM 23.10.2008) definisce l'intorno aeroportuale e le relative zone di rispetto (A, B, C):

- nelle aree ricadenti in fascia A non è consentito superare i 65 dB (A) e non sono previste limitazioni d'uso del territorio;
- nelle aree ricadenti in fascia B non è consentito superare i 75 dB (A),
- nelle aree ricadenti in fascia C, in cui sono consentite solo le attività funzionalmente connesse con l'uso e i servizi delle infrastrutture aeroportuali, è consentito il superamento dei 75 dB (A).

In base al Piano di classificazione acustica del Comune di Venezia l'aeroporto di Tessera ricade nella classe IV ("area di intensa attività umana") e V ("aree prevalentemente industriali"). Il resto del territorio circostante l'area aeroportuale ricade nella Classe III ("aree di tipo misto").

Gli impatti derivanti dall'attuazione del Masterplan sono stati analizzati considerato sia la fase di costruzione sia quella di esercizio, distinguendo tra lo scenario previsivo senza intervento e lo scenario di sviluppo (2021).

Per la fase di costruzione si è provveduto all'individuazione dei recettori (abitazioni civili, strutture ricettive, ecc.) più prossimi alle aree di cantiere e ad una valutazione speditiva dei livelli di rumore diurni e notturni indotti dalle attività di cantiere, effettuata sulla base dei valori medi di rumore continuo equivalente misurato nelle stazioni di monitoraggio del sistema di monitoraggio acustico (o NMS, Noise Monitoring System) del rumore di origine aeroportuale, di una stima conservativa della potenza acustica complessivamente generata nel cantiere e della distanza tra i medesimi e il bersaglio.

Per la fase di esercizio l'analisi ha previsto una valutazione modellistica del rumore generato dal traffico aereo (Integrated Noise Model 7.0d della Federal Aviation Administration) e dal traffico veicolare indotto dall'aeroporto (SoundPlan, versione 6) nei due scenari di riferimento. Gli impatti sulle comunità presenti nell'intorno aeroportuale sono stati stimati mediante l'indicatore LVA (Livello di Valutazione del rumore Aeroportuale), come definito nel DM 31.10.1997. E' stato altresì considerato un secondo indicatore, il Livello continuo equivalente, LAeq (come definito nel DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"), per descrivere sia il rumore del traffico aereo sia rumore del traffico veicolare di asservimento all'aeroporto presso i

recettori sensibili posti al di fuori delle fasce di pertinenza.

Per la fase di costruzione, il confronto tra il livello sonoro calcolato per i diversi recettori durante le attività di cantiere ed i limiti di legge ha portato a stimare **impatti trascurabili**, con l'adozione di misure mitigative del cantiere in prossimità della testata 04 e della testata 22, in orario notturno. Tali misure mitigative riguardano l'uso di barriere acustiche per le lavorazioni in testata 04 e 22 e sono già previste dal Masterplan.

Per la fase di esercizio, scenario previsivo senza intervento, riferito all'anno 2013, risulta avere invece un **impatto positivo**. Prendendo infatti come riferimento la zonizzazione acustica aeroportuale (2005-2006), l'analisi eseguita per l'anno 2013 evidenzia una riduzione del numero di persone nella fascia 60-65 dB(LVA), corrispondente alla Zona A, e l'annullamento del numero di persone nella fascia 65-75 dB(LVA), corrispondente alla Zona B. Le criticità che emergono al di fuori delle aree di rispetto, considerate secondo il DM 14.11.1997, sono di piccola entità e di fatto si devono attribuire a una classificazione acustica del Comune di Venezia non del tutto coerente rispetto all'infrastruttura aeroportuale.

Lo scenario al 2021 che prevede un aumento del traffico aereo di poco superiore al 25% evidenzia un peggioramento delle condizioni di criticità rilevate. Le curve del LVA interesseranno una porzione ancora molto limitata del territorio, ricadendo per lo più in area lagunare, con la zona dell'abitato di Tessera ancora al di fuori dell'isolivello dei 55 dB(LVA). Per questo scenario gli impatti sono stati comunque cautelativamente valutati come **negativi bassi**, in relazione ad un aumento, rispetto al 2013 del numero di persone esposte a 60-65 dB (A).

L'analisi conferma la validità del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale attivo presso l'aeroporto di Venezia, mentre sono stati individuati alcuni interventi di mitigazione volti a contenere gli impatti previsti in fase di esercizio, che nel caso di superamenti sistematici riguardano:

- insonorizzazione acustica degli edifici che ricadono nelle fasce di superamento della classificazione acustica comunale rispetto all'impronta acustica dell'aeroporto al 2013 e al 2021;
- realizzazione di terrapieni vegetati e cinture alberate, con l'obiettivo di mitigare il rumore e la percezione dell'infrastruttura aeroportuale rispetto all'abitato di Tessera.
- realizzazione di un nuovo raccordo in prossimità della testata 04R per consentire agli aeromobili l'ingresso in pista da posizione più avanzata e maggiormente schermata rispetto all'abitato di Tessera
- strategie operative finalizzate a minimizzare l'impatto delle movimentazioni a terra degli aeromobili

Note istruttorie:

A seguito di richiesta di integrazioni, il proponente ha prodotto uno studio maggiormente approfondito del clima acustico attuale e previsionale.

Rispetto all'analisi sviluppata nel Quadro di riferimento ambientale-Rumore del SIA, nell'integrazione sono presenti:

· nuove sorgenti di rumore precedentemente non considerate, rappresentate dal traffico acqueo e dalle operazioni di taxiing degli aeromobili;

· nuove simulazioni di condizioni particolarmente significative, utili alla comprensione delle eventuali criticità;

· analisi ai recettori presenti nella cosiddetta area di influenza ovvero quella porzione di area vasta più vicina alle infrastrutture dove i livelli sono prossimi o superano i limiti previsti.

Le conclusioni a cui giunge lo studio integrativo confermano quanto già argomentato nel SIA.

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Presso l'aeroporto di Venezia sono state identificate diverse sorgenti di emissione di onde elettromagnetiche legate agli strumenti di ausilio alla navigazione aerea (radar di superficie, sistema di atterraggio strumentale, ecc) e agli strumenti di comunicazione terra-aria e di radiofonia.

Diverse misure dei campi elettrici presenti nelle immediate vicinanze dell'aeroporto sono state eseguite da ARPAV evidenziando che i valori di campo elettrico si mantengono sempre abbondantemente sotto i 6 V/m corrispondenti al Valore di attenzione/obiettivo di qualità previsto dalla normativa. Il gestore aeroportuale ha installato inoltre 6 centraline (4 fisse e due mobili) per la misura dei campi elettromagnetici (CEM). Le misure vengono eseguite su tutte le frequenze utilizzate dai sistemi di ausilio alla radionavigazione aerea e dalle stazioni

radio base per la telefonia mobile. I risultati del monitoraggio in continuo permettono quindi una completa ed esaustiva verifica dei campi elettromagnetici.

Le statistiche trimestrali evidenziano un pieno rispetto dei valori attenzione/obiettivo di qualità stabiliti dal DPCM 08.07.2003.

Sono state inoltre effettuate anche delle specifiche misure (internamente alla palazzina SAVE) finalizzate a verificare l'esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dal complesso radar PAR Precision Approach Radar (ubicato lateralmente alla pista di atterraggio lato laguna). Le misure, eseguite con analizzatore di spettro e antenne direttive allo scopo di identificare ed isolare il solo contributo del PAR, hanno evidenziato che "La potenza irradiata verso il complesso operativo SAVE dal radar installato a bordo pista, varia mediamente tra i -20 e i -30 dBm. Tali livelli di potenza, uniti ad un intervallo di persistenza del fascio ridotto a soli 38 millisecondi, rende l'impatto elettromagnetico sulla struttura SAVE praticamente trascurabile."

L'impatto dello scenario previsivo senza intervento, dal momento che non implica variazioni nelle sorgenti di emissione rispetto alle condizioni attuali, risulta nullo.

Per quanto riguarda lo scenario al 2021 gli interventi descritti dal Masterplan e oggetto della presente valutazione non prevedono l'installazione di nuovi impianti trasmittenti, né l'elevazione della potenza degli impianti esistenti, pertanto la situazione futura non sarà diversa dalla situazione attuale.

Sono da considerarsi quindi nulli gli impatti relativi al Masterplan sulla componente "radiazioni ionizzanti e non ionizzanti" nello scenario 2021.

Inquinamento luminoso

I corpi luminosi presenti all'interno del sedime aeroportuale già rispettano le norme previste dalla vigente normativa regionale (LR Veneto n. 17/2009) e pertanto, per quanto riguarda le sorgenti luminose diverse da quelle utili e necessarie per la navigazione aerea, non vi è sostanzialmente radiazione elettromagnetica luminosa emessa verso il cielo.

Rispetto alla situazione attuale, relativamente agli interventi oggetto di esame, è prevista l'installazione di nuovi corpi illuminanti e la sostituzione di alcuni esistenti. La sostituzione, già parzialmente in atto al momento della redazione di questo Studio, consiste nell'installazione di nuovi corpi illuminanti a LED in sostituzione di quelli attuali nell'area antistante il terminal. Inoltre, in tutti i casi le nuove istallazioni e le eventuali sostituzioni di corpi illuminanti, saranno conformi alle norme previste dalla Legge Regionale 17 del 2009, pertanto non è previsto alcun incremento di radiazione luminosa rivolta verso il cielo.

In particolare si distinguono i seguenti interventi (in AIRSIDE e LANDSIDE):

AIRSIDE

L'area interessata cui di seguito ci si riferirà è suddivisa in tre sottozone, sinteticamente riferibili all'orientamento geografico dei piazzali (aprons): si tratta della zona SUD, zona CENTRO e zona NORD.

Zona NORD

L'area apron Nord, oggi illuminata con proiettori a joduri metallici installati su torri faro a corona mobile di altezza pari a 30 m, è interessata da un progetto di adeguamento e rinnovamento che in sintesi prevede la sostituzione delle attuali sorgenti luminose con delle nuove sorgenti luminose a LED.

Zona Centro

L'area apron Centro, oggi illuminata con sorgenti luminose, costituite per la quasi totalità da proiettori a joduri metallici con riflettori a specchio installati su torri faro di altezza indicativa di 21 m fuori terra, è interessata da un progetto di revamping impiantistico che prevede la sostituzione delle attuali sorgenti luminose con nuovi proiettori a LED installati sulle strutture esistenti.

Zona SUD

L'area Apron Sud, rispetto alle precedenti, presenta una serie di problematiche che sono diretta conseguenza della sua configurazione in termini di disposizione delle sorgenti luminose rispetto ai piazzali Apron, nonché della relativa vicinanza alla pista. Tutto questo rende assai difficile, per non dire impossibile, prevedere un intervento di revamping che riesca a soddisfare i requisiti tecnici richiesti dalle normative vigenti (ENAC, ICAO, LR Veneto 17/09, ecc.).

LANDSIDE

Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione della viabilità landside, il Masterplan non prevede modifiche, ne della viabilità ne dell'impiantistica a supporto.

E' tuttavia intenzione di SAVE procedere alla riqualificazione dell'impianto di illuminazione stradale a corredo del viale d'ingresso principale all'aeroporto Marco Polo di Venezia attraverso la riprogettazione (allo stato attuale in corso di definizione) dello stesso. L'intervento di riqualificazione dell'impianto consisterà nella sostituzione dei sistemi luminosi esistenti con apparecchi illuminanti di tipo cut-off (quindi muniti di ottica che non emette flusso luminoso verso l'alto) equipaggiati con sorgenti LED (quindi ad alta efficienza); si prevede il mantenimento dei pali esistenti.

E' lecito quindi considerare trascurabile l'impatto al 2021 legato allo sviluppo aeroportuale per quanto riguarda l'inquinamento luminoso.

Salute pubblica

L'area in cui si inserisce l'ambito aeroportuale ricade nella municipalità di Favaro Veneto, facente parte del Comune di Venezia, area caratterizzata in generale da un'elevata densità di popolazione, superiore a quella regionale e a quella nazionale.

A livello comunale, così come a quello regionale, più di due terzi delle cause di morte sono imputabili a umori e malattie del sistema circolatorio, seppure con importanti differenze tra i sessi. In particolare la principale causa di morte è rappresentata dalle malattie del sistema circolatorio nelle donne e dai tumori negli uomini.

L'area oggetto dello studio comprende, già nello stato di fatto, diverse fonti di inquinamento, puntuali e diffuse, legate all'intensa urbanizzazione e industrializzazione del territorio in cui si inserisce il progetto, che possono essere considerate fattori di pressione per la salute della popolazione residente. Nello specifico di una infrastruttura aeroportuale, le più significative vie di esposizione a cui è soggetta la popolazione residente comprendono l'inalazione di inquinanti atmosferici e l'esposizione acustica al rumore, legato al traffico degli aeromobili e al traffico stradale collegato con l'attività aeroportuale.

Gli impatti sulla salute pubblica sono stati valutati in relazione agli impatti evidenziati per le componenti ambientali ad essa correlate: atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo, ambiente idrico, radiazioni non ionizzanti e inquinamento luminoso. Sono stati selezionati gli aspetti di possibile rilevanza per la salute pubblica, considerando le principali vie di esposizione della popolazione e la presenza di aree residenziali nell'area vasta considerata nell'analisi.

Per lo scenario previsivo senza intervento non sono rilevabili impatti in fase di costruzione e di esercizio.

Per lo scenario di sviluppo al 2021, in fase di costruzione gli impatti sono stati valutati trascurabili, alla luce delle misure di attenuazione adottate dal Masterplan per i cantieri.

In fase di esercizio gli impatti sulla salute pubblica sono stati valutati tutti come trascurabili o nulli, ad eccezione degli impatti correlati alle componenti atmosfera e rumore.

Per quanto concerne l'atmosfera, è stato stimato in via cautelativa un impatto negativo basso, in relazione alle interferenze con la componente atmosfera, per lo scenario al 2021. Tale impatto è relativo ad un incremento moderato (massimo pari al 13%) delle concentrazioni di NO2 stimate al 2021 rispetto a quelle del 2013, che comunque non comporta il superamento dei limiti normativi in corrispondenza dei recettori sensibili individuati nell'analisi (scuole, ospedali, chiese, associazioni).

Per il rumore è stato stimato un impatto negativo basso in quanto, rispetto al riferimento della zonizzazione aeroportuale, si ha un aumento contenuto delle persone che verosimilmente si troveranno sottoposte a livelli fra 60 e 65 dB(LVA).

Gli impatti stimati per la componente hanno condotto all'individuazione di una serie di interventi di mitigazione del rumore, tramite interventi di insonorizzazione delle abitazioni, fasce boscate e/o terrapieni boscati, nei confronti dell'abitato di Tessera che, nonostante non sia coinvolto da superamenti, risulta essere il più prossimo e lamenta condizioni di disagio e disturbo. Sono state inoltre individuate compensazioni correlabili alla componente, sviluppate con finalità compensative generali rappresentate dal miglioramento della qualità urbana dei territori diversamente interessati dalla presenza dell'aeroporto ed in ultima analisi finalizzate all'ottenimento

di un miglioramento della qualità della vita della popolazione che subisce il maggior effetto di disturbo, soprattutto per fattori di vicinanza e relativa percezione.

Paesaggio e patrimonio culturale

Le aree oggetto di questo studio ricadono in un contesto fortemente caratterizzato dalla storica presenza dell'infrastruttura aeroportuale, presente dagli anni '60.

L'area aeroportuale risulta sostanzialmente inscritta in una zona, delimitata a sud-est dalla laguna e a nord dalle aree produttive e urbane intervallate da campi aperti, all'interno di un definito ambito paesaggistico.

L'analisi condotta, basandosi anche sulle simulazioni fotorealistiche, rileva che l'incidenza sugli ambiti paesaggistici limitrofi più sensibili, principalmente riconducibili ad alcuni elementi storici (come il Forte Bazzera e Forte Rossarol) e al paesaggio lagunare, non altera significativamente la situazione attuale in quanto non interferisce con i suddetti ambiti.

Lo scenario previsivo senza intervento riguarda la realizzazione degli interventi inseriti nel Masterplan già autorizzati a livello locale ed in parte in costruzione e comunque cantierabili. In tal senso tutte le problematiche relative alle interferenze in fase di costruzione e di esercizio con l'ambiente sono state già affrontate nel corso delle procedure autorizzative ottenute e pertanto si ritengono gli impatti trascurabili.

Per la fase di costruzione, l'impatto si considera trascurabile, alla luce della temporaneità dei cantieri e del fatto che le attività di cantiere si svolgono con l'aeroporto operativo, pertanto saranno opportunamente schermate in modo da evitare interferenze con il transito dei passeggeri, anche in relazione all'impatto visivo.

Gli interventi finiti (fase di esercizio) garantiscono che non vi siano irreversibili diminuzioni della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, pur nelle trasformazioni da essi indotte.

In dettaglio si ricorda che:

- l' "Ampliamento infrastruttura di volo" prevede l'attuazione di interventi razionalizzati e coordinati di riqualifica e potenziamento delle infrastrutture di volo esistenti, cercando di ridurre al massimo il grado di incidenza rispetto all'ambiente lagunare circostante; l'imbonimento previsto a sud-ovest della pista principale si inserisce in una zona che presenta i caratteri tipici delle zone umide lagunari, ma con una forte impronta antropica e artificiale.
- le aree di intervento legate al Park multipiano B1 (e ai nuovi parcheggi a raso) sono contraddistinte allo stato attuale, sotto il profilo tipologico, dalle medesime funzioni ed elementi e preservano, compatibilmente alle infrastrutture da realizzare, le alberature di pregio attualmente presenti;
- il "Lotto 2 – Ampliamento terminal" e il "Volume di ampliamento palazzina SAVE" appaiono coerenti rispetto ai modi linguistici tipici del contesto, garantendo la maggiore continuità possibile con l'immagine architettonica del terminal attuale, accentuando quei caratteri peculiari che identificano il terminal passeggeri del Marco Polo;
- la nuova "Cabina di trasformazione alta tensione" considerate entrambe le ipotesi di localizzazione, non inciderà tipologicamente sul paesaggio;
- l'incidenza visiva dell' "Ampliamento del piazzale - fase 2" risulta di scarsa rilevanza vista l'estensione orizzontale o per lo più sotterranea delle opere, sia dal punto di vista delle principali arterie di percorrenza che dal fronte laguna;
- "Riprotezione UPS e Dogana", "Varco doganale, ricollocazione" e "DHL nuovo cargo building" propongono un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del luogo in cui si collocano.

Note istruttorie:

In merito ai vincoli di carattere archeologico e paesaggistico, il proponente ha integrato la documentazione di progetto.

Risulta che il Sito "Venezia e la sua Laguna" è stato iscritto nel 1987 nella Lista del Patrimonio Mondiale (World Heritage List - WHL) dell'UNESCO, ai sensi della "Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale, Culturale e Naturale" (adottata a Parigi il 16 novembre 1972), per l'unicità e singolarità dei suoi valori culturali, costituiti da un patrimonio storico, archeologico, urbano, architettonico, artistico e di tradizioni culturali

eccezionale, integrato in un contesto ambientale, naturale e paesaggistico altrettanto eccezionale e straordinario.

Il Masterplan 2021 agisce direttamente ed indirettamente sul Sito e potenzialmente sulle macroemergenze individuate.

Le valutazioni hanno permesso di verificare che:

- l'incidenza complessiva è trascurabile;
- le misure di mitigazione e compensazione, già identificate nel SIA, agiscono nel senso della tutela e della valorizzazione del Sito;
- la procedura di Verifica preliminare dell'interesse archeologico (VIARCH), avviata con la VIA del Masterplan e gli studi sviluppati, prevede la tutela del patrimonio archeologico potenzialmente interessato dagli interventi ed in particolare considera la probabile presenza dell'antica Via Annia, in merito alla quale è stata prevista un'attività specifica di studio ed approfondimento, come misura di compensazione e un parco dedicato.

Aspetti socio-economici

L'area vasta potenzialmente impattata dalle ricadute socio-economiche del Masterplan è stata individuata nell'insieme dei territori delle provincie di Venezia, Padova e Treviso, che formano un continuum territoriale caratterizzato da forte antropizzazione e significativa interdipendenza socio-economica.

L'analisi socio economica correlata al Masterplan dell'aeroporto di Venezia è partita dall'analisi della situazione attuale dell'area sulla quale è inserito l'aeroporto. In particolare è stato analizzato in contesto demografico e sociale, il sistema produttivo e logistico e il sistema dei trasporti.

L'aeroporto Marco Polo di Venezia, che costituisce il terzo polo nazionale per traffico movimentato e che rappresenta di gran lunga il principale scalo aeroportuale a servizio dell'area, è stato caratterizzato nell'ultimo decennio da un significativo incremento (+44%) del numero dei passeggeri. Anche il numero di movimenti di aeromobili risulta oggi in ripresa dopo una flessione di tre anni tra il 2007 e il 2010.

L'impatto occupazionale complessivo dell'aeroporto sul territorio risulta non trascurabile, pari a poco meno del 2% del totale dei lavoratori residenti nell'area vasta (18 mila su 950 mila), mentre il suo impatto economico totale, somma di impatto diretto, indiretto e indotto, può essere stimato tra il 3.5 e il 4% del valore aggiunto generato nelle province di Venezia, Padova e Treviso.

I principali impatti prefigurabili dall'attuazione del Masterplan sono relativi all'incremento del traffico aeroportuale nella fase di esercizio e riguardano le ricadute sull'occupazione e sul valore degli immobili ad uso residenziale nelle aree circostanti l'aeroporto.

Entrambi sono stati valutati con riferimento allo scenario al 2021. Non sono infatti rilevabili impatti sia in fase di costruzione che di esercizio per lo scenario previsivo senza intervento.

In fase di costruzione la domanda di manodopera per i cantieri e l'indotto generato dalle necessità di fornitura genera un impatto positivo.

L'impatto atteso sull'occupazione in fase di esercizio risulta senz'altro positivo, con un incremento dei posti di lavoro generati dall'aeroporto dell'ordine del 36% rispetto all'attuale.

L'impatto sul valore degli immobili residenziali, stimato sulla base di dati di letteratura in ragione di un 1% circa di deprezzamento delle abitazioni per decibel aggiuntivo rispetto al clima acustico attuale, risulta complessivamente trascurabile. L'incremento del livello sonoro continuo equivalente diurno al 2021 non eccede infatti i due decibel per nessuna delle abitazioni situate in prossimità dell'aeroporto. Le mitigazioni proposte per l'attenuazione del rumore e della percezione dell'infrastruttura aeroportuale, in particolare rispetto all'abitato di Tessera, potranno verosimilmente anche andare a beneficio del valore degli immobili presenti nell'area.

Monitoraggi

Atmosfera

Il monitoraggio della qualità dell'aria viene istituzionalmente svolto da ARPAV. La rete regionale risulta composta in comune di Venezia da cinque stazioni di rilevamento fisse (Sacca Fisola a Venezia, Parco Bissuola e

via Tagliamento a Mestre, via Beccaria e via Garda a Marghera) e da due laboratori mobili.

Per quanto riguarda l'area circostante l'aeroporto, dove non sono presenti centraline fisse della rete ARPAV, il monitoraggio della qualità dell'aria viene effettuato dal gestore aeroportuale, SAVE S.p.A., che ha attivato alla fine del 2008 una collaborazione con l'Università Ca' Foscari (Venezia) e l'Ente Zona Industriale di Porto Marghera (EZIPM). L'attività di monitoraggio, tutt'ora in corso, permette di monitorare in continuo le concentrazioni dei principali contaminanti atmosferici con una centralina mobile di proprietà di EZIPM, localizzata in vicinanza delle piste e dell'abitato di Tessera. I dati e le relazioni inerenti le attività di monitoraggio sono consultabili on line all'indirizzo http://ambiente.veniceairport.it/Aria/Reportistica.aspx. Obiettivo principale del monitoraggio della qualità dell'aria svolto dal gestore aeroportuale è la stima del contributo alla variazione delle concentrazioni di alcuni contaminanti atmosferici in relazione alla sorgente "aeroporto".

Ambiente idrico

Nell'area di interesse di questo studio sono attive diverse reti di monitoraggio di qualità delle acque:

1) monitoraggi avviati in adempimento alle misure individuate nel Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali (subunità della laguna di Venezia, mare antistante e bacino idrografico in essa scolante), secondo quanto disposto dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) e dalla normativa italiana di recepimento (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.). Tali monitoraggi vengono eseguiti sia per le acque superficiali interne del bacino scolante che per le acque della laguna di Venezia;
2) monitoraggi delle acque lagunari eseguiti dall'Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento del Magistrato alle Acque (ora Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) nell'ambito delle sue competenze istituzionali;
3) controlli degli scarichi delle industrie di Porto Marghera, eseguito dall'Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento del Magistrato alle Acque (ora Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) nell'ambito delle sue competenze istituzionali, per la verifica del rispetto dei limiti di concentrazione imposti dal DM 30.07.99. Tale attività di monitoraggio consente anche una quantificazione periodica dei carichi inquinanti provenienti dall'area di Porto Marghera.

Date le evidenze emerse dalla trattazione del fenomeno del moto ondoso nelle risposte alle richieste MinAmb_ 9, MinAmb_18 e MinAmb_22 (cfr. elaborato 23957-REL-T704.0), si prevede inoltre un monitoraggio dei mezzi acquei (numero) e della loro velocità, possibile attraverso le strumentazioni presenti negli apparati dei dissuasori di velocità, che verranno installati come misura di mitigazione

Suolo e sottosuolo

Lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei della Regione del Veneto è controllato attraverso due specifiche reti di monitoraggio regionale gestite da ARPAV:

- ✓ una rete per il monitoraggio quantitativo;
- ✓ una rete per il monitoraggio qualitativo.

Vista l'ubicazione dell'aeroporto in un area di vulnerabilità della falda superficiale che entra anche in contatto con le acque lagunari, si prevede, per maggiore tutela dell'ambiente idrico, un'attività di monitoraggio delle acque sotterranee per registrare la presenza di una eventuale contaminazione legata a perdite accidentali dalla rete di raccolta delle acque di dilavamento.

Saranno predisposti 2 pozzi di monitoraggio ubicati a monte e a valle idrogeologica: il pozzo A in area perimetrale dell'aeroporto, il pozzo B in area permeabile non servita da impianti di trattamento entro il sedime aeroportuale.

Si prevede di effettuare delle analisi semestrali dei livelli piezometrici e dei parametri chimici marker di un'attività aeroportuale.

I parametri da ricercare costituiscono un set ridotto della tabella 2, allegato 5 alla Parte quarta, Titolo V, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Rumore

L'aeroporto Marco Polo di Venezia, a partire dalla fine dell'anno 2006, si è dotato di un sistema di monitoraggio acustico (o NMS, Noise Monitoring System) del rumore di origine aeroportuale, pienamente conforme a quelle che sono le specifiche tecniche e strutturali emanate con i DM 31.10.97 e DM 20.05.99. Il sistema ha la finalità di

monitorare, nelle aree limitrofe l'aeroporto l'impatto acustico generato dal normale svolgimento delle attività aeroportuali.

Tre delle quattro centraline di rilevazione fonometrica sono state collocate oltre la testa 22L e lungo la proiezione al suolo del sentiero di salita iniziale o di avvicinamento finale e quindi sono sensibili alle operazioni di decollo che avvengono lungo la direttrice 04R-22L (Sud-Ovest – Nord-Est) ed eventualmente alle operazioni di atterraggio che avvengono lungo la direttrice 22L-04R (Nord-Est – Sud-Ovest).

La quarta centralina fonometrica, "Via Bazzera-Tessera" è posizionata ai margini dell'abitato di Tessera, all'altezza della testata 04R della pista principale. E' quindi sensibile al rumore derivante dall'operatività aeroportuale (operazioni di decollo, atterraggio, rullaggio).

Per una miglior caratterizzazione acustica sui recettori più sensibili, il proponente delinea un ulteriore piano di monitoraggio, di seguito descritto.

Per quanto concerne l'abitato di Tessera l'organizzazione del monitoraggio ambientale ha suggerito di suddividere l'abitato in sette zone e di posizionare all'interno di ciascuna zona un fonometro.

Le misure dovranno essere eseguite in parallelo su sette differenti punti per circa 20 - 30 giorni. Alla fine del periodo di misura i fonometri saranno riposizionati in punti diversi ma sempre all'interno della stessa zona. Le campagne di misura si svolgeranno nel periodo compreso tra giugno e settembre, periodi dell'anno in cui tradizionalmente lo scalo realizza la massima intensità operativa. In base ai dati dei monitoraggi ed ai dati di crescita previsti, le campagne di monitoraggio verranno ripetute in tutti gli anni in cui vi siano state variazioni di traffico superiori al 15% rispetto all'anno precedente. Alla termine della campagna di misura, per ogni zona saranno disponibili dei livelli di rumore misurati in posizioni differenti. Sulla base dei risultati fonometrici sarà possibile sia descrivere il clima acustico dell'abitato sia individuare tutti quei recettori in cui il valori di rumore ambientale supera i valori limite introdotti con il DPCM 14.11.1997. L'esito del monitoraggio indicherà la tipologia di intervento da attuare al fine di contenere il rumore caratteristico dell'area e del recettore. Analoga metodologia verrà utilizzata per l'effettuazione delle misure nella zona di Ca' Noghera.

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Dal 1 gennaio 2013 sono operative all'interno dell'aeroporto Marco Polo 6 centraline per la misura in continuo dei campi elettromagnetici; di queste, 4 sono classificate fisse e 2 sono mobili.

Inoltre si ricorda che nell'area vasta opera anche ARPAV che effettua specifici monitoraggi istituzionali.

Inquinamento luminoso

La rete di monitoraggio dell'inquinamento luminoso della Regione del Veneto si compone di 12 centraline appartenenti a soggetti istituzionali (ARPAV e Università di Padova), associazioni di tutela del cielo notturno (Veneto stellato) e osservatori amatoriali di associazioni astrofile.

Aspetti naturalistici (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

Il Masterplan, nell'ottica di ampliare ed approfondire le conoscenze su habitat e specie del proprio ambito di influenza, cautelativamente pianifica una attività di controllo sulle principali emergenze naturalistiche.

Complessivamente le attività di monitoraggio previste dal Masterplan saranno le seguenti:

1. monitoraggio dell'avifauna;

2. monitoraggio della flora e degli habitat;

3. monitoraggio del fenomeno di wildlifestrike.

La durata complessiva delle attività di monitoraggio di cui ai punti 1-3 sarà di 10 anni, con rilievi biennali o triennali. Il monitoraggio del fenomeno di wildlifestrike sarà invece continuo.

Monitoraggio dell'avifauna

Si prevede il monitoraggio dell'avifauna nidificante e svernante nella porzione dei due Siti Natura 2000 IT3250031 e IT3250046 circostante l'area d'interesse. L'area d'indagine si estende ad includere le barene di Campalto, le barene e i canneti della foce del Dese e le barene artificiali circostanti l'aeroporto.

Per garantire l'affidabilità dei dati rilevati, il monitoraggio, sia nelle fasi di campagna che di analisi ed elaborazione, verrà condotto da tecnici faunisti laureati e con comprovata esperienza nella realizzazione di monitoraggi e studi faunistici inerenti l'ecologia dell'avifauna.

Il monitoraggio dell'avifauna verrà condotto con cadenza biennale (ad anni alterni). Per l'avifauna nidificante verranno svolti rilievi quindicinali (2 al mese) a partire dal 1° marzo fino al 15 agosto, per un totale di 11 campagne (repliche). Il monitoraggio dell'avifauna svernante verrà svolto dal 1° dicembre al 1° marzo attraverso uscite mensili, per un totale di 3 campagne.

Al termine di ciascun anno di monitoraggio verrà redatto un report illustrante i risultati emersi dai censimenti, corredati dai dati georeferenziati (shapefile) e dalle cartografie a scala adeguata (1:10'000 – 1:25'000).

Monitoraggio della flora e degli habitat

Le indagini saranno effettuate nella stessa area individuata per il monitoraggio dell'avifauna, ma con cadenza triennale.

Il monitoraggio floristico ha lo scopo di individuare eventuali popolamenti delle specie floristiche di interesse conservazionistico citate nei formulari standard dei siti IT3250031 e IT3250046 all'interno delle barene artificiali circostanti l'aeroporto. Ha inoltre lo scopo principale di fornire aggiornamenti periodici sulla vegetazione e sugli habitat utili soprattutto a verificare le modifiche in corso e fornire una base per le analisi specie-habitat inerenti il monitoraggio dell'avifauna.

I dati raccolti nei rilievi fitosociologici saranno riuniti ed elaborati in apposite tabelle riportanti le coordinate del punto, il censimento di tutte le specie vegetali presenti nell'area campione e la stima del loro grado di copertura espresso nella classica scala discreta (+, 1,...5).

Il monitoraggio degli habitat verrà fatto mediante una sola campagna di rilievi condotta tra maggio e settembre. Il monitoraggio delle specie floristiche sarà condotto nel periodo maggio-giugno con due campagne (repliche) distanziate di almeno 30 gg in modo da coprire l'intero periodo antesico delle specie target. Al termine di ciascun anno di monitoraggio verrà redatto un report illustrante i risultati emersi dai monitoraggi e corredato dalle tabelle dei rilievi fitosociologici, dalle cartografie a scala adeguata (1: 5.000 – 1: 10.000) e dai dati georeferenziati (shapefile).

Monitoraggio delle barene riqualificate (misura di compensazione C5)

Sono oggetto del presente monitoraggio le barene realizzate in attuazione della misura di compensazione C5 prescritta dal SIA ai margini del canale di Tessera nel tratto antistante la darsena (Figura 3-6). Il recupero di tali strutture è finalizzato a consentire l'affermazione di nuove superfici di habitat di barena, che possano compensare quelle perse per effetto dell'imbonimento attuato per adeguare l'area di RESA della testata 04L della pista secondaria. Il presente monitoraggio ha quindi il fine di documentare la colonizzazione delle superfici refluite da parte della vegetazione e dell'avifauna e la graduale affermazione degli habitat alofili.

Il monitoraggio dell'avifauna sarà limitato alle specie nidificanti e al periodo riproduttivo (aprile-luglio). Considerando la sensibilità delle specie in periodo riproduttivo, in fase di avvicinamento ai siti si procederà ad osservazioni con cannocchiali a 10-60 ingrandimenti o binocolo a 10 ingrandimenti.

Per ogni barena sarà realizzata una carta della vegetazione in scala 1: 2.500. Il monitoraggio dell'avifauna nidificante verrà condotto annualmente nel primo triennio, quindi al 6° e nono anno dalla realizzazione della struttura. Il monitoraggio della vegetazione alofila sarà condotto con cadenza triennale a partire dal terzo anno. Il monitoraggio della quota sarà fatto il secondo anno.

Monitoraggio del fenomeno di wildlifestrike

Il monitoraggio del fenomeno del wildlifestrike è una prassi di routine aeroportuale. Il monitoraggio ha il fine di aumentare la conoscenza della reale incidenza specie-specifica del fenomeno, e della sua distribuzione temporale sia oraria che stagionale.

3. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Osservazioni ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 152/2006 e controdeduzioni della Commissione Regionale

Nel corso dell'iter istruttorio sono pervenute e sono stati acquisiti dal Settore VIA della Regione Veneto e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le seguenti osservazioni e pareri, che si riportano di seguito in maniera sintetica e le relative controdeduzioni del gruppo istruttorio della Commissione regionale VIA:

N	DATA	PROT.	MITTENTE
1			Comitato di Tessera; prot. n. DVA-2015-0008322 del 26/03/2015
	Osservazione Il Comitato di Cittadini esprime nuove forti preoccupazioni rispetto l'attendibilità dei dati di rilevazione e di stima al 2021 sul clima acustico nelle frazioni di Tessera e di Campalto contenute nel SIA di SAVE spa. Ciò deriva dall'aver appreso dal responsabile dell'ARPAV – durante una riunione aperta al pubblico della Commissione Ambiente della Municipalità (24/2 u.s.) – dei numerosissimi superamenti, specie in orario notturno, del limite di LAeq della classificazione acustica comunale per tali frazioni, dovuto chiaramente alle movimentazioni aa/mm in atterraggio, in decollo ed in rullaggio […].		**Controdeduzione** Si veda la risposta alla richieste di Ministero dell'ambiente e Regione del Veneto (MinAmb_27÷MinAmb_38, RVE_02a) nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0, che approfondisce il tema del rumore integrando e riproponendo le valutazioni per la fase di esercizio (al cap. 3) . In particolare si evidenzia che il Proponente opererà già da subito per la verifica, tramite campagne di monitoraggio ad hoc, delle situazioni di criticità presso i recettori situati a Tessera e controllati da ARPAV (cfr. anche elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0, in particolare per quanto concerne la risposta alla richiesta RVE_02d).
2			Beniamino Sandrini; prot. n. DVA-2015-0006547 del 11/03/2015
	Osservazione Iniziare i lavori di opere che sono previste nel Master Plan dell'Aeroporto di Venezia e iniziarli "prima che si concluso l'iter della procedura di VIA" (tutt'ora in corso) è una evidente violazione della direttiva VIA.		**Controdeduzione** Si veda chiarimento al par. 3.1 del presente documento. Le opere cantierabili ed in fase di esecuzione sono inserite nel Masterplan 2021 in quanto interventi di miglioramento dello scalo NON connessi ad aumento di traffico passeggeri e movimenti.
3			Beniamino Sandrini; prot. n. DVA-2015-0004384 del 17/02/2015
	Osservazione Iniziare i lavori di opere che sono previste nel Master Plan dell'Aeroporto di Venezia e iniziarli "prima che si concluso l'iter della procedura di VIA" (tutt'ora in corso) è una evidente violazione della direttiva VIA.		**Controdeduzione** Si veda chiarimento al par. 3.1 del presente documento. Le opere cantierabili ed in fase di esecuzione sono inserite nel Masterplan 2021 in quanto interventi di miglioramento dello scalo NON connessi ad aumento di traffico passeggeri e movimenti.
4			Comune di Roncade; prot. n. DVA-2015-0000561 del 09/01/2015
	Osservazione Quadro di riferimento programmatico, capitolo A1 - inquadramento territoriale - pag. 6 in base al quale "in termini di area vasta, cioè l'area all'interno della quale si può ritenere si manifestino gli impatti, per il presente Quadro, va fatto riferimento al Comune di Venezia e ai comuni limitrofi (Quarto d'Altino; Marcon, Roncade e Cavallino Treporti)" seppur ricadente in parte all'interno del perimetro dell'area vasta individuata appare non motivata l'esclusione alla partecipazione alla commissione istituita ex art. 5 del DM 31 ottobre 1997.		**Controdeduzione** L'area vasta intesa nello Studio di Impatto Ambientale si riferisce al dominio di analisi. Gli effetti del Masterplan 2021 oggetto di VIA, come dimostrato dal SIA e dalle Integrazioni, non si estendono al territorio dei comuni di Roncade e Cavallino Treporti. Fanno parte della Commissione aeroportuale ai sensi dell'art. 5 del DM 31.10.97 i comuni confinanti con la zonizzazione aeroportuale.
	Inoltre dallo Studio di Impatto Ambientale- Sezione C - effettuato sulla componente Rumore viene preso in considerazione solo l'impatto che il rumore può generale all'interno dei centri abitati, in questo caso il centro abitato di Musestre, senza valutare le possibili ricadute dell'area interessata dalla fase di decollo degli aeromobili, nel tratto di Via Principe e Via Sile.		La modellistica adottata e le valutazioni si estendono a tutto il territorio dell'area vasta ed hanno dimostrato non esserci ricadute nel territorio del Comune di Roncade.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	Al Capitolo 7 - Monitoraggio, non sono previsti dei monitoraggi nel Comune di Roncade per verificare l'impatto in fase di esercizio dell'aeroporto in relazione alla area vasta. Si richiede pertanto un ampliamento della rete di monitoraggio al fine di verificare la situazione della componente Rumore in fase "ex post".			Non è giustificabile l'ampliamento della rete di monitoraggio del rumore aeroportuale in aree esterne a quelle di influenza aeroportuale.
5			Comune di Venezia; prot. n. DVA-2014-0042069 del 22/12/2014	
	Osservazione Si richiede per l'area Aeroterminal: • l'esclusione delle aree del Terminal di Tessera dal sedime aeroportuale; in alternativa, di conformare la valutazione ambientale integrando il Masterplan 2021 con le previsioni del P.P. Terminal di Tessera adottato con delibera di G.C. n 724 del 20-12-2013 ed integrando, di conseguenza gli elaborati VIA dal punto di vista ambientale e/o idraulico, paesaggistico e rispetto all'impatto sul sistema della mobilità stradale ed acquea.			**Controdeduzione** Si veda la risposta alla richiesta della Regione del Veneto RVE_06, nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0.
	Bacino di laminazione Si osserva che: • nella tabella A3-2 l'area viene descritta all'esterno del sedime aeroportuale, mentre nella tavola A3.1 in allegato viene indicata come area di progetto all'interno del sedime aeroportuale; • nella tavola A3.1 in allegato tale area presenta un'estensione diversa rispetto all'individuazione della medesima riportata nella tavola 9 del Masterplan. Pertanto si chiede la coerenza degli elaborati sopracitati e conseguentemente agli altri elaborati che riportano le stesse figure.			Si veda la risposta alla richiesta della Regione del Veneto RVE_06, nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0
	Individuazione "ambito aeroportuale" • Si chiede l'individuazione della perimetrazione corretta, univoca e coerente del perimetro dello stato di fatto e di progetto in tutti gli elaborati del Masterplan. • Inoltre si chiede di trasmettere, in integrazioni documentali successive, l'atto con cui è stata decretata la perimetrazione allo stato attuale vigente. • Si chiede che sia chiarita la distinzione fra "Confine aeroportuale" e "Sedime aeroportuale. • In riferimento all'inclusione del canale lagunare, si chiede la modifica di tale confine nella parte a sud escludendo dall'ambito aeroportuale il canale affinché sia garantita la gestione unitaria e autonoma degli spazi acquei. • Si chiede siano trasmessi e messi a disposizione i seguenti files in formato shape: • Sedime aeroportuale – stato di fatto e atti che ne hanno decretato la validità • Sedime aeroportuale – stato di progetto • Opere compensative, mitigative anche esterne all'area aeroportuale, lineari o in formato poligonale.			Si veda la risposta alla richiesta della Regione del Veneto RVE_06, nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0. In merito ai files in formato shape: • le mitigazioni e compensazioni individuate saranno oggetto di definizione con gli Enti territoriali per la loro precisa localizzazione ed estensione ed in particolare per le opere di mitigazione del rumore aeroportuale, saranno definite a seguito di campagne di monitoraggio ai recettori (cfr. elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0); • il sedime aeroportuale, così come ridefinito nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0, non è ufficiale in quanto deve seguire un procedimento di convalida con tutti gli Enti interessati (cfr. elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0).

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			Piano di rischio aeroportuale Si chiede di adeguare la tavola "Piani di Rischio stato di fatto" cod.PI-12.1-04 al Piano di Rischio aeroportuale approvato con delibera di C.C. n . 18 del 24/03/2014, di verificare l'individuazione delle fasce di tutela tra lo stato di fatto e quello di progetto, e qualora il progetto interessasse ambiti più estesi, di commisurare le corrispondenti misure di compensazione e mitigazione.	Si veda la risposta alla richiesta della Regione del Veneto RVE_06, nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0.
			Analisi del quadro programmatico generale Non sono stati analizzati due livelli: • VPRG per la Laguna e le Isole Minori del Comune di Venezia, che, in riferimento alle Barene e Velme, ha specifiche disposizioni; • il Parco Regionale Ambientale e Antropologico di interesse locale della laguna Nord di Venezia, istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12-13/05/2014, parco che riporta al centro dell'attenzione le isole della laguna e la loro popolazione, nel rispetto e valorizzazione degli aspetti sociali, culturali, economici e ambientali.	Si veda la risposta alla richiesta della Regione del Veneto RVE_12, nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T701.0.
			Quadro di riferimento ambientale – Impatto acustico Ricettori • Nelle tabelle C5-1 "Elenco dei ricettori individuati nel territorio circostante il sedime aeroportuale" , C5-25 "Livelli presso ricettori – componente aeronautica, Scenario 0", C5-27 "Livelli continui equivalenti complessivi ai ricettori, Scenario 0", C5-35 "Livelli presso ricettori – componente aeronautica, Scenario 2021", C5-37 "Livelli continui equivalenti complessivi ai ricettori, Scenario 2021", non sono stati considerati i ricettori residenziali più vicini al sedime aeroportuale (es. immobili di via Paliaghetta, via Leonino da Zara, via Alessandria, via Bazzera, via Vecchio Hangar); • Si ritiene necessario colmare tale lacuna, integrando opportunamente le tabelle citate con almeno i primi ricettori più esposti per ognuna delle vie considerate, al fine di avere una maggiore evidenza degli impatti acustici su tali siti e della bontà degli interventi di mitigazione ivi previsti (si veda per esempio il terrapieno a protezione dei condomini di via Leonino da Zara); • le integrazioni di cui sopra sono particolarmente importanti per quei ricettori presso i quali ARPAV ha rilevato nel corso del 2013 alcuni superamenti dei limiti vigenti notturni causati dall'attività aeroportuale, ovvero la casa alloggio di via Paliaghetta e i condomini di via Leonino Da Zara.	Si veda il cap. 3 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0 che tratta ed integra le valutazioni sulla componente rumore – fase di esercizio.
			Quadro di riferimento ambientale – Impatto acustico Impatti in fase di cantiere Nella stima degli impatti in fase di cantiere (paragrafo C5.3.4) i valori calcolati vengono confrontati con i limiti delle fasce stradali, ma questi limiti valgono solo per il rumore stradale (che andrebbe scorporato) e non per i rumori di cantiere che devono invece essere confrontati con le classi della zonizzazione acustica comunale.	Si veda il cap. 2 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0 che tratta ed integra le valutazioni sulla componente rumore – fase di costruzione.
			Quadro di riferimento ambientale – Impatto acustico Impatti in fase di esercizio • Negli impatti in fase di esercizio nello scenario 2013 (paragrafo C5.4.1.1) e nello scenario 2021 (paragrafo C5.4.2.1) si è considerato un campione giornaliero medio annuo di movimenti aerei sulla base del quale calcolare gli impatti in termini di LAeq, mentre deve	Si veda il cap. 3 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0 che tratta ed integra le valutazioni sulla componente rumore – fase di esercizio.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	essere analizzato il caso più cautelativo, ovvero il campione giornaliero (o almeno mensile) massimo che si può verificare nel corso di un anno; • in entrambi gli scenari non sono stati considerati i rumori dei rullaggi a terra dei velivoli, che rappresentano uno dei disagi lamentati dai residenti di Tessera, né il rumore del traffico acqueo generato da taxi e vaporetti che impatterà su Forte Bazzera; • nello scenario 2021 non è stato considerato l'impatto acustico della centrale di trigenerazione (codice intervento 6.18) né dell'ampliamento del piazzale di sosta dei velivoli (codice interventi 4.06.02 e 4.06.01), che insisteranno entrambi in una zona a ridosso della statale triestina e dei ricettori ad essa affacciati; • integrare gli studi modellistici con le ulteriori sorgenti rumorose succitate consentirà di avere una migliore stima degli impatti acustici presenti e futuri nella zona.		
	Quadro di riferimento ambientale – Impatto acustico Interventi di mitigazione • Posto che l'intervento M3 "Cintura alberata sul fronte dell'abitato di Tessera" si configura più come una misura compensativa che mitigativa, non è stata valutata l'efficacia dei terrapieni previsti come interventi di mitigazione (M2 e M3b); • in particolare il terrapieno M2 sul fronte sud est della darsena dell'aeroporto interessa una zona già parzialmente schermata dal prospiciente edificio aeroportuale esistente e non è efficace per i rumori dei velivoli nel momento in cui si approssimano alla testata 04R; • a tal proposito è necessario vengano valutate, stimandone il contributo in termini di riduzione dell'impatto acustico, opzioni alternative come quella di intervenire con una barriera acustica interna al sedime aeroportuale, in prossimità della sponda del canale di accesso alla darsena, in linea con la facciata nord dell'edificio aeroportuale esistente. Tale manufatto, che dovrebbe comunque essere realizzato nel modo meno impattante dal punto di vista paesaggistico, essendo più vicino alla fonte di rumore dell'intervento M2, garantirebbe una maggiore prestazione in termini di abbattimento acustico e schermerebbe i ricettori dell'abitato di Tessera da tutti i movimenti a terra degli aeromobili.			Gli interventi di mitigazione verranno modulati e realizzati a seguito di campagne di misura per la verifica di condizioni di criticità ulteriori e più gravi rispetto a quanto rilevato dalle valutazioni contenute nel SIA (Quadro di riferimento ambientale-Rumore) e nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0 che tratta ed integra le valutazioni sulla componente rumore. Per dettagli si veda quanto riportato nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0 che approfondisce il tema delle mitigazioni e dei monitoraggi.
	Quadro di riferimento ambientale – Inquinamento atmosferico Considerando la situazione ambientale dell'area veneziana, già classificata dalla Regione Veneto come Agglomerato in cui è attestato il superamento dei valori limite di alcuni inquinanti, viste le infrazioni segnalate dalla Comunità Europea all'Italia proprio per i superamenti dei valori limite per gli ossidi di azoto (anche in centralina ricadente nel territorio comunale) e dal momento che gli NOx sono anche precursori della formazione di polveri secondarie, si ritiene di ritenere lo sviluppo dell'aeroporto allo scenario 2021 di impatto negativo per la componente atmosfera nel suo complesso, in quanto trattasi di sorgente inquinante che negli anni incrementerà le emissioni di un territorio già critico a causa del superamento sistematico dei limiti di qualità dell'aria per alcuni inquinanti.			Come descritto nel documento 23957-REL-T702.0 al cap. 3, il contributo emissivo di NOx generato dall'aeroporto (che comprende aerei, mezzi a terra operanti nello scalo, aerostazione, traffico veicolare e nautico indotto) nello scenario attuale (anno 2013) è pari al 2.4% delle emissioni complessive che sono state stimate nell'inventario INEMAR per l'intero comune di Venezia. Rispetto allo scenario di sviluppo il medesimo documento al cap. 4 dimostra con uso del software EKMA/OZIPR: Empirical kinetic Modeling Approach/OZone Isopleth plotting Package Resaerch-oriented), prodotto dall'US-EPA, come all'aumentare del carico emissivo stimabile al 2021 le concentrazioni in aria di NOx aumentino in misura estremamente ridotta, peraltro senza determinare un apprezzabile aumento delle concentrazioni di ozono (inquinante secondario correlato alla presenza di precursori tra cui gli ossidi di azoto). Il SIA comunque ha stimato un impatto negativo basso in riferimento allo scenario 2021 per il biossido di azoto.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			Quadro di riferimento ambientale – Gas climalteranti • Si ritiene che per gli aspetti sopraripportati [NOx, ndr] possano essere richieste idonee misure compensative. • In riferimento all'aumento delle emissioni di CO_2 sarebbe opportuno prevedere delle compensazioni con piantumazioni a bosco in ambiti limitrofi all'aerostazione.	In merito a misure compensative per gli NOx, si rileva che nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0 in risposta alla richiesta MinAmb_6, è stata introdotta una misura operativa avente effetti mitigativi su questa problematica. Inoltre si ritiene che l'insieme delle misure compensative sul territorio proposte nel SIA (Quadro di riferimento ambientale-Mitigazioni e compensazioni) e integrate (si veda quanto ulteriormente proposto al par. 4.2.3 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T709.0, per la misura C3bis "Parco a tema archeologico della Via Annia") siano esaurienti in merito a tutte le problematiche emerse. In merito alle emissioni di CO2, l'aeroporto di Venezia è ufficialmente accreditato nell'ambito del programma Airport Carbon Accreditation. L'aeroporto grazie agli impianti fotovoltaici abbatte ogni anno di 310 tonnellate le emissioni di CO2 e ha raggiunto nel 2015 la certificazione di livello 3+ corrispondente alla Neutralità. Nel futuro la costruzione della centrale di trigenerazione si stima ridurrà ulteriormente di 4600 tonnellate/anno le emissioni di CO2. Gli interventi già realizzati e previsti sono descritti al sito http://www.veniceairport.it/ambiente/airport-carbon-accreditation.html. Non è invece di pertinenza aeroportuale la gestione delle emissioni di CO2 prodotte dalle compagnie aeree che fanno riferimento al Comitato presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che calcola e pubblica la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia. A loro volta gli operatori aerei hanno l'obbligo di comunicare le proprie emissioni annuali al Comitato. L'elenco degli operatori aerei destinatari di quote si trova nel Regolamento UE 815/2013.
			Mobilità e trasporti: • Come possa il Masterplan indicare, a infrastrutture e mezzi di trasporto pubblico invariati, dati di sostanziale miglioramento verso parametri qualitativi di mobilità sostenibile e ipotizzare un ripartizione modale così favorevole verso spostamenti sostenibili (ad es. bus 36%) allor quando i valori di riferimento al 2014 per i giorni feriali sono invece al quanto diversi (25.5%). • Al paragrafo 5.2 è riportata la distribuzione su base mensile del traffico passeggeri dell'Aeroporto Marco Polo. Non è dato a capire se la matrice degli spostamenti su mezzo privato, utilizzata nell'analisi degli impatti del traffico sulla viabilità, tenga conto dei picchi di afflusso all'aeroporto nei mesi estivi, soprattutto maggio e settembre, sensibilmente superiori da quelli di aprile (mese dei rilievi di traffico nella ricostruzione della matrice) e di conseguenza più rappresentativi dell'orario di punta per il traffico automobilistico.	I dati utilizzati nel Masterplan e nello Studio di Impatto Ambientale derivano da elaborazioni statistiche la cui base dati è rappresentata da interviste che il gestore effettua mensilmente. Lo scopo delle interviste è l'indagine sulla qualità ed il livello di gradimento dei servizi dello scalo. Nel 2013, sono state condotte quasi 4000 interviste. Lo scalo aeroportuale Marco Polo ha una forte connotazione stagionale. I passeggeri che raggiungono lo scalo in automobile sono viaggiatori residenti nelle aree locali, cioè viaggiatori che utilizzano l'aeroporto a prescindere dalla stagione. La grande variazione stagionale di passeggeri è dettata dai flussi turistici della stagione estiva. I turisti non prendono la macchina per arrivare in aeroporto ma si muovono con i mezzi pubblici o con i collegamenti acquei. Quindi il traffico veicolare indotto dall'aeroporto si mantiene sostanzialmente costante. Varia molto invece il traffico veicolare totale dal momento che le strade utilizzate per raggiungere l'aeroporto sono le stesse per raggiungere le località turistiche della costa.
			Sito UNESCO "Venezia e la sua laguna: • Si ribadisce la necessità di provvedere all'avvio di una specifica Valutazione di Impatto Patrimoniale (Heritage Impact Assessment HIA), in grado di valutare i potenziali impatti dell'opera in oggetto sull'Eccezionale Valore Universale del Sito, e che potrebbero minacciarne lo stato di conservazione e la sua integrità, come richiesto dall'UNESCO al punto 5 della Decisione 38 COM 7B.27, adottata a Doha del 17 giugno scorso. • Si chiede pertanto un approfondimento in merito al rapporto esistente tra le 8 Macroemergenze individuate dal Piano di Gestione 2012-2018 (in particolare	Si veda l'elaborato di integrazione 23957-REL-T709.0 che approfondisce il tema delle incidenze del Masterplan 2021 rispetto alle Macroemergenze individuate dal Piano di Gestione 2012-2018.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
				"rischio idraulico", "moto ondoso", "inquinamento", "pressione turistica", "grandi opere"), gli Indirizzi per la loro gestione e gli interventi previsti dal "Master Plan 2021", con specifico riferimento alle ricadute (anche indirette) sull'intero territorio del Sito UNESCO e relativa proposta di Buffer Zone (si precisa che la Buffer Zone indicata in Figura A5-48 corrisponde ad una proposta in fase di definizione). • Si chiede inoltre che progetti a larga scala, la cui realizzazione potrebbe causare danni irreversibili all'ambito lagunare, siano discussi attraverso percorsi di consultazione strutturati, utilizzando un linguaggio chiaro e garantendo tempi adeguati per un confronto tra le varie parti coinvolte, così come adottato in maniera molto efficace all'interno del Comitato di Pilotaggio.
				VINCA Traffico acqueo: effetti sul moto ondoso e sul clima acustico • appare necessario integrare la Relazione di VINCA con la valutazione delle incidenze derivanti dal fattore perturbativo "moto ondoso da traffico acqueo". • Analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alle emissioni di rumore prodotte dal traffico acqueo indotto dall'aeroporto. Nella Relazione di VINCA anche questo fattore perturbativo che interessa direttamente i siti Natura 2000, viene completamente trascurato e pertanto risulta necessaria un'adeguata valutazione delle possibili incidenze riconducibili a questo fattore. Inquinamento atmosferico • si suggerisce che sia adottato un approccio cautelativo mediante l'estensione dei limiti spaziali dell'analisi per questo fattore perturbativo fino a comprendere la fascia con valori di concentrazione di NOx compresi tra 5 e 20 µg/mc Inquinamento acustico • si ravvisa la necessità di approfondire la valutazione relativa agli effetti derivanti dalle emissione di rumore sulle specie di interesse comunitario e su quelle di interesse conservazionistico.	Traffico acqueo: effetti sul moto ondoso e sul clima acustico • Si veda il cap. 4 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T707.0 che tratta ed approfondisce tale aspetto in risposta alla richiesta MinAmb_40. Inquinamento atmosferico • La soglia di 30 µg/m3 utilizzata è quella individuata dalla normativa per la tutela degli ecosistemi. Inquinamento acustico • Il monitoraggio introdotto dal Masterplan (Relazione di Masterplan e SIA-Quadro di riferimento progettuale) e ribadito nell'elaborato di Integrazione 23957-REL-T711.0, prevede un monitoraggio dell'avifauna in un'area di studio che comprende tutta l'area di interesse e si estende ai complessi barenali della foce del Dese e della barena di Campalto. Tale monitoraggio, condotto per l'intero sviluppo temporale del Masterplan, fornirà indicazioni quantitative confrontabili nel tempo e adatte ad evidenziare eventuali trend. La presenza di trend negativi discordanti rispetto alla situazione rilevata a scala lagunare o non attribuibile a modifiche vegetazionali o di habitat occorse nell'area di indagine, potranno fornire dati utili ad evidenziare un eventuale ruolo causale dell'aumento dell'emissione di rumore.
				Piano Nazionale degli Aeroporti • Allo stato attuale, il Masterplan 2021 sottoposto a VIA, si inserisce pertanto come configurazione che prevede una serie di interventi prodromi alla complessiva crescita aeroportuale in sintonia con gli obiettivi del più complesso Piano Nazionale degli Aeroporti. • In tal senso si chiede che gli Enti preposti alla valutazione prendano anche in considerazione queste indicazioni future, alcune della quale indicate come già pianificate, al fine di tener presente, nella valutazione complessiva, questi scenari futuri, ovvero la crescita ipotetica anche verso una seconda pista. • Pare opportuno indicare in questa sede che alcune delle compensazioni proposte e contenute in questo Masterplan 2021 non sembrano essere compatibili con lo scenario futuro. Come ad esempio la vasca di laminazione che tendenzialmente dovrà lasciare il posto alla futura seconda pista.	Il Piano di Sviluppo dello Scalo presentato in valutazione è quello pianificato fino alla data 2021. Rispetto ad ipotesi di crescita future qualsiasi valutazione potrà essere fatta quando il Piano di Sviluppo presentato da ENAC-SAVE riguarderà orizzonti temporali superiori al 2021. L'area del bacino è un intervento idraulicamente necessario all'aeroporto, alla rete del consorzio di bonifica, e rispetto al progetto del Piano di Sviluppo al 2021 non confligge con nessuna opera di prevista realizzazione. Quando il ENAC presenterà il Piano di Sviluppo oltre il 2021 sarà necessaria un'altra procedura di VIA ed in quella sede sarà possibile valutare eventuali interferenze del bacino con le future aree di espansione.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	Piano Nazionale degli Aeroporti in VAS e relazioni con il Masterplan 2021 • Ai fini della complessiva valutazione sarebbe opportuna una correlazione tra la procedura di Valutazione Strategica delle previsioni Aeroportuali Nazionali e le Valutazioni puntuali delle progettazioni singole, ovvero incluse all'interno del Masterplan 2021. • Sarebbe indispensabile capire le relazioni tra il sovra ordinato Piano Nazionale e le strategie contenute all'interno del Masterplan 2021, quali di queste sono attuate, quali eventualmente rimandate e quali azioni future (contenute nel Piano Nazionale) sono demandate a futura applicazione con, presumibili, futuri Masterplan Aeroportuali.			Il Masterplan 2021 è correlato al Piano Nazionale degli Aeroporti. Nel Piano Nazionale degli Aeroporti viene confermata la rilevanza strategica dello scalo aeroportuale di Venezia quale gate intercontinentale. Questo status si traduce in un piano di adeguamento infrastrutturale che trova la sua definizione nel Masterplan 2021. Quindi la prospettiva di crescita strategica contenuta nel Piano Nazionale degli Aeroporti e la sua traduzione di adeguamento infrastrutturale contenuta nel Masterplan 2021 sono assolutamente coerenti.
	Masterplan Idraulico: valutare il rilievo LIDAR La collocazione dell'aerostazione, delle piste e dell'intero sistema afferisce pertanto ad un sistema che necessita forti interventi strutturali per poter essere organico alle esigenze previste con Masterplan 2021. A tale scopo è stato redatto il Masterplan Idraulico che intende coordinare e indirizzare la progettazione delle opere idrauliche a servizio del sedime aeroportuale, con riferimento alla situazione attuale e agli scenari futuri di espansione previsti nel Masterplan generale. Si chiede che sia valutato con particolare attenzione quanto contenuto all'interno del Masterplan Idraulico anche in base a quanto rilevato dal progetto di rilievo LiDAR del territorio circostante l'aerostazione.			Il LiDAR (Light Detection And Ranging) è un sistema laser scanner montato a bordo di piattaforme aeree o elicotteri. Il LiDAR è quindi un sistema aviotrasportato utilizzato per acquisire le forme presenti sul terreno (sia naturali che di origine antropica) attraverso la determinazione di coordinate x, y, z di un insieme di punti. Attraverso lo tecnologia LiDAR è possibile il rilievo del territorio attraverso una tecnica d'avanguardia di estrema precisione e ricchezza di informazioni. L'obiettivo del progetto LiDAR è fondamentalmente mirato alla acquisizione e trattamento di ortofoto ad alta risoluzione finalizzate alla produzione di un Modello Digitale del Terreno integrato con quello derivante dal rilievo effettuato dal Commissario Delegato per gli allagamenti di Mestre del 2007. I dati e progetti contenuti nel Masterplan Idraulico sono relativi ad interventi ed opere idrauliche la cui finalità è quella primaria di garantire la sicurezza idraulica del sedime aeroportuale, garantirne l'invarianza in seguito alle impermeabilizzazioni conseguenti all'attuazione del Piano di Sviluppo, riqualificare l'attuale rete di trattamento e raccolta delle acque bianche e nere. Gli effetti di questo di adeguamento idraulico dello scalo hanno ricadute positive anche sulla rete di scolo del bacino in cui l'aeroporto insiste dal momento che alcune delle opere previste sono opere di cui giova lo stesso Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e con il Consorzio sono state definite e condivise.
6			Comitato Tessera; prot. n. DVA-2014-0040956 del 15/12/2014	
	Osservazione Il Proponente ripresenti l'elaborato concernente l'impatto acustico nella fase di cantiere, quantificando la stima anche con il rumore prodotto dalla nuova, conseguente movimentazione degli aa/mm.			**Controdeduzione** Si veda il cap. 2 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0 che tratta ed integra le valutazioni sulla componente rumore – fase di costruzione.
7			Comitato di Pilotaggio del Sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna"; prot. n. DVA-2014-0040539 del 10/12/2014	
	Osservazione ENAC provveda all'elaborazione di una specifica Valutazione di Impatto Patrimoniale (Heritage Impact Assessment HIA), in grado di valutare i potenziali impatti dell'opera in oggetto sull'Eccezionale Valore Universale del Sito, e che potrebbero minacciarne lo stato di conservazione e la sua integrità, come richiesto dall'UNESCO al punto 5 della			**Controdeduzione** Si veda l'elaborato di integrazione 23957-REL-T709.0 che approfondisce il tema delle incidenze del Masterplan 2021 rispetto alle Macroemergenze individuate dal Piano di Gestione 2012-2018.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	Decisione 38 COM 7B.27, adottata a Doha del 17 giugno scorso. Si chiede quindi un approfondimento in merito al rapporto esistente tra le 8 Macroemergenze individuate dal Piano di Gestione 2012-2018 (in particolare "rischio idraulico", "moto ondoso", "inquinamento", "pressione turistica", "grandi opere"), gli Indirizzi per la loro gestione e gli interventi previsti dal "Master Pian 2021", con specifico riferimento alle ricadute (anche indirette) sull'intero territorio del Sito UNESCO e relativa proposta di Buffer Zone.			
8			Comune di Quarto d'Altino; prot. n. DVA-2014-0040568 del 10/12/2014	
	Osservazione Osservazioni di natura procedurale ENAC-Ente Nazionale Aviazione Civile non può essere il proponente di una istanza di VIA in quanto rappresenta l'Ente pubblico a cui spetta il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dai gestori degli aeroporti. Pertanto l'istanza in oggetto deve essere ritirata da ENAC e presentata invece dalla società gestore dell'aeroporto SAVE SpA.			**Controdeduzione** La SAVE è un concessionario del Ministero dei Trasporti (ENAC) per la gestione dello scalo aeroportuale di Venezia. Il Masterplan è richiesto da ENAC, preparato e proposto da SAVE ad ENAC e da ENAC approvato. La approvazione tecnica di ENAC non esime il Ministero dei Trasporti al sottoporsi alle procedure autorizzative ambientali previste dalla legge (D.Lvo 152/06). Poiché è il Ministero dei Trasporti il proprietario dell'area destinata ad esercizio aeroportuale è coerente e corretto che sia l'ente responsabile dell'attività a sottoporsi alle procedure autorizzative richieste e non il concessionario. Il Piano di Sviluppo approvato da ENAC deve essere ambientalmente valutato (procedura VIA) e realizzato solo se deliberato come "ambientalmente compatibile". Alla procedura di VIA, essendo una procedura autorizzativa prevista da una legge, devono essere sottoposti tutti i progetti, siano essi proposti da Enti pubblici o privati. L'applicabilità della procedura non è nella natura privatistica o pubblicistica dell'ente che la propone ma nei contenuti del progetto.
	Osservazioni di natura procedurale Il Masterplan in oggetto si riferisce al Piano di Sviluppo Aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. Lo stesso fa parte del Piano nazionale degli aeroporti. Per la loro natura di piani, gli stessi, in base alla normativa, devono essere sottoposti a procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Tale procedura deve essere presentata preliminarmente alle procedure di VIA e non in momenti successivi, dato che l'art. 1 della direttiva VAS 2001/42/CE definisce, quale obiettivo del documento, quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire alla integrazione di considerazioni ambientali all'atto della elaborazione e della adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il Master Pian in oggetto deve pertanto essere sottoposto preliminarmente alle procedure di VAS, e solo a seguire a quelle previste per la VIA.			La procedura di VIA risulta necessaria, vista la Sentenza n. 209/2011 della Corte Costituzionale, non per interventi su parti dell'opera o dell'attività, ma per interventi sull'intera opera o attività, come nel caso in questione. E' pertanto communis opinio che i piani di sviluppo aeroportuali siano assoggettabili a procedura VIA, e non a quella VAS anche per le seguenti ragioni (amplius, Istituto per le ricerca e l'Ingegneria dell'Ecosostenibilità, Aspetti procedurali in materia di valutazione ambientale dei piani di sviluppo aeroportuale, novembre 2008): 1. la presenza nella legislazione tuttora vigente di un preciso obbligo di assoggettabilità dei piani di sviluppo a procedura VIA, che si sostanzia nell'articolo 8 del DPCM 27.12.1988, a fronte della indeterminatezza legislativa in merito alla sussistenza di un obbligo di VAS; 2. le specificità dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, in quanto, se è pur vero che detti piani, avendo ad oggetto l'assetto aeroportuale ed essendo attuati per fasi successive, presentano natura pianificatoria e quindi, configurandosi come dei piani del settore trasporti, sarebbero soggetti a procedura VAS, d'altro canto questi si differenziano dagli altri strumenti di pianificazione di tale settore per diversi fondamentali motivi. Le motivazioni che fanno dei Piani di Sviluppo Aeroportuale un piano "sui generis" e che sono alla base delle ragioni di ordine tecnico per le quali questi sarebbero più correttamente assoggettabili a procedura VIA, possono essere così sintetizzate: A) assenza di una effettiva connotazione programmatica dei Piani di Sviluppo, il cui obiettivo si risolve nel definire un assetto planimetrico e funzionale strumentale al soddisfacimento di quei volumi di traffico che

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
				rappresentano l'obiettivo industriale assunto dalla società di gestione; B) coincidenza dell'ambito di pianificazione dei Piani di sviluppo con quello di intervento relativo alle singole previsioni in esso contenute; C) coincidenza del livello informativo di interesse ambientale tra il Piano ed il progetto infrastrutturale; D) coincidenza dell'ambito territoriale interessato dagli effetti ambientali del Piano e di quello del progetto infrastrutturale. La compatibilità con il diritto comunitario di siffatto approccio è stato di recente confermato dalla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, con nota del 16.7.2012.
			Osservazioni di natura procedurale ENAC-Ente Nazionale Aviazione Civile ha presentato un Masterplan approvato dalla stessa ENAC, con scadenza al 2030, che prevede per l'aeroporto Marco Polo di Tessera opere ed interventi per un importo di 1760 milioni di Euro. Il presente Masterplan, con scadenza al 2021, ed un importo complessivo di opere e di interventi per 360 milioni di Euro può essere considerato uno stralcio del Masterplan generale, contravvenendo con questo il principio di evitare il salami slicing. Se ENAC ha approvato un contratto di programma con SAVE SpA con validità fino al 2030, è l'intero progetto come approvato da ENAC che va sottoposto a complessiva procedura di VAS e di VIA, non procedendo per stralci come nel caso dell'istanza in oggetto.	ENAC ha approvato un Masterplan al 2030 nel 2011. Nel 2014 ha approvato un Masterplan al 2021 che rappresenta un aggiornamento del Masterplan 2030, essendo le due versioni molto diverse. Quest'ultima versione del Masterplan è quella sottoposta a procedura VIA. L'unico Masterplan attualmente in fieri approvativo e quindi da considerarsi di riferimento è il Masterplan 2021. Il Masterplan 2021 rappresenta l'insieme delle opere necessarie per sopportare la crescita dello scalo fino a quel termine temporale. All'interno del Masterplan sono presentate tutte le opere e tutti i progetti e le valutazioni ambientali legate alla costruzione ed esercizio nel loro complesso, senza alcuno stralcio. In tal senso per le valutazioni ambientali legate all'esercizio dello scalo la presentazione del Masterplan dà visibilità e contezza di tutte le opere da realizzarsi e di tutti gli impatti connessi. Rispetto al Contratto di Programma sottoscritto dal SAVE con ENAC il 28/12/2012 è opportuno precisare che il Masterplan 2021 è completamente coerente e contiene al suo interno tutti i progetti oggetto del Contratto di Programma.
			Valutazione di incidenza Per quanto in premessa, in base alla documentazione presentata (vedasi la Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale pagg. 58-61) vengono presi in considerazione solo i siti della Rete natura 2000 ZPS IT3250046 (Laguna di Venezia) e SIC IT3250031 (Laguna superiore di Venezia), mancando completamente di prendere in considerazione il SIC IT3240031 (Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio) che comprende tutto il corso del fiume Sile sino alla Conca di Portegrandi includendo aree naturalistiche come "Oasi di Trepalade" e l'area ZPS IT3240019 (Fiume Sile: Sile Morto e ansa S. Michele Vecchio). Per queste aree non è possibile a priori escludere incidenze significative anche in considerazione del tracciato delle rotte (Figura C5-6 Tracciati radar - campione settimanale) e SID simulate (Tavola C5-2 in Allegato). Non è presente nemmeno una procedura di screening preliminare a valutare la necessità di redigere la VINCA.	La VINCA ha preso in considerazione tutti i Siti Natura 2000 rientranti entro l'area di interesse, ossia l'area interessata dai fattori di pressione. Il SIC IT3240031 (Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio) e l'area ZPS IT3240019 è, grazie alla sua distanza dal sedime aeroportuale, ampiamente al di fuori dall'area di interesse relativa al Masterplan 2021. Si vedano inoltre approfondimenti sui temi naturalistici e la VINCA nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T707.0 di risposta alle richieste MinAmb_25-26, MinAmb_39÷41.
			Valutazione di incidenza Lo studio dovrebbe approfondire gli aspetti valutativi rispetto alle aree naturali protette comprese nel Parco Naturale Regionale del Fiume Sile istituito con LR 8/91 e relativo "Piano Ambientale del Parco del Sile", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 01.03.2000, e pubblicato nel BUR n. 39 del 2000. Anche per queste aree non è possibile a priori escludere incidenze significative considerando il tracciato delle rotte (Figura C5-6 Tracciati radar - campione settimanale) e SID simulate (Tavola C5-2 in Allegato). Non è presente una procedura di screening preliminare a valutare la necessità di redigere la VINCA.	Le aree di interesse naturalistico citate sono all'esterno dell'area di interesse e non sono coinvolte entro le aree di incidenza dei fattori di pressione.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			Relazione Paesaggistica Nella documentazione prodotta per l'avvio della procedura di VIA vi sono alcuni riferimenti alla designazione UNESCO e al Piano di Gestione 2012-2018 del Sito "Venezia e la sua Laguna" Patrimonio Mondiale UNESCO, tra cui due riproduzioni cartografiche in riferimento all'area del Sito UNESCO e alla sua Buffer Zone (SIA, Sezione A - Quadro di riferimento programmatico, cap. A5.4 "Analisi dei vincoli", pagg. 117-120). Tuttavia non emergono le relazioni esistenti tra il Sito UNESCO e l'aeroporto, nonostante quest'ultimo sia localizzato all'interno del Sito e neanche uno studio specifico sugli impatti potenziali che la realizzazione delle opere previste nel Masterplan potrebbero generare sui valori universali per i quali il Sito è stato iscritto alla Lista del patrimonio Mondiale UNESCO. L'area del Sito comprende due province e nove comuni tra i quali il Comune di Venezia, che ricopre il ruolo istituzionale e di coordinamento delle attività di gestione, ed il Comune di Quarto d'Altino, direttamente interessati dalle procedure di VIA del Master Pian 2021. Il Piano di Gestione 2012•2018 definisce 8 Macroemergenze e specifici indirizzi per la loro gestione, condivisi da tutti gli enti partecipanti, e che il Masterplan 2021 deve tenere in dovuta considerazione on particolare riferimento a: 1. Rischio idraulico 2. Moto ondoso 3. Inquinamento 4. Pressione turistica 5. Grandi opere Proprio in coerenza con i succitati indirizzi, si ritiene necessario provvedere all'avvio di una specifica Valutazione di Impatto Patrimoniale (Heritage Impact Assessment HIA) in grado di valutare i potenziali impatti delle opere previste dal Master Pian 2021 sull'Eccezionale Valore Universale, e che potrebbero minacciarne lo stato di conservazione e la sua integrità, come richiesto dall'UNESCO al punto 5 della Decisione 38 COM 78.27, adottata a Doha del 17.06.2014, considerando che la VIA spesso tende a valutare gli impatti disaggregando gli attributi dei beni culturali (come edifici protetti, siti archeologici, ecc) valutandone l'impatto separatamente.	Si veda l'elaborato di integrazione 23957-REL-T709.0 che approfondisce il tema delle incidenze del Masterplan 2021 rispetto alle Macroemergenze individuate dal Piano di Gestione 2012-2018.
			La metodologia adottata, come indicato nella Relazione paesaggistica, nel valutare le trasformazioni indotte dal Masterplan rispetto al paesaggio ed ai beni storico culturali. tiene conto specificatamente degli interventi aventi rilevanza urbanistico/edilizia. In tal senso è stata elaborata una Verifica Preliminare dell'Interesse Archeologico (codice elaborato 23957-REL-T900.1) rispondente alle disposizioni legislative italiane vigenti relative alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio archeologico nazionale con particolare riferimento alla Legge 109/2005 ed agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al D.Lgs. 42/2004 (in particolare art. 28, comma 4) e alle altre disposizioni vigenti in materia, con la quale vengono valutati i rischi per i siti di ritrovamenti individuati da ricognizione storica e comunque ricadenti nell'ambito dell'area di intervento. Considerando che l'importante sito archeologico di Altino, del Museo esistente e della nuova sede museale in fase di ultimazione, nonché degli scavi e ritrovamenti esposti e visitabili, sono situati nell'area, ad oggi individuata come "intorno aeroportuale", si ritiene necessaria l'integrazione della relazione paesaggistica in funzione degli effetti che il Masterplan potrà avere sulla stessa, per la fragilità che essa	Le valutazioni effettuate nella Relazione paesaggistica e nella Verifica preliminare dell'interesse archeologico, che rispondono comunque a finalità differenti e che sono state sviluppate seguendo le indicazioni delle competenti Soprintendenze, non hanno evidenziato interferenze dirette o indirette rispetto al sito archeologico di Altino e alla sua sede museale.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	riveste e per la necessità di opportuna tutela.			
	Riferimento Programmatico Si ritiene necessario garantire il possibile dovuto equilibrio modale dell'accessibilità dell'aeroporto mediante il servizio ferroviario SFMR. Si presume che il solo servizio SFMR possa facilmente catturare circa 3'000'000 di passeggeri aeroportuali/anno. Quindi è possibile pretendere che il traffico incrementale sia assolto da un servizio su rotaia, servizio del tutto ignorato nello scenario ora sottoposto a VIA, malgrado invece sia proprio utile e a servizio dell'aeroporto e dell'indotto aeroportuale; attuabile subito prima di ogni altro intervento. Tale mobilità risulterebbe sicuramente a favore della riduzione degli impatti inquinanti derivanti dal maggior afflusso veicolare dovuto all'incremento dell'attività aeroportuale.			il Masterplan dello scalo ha quale termine temporale il 2021. Appare scarsamente probabile che per questo termine possa essere realizzato un collegamento SFMR tra l'aeroporto e le principali dorsali ferroviarie. Per questo motivo nel Masterplan 2021 alla accessibilità veicolare non sono state inserite opzioni diverse.
	Riferimento Programmatico Previsioni di traffico. Il Masterplan al 2021 indica un numero di 11'622'148 passeggeri/anno, ragguardato a tale data, con un aumento del 38% rispetto al dato rilevato nel 2013. I criteri di previsione vengono definiti nella relazione illustrativa alle pagg. 74-83, dove sono specificati i metodi di calcolo ricavati dall'incrocio tra l'analisi della progressione lineare, il metodo econometrico, e studi di mercato. Sono del tutto assenti dati riferiti alle strategie di sviluppo delle attività sull'aeroporto Marco Polo di Tessera delle varie compagnie di volo, e con ciò anche un importante riferimento a reali incrementi di domanda, e di conseguenza di traffico.			Le valutazioni legate alle logiche di sviluppo delle compagnie di volo o alla capacità di sviluppo della catchment area sono contenute nelle valutazioni di crescita espresse attraverso il metodo degli studi di mercato.
	Riferimento Programmatico Previsioni di traffico. Sempre attinente all'ambito dei movimenti si osservano le seguenti incongruenze rilevate dalle varie documentazioni relative alla realizzazione di nuovi parcheggi. Alla relazione illustrativa Park B1 a pag. 9 viene indicata la cifra totale di posti auto di cui sarà dotato l'aeroporto Marco Polo di Tessera, in 9750 posti auto, e invece alla relazione illustrativa sui parcheggi a pag. 99- dimensione dei parcheggi - e a pag. 127 - sistema dei parcheggi - viene indicato, in base al calcolo dei fabbisogni al 2021, un numero complessivo di 8310 posti auto. Questo dato fa intendere che tra il calcolo dei fabbisogni così come è evidenziato e l'obbiettivo di realizzo dichiarato ci sia una discrepanza di ben più di 1000 posti auto, facendo con questo pensare ad un eccessivo dimensionamento dei parcheggi progettati. Si tenga inoltre presente, a questo proposito, che attraverso la verifica on-line in tempo reale con i dati comunicati da SAVE SpA, ad oggi i posti liberi variano giornalmente dai 1280 ai 2320, pertanto il dato evidenzia ulteriormente il rischio a nostro avviso di reale sovradimensionamento dei parcheggi necessari.			La relazione di Masterplan definisce l'esatto numero di posti auto necessari in relazione alla crescita dei passeggeri ed alle modalità di accesso allo scalo. Va tenuto in considerazione che oltre i posti auto per i passeggeri vanno previsti posti auto anche per gli operatori aeroportuali ed i parcheggi esistenti al di fuori del sedime aeroportuali sempre a servizio dell'aeroporto oltre quelli presenti all'interno del sedime. I diversi riferimenti indicati vanno contestualizzati all'interno della trattazione e degli interventi cui si riferiscono. Circa il tasso di riempimento attuale essendo lo scalo a vocazione fortemente stagionale la domanda posti auto è stata dimensionata anche sulla base del periodo di maggior traffico.
	Riferimento Quadro ambientale Documento di studio di impatto ambientale. Sezione C quadro di riferimento ambientale sul rumore: Sezione C.1 Area vasta A pag. 7 si cita "l'analisi dell'inquinamento acustico viene svolta su due livelli, quello relativo al rumore di origine aeronautica, e quello relativo al rumore da traffico veicolare di asservimento all'aeroporto. L'area vasta è stata pertanto individuata (Fig. C1-1) in riferimento ad entrambe le emissioni sonore e considerando gli scenari di sviluppo futuri". L'area vasta individuata nella pianta citata comprende una rilevante porzione del territorio del Comune di Quarto			L'area vasta nel SIA è stata analizzata per il suo intero, includendovi tutti i territori compresi nel dominio dei modelli utilizzati in particolare per la componente rumore. L'analisi presso i recettori sensibili individuati in prossimità dello scalo non si deve a specifici dettami legislativi ma è presentata per offrire un maggior dettaglio informativo e individuare, nel caso occorrano, situazioni di criticità ambientale con più alta priorità. Lo studio testimonia viceversa che gli impatti delle attività aeroportuali, diretti o indotti, nell'aree circostanti sono estremamente contenuti e che anche presso i recettori sensibili più vicini allo scalo non si registrano evidenti condizioni di superamento dei limiti (si ricorda che nelle aree che si trovano fuori delle fasce di pertinenza

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			d'Altino comprendente i centri abitati di Altino, Trepalade e Portegrandi e, considerato che il traffico veicolare in tale zona non risulta essere incisivo e/o di asservimento all'aeroporto così come non può essere rilevante il rumore di fondo dovuto ad attività antropiche esistenti, risulta essere significativo il rumore aeroportuale e pertanto si osserva che non sono stati riportati nello studio i dati relativi a ricettori sensibili quali la Scuola elementare "A. Vespucci" e la Scuola dell'Infanzia "San Giuseppe" di Portegrandi.	dell'infrastruttura aeroportuale va verificato il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.) In merito alla presenza di scuole nel comune di Quarto d'Altino, poiché anche nelle stime al 2021 (avendo adottato un approccio estremamente conservativo), nell'abitato di Portegrandi, più prossimo allo scalo, i livelli non superano i valori di 50 dB(LAeq, diurno) e 40 dB(LAeq, notturno), limiti della classe 1, non si ravvisa la necessità di ulteriori approfondimenti. Si vedano i testi e le mappe del SIA (Quadro di riferimento ambientale-Rumore) e delle Integrazioni (cfr. elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0).
			Riferimento Quadro ambientale Documento di Studio di Impatto Ambientale. Sezione C Quadro di riferimento ambientale sul rumore: Sezione C5.4 Impatti in fase di esercizio Al paragrafo Rumore degli aeromobili: i campioni di riferimento per il calcolo di LAeq e LVA (pag. 47) - si descrive la determinazione del campione di traffico aereo dello Scenario O svolta su due livelli. Nel primo si è considerato un campione giornaliero medio annuo sulla base del quale calcolare gli impatti sia nella componente diurna, 6-22, sia nella componente notturna, 00-06, 22-24, considerando la composizione della flotta. Nel secondo si è considerato per la stima degli impatti calcolati in termini di LVA (DM 31.10.1997) un campione giornaliero medio rispetto alle settimane: 1. 25-31 maggio 2013 (2135 movimenti) 2. 26 giugno- 2 luglio 2013 (2034 movimenti) 3. 1-7 ottobre 2013 (1652 movimenti) Si chiede perché non siano stati considerati campioni medi per il valore LAeq per gli stessi periodi settimanali valutati per LVA in luogo del valore medio annuo e composizione percentuale della flotta aerea.	Nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0 che tratta ed integra le valutazioni sulla componente rumore – fase di esercizio) le mappe LAeq e LVA sono calcolate considerando il medesimo scenario giornaliero medio rappresentativo delle 3 settimane di maggior traffico ex DM 31.10.1997.
			Riferimento Quadro ambientale Documento di Studio di Impatto Ambientale. Sezione C Quadro di riferimento ambientale sul rumore: Analisi dei tracciati radar- Figura C5-6 Tracciati radar (campione settimanale) e SID simulate (Tavola C5-2) Per quanto riguarda l'abitato di Portegrandi si evidenzia la dispersione delle rotte rilevate dai tracciati con ricadute sul territorio e sui residenti. Si chiede di valutare l'approfondimento di uno studio e la sperimentazione di un piano di volo che possa limitare la dispersione delle rotte degli aeromobili, (pur considerando la completa autonomia decisoria del pilota in volo) ed in particolare possa utilizzare quel corridoio situato tra l'abitato di Trepalade e l'abitato di Portegrandi che risulta privo di residenze.	La gestione del traffico aereo è di esclusiva competenza dell'ENAV. A fronte di ciò il gestore e l'ENAC non sono direttamente competenti in merito alle rotte e più in generale alle aerovie utilizzate e la gestione del controllo del traffico aereo. Va comunque precisato che la strumentazione a bordo dei nuovi velivoli consente precisioni nell'impostazione delle procedure di decollo ed atterraggio impensabile fino a qualche anno fa. Se è verosimile pensare che l'evoluzione delle strumentazione di bordo porterà degli ulteriori miglioramenti è pur vero che continueranno ad esistere situazioni dove il velivolo sarà costretto e non seguire la rotta ideale per manifeste ragioni di sicurezza.
			Riferimento Quadro ambientale Documento di studio di impatto ambientale. Sezione C Quadro di riferimento ambientale sul rumore: Dal raffronto della Figura C5-7 Mappa LVA - Scenario 2013 (Tavola C5-3 in Allegato) a pag. 55 con la figura C5-25 Mappa LVA- Scenario 2021 (Tavola C5-13 in Allegato) si evidenzia come l'impatto ambientale del Masterplan a livello acustico amplifichi la curva 55 dB (LVA) sull'abitato di Altino e conseguentemente venga ampliato l'ambito dell'intorno aeroportuale nel Comune di Quarto d'Altino.	La curva dei 55 dB(LVA) viene prodotta a scopo meramente illustrativo ma non costituisce in alcun modo riferimento di legge. Al di fuori delle curve isolivello dei 60 dB(LVA) infatti va verificata la presenza di superamenti di LAeq rispetto alla zonizzazione acustica comunale nei due periodi di osservazione come da DM 14.11.1997. Occorre peraltro precisare che visto l'approccio estremamente conservativo nella stima degli impatti al 2021, è del tutto realistico ritenere che i livelli sonori nel 2021 saranno inferiori rispetto a quelli odierni.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			Riferimento Quadro ambientale Documento di Studio di Impatto Ambientale. Sezione C Quadro di riferimento ambientale sul rumore: Al paragrafo C5.4.2.4 Calcolo dei livelli sonori (pag. 82) vengono riportate le seguenti tabelle, che qui si evidenziano per i dati relativi al Comune di Quarto d'Altino: Tabella C5-32 popolazione esposta - Scenario 2013 vs Scenario 2021. Per l'area di Altino, comprendente oltre all'abitato anche le sedi museali, il sito archeologico si prevede pertanto un aumento di l dB (LVA) vs lo scenario 2021. Si osserva che per l'area prossima all'intorno aeroportuale come sopra individuato, comprendente aree con reperti e ritrovamenti archeologici esposti, risulti necessario evidenziare i livelli di rumore calcolati in LAeq relativamente agli scenari 2013 e 2021 e ragguagliati ai periodi di traffico aereo come sopra individuati per la stima degli impatti in LVA.	Al di fuori delle curve isolivello dei 60 dB(LVA) per entrambi i periodi di osservazione, sia per lo scenario al 2013 sia per lo scenario al 2021, lo studio prevede la verifica dei superamenti di LAeq rispetto alla zonizzazione acustica comunale come da DM 14.11.1997. Per l'abitato di Quarto d'Altino non si segnalano situazioni di potenziale superamento a prescindere da quale che sia la natura delle aree, residenziali (per le quali andrebbero previste delle azioni di mitigazione o risanamento) o di altro tipo. Occorre peraltro precisare che visto l'approccio estremamente conservativo nella stima degli impatti al 2021, è del tutto realistico ritenere che i livelli sonori nel 2021 saranno inferiori rispetto a quelli odierni.
			Riferimento Quadro ambientale Documento di Studio di Impatto Ambientale. Sezione C Quadro di riferimento ambientale sul rumore: Al fine della tutela sanitaria si ritiene utile considerare ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale del Masterplan 2021 "Aeroporto Marco Polo" anche le soglie indicate dall'OMS che, sulla base di molti convalidati studi, chiede, per proteggere da accertati rischi di malattia da impatto acustico, limiti di 55dB in periodo diurno e 45 dB in periodo notturno (specifici per la situazione ambientale e sanitaria europea).	Nelle analisi sul rumore ci si è sempre riferiti alla normativa nazionale in vigore molto più cautelativa dei limiti di esposizione che prevede l'OMS nelle sue linee guida (essendo riferiti ad un limite di esposizione media annuale che valgono peraltro all'interno degli ambienti e non nell'ambiente esterno).
			Riferimento Quadro ambientale Documento di Studio di Impatto Ambientale. Sezione C Quadro di riferimento ambientale sul rumore: Lo studio del traffico ha correttamente, sul piano metodologico, analizzato i flussi di traffico indotti sulla rete viaria locale dall'ampliamento del sistema aeroportuale; si ritiene più corretto che le simulazioni degli impatti acustici utilizzino come fonte di alterazione anche gli effetti causati dall'aumento del traffico veicolare. La valutazione di questi aspetti è necessaria per verificare gli effetti indiretti, secondari e cumulativi, secondo quanto definito dall'art. 5 comma 1 del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii., come peraltro considerato all'interno delle simulazioni dell'inquinamento dell'atmosfera.	La valutazione del rumore integrata (cfr. elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0) ha considerato come fonti: • traffico aereo; • traffico indotto e totale; • traffico acqueo.
			Riferimento Quadro ambientale Documento di Studio di Impatto Ambientale. Sezione C Quadro di riferimento ambientale sul rumore: Sezione C7 Monitoraggio La valutazione conferma il sistema di monitoraggio attualmente operante. Per le osservazioni effettuate in relazione all'impatto acustico si ritiene necessario implementare il sistema con installazione di una centralina nella zona abitata di Portegrandi e di Quarto d'Altino.	Il sistema di monitoraggio acustico del rumore di origine aeroportuale (Noise Monitoring System-NMS) in uso presso l'aeroporto è stato verificato da ISPRA (Ministero dell'Ambiente) ed ARPAV ed è pienamente conforme a quelle che sono le specifiche tecniche e strutturali emanate con i DM 31.10.97 e DM 20.05.99 per numerosità delle centraline e loro posizione.
			Riferimento Quadro ambientale Documento di Studio di Impatto Ambientale. Sezione C Quadro di riferimento ambientale - atmosfera: A pag. 7 viene precisato "si è reso necessario individuare una area vasta distinta in due ambiti: uno più ampio, che definisce il dominio delle variabili meteoclimatiche, e uno più piccolo in cui si approfondirà l'analisi delle ricadute del piano di sviluppo aeroportuale. La successiva pag. 8 riporta, nella figura C1-1, la delimitazione delle due aree. Appare evidente l'assoluta arbitrarietà con la quale sono state inquadrate le due aree, basta infatti notare come una semplice rotazione delle due aree individuate potrebbe portare ad inserire ambiti territoriali qui del tutto esclusi, come il Comune di Quarto	L'area vasta è stata perimetrata tenendo conto delle rotte di decollo e atterraggio degli aerei, dei risultati della modellistica e della direzione prevalente dei venti (da NE), privilegiando pertanto le aree sottovento (quindi a sud ovest rispetto alla pista). In ogni caso l'area vasta è l'area all'interno del quale si considera che si esauriscono le modifiche alla qualità dell'aria indotte dal Masterplan 2021 e ciò è confermato dai risultati delle simulazioni modellistiche che evidenziano come ai confini dell'area vasta individuata le concentrazioni di tutti gli inquinanti siano minime. Pertanto è evidente che altre zone, ancora più lontane dalle sorgenti emissive, non potranno che avere valori ancora più bassi.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			d'Altino con l'abitato di Altino, nell'area di studio delle ricadute. Mantenendo invece la presentazione attuale, vengono ricomprese aree non interessate da presenza umana, come le zone contigue della laguna di Venezia. Parrebbe infatti più logico centrare ed orientare l'area di studio delle ricadute rispetto alla direzione sud-ovest nord-est di andamento della principale pista di decollo ed atterraggio degli aerei. In tal caso sicuramente l'area disegnata ricomprenderebbe l'abitato di Quarto d'Altino e pertanto lo studio delle ricadute dovrebbe ricomprendere anche il territorio dello stesso.	
			Riferimento Quadro ambientale Documento di Studio di Impatto Ambientale. Sezione C Quadro di riferimento ambientale - atmosfera: All'interno delle simulazioni dell'inquinamento atmosferico (Allegato atmosfera) sono stati valutati gli effetti del traffico veicolare ed aereo, tuttavia non le analisi degli effetti combinati di entrambe le fonti. Le analisi e le simulazioni non sono indicate per tutti fattori di pressione.	Proprio per valutare la somma degli effetti derivanti da aumento di traffico aereo e veicolare, le mappe di concentrazione e le tabelle relative ai recettori sensibili fanno riferimento alla somma di tutte le emissioni. Solo per i massimi giornalieri delle polveri e la massima oraria del CO, le due sorgenti di pressione sono state considerate separatamente, in quanto i massimi di concentrazione non possono essere coincidenti per sorgenti diverse.
			Riferimento Quadro ambientale Documento di Studio di Impatto Ambientale. Sezione C Quadro di riferimento ambientale - atmosfera: A pag. 27 dello Studio di impatto ambientale Sezione C - Quadro di riferimento ambientale Atmosfera, relativamente alle polveri sottili (PM_{10}) si dice: "le particelle di dimensioni maggiori (diametro aerodinamico maggiore di 10 microgrammi) hanno un tempo medio di vita nell'atmosfera che varia da pochi minuti ad alcune ore, e la possibilità di essere aerotrasportate per una distanza massima di 1-10 km. Le particelle di dimensioni inferiori hanno invece un tempo medio di vita da pochi giorni fino a diverse settimane e possono venire veicolate dalle correnti atmosferiche per distanze fino a centinaia di km". Per quanto sopra riportato, appare evidente che per quanto riguarda le polveri sottili l'area di analisi non può assolutamente essere quella individuata e già oggetto di una osservazione precedente, in quanto è fuori discussione che le ricadute per questo tipo di inquinante hanno una caratteristica dispersiva molto ampia che deve necessariamente tenere in considerazione almeno tutti i comuni confinanti. Si tenga altresì presente che per questo inquinante siamo di fronte ad una condizione di fondo già notevolmente compromessa e degradata, caratterizzata da un numero di giornate di sforamento dei limiti molto al di sopra nel consentito dalla norma, per cui anche incrementi minimi di immissione risulteranno sicuramente di ulteriore aggravio (vedasi dati di sforamento dal sito ARPAV Regione Veneto - esiti delle centraline di misura e controllo delle polveri sottili - link). In questo senso non è condivisibile quanto affermato circa lo scarso apporto delle attività aeroportuali che, se possono anche essere contenute (ambito però tutto da verificare) per effetto dei movimenti aerei, possono invece pesare significativamente per effetto del dichiarato aumento della movimentazione stradale.	ARPAV stima che il contributo dell'aeroporto Marco Polo in termini di emissioni di polveri sottili sia pari allo 0.5 % delle emissioni complessive del Comune di Venezia. Pertanto la stessa ARPAV conferma che l'apporto aeroportuale sia veramente ridotto. Per quanto riguarda le aree di ricaduta, se volessimo considerare dove si depositano le emissioni degli aerei in quota dovremmo arrivare oltre i confini Italiani, in quanto è noto che per i fenomeni di trasporto atmosferico, un'emissione a circa 300 metri di altezza interessando gli strati alti dell'atmosfera ed essendo quasi sempre al di sopra dello strato di rimescolamento, non ricade nelle vicinanze del punto di emissione ma a grandissima distanza. Pertanto ampliare l'area di impatto con il comune di Quarto d'Altino non può consentire di vedere la ricaduta di polveri in quanto questa avviene a distanze decisamente maggiori.
			Riferimento Quadro ambientale Documento di Studio di Impatto Ambientale. Sezione C Quadro di riferimento ambientale - atmosfera: Si ritiene necessario approfondire la valutazione rispetto al contributo all'inquinamento atmosferico delle polveri PM_{10} e $PM_{2.5}$: nel documento sono stimati impatti nulli al 2021 dato che il rinnovo del parco veicoli conterrà l'incremento degli spostamenti. Si richiede sulla base di quali stime sia possibile tale bilancio.	L'impatto delle polveri PM10 e PM2.5 al 2021 è nullo in quanto l'emissione maggiore di polveri deriva principalmente dal traffico veicolare (secondo metodiche Agenzia Europea per l'ambiente - EEA e Federal Aviation Administration degli Stati Uniti - FAA). Il parco veicoli è soggetto a continui miglioramenti tecnologici pertanto le emissioni stradali beneficiano nello scenario 2021 dell'introduzione dei veicoli Euro5 e Euro6. Le emissioni al 2021 sono state stimate sempre con il software COPERT (dell'Agenzia Europea per l'Ambiente) che permette di fare elaborazioni con i veicoli Euro5 ed Euro6 che rappresenteranno la maggior parte dei

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
				veicoli circolanti al 2021. E' utile ricordare che la normativa Euro5 impone l'installazione del filtro anti particolato ai veicoli diesel e pertanto le emissioni di PM10 e PM2.5 subiscono, nello scenario emissivo al 2021, una drastica diminuzione che si riflette sugli impatti rendendoli trascurabili.
				Il concetto di percezione utilizzato all'interno dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) non è inteso in senso sminuente, ma con l'intento di includervi tutte le accezioni di disagio e disturbo non necessariamente correlabili a patologie. Le analisi peraltro non rilevano situazioni di disagio per l'intero territorio del comune di Quarto d'Altino, né superamenti della zonizzazione acustica comunale. Pertanto come logico il SIA non introduce misure compensative ove non vi sono evidenze di impatti non mitigabili.
	Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica Salute pubblica Nello Studio di Impatto Ambientale Sintesi non tecnica alle pag. 66-67 si cita: "Sono state inoltre individuate compensazioni correlabili alla componente (salute pubblica) sviluppate con finalità compensative generali rappresentate dal miglioramento della qualità urbana dei territori diversamente interessati dalla presenza dell'aeroporto, ed in ultima analisi finalizzate all'ottenimento di un miglioramento della qualità della vita della popolazione che subisce il maggior effetto di disturbo, soprattutto per fattori di vicinanza e relativa percezione". Viene qui sottolineato il peso dovuto al disturbo ed il concetto di percezione che nell'ambito di tutto lo studio non viene mai approfondito anche e soprattutto per le aree dei comuni limitrofi a Venezia comunque interessati non solo ad una percezione visiva della attività aerea, ma anche ed indiscutibilmente da una percezione acustica.			
	Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica Mitigazioni e compensazioni Nello Studio di impatto ambientale Sintesi non tecnica alle pag. 20-21 vengono riportati rispettivamente il piano degli investimenti (D3.3) ed il cronoprogramma (D3.4). Appare evidente e preoccupante la discrasia tra i due, là dove il piano degli investimenti (al punto 6.17 - mitigazioni e compensazioni ambientali) indica un importo pari a 17'900'000,00 Euro, mentre nella tabella del cronoprogramma lo stesso punto 6.17 non è nemmeno riportato. Ciò rende del tutto vane tali previsioni, e rende impossibile valutare la tempistica di realizzazione delle stesse mitigazioni e compensazioni ambientali.			Il cronoprogramma si riferisce alla pianificazione degli interventi e progetti contenuti nel Masterplan 2021. La realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione è nella quali totalità al di fuori del sedime aeroportuale e verranno realizzate attraverso accordi di programma tra SAVE e le amministrazioni enti competenti sui territori e gli ambiti interessati. In tal senso appare irrealistico proporre un cronoprogramma di realizzazione delle opere quando la realizzazione delle stesse sarà di esclusiva competenza degli enti interessati.
	Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica Mitigazioni e compensazioni a) sono da ritenersi necessarie misure di mitigazione e compensazioni ambientali che prevedano il restauro della morfologia e la funzionalità ecologica del bordo lagunare prossimo alla piattaforma aeroportuale, oggi non ricomposto e rinaturato.			Tali misure sono già presenti all'interno dello Studio di Impatto Ambientale (Quadro di riferimento ambientale-Mitigazioni e compensazioni, intervento C5 "Riqualifica barene canale di Tessera"). Peraltro l'efficacia di tali misure viene illustrata nell'approfondimento contenuto nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T707, al cap. 5.
	Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica Mitigazioni e compensazioni b) si ritiene necessario già in questa fase programmare e prevedere incontri di concertazione con l'Amministrazione comunale e i territori direttamente interessati finalizzata all'individuazione delle opere di mitigazione e compensazione dovute agli incrementi dei disagi ed impatti di carattere ambientale, già ora percepiti, e potenzialmente incrementati dalla realizzazione del Masterplan.			L'individuazione delle opere di mitigazione e compensazione è stata fatta all'interno di un programma di incontri con i rappresentanti del territorio, non solo istituzionali, espressione delle comunità circostanti lo scalo, durata quasi un anno che ha visto la partecipazione della municipalità, di comitati ed associazioni.
	Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica Mitigazioni e compensazioni d) il Piano di Sviluppo Aeroportuale non può prescindere dalla previsione di una mobilità che possa utilmente valorizzare le significative presenze storico archeologiche di Altino, del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e della laguna in località Portegrandi, stante l'attuale mancanza di collegamenti con l'aeroporto.			La valorizzazione delle potenzialità culturali del territorio circostante l'aeroporto non è un ambito di competenza di un gestore aeroportuale. Pur tuttavia nelle azioni di compensazione diversi sono stati gli interventi previsti in tal senso, limitatamente agli ambiti legati al Piano di Sviluppo dell'Aeroporto per i quali si giustificano.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica Monitoraqgio Nello Studio di Impatto Ambientale Sintesi non tecnica, al capitolo D6.2 monitoraggio, vengono indicate le azioni di monitoraggio in corso e previste. Per quanto riguarda gli impatti in atmosfera ed acustici sottolineiamo come non sia previsto nessun ampliamento della rete di monitoraggio già attualmente in essere rendendo con ciò vana la possibilità di monitorare l'impatto in fase di esercizio dell'impianto aeroportuale in relazione all'area vasta così come individuata nelle precedenti osservazioni. Si chiede pertanto che le valutazioni ambientali preventive prevedano altri punti di rilevamento nel nostro comune, proseguano con la sorveglianza in corso d'opera e le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni e la soluzione di difformità e anomalie, senza tralasciare la revisione a posteriori per capitalizzare l'esperienza che ne può derivare.			Si veda l'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0, al cap. 3 che approfondisce i temi relativi alle esigenze di monitoraggio. Il sistema di monitoraggio acustico del rumore di origine aeroportuale (Noise Monitoring System-NMS) in uso presso l'aeroporto è stato verificato da ISPRA (Ministero dell'Ambiente) ed ARPAV ed è pienamente conforme a quelle che sono le specifiche tecniche e strutturali emanate con i DM 31.10.97 e DM 20.05.99 per numerosità delle centraline e loro posizione. Si ribadisce che, per quanto concerne l'atmosfera, le valutazioni effettuate nello Studio di Impatto Ambientale (Quadro di riferimento ambientale-Atmosfera) non rilevano la necessità di monitoraggi ulteriori rispetto a quelli istituzionali e a quelli effettuati dal gestore aeroportuale.
9			Associazione Amici della Poiana; prot. n. DVA-2014-0040224 del 05/12/2014	
	Osservazione Compensazioni: ciclopedonale sul lato sud della SS Triestina Riproponiamo a grandi linee la realizzazione di un percorso ciclopedonale specifico sul lato Sud della Strada Statale "Triestina". La questione verte a risolvere l'isolamento della maggioranza delle persone di Ca' Noghera, che a causa dell'impossibilità di utilizzare mezzi propri motorizzati e degli scarsi collegamenti pubblici esistenti, troverebbe molto utile l'utilizzo di corsie preferenziali riservate a pedoni e ciclisti.			**Controdeduzione** Tra le opere di compensazione è stato proposto un percorso ciclopedonale, concertato nell'ambito del gruppo di lavoro cui le rappresentanze locali hanno partecipato e contribuito, di collegamento tra l'abitato di Ca' Noghera e Tessera. Il percorso passa sul lato nord della SS14 Triestina in quanto baricentrico al maggior numero di abitati che sono situati a nord dell'arteria viaria.
10			Comune di Cavallino Treporti; prot. n. DVA-2014-0040143 del 04/12/2014	
	Osservazione Richiesta deposito al Comune di Cavallino-Treporti L'Amministrazione ritiene di essere interessata ai potenziali impatti diretti ed indiretti derivanti da detto progetto, il proponente depositi presso l'Amministrazione comunale di Cavallino-Treporti il progetto definitivo e le relative valutazioni ambientali (SIA, VIncA e Paesaggistica).			**Controdeduzione** L'area vasta intesa nello Studio di Impatto Ambientale si riferisce al dominio di analisi. Gli effetti del Masterplan 2021 oggetto di VIA, come dimostrato dal SIA e dalle Integrazioni, non si estendono al territorio del Comune di Cavallino Treporti.
11			Associazione Popilia Annia; prot. n. DVA-2014-0040039 del 04/12/2014	
	Osservazione Gronda lagunare, ambiente Collaborazione dell'Autorità Aeroportuale (Gestore) con ARPAV-Regione Veneto per contribuire al monitoraggio delle zone "calde", la qualità dell'aria e delle acque della laguna investendo e ricercando nuovi ed efficienti sistemi di trattamento delle acque reflue interne o di lavaggio da piogge delle aree di piazzola di movimento e sosta degli aeromobili			**Controdeduzione** Le soluzioni ingegneristiche proposte nel Masterplan e nel Masterplan idraulico si presentano all'avanguardia per quanto riguarda i sistemi di raccolta e trattamento. In particolare sui trattamenti delle acque vale la pena ricordare che esiste un progetto di riqualifica e potenziamento dell'impianto di depurazione che ha il preciso obiettivo di riutilizzare le acque a valle del processo di depurazione. Si veda per approfondimenti l'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1146 del 01 settembre 2015 pag. 54/86

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	Gronda lagunare, ambiente Valorizzazione nella direzione raccomandata dai piani di Gestione del sito UNESCO (Core Area del sito delimitato con il DM 1 del 1985): Prevedere interventi di compensazione per la salvaguardia della laguna e dei siti archeologici esistenti come Altino, la riscoperta di Via Annia (epoca romana).			Si veda l'elaborato di integrazione 23957-REL-T709.0 che approfondisce il tema delle incidenze del Masterplan 2021 rispetto alle Macroemergenze individuate dal Piano di Gestione 2012-2018. In particolare quanto ulteriormente proposto al par. 4.2.3 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T709.0, per la misura C3bis "Parco a tema archeologico della Via Annia".
	Gronda lagunare, ambiente c. A pochi metri dalle piste (coordinate N 45° 3 5' 00", E 12° 21' 03") sono confermati i siti di epoca romana (1° A.C.) di Sacca delle Case e Sacca dei Ciossi. La compartecipazione del Gestore alle opere di riscoperta e conservazione di essi, collaborando con la Soprintendenza ai beni archeologici, (vedasi altresì altri siti citati nel testo Archeologia della Laguna di Venezia , E. Canal, 2013), per un progetto di usufruizione dal lato acqueo, potrà essere una apprezzata compensazione alla comunità, per l'imbonimento dei 3 ettari di barene, previsti nel punti 4.14.02 del Masterplan.			La valorizzazione delle potenzialità culturali del territorio circostante l'aeroporto non è un ambito di competenza di un gestore aeroportuale. Pur tuttavia nelle azioni di compensazione diversi sono stati gli interventi previsti in tal senso, limitatamente agli ambiti legati al Piano di Sviluppo dell'Aeroporto per i quali si giustificano. Vale la pena ricordare che nella documentazione integrativa per risolvere il conflitto tra Via Annia e bacino di laminazione è stata proposta una ipotesi progettuale di parco a tema archeologico, si veda il par. 4.2.3 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T709.0, per la misura C3bis "Parco a tema archeologico della Via Annia", che estende la precedente misura C3 presentata nello Studio di Impatto Ambientale (Quadro di riferimento ambientale-Mitigazioni e compensazioni).
	Inquinamento acustico e vicinanza di Tessera e Cà Noghera alle piste Prevedere il monitoraggio e rispetto dei limiti previsti dall'organizzazione mondiale della sanità individuando e compensando gli abitanti più esposti con opere sulle abitazioni come concordato con i comitati/istituzioni locali, collaborando attivamente per agevolare: a. l'attuazione del PPIP (delibera 724 - 20/12/13), previsto dal comune di Venezia denominato Terminai Tessera (con relative osservazioni accolte), che assegna all'aerea ex Aeroterminal (adiacente al canale scolmatore) non sedime aeroportuale ma servizi di interscambio per le isole e funzioni di servizio per la città con barriere assorbenti il rumore, piantumazione, terrapieni lungo tutto il confine del paese di Tessera e Ca' Noghera con il fronte sulle piste; la "green belt" si rende necessaria per ovvie ragioni di inquinamento acustico e visivo per tutti i 16 ettari dell'area; b. l'opportunità, per il gestore della concessione aeroportuale di acquisire i beni (terreni, abitazioni e manufatti) di talune aree di Ca' Noghera e Tessera, oggi non più consone per la vita dei residenti, con agevolazioni per i trasferimento di attività e residenza in altre idonee aree. A tal proposito risulterebbe opportuno implementare e promuovere l'area destinata a residenze prospiciente la piazza di Tessera (area Benetazzo) come previsto dal PAT.			Nelle analisi sul rumore ci si è sempre riferiti alla normativa nazionale in vigore molto più cautelativa dei limiti di esposizione che prevede l'OMS nelle sue linee guida (essendo riferiti ad un limite di esposizione media annuale che valgono peraltro all'interno degli ambiente e non nell'ambiente esterno). Nei documenti integrativi relativamente all'area Aeroterminal sono presentati importanti aggiornamenti (si veda l'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0). Risulta siglato un protocollo di intenti che prevede la realizzazione delle opere previste dal Comune all'interno del PIPP ma in gestione a SAVE. Il protocollo assicura che l'area diverrà sedime aeroportuale ma il suo sviluppo contemplerà le opere individuate dal comune quali necessarie a garantire capacità e collegamenti per i residenti verso il centro storico. L'analisi degli impatti legati al Masterplan 2021 non prevede l'acquisizione delle aree ma interventi di mitigazione sui singoli recettori.
	Collaborazione da parte del gestore con Istituzioni locali della delibera denominata Quadrante di Tessera necessaria per: a. lo sviluppo ed il riordino delle attività necessarie per lo sviluppo dell'aeroporto; allo stato molte aziende avviano attività fuori dal comune di Venezia (Marcon, Quarto, ecc.) per mancanza di aree destinate a tale scopo (es parcheggi, depositi ed altro) e comode al distretto lnflight. Ciò contribuisce alla confusione d'uso di alcune aree che dovrebbero essere prevalentemente da destinarsi come residenziali causando maggior traffico nelle arterie di accesso all'aeroporto;			Il Masterplan 2021 e le competenze di SAVE-ENAC sono limitate al sedime aeroportuale ed allo sviluppo dell'aeroporto. Per mitigare gli impatti ambientali conseguenti alle attività aeroportuali il gestore si fa carico di alcuni interventi. Lo sviluppo e pianificazione del territorio, dei distretti industriali ed artigianali, delle molte e varie forme di comunicazione alternative alla strada o degli interventi necessari a migliorare il traffico veicolare del territorio sono ambiti che esulano dalle possibilità del gestore e della stessa ENAC. Vale altresì la pena ricordare che il Masterplan 2021 è relativo ad opere che non escono dal sedime attuale, se non per due aree molto limitate.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	b. alla costruzione di by-pass di collegamento tra bretella Aeroporto Autostrada e Vallenari-Bis - Martiri Libertà per togliere il traffico da Tessera e Campalto, elevando la qualità di vita nei due centri, con maggiori spazi per la socialità; c. dare una nuova porta di accesso a Venezia, isole e laguna con il nuovo Terminal (delibera Comune Ve 724- 20/12/2013) alleviando il passaggio di mezzi di ogni tipo dal Ponte della Libertà; d. dare nuovo impulso di sviluppo alle isole della laguna prevedendo parcheggi e zone di piccola logistica per gli abitanti di Surano e Murano contribuendo a salvare le attività tradizionali ivi stabilite altrimenti destinate al declino.			
	Agevolare ed implementare il PUM di Venezia e della Regione Veneto e Piano aeroporti con: a. prolungamento tram da Favaro all'aeroporto; b. ricerca di sistema alternativo di collegamento acqueo con Venezia all'attuale mezzo (autobus e motoscafo) privilegiando nuovi sistemi (monorotaia su colonne o Funivia sull'es. di Milano expo 2015) a basso inquinamento e rispettoso dell'ambiente e della laguna; c. accelerare il sistema SMFR come opera necessaria a ridurre l'inquinamento stradale da traffico e come raccordo naturale e moderno dalla città alle altre funzioni intermodali. Aeroporto- Porto, Stazione FFSS; Raccordi tra linea AV/AC con aeroporto Marco Polo anche con l'obiettivo di maggiore integrazione con gli altri aeroporti del sistema Nordest (Treviso Verona- Trieste, Garda, ecc.), ad evitare in futuro l'esigenza di nuove piste aeroportuali ammortizzando e valorizzando le strutture consolidate esistenti e quelle nuove rilevanti del Masterplan 2021.			Il Masterplan 2021 e le competenze di SAVE-ENAC sono limitate al sedime aeroportuale ed allo sviluppo dell'aeroporto. Per mitigare gli impatti ambientali conseguenti alle attività aeroportuali il gestore si fa carico di alcuni interventi. Lo sviluppo e pianificazione del territorio, dei distretti industriali ed artigianali, delle molte e varie forme di comunicazione alternative alla strada o degli interventi necessari a migliorare il traffico veicolare del territorio sono ambiti che esulano dalle possibilità del gestore e della stessa ENAC. Vale altresì la pena ricordare che il Masterplan 2021 è relativo ad opere che non escono dal sedime attuale, se non per due aree molto limitate.
12			Roberta Potente e Zanon Alessio; prot. n. DVA-2014-0039986 del 03/12/2014	
	Osservazione MP2030 Si chiede pertanto che la presente VIA venga effettuata considerando anche un orizzonte temporale a lungo termine, corrispondente alla vita tecnica ed economica degli interventi e dell'opera in questione (DPCM 27 dicembre 1988). Si chiede inoltre che siano esplicitati fin da ora gli obiettivi che si intendono raggiungere e perseguire, in un'ottica di visione strategica di sostenibilità ambientale (vista l'entità dello sfruttamento territoriale prevista dal Masterplan 2030) e di qualità della vita dei cittadini sui quali graverà lo sviluppo aeroportuale.			**Controdeduzione** Individuare il termine temporale rispetto al quale attivare la procedura VIA è facoltà del proponente. Il Masterplan 2021 presenta diversi elementi che antepongono la sostenibilità del piano di sviluppo alla crescita incompatibile dello scalo. All'interno di tutti i progetti che compongono il Masterplan sono stati inseriti numerosi elementi tecnico-ingegneristici che privilegiano la sostenibilità e compatibilità ambientale dei progetti a modalità "tradizionali" di progettazione degli interventi.
	Rumore: soglie OMS e rilevazione censuaria 2011 • Si chiede pertanto che la valutazione dell'impatto acustico sia effettuata sulla base dei valori-soglia stabiliti dall''WHO (come peraltro effettuato per la valutazione dell'Impatto atmosferico), con la conseguente estensione dell'area di studio e della mappatura dei recettori sensibili. Inoltre, come stabilito dalla direttiva europea, oltre ad effettuare la stima della popolazione esposta ai diversi livelli di inquinamento acustico, si chiede che la VIA venga opportunamente			Soglie OMS • Nelle analisi sul rumore ci si è sempre riferiti alla normativa nazionale in vigore molto più cautelativa dei limiti di esposizione che prevede l'OMS nelle sue linee guida (essendo riferiti ad un limite di esposizione media annuale che valgono peraltro all'interno degli ambienti e non nell'ambiente esterno). Rilevazione censuaria 2011 • Va osservato che i dati censuari che hanno maggior significatività nello studio sono quelli del comune di

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			integrata delle mappe acustiche prodotte considerando una più estesa area territoriale. • Si chiede, inoltre, che la stima del numero di persone sottoposte ai diversi livelli dì pressione acustica sia effettuata considerando la rilevazione censuaria 2011(dati già a disposizione), e non quella del 2001 con un incremento del 20%. Si fa infatti presente che per il comune di Marcon la popolazione stimata nella presente VIA ammonterebbe a 14.640 persone, contro i 16.956 residenti al 1 gennaio 2014 (http://demo.istat.it/pop20Ù/indexl.html), con un notevole incremento registrato proprio nelle località più prossime all'impatto del traffico aereo, le frazioni di San Liberale e Gaggio, più nello specifico località Zuccarello e Praello (statistiche facilmente acquisibili presso l'lstat e i Comuni).	Venezia. Questi sono stati forniti aggiornati e georeferiti al numero civico dal comune stesso. Data la forma e l'estensione delle curve sono rilevanti anche quelli della cella censuaria della frazione di Altino. Le altre celle censuarie non sono interessate dall'analisi di impatto che si è concentrata - conservativamente - sulle aree con LVA superiore o uguale a 55 dB. Per quanto concerne il comune di Marcon, occorre precisare che, in entrambi i periodi di osservazione, sia nel 2013 sia nel 2021, gli abitati (anche le frazioni più prossime al sedime aeroportuale) si trovano ampiamente al di fuori delle curve isolivello di riferimento ovvero quelle di 50 dB(LAeq, diurno) e 40 dB(LAeq, notturno), limiti della classe 1. Si ricorda in ogni caso che l'analisi della popolazione esposta ai diversi livelli di rumore è prodotta per completezza di informazione ma non attiene a nessun dettato di legge e che l'unico criterio di riferimento nelle aree che si trovano fuori delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura aeroportuale prevede la verifica del superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.
			Salute pubblica: metodo e dati • Si chiede che, per la valutazione dello "scenario 0", si proceda all'attuazione di un censimento dello stato di salute e del benessere percepito della popolazione, residenti, scolari/studenti, lavoratori in ambiente esterno, esposti ai diversi livelli di rumore. • Si chiede che lo studio di VIA proceda alla caratterizzazione e alla stima della popolazione potenzialmente esposta a più fattori di rischio simultaneamente (non per ogni singola dimensione), considerando anche l'esposizione a lungo termine.	L'elaborato sulla Salute pubblica deve essere letto nel contesto in cui si inserisce, ovvero quello di uno Studio di Impatto Ambientale, e non quello di un'indagine epidemiologica. Le informazioni bibliografiche riportate aiutano ad inquadrare lo stato dell'arte circa gli effetti delle infrastrutture aeroportuali (emissioni in atmosfera e rumore in primis) sullo stato della salute della popolazione limitrofa. Peraltro una recente pubblicazione in merito allo Studio SERA1, ha confermato quanto già riportato nel SIA per quanto concerne l'abitato di Tessera. La logica di valutazione delle vie di esposizione che viene adottata nel SIA consente comunque, sebbene in modo qualitativo, di individuare concause (sinergia o accumulo) di fattori. *1 Ancona C., Golini M.N., Mataloni F., Camerino D., Chiusolo M., Licitra G., Ottino M., Pisani S., Cestari L., Vigotti M.A., Davoli M., Forastiere F., 2014. Valutazione dell'impatto del rumore aeroportuale sulla salute della popolazione residente nelle vicinanze di sei aeroporti italiani. Epidemiol Prev 2014; 38(3-4):227-236*
			Stato di inquinamento suoli e fondali lagunari in relazione all'inquinamento atmosferico e scarichi • Con riferimento all'inquinamento atmosferico, si chiede di indagare e valutare lo stato di fatto dell'accumulazione al suolo e bioaccumulazlone da emissioni dei motori aerei {polveri, aerosol, ecc.) sotto le diverse rotte di decollo e in corrispondenza delle più vicine residenze. • Parallelamente si chiede di indagare e valutare le condizioni di inquinamento dei fondali dei corsi d'acqua e lagunari antistanti i diversi punti di scarico delle acque sia trattate sia non trattate. • In riferimento a tali diverse forme di inquinamento vanno quindi definiti eventuali interventi di disinquinamento e di riduzione tramite adeguate regolazioni e regolamentazioni alle fonti.	L'entità degli accumuli al suolo e delle deposizioni in generale è conseguenza della concentrazione in atmosfera. I limiti di legge relativi alle concentrazioni in atmosfera cui ci si riferisce nelle valutazioni descrivono concentrazioni tali da non determinare accumuli significativi. Si ritiene pertanto che tale aspetto non sia critico.
			Rumore: recettori a Marcon Rispetto ai recettori sensibili riportati nella VIA, si rileva l'assenza di recettori localizzati nell'ambito del comune di Marcon, neppure rispetto alla frazione di San liberale (ad es. asilo nido adiacente alla Chiesa, scuola materna e scuola elementare), fatta eccezione per le due abitazioni impattate dall'aumento della pressione acustica e che saranno	L'abitato di Marcon non è interessato dal rumore aeronautico. Le curve 50 dB LAeq diurno e 40 dB LAeq notturno ricadono in una porzione ridotta e scarsamente abitata del territorio comunale. In ogni caso il dominio del modello include l'area del Comune di Marcon.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	sottoposte ad interventi di mitigazione.			
	Aspetti naturalistici: SIC Cave di Gaggio • Riguardo agli "Aspetti naturalistici" sottoposti a valutazione del Masterplan 2021 non è stato preso in considerazione il sito di importanza comunitaria "Cave di Gaggio" della Rete Natura 2000 - SIC IT3250016, presente nel Comune di Marcon e articolato in due distinte aree, Nord e Sud, quest'ultima insistente nella zona Praello del Comune. • Si chiede pertanto di includere nella VIA relativa al Masterplan 2021 la valutazione dell'impatto ambientale nella suddetta specifica area di particolare interesse naturalistico.			La VINCA ha preso in considerazione tutti i Siti Natura 2000 rientranti entro l'area di interesse, ossia l'area interessata dai fattori di pressione. Il SIC/ZPS IT3250016 Cave di Gaggio è, grazie alla sua distanza dal sedime aeroportuale (oltre 5 km), ampiamente al di fuori dall'area di interesse relativa al Masterplan 2021. Si vedano inoltre approfondimenti sui temi naturalistici e la VINCA nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T707.0 di risposta alle richieste MinAmb_25-26, MinAmb_39÷41.
	Sviluppo Intermodalità Si chiede che la progettazione di ulteriori parcheggi sia successiva al potenziamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), in particolare del già approvato raccordo DeseAeroporto. Tale intervento, realizzabile fin da subito, non è stato preso in considerazione nello studio di VIA realizzato e potrebbe ess ere In grado di assorbire Il traffico incrementare generato dal nuovo scenario aeroportuale, impedendo l'abbattimento di una intera zona verde presente nell'area di Tessera			Il Masterplan 2021 dello scalo ha quale termine temporale il 2021. Appare scarsamente probabile che per questo termine possa essere realizzato un collegamento SFMR tra l'aeroporto e le principali dorsali ferroviarie. Per questo motivo nel Masterplan 2021 alla accessibilità veicolare non sono state inserite opzioni diverse.
13			Sergio Memo; prot. n. DVA-2014-0039841 del 02/12/2014	
	Osservazione Piani di rischio Si chiede pertanto di ridefinire e di riposizionare sulla mappa territoriale relativa alla zona aeroportuale di Tessera le aree di rischio esattamente come vengono proposte e raffigurate nelle tavole 12.1 e 12.2 del nuovo Masterplan 2021 del Gruppo SAVE, dove tali fasce hanno come punto di partenza il center-Iine di entrambi le piste e modificando, di conseguenza, le aree approvate dal Comune di Venezia con delibera PD 2014/10 del 15.1.2014 (Vedi All. l) che, al contrario, prendono in considerazione per tale calcolo, solo il center-Iine della pista principale (ovviamente con conseguente nuova autorizzazione e certificazione dell'ENAC).			**Controdeduzione** Si veda la risposta alla richiesta della Regione del Veneto RVE_06, nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0.
14			Associazione La Salsola; prot. n. DVA-2014-0039728 del 02/12/2014	
	Osservazione Aspetti naturalistici La descrizione e collocazione sono imprecise e fuorvianti sia dal punto di vista normativo-territoriale che quello geografico e storico. Infatti gran parte della struttura aeroportuale ed in particolare "le attrezzature destinale al volo" (le piste di arrivo e decollo) sono collocate in "pieno ambito lagunare" essendo parte della conterminazione lagunare storica e quella riformata nel 1990 (cfr. Fig. 1; Comune di Venezia Atlante della laguna http://www.silvenezia.it/?q=node/97). Per tale ragione tutti gli elementi progettuali che non tengono conto di questa condizione normativa e territoriale devono essere			**Controdeduzione** Lo Studio di Impatto Ambientale considera ampiamente la laguna di Venezia, tutta la vincolistica in essa vigente (Quadro di riferimento programmatico) e tutti gli aspetti di pregio naturalistico (VINCA), che possono essere interferiti dalle azioni/opere del Masterplan 2021.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	aggiornati ed adeguati per gli aspetti difformi e non consentiti dalle legislazioni speciali che sovraintendono alla c.d. "Conterminazione lagunare". In particolar modo si ricordano gli aspetti relativi ai divieti di imbonire (colmare) nuove aree lagunari quali quelle che il progetto prevede di fare per l'allargamento delle piste e delle altre attrezzature che si prevedono a supporto e incremento delle superfici aeroportuali.			
	Aspetti naturalistici: compensazione naturalistica dell'imbonimento In riferimento all'imbonimento delle aree per gli allargamenti degli spazi delle piste, vista la sottrazione di spazi che sono importanti per le due specie di uccelli (*Circus aeroginosus* e *Circus pygargus*) che nidificano nell'area in numero critico (cfr. pag. 55 § 5.4.1), si chiede quale titolo di compensazione, la realizzazione di aree idonee alla nidificazione delle predette specie nelle aree immediatamente esterne al perimetro aeroportuale in area lagunare.			È condivisa l'opportunità di intervenire ogni qual volta sia possibile per incrementare l'idoneità dell'habitat per le specie Albanella minore e Falco di palude. Proprio in tal senso sono state inserite già nel Masterplan 2021 note di indirizzo per la gestione dell'area destinata a bacino di laminazione, tese a determinarne un'elevata idoneità trofica e quale sito riproduttivo. La realizzazione delle stesse aumenterà l'idoneità del territorio circostante l'area aeroportuale.
	Aspetti naturalistici: wildlifestrike In riferimento all'analisi sul rischio wildlifestrike (cfr. pag. 60 § 5.4.2) Traffico aereo, non sembra verosimile la considerazione che seppur l'area interessata dal rischio di collisione con gli uccelli (birdstrike) rimane pressoché invariata, nei programmi di sviluppo non possa aumentare l'effetto esaminato. Tale considerazione confligge con la nozione di rischio che è conseguenza in primis della numerosità degli eventi che sono funzione dei transiti degli aeromobili. Poiché alcune specie di uccelli come quelle sensibili già evidenziate dalla relazione SIA sono presenti con pochi individui e che quindi il rischio di scomparsa della specie dal sito è alto si chiede di riconsiderare le valutazioni sul rischio e progettare quale titolo di compensazione, la realizzazione di aree idonee (barene) alla nidificazione delle predette specie nelle aree esterne contermini al perimetro aeroportuale in zona lagunare a distanze superiori dalle zone di transito in modo da diminuire i rischi complessivi per le specie critiche.			L'analisi dei dati evidenzia una relazione di tipo inverso (entro l'intervallo di analisi) dalla quale emerge che oltre gli 84’000 movimenti, l'aumento del numero di movimenti si accompagna ad un calo degli impatti. Questa dinamica appare verosimile se si considera che al crescere della continuità di occupazione dei corridoi di decollo e atterraggio, si accompagni un aumento della costanza ed efficacia dell'effetto di prevenzione all'uso, da parte della fauna, dell'area suscettibile di impatto.
	Aspetti naturalistici: rumore In riferimento all'analisi sul rischio Emissione di rumore (inquinamento acustico) del traffico aereo, non sembra verosimile la considerazione che il rischio conseguente alla pressione sonora che aumenterà conseguentemente all’incremento quantitativo dell’attività aeroportuale si possa interpretare semplicemente con l'abitudine/assuefazione degli uccelli all'emissione sonora intensificata nell'arco giornaliero. l rischio all'esposizione sonora eccedente a livelli di normalità, oltre che essere valutato in ragione delle specie presenti (che possono rispondere in maniera diversa all'impatto), deve essere considerato anche per le specie potenzialmente presenti, ma che di fatto non lo sono proprio forse proprio a causa della fonte di intenso rumore. Inoltre, come per i mammiferi, incluso l'uomo, sono da considerare anche le conseguenze di ordine neurologico-ormonale conseguenti all'assuefazione a pressioni sonore sempre più crescenti alle quali gli animali sono esposti quotidianamente. Tali modificazioni fisiologiche possono incidere, e alla lunga modificare, abitudini e comportamenti riproduttivi delle specie tali da mettere in serio rischio la consistenza delle popolazioni presenti e nidificanti Poiché per definizione il rischio causato dall'esposizione al rumore è risultato anche della numerosità degli eventi che sono funzione dell'intensificarsi dei transiti degli aeromobili secondo il programma di sviluppo; e dato che specie di uccelli come			La valutazione non nega vi sia un effetto dell'aumento dell'emissione di rumore. Afferma che l'effetto di perturbazione alle specie (stress, eventuale non insediamento di coppie o riduzione del loro successo riproduttivo) vi sia ma non possa avere, alla luce dell'entità dei contingenti coinvolti, effetti significativi sul grado di conservazione delle specie di interesse comunitario e conservazionistico.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	quelle sensibili già evidenziate dalla relazione SIA sono presenti con pochi individui e che quindi il rischio di scomparsa della specie dal sito è alto si chiede di riconsiderare le valutazioni sul rischio e progettare quale titolo di compensazione, la realizzazione di aree idonee (barene) alla nidificazione delle predette specie nelle aree esterne contermini al perimetro aeroportuale in zona lagunare a distanze maggiori dalle sorgenti di rumore e/o opportunamente protette dalla pressione sonora.			
	Aspetti naturalistici: inquinamento atmosferico Si chiede di riconsiderare le valutazioni sul rischio causato dalle immissioni in atmosfera degli inquinanti originati dalle combustioni dei propulsori degli aeromobili effettuando monitoraggi chimico-fisici e biologici sulle matrici sopra citate, pubblicando i risultati ed eventualmente progettare quale titolo di compensazione, la realizzazione di aree idonee (barene) alla nidificazione delle predette specie nelle aree esterne contermini al perimetro aeroportuale in zona lagunare a distanze maggiori dalle sorgenti inquinanti.			L'entità degli accumuli al suolo e delle deposizioni in generale è conseguenza della concentrazione in atmosfera. I limiti di legge relativi alle concentrazioni in atmosfera cui ci si riferisce nelle valutazioni descrivono concentrazioni tali da non determinare accumuli significativi. Si ritiene pertanto che tale aspetto non sia critico.
15			Movimento 5 Stelle di Marcon; prot. n. DVA-2014-0039800 del 02/12/2014	
	Osservazione Procedura: conflitto di interessi e Proponente ENAC proponente dell'istanza VIA in oggetto, risulta essere il soggetto pubblico preposto di controllo e vigilanza delle attività svolte dal gestore dell'aeroporto (SAVE). Esiste quindi una commistione di ruoli tra il proponente e autorità garante del corretto svolgimento delle attività del gestore.			**Controdeduzione** La SAVE è un concessionario del Ministero dei Trasporti (ENAC) per la gestione dello scalo aeroportuale di Venezia. Il Masterplan è richiesto da ENAC, preparato e proposto da SAVE ad ENAC e da ENAC approvato. La approvazione tecnica di ENAC non esime il Ministero dei Trasporti al sottoporsi alle procedure autorizzative ambientali previste dalla legge (D.Lvo 152/06). Poiché è il Ministero dei Trasporti il proprietario dell'area destinata ad esercizio aeroportuale è coerente e corretto che sia l'ente responsabile dell'attività a sottoporsi alle procedure autorizzative richieste e non il concessionario. Il Piano di Sviluppo approvato da ENAC deve essere ambientalmente valutato (procedura VIA) e realizzato solo se deliberato come "ambientalmente compatibile". Alla procedura di VIA, essendo una procedura autorizzativa prevista da una legge, devono essere sottoposti tutti i progetti, siano essi proposti da Enti pubblici o privati. L'applicabilità della procedura non è nella natura privatistica o pubblicistica dell'ente che la propone ma nei contenuti del progetto.
	Procedura: no alla suddivisione in due MP (2021 e 2030) L'ente gestore dell'aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera (SAVE) ha presentato a fine 2011 il "Piano di Sviluppo Aeroportuale al 2030 (Masterplan 2030)" successivamente approvato in via tecnica da ENAC. Masterplan 2021 contiene nel suo interno molte similitudini al Masterplan 2030. Vi sono molteplici riferimenti nel Masterplan 2021, a possibili ampliamenti rispetto al progetto presentato e, nel contempo, nel Masterplan 2030, vi sono contenute tutte le opere di fatto da realizzare nell'istanza V.I.A. in oggetto. Riteniamo pertanto che l'opera, debbo essere necessariamente sottoposta a VAS e ad una valutazione di impatto ambientale e acustica facendo riferimento al progetto complessivo così come approvato da ENAC, senza dividere l'opera in 2 step, considerando il primo al 2021. Riteniamo altresì, che l'opera previsto al 2030 coinvolga il territorio del Comune di Marcon per l'impatto ambientale conseguente e si giudicano insufficienti le considerazioni contenute nel documento in oggetto riferite al nostro territorio, in funzione del possibile ampliamento del 2030			ENAC ha approvato un Masterplan al 2030 nel 2011. Nel 2014 ha approvato un Masterplan al 2021 che rappresenta un aggiornamento del Masterplan 2030, essendo le due versioni molto diverse. Quest'ultima versione del Masterplan è quella sottoposta a procedura VIA. L'unico Masterplan attualmente in fieri approvativo e quindi da considerarsi di riferimento è il Masterplan 2021. Il Masterplan 2021 rappresenta l'insieme delle opere necessarie per sopportare la crescita dello scalo fino a quel termine temporale. All'interno del Masterplan sono presentate tutte le opere e tutti i progetti e le valutazioni ambientali legate alla costruzione ed esercizio nel loro complesso, senza alcuno stralcio. In tal senso per le valutazioni ambientali legate all'esercizio dello scalo la presentazione del Masterplan dà visibilità e contezza di tutte le opere da realizzarsi e di tutti gli impatti connessi. Rispetto al Contratto di Programma sottoscritto dal SAVE con ENAC il 28/12/2012 è opportuno precisare che il Masterplan 2021 è completamente coerente e contiene al suo interno tutti i progetti oggetto del Contratto di Programma.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			Inserimento Marcon in Commissione aeroportuale • In riferimento al Elaborato C - Quadro di Riferimento Ambientale - Rumore a pag. 10 è riprodotta la fig. C1-1 "Area vasta individuata come componente rumore" preceduta da questo testo: L'Area Vasta racchiude le aree potenzialmente interessate da livelli di rumore prossimi ai limiti di zona previsti dal DCPM 14.11.97 comprendendo ampie porzioni dei comuni di Venezia, Marcon, Roncade (TV) e Quarto d'Altino, individuate anche in relazione all'ampiezza delle celle censuarie ISTAT. Dal 2003 al 2013 le movimentazioni aeree dell'aeroporto Marco Polo (atterraggi e decolli) sono passate da 62'000 a 81'000 coinvolgendo anche il territorio del comune di Marcon. Il DM del 31.10.1997 all'art. 5 prevede che in ogni aeroporto aperto al traffico civile sia istituita da parte deli' Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) una commissione competente a definire le procedure per il contenimento dei rumori aeroportuali composta anche da un rappresentante dei "comuni interessati". Poiché il territorio del comune di Marcon è interessato direttamente dal sorvolo "in allontanamento" degli aerei decollati dal Marco Polo, e lo sarà maggiormente in previsione dell'istanza in oggetto; coinvolto maggiormente dalle operazioni di volo e dalla costruzione delle infrastrutture che impatteranno in maniera diretta nel territorio, si considera necessaria la presenza di una rappresentanza attiva del Comune di Marcon come parte integrante della commissione indicata. Il comune di Marcon non ci risulta far parte della commissione indicata dopo domanda specifica rivolta alla nostra amministrazione.	Fanno parte delle Commissione aeroportuale ai sensi dell'art. 5 del DM 31.10.97 i comuni confinanti con la zonizzazione aeroportuale. Il comune di Marcon non lo è.
16			Associazione La Salsola; prot. n. DVA-2014-0039732 del 02/12/2014	
			Osservazione Orizzonte temporale delle valutazioni a 30 anni Si deve assumere un orizzonte d'esercizio di quanto ora proposto di almeno 30 anni. garantendone la compatibilità di carichi e impatti per tale intero periodo, e quindi assumendo già da ora tutti gli impegni a tal fine necessari, se del caso con le dovute regole e limitazioni esplicite e cogenti anche di traffico. L'eventuale seconda serie di opere, allorquando effettivamente arrivasse alla decisione potrà costituire variante di questo (primo) scenario di lungo periodo ed essere distintamente valutata, ma appunto come variante incrementale di un qualcosa che comunque c'è, e che è stato comunque programmato (anche da sé solo) e durerà per un lungo periodo. e che quindi nel momento In cui viene deciso, deve essere accertato e già regolato perché sia compatibile comunque per l'Intero lungo periodo della sua vita utile (come impone la legge). E non per un assurdo orizzonte di soli 7 anni (come proposto da SAVE/ENAC ma mai ammesso per alcuna gronde opera pubblica): quindi si chiede che si assuma un orizzonte d'esercizio di quanto ora proposto di almeno 30 anni.	**Controdeduzione** L'orizzonte temporale 2021 di analisi permette di stimare l'impatto dell'aeroporto determinato dalle soglie di traffico passeggeri ed aeromobili che sono state previste al 2021. Ad oggi non vi sono evidenze di ulteriori possibilità di crescita di movimenti allo stato infrastrutturale previsto per il 2021, pertanto tali soglie e la relativa "impronta ambientale" dell'aeroporto, a meno di ulteriori piani di sviluppo, che necessariamente dovranno prevedere ulteriori infrastrutture ed essere sottoposti a VIA, rimangono valide in senso conservativo (in quanto non tengono conto di miglioramenti tecnologici futuri, anche per gli anni successivi).
			Rumore: soglie OMS • L'impatto acustico deve essere regolato sulle soglie di tutela sanitaria indicate dall'Organizzazione Mondiale	Nelle analisi sul rumore ci si è sempre riferiti alla normativa nazionale in vigore molto più cautelativa dei limiti di esposizione che prevede l'OMS nelle sue linee guida (essendo riferiti ad un limite di esposizione media annuale che valgono peraltro all'interno

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			della Sanità, che, sulla base di molti convalidati studi, chiede per proteggere da accertati rischi di malattia. limiti di 55 (giorno) e 45 (notte) decibel (specifici per la situazione ambientale e sanitaria europea). Si chiede che l'Impatto acustico sia essere regolato sulle soglie di tutela sanitaria Indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che la VIA debba perseguire una compatibilità sostanziale e prescrivere quelle modifiche e/o integrazioni progettuali che mettano In sicurezza la salute della popolazione esposta per tutte le opere fonti di Impatto acustico in progetto nel prossimo e/o remoto futuro	degli ambienti e non nell'ambiente esterno).
			Stato di inquinamento suoli e fondali lagunari in relazione all'inquinamento atmosferico e scarichi Verificare. al di là delle simulazione matematiche lo stato reale di inquinamento al suoli e nei fondali lagunari che sono sedi di catene trofiche che su cui si avvale l'alimentazione umana soggiacenti ai sorvoli di arrivo e decollo e antistanti gli scarichi in laguna. Si chiede pertanto che la VIA prescriva le misurazioni attuali (pre opere) che Individuino gli inquinanti accumulati (da emissioni di polveri e aerosol degli aerei, dilavamenti di polveri, antigeli e lubrificanti dalle superfici aeroportuali. ecc..) e disponga nel caso limitazioni e rimedi efficaci (e anche bonifiche).	L'entità degli accumuli al suolo e delle deposizioni in generale è conseguenza della concentrazione in atmosfera. I limiti di legge relativi alle concentrazioni in atmosfera cui ci si riferisce nelle valutazioni descrivono concentrazioni tali da non determinare accumuli significativi. Si ritiene pertanto che tale aspetto non sia critico.
			Sviluppo intermodalità • Garantire un possibile e dovuto riequilibrio modale nell'accessibilità dell'aeroporto, impedendo nuovi ulteriori parcheggi perché si potrà usufruire del servizio ferroviario (SFMR e anche AV) tramite ii già valutato e approvato raccordo Dese-Aeroporto: la stessa SAVE ha già previsto che già il solo servizio SFMR potrà facilmente catturare 3 milioni di passeggeri aeroportuali all'anno (con potenzialità ben maggiori). Poiché tale raccordo e servizio del tutto ignorato nello scenario ora sottoposto a VIA sia proprio a servizio dell'aeroporto e attuabile subito prima di ogni altro intervento. Si chiede che la VIA valuti ed esiga che lato terra il traffico incrementale sia tutto assolto da quel nuovo servizio e non da nuovi parcheggi e relativo traffico su gomma (che sono ulteriori fonti di inquinamento ambientale generale).	Il Masterplan dello scalo ha quale termine temporale il 2021. Appare scarsamente probabile che per questo termine possa essere realizzato un collegamento SFMR tra l'aeroporto e le principali dorsali ferroviarie. Per questo motivo nel Masterplan 2021 alla accessibilità veicolare non sono state inserite opzioni diverse.
			Traffico acqueo e collegamenti • impegno da parte di SAVE ed ENAC con Il Comune di Venezia a progettare un sistema di collegamenti acquei con Venezia regolato adeguatamente per garantire traffico, velocità e moto ondoso finalmente compatibili con la laguna (e non Impattanti come ora); • che tali collegamenti acquei e lo scambio intermodale di Tessera sia, come da decenni stabilito, a servizio anche delle generali esigenze urbane e turistiche, salvaguardando quindi l'originario disegno di un Terminai di gronda di competenza comunale, e non tutto aeroportuale e di SAVE (come Invece vorrebbe SAVE, accaparrandosene l'area nell'ambito aeroportuale)	Nei documenti integrativi relativamente all'area Aeroterminal sono presentati importanti aggiornamenti (si veda l'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0). Risulta siglato un protocollo di intenti che prevede la realizzazione delle opere previste dal Comune all'interno del PIPP ma in gestione a SAVE. Il protocollo assicura che l'area diverrà sedime aeroportuale ma il suo sviluppo contemplerà le opere individuate dal comune quali necessarie a garantire capacità e collegamenti per i residenti verso il centro storico.
			Opere di compensazione: restauro naturalistico del bordo lagunare fino a foce Dese • Poiché le opere aeroportuali pregresse hanno alterato profondamente il margine lagunare sottraendo ampie superfici barenose e di velme all'ecosistema lagunare che ne ha sofferto In termini di qualità delle matrici	La valorizzazione delle potenzialità naturalistiche del territorio circostante l'aeroporto non è un ambito di competenza di un gestore aeroportuale. Pur tuttavia nelle azioni di compensazione ci sono interventi previsti in tal senso, limitatamente agli ambiti legati al Piano di Sviluppo dell'Aeroporto per i quali si giustificano. Vale la pena ricordare ad esempio (cfr. Quadro di riferimento ambientale-

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			(acque e fondali) e in termini di ridotta biodiversità la cui importanza è riconosciuta dalla relazione stessa dello SIA. • Si chiede di provvedere progettualmente ad un restauro naturalistico della morfologia ed ecologico del bordo lagunare pesantemente ferito dalla piattaforma aeroportuale e tuttora non ricomposto e non rlnaturato, ricostituendo una reale continuità ecologica e una percorribilità ricreativa di tutta la gronda tra le barene di Campalto, la foce dell'attuale fiume Marzenego-Oselllno e le barene e la foce del fiume Dese, sia lato laguna che lato retroterra.	Mitigazioni e compensazioni) l'intervento C5 "Riqualifica barene canale di Tessera". Peraltro l'efficacia di tali misure viene illustrata nell'approfondimento contenuto nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T707, al cap. 5.
			Ripubblicazione SIA con integrate osservazioni dei cittadini • Poiché si ritiene che le opere previste possano essere accettate solo in una visione strategica di sostenibilità generale nella quale fare finalmente i conti con la realtà e il principio che "a tutto c'è un limite", e quindi anche allo sviluppo aeroportuale e alle relative pressioni ambientali che si può rispettosamente chiedere alle popolazioni di accettare. • Si chiede quindi che siano completate e corrette le analisi dello Studio Ambientale come da osservazioni sopra elencate con nuova pubblicazione e nuove osservazioni da parte della cittadinanza esposta.	A seguito delle osservazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione del Veneto, sono state sviluppate delle Integrazioni, le quali, comprensive del presente documento sono oggetto di ripubblicazione.
17			Comune di Jesolo; prot. n. DVA-2014-0039637 del 01/12/2014	
			Osservazione Richiesta deposito al Comune di Jesolo Questa Amministrazione ritiene di essere interessata ai potenziali impatti diretti ed indiretti derivanti da detto progetto. Pertanto si chiede che, al fine di poter elaborare opportune osservazioni, in ottemperanza dell'art. 23, punto 3, del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii la documentazione è depositala su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell' autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione, il proponente depositi presso l'Amministrazione comunale di Jesolo il progetto definitivo e le relative valutazioni ambientali (SIA, VIncA e Paesaggistica).	Controdeduzione Gli effetti del Masterplan 2021 oggetto di VIA, come dimostrato dal SIA e dalle Integrazioni, non si estendono al territorio del Comune di Jesolo.
19			Circoli del PD di Campalto-Favaro/Dese-Tessera; prot. n. DVA-2014-0039709 del 02/12/2014	
			Osservazione VIA_VAS, turismo a Venezia Il Masterplan deve essere sottoposto a V.A.S La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) riguarda i Piani e i Programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e non già i singoli progetti, per i quali il legislatore ha predisposto un diverso strumento di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A). La valutazione di impatto strategica assume pertanto grande valenza, in relazione all'ambiente circostante particolarmente delicato come quello lagunare e l'impatto turistico sulla città di Venezia che già soffre di	Controdeduzione La procedura di VIA risulta necessaria, vista la Sentenza n. 209/2011 della Corte Costituzionale, non per interventi su parti dell'opera o dell'attività, ma per interventi sull'intera opera o attività, come nel caso in questione.E' pertanto communis opinio che i piani di sviluppo aeroportuali siano assoggettabili a procedura VIA, e non a quella VAS anche per le seguenti ragioni (amplius, Istituto per le ricerca e l'Ingegneria dell'Ecosostenibilità, Aspetti procedurali in materia di valutazione ambientale dei piani di sviluppo aeroportuale, novembre 2008): 1. la presenza nella legislazione tuttora vigente di un preciso obbligo di assoggettabilità dei piani di sviluppo a procedura VIA, che si sostanzia nell'articolo 8 del DPCM 27.12.1988,

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1146 del 01 settembre 2015 pag. 63/86

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			notevoli problemi di saturazione. Studi recentissimi indicano in 27 milioni le presenze turistiche annue a Venezia. Questo dato preoccupa molto e indica nella saturazione turistica della città e nelle pesantissime ripercussioni sul fragile tessuto fisico, architettonico e sociale della città, un grave pericolo per la sopravvivenza stessa di Venezia. Il dibattito cittadino sulla presenza delle grandi navi ne rappresenta un significativo aspetto. Da tener presente che il numero di turisti delle navi da crociera è di circa 2 milioni, di gran lunga inferiore ai passeggeri dell'aeroporto. Il consistente aumento del numero dei passeggeri previsto dal Masterplan [da 8,5 a Il, 6 milioni] e le ricadute sulla Città storica, a nostro avviso, non sono adeguatamente valutate dai documenti presentati. Qualora la V.A.S. fosse applicata solo al P.N.A. che è ancora in fase di discussione e di approvazione, si verificherebbe la paradossale conseguenza che i progetti previsti nel Masterplan 2021 sarebbero eseguiti prima della V.A.S. e cioè prima dell'esame di tutti gli impatti che la V.A.S. può far emergere	a fronte della indeterminatezza legislativa in merito alla sussistenza di un obbligo di VAS; 2. le specificità dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, in quanto, se è pur vero che detti piani, avendo ad oggetto l'assetto aeroportuale ed essendo attuati per fasi successive, presentano natura pianificatoria e quindi, configurandosi come dei piani del settore trasporti, sarebbero soggetti a procedura VAS, d'altro canto questi si differenziano dagli altri strumenti di pianificazione di tale settore per diversi fondamentali motivi. Le motivazioni che fanno dei Piani di Sviluppo Aeroportuale un piano "sui generis" e che sono alla base delle ragioni di ordine tecnico per le quali questi sarebbero più correttamente assoggettabili a procedura VIA, possono essere così sintetizzate: E) assenza di una effettiva connotazione programmatica dei Piani di Sviluppo, il cui obiettivo si risolve nel definire un assetto planimetrico e funzionale strumentale al soddisfacimento di quei volumi di traffico che rappresentano l'obiettivo industriale assunto dalla società di gestione; F) coincidenza dell'ambito di pianificazione dei Piani di sviluppo con quello di intervento relativo alle singole previsioni in esso contenute; G) coincidenza del livello informativo di interesse ambientale tra il Piano ed il progetto infrastrutturale; H) coincidenza dell'ambito territoriale interessato dagli effetti ambientali del Piano e di quello del progetto infrastrutturale. La compatibilità con il diritto comunitario di siffatto approccio è stato di recente confermato dalla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, con nota del 16.7.2012. Per quanto concerne il turismo, la tipologia del turismo che sceglie l'aereo per visitare Venezia è una tipologia che va nella direzione di un turismo consapevole e residenziale piuttosto che escursionista e si sottolinea come le politiche in atto o previste in questo settore, tendano a concentrarsi sul contenimento dei flussi dei turisti pendolari che quindi non "prenotano" ma "improvvisano" la visita in città. In tal senso lo sviluppo aeroportuale non è un fattore in contrasto con eventuali politiche di contenimento dei flussi in Centro storico. Si vedano approfondimenti all'elaborato di integrazione 23957-REL-T709.0.
			Aree di espansione – Aeroterminal Contrarietà all'ampliamento del sedime aeroportuale • Nel Masterplan viene chiesta l'acquisizione al sedime aeroportuale dell'area del Terminal di Tessera e del bacino di laminazione di 15 ha. Riteniamo le summenzionate aree non necessarie agli obiettivi del Masterplan e non funzionali allo sviluppo dell'aeroporto. Queste aree devono esser lasciate alla pianificazione degli enti territoriali locali. • Terminal di Tessera: l'area deve mantenere ruolo e funzioni urbane di interscambio Terraferma/Venezia e isole della Laguna Nord. L'area non è necessaria per lo sviluppo dell'Aeroporto e deve svolgere funzione di cuscinetto fra abitato Tessera e l'aeroporto. Se dichiarata "sedime" sarebbe regolata con norme "sovraordinate" al territorio. Chiediamo pertanto che NON sia accolta la richiesta di acquisizione al sedime aeroportuale.	Nei documenti integrativi relativamente all'area Aeroterminal sono presentati importanti aggiornamenti (si veda l'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0). Risulta siglato un protocollo di intenti che prevede la realizzazione delle opere previste dal Comune all'interno del PIPP ma in gestione a SAVE. Il protocollo assicura che l'area diverrà sedime aeroportuale ma il suo sviluppo contemplerà le opere individuate dal comune quali necessarie a garantire capacità e collegamenti per i residenti verso il centro storico.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			Aree di espansione - Bacino di laminazione Sia stralciato dal Masterplan il bacino di laminazione (area 5.01) e pertanto non sia acquisito al sedime aeroportuale. L'invarianza idraulica sia assicurata dalla ricalibratura dei canali di bonifica presenti. Osserviamo che l'uso dell'area quale bacino di laminazione, comporta il rischi di deterioramento del sito archeologico e, in tutti i casi, la presenza dell'acqua comprometterebbe qualsiasi progetto di visitabilità del sito che la SAVE si è impegnata ad assicurare [cfr. opere di compensazione]. Dato che area svolge funzione di laminazione e di sicurezza idraulica non solo per l'aeroporto ma anche per abitato di Tessera e Cà Noghera [2000 abitanti ca.], l'acquisizione a sedime aeroportuale risulta incompatibile con la migliore gestione del rischio idraulico la cui competenza spetta al Consorzio Acque Risorgive. Proponiamo che l'area in oggetto sia stralciata e le esigenze di invarianza idraulica siano assicurate dalla ricalibratura dei canali di bonifica esistenti e che pertanto l'area NON sia acquisita al sedime aeroportuale	I dati e progetti contenuti nel Masterplan Idraulico sono relativi ad interventi ed opere idrauliche la cui finalità è quella primaria di garantire la sicurezza idraulica del sedime aeroportuale, garantirne l'invarianza in seguito alle impermeabilizzazioni conseguenti all'attuazione del Piano di Sviluppo, riqualificare l'attuale rete di trattamento e raccolta delle acque bianche e nere. Gli effetti di questo di adeguamento idraulico dello scalo hanno ricadute positive anche sulla rete di scolo del bacino in cui l'aeroporto insiste dal momento che alcune delle opere previste sono opere di cui giova lo stesso Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e con il Consorzio sono state definite e condivise.
			Acquisizione abitazioni limitrofe al campeggio Alba D'Oro Acquisizione al sedime aeroportuale dell'area ex campeggio alba d'oro. Non abbiamo preclusioni all'acquisizione al sedime ma, data la vicinanza di alcune abitazioni, riteniamo che l'area NON debba essere adibita a funzioni rumorose e/o pericolose e che comportino emissioni aeree inquinanti. Vanno previste opere di protezione e mitigazione con dossi e alberature come previsto peraltro dal piano decennale 2012/2021 su Cà Noghera. Proponiamo di valutare l'acquisizione da parte di SAVE delle abitazioni limitrofe.	L'analisi degli impatti legati al Masterplan 2021 non prevede l'acquisizione delle aree ma interventi di mitigazione sui singoli recettori, a seguito di verifiche conseguenti a campagne di monitoraggio ad hoc sia per la fase di costruzione che per la fase di esercizio. Si veda quanto riportato nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0 che fornisce approfondimenti su mitigazioni e monitoraggi.
			Opere di mitigazione: sistema fognario Tessera e Ca' Noghera SAVE contribuisca a risolvere il problema dell' insufficienza del sistema fognario di Tessera e Ca' Noghera. Viste le dimensioni progettuali ed economiche degli interventi in materia di qualificazione della rete idraulica dell'aeroporto, proponiamo quale opera di mitigazione, che Save contribuisca a risolvere le criticità per Ca' Noghera e Tessera per quanto riguarda il sistema fognario. L'abitato di Ca' Noghera non è collegato al sistema fognario e Tessera ha ancora un sistema misto di separazione per le acque nere con bianche. Proponiamo che Save, anche in collaborazione con altri soggetti, in relazione alla esecuzione del P.P. Terminal di Tessera e del Quadrante di Tessera, si impegni ad intervenire per dare soluzione definitiva alle criticità del sistema fognario di Tessera e Ca' Noghera.	Gli ambiti proposti non sono di competenza del gestore aeroportuale ne del Ministero dei trasporti (ENAC). SAVE inoltre, attraverso il Masterplan Idraulico ha dimensionato interventi all'interno del sedime che ne assicurano la sicurezza idraulica, pertanto non c'è alcun aggravio idraulico sulle reti circostanti il sedime.
			Riduzione scarichi in laguna Si riduca il più possibile lo scarico diretto delle acque in laguna. Chiediamo sia ulteriormente potenziato il sistema di intercettazione e di depurazione delle acque che sversano direttamente in Laguna.	La gestione delle portate meteoriche generate nelle aree scolanti in laguna è affidata ad una rete di raccolta i cui punti di valle sono costituiti da manufatti di scarico dislocati lungo il perimetro esterno del sedime aeroportuale. Nello specifico, sono presenti 5 manufatti di scarico principali presidiati da altrettanti impianti di trattamento delle acque di dilavamento, con annessa vasca di accumulo dimensionata per le acque di prima pioggia. Le portate meteoriche vengono convogliate all'interno di tali manufatti, trattate con impianti a filtro di tipo "stormfilter", recentemente oggetto di riqualifica in seguito alla messa in sicurezza dell'argine lagunare (Intervento OP 435 - 2010), e successivamente sollevate in laguna mediante pompe sommergibili. I volumi eccedenti la prima pioggia sono scaricati direttamente in laguna, in accordo con la normativa vigente. Poiché nessun sostanziale incremento della superficie totale delle aree impermeabilizzate scolanti in laguna è previsto dal Masterplan, l'attuale dimensione delle vasche di accumulo delle acque di prima

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
				pioggia continuerà anche in futuro ad assicurare il volume di stoccaggio necessario. Inoltre il Masterplan prevede un potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque nere. Si vedano gli approfondimenti nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0.
				Lo Studio di Impatto Ambientale nell'analisi programmatica prende in considerazione il PAT del Comune di Venezia riportando quanto previsto da questo strumento urbanistico in merito alla viabilità e al collegamento ferroviario fra Mestre e Aeroporto. Inoltre, il Quadro Programmatico analizza per esteso pure il PUM del Comune di Venezia scendendo ancora più in dettaglio in merito alle scelte inerenti alla viabilità e ai collegamenti ferroviari. Tuttavia si deve sottolineare che pur avendo per l'appunto preso in considerazione suddetti piani e le loro previsioni trasportistiche per una visione di insieme delle scelte urbanistiche comunali, tali previsioni non interessano il Masterplan 2021 in quanto gli interventi dello stesso, analizzati del presente SIA, non riguardano i temi oggetto di questa specifica osservazione.
			Recepimento PAT Venezia approvato il 30/09/2014 Il Masterplan 2021 recepisca quanto deciso dal Consiglio Comunale di Venezia nel piano di assetto del territorio già approvato in data 30/09/2014 e vigente a partire dal 15/11/2014. Alcuni importanti aspetti infrastrutturali che riguardano l'Aeroporto, sono stati considerati e risolti dalla Pianificazione comunale. In particolare ci riferiamo al ruolo della Stazione di Mestre in relazione al collegamento ferroviario e alla fermata in Aeroporto, il Quadrante di Tessera e al Piano Particolareggiato del Terminai di Tessera. Pertanto chiediamo che il Masterplan 2021 recepisca le indicazioni previste dal PAT.	
				Le modalità con cui è stato condotto lo studio, sono esattamente quelle disposte dalla legge e come tali sono state concordate con la Soprintendenza archeologica, peraltro molto attenta a evitare omissioni. Su queste condizioni sono stati indicati gli elementi presenti nella bibliografia archeologica di settore e tra i dati inediti depositati presso gli archivi della soprintendenza stessa. I dati inseriti sono tutti quelli disponibili. E' noto che la costruzione dell'aeroporto abbia modificato radicalmente la morfologia del margine lagunare mediante una consistenza movimentazione del suolo. Ma il momento storico e le conoscenze sul margine lagunare all'epoca della costruzione dell'aeroporto non hanno consentito l'attenzione che oggi siamo in grado di offrire al patrimonio archeologico. Per questa ragione la tutela del patrimonio archeologico non si esaurisce con il documento di Verifica preliminare dell'interesse archeologico ma prosegue con la definizione dei piani di sondaggi preventivi per ogni intervento del Masterplan. Tali piani (prodotti come prescritto dalla legge 109/2005) concordati con la Soprintendenza, consentono di avere informazioni sulla natura del suolo mediante la realizzazione di sondaggi, carotaggi o trincee esplorative realizzati prima dell'apertura del cantiere. Ogni intervento del Masterplan 2021 sarà in ogni caso sottoposto a sorveglianza archeologica in fase di scavi. L'area del bacino di laminazione è già area sottoposta a vincolo archeologico per la legge 431/1985; la Soprintendenza archeologica è già al corrente del suo inserimento nel Masterplan. Infatti lo Studio di Impatto Ambientale (Quadro di riferimento ambientale-Mitigazioni e compensazioni) inserisce a tal proposito una misura di compensazione che è stata ulteriormente estesa nelle presenti integrazioni (si veda quanto ulteriormente proposto al par. 4.2.3 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T709.0, per la misura C3bis "Parco a tema archeologico della Via Annia").
			VIARCH preesistenze e progetto sulla Via Annia in bacino di laminazione ARCHEOLOGIA Stupisce che la "Verifica preliminare dell'interesse archeologico" metta in evidenza che le preesistenze archeologiche siano pochissime all'interno del sedime aeroportuale. Abbiamo motivo di ritenere che nella costruzione dell'aeroporto molte testimonianze archeologiche siano state perdute. Gli interventi previsti dal Masterplan 2021 sono molteplici e significativi. Riteniamo di dover raccomandare la massima attenzione nell'esecuzione dei lavori, in particolare in prossimità delle aree ex Ca' Mocenigo e Ca' Zorzi sede (edifici che sono stati abbattuti), a quanto consta, di ex conventi. Per quanto riguarda l'area "intervento 5.01" (bacino di laminazione, vedi sopra punto PD_3), proponiamo sia predisposto, in collaborazione con la Sovraintendenza e la Direzione del Museo di Altino, un progetto "visita via Annia".	
				Il cronoprogramma si riferisce alla pianificazione degli interventi e progetti contenuti nel piano di sviluppo. La realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione è nella quali totalità al di fuori del sedime aeroportuale e verranno realizzate attraverso accordi di programma tra SAVE e le amministrazioni enti competenti sui territori e gli ambiti interessati. In tal senso appare irrealistico proporre un cronoprogramma di realizzazione delle opere quando la realizzazione delle stesse sarà di esclusiva competenza degli enti interessati. Per quanto concerne gli interventi di mitigazione per la componente
				Opere di mitigazione e compensazione/Accordi di programma Opere di mitigazione e compensazione applicazione dell'art. 4 convenzione allegata alla concessione aeroportuale. Si predispongano accordi di programma con gli enti competenti Molte opere di compensazione prevedono l'esecuzione di lavori ed espropri in aree al di fuori del sedime aeroportuale. Ciò significa stabilire Accordi con altre Istituzioni (Comuni, Magistrato Acque, Consorzio Bonifica, Anas etc) e significa seguire la pianificazione che eventualmente le altre Istituzioni

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	avessero già predisposto. Vi è la necessità di un percorso decisionale partecipato e trasparente con le istituzioni e le agenzie rappresentative del territorio. Anche in applicazione dell'art. 4 della succitata Convenzione "adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti", va predisposto un cronoprogramma preciso e va definita la qualità delle opere previste. Tali opere, in particolare quelle di mitigazione, vanno eseguite prima dell'esecuzione degli interventi.			rumore essi saranno attuati a seguito di verifiche conseguenti a campagne di monitoraggio ad hoc sia per la fase di costruzione che per la fase di esercizio. Si veda quanto riportato nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0 che fornisce approfondimenti su mitigazioni e monitoraggi.
	Opere di mitigazione: insonorizzazione maggior numero di edifici Interventi di mitigazione del rumore, insonorizzazione acustica degli edifici applicazione, principi di precauzione e prevenzione. Il Masterplan prevede misure di insonorizzazione su circa 15 edifici. Gli interventi sono destinati alle abitazioni che ricadono nelle fasce di superamento della classificazione acustica comunale rispetto all'impronta acustica dell'aeroporto al 2013 e al 2021. Anche in attuazione di monitoraggi e verifiche successive, riteniamo che la previsione debba riguardare un numero più elevato di edifici per comprendere anche quelli situati oltre la SS Triestina, di fronte il Centro Meccanizzato delle Poste, in applicazione dei principi di precauzione e prevenzione.			Le analisi sull'impatto acustico sono state effettuate attraverso l'uso di sistemi di modellistica previsionale. Gli output di queste analisi sono i risultati illustrati nello studio. Qualsiasi attività di mitigazione acustica sui recettori dovrà essere confermata da campagne di monitoraggio (si veda quanto riportato nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0 che fornisce approfondimenti su mitigazioni e monitoraggi). Solo al termine di queste sarà possibile stabilire quali siano i reali superamenti riscontrati e le necessità di intervento conseguenti.
	Opere di mitigazione: terrapieno alberato Opere di mitigazione a protezione dell'abitato di Tessera, si realizzi l'intervento M3b. Gli interventi M3 e M3b sono stati definiti alternativi fra loro. Riteniamo che l'intervento M3b (cintura alberata su terrapieno) sia in grado di garantire una migliore protezione dell'abitato di Tessera.			I risultati in termini di abbattimento acustico grazie alla realizzazione degli interventi di mitigazione sono illustrati nella documentazione integrativa, si veda quanto riportato nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0 che fornisce approfondimenti su mitigazioni e monitoraggi.
	Tutela alberi ex vivaio Benetazzo Recupero degli alberi ex vivaio Benetazzo situati all'interno del sedime aeroportuale. Il Masterplan prevede importanti lavori che possono comportare lo spostamento di alberi pregiati di grossa taglia. Chiediamo che questi alberi siano tutelati e, in caso di necessità di spostamento, si preveda il reimpianto, sia all'interno del sedime che eventualmente all'esterno, secondo tecniche consolidate e conosciute.			Qualunque intervento inserito nel Masterplan 2021 per essere eseguito dovrà conseguire e completare tutti gli iter autorizzativi necessari, inclusi quelli di carattere naturalistico/forestale.
	Fornitura energia per edifici pubblici Produzione di energia: SAVE fornisca o paghi l'elettricità a un edificio (o più edifici, parchi, aree o opere di interesse pubblico) secondo modalità da definire con la Municipalità di Favaro e con le realtà associative di Tessera.			Le misure compensative inserite nello Studio di Impatto Ambientale (Quadro di riferimento ambientale-Mitigazioni e compensazioni) sono numerose. Peraltro nella documentazione integrativa (cfr. elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0) è stato previsto un intervento di riqualifica di un edificio pubblico recettore sensibile impattato dalle attività aeroportuali.
	MP2030 Ribadiamo la nostra assoluta contrarietà, per le ragioni esposte ai punti precedenti, allo sviluppo dell'aeroporto basato sulla costruzione di nuove piste e pertanto chiediamo: a. la modifica Masterplan 2030 e lo stralcio di nuove piste; b. la modifica del Piano Nazionale Aeroporti per quanto riguarda il Marco Polo e lo stralcio di nuove piste.			Il Masterplan 2030 non è in valutazione. Lo è il solo Masterplan 2030 all'interno del quale non è prevista la realizzazione di alcuna ulteriore infrastruttura di volo.
20			Comune di Marcon; prot. n. DVA-2014-0039331 del 28/11/2014	
	Osservazione Procedura: conflitto di interessi e Proponente ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile non può essere il			**Controdeduzione** La SAVE è un concessionario del Ministero dei Trasporti (ENAC) per la gestione dello scalo aeroportuale di Venezia. Il Masterplan è richiesto da ENAC, preparato e proposto da SAVE ad ENAC e da

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	proponente di una istanza di VIA in quanto rappresenta l'Ente pubblico a cui spetta il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dai gestori degli aeroporti. Pertanto l'istanza in oggetto deve essere ritirata da ENAC e presentata invece dalla società gestore dell'aeroporto SAVE SpA.			ENAC approvato. La approvazione tecnica di ENAC non esime il Ministero dei Trasporti al sottoporsi alle procedure autorizzative ambientali previste dalla legge (D.Lvo 152/06). Poiché è il Ministero dei Trasporti il proprietario dell'area destinata ad esercizio aeroportuale è coerente e corretto che sia l'ente responsabile dell'attività a sottoporsi alle procedure autorizzative richieste e non il concessionario. Il Piano di Sviluppo approvato da ENAC deve essere ambientalmente valutato (procedura VIA) e realizzato solo se deliberato come "ambientalmente compatibile". Alla procedura di VIA, essendo una procedura autorizzativa prevista da una legge, devono essere sottoposti tutti i progetti, siano essi proposti da Enti pubblici o privati. L'applicabilità della procedura non è nella natura privatistica o pubblicistica dell'ente che la propone ma nei contenuti del progetto.
	Procedura: VAS/VIA Il Masterplan in oggetto si riferisce al Piano di Sviluppo Aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. Lo stesso fa parte del Piano Nazionale degli Aeroporti. Per la loro natura di piani, gli stessi, in base alla normativa, devono essere sottoposti a procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Tale procedura deve essere presentata preliminarmente alle procedure di VIA e non in momenti successivi, dato che l'art. 1 della direttiva VAS 2001/42/CE definisce, quale obiettivo del documento, quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire alla integrazione di considerazioni ambientali all'atto della elaborazione e della adozione di piani e programmi, al fine di .promuovere lo sviluppo sostenibile. Il Masterpian in oggetto deve pertanto essere sottoposto preliminarmente alle procedure di VAS, e solo a seguire a quelle previste, per la VIA.			E' communis opinio che i Piani di Sviluppo Aeroportuale siano assoggettabili a procedura VIA, e non a quella VAS per le seguenti ragioni (amplius, Istituto per le ricerca e l'Ingegneria dell'Ecosostenibilità, Aspetti procedurali in materia di valutazione ambientale dei piani di sviluppo aeroportuale, novembre 2008): 1. la presenza nella legislazione tuttora vigente di un preciso obbligo di assoggettabilità dei piani di sviluppo a procedura VIA, che si sostanzia nell'articolo 8 del DPCM 27.12.1988, a fronte della indeterminatezza legislativa in merito alla sussistenza di un obbligo di VAS; 2. le specificità dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, in quanto, se è pur vero che detti piani, avendo ad oggetto l'assetto aeroportuale ed essendo attuati per fasi successive, presentano natura pianificatoria e quindi, configurandosi come dei piani del settore trasporti, sarebbero soggetti a procedura VAS, d'altro canto questi si differenziano dagli altri strumenti di pianificazione di tale settore per diversi fondamentali motivi. Le motivazioni che fanno dei Piani di Sviluppo Aeroportuale un piano "sui generis" e che sono alla base delle ragioni di ordine tecnico per le quali questi sarebbero più correttamente assoggettabili a procedura VIA, possono essere così sintetizzate: A) assenza di una effettiva connotazione programmatica dei Piani di Sviluppo, il cui obiettivo si risolve nel definire un assetto planimetrico e funzionale strumentale al soddisfacimento di quei volumi di traffico che rappresentano l'obiettivo industriale assunto dalla società di gestione; B) coincidenza dell'ambito di pianificazione dei Piani di sviluppo con quello di intervento relativo alle singole previsioni in esso contenute; C) coincidenza del livello informativo di interesse ambientale tra il Piano ed il progetto infrastrutturale; D) coincidenza dell'ambito territoriale interessato dagli effetti ambientali del Piano e di quello del progetto infrastrutturale. La compatibilità con il diritto comunitario di siffatto approccio è stato di recente confermato dalla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, con nota del 16.7.2012.
	Procedura: MP 2030 ENAC - Ente Nazionale - Aviazione Civile ha presentato un Master Pian approvato dalla stessa ENAC con scadenza al 2030, che prevede per l'aeroporto Marco Polo di Tessera opere ed .interventi per un Importo di 1.760 milioni di Euro. Il presente Masterplan, con scadenza al 2021, ed un importo complessivo di opere e di interventi per 360 milioni di Euro può essere considerato uno stralcio del Masterplan generale, contravvenendo con questo il principio di evitare il salami slicing. Se ENAC ha approvato un contratto di programma			ENAC ha approvato un Masterplan al 2030 nel 2011. Nel 2014 ha approvato un Masterplan al 2021 che rappresenta un aggiornamento del Masterplan 2030, essendo le due versioni molto diverse. Quest'ultima versione del Masterplan è quella sottoposta a procedura VIA. L'unico Masterplan attualmente in fieri approvativo e quindi da considerarsi di riferimento è il Masterplan 2021. Il Masterplan 2021 rappresenta l'insieme delle opere necessarie per sopportare la crescita dello scalo fino a quel termine temporale. All'interno del Masterplan sono presentate tutte le opere e tutti i progetti e le valutazioni ambientali legate alla costruzione ed

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1146 del 01 settembre 2015 pag. 68/86

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	con SAVE SpA. con validità fino al 2030; è l'intero progetto come approvato da ENAC che va sottoposto a complessiva procedura di VAS. e di VIA, non procedendo per stralci come nel caso dell'istanza in oggetto.			esercizio nel loro complesso, senza alcuno stralcio. In tal senso per le valutazioni ambientali legate all'esercizio dello scalo la presentazione del Masterplan dà visibilità e contezza di tutte le opere da realizzarsi e di tutti gli impatti connessi. Rispetto al Contratto di Programma sottoscritto dal SAVE con ENAC il 28/12/2012 è opportuno precisare che il Masterplan 2021 è completamente coerente e contiene al suo interno tutti i progetti oggetto del Contratto di Programma.
	VINCA: mancata considerazione Cave di Gaggio Per quanto in premessa, in base alla documentazione presentata (vedasi la Sintesi non tecnica dello Studio di impatto Ambientale pagg. 58-61) vengono prese in considerazione solo i siti della Rete natura 2000 ZPSIT3250046 (Laguna di Venezia) e SIC.IT3250031 (Laguna superiore di Venezia), mancando completamente di prendere in considerazione il SIC ZPS IT3250016 (Cave Gaggio) che consta di due aree protette, distanti circa 4,5 km in linea d'aria dal sedime aeroportuale già esistente. Per queste aree non è possibile a priori escludere incidenze significative. Non è presente nemmeno una procedura di screening preliminare a valutare là necessità di redigere la VINCA.			La VINCA ha preso in considerazione tutti i Siti Natura 2000 rientranti entro l'area di interesse, ossia l'area interessata dai fattori di pressione. Il SIC/ZPS IT3250016 Cave di Gaggio è, grazie alla sua distanza dal sedime aeroportuale (oltre 5 km), ampiamente al di fuori dall'area di interesse relativa al Masterplan 2021. Si vedano inoltre approfondimenti sui temi naturalistici e la VINCA nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T707.0 di risposta alle richieste MinAmb_25-26, MinAmb_39÷41.
	VINCA: mancata considerazione aree di interesse naturalistico Lo studio dovrebbe approfondire gli aspetti valutativi rispetto alla rete ecologica locale (Fiumi Zero e Dese) e le aree di interesse naturalistico (Boschetto di Zuccarello), che anche in questo caso non risultano sottoposte né a procedura di VINCA, né di screening relativo alla VINCA.			Le aree di interesse naturalistico citate sono all'esterno dell'area di interesse e non sono coinvolte entro le aree di incidenza dei fattori di pressione.
	Previsioni di traffico e strategie compagnie di volo Previsioni di traffico. Il Masterplan al 2021 indica un numero di 11'622'148 passeggeri/anno, ragguardato a tale data, con un aumento del 38% rispetto al dato rilevato nel 2013. l criteri di previsione vengono definiti nella relazione illustrativa alle pagg. 74-83, dove sono specificati i metodi di calcolo ricavati dall'Incrocio tra l'analisi della progressione lineare, il metodo econometrico, e studi di mercato. sono del tutto assenti dati riferiti alle strategie di sviluppo delle attività sull'aeroporto Marco Polo di Tessera delle varie compagnie di volo, e con ciò anche un importante riferimento a reali incrementi di domanda, e di conseguenza di traffico.			Le valutazioni legate alle logiche di sviluppo delle compagnie di volo o alla capacità di sviluppo della catchment area sono contenute nelle valutazioni di crescita espresse attraverso il metodo degli studi di mercato.
	Previsione parcheggi e park B1 (relazione illustrativa) Previsioni di traffico. Sempre attinente all'ambito dei movimenti si osservano le seguenti incongruenze rilevate dalle varie documentazioni relative alla realizzazione di nuovi parcheggi. Alla relazione Illustrativa Park B1 a pag. 9 viene indicata la cifra totale di posti auto di cui sarà dotato l'aeroporto Marco Polo di Tessera, in 9750 posti auto, e invece alla relazione illustrativa sui parcheggi a pag. 99 - dimensione dei parcheggi a pag. 127- sistema dei parcheggi - viene indicato, in base al calcolo del fabbisogni al 2021, un numero complesso di 8:310 posti auto. Questo dato fa Intendere che tra il calcolo del fabbisogni cosi come è evidenziato e l'obbiettivo dì realizzo dichiarato ci sia una discrepanza di ben più di 1.000 posti auto, facendo con questo pensare ad un eccessivo dimensionamento del parcheggi progettati. Si tenga in tre presente, a questo proposito, che attraverso la verifica on-line In tempo reale con i dati da SAVE SpA, ad oggi i posti liberi variano giornalmente dal 1280 al 2320; pertanto il dato evidenzia ulteriormente Il rischio a nostro avviso di reale sovradimensionamento del parcheggi necessari.			La relazione di Masterplan definisce l'esatto numero di posti auto necessari in relazione alla crescita dei passeggeri ed alle modalità di accesso allo scalo. Va tenuto in considerazione che oltre i posti auto per i passeggeri vanno previsti posti auto anche per gli operatori aeroportuali ed i parcheggi esistenti al di fuori del sedime aeroportuali sempre a servizio dell'aeroporto oltre quelli presenti all'interno del sedime. I diversi riferimenti indicati vanno contestualizzati all'interno della trattazione e degli interventi cui si riferiscono. Circa il tasso di riempimento attuale essendo lo scalo a vocazione fortemente stagionale la domanda posti auto è stata dimensionata anche sulla base del periodo di maggior traffico.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			Rumore: dati ISTAT 2001 Al documento dì studio di impatto ambientale Sezione C quadro di riferimento ambientale sul rumore, pag. 36, è indicato che per valutare l'analisi della popolazione esposta al rumore sono state usate informazioni censuarie per il Comune di Marcon sulla base dei dati ISTAT del censimento del 2001, incrementando i dati stessi con una maggiorazione del 20%. Non si capisce perché non si siano utilizzati i dati del censimento del 2011, considerando che sulla scorta dei dati analizzati nello studio la popolazione residente a Marcon oggi risulterebbe di 14'640 abitanti (con incremento del 20%), contro invece le oltre 17'000 persone effettivamente residenti.	Va osservato che i dati censuari che hanno maggior significatività nello studio sono quelli del comune di Venezia. Questi sono stati forniti aggiornati e georeferiti al numero civico dal comune stesso. Data la forma e l'estensione delle curve sono rilevanti anche quelli della cella censuaria della frazione di Altino. Le altre celle censuarie non sono interessate dall'analisi di impatto che si è concentrata - conservativamente - sulle aree con LVA superiore o uguale a 55 dB. Per quanto concerne il comune di Marcon, occorre precisare che, in entrambi i periodi di osservazione, sia nel 2013 sia nel 2021, gli abitati (anche le frazioni più prossime al sedime aeroportuale) si trovano ampiamente al di fuori delle curve isolivello di riferimento ovvero quelle di 50 dB(LAeq, diurno) e 40 dB(LAeq, notturno), limiti della classe 1. Si ricorda in ogni caso che l'analisi della popolazione esposta ai diversi livelli di rumore è prodotta per completezza di informazione ma non attiene a nessun dettato di legge e che l'unico criterio di riferimento nelle aree che si trovano fuori delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura aeroportuale prevede la verifica del superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.
			Rumore: area vasta Al documento dì studio di impatto ambientale, Sezione C quadro di riferimento ambientale sul rumore, a pag. 7 si cita "l'analisi dell'inquinamento acustico viene svolta su due livelli, quello relativo al rumore di origine aeronautica, e quello relativo al rumore da traffico veicolare di asservimento all'aeroporto. L'area vasta è stata pertanto individuata (Fig. C1-1) in riferimento ad entrambe le emissioni sonore e considerando gli scenari di sviluppo futuri". L'area vasta individuata nella pianta citata risulta evidentemente non essere centrata rispetto al sedime dell'aeroporto. Il disegno individuato si estende in modo significativo verso est fino ad andare a comprendere quasi per intero l'abitato del centro storico di Venezia, mente l'area ad ovest dell' attuale aerostazione è limitata ad una profondità molto più contenuta senza che ciò derivi da qualche razionale valutazione. Se tale scelta è stata forse dettata dalla necessità di inserire l'area di asservimento all'aeroporto relativa al traffico acqueo, non si capisce perché per la stessa ragione, non debba essere considerata l'area relativa alla intera estensione della bretella autostradale di raccordo A4-Aeroporto Marco Polo.	L'area vasta nel SIA è stata analizzata per il suo intero, includendovi tutti i territori compresi nel dominio dei modelli utilizzati in particolare per la componente rumore. L'area include la bretella autostradale e il canale di Tessera, come ben dimostrato nei testi e nelle mappe dello Studio di Impatto Ambientale (Quadro di riferimento ambientale-Rumore) e delle Integrazioni (cfr. elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0).
			Atmosfera: area vasta Studio di impatto ambientale Sezione C- Quadro di riferimento ambientale Atmosfera. A pag. 7 viene precisato "si è reso necessario individuare una area vasta distinta in due ambiti: uno più ampio, che definisce il dominio delle variabili meteoclimatiche, e uno più piccolo in cui si approfondirà l'analisi delle ricadute del piano di sviluppo aeroportuale. La successiva pag. 8 riporta, nella figura Cl -1, la delimitazione delle due aree. Appare evidente l'assoluta arbitrarietà con la quale sono state Inquadrate le due aree, basta infatti notare come una semplice rotazione delle due aree individuate potrebbe portare ad inserire ambiti territoriali qui del tutto esclusi, come il Comune di Marcon con i suoi abitanti, nell'area di studio delle ricadute. Mantenendo invece la presentazione attuale, vengono ricomprese aree non interessate da presenza umana, come le zone contigue della laguna di Venezia. ed il territorio del Comune di Marcon è solo ricompreso in minima parte (perimetro sud). Parrebbe infatti più logico centrare ed orientare l'area di studio delle ricadute rispetto alla direzione sud-ovest nord-est di andamento della principale pista di decollo ed atterraggio degli aerei. In tal caso sicuramente l'area disegnata ricomprenderebbe gli abitanti di Marcon e	L'area vasta è stata perimetrata tenendo conto delle rotte di decollo e atterraggio degli aerei e della direzione prevalente dei venti (da NE), privilegiando quindi le aree sottovento che si trovano a sud-ovest rispetto alla pista mentre il comune di Marcon si trova e Nord ovest. Una parte del Comune di Marcon è ricompresa nell'area impatti ed evidenzia valori attesi di qualità dell'aria minimi rispetto ai limiti di legge per qualunque parametro. Pertanto è evidente che la altre zone del comune, ancora più lontane dalle sorgenti emissive non potranno che avere valori ancora più bassi.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	pertanto lo studio delle ricadute dovrebbe ricomprendere anche Il territorio di Marcon.			
	Rumore: effetti del traffico Lo studio del traffico ha correttamente, su) piano metodologico, analizzato i flussi di traffico indotti sulla rete viaria locale dall'ampliamento del sistema aeroportuale; si ritiene più corretto che le simulazioni degli Impatti acustici utilizzino come fonte di alterazione anche gli effetti causati dall'aumento del traffico veicolare La valutazione di questi aspetti è necessaria per verificare gli effetti indiretti, secondari e cumulativi, secondo quanto definito dall'art. 5 comma 1 del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii., come peraltro considerato all'interno delle simulazioni dell'inquinamento dell'atmosfera.			La valutazione del rumore integrata (cfr. elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0) ha considerato come fonti: • traffico aereo; • traffico indotto e totale; • traffico acqueo.
	Atmosfera: effetti combinati traffico aereo e stradale All'interno delle simulazioni dell'inquinamento atmosferico (Allegato atmosfera) sono stati valutati gli effetti del traffico veicolare ed aereo, tuttavia non le analisi degli effetti combinati di entrambe le fonti. Le analisi e le simulazioni non sono indicate per tutti i fattori di pressione.			Proprio per valutare la somma degli effetti derivanti da aumento di traffico aereo e veicolare, le mappe di concentrazione e le tabelle relative ai recettori sensibili fanno riferimento alla somma di tutte le emissioni. Solo per i massimi giornalieri delle polveri e la massima oraria del CO, le due sorgenti di pressione sono state considerate separatamente, in quanto i massimi di concentrazione non possono essere coincidenti per sorgenti diverse.
	Atmosfera: recettori in comune di Marcon Studio di Impatto Ambientale Sezione c -Quadro di riferimento ambientale. Atmosfera. Quanto evidenziato nella osservazione n. 10 trova conferma anche a pag. 41 della Sintesi non tecnica è a pag. 46 del SIA - Atmosfera, dove viene riportato l'elenco dei ricettori sensibili. Si tratta di scuole, chiese, ospedali, sedi di associazioni, tutte ad eccezione delle ultime due (n. 24 e n. 25) collocate all'interno del territorio del Comune di Venezia. Appare discutibile e singolare che non siano stati Individuati tra i ricettori sensibili anche le tre scuole e la chiesa della frazione di San liberale del Comune di Marcon, frazione nella quale lo studio di impatto acustico elaborato nel SIA individua almeno altri due edifici (abitazioni civili) ricadenti al di fuori dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale.			Con il termine recettore si intendono tutti quei punti nei quali vengono calcolate le concentrazioni in aria derivanti dallo scenario emissivo che si sta esaminando. Nel caso in esame le simulazioni sono state effettuate per ogni inquinante su una griglia di circa 8x8 km, centrata sottovento rispetto alle emissioni degli aerei in decollo, con celle di 200x200 m, per un totale di 1600 recettori. Tali recettori sono presenti anche nell'area del comune di Marcon che ricade all'interno dell'area analizzata. Quindi anche per la scuola e la chiesa che sono in frazione di San Liberale. Con il termine "recettore sensibile" si mettono semplicemente in evidenza alcuni punti che si ritengono più sensibili di altri. Ma la concentrazione è quella calcolata nel dominio dei 1600 recettori, non si tratta di punti aggiuntivi. Nello specifico il modello rileva come la scuola e la chiesa di San Liberale ai confini dell'area, abbiano concentrazioni di polveri <0.1 µg/m3, media annuale.
	Atmosfera: polveri sottili e apporto dell'aeroporto Nello Studio di Impatto Ambientale Sezione C - Quadro di riferimento ambientale Atmosfera, relativamente alle polveri sottili (PM_{10}) si dice: "le particelle di dimensioni maggiori (diametro aerodinamico maggiore di 10 microgrammi) hanno un tempo medio di vita nell'atmosfera che varia da pochi minuti ad alcune ore, e la possibilità di essere aerotrasportate per una distanza massima di 1-10 km. le particelle di dimensioni inferiori hanno Invece un tempo medio di vita da pochi giorni fino a diverse settimane e possono venire veicolate dalle correnti atmosferiche per distanze fino a centinaia di km. Per quanto sopra riportato, appare evidente che per quanto riguarda le polveri sottili l'area di analisi non può assolutamente essere quella individuata e già oggetto di una osservazione precedente in quanto è fuori discussione che le ricadute per questo tipo di inquinante hanno una caratteristica dispersiva a molto ampia che deve necessariamente tenere in considerazione almeno tutti i comuni confinanti. Si tenga altresì presente che per questo inquinante siamo di fronte ad una condizione fondo già notevolmente compromessa e degradata, caratterizzata da un numero di giornate di sforamento dei limiti molto al di sopra nel consentito dalla norma, per cui anche incrementi minimi di immissione risulteranno sicuramente di ulteriore aggravio (vedasi dati di sforamento dal sito ARPAV Regione Veneto -			ARPAV stima che il contributo dell'aeroporto Marco Polo in termini di emissioni di polveri sottili sia pari allo 0.5 % delle emissioni complessive del Comune di Venezia. Pertanto la stessa ARPAV conferma che l'apporto aeroportuale sia veramente ridotto. Per quanto riguarda le aree di ricaduta, se volessimo considerare dove si depositano le emissioni degli aerei in quota dovremmo arrivare oltre i confini Italiani, in quanto è noto che per i fenomeni di trasporto atmosferico, un'emissione a circa 300 metri di altezza interessando gli strati alti dell'atmosfera ed essendo quasi sempre al di sopra dello strato di rimescolamento, non ricade nelle vicinanze del punto di emissione ma a grandissima distanza. Pertanto ampliare l'area di impatto con il comune di Marcon non può consentire di vedere la ricaduta di polveri in quanto questa avviene a distanze decisamente maggiori.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	esiti delle centraline di misura e controllo delle polveri sottili). In questo senso non è condivisibile quanto affermato circa lo scarso apporto delle attività aeroportuali che, se possono anche essere contenute (ambito però tutto da verificare) per effetto del movimenti aerei, possono invece pesare significativamente per effetto del dichiarato aumento della pavimentazione stradale.			
	Atmosfera: polveri sottili valutazione Si ritiene necessario approfondire la valutazione rispetto al contributo all'inquinamento atmosferico delle polveri PM_{10} e $PM_{2.5}$: nel documento sono stimati impatti nulli al 2021 dato che il rinnovo del parco veicoli conterrà l'incremento degli spostamenti. SI richiede sulla base di quali stime sia possibile tale bilancio.			L'impatto delle polveri PM10 e PM2.5 al 2021 è nullo in quanto l'emissione maggiore di polveri deriva principalmente dal traffico veicolare (secondo metodiche Agenzia Europea per l'ambiente - EEA e Federal Aviation Administration degli Stati Uniti - FAA). Il parco veicoli è soggetto a continui miglioramenti tecnologici pertanto le emissioni stradali beneficiano nello scenario 2021 dell'introduzione dei veicoli euro5 e euro 6. Le emissioni al 2021 sono state stimate sempre con il software COPERT (dell'Agenzia Europea per l'Ambiente) che permette di fare elaborazioni con i veicoli Euro 5 ed Euro 6 che rappresenteranno la maggior parte dei veicoli circolanti al 2021. E' utile ricordare che la normativa euro 5 impone l'installazione del filtro anti particolato ai veicoli diesel e pertanto le emissioni di PM10 e PM2.5 subiscono, nello scenario emissivo al 2021, una drastica diminuzione che si riflette sugli impatti rendendoli trascurabili.
	Salute pubblica Nello Studio di Impatto Ambientale Sintesi non tecnica alle pag. 66-67 si cita: "Sono state inoltre individuate compensazioni correlabili alla componente (salute pubblica) sviluppate con finalità compensative generali rappresentate dal miglioramento della qualità urbana del territori diversamente Interessati dalla presenza dell'aeroporto, ed in ultima analisi finalizzate all'ottenimento di un miglioramento della qualità della vita della popolazione che subisce il maggior effetto di disturbo, soprattutto per fattori di vicinanza e relativa percezione che nell'ambito. Viene qui sottolineato il peso dovuto al disturbo ed il concetto di percezione che nell'ambito di tutto lo studio non viene mai approfondito anche e soprattutto per le aree del comuni limitrofi a Venezia comunque interessati non solo ad una percezione visiva della attività aerea, ma anche ed indiscutibilmente da una percezione acustica.			Il concetto di percezione utilizzato all'interno dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) non è inteso in senso sminuente, ma con l'intento di includervi tutte le accezioni di disagio e disturbo non necessariamente correlabili a patologie. Le analisi peraltro non rilevano situazioni di disagio per l'intero territorio del comune di Marcon, bensì dei superamenti della zonizzazione acustica comunale per una sua parte, molto ridotta coincidente con la fascia di rispetto del fiume. Pertanto come logico il SIA non introduce misure compensative ove non vi sono evidenze di impatti non mitigabili.
	Compensazioni e cronoprogramma Nello Studio di Impatto Ambientale Sintesi non tecnica alle pag. 20-21 vengono riportati rispettivamente il piano degli Investimenti (D3.3) ed il cronoprogramma (D3.4). Appare evidente e preoccupante la discrasia tra i due, là dove il piano degli Investimenti (al punto 6.17 – mitigazioni e compensazioni ambientali) indica un importo pari a 17.900.000,00 Euro, mentre nella tabella del cronoprogramma lo stesso punto 6.17 non è nemmeno riportato. Ciò rende del tutto vane tali previsioni, e rende impossibile valutare la tempistica di realizzazione delle stesse mitigazioni e compensazioni ambientali.			Il cronoprogramma si riferisce alla pianificazione degli interventi e progetti contenuti nel Masterplan 2021. La realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione è nella quali totalità al di fuori del sedime aeroportuale e verranno realizzate attraverso accordi di programma tra SAVE e le amministrazioni enti competenti sui territori e gli ambiti interessati. In tal senso appare irrealistico proporre un cronoprogramma di realizzazione delle opere quando la realizzazione delle stesse sarà di esclusiva competenza degli enti interessati.
	Monitoraggio atmosfera e rumore Nello Studio di Impatto Ambientale Sintesi non tecnica, al capitolo D6.2 monitoraggio, vengono indicate le azioni di monitoraggio in corso e previste. Per quanto riguarda gli impatti in atmosfera ed acustici sottolineiamo come non sia previsto nessun ampliamento della rete di monitoraggio già attualmente in essere rendendo con ciò vana la possibilità di monitorare l'impatto in fase di esercizio dell'impianto aeroportuale in relazione all'area vasta così come da noi individuata nelle precedenti osservazioni.			Si veda l'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0, al cap. 3 che approfondisce i temi relativi alle esigenze di monitoraggio. Il sistema di monitoraggio acustico del rumore di origine aeroportuale (Noise Monitoring System-NMS) in uso presso l'aeroporto è stato verificato da ISPRA (Ministero dell'Ambiente) ed ARPAV ed è pienamente conforme a quelle che sono le specifiche tecniche e strutturali emanate con i DM 31.10.97 e DM 20.05.99 per numerosità delle centraline e loro posizione. Si ribadisce che, per quanto concerne l'atmosfera, le valutazioni effettuate nello Studio di Impatto Ambientale (Quadro di riferimento ambientale-Atmosfera) non rilevano la necessità di monitoraggi ulteriori rispetto a quelli istituzionali e a quelli effettuati dal gestore

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
				aeroportuale.
21			Municipalità di Favaro; prot. n. DVA-2014-0038932 del 25/11/2014	
	Osservazione Area Aeroterminal Acquisizione area. Nella documentazione resa disponibile per la consultazione si evince un interesse di SAVE per la possibile acquisizione dell'area definita "Area Aeroterminal" (individuata come area "A"- pag. 15 della Sintesi non Tecnica). Riteniamo che l'area in oggetto non debba essere posta in vendita in quanto ci sono piani strategici ventennali ma, in presenza di una effettiva acquisizione da parte di SAVE, si chiede che l'area rimanga al di fuori del sedime aeroportuale e mantenga le medesime funzioni e destinazioni urbanistiche vigenti, meglio descritte nella Delibera della Giunta Comunale di Venezia n. 724 "Adozione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Terminai di Tessera" del 20.12.2013.			**Controdeduzione** Nei documenti integrativi relativamente all'area Aeroterminal sono presentati importanti aggiornamenti (si veda l'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0). Risulta siglato un protocollo di intenti che prevede la realizzazione delle opere previste dal Comune all'interno del PIPP ma in gestione a SAVE. Il protocollo assicura che l'area diverrà sedime aeroportuale ma il suo sviluppo contemplerà le opere individuate dal comune quali necessarie a garantire capacità e collegamenti per i residenti verso il centro storico.
	Area bacino di laminazione Acquisizione area. L'area a nord della Triestina (individuata come area "E"- intervento 5.01- pag. 15 della Sintesi non Tecnica) indicata come bacino di laminazione per l'abbattimento del rischio idraulico, si chiede che rimanga al di fuori del sedime aeroportuale e mantenga la medesima destinazione urbanistica vigente. Si osserva inoltre che su tale area ricade parte del tracciato della "Via Annia" e che la realizzazione del bacino di laminazione potrebbe comprometterne la conservazione			Nella documentazione integrativa per risolvere il conflitto tra Via Annia e bacino di laminazione è stata proposta una ipotesi progettuale di parco a tema archeologico, si veda il par. 4.2.3 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T709.0, per la misura C3bis "Parco a tema archeologico della Via Annia", che estende la precedente misura C3 presentata nello Studio di Impatto Ambientale (Quadro di riferimento ambientale-Mitigazioni e compensazioni).
	Opere di mitigazione e terrapieno Tessera Tra le opere di mitigazione ambientale venga mantenuto il progetto di realizzazione di un terrapieno a protezione dell'abitato di Ca' Noghera o siano realizzate opere alternative che garantiscano i medesimi obiettivi di protezione e mitigazione (il terrapieno era previsto nel documento "Programma degli Interventi piano decennale 2012/2021 - relazione di inquadramento).			Le analisi sull'impatto acustico sono state effettuate attraverso l'uso di sistemi di modellistica previsionale. Gli output di queste analisi sono i risultati illustrati nello studio. Qualsiasi attività di mitigazione acustica sui recettori dovrà essere confermata da campagne di monitoraggio (si veda quanto riportato nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0 che fornisce approfondimenti su mitigazioni e monitoraggi). Solo al termine di queste sarà possibile stabilire quali siano i reali superamenti riscontrati e le necessità di intervento conseguenti.
	Opere di compensazione nuove: sistema fognario Tra le opere di compensazione siano previsti adeguati investimenti economici per l'ammodernamento dei sistemi di captazione della rete fognaria cittadina degli abitati di Tessera e Ca' Noghera, con un intervento di separazione dei sistemi di acque bianche e acque nere			Gli ambiti proposti non sono di competenza del gestore aeroportuale ne del Ministero dei trasporti (ENAC). SAVE inoltre, attraverso il Masterplan Idraulico ha dimensionato interventi all'interno del sedime che ne assicurano la sicurezza idraulica, pertanto non c'è alcun aggravio idraulico sulle reti circostanti il sedime.
	Opere di mitigazione: terrapieno a protezione di Tessera Tra le opere di mitigazione sia mantenuto il progetto di realizzazione del terrapieno a protezione dell'abitato di Tessera (lungo la darsena e le Vie Bazzera e Vecchio Hangar) o siano realizzate opere alternative che garantiscano i medesimi obiettivi di protezione e mitigazione.			Le analisi sull'impatto acustico sono state effettuate attraverso l'uso di sistemi di modellistica previsionale. Gli output di queste analisi sono i risultati illustrati nello studio. Qualsiasi attività di mitigazione acustica sui recettori dovrà essere confermata da campagne di monitoraggio (si veda quanto riportato nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0 che fornisce approfondimenti su mitigazioni e monitoraggi). Solo al termine di queste sarà possibile stabilire quali siano i reali superamenti riscontrati e le necessità di intervento conseguenti.
	Opere di compensazione: insonorizzazioni abitazioni oltre la Triestina Tra le opere di compensazione siano previsti interventi di insonorizzazione delle abitazioni (miglioria dell'isolamento			Gli interventi indicati sono già stati previsti nelle opere di mitigazione (cfr. Studio di Impatto Ambientale, Quadro di riferimento ambientale-Mitigazioni e compensazioni). Inoltre qualsiasi attività di mitigazione acustica sui recettori dovrà

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	acustico degli edifici), collocate al di là della Triestina (di fronte all'edificio delle Poste meccanizzate - Via Ca' Viganò - Via della Laguna- ecc.).			essere confermata da campagne di monitoraggio (si veda quanto riportato nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0 che fornisce approfondimenti su mitigazioni e monitoraggi). Solo al termine di queste sarà possibile stabilire quali siano i reali superamenti riscontrati e le necessità di intervento conseguenti.
	Opere di compensazione: ciclabile sulla strada lato sud della Triestina Tra le opere di compensazione sia prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale specifico sul lato Sud della Strada Statale "Triestina", oltre a quello già previsto sul lato Nord della stessa strada statale che invece si snoda in aperta campagna, isolato e senza illuminazione, con funzione spiccatamente escursionistica. L'opera risolverebbe una condizione di isolamento vissuto dalla maggioranza delle persone residenti a Ca' Noghera, mettendole nelle condizioni di utilizzare un percorso ciclo-pedonale in completa sicurezza.			Tra le opere di compensazione è stato proposto un percorso ciclopedonale, concertato nell'ambito del gruppo di lavoro cui le rappresentanze locali hanno partecipato e contribuito, di collegamento tra l'abitato di Ca' Noghera e Tessera. Il percorso passa sul lato nord della SS14 Triestina in quanto baricentrico al maggior numero di abitati che sono situati a nord dell'arteria viaria.
22			Comitato di Tessera; DVA-2014-0039305 del 27/11/2014	
	Osservazione Procedura: conflitto di interessi e Proponente Il proponente di una istanza VIA non può essere l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) poiché esso è l'ente pubblico cui spetta il compito di controllare e vigilare sulle attività svolte dal gestore dell'aeroporto (SAVE nel caso di specie). Invero ENAC assumendo il ruolo e le funzioni di autorità competente non può essere anche il soggetto proponente l'istanza di VIA su di un piano di sviluppo predisposto dal gestore. Si chiede quindi che l'istanza in oggetto sia da ENAC ritirata e, se del caso , ripresentata dal gestore SAVE SpA.			**Controdeduzione** La SAVE è un concessionario del Ministero dei Trasporti (ENAC) per la gestione dello scalo aeroportuale di Venezia. Il Masterplan è richiesto da ENAC, preparato e proposto da SAVE ad ENAC e da ENAC approvato. La approvazione tecnica di ENAC non esime il Ministero dei Trasporti al sottoporsi alle procedure autorizzative ambientali previste dalla legge (D.Lvo 152/06). Poiché è il Ministero dei Trasporti il proprietario dell'area destinata ad esercizio aeroportuale è coerente e corretto che sia l'ente responsabile dell'attività a sottoporsi alle procedure autorizzative richieste e non il concessionario. Il Piano di Sviluppo approvato da ENAC deve essere ambientalmente valutato (procedura VIA) e realizzato solo se deliberato come "ambientalmente compatibile". Alla procedura di VIA, essendo una procedura autorizzativa prevista da una legge, devono essere sottoposti tutti i progetti, siano essi proposti da Enti pubblici o privati. L'applicabilità della procedura non è nella natura privatistica o pubblicistica dell'ente che la propone ma nei contenuti del progetto.
	Procedura: VAS/VIA MP 2030 Si chiede che l'Istanza di VIA "Masterplan 2021" sia ripresentata dal proponente come Istanza di una istanza VAS sul Masterplan 2030 che è comprensivo delle opere e degli interventi ora spacchettati nel Masterplan 2021 il quale ultimo necessiterà dopo di una VIA.			ENAC ha approvato un Masterplan al 2030 nel 2011. Nel 2014 ha approvato un Masterplan al 2021 che rappresenta un aggiornamento del Masterplan 2030, essendo le due versioni molto diverse. Quest'ultima versione del Masterplan è quella sottoposta a procedura VIA. L'unico Masterplan attualmente in fieri approvativo e quindi da considerarsi di riferimento è il Masterplan 2021. Il Masterplan 2021 rappresenta l'insieme delle opere necessarie per sopportare la crescita dello scalo fino a quel termine temporale. All'interno del Masterplan sono presentate tutte le opere e tutti i progetti e le valutazioni ambientali legate alla costruzione ed esercizio nel loro complesso, senza alcuno stralcio. In tal senso per le valutazioni ambientali legate all'esercizio dello scalo la presentazione del Masterplan dà visibilità e contezza di tutte le opere da realizzarsi e di tutti gli impatti connessi. Rispetto al Contratto di Programma sottoscritto dal SAVE con ENAC il 28/12/2012 è opportuno precisare che il Masterplan 2021 è completamente coerente e contiene al suo interno tutti i progetti oggetto del Contratto di Programma.
	"Opzione 0" al 2000 • lo scrivente Comitato è convinto che l'attuale attività aeroportuale abbia già superato il limite di sostenibilità dell'ecosistema (persone ed ambiente) che sfrutta. Inoltre il SIA considera come situazione "base" o			Dal 2000 al 2014 l'aeroporto non ha subito alcuna variazione nella conformazione delle piste e/o altre tipologie di impianto soggette a VIA, pertanto non si ravvisa alcuna necessità in tal senso, in accordo con quanto riportato dalla Corte Costituzione (sentenza n. 120/2010) che nelle valutazioni conclusive riporta "…Questa è la ragione per

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			opzione 0 lo stato dell'Aeroporto al 2013. Questa determinazione è arbitraria poiché in realtà il punto di partenza di una corretta procedura VIA deve iniziare dal marzo 1999 (entrata in vigore della Direttiva 97/11/CE e della L.R n. 10). Si chiede che l'Istanza di VIA in oggetto sia riproposta con un "opzione 0" all''anno 2000.	cui la disciplina, comunitaria e statale, della VIA, non contempla un capitolo relativo alle opere già realizzate, il progetto delle quali è già stato attuato. Riguardo agli impianti esistenti, la necessità di VIA può proporsi solo per «modifiche dei progetti elencati negli allegati che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente» (art. 20, comma 1, lettera b, Codice dell'ambiente)…"
			Area vasta e Comuni interessati • Oltre al comune di Roncade anche altri "Comuni Interessati" e l'Ente Provincia di Treviso non sono stati coinvolti nel procedimento di VIA, nonostante i loro territori siano sorvolati ed interessati dalle rotte aeree e pertanto comuni soggetti a potenziali inquinamenti da rumore e dell'aria generati dai voli. Si chiede che l'Istanza di VIA sia ritirata e ripresentata dal proponente, con il coinvolgimento in essa come "enti interessati" i Comuni di Roncade (TV), di Cavallino/Treporti (VE), di Jesolo {VE), di Casale sul Sile (TV) e l'Ente Provincia di Treviso.	L'area vasta nello Studio di Impatto Ambientale è stata analizzata per il suo intero, includendovi tutti i territori compresi nel dominio dei modelli utilizzati in particolare per la componente rumore. Diversamente l'analisi effettuata dimostra che i comuni interessati, cioè quelli sui quali si verificano effetti diretti ed indiretti del Masterplan 2021, sono quelli effettivamente coinvolti nella procedura (Venezia, Quarto d'Altino e Marcon). In particolare, le curve di rumore sono calcolate fino ai limiti di legge (50 dB diurni, 40 dB notturni) ed includono appunti i suddetti tre comuni, come ben dimostrato nei testi e nelle mappe del SIA e delle Integrazioni (cfr. elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0).
			SIA programmatico: area vasta Elaborato A- Quadro di riferimento programmatico – A1 Inquadramento territoriale Le affermazioni espresse e non basatesi su di una verifica fattuale evidentemente mai operata dallo Studio testimoniano della superficialità e della strumentalità di elaborazione che emergono anche in altri punti dello Studio oggetto di successive nostre Osservazioni; caratteristiche che sono confermate anche dal grossolano errore di inserire il Comune dì Roncade nella provincia di Venezia invece che in quella di Treviso (con il conseguente obbligo di considerare la Provincia di Treviso come "ente interessato") la richiesta è che il capitolo A1 sia ritirato e ripresentato con contenuti aderenti alla realtà dei fatti e privo della nota 2 (inerente la partecipazione del comune di Marcon al alla commissione aeroportuale) non completamente veritiera e con l'interessamento dei comuni di Mira, di Jesolo, di Cavallino/Treporti, di Roncade, di Casale sul Sile e dell'Ente Provincia di Treviso.	L'area vasta nello Studio di Impatto Ambientale è stata analizzata per il suo intero, includendovi tutti i territori compresi nel dominio dei modelli utilizzati in particolare per la componente rumore. Diversamente l'analisi effettuata dimostra che i comuni interessati, cioè quelli sui quali si verificano effetti diretti ed indiretti del Masterplan 2021, sono quelli effettivamente coinvolti nella procedura (Venezia, Quarto d'Altino e Marcon). In particolare, le curve di rumore sono calcolate fino ai limiti di legge (50 dB diurni, 40 dB notturni) ed includono appunti i suddetti tre comuni, come ben dimostrato nei testi e nelle mappe del SIA e delle Integrazioni (cfr. elaborato 23957-REL-T708.0). Fanno parte delle Commissione aeroportuale ai sensi dell'art. 5 del DM 31.10.97 i comuni confinanti con la zonizzazione aeroportuale. Il comune di Marco non lo è.
			Rumore • La richiesta è che il proponente ritiri l'Elaborato C RUM Relazione e lo ripresenti con una elaborazione dell'impatto complessivo utilizzando il modello matematico INM (7.0 o successivo) così come previsto dai relativi "decreti ministeriali", valutando oggettivamente anche il Ground Noise. • Per una qualificata e comprensiva analisi dell'impatto acustico complessivo appare inoltre indispensabile la necessità di poter disporre di un Report documentale - fruibile ad esperti e cittadini con la elencazione e descrizione dei dati di input aeronautici, meteo e restanti impiegati dagli estensori della Relazione. Con una comparazione tra la fase ground-noise ed air-noise attualizzata al 2013 (Opzione 0) e quella stimata al 2021.	Si veda il cap. 3 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0 che tratta ed integra le valutazioni sulla componente rumore – fase di esercizio.
			Rumore • Anche in relazione a questa Osservazione è quindi inevitabile ed indispensabile che il proponente ritiri l'Elaborato C RUM Relazione e lo ripresenti con una elaborazione dell'impatto complessivo utilizzando il modello matematico INM (7.0 o successivo) secondo quanto previsto dai relativi "decreti ministeriali", valutando oggettivamente anche il Ground Noise.	Si veda il cap. 3 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0 che tratta ed integra le valutazioni sulla componente rumore – fase di esercizio.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	• Per una qualificata e comprensiva analisi dell'impatto acustico complessivo appare inoltre indispensabile la necessità di poter disporre di un Report documentale - fruibile ad esperti e cittadini - con la elencazione e descrizione dei dati di input aeronautici, meteo e restanti impiegati dagli estensori della Relazione. Con una comparazione tra la fase ground-noise ed air-noise attualizzata al 2013 (Opzione 0) e quella stimata al 2021.			
	Piano di rischio La richiesta è che il proponente espliciti se può essere inserito nel Masterplan 2021 delle tavole relative alle zone di rispetto differenti da quelle adottate dal Comune di Venezia con l'assenso di ENAC.			Si veda elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0
	Rumore e dati di input La richiesta è che la Commissione Valutatrice possa far esaminare da un gruppo di tecnici propri i dati tecnici usati dallo Studio per determinare l'Opzione 0 e le conseguenti stime per il 2021			Tutte le valutazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale sono state vagliate e commentate da ISPRA.
	Mitigazioni e compensazioni ambientali Mitigazioni: Insonorizzazione acustica degli edifici La richiesta è che sia eliminata, per evidente illogicità tecnica, la previsione di spostamento dei decolli notturni dalla testata 04 alla testata 22 e sia adottata una procedura antirumore consistente nello spostare i decolli notturni autorizzati previo controllo di legge sull'emissione sonora al punto Charlie della pista principale. Terrapieno vegetato sul fronte sud/est della darsena dell'aeroporto La richiesta è che questa proposta non sia qualificata fra le opere di Compensazione e Mitigazione o in subordine, una volta rimodulata maggiormente in funzione antirumore, sia dichiarata parte integrante di un'unica proposta d'interventi nominata "Barriere antirumore" comprendente la medesima e l'intervento M3b, del quale non può che essere complementare, pena la perdita di qualsivoglia utilità antirumore Cintura alberata sul fronte abitato di Tessera la richiesta è che: a) intervento M3 non sia presentato come alternativo all'intervento M3b b) l'intervento sia riqualificato come opera di compensazione ambientale (arredo urbano) e non come opera di mitigazione del rumore Terrapieno e cintura alberata La richiesta è che: a) il proponente inserisca l'area fra le "Aree da acquisire", previa verifica della disponibilità di massima alla cessione da parte dei proprietari dell'area b) il proponente, vista l'urgenza di mitigare il rumore, qualifichi tale intervento, se realizzabile, come prioritario e di attuazione in parallelo con gli interventi di ampliamento dell'infrastruttura presentando per questa uno specifico cronoprogramma Compensazioni: Nuovo percorso ciclopedonale Tessera-Cà Noghera La richiesta è che ENAC produca prova che tale opera sarà salvaguardata dalle opere prevista nel Masterplan al 2030, approvato in via tecnica da ENAC stessa, a giustificazione dell'utilità permanente dell'intervento di compensazione. In caso di verificata inutilità dell'opera o in aggiunta ad			Le analisi sull'impatto acustico sono state effettuate attraverso l'uso di sistemi di modellistica previsionale. Gli output di queste analisi sono i risultati illustrati nello studio. Qualsiasi attività di mitigazione acustica sui recettori dovrà essere confermata da campagne di monitoraggio (si veda quanto riportato nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0 che fornisce approfondimenti su mitigazioni e monitoraggi). Solo al termine di queste sarà possibile stabilire quali siano i reali superamenti riscontrati e le necessità di intervento conseguenti. La realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione è nella quali totalità al di fuori del sedime aeroportuale e verranno realizzate attraverso accordi di programma tra SAVE e le amministrazioni enti competenti sui territori e gli ambiti interessati. In tal senso appare irrealistico proporre un cronoprogramma di realizzazione delle opere quando la realizzazione delle stesse sarà di esclusiva competenza degli enti interessati.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			essa come altro intervento di compensazione ambientale ad alta valenza sociale si ripropone (è stata scartata mesi fa da SAVE) la proposta di cui all'osservazione seguente. Rotatoria stradale a Tessera La richiesta è che la Commissione richieda ad ENAC di produrre i termini di accordo con Anas e con il Comune di Venezia per la realizzazione dell'opera, ad assicurazione che l'opera potrà essere realizzata	
			Mitigazioni: inserimento barriera in laguna e acquisizione aree per Mb3 • La richiesta è che il proponente qualora non sia in grado di assicurare l'acquisizione delle aree agricole necessarie all'attuazione dell'intervento di mitigazione Mb3 in tempo utile entro il 2021, provveda a proteggere dal rumore le abitazioni di Tessera con la costruzione della barriera sul sedime aeroportuale, proposta dal Comitato. • La richiesta è che tale di mitigazione (barriera antirumore nel sedime a protezione dell'abitato di Tessera) sia inserita nello SIA (si veda estratto Dossier del Comitato inviato aprile 2014)	Le analisi sull'impatto acustico sono state effettuate attraverso l'uso di sistemi di modellistica previsionale. Gli output di queste analisi sono i risultati illustrati nello studio. Qualsiasi attività di mitigazione acustica sui recettori dovrà essere confermata da campagne di monitoraggio (si veda quanto riportato nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0 che fornisce approfondimenti su mitigazioni e monitoraggi). Solo al termine di queste sarà possibile stabilire quali siano i reali superamenti riscontrati e le necessità di intervento conseguenti.
			Mitigazioni e compensazioni PP terminal acqueo La richiesta è che il proponente ripresenti la proposta fornendo gli elementi necessari ad escludere una confliggenza del progetto al PP.Terminal acqueo del Comune di Venezia	Nei documenti integrativi relativamente all'area Aeroterminal sono presentati importanti aggiornamenti (si veda l'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0). Risulta siglato un protocollo di intenti che prevede la realizzazione delle opere previste dal Comune all'interno del PIPP ma in gestione a SAVE. Il protocollo assicura che l'area diverrà sedime aeroportuale ma il suo sviluppo contemplerà le opere individuate dal comune quali necessarie a garantire capacità e collegamenti per i residenti verso il centro storico.
			Compensazioni: inserimento recupero torri La richiesta è che sia prevista dal proponente fra le opere ed interventi di compensazione ambientale anche l'erogazione una tantum di un contributo economico per il recupero e la valorizzazione paesaggistico/culturale della Torre e Pieve di Tessera e della torre di Dese.	La valorizzazione delle potenzialità culturali del territorio circostante l'aeroporto non è un ambito di competenza di un gestore aeroportuale. Nella documentazione integrativa per risolvere il conflitto tra Via Annia e bacino di laminazione è stata proposta una ipotesi progettuale di parco a tema archeologico, si veda il par. 4.2.3 dell'elaborato di integrazione 23957-REL-T709.0, per la misura C3bis "Parco a tema archeologico della Via Annia", che estende la precedente misura C3 presentata nello Studio di Impatto Ambientale (Quadro di riferimento ambientale-Mitigazioni e compensazioni).
			Compensazioni: ciclopedonale Tessera-Favaro Si chiede che l'insieme delle opere di compensazione ambientale sia inserita la previsione dell'erogazione al Comune o alla Municipalità di una contribuzione economica adeguata, vincolata al completamento della pista ciclopedonale da Tessera a Favaro.	La pista ciclabile tra Tessera e Favaro è già stata deliberata e finanziata dalla municipalità di Favaro.
			VIARCH-VINCA-REL PAES e rotte di decollo (dispersione) La richiesta è che il proponente ripresenti i tre documenti con anche l'analisi della situazione di fatto e della stima sul rischio cui sono esposti i beni storico/culturali dei quali si è qui detto (Parco della Laguna nord, siti storico/architettonici di Burano e Torcello). Il Comitato chiede al Ministero dell'Ambiente d'intervenire presso ENAV SpA affinché le rotte di allontanamento dall'aeroporto M. Polo verso il radiofaro VDR Vicenza seguano una rotta con virata sul mare - e non sul Parco della laguna nord di Venezia - a tutela di un delicato ed unico ambiente e di preziosissime testimonianze storiche.	Il tema delle rotte non è di competenza del Proponente. VINCA Per il wildlifestrike, le rotte evidenziate sono a quote superiori ai 300 piedi, al di sotto della quale si concentra la maggior parte degli eventi (da letteratura), al di sopra sono non significativi. Il rischio di catastrofe aerea certamente, non è stato valutato. VIARCH La VIARCH è un documento che studia il territorio per un'area intorno al progetto come stabilito dalla 109/2005. Tale area, la fascia di studio, nei casi italiani è stata ritenuta utile fino a di 5 km ai fini di consentire la lettura sistemica degli elementi che concorrono a definire il quadro archeologico territoriale. Una fascia più ristretta è quella di lettura dei reperti rinvenuti e collocabili su carta (fascia di 500 m. o 1 km). Tale intorno di studio è stato concordato con la Soprintendenza, non è arbitrario. L'intenzione che sottende le VIARCH è la tutela del patrimonio

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
				archeologico posto sotto la quota del piano di calpestio, cosa che compete alla Soprintendenza archeologica, cui invece non compete quella del patrimonio fuori terra a meno dei reperti archeologici esposti (come quelli sulle pareti degli edifici di Torcello o di Altino). RELAZIONE PAESAGGISTICA La relazione paesaggistica correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La relazione paesaggistica è richiesta per gli interventi di carattere urbanistico-edilizio in presenza di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 (ad eccezione di quanto riportato nell'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.). Pertanto, come dichiarato nella premessa dello stesso documento Masterplan 2021 dell'aeroporto di Venezia "Marco Polo" - Relazione paesaggistica, la relazione paesaggistica è finalizzata alla valutazione degli effetti dal punto di vista paesaggistico dei soli interventi previsti dal Masterplan 2021 aventi rilevanza urbanistico-edilizia. In merito alle aree considerate, si evidenzia che il documento Masterplan 2021 dell'aeroporto di Venezia "Marco Polo" - Relazione paesaggistica sia nell'analisi dello stato attuale sia nel presentare gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica ha tenuto conto non solo dell'ambito di intervento ma anche del contesto paesaggistico, quest'ultimo è stato individuato in base all'analisi di intervisibilità degli interventi di carattere urbanistico-edilizio previsti dal Masterplan 2021 con gli ambiti paesaggistici interessati dal progetto (quest'ultimi compiutamente descritti nel capitolo 2.1 della Relazione paesaggistica).
	Crescita passeggeri e turismo La richiesta è che il documento sia ripresentato con l'esplicitazione che i progetti per l'aumento della movimentazione annua dei passeggeri dovranno essere coerenti con la politica del Comune di Venezia di regolamentazione e di contenimento del flusso turistico in Città.			La tipologia del turismo che sceglie l'aereo per visitare Venezia è una tipologia che va nella direzione di un turismo consapevole e residenziale piuttosto che escursionista e si sottolinea come le politiche in atto o previste in questo settore, tendano a concentrarsi sul contenimento dei flussi dei turisti pendolari che quindi non "prenotano" ma "improvvisano" la visita in città. In tal senso lo sviluppo aeroportuale non è un fattore in contrasto con eventuali politiche di contenimento dei flussi in Centro storico. Si vedano approfondimenti all'elaborato di integrazione 23957-REL-T709.0).
	Socioeconomia La richiesta è che il proponente ritiri questo documento e lo ripresenti corredato anche di una analisi e di una previsione riguardante gli impatti economici al 2013 e al 2021 dell'attività aeroportuale sulle comunità dei cittadini delle frazioni più sopra elencate (Municipalità di Favaro, frazioni di Campalto,Tessera e Cà Noghera) e che per lo stesso motivo ritiri e ripresenti il paragrafo C2.1.9 Socio-economia del Documento C Monitoraggio e Conclusioni			L'assunto fondamentale dell'osservazione, assolutamente condivisibile, è quello che i benefici socio-economici dell'attività aeroportuale si distribuiscono su un territorio vasto, mentre i costi ricadono pressoché per intero su chi vive nei pressi dello scalo. La metodologia di lavoro seguita rispecchia appunto questo assunto fondamentale, estendendo l'analisi dell'impatto (positivo) sull'occupazione all'intera area vasta formata dal territorio delle Province di Venezia, Padova e Treviso, e focalizzando invece l'analisi degli impatti economici avversi, principalmente riconducibili al deprezzamento degli immobili residenziali, sull'area immediatamente circostante l'aeroporto. Eseguire una stima aggiuntiva dei benefici economici attesi dall'applicazione del Master Plan di Sviluppo Aeroportuale, specificamente focalizzata sulle comunità dell'intorno aeroportuale, come richiesto nell'osservazione, avrebbe senso solo nell'ottica di una stima costi-benefici, ciò che esula però dal mandato dello Studio di Impatto Ambientale, che è invece quello di quantificare singolarmente i singoli impatti attesi sulle diverse componenti, siano essi positivi o negativi, e di individuare le più adeguate (e attuabili) misure di mitigazione/compensazione dove necessario.

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
				A tal proposito un'eventuale supplemento di analisi mirato a quantificare l'impatto atteso sull'occupazione nell'intorno aeroportuale non avrebbe evidentemente sortito esito diverso da quella eseguita, segnalando cioè necessariamente un impatto positivo anche alla scala locale.
				Socioeconomia La richiesta è il ritiro del documento e la ri-presentazione di un documento più completo delle parti carenti sopra evidenziate (svalorizzazione degli immobili) e privo di congetture assurde e in palese contrasto con la realtà	Scopo dello Studio di Impatto Ambientale è quello di stimare gli impatti futuri attesi dal Masterplan 2021, compreso l'incremento del numero dei voli, non quello di valutare gli eventuali impatti pregressi (vedasi risposta BS_04). La metodologia adottata fa riferimento alla variazione attesa del livello di rumorosità così come risultante da una rigorosa modellazione acustica, che permette di individuare con precisione le aree e le abitazioni soggette ad un incremento del livello sonoro continuo equivalente rispetto all'attuale, e di quantificarne l'entità. Gli esiti di tale modellazione acustica individuano variazioni attese inferiori ad 1 dBA per la maggior parte del nucleo abitato di Tessera e variazioni comprese tra 1 e 2 dBA per il lembo più orientale di tale abitato e per un numero di abitazioni ubicate lungo la SS Triestina, a Ca' Noghera e ad Altino. Per nessuna unità abitativa il modello individua un incremento del livello sonoro superiore a 2 dBA. La monetizzazione di tale disagio è stata svolta a partire dai risultati pubblicati di numerosi studi scientifici dedicati appunto all'investigazione di tale relazione, basati sulla variazione osservata dei prezzi di vendita degli immobili residenziali in aree urbane prossime ad aeroporti, che indicano tutti variazioni inferiori (anche considerevolmente) all'1% per decibel aggiuntivo, indice che è stato assunto cautelativamente come valore di riferimento per l'area in esame. Data la numerosità degli studi consultati, l'eterogeneità delle situazioni cui fanno riferimento e la sostanziale coerenza dei risultati forniti, non è stato ritenuto necessario di procedere ad una specifica indagine di mercato sito specifica.
				Salute pubblica: popolazione esposta La richiesta è che sia prodotto uno studio maggiormente analitico e maggiormente centrato sulla coorte rappresentata dai circa 3.800 residenti nel area più a rischio di Campalto (villaggio laguna e via Passo). Tessera e Cà Noghera e contestualmente che sia omessa l'affermazione inaccettabile perché non vera sopra evidenziata (pag. 21 capitolo Salute Pubblica) "*Tale prossimità alimenta le sensazioni di disagio e fastidio riferite dai rappresentanti della cittadinanza, anche se il clima acustico dell'aera risulta inferiore ai limiti previsti dalla zonizzazione aeroportuale ed ancor più della classificazione acustica del Comune"*	L'elaborato sulla Salute pubblica deve essere letto nel contesto in cui si inserisce, ovvero quello di uno Studio di Impatto Ambientale, e non quello di un'indagine epidemiologica. Le informazioni bibliografiche in cui l'elaborato si "dilunga" a giudizio del Comitato, non sono fini a se stesse ma aiutano ad inquadrare lo stato dell'arte circa gli effetti delle infrastrutture aeroportuali (emissioni in atmosfera e rumore in primis) sullo stato della salute della popolazione limitrofa. Peraltro una recente pubblicazione in merito allo Studio SERA1, ha confermato quanto già riportato nel SIA per quanto concerne l'abitato di Tessera. La logica di valutazione delle vie di esposizione che viene adottata nel SIA consente comunque, sebbene in modo qualitativo, di individuare concause (sinergia o accumulo) di fattori. Per ciò che riguarda l'affermazione specificatamente contestata (pag. 21), viene confermata. *1 Ancona C., Golini M.N., Mataloni F., Camerino D., Chiusolo M., Licitra G., Ottino M., Pisani S., Cestari L., Vigotti M.A., Davoli M., Forastiere F., 2014. Valutazione dell'impatto del rumore aeroportuale sulla salute della popolazione residente nelle vicinanze di sei aeroporti italiani. Epidemiol Prev 2014; 38(3-4):227-236*
				Relazione illustrativa. MP e parcheggi La richiesta è che il proponente ritiri la proposta relativa all'ampliamento delle aree di parcheggio sul landside, in coerenza sia con una politica di tendenziale disincentivazione dell'accesso all'infrastruttura con auto propria, sia del mantenimento di un'area boscata pregiata e pluriventennale, a protezione di alcune residenze di Tessera.	I progetti di ampliamento delle aree di parcheggio tengono conto dei fabbisogni/domanda posti auto legata all'aumento dei passeggeri del Piano di Sviluppo. L'accesso ai parcheggi delle aree air side non ha oggi ne avrà in futuro alcuna limitazione ma è e sarà libero ed accessibile a qualunque mezzo acceda al sedime aeroportuale. I progetti dei nuovi parcheggi previsti nel Master Plan non andranno ad occupare aree boschive vincolate/tutelate. All'interno di ogni singolo progetto di nuovo parcheggio è stata prevista una sezione

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
				particolare dedicata alla preservazione e mantenimento delle specie arboree più pregiate per motivi naturalistici o paesaggistici. I nuovo parcheggi, proprio per preservare le specie di pregio e valore presenti sono stati dimensionati e progettati con questa esigenza.
23			Casinò Municipale di Venezia; prot. n. DVA-2014-0039286 del 27/11/2014	
	Osservazione Procedura: Piano decennale e interventi di stato di fatto La procedura di approvazione del PIANO DECENNALE 2012/2021 non è corretta dato che: a) Preliminarmente deve essere approvato il Masterplan 2030 e, in caso di approvazione, Il suddetto piano decennale potrà essere assoggettato a procedura di VIA. Nella denegata ipotesi in cui l'osservazione n. 1 non trovasse accoglimento si ritiene opportuno, in ogni caso, ulteriormente osservare quanto segue: Nella procedura di VIA del PIANO DECENNALE è stata, di fatto, effettuata una valutazione a pezzi di uno stesso progetto avendo stralciato dalla procedura una serie di significativi interventi.			**Controdeduzione** a) Il Masterplan 2030 non è il progetto in corso di valutazione b) Si vedano gli approfondimenti di cap. 3 del presente elaborato di integrazione
	Piani di rischio e vincoli all'edificabilità Le Tavole relative al Piani di rischio, stato di fatto e stato di modifica, devono riportare quanto già approvato da ENAC e dal Comune di Venezia			Si veda la risposta alla richiesta della Regione del Veneto RVE_06, nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T710.0
	Aggiornamenti ai Piani di rischio (come conseguenza dell'osservazione precedente) Prevedere un aggiornamento degli studi e degli elaborati relativi alle valutazioni ambientali.			L'aggiornamento dei Piani di rischio non comporta variazioni nelle valutazioni effettuate.
	Analisi programmatica L'affermazione di "coerenza alta" del Masterplan 2021 con tale VPRG [parziale per la Terraferma denominata "Quadrante di Tessera", ndr], riportata a pag. 135 dell'elaborato 23957-REL-T101.0 del 12.09.2014 nella Tabella di sintesi dell'Analisi programmatica, non è sostenibile per cui deve essere stralciata.			Il quadro programmatico ha lo scopo di analizzare tutti i piani programmatori e urbanistici vigenti e anche quelli non approvati definitivamente ma che comunque vanno analizzati per gli indirizzi che essi esprimono. Pertanto è stata analizzata anche la VPRG parziale per la Terraferma denominata "Quadrante di Tessera" seppur non ancora approvata dalla Regione Veneto ma che esprime specifici indirizzi di uso del territorio. Riguardo l'osservazione in merito al PAT e la previsione di sviluppo del "Quadrante di Tessera", l'analisi del PAT, peraltro strumento approvato dalla Provincia come previsto dalla legge urbanistica regionale vigente da pochi mesi quindi strumento che durante l'analisi del SIA non aveva completato il proprio iter amministrativo, tiene conto della previsione del "Quadrante di Tessera" e il tutto viene riportato nel SIA seppur le previsioni di questo strumento comunale siano di ampio raggio nella relativa pianificazione e programmazione e che riguardino interventi non direttamente attinenti al Masterplan 2021. Malgrado l'approvazione del PAT avvenuta dopo la consegna del presente SIA e le note e i pareri a cura di ENAC e SAVE considerati dal proponente delle osservazioni, si conferma per gli indirizzi di pianificazione contenuti, l'utilità dell'analisi della VPRG "Quadrante di Tessera" anche se non verrà definitivamente approvata dalla Regione. Peraltro gli indirizzi della VPRG non prefigurano interferenze con le attività previste dal Masterplan 2021.
	Mitigazioni e compensazioni ambientali Il plano delle mitigazioni ambientali, Codice Elaborato 23957- REL- 1103.0, deve essere modificato/Integrato adeguatamente per prevedere, progettare, finanziare e programmare, anticipatamente alle fasi di realizzazione, una serie di Interventi di mitigazione ambientale a tutela del			Le analisi sull'impatto acustico sono state effettuate attraverso l'uso di sistemi di modellistica previsionale. Gli output di queste analisi sono i risultati illustrati nello studio. Qualsiasi attività di mitigazione acustica sui recettori dovrà essere confermata da campagne di monitoraggio (si veda quanto riportato nell'elaborato di integrazione 23957-REL-T711.0 che fornisce approfondimenti su mitigazioni e

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	complesso della Casa da Gioco. Tali Interventi devono quindi essere inseriti nel piano delle mitigazioni ambientali integrando la Tabella D6.1riportata a pag. 69 dell'elaborato Codice 23957- REL- T104.0 ed incrementando opportunamente il fondo Compensazioni ambientali PSA, punto 6.17 del Piano Investimenti 2014-2021.			monitoraggi). Solo al termine di queste sarà possibile stabilire quali siano i reali superamenti riscontrati e le necessità di intervento conseguenti.
24			Elisabeth Műller; prot. n. DVA-2014-0035843 del 03/11/2014	
	Osservazione Rumore In riferimento all'azienda valliva Cà da Riva che ricade in zona SIC e ZPS al confine con il Comune di Quarto d'Altino e in relazione al cambio delle rotte di decollo si lamentano sforamenti dei limiti di immissione. Si chiede che vengano ripristinate le rotte originarie e verificati gli angoli di rampa di tale Aeroscalo al fine di evitare possibili danni ambientali alla Fauna e Flora sottostante.			**Controdeduzione** L'abitazione in questione si trova in Classe III, i livelli di rumore dello scenario attuale e di quello futuro sono compatibili con i limiti di legge. Nelle aree limitrofe ovvero in laguna (Classe I) si hanno superamenti, che la Valutazione di incidenza ha dimostrato non produrre effetti significativi sulle componenti naturalistiche.
	Atmosfera: IPA In riferimento all'azienda valliva Cà da Riva che ricade in zona SIC e ZPS al confine con il Comune di Quarto d'Altino e in relazione al cambio delle rotte di decollo si lamenta presenza di sedimento nerastro nella piscina dell'abitazione che viene imputato a scarichi aerei. Si chiede che vengano ripristinate le rotte originarie e verificati gli angoli di rampa di tale Aeroscalo al fine di evitare possibili danni ambientali.			La maggior parte delle provincie italiane presentano delle criticità relativamente al rispetto del limite di legge per gli IPA, benzo(a)pirene. Nel comune di Venezia questo inquinante è considerato critico in quanto le concentrazioni, sebbene in leggera diminuzione, risultano ancora oggi (2013) superiori al limite di legge (0.0013 µg/m3 vs 0.0010 µg/m3, media annuale). I valori di concentrazione di IPA rilevati presso l'abitazione della signora Muller risultano comunque "in tracce" pertanto così bassi da non essere quantificati. Per questo composto il contributo al fondo generato dall'aeroporto al 2021 è pari a + 0.2%. Secondo ARPAV (ARPAV, Comune di Venezia, 2014. Rapporto annuale 2013. La qualità dell'aria nel comune di Venezia), le fonti principali sono le emissioni veicolare, gli impianti termici e la combustione in generale (ad esempio fuochi agricoli o di rifiuti, caldaie a legna, caminetti, centrali elettriche).
25			Beniamino Sandrini; prot. n. DVA-2014-0032302 del 08/10/2014	
	Osservazione Procedura: conflitto di interessi e Proponente ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile non può essere il "Proponente" di una ISTANZA di VIA in quanto rappresenta l'Ente Pubblico a cui spetta il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dai Gestori degli Aeroporti e pertanto l'ISTANZA di VIA va ritirata da ENAC e va ripresentata dalla Società Gestore dell'Aeroporto e nello specifico caso l'ISTANZA di VIA va ripresentata da SAVE SpA. ENAC non può essere "controllore e controllato" quando siamo in presenza di un procedimento di VIA perché questo è un evidente "conflitto d'interesse", che potrebbe inficiare l'eventuale autorizzazione.			**Controdeduzione** La SAVE è un concessionario del Ministero dei Trasporti (ENAC) per la gestione dello scalo aeroportuale di Venezia. Il Masterplan è richiesto da ENAC, preparato e proposto da SAVE ad ENAC e da ENAC approvato. La approvazione tecnica di ENAC non esime il Ministero dei Trasporti al sottoporsi alle procedure autorizzative ambientali previste dalla legge (D.Lvo 152/06). Poiché è il Ministero dei Trasporti il proprietario dell'area destinata ad esercizio aeroportuale è coerente e corretto che sia l'ente responsabile dell'attività a sottoporsi alle procedure autorizzative richieste e non il concessionario. Il Piano di Sviluppo approvato da ENAC deve essere ambientalmente valutato (procedura VIA) e realizzato solo se deliberato come "ambientalmente compatibile". Alla procedura di VIA, essendo una procedura autorizzativa prevista da una legge, devono essere sottoposti tutti i progetti, siano essi proposti da Enti pubblici o privati. L'applicabilità della procedura non è nella natura privatistica o pubblicistica dell'ente che la propone ma nei contenuti del progetto.
	Procedura: VAS/VIA Il Masterplan di un Aeroporto essendo un Piano di Sviluppo Aeroportuale che verrà realizzato in decenni deve essere sottoposto a V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica e quando negli anni previsti dal crono programma riportato nel Masterplan (e quindi quando verranno realizzate le singole			E' communis opinio che i piani di sviluppo aeroportuali siano assoggettabili a procedura VIA, e non a quella VAS per le seguenti ragioni (amplius, Istituto per le ricerca e l'Ingegneria dell'Ecosostenibilità, Aspetti procedurali in materia di valutazione ambientale dei piani di sviluppo aeroportuale, novembre 2008): 1. la presenza nella legislazione tuttora vigente di un preciso

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
	opere previste) queste, solo dopo, dovranno essere sottoposte alla V.I.A. -Valutazione Impatto Ambientale. Il Masterplan in oggetto dovrebbe pertanto essere sottoposto alle procedure previste per la VAS e non alle procedure previste per la VIA e pertanto questa procedura come presentata viola la Direttiva VIA			obbligo di assoggettabilità dei piani di sviluppo a procedura VIA, che si sostanzia nell'articolo 8 del DPCM 27.12.1988, a fronte della indeterminatezza legislativa in merito alla sussistenza di un obbligo di VAS; 2. le specificità dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, in quanto, se è pur vero che detti piani, avendo ad oggetto l'assetto aeroportuale ed essendo attuati per fasi successive, presentano natura pianificatoria e quindi, configurandosi come dei piani del settore trasporti, sarebbero soggetti a procedura VAS, d'altro canto questi si differenziano dagli altri strumenti di pianificazione di tale settore per diversi fondamentali motivi. Le motivazioni che fanno dei Piani di Sviluppo Aeroportuale un piano "sui generis" e che sono alla base delle ragioni di ordine tecnico per le quali questi sarebbero più correttamente assoggettabili a procedura VIA, possono essere così sintetizzate: A) assenza di una effettiva connotazione programmatica dei Piani di Sviluppo, il cui obiettivo si risolve nel definire un assetto planimetrico e funzionale strumentale al soddisfacimento di quei volumi di traffico che rappresentano l'obiettivo industriale assunto dalla società di gestione; B) coincidenza dell'ambito di pianificazione dei Piani di sviluppo con quello di intervento relativo alle singole previsioni in esso contenute; C) coincidenza del livello informativo di interesse ambientale tra il Piano ed il progetto infrastrutturale; D) coincidenza dell'ambito territoriale interessato dagli effetti ambientali del Piano e di quello del progetto infrastrutturale. La compatibilità con il diritto comunitario di siffatto approccio è stato di recente confermato dalla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, con nota del 16.7.2012 (Allegato 2.2-1).
	Procedura: MP 2030 Considerato che l'ENAC insiste a presentare i Masterplan sottoponendoli alle procedure di VIA, è evidente che l'intero Masterplan, comunque, dovrebbe essere sottoposto alla VIA e non come in questo caso, sottoporre a VIA solo alcune parti - presentandolo per stralci - rispetto a quanto già approvato da ENAC con il Contratto di Programma autorizzato con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 28.12.2012. Utilizzare la procedura di: "salami slicing" e quindi sottoporre alle procedure di VIA solo una parte di quanto approvato da ENAC con il Contratto di Programma è una evidente violazione della Direttiva VIA. Se ENAC ha approvato un Contratto di Programma con SAVE SpA, con validità fino all'Anno 2030, l'intero progetto come approvato da ENAC va sottoposto ad una "complessiva" procedura di VIA, che vada a valutare l'opera nella sua interezza e non solo per degli stralci come indicati in questa ISTANZA di VIA			Il Masterplan 2021 rappresenta l'insieme delle opere necessarie per sopportare la crescita dello scalo fino a quel termine temporale. All'interno del Masterplan sono presentate tutte le opere e tutti i progetti e le valutazioni ambientali legate alla costruzione ed esercizio nel loro complesso, senza alcuno stralcio. In tal senso per le valutazioni ambientali legate all'esercizio dello scalo la presentazione del Masterplan dà visibilità e contezza di tutte le opere da realizzarsi e di tutti gli impatti connessi. Rispetto al Contratto di Programma sottoscritto dal SAVE con ENAC il 28/12/2012 è opportuno precisare che il Masterplan 2021 è completamente coerente e contiene al suo interno tutti i progetti oggetto del Contratto di Programma.
	Stato di fatto al 1999 Il Masterplan come presentato per questa ISTANZA di VIA assume come "situazione di base" e/o come "Opzione Zero" lo stato dell'Aeroporto di Venezia "cristallizzato all'anno 2013", quando in realtà il "punto di partenza" di una corretta procedura di VIA deve iniziare a partire dal 16 Marzo 1999 quando, da tale data, in Italia è entrata in vigore la Direttiva 97/11 /CE. che aveva modificato la precedente. In ogni caso, considerato che in data 26 Marzo 1999 è stata approvata anche la Legge Regionale del Veneto n. 10 avente ad oggetto: "DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE D'IMPATIO AMBIENTALE", è			Dal 1999 al 2014 l'aeroporto non ha subito alcuna variazione nella conformazione delle piste e/o altre tipologie di impianto soggette a VIA, pertanto non si ravvisa alcuna necessità in tal senso, in accordo con quanto riportato dalla Corte Costituzione (sentenza n. 120/2010) che nelle valutazioni conclusive riporta "…Questa è la ragione per cui la disciplina, comunitaria e statale, della VIA, non contempla un capitolo relativo alle opere già realizzate, il progetto delle quali è già stato attuato. Riguardo agli impianti esistenti, la necessità di VIA può proporsi solo per «modifiche dei progetti elencati negli allegati che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente» (art. 20, comma 1, lettera b, Codice dell'ambiente)…"

N	DATA	PROT.	MITTENTE	
			sempre a partire dal Marzo del1999 che una qualsiasi ISTANZA di VIA deve e dovrebbe iniziare a calcolare e quantificare gli impatti ambientali che l'Aeroporto di Venezia ha creato e che andrà a creare all'ambiente e al territorio circostante l'allora sedime aeroportuale. Una qualsiasi ISTANZA di VIA che non abbia a valutare quanto già edificato a partire dal Marzo 1999 è evidente che è una procedura di VIA che non può ottenere un parere positivo, soprattutto perché è da quella data e da quella situazione e da quello stato di fatto: "Cristallizzato al 1999", che devono essere calcolate le opere di Mitigazione e di Compensazione Ambientale che devono essere realizzate.	
26			Beniamino Sandrini; prot. n. DVA-2014-0032547 del 09/10/2014	
	Osservazione Procedura: MP 2030 la 3a Osservazione sopra riportata (BS_3), va integrata con il contenuto della tabella estratta dal sito web dell'ENAC il cui titolo è: "Aeroporti con Masterplan approvati dall'ENAC" perché se ENAC ha approvato un Masterplan con scadenza al 2030, che prevede opere ed interventi per un importo di 1.760 milioni di euro, è evidente che ENAC non può presentare una ISTANZA di VIA con periodo di scadenza al 2021 per un importo di 360 milioni. E per queste ulteriori considerazioni, l'ISTANZA di VIA presentata da ENAC denominata: "Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - Master Plan - 2021" (a parere del sottoscritto) deve essere ritirata e deve essere ripresentata comprendendo tutte le opere e gli interventi previsti dal "Masterplan 2030".			**Controdeduzione** ENAC ha approvato un Masterplan al 2030 nel 2011. Nel 2014 ha approvato un Masterplan al 2021 che rappresenta un aggiornamento del Masterplan 2030, essendo le due versioni molto diverse. Quest'ultima versione del Masterplan è quella sottoposta a procedura VIA. L'unico Masterplan attualmente in fieri approvativo e quindi da considerarsi di riferimento è il Masterplan 2021. Il Masterplan 2021 rappresenta l'insieme delle opere necessarie per sopportare la crescita dello scalo fino a quel termine temporale. All'interno del Masterplan sono presentate tutte le opere e tutti i progetti e le valutazioni ambientali legate alla costruzione ed esercizio nel loro complesso, senza alcuno stralcio. In tal senso per le valutazioni ambientali legate all'esercizio dello scalo la presentazione del Masterplan dà visibilità e contezza di tutte le opere da realizzarsi e di tutti gli impatti connessi. Rispetto al Contratto di Programma sottoscritto dal SAVE con ENAC il 28/12/2012 è opportuno precisare che il Masterplan 2021 è completamente coerente e contiene al suo interno tutti i progetti oggetto del Contratto di Programma.
	Area vasta e Comuni interessati Della Copertina dell'Allegato a titolo: "Studio Impatto Ambientale - Sezione C - Quadro di Riferimento Ambientale - Rumore" (come per tutte le altre copertine) per prima cosa si evidenzia su tutte le tavole e le relazioni è scritto "Masterplan 2021", quando ENAC, invece, ha approvato il "Masterplan 2030. A pag. 10 di questo documento va evidenziata titolata "Area vasta individuata come componente rumore", preceduta da questo testo: "L'analisi dell'inquinamento acustico viene svolta su due livelli, quello relativo al rumore di origine aeronautica e quello relativo al rumore da traffico veicolare di asservimento all'aeroporto. L'area vasta è stata pertanto individuata in riferimento ad entrambe le emissioni sonore e considerando gli scenari di sviluppo futuri. Per la fase costruzione l'area è più limitata all'intorno dei cantieri ed è quindi inclusa nell'area vasta della fase di esercizio. L'area vasta racchiude le aree potenzialmente interessate da livelli di rumore prossimi ai limiti di zona previsti dal DPCM 14.11.1997 comprendendo ampie porzioni dei comuni di Venezia, Marcon, Roncade e Quarto d'Altino, individuate anche in relazione all'ampiezza delle celle censuarie ISTAT e va sottolineato che tra i "Comuni Interessati" (come riportati sull'Avviso al Pubblico del 30 Settembre 2014) non risulta essere stato coinvolto nel procedimento di VIA il Comune di Roncade.			L'area vasta nel SIA è stata analizzata per il suo intero, includendovi tutti i territori compresi nel dominio dei modelli utilizzati in particolare per la componente rumore. Diversamente l'analisi effettuata dimostra che i comuni interessati, cioè quelli sui quali si verificano effetti diretti ed indiretti del Masterplan 2021, sono quelli effettivamente coinvolti nella procedura (Venezia, Quarto d'Altino e Marcon). In particolare, le curve di rumore sono calcolate fino ai limiti di legge (50 dB diurni, 40 dB notturni) ed includono appunti i suddetti tre comuni, come ben dimostrato nei testi e nelle mappe del SIA e delle Integrazioni (cfr. elaborato di integrazione 23957-REL-T708.0).

Le sopraccitate osservazioni risultano trasmesse anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale autorità competente in materia, e nel merito sono state considerate e valutate al fine della formulazione del parere regionale.

4. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

In merito al momento zero, si ritiene di condividere la scelta attuata dal proponente stesso.

In merito alla conformità urbanistica del sedime aeroportuale di progetto, si rileva la parziale non conformità di parte del sedime sia relativamente al PALAV e al PRG Vigente del Comune di Venezia, ma si evidenzia che il confine aeroportuale inserito nel PSA è una proposta del Proponente che fa parte integrante della procedura. Gli Enti locali sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici in seguito alle decisioni ENAC relativamente alle aree che ricadono all'interno dello stesso.

Si evidenzia l'esistenza, nello scenario attuale, di un'incoerenza delle zonizzazioni acustiche del Comune di Venezia con la Zonizzazione Acustica Aeroportuale. Si ritiene che il piano zonizzazione acustica comunale sia subordinato a quello aeroportuale. Si ritiene opportuno un coordinamento delle autorità competenti al fine del superamento di tale contrasto in base l'art. 5 comma 1- Piani regolatori e di sviluppo aeroportuali - del DM 3 dicembre 99 "Procedura antirumore e zone di rispetto negli aeroporti".

Per i Composti Organici Volatili Non Metanici, il contributo emissivo a scala locale prodotto dall'aeroporto Marco Polo è basso (pari al 2.5%). Per i COV le emissioni stimate per la sorgente aeroportuale (quindi comprese tutte le fonti correlate al funzionamento dell'aeroporto) sono pari a 85.7 tonnellate (dati riferiti al 2013) su una emissione comunale stimata da ARPAV pari a 3'502 tonnellate (dato riferito al 2010).

Il contributo aeroportuale alla formazione di ozono è del tutto trascurabile, in quanto le concentrazioni in aria stimate nello stato attuale (Scenario 0 con aeroporto in attività) e per il futuro (Scenario 2021 con sviluppo aeroportuale) restano sostanzialmente uguali se non addirittura leggermente più basse rispetto al caso senza aeroporto.

Aumento del traffico acqueo e moto ondoso non determinano un ampliamento dell'area soggetta alla torbida, per altro, caratterizzata da un attuale da torbidità molto elevata. Questa dinamica non sembra poter modificare significativamente l' attuale grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario 1150 e 1140 compresi nell'area circostante il canale.
Lo studio previsionale dell'aumento delle emissioni di rumore generate dal traffico acqueo ha evidenziato come i livelli attesi nel 2021 non si discostino significativamente da quelli attuali e come le emissioni pari o superiori ai 60 dBA si manifestino solo all'interno del canale di navigazione, senza coinvolgere habitat emersi utilizzabili dalla fauna ornitica di interesse comunitario o conservazionistico per la riproduzione o la sosta.

Ai fini della protezione delle barene, l'unica soluzione tecnica che appaia insieme percorribile e caratterizzata da una discreta efficacia e durabilità risulta essere quella della realizzazione di strutture sommerse per la dissipazione del moto ondoso a bordo canale, da realizzarsi in accordo con le risultanze delle sperimentazioni effettuate in laguna, ad esempio attraverso la posa in opera di una linea continua di burghe poggianti su materassini permeabili.
Si ritiene peraltro che un intervento così massiccio ed oneroso come la realizzazione di strutture di questo tipo su entrambi i lati del canale di Tessera lungo l'intero tratto contornato da bassi fondali non dovrebbe essere preso in considerazione prima di aver quantomeno sperimentato i benefici attesi dal rispetto dei limiti di velocità attualmente vigenti.

Relativamente alla coerenza degli interventi del Masterplan con altri interventi previsti nelle aree limitrofe, c'è da rilevare una incompatibilità con un intervento previsto dal consorzio Acque Risorgive nell'area ad est, limitrofa alla pista di servizio oggetto di modifica. Il Consorzio Acque risorgive infatti ha già realizzato un progetto denominato Canale Scolmatore, tratto di Valle, peraltro già finanziato, che prevede l'esecuzione di una idrovora posta in prossimità dell'area di intervento di ENAC. Ci sono stati contatti tra il proponete e il Consorzio, che hanno permesso di superare l'interferenza assumendo ENAC l'impegno di modificare l'intervento del Consorzio, sia variando l'ubicazione del nuovo impianto, sia adeguando la capacità di sollevamento dello stesso.

In merito alla raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle piste, dalle integrazioni (23957-REL-T710, pag.17) risulta un sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, che esclude le pista perimetrale e la parte finale dell'airside che non prevede passaggio di velivoli a terra.

L'impatto sulla contaminazione del suolo e delle acque sotterranee per ricaduta di contaminanti e per dilavamento delle superfici impermeabili quali piste, piazzali di sosta per aeromobili e parcheggi, è da ritenersi trascurabile.
Vista l'ubicazione dell'aeroporto in un area di vulnerabilità della falda si prevede un'attività di monitoraggio delle acque sotterranee per registrare la presenza di una eventuale contaminazione legata all'attività aeroportuale.

L'aumento del traffico aereo di poco superiore al 25% evidenzia un peggioramento delle condizioni di criticità. Le curve del LVA interesseranno una porzione ancora molto limitata del territorio, ricadendo per lo più in area lagunare, con la zona dell'abitato di Tessera ancora al di fuori dell'isolivello dei 55 dB(LVA). Per questo scenario gli impatti sono stati comunque cautelativamente valutati come negativi bassi, in relazione ad un aumento, rispetto al 2013 del numero di persone esposte a 60-65 dB (A).

In merito ai vincoli di carattere archeologico e paesaggistico e del Sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna" l'incidenza complessiva è trascurabile, le misure di mitigazione e compensazione, già identificate nel SIA, agiscono nel senso della tutela e della valorizzazione del Sito, in merito alla probabile presenza dell'antica Via Annia, è stata prevista un'attività specifica di studio ed approfondimento, come misura di compensazione e un parco dedicato.

In merito al dimensionamento degli spazi a parcheggio da regolamento ENAC all'anno 2021, l'Ente, indica uno standard minimo di 500 posti auto per milione di passeggeri annui, più 10% posti auto per personale: quindi un totale di 550 posti auto.

Al 2021 i passeggeri annui previsti saranno 11.622.148, quindi necessita un dimensionamento minimo di 5.811 posti auto per passeggeri e 581 posti per addetti: totale 6.392 posti auto richiesti.
Il proponente, a fronte di una dotazione attuale di 6.600 posti auto, prevede un dimensionamento totale di 8.310 posti auto (7.554 destinati ai passeggeri e 7.55 destinati a rental car, tour operator ed operatori dell'aeroporto).

In merito alla componente viabilità si ritiene che il complesso degli interventi, pur non essendo risolutivi delle problematiche complessive dell'arteria stradale stessa, risultano comunque notevolmente migliorativi per la fluidità del traffico.

Non ritiene significativo l'inquinamento atmosferico prodotto dalle attività aeroportuali legate allo sviluppo del PSA, anche considerando il maggior traffico stradale indotto.

Stimato il numero di posti di lavoro per milioni di passeggeri, risultanti dal confronto fra l'anno zero e l'anno 2021, l'incremento dell'impatto diretto, impatto indiretto e dell' impatto indotto sull'occupazione comporta un rilevante impatto positivo pari a poco meno del 2% del totale dei lavoratori residenti nell'area vasta (18 mila su 950 mila), mentre il suo impatto economico totale, somma di impatto diretto, indiretto e indotto, può essere stimato tra il 3.5 e il 4% del valore aggiunto generato nelle province di Venezia, Padova e Treviso.

L'impatto sul valore degli immobili residenziali, in ragione di un 1% circa di deprezzamento delle abitazioni per decibel aggiuntivo rispetto al clima acustico attuale, risulta complessivamente trascurabile. Le mitigazioni proposte per l'attenuazione del rumore e della percezione dell'infrastruttura aeroportuale, in particolare rispetto

all'abitato di Tessera, potranno verosimilmente anche andare a beneficio del valore degli immobili presenti nell'area.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (assenti il Vice Presidente, l'Arch. Quaglio, il Dott. Dell'Acqua e l'Arch. Campagnolo, Componenti esperti della Commissione, e il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia), esprime all'unanimità

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Per assicurare un'azione di controllo idraulico efficace ed efficiente, e individuare la giusta collocazione dell'impianto idrovoro, si definisca il Piano di Gestione delle Regolazioni idrauliche tra SAVE SpA ed il locale Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, atto a stabilire specifici protocolli operativi finalizzati a garantire con continuità la sicurezza idraulica dell'aeroporto e del territorio limitrofi in funzione delle diverse condizioni, ordinarie e critiche. Lo spostamento dell'impianto idrovoro sia con oneri a carico di ENAC/SAVE.
3. Tutti gli interventi dovranno mirare prioritariamente a ridurre le sorgenti, ad intervenire sulle vie di propagazioni del suono e se tecnicamente insufficiente per inapplicabilità, intervenire su mitigazione e insonorizzazione degli edifici secondo quanto previsto dal DM 29/12/2000 La realizzazione degli interventi di mitigazione per il rumore già individuati per la fase di esercizio - insonorizzazione acustica degli edifici che ricadono nelle fasce di superamento della classificazione acustica comunale rispetto all'impronta acustica dell'aeroporto al 2013 e al 2021 e realizzazione di terrapieni vegetati e cinture alberate, per mitigare anche la percezione dell'infrastruttura aeroportuale rispetto all'abitato di Tessera, sia anticipata rispetto agli impatti previsti dal Masterplan. Sia preventivamente comunicata ad ARPAV la pianificazione dettagliata di realizzazione di detti interventi, compreso il cronoprogramma. Sia verificata l'efficacia degli interventi realizzati e i risultati siano comunicati ad ARPAV, con modalità da concordare con la stessa.
4. Siano concordate con ARPAV campagne di misura per la verifica di superamenti dei livelli di rumore stabiliti dalla classificazione acustica comunale, causati in maniera significativa dalle attività aeroportuali, in edifici non già considerati nel SIA. Siano pianificati interventi per la tempestiva mitigazione degli impatti e comunicati ad ARPAV.
5. Nell'eventualità di rinvenire reperti della via Annia durante la fase di realizzazione della cassa di laminazione si condivida con la soprintendenza un progetto che assicuri la non interferenza dell'opera con i ritrovamenti.
6. Si riqualifichi l'impianto di illuminazione stradale a corredo del viale d'ingresso principale all'aeroporto attraverso la riprogettazione (allo stato attuale in corso di definizione) dello stesso. L'intervento di riqualificazione dell'impianto deve consistere nella sostituzione dei sistemi luminosi esistenti con apparecchi illuminanti di tipo cut-off (quindi muniti di ottica che non emette flusso luminoso verso l'alto) equipaggiati con sorgenti LED (quindi ad alta efficienza); e deve garantire adeguati livelli di

illuminamento al suolo in conformità a quanto previsto dalla L.R. 17/2009.

7. Per quanto riguarda la perimetrazione del sedime aereoportuale così come indicata dall'Enac, il proponente dovrà condividere con il Comune di Venezia la georeferenziazione delle cartografie.
8. Dovranno essere apportate apposite varianti a Piani e Strumenti urbanistici comunali ad approvazione definitiva della perimetrazione del sedime aeroportuale e relative destinazioni d'uso.
9. Viene vietata l'apertura di nuovi scarichi idrici, anche se idoneamente trattati, direttamente nello specchio lagunare; per quanto riguarda il monitoraggio degli attuali si obbliga il proponente ad inserire i dati sul proprio portale Web.
10. Prevedere l'applicazione delle migliori tecniche disponibili per lo sviluppo sostenibile dei servizi di terra nell'utilizzo di energia e risorse per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Dott.ssa Agnese Rosa

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

(Codice interno: 306149)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1147 del 01 settembre 2015

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - 2014/2020. Affidamento all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014/2020.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida all'ente strumentale regionale Veneto Lavoro, secondo la procedura in house, l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014/2020. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, approvato con decisione della Commissione Europea C (2014) 9751 del 12 dicembre 2014.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In data 12 dicembre 2014, con Decisione C(2014)9751, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2014/2020, attuativo della Strategia "Europa 2020".

Il Programma Operativo, nella parte dedicata all'Asse denominato "Assistenza Tecnica", descrive gli interventi che l'Autorità di Gestione, responsabile della attuazione del Programma, può intraprendere in funzione del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del Programma stesso attraverso interventi e servizi di supporto, anche avvalendosi di procedure "*in house*".

Come è noto, il c.d. "*in house providing*", usato per la prima volta in sede comunitaria nel Libro Bianco sugli appalti del 1998, fa riferimento all'ipotesi in cui il committente pubblico, al fine di approvvigionarsi di beni o servizi, si avvale di un organismo che, seppure formalmente terzo rispetto all'amministrazione, in presenza di determinate condizioni ne viene sostanzialmente considerato come facente parte. Viene pertanto a determinarsi un fenomeno di autoproduzione di beni e/o servizi da parte della stessa Pubblica Amministrazione.

La regolamentazione dell'istituto è stata affidata essenzialmente all'elaborazione giurisprudenziale, in primo luogo della giurisprudenza comunitaria, anche se ormai esiste una consolidata esperienza operativa in particolare proprio nelle fasi di Assistenza Tecnica della programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE).

E' da ricordare, infatti, che, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-107/98 (c.d. Teckal), ha riconosciuto che l'affidamento diretto di un servizio secondo il modello *in house* può avvenire *"...nel caso in cui, nel contempo l'ente locale eserciti sulla persona (giuridica) di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano"*.

Successivamente, la stessa Corte ha sancito, con sentenza C-458/03 "Parking Brixen GmbH", la non applicabilità delle norme comunitarie vigenti in materia di appalti qualora *"... un'autorità pubblica svolga i compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi tecnici o di altro tipo, senza far ricorso ad entità esterne"*; la sentenza in esame fornisce, poi, ulteriori elementi ai fini della qualificazione del concetto di controllo analogo, affermando che esso deve risolversi in una concreta possibilità *"... di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti"*.

Analogamente, la giurisprudenza amministrativa nazionale ha sostenuto che, affinché vi sia controllo analogo, si deve verificare in concreto che si realizzi *"... una sorta di amministrazione indiretta nella gestione del servizio, che resta saldamente nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo assoluto sull'attività della società affidataria la quale è istituzionalmente destinata in modo assorbente ad operazioni in favore di questo (...). La struttura organizzativa deve, quindi, essere tale da consentire all'ente pubblico di esercitare la più totale ingerenza e controllo sulla gestione, nonché, sull'andamento economico-finanziario, analogamente a quanto avrebbe potuto fare con un servizio gestito direttamente" (*Consiglio di Stato sez. IV, decisione n. 168 del 25 gennaio 2005).

Pertanto la tipologia di affidamento "*in house*" viene a costituire un'eccezione al principio generale di applicazione di procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture. L'autoproduzione infatti non determina alterazioni al principio della concorrenza, dato che va ad inserirsi in una contestualizzazione operativa nella quale viene massimizzato il rapporto efficacia/efficienza rispetto alle finalità di interesse generale, nel caso in questione rappresentate

dall'importanza del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo connessi all'implementazione delle politiche europee di coesione.

Oltre alle citazioni giurisprudenziali precedentemente esposte, la norme generali sono state innovate dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici. L'art 12 di tale Direttiva, in corso di recepimento da parte dell'Italia, prevede le condizioni sostanziali per l'applicabilità del regime, ovvero:

> a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
>
> b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
>
> c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

In ogni caso la valenza della procedura in house è stata anche recentemente ribadita nell'ambito dell'ordinamento nazionale attraverso la Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V) n. 4599 del 10 settembre 2014, nella quale viene definito il carattere ordinario del ricorso a tale procedura da parte della pubblica amministrazione; va inoltre menzionato il Parere n. 298/2015 sempre del Consiglio di Stato (Sezione IIa), che prende già in piena considerazione gli elementi innovativi alla luce della menzionata nuova Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014.

Già nell'ambito della programmazione del FSE 2007/2013 l'Ente Strumentale "Veneto Lavoro" è stato a suo tempo individuato quale soggetto rientrante nella categoria dei soggetti interamente pubblici aventi il carattere di struttura "*in house*", al quale sono state affidate alcune attività di assistenza tecnica e di supporto alla gestione del citato Programma Operativo (DGR n. 687 del 18 marzo 2008 e n. 1964 del 28 ottobre 2013).

Veneto Lavoro, infatti, è un ente strumentale regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge Regionale 16 dicembre 1998, n. 31, che svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 13 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3. Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, sia quelle di natura più strettamente gestionale in materia di servizi e di politiche attive del lavoro e di mercato del lavoro, nonché quelle attività che, di volta in volta, sono affidate dalla Giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13.

Inoltre la normativa di riferimento (leggi regionali n. 31 del 1998 e 3 del 2009) sottopone Veneto Lavoro ad un controllo da parte della Regione assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo).

Infatti, ai sensi della normativa citata: il Direttore (che ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale) è nominato dalla Giunta regionale - art. 15; il Collegio dei Revisori (costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, che esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore) è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta - art 16; la stessa Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modifiche ed integrazioni, sui principali atti (bilancio di previsione, programma annuale di attività, rendiconto generale annuale) - art. 17.

Ad ulteriore conferma della qualifica di Veneto Lavoro quale soggetto in house è altresì da ricordare che, in seguito all'entrata in vigore della legge regionale 3 del 2009, l'attività dell'Ente è rivolta esclusivamente a favore della Regione del Veneto, non essendogli più consentito l'erogazione di servizi a soggetti terzi a titolo oneroso (come permettevano, invece, gli articoli 9 e 15 della legge regionale n. 31 del 1998, abrogati dalla successiva legge regionale n. 3 del 2009).

Le attività che Veneto Lavoro dovrà garantire sono esposte dettagliatamente nell'Asse "Assistenza Tecnica" del POR FSE Regione del Veneto 2014/2020, comprendendo a titolo esemplificativo: predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione; audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse al finanziamento; applicazione operativa dei sistemi di gestione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione; rafforzamento dell'operatività delle fasi di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma stesso; supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le Autorità designate per la programmazione FSE 2014/2020.

Le suddette attività verranno disciplinate da apposita convenzione, che avrà valenza dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2018. Considerato che l'attuale ciclo di programmazione si estende di fatto fino alla fine dell'anno 2023 in funzione delle operazioni di chiusura del POR, le azioni attivabili nell'Asse dell'Assistenza tecnica del POR FSE 2014-2020 dovranno comunque avere carattere di continuità, anche se dovessero necessitare di rimodulazione, al fine di garantire la piena realizzazione delle iniziative ed il raggiungimento degli obiettivi strategici e di sistema. Per questi motivi potrà essere disposta dalla Giunta Regionale una proroga dell'Assistenza Tecnica, onde assicurare un adeguato supporto tecnico per l'intero periodo di programmazione. Il periodo massimo di estensione è fissato dunque al 31 dicembre 2023, in ragione di quanto appena esposto e ai sensi dell'art. 65 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Le attività di supporto alla gestione dei programmi FSE (per l'attuale POR e per la programmazione entrante) che sono da considerare necessarie (e che, con maggior dettaglio, sono elencate nel "Piano di lavoro" di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) sono le seguenti:

Area di intervento n. 1 - Programmazione e Gestione

- Supporto alla definizione dei documenti programmatori e atti correlati;
- Supporto all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle materie concernenti il POR FSE.
- Gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi, audit, valutazione e controllo delle attività ammesse al finanziamento;
- Assistenza alle fasi di transizione tra la programmazione FSE 2007/2013 e la nuova programmazione 2014/2020 con prima implementazione della fase operativa di quest'ultima;

Area di intervento n. 2 - Rendicontazione e controlli

- Supporto alla definizione e alla gestione del processo di spesa e di rendicontazione della Programmazione FSE 2014/2020;
- Supporto alla gestione dei processi di comunicazione; verifica delle irregolarità;
- Applicazione delle procedure di rendicontazione amministrativa e i relativi sistemi di controllo;

Area di intervento n. 3 - Informatica

- Assistenza allo sviluppo, integrazione, modifica ed ottimizzazione dei sistemi informatici e dei software applicativi;
- Supporto al soddisfacimento delle esigenze degli utilizzatori, nonché alla soluzione delle difficoltà in materia;
- Sostegno alla raccolta e gestione dei dati e degli indicatori fisici, finanziari e procedurali, garantendo un adeguato supporto alla predisposizione dei documenti gestionali di certificazione delle operazioni.

Tali attività possono essere affidate all'ente strumentale Veneto Lavoro in ragione della sua specializzazione ed esperienza in materia di assistenza tecnica sui temi del lavoro, della formazione, dei programmi comunitari, autorizzando lo stesso a dotarsi delle professionalità necessarie a garantire i servizi di assistenza tecnica, secondo quanto disposto nel Piano di lavoro sopra indicato, nel numero massimo di 35 professionalità con qualifiche idonee e nelle forme contrattuali più opportune. Inoltre l'utilizzo delle procedure *in house* con Veneto Lavoro si rende nettamente preferibile ad una normale procedura di appalto sia in ragione della flessibilità operativa garantita dall'Ente, sia in ragione di criteri di snellimento procedurale, economicità del servizio (ridotto impatto dell'IVA e dei costi gestionali, razionalizzazione dei servizi, usufruibilità degli stessi in tempo reale e direttamente in situazione, trasparenza della spesa) nonché necessità ed urgenza degli interventi in funzione delle scadenze operative previste dalla normativa comunitaria. L'azione di Veneto Lavoro, infatti, si caratterizza per il costante e continuo supporto in itinere all'attuazione del POR FSE, garantendo pertanto una efficacia immediata rispetto a qualunque esigenza dovesse manifestarsi.

Per l'attuazione delle citate attività è quantificabile una spesa complessiva di euro 5.250.000,00 calcolata sulla base della pregressa esperienza, di cui euro 300.000,00 per il periodo 1.11.2015 - 31.12.2015 ed euro 1.650.000,00 per ogni anno dal 2016 al 2018.

La spesa sopraindicata non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 5 - Assistenza tecnica ed in particolare, per la quota comunitaria e statale, dai capitoli 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" e 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)".

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, di natura corrente, per un importo massimo di complessivi Euro 5.250.000,00,

siano assunte, a cura del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, nei seguenti termini massimi, con imputazione all'esercizio in cui se ne prevede la scadenza in funzione delle modalità di pagamento previste nella convenzione, sui capitoli 102364 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza tecnica - Area Istruzione - Formazione - Lavoro - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751), 102365 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza tecnica - Area Istruzione - Formazione - Lavoro - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751), 102366 Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza tecnica - Area Istruzione - Formazione - Lavoro - Cofinanziamento regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751):

Anno imputazione	Spesa	di cui a carico del FSE (50%)	di cui a carico del FDR (35%)	di cui a carico del Cof. reg.le (15%)
		Capitolo U/102364	*Capitolo U/102365*	*Capitolo U/102366*
	5.250.000,00	2.625.000,00	1.837.500,00	787.500,00
2015	-	-	-	-
2016	1.537.500,00	768.750,00	538.125,00	230.625,00
2017	1.650.000,00	825.000,00	577.500,00	247.500,00
2018	1.650.000,00	825.000,00	577.500,00	247.500,00
2019	412.500,00	206.250,00	144.375,00	61.875,00
Codifiche				
Piano dei conti integrato		*U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi*		
SIOPE		*1.03.01.1364 "Altre spese per servizi"*		

La Regione, infatti, corrisponderà a Veneto Lavoro le somme spettanti mediante liquidazioni trimestrali posticipate, sulla base di idonea documentazione contabile, accompagnata da una relazione descrittiva delle attività svolte, dal numero di unità di personale impiegato (indicandone il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in giorni - uomo ed i relativi costi), le dotazioni strumentali acquisite, previa certificazione da parte del Nucleo di controllo di primo livello.

I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'ente Veneto Lavoro saranno regolati da apposita convenzione (di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), nella quale, tra l'altro, sono disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione a Veneto Lavoro (rate trimestrali posticipate, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta), sono richiamati gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di trasparenza, di anticorruzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

VISTO il Programma Operativo Regionale del Veneto FSE 2014 - 2020, approvato con decisione 12 dicembre 2014 C (2014) 9751;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 28.04.2015 con cui è stato approvato il documento "Sistema di gestione e controllo" per il Fondo Sociale Europeo 2014-20;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 7;

VISTA la Deliberazione n. 831 del 29 giugno 2015 di variazione al bilancio di previsione 2015 con cui sono stati istituiti i capitoli relativi al POR FSE 2014-2020;

VISTE le leggi regionali 16 dicembre 1998, n. 31 e 13 marzo 2009, n. 3 (ed in particolare l'art. 13);

TENUTO CONTO della sussistenza dei criteri richiesti per configurare l'ente Veneto Lavoro quale organismo *in house* della Regione del Veneto;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 54/2012;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2. di affidare, secondo la procedura "*in house*", all'Ente strumentale Veneto Lavoro, avente sede in Via Ca' Marcello, 67/b - 30172 Mestre Venezia, P.IVA/C.F. 03180130274, l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo della Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo 01.11.2015 - 31.12.2018, tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per configurare Veneto Lavoro quale Ente strumentale *in house* della Regione del Veneto;

3. di approvare, il "Piano di Lavoro per l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Operativo della Regione del Veneto FSE - Periodo 2014/2020", di cui all'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede una spesa di Euro 5.250.000,00, e lo "Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Ente Veneto Lavoro", di cui all'**Allegato B,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, alla sottoscrizione dello schema di Convenzione di cui al citato **Allegato B** e all'adozione di tutti i provvedimenti attuativi;

5. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Ente Veneto Lavoro a dotarsi delle professionalità necessarie a garantire i servizi di assistenza tecnica, secondo quanto disposto nel Piano di lavoro di cui al citato **Allegato A**, nel numero massimo di 35 professionalità con qualifiche idonee e nelle forme contrattuali più opportune;

6. di determinare in Euro 5.250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione e liquidazione provvederà con propri atti il Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro, come specificato in premessa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli 102364 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza tecnica - Area Istruzione - Formazione - Lavoro - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751), 102365 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza tecnica - Area Istruzione - Formazione - Lavoro - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751), 102366 Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza tecnica - Area Istruzione - Formazione - Lavoro - Cofinanziamento regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751), previo accertamento delle correlate entrate per la parte finanziata da assegnazione statale e comunitaria vincolata (capitoli di entrata 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" e 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)");

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e sue modifiche e integrazioni;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 01 settembre 2015

Piano di Lavoro per l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Operativo della Regione del veneto FSE – Periodo 2014/2020

Con il presente documento viene definito il Piano di Lavoro avente per oggetto l'attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 Regione del Veneto, di cui all'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 9751 final del 12 dicembre 2014 , ai sensi del Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013.

A. Principale normativa di riferimento per l'esecuzione del servizio.

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1081/2006.
- Art. 12 comma 1 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la Direttiva 2004/18/CE, in corso di recepimento;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, come modificato dal Decreto n. 98 del 5 aprile 2012;
- Programma Operativo della Regione del Veneto 2014/2020 del Fondo Sociale Europeo approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 9751 final del 12 dicembre 2014.
- Documento "Sistemi di Gestione e Controllo" , adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.669 del 28 aprile 2015 .

B. Struttura referente

Il piano di Lavoro è stato predisposto di concerto con l'Amministrazione regionale dall'Ente Veneto Lavoro, con sede in Venezia – Mestre, Via Cà Marcello n. 67, affidatario dell'attività di Assistenza Tecnica al POR Regione Veneto 2014/2020 ai sensi della DGR n. 1147 del 1 settembre 2015, attraverso la procedura "in house providing". Inoltre il presente piano costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Ente Veneto Lavoro, approvata con DGR n. 1147 del 1 settembre 2015

C. Ambiti e contenuti tecnici del servizio

I servizi di Assistenza Tecnica verranno realizzati in coerenza con le finalità dell'Asse Assistenza Tecnica del POR Veneto, avente come obiettivo specifico il miglioramento dei sistemi di gestione, comunicazione e monitoraggio del POR stesso. Riguarderanno un quadro di azioni volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza del Programma attraverso interventi e strumenti che ne sostengano l'esecuzione in particolare per le fasi di preparazione, gestione, monitoraggio, sorveglianza e controllo. Sarà poi necessario intervenire nelle fasi di chiusura della Programmazione 2007/2013 nonché dell'organico collegamento alla Programmazione 2014/2020, al fine di ottemperare in modo adeguato alle procedure tecniche ed amministrative di certificazione. Verrà infine prestata particolare attenzione al rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione delle politiche comunitarie, al fine di ottimizzare l'impatto sul territorio della strategia comunitaria Europa 2020. Il servizio di Assistenza Tecnica dovrà garantire un'attività di affiancamento e di supporto tecnico – professionale e documentale all'Autorità di Gestione ed alle strutture regionali responsabili delle azioni, onde garantire una migliore governance del POR nella sua globalità.

Gli interventi richiesti, a titolo comunque indicativo e non esaustivo, possono essere così identificati:

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 01 settembre 2015

Area di intervento n. 1 – Programmazione e Gestione

- Supporto all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale connessa alla Programmazione 2014/2020, a livello di applicazione operativa;
- Gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi, audit, valutazione e controllo della programmazione strategica delle azioni;
- Gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi e controllo nella fase attuativa dei progetti;
- Utilizzo di metodologie e strumenti tecnici e operativi, soprattutto a carattere informativo in relazione alla gestione della programmazione;
- Assistenza alle fasi di transizione tra la programmazione FSE 2007/2013 e la nuova programmazione 2014/2020 ivi compresa la raccolta e la gestione dei dati di monitoraggio;
- Implementazione della programmazione 2014-2020 a livello tecnico e gestionale.

Conoscenze e competenze richieste alle professionalità operanti nell'area:

1a) Conoscenze e competenze: esperti nell'area programmazione e gestione
Conoscenza e applicazione pratica della normativa comunitaria, nazionale e regionale nella programmazione e/o gestione dei Fondi strutturali. Conoscenza del ruolo delle istituzioni e delle pratiche in materia di lavoro, formazione e istruzione e connesse competenze operative, comprese quelle linguistiche relative all'inglese.

1b) Conoscenze e competenze: esperti in campo delle politiche formative e del lavoro, nonché nell'accreditamento delle strutture di formazione/orientamento e nei sistemi di qualità.
Conoscenza delle leggi e dei regolamenti nazionali e regionali in tema di accreditamento degli Organismi di Formazione e Orientamento con particolare riferimento ai "Modelli di accreditamento degli organismi di formazione e/o orientamento" banditi nella Regione Veneto. Competenze in campo tecnico-organizzativo e della Certificazione di sistemi di gestione per la Qualità secondo la Norma ISO 9001.

1c) Conoscenze e competenze: specialisti in amministrazione e gestione programmi FSE.
Elevate conoscenze pluri-specialistiche (acquisibili con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, finalizzate all'attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e all'attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa e gestionale del FSE.

1d) Conoscenze e competenze: assistenti in amministrazione e gestione programmi FSE.
Approfondite conoscenze mono-specialistiche ed esperienza pluriennale, finalizzate alle attività istruttorie nel campo amministrativo e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati inerenti la gestione dei programmi FSE.

Area di intervento n. 2 - Rendicontazione e controlli

- Supporto nella definizione e nella gestione del processo di spesa;
- Gestione dei processi di controllo, ispezione e verifica delle irregolarità;
- Applicazione delle procedure di rendicontazione amministrativa ;
- Assistenza alla realizzazione dei processi di controllo a vario titolo, anche attraverso l'utilizzo di idonei sistemi informatici;
- Supporto alla predisposizione della documentazione per la chiusura della Programmazione FSE 2007/2013;
- Supporto alla definizione di azioni di valutazione integrata e mirata all'approfondimento di specifici temi;
- Assistenza nei rapporti con l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit.

Conoscenze e competenze richieste alle professionalità operanti nell'area:
Conoscenze e competenze: esperti nell'area rendicontazione e controllo dei Programmi Comunitari.

Conoscenza e capacità applicativa delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di rendicontazione dei programmi comunitari cofinanziati dai Fondi Strutturali. Adeguata conoscenza e competenza dei principi e delle procedure in materia di economia e di contabilità pubblica, con particolare attenzione a quella comunitaria, nonché delle tecniche di analisi e di elaborazione dei dati finanziari.

Area di intervento n. 3 – Informatica

- Assistenza allo sviluppo, integrazione, modifica ed ottimizzazione dei sistemi informatici e dei software applicativi, compresi eventuali sviluppi e/o modifiche dei siti dedicati FSE.
- Supporto al soddisfacimento delle esigenze degli utilizzatori, nonché alla soluzione delle difficoltà in materia;
- Sostegno nella raccolta e gestione dei dati e degli indicatori fisici, finanziari e procedurali, garantendo un adeguato supporto alla predisposizione dei documenti gestionali di certificazione delle operazioni.

Conoscenze e competenze richieste alle professionalità operanti nell'area:

Conoscenze e competenze: esperti nell'area programmazione informatica e gestione dei pacchetti applicativi.
Programmazione informatica e gestione dei pacchetti applicativi.
Sistemi matematici applicati, nonché gestione di modelli statistici e di elaborazione dati.
Informatica ed elettronica; in particolare esperienza di sistemi Linux, parte server e sistemi Windows, parte client; RDBMS open source (MySQL, PostgreSQL); linguaggi e strumenti di programmazione internet principalmente con riferimento all'ambiente Java.
Strumenti di office automation.

La realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica, da un punto di vista metodologico, avrà come obiettivo fondamentale quello di supportare l'Autorità di Gestione e il personale regionale delle strutture responsabili di azione per le fasi di attuazione, gestione e controllo del Programma FSE.
In ogni caso gli interventi di Assistenza Tecnica non verranno prestati in una logica di servizio esterno e sostitutivo del ruolo e delle funzioni dell'Amministrazione, ma avranno come riferimento la realizzazione di un meccanismo dinamico di interazione tra il personale regionale ed il gruppo di lavoro di assistenza tecnica, finalizzato alla massimizzazione del processo di valorizzazione del personale interno in un'ottica di semplificazione operativa e di miglioramento del rapporto efficacia/efficienza del servizio.
La natura dei servizi richiesti necessiterà di uno stretto collegamento tra gli esperti e i funzionari regionali, che si svilupperà attraverso una costante collaborazione sia di gruppo che individuale, adeguatamente coordinata.

D. Gruppo di lavoro

Per la realizzazione del servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione FSE viene costituito da Veneto Lavoro un apposito gruppo operativo composto da un numero massimo di 35 persone Infine, attraverso idonea concertazione con l'Autorità di Gestione potrà essere modificato e/o integrato il presente Piano in relazione a particolari esigenze che dovessero manifestarsi nella fase operativa.

E. Piano dei costi

L'attività descritta, da attuarsi dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2018, fa riferimento alla Convenzione complessiva tra la Regione del Veneto e l'Ente Veneto Lavoro per l'Assistenza Tecnica all'intero POR FSE 2014/2020. Il piano finanziario di massima, relativo ai costi per i servizi di assistenza tecnica , si definisce in:
Euro 300.000,00 per l'anno 2015
Euro 1.650.000,00 per ciascun anno a partire dall'esercizio 2016 fino al 2018 compreso.
I costi sono comprensivi di ogni onere e iva, laddove dovuta.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1147 del 01 settembre 2015

Gli importi sopraindicati sono comprensivi delle spese per trasferte per la partecipazione a tavoli tecnici e seminari nonché a supporto delle attività fuori sede per monitoraggi e controlli. Sono quantificati indicativamente in euro 30.000,00.
Le spese per acquisto materiali e attrezzature, spese generali e per collegamenti telefonici e telematici, nella misura dell' 1,5%, sono inclusi negli importi suindicati.
Pertanto il costo totale preventivato per i menzionati servizi di Assistenza Tecnica a valere sul POR FSE Regione del Veneto ammonta ad € 5.250.000,00.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1147 del 01 settembre 2015 pag. 1/3

Schema di Convenzione

Tra

La Regione del Veneto (di seguito denominata Regione), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro nonché Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020, ai sensi della DGR n. del

E

L'Ente Strumentale Veneto Lavoro, con sede in Venezia – Mestre, Via Ca' Marcello n. 67, C.F._____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del medesimo Ente.

Premesso che

In data 12 dicembre 2014 con Decisione C (2014) 9751 la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020.

Tra le priorità strategiche individuate nel Programma Operativo e denominate "Assi" rientra l'Assistenza Tecnica alle varie fasi tecniche e gestionali attraverso le quali si articola l'operatività della Programmazione FSE 2014/2020 nel suo complesso, garantendo un adeguato quadro di efficacia/ efficienza attraverso azioni, servizi e strumenti di supporto. In particolare occorre garantire l'ausilio alle fasi di chiusura della Programmazione FSE 2007/2013 sia da un punto di vista contenutistico che finanziario, nonché l'avvio del nuovo pacchetto FSE 2014/2020. Tutto ciò anche attraverso il rafforzamento delle risorse tecniche e dei servizi inerenti le fasi di programmazione, gestione e controllo del POR.

Il Programma Operativo Regionale FSE prevede espressamente che l'Autorità di Gestione possa avvalersi, per la realizzazione delle azioni rientranti nell'Asse "Assistenza Tecnica" di organismi secondo la procedura "in house". Tale procedura (prevista originariamente in sede comunitaria nel Libro Bianco sugli appalti del 1998) definisce la situazione di "autoproduzione" di beni e/o servizi da parte della Pubblica Amministrazione, in quanto l'ente in house non può definirsi terzo rispetto all'amministrazione contrattante ma va considerato come uno specifico servizio dell'amministrazione stessa (Corte Costit. CE, 18 novembre 1990, C-107/98, Sent. Teckal). L'Ente Strumentale Veneto Lavoro istituito con Legge Regionale 16 dicembre 1998 n. 31, rientra nella categoria dei soggetti interamente pubblici aventi carattere di struttura "in house", ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'attività di Assistenza Tecnica a valere sul POR FSE 2014/2020 che l'Ente Veneto Lavoro attraverso una procedura in house providing, fornirà alla Regione del Veneto per il periodo 1° novembre 2015/31 dicembre 2018 per supportare il percorso della programmazione comunitaria FSE nella sua declinazione gestionale, finanziaria, di controllo, monitoraggio ed audit.
Si prevedono pertanto le seguenti aree di intervento:

- Gestione tecnico-operativa a supporto delle strutture regionali responsabili degli interventi;

- Supporto alle verifiche amministrative e qualitative a vario titolo considerate;
- Utilizzo ed alimentazione dei sistemi informativo gestionali;
- Supporto al monitoraggio procedurale, fisico e finanziario sullo stato di avanzamento del POR, con particolare attenzione all'implementazione del sistema di indicatori che qualifica l'attuale fase di programmazione;
- Supporto alla fase di chiusura e rendicontazione del P.O.R. 2007/2013 nelle sue componenti di valutazione e gestione economica, contabile e finanziaria;
- Supporto nell'implementazione delle procedure tecnico-gestionali connesse con l'avvio della nuova programmazione FSE 2014/2020 , dai sistemi di gestione e controllo alle certificazioni di spesa, fino al piano dei conti ed alla stesura delle relazioni annuali di accompagnamento

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività

Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 sulla base del piano di lavoro allegato alla presente convenzione, della quale fa parte integrante e sostanziale. Questo in esecuzione di quanto previsto nel POR FSE nell'ambito dell'Asse "Assistenza Tecnica" in relazione alla contestualizzazione delle azioni ivi definite, che spaziano dalla predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione, alle fasi di audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione del Programma, fino all'elaborazione e diffusione di buone prassi a carattere esemplare. Eventuali modifiche al piano di lavoro dovranno essere concordate tra le parti e comunque approvate dalla Regione del Veneto. Le attività ed i servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere realizzate in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle specifiche materie, nonché ai sistemi di gestione e controllo specificamente previsti per la Programmazione Comunitaria FSE 2014/2020. La Regione del Veneto provvederà a verificare per il tramite delle Autorità regionali di Gestione, di Certificazione e di Audit dei Programmi Comunitari, la corretta e puntuale esecuzione dell'Assistenza Tecnica in relazione a quanto previsto dal Piano di Lavoro e dal dettato della presente convenzione.

Art. 3 – Risorse

Per la rendicontazione delle attività esposte all'art. 1 sono destinate risorse annue così determinate:
- € 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2015 (IVA ed ogni altro onere fiscale incluso, se dovuto);
- € 1.650.000,00 per ciascun esercizio finanziario dal 2016 al 2018 (IVA ed ogni altro onere fiscale incluso, se dovuto). Il totale ammonta ad E. 5.250.000,00.

Il finanziamento è riconducibile alle dotazioni previste dal POR per le attività di Assistenza Tecnica.

Art. 4 – Modalità di erogazione del finanziamento

La Regione corrisponde a Veneto Lavoro la quota stabilita all'art. 3 mediante liquidazioni trimestrali sulla base di idonea documentazione contabile; la suddetta documentazione dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva delle attività svolte, dal numero di unità di personale impiegato indicandone il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in giornate - uomo ed i relativi costi, le dotazioni strumentali acquisite, secondo la consolidata prassi di certificazione e controllo dei servizi di Assistenza Tecnica nel contesto del Fondo Sociale Europeo..

Art. 5 - Obblighi in materia di trasparenza, anticorruzione, tracciabilità dei flussi finanziari

Veneto lavoro dichiara di conoscere e si impegna ad applicare, per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" di cui all'art. 54 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001.
Veneto Lavoro dichiara di conoscere e di assumere tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, nonché degli

obblighi in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione fa riferimento al periodo 1° novembre 2015 fino al 31 dicembre 2018.

Art. 7 – Modifiche alla convenzione

La presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, espressamente concordate tra le parti, in relazione alle esigenze o necessità operative collegate all'avanzamento della Programmazione FSE 2014/2020.

Art. 8 – Controversie

Le eventuali controversie che possono sorgere dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione sono di competenza del Foro di Venezia.

Art. 9 – Registrazione

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/11/1986 N. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per La Regione del Veneto Per Veneto Lavoro

(Codice interno: 305868)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1148 del 01 settembre 2015

Presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5903 final del 17/08/2015. Deliberazione CR n. 77 del 17/06/2014.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale prende atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto approvato, a seguito della conclusione del negoziato, dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 la Commissione europea ha adottato il documento "Europa 2020" che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito il 17 dicembre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

La Giunta Regionale del Veneto, dopo la consultazione partenariale, ha approvato con Deliberazione CR n. 77 del 17/06/2014 la proposta di POR FESR 2014-2020 successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della LR n. 26/2011, al Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta con deliberazione n. 42 del 10/07/2014.

Al fine di assicurare alla fase di negoziato con la Commissione europea, che coinvolge anche i competenti Ministeri, la necessaria flessibilità e operatività, garantendo tempi celeri di risposta e modalità snelle di esecuzione, tale deliberazione demandava all'Autorità di Gestione (AdG) "le operazioni di carattere tecnico connesse alla presentazione del programma alla Commissione europea, ivi comprese le modifiche che si dovessero rendere necessarie in base alle indicazioni che perverranno da livello nazionale e comunitario".

L'Autorità di Gestione del POR FESR il 21/07/2014 ha quindi formalmente inviato la proposta alla Commissione europea tramite il sistema informativo SFC2014.

Successivamente all'invio del POR, nel corso del 2014 e del 2015 sono stati approvati i Regolamenti CE delegati e di esecuzione che completano il quadro normativo del POR FESR e, con riferimento al livello nazionale, in data 29 ottobre 2014 è avvenuta l'approvazione definitiva dell'Accordo di Partenariato (AdP) 2014-2020, che riporta la lista definitiva delle azioni e delle priorità di investimento ammissibili per i Programmi Operativi.

La Commissione europea, conformemente a quanto stabilito dell'art. 29, commi 3 e 4 del Regolamento (UE) 1303/2013, con nota C(2014) 7854 final inviata in data 21/10/2014, ha comunicato le sue osservazioni formali sul POR FESR presentato il 21 luglio 2014, avviando così ufficialmente la fase di negoziato. Le osservazioni e richieste di modifiche della Commissione europea riguardavano sia la strategia complessiva del POR, sia i singoli assi prioritari e specifici interventi.

Il Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali - Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR ha quindi provveduto, anche con il supporto delle strutture competenti, ad aggiornare il POR FESR in linea con il quadro normativo e programmatico consolidato e con le indicazioni pervenute dalla Commissione europea.

Pertanto l'Autorità di Gestione, nell'esercizio delle proprie competenze e nel rispetto della linea politica che ha portato alla definizione degli obiettivi e della strategia della proposta di POR, già delineati e condivisi, ha avuto numerosi contatti, scambi di informazioni, richieste di chiarimenti e relative risposte e delucidazioni nonché due incontri con i referenti della Commissione europea e del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenutisi a Venezia il giorno 11 novembre 2014 e a Bruxelles il 24 marzo 2015.

Le modifiche più significative del Programma hanno riguardato i seguenti aspetti:

Coerenza con l'Accordo di Partenariato nazionale approvato il 29 ottobre 2014:

- Sono stati aggiornati i titoli definitivi delle azioni e delle priorità di investimento.
- È stato specificato con maggior dettaglio in Sezione 1 il contributo del POR FESR alla Strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale. E' stata riorganizzata l'analisi di contesto rispetto agli obiettivi del programma.

Indicatori per il programma operativo:

Come richiesto dalla Commissione europea, gli indicatori di risultato e realizzazione sono stati quantificati e giustificati in maniera più approfondita e particolareggiata rispetto alla formulazione iniziale; è stato presentato un dossier accompagnatorio dove gli stessi sono stati descritti in dettaglio.

Procedura VAS

Il testo del POR è stato modificato in seguito a quanto emerso nel corso della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e quindi in base a quanto indicato dal Rapporto ambientale e dal parere della Commissione Regionale VAS, oltre che a specifiche osservazioni di carattere ambientali della Commissione europea. In particolare, ove non ritenute sufficienti, sono state previste misure di mitigazione in merito a quelle azioni passibili di avere effetti su:

- creazione o potenziamento di nuove attività;
- aumento di rifiuti;
- aumento inquinanti in atmosfera;
- aumento inquinanti nel suolo;
- Siti Natura 2000 e Biodiversità;
- aumento inquinamento elettromagnetico.

Piano finanziario:

- E' stato rimosso l'Asse 7, e le risorse finanziarie sono state riallocate negli altri assi.
- È stata incrementata la dotazione finanziaria dell'Asse 1: da 103.000.000 a 114.000.000 Euro.
- È stata modificata la dotazione finanziaria dell'Asse 2: da 78.000.000 a 77.000.000 Euro.
- È stata incrementata la dotazione finanziaria dell'Asse 3: da 159.739.776 a 170.739.776 Euro.
- È stata ridotta la dotazione finanziaria dell'Asse 6: da 84.000.000 a 77.000.000 Euro.

Condizionalità ex Ante:

- Il Documento di Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3), approvato nella sua prima versione con DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, è stato revisionato in recepimento delle osservazioni della Commissione europea a seguito delle risultanze sorte dal percorso di scoperta imprenditoriale. E' stata così prodotta una versione 2.0 della RIS3 che possa soddisfare le condizionalità ex ante (T.01.1.1 e T.01.1.2), a seguito della validazione del documento stesso a chiusura del percorso di scoperta imprenditoriale da parte degli organi di governance, prevista entro settembre 2015.
- Come richiesto dalla condizionalità ex ante T.01.1.4, la RIS3 richiede inoltre un processo di revisione della Strategia, in particolare relativamente alle modalità di condivisione con il partenariato. Il meccanismo di monitoraggio, in relazione alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione, sarà completato a seguito dell'allocazione finanziaria delle risorse dedicate a Ricerca e Innovazione nel Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (L.R. n. 9/2007).
- Il quadro che definirà le risorse di bilancio dedicate alla Ricerca e Innovazione (come richiesto dalla condizionalità T.01.1.5) sarà disponibile nel Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, come previsto dall'articolo 11 della L.R. n. 9/2007 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale".

Assi prioritari e azioni:

Asse 1 "Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione":

- Come richiesto dalla Commissione europea, le azioni verranno attuate esclusivamente negli ambiti della Smart Specialization Strategy regionale.
- E' stata rimossa l'azione a sostegno alle infrastrutture della ricerca (Azione 1.2.1 AdP), i cui interventi sono stati parzialmente recuperati ed inseriti nell'azione 1.1.4.
- E' stata approfondita l'analisi di contesto che giustifica gli interventi a favore di Ricerca & Sviluppo & Innovazione, sia a livello infrastrutturale che a livello delle imprese.
- Tutte le azioni hanno visto incrementare la loro dotazione finanziaria.

Asse 2 "Agenda digitale":

- Nell'azione Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda ultra larga" (Azione 2.1.1), l'orientamento degli interventi è stato indirizzato esclusivamente a favore della banda ultra larga per le imprese nei principali insediamenti produttivi.
- E' stata più chiaramente definita e dettagliata l'azione per la crescita digitale, orientando gli interventi a favore della creazione di servizi per i cittadini e le imprese (Azione 2.2.2).

Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi":

- Per l'azione Nascita di nuove imprese (Azione 3.5.1) i settori sono stati ampliati alle imprese culturali, creative e naturalistiche, ed il budget è passato da 20.000.000 a 24.239.776 Euro. È stato inoltre chiarito che non possono essere finanziati interventi di restart, ma solo nuove imprese.
- L'azione Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio (Azione 3.3.2) è stata rimossa: gli interventi sono stati riassorbiti nelle azioni 3.5.1 e 3.1.1.
- L'azione Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (Azione 3.1.1) si concentra su investimenti per innovazioni di processo e di prodotto, orientandosi in diversi settori, tra cui imprese culturali e dello spettacolo, ICT, nonché settore manifatturiero e del commercio (inizialmente inserito nell'Asse 6). Il budget è stato incrementato da 20.000.000 a 43.500.000 Euro.
- l'azione Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI (Azione 3.5.2) è stata rimossa, ed i relativi interventi sono stati ricompresi nell'azione 3.1.1 - relativamente al finanziamento di nuovi prodotti e all'introduzione delle ICT nelle imprese.
- Sono state maggiormente definite e approfondite le priorità per il settore turistico nell'azione Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche (Azione 3.3.4), il cui budget è rimasto invariato.
- In corrispondenza delle azioni Progetti di promozione dell'export (Azione 3.4.1) e Servizi di supporto all'internazionalizzazione (Azione 3.4.2), i cui budget sono rimasti invariati, è stata meglio definita l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e la tipologia di interventi a favore dell'export.
- L'azione Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente (Azione 3.3.1) è ora più orientata verso l'innovazione e i settori della RIS3.
- In merito alle due azioni relative all'accesso al credito (Azioni 3.6.1 e 3.6.4) non vi sono cambi rilevanti da segnalare.

Asse 4 "Energia sostenibile e qualità della vita":

- E' stata rimossa l'azione relativa alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento ed impianti di cogenerazione e rigenerazione (Azione 4.4.1), concentrando così come richiesto le risorse disponibili sulle altre azioni.
- È stato rafforzato l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, ampliando l'azione relativa all'efficientamento energetico degli edifici pubblici (Azione 4.1.1), il cui budget è passato da 30.000.000 a 45.000.000 Euro.
- Gli interventi sull'illuminazione (Azione 4.1.3) sono stati legati alla presentazione di un piano comunale di sostenibilità energetica che comprenda anche interventi di efficientamento degli edifici pubblici.

Asse 5 "Rischio sismico ed idraulico":

- Sono stati descritti con maggior dettaglio gli interventi da realizzare contro il rischio alluvioni.
- Sono stati specificati i criteri di priorità per intervenire dove il rischio sismico è maggiore.
- Gli interventi per la riduzione del rischio sismico sono stati limitati ai soggetti pubblici.

Asse 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile" - SUS e Sezione 4:

Oltre alle osservazioni formali della Commissione europea e dal confronto negoziale con la DG Regio, l'Asse 6 e la Sez. 4 "Approccio integrato allo sviluppo territoriale" sono stati modificati in seguito all'analisi dell'unità competente in materia ("Inclusive growth, urban and territorial development"). Tali parti sono state aggiornate anche a seguito della pubblicazione della Guida della Commissione europea all'Articolo 7 relativo allo sviluppo urbano sostenibile integrato del Regolamento (UE) n. 1301/2013, nonché a seguito del contemporaneo percorso di definizione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO) che interessa l'Area urbana di Venezia.

- Sono stati presentati in maniera più dettagliata il quadro teorico e il percorso di programmazione relativo alla creazione dell'Asse SUS e alla sua collocazione nel contesto generale dell'approccio territoriale del POR FESR Veneto.
- Sono state inserite maggiori informazioni in merito al ruolo e alle competenze delle autorità urbane, ed è stata introdotta una definizione più precisa delle future fasi di individuazione delle aree urbane e delle caratteristiche che dovranno avere per essere selezionate, contribuendo ad una maggiore concentrazione degli interventi.
- È stata approfondita la spiegazione dei contenuti che dovranno avere le Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), in particolare per quanto riguarda l'integrazione tra gli interventi FESR, l'integrazione di tali interventi con gli altri strumenti di pianificazione regionali e locali esistenti e con il contesto generale di sviluppo delle città selezionate.
- A questo proposito, la Commissione europea ha chiesto di limitare gli obiettivi tematici e di garantirne l'assoluta integrazione. Per questo motivo è stata richiesta l'eliminazione dal contesto SUS dell'OT 3 dedicato al commercio urbano, limitando gli interventi ai soli OT 2, 4, e 9, da attuarsi in forme strettamente integrate tra loro.

Nel dettaglio, le Azioni 2.2.2, 4.6.2, 4.6.3, 9.4.1, e 9.5.8 sono state modificate introducendo:

- Maggiore concentrazione, garantita mirando il contesto di intervento alle aree e alle fasce di popolazione urbana più marginali e disagiate.
- Maggiore integrazione, vincolando l'attivazione di ciascuna azione all'integrazione con le altre azioni e con gli strumenti di programmazione già esistenti.
- Maggiore definizione delle forme di complementarietà e demarcazione delle azioni POR con gli interventi del PON METRO per quanto riguarda l'Area urbana di Venezia.

Asse 7 "Capacità amministrativa e istituzionale":

- Gli interventi ai sensi dell'OT11 non possono essere realizzati con il sostegno del FESR nelle Regioni italiane più sviluppate: l' OT11 è stato rimosso dal POR FESR.

Asse 8 "Assistenza tecnica":

- Non vi sono osservazioni di rilievo. L'Asse è stato rinumerato come Asse 7 "Assistenza tecnica" in considerazione della rimozione dell'Asse "Capacità amministrativa e istituzionale".

Le osservazioni e le controdeduzioni elaborate dagli Uffici della Regione sono state alla base del negoziato con i Servizi della Commissione europea e tale intenso lavoro ha portato alla revisione finale della proposta di POR FESR 2014-2020 che è stata trasmessa alla Commissione europea il 10 agosto 2015 con i seguenti documenti a supporto:

- Aree urbane eleggibili
- Dossier indicatori: Metodologia di stima degli indicatori di risultato e di realizzazione
- Piano di rafforzamento amministrativo (PRA)
- Smart Specialisation Strategy (RIS3) della Regione del Veneto
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- Rapporto di Valutazione Ex-Ante (VEXA).

A conclusione del negoziato, è stato approvato il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5903 final in data 17/08/2015.

Il Programma approvato è articolato nei seguenti assi prioritari:

Asse Prioritario 1 "Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione"

Asse Prioritario 2 "Agenda Digitale"

Asse Prioritario 3 "Competitività dei sistemi produttivi"

Asse Prioritario 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale"

Asse Prioritario 5 "Rischio sismico e idraulico"

Asse Prioritario 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile"

Asse Prioritario 7 "Assistenza tecnica"

La dotazione finanziaria del Programma approvato è articolato come nella tabella seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
quota UE	75.467.129	43.174.627	44.038.704	44.920.046	45.818.997	46.735.855	300.155.358
quota Nazionale	75.467.129	43.174.627	44.038.704	44.920.046	45.818.997	46.735.855	300.155.358
di cui quota Regione	*22.640.139*	*12.952.388*	*13.211.611*	*13.476.014*	*13.745.699*	*14.020.757*	*90.046.608*
Totale	150.934.258	86.349.254	88.077.408	89.840.092	91.637.994	93.471.710	600.310.716

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO la Comunicazione COM(2010) 2020 del 03/03/2010;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013;

VISTO la L.R. n. 26/2011;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO la Deliberazione CR n. 77 del 17/06/2014 della Giunta Regionale approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;

VISTO la Decisione della Commissione europea C(2014) 7854 final del 21/10/2014;

VISTO la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5903 final del 17/08/2015;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto trasmesso con il sistema informativo SFC2014 alla Commissione europea il 10 agosto 2015 e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 riportato in **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, su

supporto digitale e conservato in originale su supporto cartaceo presso la Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR;

3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo l'**Allegato A** consultabile presso la Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR e nelle pagine del sito internet della Regione del Veneto dedicate al POR FESR 2014-2020.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 306152)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1149 del 01 settembre 2015

Interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione secondo le previsioni della legge regionale 9 agosto 2002, n.15. Procedura di revisione prevista dall'art. 4 della l.r. n. 15/2015. Attivazione del Comitato scientifico presso la Segreteria generale della Programmazione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Si attiva il Comitato scientifico presso la Segreteria generale della Programmazione, di cui all'art. 5 della l.r. n. 12/1991, al fine di fornire qualificato supporto alle strutture regionali nel procedimento di revisione, a norma dell'art. 4 della l.r. n. 15/2015, degli interventi infrastrutturali per la mobilità relativi a progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali promossi dalla Regione secondo le previsioni della l.r. 9 agosto 2002, n.15.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 7 agosto 2015 è stata pubblicata la legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 - contenente alcune disposizioni di modifica della l.r. n. 27/2003, la legge regionale in materia dei lavori pubblici di interesse regionale - e della l.r. n. 15/2002 - contenente disposizioni per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali anche tramite l'istituto della finanza di progetto. Oltre a norme generali che potranno trovare applicazione per i bandi di gara da pubblicarsi successivamente all'entrata in vigore della legge medesima, l'articolo 4 detta una norma transitoria, di immediata applicazione, introducendo una procedura di revisione e verifica di sostenibilità per le iniziative in regime di *project financing* avviate ma che non siano giunte alla fase della contrattualizzazione.

Con particolare riferimento al settore delle infrastrutture per la mobilità, ove la Regione sia "stazione appaltante", la *ratio* della norma coinvolge tutti i procedimenti di finanza di progetto in corso e radicati presso la Sezione Strade, Autostrade e Concessioni, atteso che questi si sono avviati tra il 2004 e il 2009 e che per nessuno di questi si è giunti alla stipula del contratto. Ricorrono quindi le condizioni sulle quali si basa la norma, ovvero la opportunità di valutare se le modifiche, talvolta rilevanti, intervenute nel tempo trascorso e, in particolare, se le variazioni evidenti del contesto socio-economico, non pongano dei dubbi sulla utilità, fattibilità e convenienza della iniziativa. Ciò, ovviamente, per evitare di instaurare - con la firma del contratto - un formale rapporto con l'appaltatore la cui difficile sostenibilità generi contenzioso e connessi pesanti oneri a carico del bilancio regionale.

Si tratta di opere definite "strategiche di preminente interesse statale", ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il concorrente interesse regionale, e pertanto ricadenti nella disciplina di cui agli artt. 161 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006, essendo inserite nella nuova Intesa Generale Quadro del 16 giugno 2011 sottoscritta tra la Regione del Veneto e il Governo, ultima intesa sottoscritta dalle parti, dopo quella originaria del 24.10.2003, successivamente integrata dagli Atti Aggiuntivi sottoscritti il 17.12.2007 e il 6.9.2009.

A norma del secondo comma del citato articolo 4, "*nella procedura di revisione dovrà essere in particolare verificata, in contradditorio con l'operatore economico interessato, la permanenza della sussistenza del preponderante pubblico interesse alla realizzazione della specifica opera, la sua rispondenza alle attuali esigenze della programmazione regionale per il sistema viario di interesse regionale nonché la permanenza delle condizioni economico-finanziarie che supportano la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento e delle ulteriori condizioni che rappresentano requisiti essenziali della proposta ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettere b), c) e d) della legge regionale 9 agosto 2002, n.15*"; ovvero, la sussistenza di precisi parametri tecnici e finanziari, di prestazioni attese misurabili, della redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicuri la realizzazione e la gestione, verificata sulla base della capacità di generare introiti e della disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera.

La citata legge prevede, infine, che - nel caso in cui all'esito della procedura di revisione la Giunta regionale ritenga la realizzazione dell'opera non più rispondente al preponderante pubblico interesse e/o alle attuali esigenze della programmazione per il sistema viario di interesse regionale, ovvero accerti il venir meno delle condizioni economico-finanziarie a supporto della sostenibilità - si provveda ad assumere i conseguenti provvedimenti, anche ai sensi dell'articolo 21 *quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", salva la possibilità di addivenire ad una revisione del piano economico-finanziario nel caso che le condizioni di fattibilità siano variate per cause imputabili alla Regione o per sopravvenute modifiche normative.

Si tratta, pertanto, di un procedimento complesso, per le nuove valutazioni che dovranno essere fatte, in considerazione dei diversi fattori e interessi pubblici in gioco, correlati da elementi non solo tecnico-trasportistici ma anche economico-finanziari e giuridici.

Tale complessità comporta l'esigenza che, in aggiunta al coinvolgimento attivo delle competenti strutture della Giunta regionale, si ricorra a figure professionali di comprovata e specifica professionalità che collaborino e supportino tali strutture ai fini delle valutazioni indispensabili affinché siano poi assunte le misure e i provvedimenti più rispondenti ai diversi interessi pubblici coinvolti, in un contesto di legalità e di efficienza.

A tal proposito, in considerazione dell'esito positivo di analoghe iniziative assunte per il supporto alle strutture regionali in occasione dell' "Alluvione 2010" (D.G.R. n. 2785/2010) e delle problematiche inerenti il "Nuovo Polo della salute di Padova" (D.G.R. n. 2544/2011) , si ritiene necessario ricorrere al Comitato scientifico, previsto dall'articolo 5 della l.r. n. 12/1991 "*per lo studio e la soluzione delle questioni giuridiche più complesse riguardanti l'attività regionale e dei casi che possono dar luogo a conflitti di attribuzione tra Stato e Regione*", costituito presso la Segreteria Generale della Programmazione con D.G.R. n. 2765 del 16 novembre 2010, composto dalle seguenti figure dirigenziali:

- il Segretario Generale della Programmazione che lo presiede;
- il Segretario della Giunta regionale che coordina i lavori del Comitato e che lo presiede in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale della Programmazione;
- l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale o suo delegato;
- il Direttore della Sezione Affari Legislativi o suo delegato.

Sono tenuti poi a partecipare ai lavori del Comitato tutti i dirigenti che il Presidente del Comitato intenda convocare in ragione del provvedimento da adottare o della situazione da trattare, che nel caso di specie, con indicazione non esaustiva, potranno essere tutti i direttori e i dirigenti - di area, dipartimento, sezioni e settori - dell'Area Infrastrutture, il Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni, il RUP dei singoli interventi e, come componente esterno a titolo gratuito, il direttore generale della società partecipata Veneto Strade s.p.a..

Ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 5, il Comitato Scientifico è composto inoltre "*da non più di cinque esperti particolarmente qualificati in diritto pubblico, costituzionale amministrativo e regionale, nonché nella legislazione relativa alle singole materie di interesse regionale*". La composizione del Comitato, come sopra prevista, attiva già le massime professionalità acquisite da tutte le Strutture regionali, nonché dalla succitata Società partecipata; peraltro, avuto riguardo della specifiche e puntuali professionalità richieste per esaminare le complesse tematiche di ordine giuridico ed economico finanziario che connotano i procedimenti da porre sotto verifica, si ritiene opportuno ricorrere alla facoltà dettata dal citato comma 2; a tal fine, anche in considerazione delle contingenti necessità ed urgenza, quest'ultima in ragione che l'avvio delle attività è previsto legislativamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della richiamata l.r. n. 15/2015, si è acquisita la disponibilità dell'avv. Diego Signor, nato ad Asolo (TV) il 6 luglio 1974, del Foro di Treviso, con competenza specifica in questioni di disciplina dei lavori e dei contratti pubblici e di diritto costituzionale regionale e della dott.ssa Veronica Vecchi, nata a Reggio Emilia il 6 giugno 1979, docente lecturer presso il Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico - SDA Università Bocconi di Milano, con l'incarico a corsi di insegnamento quali "Project management and funding of international programs", "Impact investing" e "Government and business", e quindi con competenza specifica per l'esame di tutti gli aspetti economico-finanziari degli interventi in finanza di progetto.

I suddetti esperti hanno già positivamente collaborato con la Regione, anche come componenti del Comitato scientifico, e sono quindi in grado di inserirsi senza alcun ritardo nelle attività del Comitato.

Il Comitato si intende immediatamente operativo col presente provvedimento e opererà secondo le consolidate modalità adottate nelle precedenti esperienze e, pertanto, con segreteria dell'organismo garantita dalla Sezione Affari legislativi in collaborazione, in questa evenienza, con l'Area Infrastrutture. E' convocato, di norma, settimanalmente con la presenza dei componenti anche anteriormente alla stipula dei contratti con i professionisti esterni incaricati. Procederà fissando un calendario dei lavori, individuando prioritariamente - fatte salve diverse specifiche indicazioni dell'Amministrazione regionale formulate dal competente Assessore che ha facoltà di partecipare ai lavori del Comitato - i procedimenti la cui prosecuzione attualmente sia demandata alla volontà delle parti, Regione e Promotore, in quanto, quindi, non sospesi per mancanza di pareri, o a fronte di pareri negativi, di organi e/o autorità esterne alla Regione come, ad esempio, il CIPE. Il Comitato esamina la documentazione tecnico-economica ed economico-finanziaria in atti, in ordine alle verifiche richieste dalla norma di legge regionale. Per tale attività potrà altresì interpellare le strutture e gli organi consultivi regionali, quali il NUVV, che, all'occorrenza, vorranno esprimersi avuto riguardo del termine temporale fissato dalla legge medesima.

Il Direttore dell'Area Infrastrutture è incaricato, col supporto del Direttore della Sezione Affari Legislativi, dell'esecuzione del presente provvedimento, anche per quanto attiene la predisposizione delle convenzioni e la stipula dei contratti con i professionisti esterni, per i quali è stabilita la durata di otto mesi e, ai sensi dell'art. 185 della L.r. 12/1991, un compenso onnicomprensivo di Euro. 14.000,00 ciascuno, oltre IVA e ogni altro onere previdenziale, se dovuto.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti a corredo del decreto di impegno; le informazioni relative agli incarichi di consulenza di cui sopra saranno pubblicate a norma dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n.163/2006, c.d. "Codice dei contratti pubblici";

VISTE la l.r. n. 27/2003, in materia dei lavori pubblici di interesse regionale, e la l.r. n. 15/2002, contenente disposizioni per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali anche tramite l'istituto della finanza di progetto;

VISTA la l.r. n. 15/2015;

VISTE le DD.G.R. n. 2785/2010 e n. 2544/2011;

delibera

1. di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di attivare, per le finalità indicate in premessa, il Comitato scientifico di cui all'articolo 5 della l.r. n. 12/1991, costituito presso la Segreteria Generale della Programmazione con D.G.R. n. 2765 del 16.11.2010;
3. di integrare tale Comitato scientifico con delle specifiche professionalità al fine di fornire adeguato supporto all'Amministrazione regionale nella procedura di revisione e verifica delle iniziative in regime di *projet financing* di cui in premessa, tramite i seguenti componenti esperti:

    - avv. Diego Signor, nato ad Asolo (TV) il 6 luglio 1974, del Foro di Treviso, con competenza specifica in questioni di disciplina dei lavori e dei contratti pubblici e di diritto costituzionale regionale;
    - dott.ssa Veronica Vecchi, nata a Reggio Emilia il 6 giugno 1979, docente lecturer presso il Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico - SDA Università Bocconi di Milano, con l'incarico a corsi di insegnamento quali "Project management and funding of international programs", "Impact investing" e "Government and business", e quindi con competenza specifica per l'esame di tutti gli aspetti economico-finanziari degli interventi in finanza di progetto;

4. di incaricare il Direttore d'Area Infrastrutture, col supporto del Direttore della Sezione Affari Legislativi, dell'esecuzione del presente provvedimento, in particolare per quanto attiene la predisposizione delle convenzioni e la stipula dei contratti con i professionisti esterni del Comitato scientifico;
5. di stabilire che il compenso onnicomprensivo da attribuire a ciascun professionista esterno incaricato è pari ad Euro. 14.000,00 ciascuno, oltre IVA e ogni altro onere previdenziale, se dovuto;
6. di pubblicare le informazioni relative agli incarichi di consulenza di cui al precedente punto 3, così come prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di allegare al presente provvedimento il curriculum vitae dei professionisti designati all'incarico di consulenza (**Allegato A**), così come stabilito dalla D.G.R. n. 677 del 14 maggio 2013;
8. di stabilire che il contratto avrà la durata di otto mesi e sarà efficace dalla data di pubblicazione di cui al punto 6 e subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, se dovuta;
9. di richiedere una informativa alla Giunta, a cadenza bimensile, sulle modalità operative e sulle attività di verifica svolte;
10. di dare atto che alla spesa di cui al punto 5., per un importo presunto di Euro 36.000,00, si farà fronte per Euro 3.000,00 con i fondi stanziati sul capitolo 7010 "spese per studi, indagini, ricerche e consulenze", Art. 015 "Acquisto di beni e servizi - Consulenze" - codifica U.1.03.02.10.002 - del bilancio di previsione 2015, e per il rimanente importo con i fondi stanziati sul medesimo capitolo 7010 del bilancio di previsione 2016 "spese per studi, indagini, ricerche e consulenze"; l'importo complessivo sarà successivamente impegnato con decreto del Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale – SEZIONE STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI

europass Curriculum Vitae Veronica Vecchi

INFORMAZIONI PERSONALI Veronica Vecchi

omissis

Sesso F | Data di nascita 06/06/1979 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2003 – A oggi Lecturer presso la Scuola di Management dell'Università Bocconi (SDA Bocconi), Dipartimento di Public Management & Policy, e Professore a contratto di Business Government Relations presso l'Università Bocconi

www.sdabocconi.it; www.unibocconi.it

Posizioni specifiche, in corso

Dal 2009, Professore a contratto di "Project management of international and EU funded projects and programs" (Graduate school)

Dal 2011, Coordinatore scientifico Public Private Factory di SDA Bocconi per gli investimenti sanitari

Dal 2012, Docente MISB (Mumbai International School of Business) di SDA Bocconi

Dal 2012, Coordinatore dell'Osservatorio sulle Partnership Pubblico Privato dell'Università Bocconi (MP3)

Dal 2013, External Faculty Affiliate Cornell University – Program in Infrastructure Policy

Dal 2013, Direttore dell'Impact Investing Lab di SDA Bocconi

Dal 2013, Responsabile Internazionalizzazione Area Public Management & Policy e Corsi Executive Education Open Market (segmento PA e Non Profit)

Dal 2014 Direttore della Formazione Executive MISB Bocconi (Bocconi India)

Dal 2014 Responsabile del corso "Government & Business" (Undergraduate school)

Precedenti posizioni presso Università Bocconi

Dal 2003 al 2009, Assistant professor - Area Public Management and Policy
Dal 2009 – 2011, Post Doc presso il Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico
Dal 2009 al 2014, Professore a contratto di "Logiche e strumenti finanziari per le amministrazioni pubbliche" (Graduate school), dal 2010 responsabile dell'insegnamento
Dal 2004 al 2006, Professore a contratto di Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche
Anni 2004 – 2005 e 2009, Professore a contratto di Business Government Relation (italiano e inglese)
Dal 2004 al 2009, Professore a contratto di Management e finanza dei progetti e programmi comunitari e internazionali (dal 2006 responsabile dell'insegnamento)

Aree di interesse accademico e professionale
Public management; strumenti e strategie di finanziamento delle amministrazioni pubbliche, aziende sanitarie e imprese sociali; modelli e strumenti di finanziamento e valutazione degli investimenti pubblici; public private partnership; project finance; finanza agevolata; finanziamenti comunitari e internazionali; public private partnership; semplificazione amministrativa; sviluppo locale e competitività delle imprese e del territorio; business government relations; project management.

Attività o settore Ricerca e formazione

2002 – 2003 PPP Analyst, Finlombarda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 2/28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI

europass Curriculum Vitae Veronica Vecchi

2009	ITP diploma (International Teachers Programme)
2005 – 2007	Dottorato in economia delle Amministrazioni Pubbliche, Università di Parma in affiliazione con Università Bocconi Titolo tesi di dottorato: Il project finance nelle aziende sanitarie: profili di convenienza.
1998 – 2002	Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali, Università Bocconi, 110/110 e lode Titolo tesi: La finanza di progetto nelle aziende sanitarie. Esperienze a confronto.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: Italiano

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C2	C2	C2	C2	C2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative	Ottime, consolidate nelle attività di formazione e public speaking
Competenze organizzative e gestionali	Leadership e project management, radicate in un'esperienza decennale nella gestione di programmi di formazione, incarichi di ricerca e consulenza, a livello nazionale e internazionale. Sono stata per 4 anni CFO di una piccola azienda, di cui ero anche socio fondatore.
Competenze informatiche	Windows, pacchetto Office, navigazione Internet
Patente di guida	*omissis*

ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazione scientifica nazionale	2013 – Abilitazione a professore associato, con lode
Visiting Scholarship	2004 Visiting scholar presso la Trent University di Nottingham (UK) 2007 Visiting fellow presso il CIPHP Università di Edimburgo – ricerca su PPP per investimenti sanitari 2008 Research fellow part time presso il CIPHP Università di Edimburgo - ricerca su PPP per investimenti sanitari 2010 Visiting scholar presso Esade - ricerca su PPP 2012 Visiting scholar presso la Southern Cross University (Queensland, AU)

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI

europass Curriculum Vitae Veronica Vecchi

Altre attività accademiche	Reviewer per Academy of Management, Public Management Review, Economia & Management, Management & Governance, Health Policy, Journal of Economics and Finance, Public Money and Management Associate Editor della rivista International Journal of Competitiveness Membro dell'Editorial Board di OCAP (Osservatorio sul cambiamento delle amministrazioni pubbliche), SDA Bocconi Membro dell'Academy of Management (Public and Non Profit Division, Management Education Division, Entrepreneurship Division), dal 2009 Membro del IRSPM, International Research Society for Public Management Membro del Public-Private Partnership Conference Series CBS Copenaghen Business School, Sauder Business School Vancouver, Monash University Melbourne Dal 2008 al 2013 Membro Advisory Board Landi Renzo spa Corporate University
Attività professionale	Dal Maggio 2015 – membro del NUVV del Ministero della Salute Dal 2013 al maggio 2015 - consulente del Segretario Generale della Programmazione Regione Veneto in materia di PPP e del NUVV della Regione Veneto Dal 2013 Membro del gruppo di lavoro della Ragioneria Generale dello Stato per la stesura del contratto standard per operazioni di project financing a tariffazione sulla PA Anni 2012 – 2013 Membro della Commissione di Lavoro di Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per la redazione delle Linee Guida sul Leasing immobiliare in costruendo Anni 2012 – 2013 Membro del comitato scientifico per il Nuovo Ospedale di Padova (2012/2013) – in quanto membro del comitato ho predisposto il piano economico e finanziario (valore indicativo dell'operazione circa 500/600 milioni di euro) in base al quale il comitato scientifico ha espresso le sue valutazioni, oggetto di delibera regionale, e ho preso parte alla commissione di valutazione della proposta presentata dal promotore ai sensi del comma 19 art. 153 del Codice dei Contratti.
Consulenze	Dal 2004, attività consulenziale per Amministrazioni Pubbliche (nazionali, regionali e locali) e Aziende Sanitarie, vedere il dettaglio di seguito all'Allegato I
Pubblicazioni	Autrice di numerose monografie, capitoli e paper scientifici, principalmente sul tema delle Partnership Pubblico Private (Allegato II)
Dati personali	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
ALLEGATI	

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 4/28

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

europass Curriculum Vitae Veronica Vecchi

Allegato I – Dettaglio delle attività consulenziali

Dettaglio delle attività consulenziali	
Quando non specificato, le attività di consulenza sono state svolte come libero professionista o attraverso la società BGLink srl, di cui sono stata socio fondatore e prestatore d'opera *I valori economici degli investimenti riportati sono indicativi o arrotondati*	**ULSS Asolo (TV)** - ristrutturazione e ampliamento polo ospedaliero (valore investimento: 122 milioni € - contratto firmato) Consulenza al RUP per analisi dei PEF presentati in gara (II fase) nella procedura ex art. 37 bis; negoziazione del PEF con il Promotore (III fase ex art. 37 bis) Analisi di Value for Money Consulenza per la rinegoziazione del contratto e del PEF post aggiudicazione a seguito dell'incremento dei costi di costruzione **AO Spedali Civili (BS)** - realizzazione nuovo polo ospedaliero (valore investimento: 150 milioni € - proposta presentata da un raggruppamento nel 2004, procedura sospesa e poi successivamente riattivata) Valutazione convenienza del PEF nell'ambito della prima procedura di gara ex art 37 bis Questa attività è stata svolta per conto del Cergas, Università Bocconi **Asl 5 Messina** – realizzazione centro di riabilitazione nell'ambito del presidio Regina Margherita (valore investimento: 55 milioni € - contratto non firmato/operazione annullata) Membro della commissione di gara per la valutazione del PEF nella procedura ex art. 37 bis Valutazione convenienza dell'operazione di project finance (valutazione value for money) **AO Umberto I di Siracusa** – realizzazione del nuovo ospedale (valore investimento: 125 milioni € - contratto non firmato/operazione annullata) Valutazione del PEF nell'ambito della procedura di project finance ai sensi dell'art. 37 bis **CIPE** – Supporto al Capo Dipartimento, Dott. Signorini, nella programmazione e valutazione di interventi di sviluppo, anche cofinanziati con i fondi strutturali e con il FAS **Comune di Sassuolo** – realizzazione mercato coperto e parcheggio (valore investimento stimato: 2,5 milioni € - operazione mai avviata) Redazione del PEF per lo studio di fattibilità per operazione di project finance per mercato coperto e parcheggio **AO Trieste** – realizzazione parcheggio dell'ospedale (valore investimento: 7,8 milioni € - contratto firmato) Membro della commissione di gara per valutazione PEF e contratto per operazione di project finance ai sensi dell'art. 37 bis Consulenza per negoziazione con il Promotore **Asl di Empoli** – realizzazione struttura per attività commerciali e strumentali (valore investimento 39,8 milioni € - contratto firmato) Supporto al RUP per valutazione PEF nella procedura di project finance ai sensi dell'art. 153 Valutazione convenienza project finance (valutazione value for money) Consulenza per negoziazione con il Promotore Questa attività è stata svolta per conto del Cergas, Università Bocconi **Comune di Lodi** – realizzazione piscina (valore investimento 9,8 milioni € - contratto firmato) Membro della commissione di gara per valutazione PEF, procedura di project finance ai sensi dell'art. 37 bis Consulenza per negoziazione con il Promotore **Comune di Lodi** – realizzazione parcheggi (valore investimento circa 10 milioni € - operazione mai avviata per non convenienza) Elaborazione PEF per studio di fattibilità per operazione di project finance per realizzazione parcheggi

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 5/28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

europass Curriculum Vitae

Veronica Vecchi

Università e Comune di Macerata – realizzazione piscina (valore investimento circa 6,3 milioni €)
Elaborazione PEF per studio di fattibilità per operazione di project finance per realizzazione piscina

Comune di Barletta – realizzazione piscina (valore investimento circa 3,5 milioni € - contratto non firmato)
Membro della commissione di gara per valutazione PEF, procedura ai sensi dell'art. 37 bis
Consulenza per negoziazione con il Promotore

Comune di Barletta – realizzazione parcheggi (valore investimento circa 7,2 milioni € - operazione mai realizzata per non convenienza)
Elaborazione PEF per Studio di fattibilità per operazione di project finance per realizzazione parcheggi

Comune di Barletta – realizzazione mercato coperto (valore investimento circa 2 milioni €)
Consulenza al RUP per negoziazione con il Promotore

Unieco & Pallacanestro Reggiana – palazzetto dello sport (valore investimento circa 13 milioni €)
Redazione PEF per Proponente, procedura ex art. 37 bis

Unieco – cimiteri (valore investimento 3 milioni €)
Supporto negoziazione con stazione appaltante

Consulta srl
Redazione PEF per elaborazione Studio di fattibilità nell'ambito del PTI del Comune di Novara (laboratori tecnologici e incubatore valore investimento 17 milioni €)

Prorevi – società di revisione
Attività di Impairment test

Comune di Vignola – realizzazione del polo scolastico (valore investimento 20 milioni € - operazione mai realizzata per valutazione di non convenienza)
Elaborazione PEF per Studio di fattibilità per realizzazione polo scolastico mediante Partnership Pubblico Privato (project finance ex art. 153)

Comune di Ventimiglia – realizzazione parcheggi (valore investimento 5 milioni € - gara deserta)
Predisposizione PEF per operazione di partnership pubblico privato per realizzazione parcheggio

Provincia di Lucca
Predisposizione PEF per riqualificazione sito turistico (operazione mai realizzata)

Azienda Ospedaliera di Trieste
Elaborazione valutazione di convenienza (Value for Money) nell'ambito dello studio di fattibilità economico e finanziario per la realizzazione del nuovo ospedale di Cattinara

Comune di Lodi – realizzazione centro servizi (€ 4.000.000 – operazione mai realizzata per non convenienza)
Elaborazione PEF e valutazione di convenienza economico – finanziaria (Value for Money) per la realizzazione del nuovo centro servizi

Comune di Paese (TV) – realizzazione scuole (€ 3.000.000 – gara aggiudicata)
Elaborazione PEF e servizio di assistenza tecnica per operazione di Build – Lease - Tranfer per la realizzazione di una scuola

Comune di Melzo (MI) – realizzazione biblioteca (€ 4.000.000 – gara aggiudicata)
Elaborazione PEF e servizio di assistenza tecnica per operazione di Build – Lease - Tranfer per la realizzazione di una biblioteca

Azienda Ospedaliera di Trieste -
Consulenza al RUP per rinegoziazione PEF operazione di Project Finance per la realizzazione e gestione di parcheggi (€ 8.000.000). La rinegoziazione è dovuta ad un allungamento dei tempi e ad un

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

aumento dei costi.

Provincia di Reggio Emilia - Attività di consulenza nell'ambito del piano anti crisi e membro del comitato scientifico del progetto Re'up

Comune di Vimodrone – realizzazione piscina (valore circa € 7 milioni – gara deserta)
Elaborazione PEF per lo Studio di fattibilità posto a base di gara per realizzazione in project finance della piscina comunale (ex. art 153)
Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi

Comune di Lodi – valutazione valore farmacie comunali
Realizzazione del PEF per valutazione valore farmacie comunali per cessione (valore di cessione delle farmacie 6,5 mio – cessione effettuata)

Comune di Lacchiarella – concessione di gestione piscina
Elaborazione PEF a base di gara per la stipula della concessione del servizio di gestione della piscina comunale (gara aggiudicata)
Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi

Comune di Grado – realizzazione del nuovo polo termale
Accompagnamento all'Ufficio Speciale di progetto nella fase di promozione della gara di project finance (ex. art 153) per riqualificazione polo termale (road show)
Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi

Elaborazione PEF per studio di fattibilità da porre a base della gara che verrà bandita entro novembre 2012, procedura ex art. 153 (valore dell'investimento indicativo 60 milioni €)

Comune di Pisa – rinegoziazione PEF parcheggio
Membro indipendente per accordo bonario tra il comune e il Concessionario di operazione di project finance per la realizzazione di un parcheggio interrato (valore € 10 milioni). La mia attività consiste nella formulazione del nuovo PEF al fine di supportare l'individuazione di un accordo tra il comune e il Concessionario a seguito di maggiori costi di investimento (che sono raddoppiati rispetto al valore aggiudicato per problemi idrogeologici) e di maggiori tempi di realizzazione.

Comune di Bardolino (VR) – realizzazione scuola (valore investimento 5 milioni € – gara mai bandita)
Elaborazione PEF e servizio di assistenza tecnica per operazione di Build – Lease - Tranfer per la realizzazione di una scuola

Comune di Monzuno – riqualificazione magazzini comunali (valore investimento 3 milioni €)
Elaborazione PEF e servizio di assistenza tecnica per operazione di Build – Lease - Tranfer per la per riqualificazione magazzini e copertura in fotovoltaico

ATER Padova e Regione Veneto
Elaborazione di un PEF per la valutazione comparata di differenti modelli di finanziamento per l'housing sociale

Comune di Lodi – realizzazione centro polifunzionale (30 milioni di € - operazione mai realizzata per non convenienza)
Elaborazione del PEF e dell'analisi di value for money per realizzazione centro polifunzionale

ASL La Spezia – ristrutturazione struttura per attività sanitarie (7 milioni € - gara aggiudicata)
Elaborazione studio sulla convenienza e contabilizzazione dell'operazione di Build Lease and Transfer, ex art. 160 bis

ASL Imperia – realizzazione palasanità (10 milioni € – gara aggiudicata)
Elaborazione PEF e servizio di assistenza tecnica per operazione di Build – Lease - Tranfer per la realizzazione di una struttura sanitaria
Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

europass Curriculum Vitae Veronica Vecchi

	Hideal – perizia relativa agli impatti generati dal centro Protonico della ULSS 12 Veneziana Nell'ambito di un contenzioso in seno all'ATI che ha presentato la proposta per la realizzazione e gestione del centro protonico, elaborazione di una perizia sugli impatti del progetto sui bilanci dell'azienda sanitaria **PISAMO (Comune di Pisa)** – realizzazione people mover (75 milioni € - gara aggiudicata Elaborazione PEF per procedura di gara ai sensi dell'art. 143 per realizzazione e gestione del people mover, supporto elaborazione bozza di convenzione e documentazione economico e finanziaria per negoziazione con Regione e Commissione europea per ottenimento del contributo FESR **Landi Renzo spa 2008 – 2013** Consulenza per strutturazione e gestione della Corporate University **Comune di Arzignano** – realizzazione piscina (8 milioni € – gara aggiudicata) Elaborazione del PEF per studio di fattibilità posto a base di gara per operazione di project finance per la costruzione e gestione della piscina comunale **Provincia di Reggio Emilia** Realizzazione studio per valutazione enti di formazione beneficiari del FSE **Regione Veneto** Valutazione dello stato dell'arte delle operazioni di PPP realizzate dalle aziende sanitarie. Elaborazione del PEF per bacino idrico Pra dei Gai, possibile procedura contratto di disponibilità (art. 160 ter), valore investimento circa 30 milioni € Membro della commissione di valutazione della proposta per la realizzazione del nuovo ospedale di Padova (procedura ex art. 153 comma 19; valore investimento superiore a 600 milioni di euro); in particolare il mio ruolo è quello di valutare il PEF incluso nella proposta – attività in corso Consulente del Direttore Generale della Regione Veneto per le istruttorie valutate dal NUVV (dal 2013) **Autorità Portuale di La Spezia** – realizzazione waterfront (200 milioni €) Redazione del PEF per lo studio di fattibilità per la realizzazione del waterfront in PPP (200 mio euro) **Regione Lazio/Sviluppo Lazio** Membro del gruppo di lavoro per la definizione delle modalità per la ristrutturazione di Banca Impresa Lazio **Provincia di Imperia** – discarica (100 milioni €) Membro della Commissione di Gara per valutazione proposta project finance ricevuta ai sensi del comma 19 **AO Pordenone** – Ospedale (300 milioni €) Elaborazione del PEF per la gara di project finance **Comune di Sesto San Giovanni** – Cimitero (100 milioni €) Membro della commissione di gara **Azienda Ulss 12 veneziana** Membro del gruppo di lavoro per la revisione dei tre contratti di project finance (ospedale di Mestre, ospedale di Venezia, Centro per la terapia protonica) **Ulss Mirano – Dolo** Presidente dell'OIV (dal 2013) **ASL dell'Aquila** Redazione dello studio di fattibilità per realizzazione piastra tecnologica (20 milioni di euro) Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

REGIONE DEL VENETO giunta regionale

europass Curriculum Vitae Veronica Vecchi

	ASL di Matera Redazione dello studio di fattibilità per realizzazione centro di dialisi Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi **Comune di Milano** Membro commissione di gara per assegnazione concessione del Palazzo delle Scintille **Comune di Noventa Vicentina** Membro della commissione di gara per assegnazione concessione di costruzione e gestione della piscina comunale (offerente escluso sulla base della relazione della sottoscritta per incongruenza) **ProjectBau** Realizzazione PEF e analisi di value for money per proposta di project finance alla provincia autonoma di Bolzano per realizzazione palazzo della provincia (55 milioni di euro) Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi **Ulss Thiene** Realizzazione cruscotto di monitoraggio del contratto di PPP Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi **Regione Toscana** Analisi status delle operazioni di PPP in sanità della Regione con particolare focus sui 4 ospedali Questa attività è stata realizzata per conto di SDA Bocconi **Ulss di Cittadella** Realizzazione studio di fattibilità economico e finanziario per interventi di adeguamento dei due ospedali di Cittadella e Campo Sampiero **Ulss Este** Redazione parere su contabilizzazione dell'operazione di Concessione di Costruzione e gestione del nuovo ospedale **AMIU di Taranto** Realizzazione di studio di fattibilità per interventi di adeguamento all'impianto di termovalorizzazione **Comune di Motta Visconti** Realizzazione PEF per gara di concessione di servizi RSA **ULSS Asolo** Redazione parere su cessione quota di maggioranza della società di progetto nell'ambito del project finance per la ristrutturazione/ampliamento dell'ospedale **Bilfinger** Consulenza per la predisposizione del PEF nell'ambito di una proposta ex art. 248 del Regolamento (project finance nei servizi) **Ulss Arzignano** Membro commissione di gara per valutazione proposta di concessione di servizi energetici Redazione studio di fattibilità per strutturazione operazione di PPP per le tecnologie del nuovo ospedale i corso di realizzazone

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 9/28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI

europass Curriculum Vitae Veronica Vecchi

Allegato II CV Veronica Vecchi – Elenco delle pubblicazioni

Pubblicazioni	
Monografie	Vecchi V. (2008), Il project finance per gli investimenti pubblici, profili di convenienza e sostenibilità e applicazioni al settore sanitario, Milano: Egea Vecchi V. (2012), EU funds: Strategy & Management, Milano: Egea
Libri (con altri autori e curatele)	Vecchi V., Brusoni M., Balbo L., Caselli S., (forthcoming 2016), Impact Investing: a worldwide revolution. Principles, practices, perspectives. Greenleaf. Brusoni M., Farr-Warthon B., Farr-Warthon R., Vecchi V. (2015), Managerial Flow and the Implementation of Local Development Policies, Abington: Routledge Caselli S., Corbetta G., Vecchi V. (2015), Public Private Partnership for infrastructure and business development, New York: Palgrave Cusumano N., Minardi P., Vecchi V. (2015), Finanziamenti Comunitari, Milano: Egea Brusoni M. e Vecchi V. (a cura di) (2013), Lo start up di una Corporate University, Milano: Gruppo 24 ore editore Brusoni M. e Vecchi V. (a cura di) (2012), La formazione in azienda – Running Training like a Business, Milano: Gruppo 24 ore editore Brusoni M. e Vecchi V. (a cura di) (2012) L'internazionalizzazione delle PMI. Temi di formazione manageriale, Milano: Egea Brusoni M. e Vecchi V. (a cura di) (2011), PA e Imprese: un approccio di coevoluzione per la competitività locale, Pisa: Felici Editore Amatucci F., Vecchi V. (2010), manuale di finanza per le aziende e le amministrazioni pubbliche, Milano: Egea Amatucci F., Pezzani F. e Vecchi V. (a cura di) (2009), Le scelte di finanziamento degli enti locali, Milano: Egea Amatucci e Vecchi V. (a cura di) (2009), Le operazioni di project finance: stato dell'arte e indicazioni per il futuro, OCAP, Milano: Egea Brusoni M., Vecchi V. (2009), Semplificare per competere, OCAP, Milano: Egea Brusoni M. e Vecchi V. (a cura di) (2008), Strumenti di public management per lo sviluppo del territorio, Franco Angeli Brusoni M., Vecchi V., (a cura di), (2007), L'accesso ai finanziamenti comunitari: il partenariato e la progettualità locale come fattori di successo. L'esperienza della via Francigena (pubblicazione per Regione Lombardia) Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V. (2006), Fondi Comunitari, approccio strategico, progettazione e gestione, Milano: Egea
Capitoli in libri con altri autori e in curatele	Cusumano N., Minardi P., Vecchi V., (2015), I finanziamenti comunitari, in Cusumano N., Minardi P., Vecchi V. (2015), Finanziamenti Comunitari, Milano: Egea Cusumano N., Vecchi V., (2015), L'approccio strategico ai fondi e la buona proposta progettuale, in Cusumano N., Minardi P., Vecchi V. (2015), Finanziamenti Comunitari, Milano: Egea

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE-AUTOSTRADE E CONCESSIONI

europass Curriculum Vitae Veronica Vecchi

	Vecchi V., Lanteri A., (2015) La gestione finanziaria e amministrativa dei progetti finanziati dai fondi comunitari, in Cusumano N., Minardi P., Vecchi V. (2015), Finanziamenti Comunitari, Milano: Egea Vecchi V., Caselli S., Corbetta G., The PPPs' Framework, in Caselli S., Corbetta G., Vecchi V. (forthcoming), Public Private Partnership for infrastructure and business development, new York: Palgrave Vecchi V., Casalini F., Gatti S., Attracting private investors: the EU project bond initiative and the case of A11 motorway, in Caselli S., Corbetta G., Vecchi V. (forthcoming), Public Private Partnership for infrastructure and business development, New York: Palgrave Vecchi V., Casalini F., Balbo L., Caselli S., Impact Investing: a new asset class or a societal refocus of Venture Capital? In Caselli S., Corbetta G., Vecchi V. (forthcoming), Public Private Partnership for infrastructure and business development, New York: Palgrave Vecchi V., Airoldi M., Caselli S., (forthcoming), Closing PPP's gaps in Italy: from legal microsurgery to managerial flow, in Brusoni M., Farr-Warthon B., Farr-Warthon R., Vecchi V. (forthcoming), Managerial Flow and the Implementation of Local Development Policies, Abington: Routledge Vecchi V., Brusoni M., (forthcoming) Closing the gaps of the successful implementation of local development policies: the Managerial Flow approach, in Brusoni M., Farr-Warthon B., Farr-Warthon R., Vecchi V. (forthcoming), Managerial Flow and the Implementation of Local Development Policies, Abington: Routledge Vecchi V. (2012), La formazione a supporto del processo di internazionalizzazione, in Brusoni M. e Vecchi V. (a cura di) L'internazionalizzazione delle PMI. Temi di formazione manageriale, Milano: Egea Vecchi V. (2011), L'iniziativa Semplificare per competere dell'Unione Industriale Pisana, in Brusoni M. e Vecchi V. (a cura di), PA e Imprese: un approccio di coevoluzione per la competitività locale, Pisa: Felici Editore Vecchi V. (2010), Il finanziamento degli investimenti, in Amatucci F., Vecchi V., manuale di finanza per le aziende e le amministrazioni pubbliche, Milano: Egea Vecchi V. (2010), Il finanziamento degli investimenti pubblici con il Partenariato Pubblico Privato, in Amatucci F., Vecchi V., manuale di finanza per le aziende e le amministrazioni pubbliche, Milano: Egea Vecchi V. (2010), Le valutazioni di fattibilità, finanziabilità e sostenibilità delle operazioni di PPP, in Amatucci F., Vecchi V., manuale di finanza per le aziende e le amministrazioni pubbliche, Milano: Egea Vecchi V. (2010), Finanziamenti comunitari: la mappa, l'approccio strategico e la buona proposta progettuale, in Amatucci F., Vecchi V., manuale di finanza per le aziende e le amministrazioni pubbliche, Milano: Egea Vecchi V., Fiorita T. (2009), Le emissioni obbligazionarie singole e in pool in Amatucci F., Pezzani F. e Vecchi V. (a cura di), Le scelte di finanziamento degli enti locali, Milano: Egea Vecchi V. (2009), Il project finance per il finanziamento degli investimenti pubblici, in Amatucci F., Pezzani F. e Vecchi V. (a cura di), Le scelte di finanziamento degli enti locali, Milano: Egea Amatucci F., Vecchi V. (2009), La realizzazione di investimenti pubblici: Leasing o project finance?, in Amatucci F., Pezzani F. e Vecchi V. (a cura di), Le scelte di finanziamento degli enti locali, Milano: Egea Vecchi V. (2009), I finanziamenti comunitari, in Amatucci F., Pezzani F. e Vecchi V. (a cura di), Le scelte di finanziamento degli enti locali, Milano: Egea Amatucci F., Vecchi V. (2009), Un patto per la sostenibilità della finanza locale, in Amatucci F., Pezzani F. e Vecchi V. (a cura di), Le scelte di finanziamento degli enti locali, Milano: Egea

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

europass Curriculum Vitae Veronica Vecchi

	Vecchi V. (2009), Il project finance per gli investimenti pubblici, in Amatucci F., e Vecchi V. (a cura di), Le operazioni di project finance: stato dell'arte e indicazioni per il futuro, OCAP, Milano: Egea Vecchi V. (2009), Le valutazioni di fattibilità, finanziabilità e sostenibilità delle operazioni di project finance, in Amatucci F. e Vecchi V. (a cura di) , Le operazioni di project finance: stato dell'arte e indicazioni per il futuro, OCAP, Milano: Egea Vecchi V. (2009), Conclusioni e prospettive di sviluppo del project finance in Italia, in Amatucci F. e Vecchi V. (a cura di) , Le operazioni di project finance: stato dell'arte e indicazioni per il futuro, OCAP, Milano: Egea Brusoni M. e Vecchi V. (2009), Cosa chiedono gli imprenditori alla PA? In Brusoni M. e Vecchi V., Semplificare per competere, OCAP, Milano: Egea Brusoni M. e Vecchi V. (2009), Un patto per la semplificazione, in Brusoni M. e Vecchi V., Semplificare per competere, OCAP, Milano: Egea Brusoni M. e Vecchi V. (2009), Pubblica Amministrazione e sviluppo locale: la prospettiva del management, in Brusoni M., Vecchi V., Strumenti di public management per lo sviluppo del territorio, Milano: Franco Angeli Brusoni M. e Vecchi V. (2009), PA e imprese: l'internazionalizzazione, in Brusoni M., Vecchi V., Strumenti di public management per lo sviluppo del territorio, Milano: Franco Angeli Vecchi V. (2009), Finanziare lo sviluppo locale, in Brusoni M., Vecchi V., Strumenti di public management per lo sviluppo del territorio, Milano: Franco Angeli Vecchi V. (2009), Dall'idea al progetto: la costruzione del network e la buona proposta progettuale, in Brusoni M., Vecchi V., Strumenti di public management per lo sviluppo del territorio, Milano: Franco Angeli Vecchi V. (2006), La politica di coesione e i fondi strutturali, in Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V., Fondi Comunitari, approccio strategico, progettazione e gestione, Milano: Egea Crugnola P., Vecchi V. (2006), I fondi settoriali e i finanziamenti per la cooperazione e l'allargamento, in Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V., Fondi Comunitari, approccio strategico, progettazione e gestione, Milano: Egea Vecchi V. (2006), La finanza agevolata per lo sviluppo e la competitività: il Gruppo BEI, in Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V., Fondi Comunitari, approccio strategico, progettazione e gestione, Milano: Egea Vecchi V. (2006), La gestione strategica dei finanziamenti comunitari, in Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V., Fondi Comunitari, approccio strategico, progettazione e gestione, Milano: Egea Vecchi V. (2006), La gestione finanziaria e la gestione amministrativa dei progetti finanziati dall'Unione Europea, in Borgonovi E., Crugnola P., Vecchi V., Fondi Comunitari, approccio strategico, progettazione e gestione, Milano: Egea
Capitoli in libri di altri autori	Vecchi V., Cusumano N., Brusoni M., (2015), Impact Investing: an Evolution of CSR or a New Playground? In Stachowicz-Stanusch A., Corporate Social Performance: Paradoxes, Pitfalls and Pathways To The Better World. Information Age Publishing (IAP) Vecchi V., Cusumano N., Amatucci F., (2014) Il PPP per gli investimenti sanitari: stato dell'arte, lezioni apprese e scenari di sviluppo, in Rapporto OASI 2014, L'aziendalizzazione della sanità in Italia, Milano: Egea Vecchi V., (2014), Finanziare gli asset pubblici in Project Finance, in Dalla Longa R. e De Laurentis G.,

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale

europass Curriculum Vitae Veronica Vecchi

	La gestione del patrimonio immobiliare pubblico. Fondi immobiliari, public-private partnership, finanza e risk management. Bancaria Editrice Randazzo R., Vecchi V. (2013), Finanziare l'impresa e i progetti sociali, in Bandini F. Economia e Management delle aziende non profit e delle imprese sociali, Padova: Cedam Brusoni M, Vecchi V (2012). Finanziamenti comunitari: un approccio strategico per supportare lo sviluppo locale e l'internazionalizzazione, in La dimensione locale delle Politiche Comunitarie. L'ufficio europa negli enti locali, Milano: Egea Hellowell M., Vecchi V. (2013), What return for risk? The price of equity capital in public-private partnerships, in Greve.C. and Hodge G., Public Private partnership, Abingdon: Routledge Vecchi V. (2012), Il partenariato pubblico privato per la realizzazione delle opere pubbliche e la gestione dei servizi: un approccio di management, in Del Fante C., Monaco F., Proia F. Partenariato Pubblico Privato e sviluppo degli investimenti territoriali, Marsilio Editore. Vecchi V., Cusumano N. (2012), Il Partenariato Pubblico Privato "light" e "limited profit" al crocevia tra sostenibilità, bancabilità e vincoli finanziari, in E. Anessi Pessina, E. Cantù (a cura di) L'aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto OASI 2012 (Egea, Milano) Vecchi V., (2011), Il project financing per gli investimenti sanitario – il punto di vista degli operatori privati, in E. Anessi Pessina, E. Cantù (a cura di) L'aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto OASI 2011 (Egea, Milano) Vecchi V., Amatucci F., Favretto F. (2010), Il finanziamento degli investimenti sanitari: il partenariato pubblico privato "su misura", in E. Anessi Pessina, E. Cantù (a cura di) L'aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto OASI 2010 (Egea, Milano) Vecchi V. e Dalla Longa R. (2009), Bicocca case study, in Dalla Longa R. Globalization and Urban Implosion, Heidelberg: Springer M. Brusoni e V. Vecchi (2009), Gli strumenti di finanziamento per l'impresa sociale: i fondi comunitari e il venture capital, in Bandini F. (a cura di) Economia delle imprese sociali e delle aziende non profit, Padova: Cedam Brusoni M., Vecchi V., (2008), I gap tra PA e impresa che ostacolano la competitività, in Pezzani F. (a cura di), Il Patto di Lucidità, Milano: Egea Amatucci F., Hellowell M., Vecchi V. (2008), Il project finance: quali lezioni dalle esperienze internazionali? In E. Anessi Pessina, E. Cantù (Eds) L'aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto OASI 2008 (Egea, Milano). Amatucci F., Germani A. e Vecchi V. (2007), Il project finance in sanità: un'analisi delle caratteristiche economico e finanziarie, in E. Anessi Pessina, E. Cantù (a cura di), L'aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto OASI 2007, Milano: Egea M. Marsilio, V. Vecchi (2004), Il finanziamento degli investimenti in sanità, in E. Anessi Pessina, E. Cantù (a cura di), L'aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto OASI 2004, Milano: Egea
Articoli (in peer review journal) **Forthcoming: paper accettati in corso di pubblicazione*	Gatti S. e Vecchi V., (2015), Il PPP e l'attrazione dei capitali private. Quali condizioni per colmare il funding gap? Economia & Management n. 2 Colla P., Hellowell M., Vecchi V., Gatti S., (2015), Determinants of the price of equity in hospital private finance initiative projects, Health Policy Hellowell, M., & Vecchi, V. (2015). The Non-Incremental Road to Disaster? A Comparative Policy Analysis of Agency Problems in the Commissioning of Infrastructure Projects in the UK and Italy. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 1-14.

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

europass Curriculum Vitae Veronica Vecchi

Vecchi V., Casalini F., Cusumano N., Brusoni M. (2015) OLTRE VENTURE: THE FIRST ITALIAN IMPACT INVESTMENT FUND, ECCH

Rossolini M., Vecchi V., Caselli S., Corbetta G., (2015), Are public credit guarantees a driver for SMEs economic growth? Evidences from the Italian Central Guarantee Fund. Sumbitted to Journal of Policy Analysis and Management

Vecchi V., Cusumano N., Morri G., (2014) DESIGNING A PPP BEYOND LEGAL PROCEDURES, THE CASE OF FAHRENHEIT RESORT, ECCH
http://www.thecasecentre.org/educators/search/results?s=B2C753E0E1ED1B6BC0434F51C8DDC0BC

Hellowell M., Vecchi V., Caselli S. (2015), Return of the state? An appraisal of policies to enhance access to credit for infrastructure-based PPPs, Public Moneny Management, 35 (1): 71-78

Brusoni M., Cusumano N., e Vecchi V. (2013), Pubblico-Privato: forme di interazione in evoluzione, Economia & Management n. 4

Vecchi V., Cusumano N., (2013), Partnership Pubblico Privato per gli investimenti sanitari. Verso un modello light. Economia & Management, n. 2

Brusoni M., e Vecchi V. (2013), Cogliere la sfida dell'Expo nei territori limitrofi, Economia e Management n. 1

Vecchi V., Hellowell M., Gatti S., (2013), Does the private sector receive an excessive rate of return from investments in health care infrastructure? Evidence from the UK. *Health Policy*, 110 (2-3): 243 - 270

Hellowell M., Vecchi V., (2013), Better deal from investors in public infrastructure projects: insights from capital budgeting. *Public Management Review, 15(1): 109-129*

Vecchi V., Brusoni M., Borgonovi E., (forthcoming), Local authorities for small-medium enterprises: a public management approach to execute competitiveness policies. *Public Management Review DOI 10.1080/14719037.2012.725759*

Vecchi V., Hellowell M., (2013), Leasing by public authorities in Italy. Creating economic value from a balance sheet illusion. *Public Money and Management, 33(1): 63-70*

Randazzo R. e Vecchi V., (2012), Finanziare l'impresa sociale come motore di sviluppo locale, Economia & Management N. 6

Vecchi V., Brusoni M, (2012) The managerial flow of public policy – a conceptual framework, Singapore Mangement Review, 34(2S): 5 - 13

Martin E., Vecchi V., Brusoni M., Borgonovi E., Kuah A., (2012). Perspectives on Managerial Flow, Singapore Managment Review n. 2, special issue

Hellowell M., Vecchi V., (2012), An evaluation of the projected returns to investors on 10 PFI projects commissioned by the National Health Service, Financial Accountability & Management, 28(1)

Vecchi V., Brusoni M., (2012), Attuare i programmi di sviluppo locale: come avviare e sostenere il managerial flow, Economia & Management n. 3

Vecchi V., (2011), Il leasing finanziario per lo sviluppo delle opere pubbliche: quali prospettive di sviluppo? Economia & Management n. 5

Vecchi V., Hellowell M., Longo F., (2010), Are Italian healthcare organisations paying too much for their public private partnerships? Public Money and Management , 30(2)

Vecchi V., Brusoni M., (2010) Competitività, innovazione e imprenditorialità, Economia & Management,

ALLEGATO A Dgr n. **del** pag. 14/28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

europass Curriculum Vitae Veronica Vecchi

	n. 6 Vecchi V., Hellowell M., (2009) The cost-efficiency of Private Finance in Public healthcare: Evidence from the UK and Italy, Mecosan n.71 Vecchi V. (2008), Project Finance: quali lezioni apprendere dal modello francese; Mecosan n.68 Brusoni M, Capizzi V., Vecchi V., (2008), Venture Capital pubblico-privato: stato dell'arte, condizioni e opportunità di sviluppo, Economia & Management n. 6 Vecchi V., (2008), Project finance e investimenti sanitari: chi guadagna?, Economia & Management, n.5 Vecchi V., (2008), Il Project finance e gli impatti sul profilo di rischio generale dell'azienda sanitaria, Mecosan n. 65 Dalla Longa R. e Vecchi V. (2008), Trasformazioni urbane e competitività: il caso di Milano e Torino, Economia e Management n.5 Brusoni M., Crugnola P., Vecchi V., (2007), Competitività, quale ruolo per la PA?, Economia & Management n. 1 Vecchi V., (2005), L'applicazione della cartolarizzazione al settore sanitario: modalità di applicazione e valutazioni di convenienza, Mecosan n. 53 Vecchi V., (2004), Investimenti pubblici: Project finance o finanza tradizionale, Economia e Management n. 5

autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 675/96
Io sottoscritta Veronica Vecchi DICHIARO, ai sensi del DPR 445/2000, che tutto quanto indicato corrisponde a verità,

Veronica Vecchi

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 15/28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 1 di 14

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**SIGNOR DIEGO**
Indirizzo	omissis
Telefono	
Fax	
E-mail	
Pec	
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	6 LUGLIO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dal 2014: é iscritto all' Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori

- Dal 2006: è partner associato dello Studio Legale *Barel Malvestio & Associati* di Treviso specializzato nei seguenti settori:
  - diritto amministrativo: diritto degli enti locali, urbanistica ed edilizia, ambiente, appalti pubblici, accordi pubblico-privati, società miste, dismissioni di immobili pubblici, diritto dell'energia
  - diritto civile e del lavoro pubblico e privato
  - diritto commerciale e societario
  - diritto bancario e finanziario
  - diritto fallimentare
  - diritto internazionale e comunitario, commercio internazionale, M&A
  - diritto penale speciale (commerciale e societario, ambientale, edilizio)

- Dal gennaio 2002: è iscritto all'Albo degli avvocati presso l'Ordine degli avvocati di Treviso

omissis

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

• Dal 2001	Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
• Dal settembre1998	è iscritto all'Albo dei praticanti presso l'Ordine degli avvocati di Treviso, svolgendo la prescritta pratica professionale nello Studio Legale Barel Malvestio & Associati di Treviso
• Dal luglio 1998	ha collaborato ininterrottamente e continua a collaborare con lo Studio Legale *Barel Malvestio & Associati* di Treviso occupandosi prevalentemente di problematiche relative agli appalti pubblici, alla finanza di progetto, all'urbanistica, all'edilizia, agli espropri, a iniziative immobiliari
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
• Date (da – a)	Ottobre 1993- luglio 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
• Qualifica conseguita	FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA LAUREA 110/110 e lode
• Date (da – a)	Settembre 1988- luglio 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Liceo "G.B. Brocchi di Bassano del Grappa (VI)
• Qualifica conseguita	MATURITA' CLASSICA 60/60
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI *Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*	
MADRELINGUA	**ITALIANO**
ALTRE LINGUA	
	INGLESE
• Capacità di lettura	BUONO
• Capacità di scrittura	BUONO
• Capacità di espressione	BUONO

omissis

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 2 di 14



orale

PATENTE O PATENTI omissis

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Ha prestato e presta attività di consulenza per vari enti pubblici e privati

- Ha prestato e presta assistenza a enti pubblici e privati in ricorsi amministrativi e ricorsi dinnanzi ad organi di giustizia amministrativa; in particolare ha difeso innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa molte pubbliche amministrazioni quali la Regione Veneto, Aziende Sanitarie o Ospedaliere, Comuni.

- E' stato membro c.d. "esterno" di commissioni comunali per le riforme statutarie.

- E' stato membro c.d. "esterno" del "*Comitato scientifico costituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10 giugno 1991, n.12 per il superamento dell'emergenza determinata dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto a fine ottobre-inizio novembre 2010. D.G.R. n. 2765 del 16.11.2010*"

San Vendemiano, 31 agosto 2015 *Avv. Diego Signor*

Regione del Veneto-A.C.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 3 di 14

ALLEGATI ALLEGATO 1) PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO

ALLEGATO 2) ULTERIORI ESPRERIENZE PROFESSIONALI

ALLEGATO A Dgr n. **del** pag. 18/28

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 4 di 14

ALLEGATO 1

PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO

ANNO 2015

- **AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA:** assistenza e difesa in contenzioso giudiziale relativo alla risoluzione di un contratto pubblico
- **COMUNE DI CISON DI VALMARINO:** assistenza e consulenza in accordo di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione urbanistica ed ambientale di un ambito territoriale
- **ASCOPIAVE S.P.A.:** incarico di consulenza generale per le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
- **COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO:** assistenza e consulenza su procedura per l'affidamento di lavori pubblici
- **AZIENDA U.L.S.S. N. 12 "VENEZIANA":** assistenza e consulenza su procedura relativa all'esecuzione di concessione di lavori e gestione servizi
- **AZIENDA U.L.S.S. N. 10 "VENETO ORIENTALE":** Assistenza e consulenza su procedura per l'affidamento servizio ristorazione
- **COMUNE DI CASIER:** difesa in contenzioso giudiziale amministrativo relativo ad infrastrutture ed impianti tecnologici;
- **COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE:** assistenza e consulenza nella gestione di un appalto pubblico di lavori;
- **COMUNE DI CASIER:** difesa in contenzioso giudiziale amministrativo relativo all'installazione di impianti telefonici
- **COMUNE DI BREDA DI PIAVE** difesa in contenzioso giudiziale amministrativo relativo ad ordinanza sindacale
- **COMUNE DI BREDA DI PIAVE:** Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 54 D.P.R. n. 327/01 e 29 D.Lgs. n. 150/2011

ANNO 2014

- **AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA:** ricorso al T.A.R. Veneto n. 11/2014 R.G. in materia di *project financing;*
- **AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA:** Ricorso al T.A.R. n.1434/2014 R.G. in materia di *project financing;*
- **U.L.S.S. n. 7:** ricorso al T.A.R. Veneto n. 1/2014 R.G. in materia di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi;
- **U.L.S.S. n. 1 –Belluno:** ricorso al T.A.R. Veneto n. 831/2014 R.G. in materia di società mista pubblico privata;
- **U.L.S.S. n. 1 –Belluno:** ricorso al T.A.R. Veneto n. 833/2014 R.G. in materia di società mista pubblico privata;

 omissis

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 5 di 14

- **AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA**: causa civile n 5947/14 rg in materia di *project financing*
- **AZIENDA U.L.S.S. N. 10 "VENETO ORIENTALE"**: Ricorso al T.A.R. n.1741/2014 R.G. in materia di appalto di servizi
- **COMUNE DI MONTEBELLUNA**: ricorso al T.A.R. Veneto n.1764/2013 R.G. in materia di viabilità;
- **COMUNE DI MARENO DI PIAVE**: causa civile n. 2463/2014 R.G. in materia di risarcimento danni;
-**COMUNE DI MONFUMO**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 436/2014 R.G. in materia edilizia;
- **COMUNE DI MOGLIANO VENETO**: ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. n. 9134/2014 r.g. in materia di lavori pubblici;
-**COMUNE DI SAN VENDEMIANO**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 514/2014 r.g. in materia di finanza di progetto;
- **COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO**: consulenza e assistenza su procedura per l'affidamento dei lavori di ammodernamento e manutenzione opere viarie;
- **COMUNE DI MOGLIANO VENETO**: consulenza legale per la revisione di convenzioni urbanistiche o di questioni legate ai beni immobili;
- **COMUNE DI MONFUMO**: appello n. 4295/2014 R.G. avverso sentenza n. 1383/2013 del T.A.R. Veneto in materia edilizia;
-**COMUNE DI MARENO DI PIAVE**: assistenza su problematiche e contestazioni relative a programma integrato di riqualificazione
-**COMUNE DI AVIANO**: ricorsi al TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste n. In materia espropriativa;
-**COMUNE DI BREDA DI PIAVE**: consulenza e assistenza su appalto dei lavori relativi al Municipio;
- **COMUNE DI AVIANO**: appello avverso sentenza n. 533/2013 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia in materia di esproprì;
-**COMUNE DI CAERANO SAN MARCO**: parere su procedura ad evidenza pubblica per affidamento servizio mense;
-**COMUNE DI MONTEBELLUNA**: appello avverso sentenza parziale n. 96 del 17.05.2011 del Tribunale di Treviso - n. 647/2014 r.g. in materia di responsabilità medica;
-**COMUNE DI MONTEBELLUNA**: consulenza sul piano urbanistico del traffico;
-**COMUNE DI VEDELAGO**: causa civile in materia di esecuzione di appalto pubblico;
- **COMUNE DI BREDA DI PIAVE**: Causa civile n. R.G. n. 7188/2014 concernente l'esecuzione di un programma di partenariato pubblico-privato;
-**COMUNE DI MONTEBELLUNA**: Atto di querela per l'Amministrazione comunale;
-**COMUNE DI MONFUMO**: Ricorso al T.A.R. Veneto n. 1235/2014 R.G. in materia di edilizia;
-**REGIONE VENETO**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 11/2014 R.G. in materia di finanza di progetto;

 omissis

REGIONE DEL VENETO Direzione regionale SEZIONE TRASPORTI AUTOSTRADE E CONCESSIONI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 6 di 14

-**CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE**: Ricorso al T.A.R. n. 1486/2014 R.G. in materia di appalto integrato di lavori;

ANNO 2013

-**U.L.S.S. n. 9**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 139/2013 R.G in materia di appalto di servizi;
- **U.L.S.S. n. 7**: opposizione allo stato passivo - fallimento n. 145/2011;
-**U.L.S.S. n. 7**: causa civile n. 1869/13 R.G. per inadempimento in contratto di lavori pubblici;
- **AZIENDA U.L.S.S. N. 10 "VENETO ORIENTALE"**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 996/2013 R.G. in materia di appalti di servizi;
- **AZIENDA U.L.S.S. N. 10 "VENETO ORIENTALE"**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 1206/2013 R.G. in materia di appalti di fornitura;
- **AZIENDA U.L.S.S. 15 "Alta Padovana"**: consulenza in materia di finanza di progetto e di concessione di lavori pubblici;
- **COMUNE DI MONTEBELLUNA**: reclamo al Collegio ex art. 669 *terdecies* c.p.c. n. 404/2013 R.G. in materia di esproprio e realizzazione di lavori pubblici;
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: consulenza su problematica relativa ai lavori eseguiti nella palestra comunale;
- **COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: consulenza su Piano di Lottizzazione ;
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: consulenza su convenzione con privato promotore
- **COMUNE DI ISTRANA**: consulenza in materia di licenza di costruzione per magazzino attrezzi agricoli;
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: consulenza e assistenza su normativa di PRGC e di PAT;
- **COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE**: consulenza su contenziosi relativi al nuovo svincolo autostradale stazione di Santa Lucia di Piave;
- **COMUNE DI ISTRANA**: consulenza in materia urbanistica
- **COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 851/2013 R.G. su decadenza consigliere comunale;
- **COMUNE DI PAESE**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 1357/2013 R.G su proroga attività di cava;
- **COMUNE DI MONTEBELLUNA**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 1081/2013 R.G. e successiva fase di merito su installazione impianti telefonici
- **COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 1322/2013 R.G. in materia edilizia;
- **COMUNE DI PIEVE DI CADORE**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 1299/2013 R.G. in materia di risarcimento danni per esclusione da gara d'appalto;

ANNO 2012

- **U.L.S.S. 7**: consulenza su contratto di servizi PACS;

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 7 di 14

- **U.L.S.S. 7**: contenzioso (istanza di fallimento) con appaltatore in contratto d'appalto risolto per inadempimento;
-**COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: consulenza e assistenza per variante urbanistica;
-**COMUNE DI CIBIANA DI CADORE**: consulenza su recupero di un edificio storico;
-**COMUNE DI MONSELICE**: consulenza su piano particolareggiato del centro storico;
- **COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA**: consulenza e assistenza sulla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione "Casa del Musichiere";
- **COMUNE DI ISTRANA**: consulenza e assistenza su intervento di recupero nella zona centrale in Comune di Istrana;
-**COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: ricorso al T.A.R. Veneto r.g. n. 334/2012 in materia edilizia;
- **COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: consulenza su gara per trasporto scolastico;
- **COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 1230/2012 R.G in materia espropriativa;
-**COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: atto di appello ex art. 339 c.p.c. n. 1802/2012 R.G. relativo a sanzione amministrativa;
- **COMUNE DI PAESE**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 1249/2012 R.G. in materia di individuazione sedi farmaceutiche;
- **COMUNE DI CIBIANA DI CADORE**: consulenza per acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/01 di terreno;
- **COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 1498/2012 R.G. in materia edilizia;
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 1541/2012 R.G. in materia espropriativa;

ANNO 2011

- **U.L.S.S. 7**: cause contro appaltatore per inadempimento contrattuale;
- **UL.S.S. 7**: assistenza e consulenza per contratto appalto di completamento torre impianti elevatori del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto;
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: consulenza in materia contrattuale;
- **COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: ricorso avverso sanzione amministrativa;
- **COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE**: consulenza in materia di compartecipazione alle rette per particolari prestazioni socio sanitarie;
- **COMUNE DI VEDELAGO**: causa civile. in materia di appalti pubblici;
- **COMUNE DI PAESE**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 1064/2011 R.G. in materia di procedura per smaltimento rifiuti;
- **COMUNE DI PAESE**: consulenza in materia di diniego di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente;

 omissis

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 343412 data 31/08/2015, pagina 8 di 14

- **COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: consulenza e assistenza per esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto n. 1340 del 03.08.2011;
- **COMUNE DI FREGONA**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 1579/2011 R.G. in materia di appalti di servizi;
- **COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: causa civile n. 9851/2011 R.G. (II Sezione) in opposizione a d.i. n. 3222/11 per sanzione amministrativa;
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: consulenza inerente un'ordinanza contingibile ed urgente di sgombero;
- **COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO**: consulenza nei rapporti con la società concessionaria di una concessione di pubblico servizi
- **COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: consulenza e assistenza per abuso in Comune di S. Martino di Lupari;
- **COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 2141/2011 R.G. in materia di viabilità;
- **COMUNE DI ISTRANA**: parere legale in materia edilizia
- **COMUNE DI VIDOR**: parere legale su pratica edilizia relativa a "sanatoria per opere di manutenzione straordinaria di fabbricato di abitazione";
- **COMUNE DI CIBIADA DI CADORE**: parere in materia edilizia
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 2238/2011 R.G. in materia di ordinanze contingibili e urgenti;
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: consulenza e assistenza su procedimento revoca contributo ex art. 54 comma 6 L.R. 27/2003 e ricorso al T.A.R. Veneto;
- **REGIONE VENETO**: ricorso al T.A.R. Veneto R.G. 1805/2011 in materia di affidamento di un contratto pubblico di servizi;

ANNO 2010

- **U.L.S.S. n. 7**: contenzioso (istanza di fallimento) con appaltatore in contratto d'appalto risolto per inadempimento – procedimento n. 36/2010 R.G.;
- **U.L.S.S. n. 7**: ricorso al Capo dello Stato e successivamente trasposizione al T.A.R. n. 1425/2010 R.G. in materia di aggiudicazione di appalto di servizi;
- **U.L.S.S. n. 7**: contenzioso (istanza di fallimento) con appaltatore in contratto d'appalto risolto per inadempimento n. 34/2010;
- **U.L.S.S. n. 7** Consulenza per appalto lavori per la realizzazione di una struttura Hospice in Comune di Vittorio Veneto;
- **COMUNE DI VEDELAGO**: ricorso per accertamento tecnico preventivo n. 1653/2009 R.G – contenzioso in materia di esecuzione di un lavoro pubblico;
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: volontaria giurisdizione ricorso n. 229/10 R.G. in opposizione a decreto pagamento spettanze all'ausiliario del magistrato ex art. 170 D.P.R. 115/2002;
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: consulenza e assistenza relativa a problematica ambientale
- **COMUNE DI BRESSANVIDO**: parere legale in materia di licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 9 di 14

- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: consulenza su contenzioso del Comune di San Martino di Lupari in materia di revoca di contributi;
- **COMUNE DI CIBIANA DI CADORE**: consulenza su procedura ad evidenza pubblica eseguita per l'affidamento dei servizi di trasporto al complesso Museale;
- **COMUNE DI MONTEBELLUNA**: ricorsi al T.A.R. Veneto in materia di sequestro sanitario cautelativo
- **COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA**: consulenza e assistenza nell'appalto relativo ai lavori ex-scuole elementari;
- **COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 905/2010 R.G. relativo a problematica urbanistica;
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: causa civile n. 533/2012 R.G.;
- **COMUNE DI PAESE**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 978/2010 R.G. in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: consulenza e assistenza relativamente a problematica su strada vicinale
- **COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO**: consulenza sulla perequazione del nuovo P.A.T.;
- **COMUNE DI VEDELAGO**: consulenza su gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico;
- **COMUNE DI BRESSANVIDO**: consulenza in materia di concessioni demaniali – cimiteriali;
- **COMUNE DI MONTEBELLUNA**: ricorso al T.A.R. Veneto n. 730/2010 R.G. in materia urbanistica;
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: ricorso per accertamento tecnico preventivo n. 593/2011 R.G. per illecito extracontrattuale;
- **COMUNE DI MONTEBELLUNA**: ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168-1170 c.c. R.G. n. 1129/2010 in materia di espropri e realizzazione opera pubblica
- **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**: consulenza per escussione polizza fidejussoria;
- **COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**: consulenza in materia urbanistica
- **COMUNE DI ISTRANA**: consulenza varia in materia urbanistica;

omissis

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 10 di 14

ALLEGATO 2

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Ha tenuto corsi di formazione e aggiornamento in materia di urbanistica ed appalti pubblici, rivolti a dipendenti di Enti pubblici, amministratori pubblici e professionisti. Si segnalano in particolare:

* 30.03.2007: docente nel corso *"Gestione e Sviluppo dell'Impresa Edile"* organizzato dell'Associazione Industriali della Provincia di Vicenza
* 17.10.2006: docente nel corso *"Competenze in materia urbanistica ed edilizia privata – Ruolo dello Stato, delle Regioni e di Comuni – Pianificazione e strumenti di pianificazione"* organizzato dal Comune di Roncade (TV)
* 24.02.2006: docente nel corso "*Le nuove norme in materia di urbanistica ed edilizia*" organizzato dall'Associazione Periti Industriali della Provincia di Belluno
* 22.09.2005: docente nel seminario "*Il governo del territorio*" organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Sez. Interregionale del Veneto e Friuli Venezia Giulia e rivolto ai segretari comunali e provinciali
* 21.09.2005: docente nel seminario "*Il governo del territorio*" organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Sez. Interregionale del Veneto e Friuli Venezia Giulia e rivolto ai segretari comunali e provinciali
* 13.06.2005 – 17.06.2005: docente nel corso "*Nuove competenze in materia di urbanistica*" organizzato dalla Provincia di Vicenza e rientrante nel progetto di corsi FSE misura D2 anno 2003
* 24.11.2004: docente nel corso "*Gestire la pianificazione territoriale sotto il profilo urbanistico*" organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Sez. Interregionale del Veneto e Friuli Venezia Giulia e rivolto ai segretari comunali e provinciali
* 17.12.2004: docente ad un corso (F.S.E. 005) finanziato dal Fondo Sociale Europeo per il tramite della Regione Veneto avente ad oggetto "Ruolo propulsivo dell'ente locale nell'ambito della pianificazione e dello sviluppo del territorio" con capofila la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane e rivolto a dipendenti di Enti pubblici
* 17.11.2004: docente ad un corso (F.S.E. 005) finanziato dal Fondo Sociale Europeo per il tramite della Regione Veneto avente ad oggetto "Ruolo propulsivo dell'ente locale nell'ambito della pianificazione e dello sviluppo del territorio" con capofila il Comune di Preganziol e rivolto a dipendenti di Enti pubblici
* 16.11.2004: docente ad un corso (F.S.E. 006) finanziato dal Fondo Sociale Europeo per il tramite della Regione Veneto avente ad oggetto "Ruolo propulsivo dell'ente locale nell'ambito della pianificazione e dello sviluppo del territorio" con capofila il Comune di Volpago del Montello e rivolto a dipendenti di Enti pubblici
* 08.11.2004: docente ad un corso (F.S.E. 002) finanziato dal Fondo Sociale Europeo per il tramite della Regione Veneto avente ad oggetto "Ruolo propulsivo dell'ente locale nell'ambito della pianificazione e dello sviluppo del territorio" con capofila il Comune di Susegana e rivolto a dipendenti di Enti pubblici;
* 19.10.2004: docente ad un corso (F.S.E. 006) finanziato dal Fondo Sociale Europeo per il tramite della Regione Veneto avente ad oggetto "Ruolo propulsivo

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 11 di 14

dell'ente locale nell'ambito della pianificazione e dello sviluppo del territorio" con capofila il Comune di Quinto di Treviso e rivolto a dipendenti di Enti pubblici
* settembre-dicembre 2002: docente ad un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo per il tramite della Regione Veneto in materia di lavori pubblici, urbanistica ed ecologia, rivolto a dipendenti di Enti pubblici;

- Ha tenuto corsi di formazione e aggiornamento in diritto amministrativo organizzati da Consigli dell'Ordine forense e rivolti a praticanti avvocati. Si segnalano in particolare:
* febbraio 2006: corso in materia di riparto di giurisdizione, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno
* febbraio 2005: corso in materia di vincoli preordinati all'esproprio, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno

- Ha tenuto corsi di formazione e aggiornamento in diritto amministrativo rivolti a dipendenti di Enti privati. Si segnalano in particolare:
* novembre 2005: corso di formazione sulla legge sul procedimento amministrativo

- E' stato relatore a convegni in materia di urbanistica:
* 04.05.2009 relatore nel seminario "*Legge regionale n. 4 del 26.06.2008 - Circolare esplicativa*" "*Nuova normativa a sostegno del settore edilizio (Piano Casa)*" organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Treviso sul tema "*Analisi tecnico giuridica tra i vari livelli di pianificazione e la recente legislazione in zona agricola*"
* 16.03.2007 relatore al Seminario informativo "*La riforma urbanistica del Friuli Venezia Giulia e del Veneto: principi ed esperienze a confronto*" organizzato dall'Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Pordenone sul tema "perequazione urbanistica, crediti edilizi, partnerhip pubblico – privata: nuovi strumenti giuridici per un effettivo governo del territorio.
* 06.03.2006: Tavola rotonda sul tema: "*I piani di assetto territoriale tra compatibilità ambientale e sviluppo*" organizzato, tra gli altri, da Unascom Confcommercio, CNA, Confesercenti, Col diretti, Confcooperative, Lega delle Cooperative di Treviso
* 24.10.2005: Tavola rotonda sul tema: "*Presentazione del dossier su 'Esperienze venete di perequazione urbanistica' e relativi indirizzi regionali*" organizzato dalla Consulta Economia e Lavoro del Comune di Schio e dal Collegio degli ingegneri della Provincia di Vicenza, sezione Schio-Thiene: relazione sul tema "*perequazione e legislazione*
* 10.06.2005 – 17.06.2005: relatore al seminario "*Le nuove norme per il governo del territorio: nuovi scenari e nuove procedure l.r. n. 11/04*" organizzato dall'Associazione Industriali di Verona: relazione sul tema "perequazione urbanistica, crediti edilizi, compensazione urbanistica, programmazione integrata"
* 13.05.2005: relatore al seminario "*Le nuove norme per il governo del territorio: nuovi scenari e nuove procedure l.r. n. 11/04*" organizzato dall'Associazione

 omissis

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 12 di 14

Industriali di Rovigo: relazione sul tema "perequazione urbanistica, crediti edilizi, compensazione urbanistica, programmazione integrata"
* 15.04.2005: relatore al seminario "*Le nuove norme per il governo del territorio: nuovi scenari e nuove procedure l.r. n. 11/04*" organizzato dall'Associazione Industriali di Belluno: relazione sul tema "perequazione urbanistica, crediti edilizi, compensazione urbanistica, programmazione integrata"
*13.12.2004: relatore al seminario in materia di "*nuove forme di gestione della pianificazione territoriale*" organizzato dal Centro Studi Bellunese – Comunità Montana Bellunese, avente ad oggetto "*Gli strumenti innovativi nel panorama della legislazione nazionale e regionale: la costruzione di nuovi percorsi per la realizzazione di opere pubbliche e per la stesura di progetti per riqualificare il territorio*" e rivolto a responsabili servizi tecnici comunali, responsabili servizi tecnici delle Comunità montane e ordini professionali
* 02.12.2004: relatore al seminario in materia di "*nuove forme di gestione della pianificazione territoriale*" organizzato dal Centro Studi Bellunese – Comunità Montana Bellunese, avente ad oggetto "*Rapporto tra le diverse novità legislative regionali e il buon governo del territorio: pianificazione, commercio, lavori pubblici, gestione delle risorse e fiscalità locale*" e rivolto a responsabili servizi tecnici comunali, responsabili servizi tecnici delle Comunità montane e ordini professionali
* 19.11.2004: incontro sul "*partenariato pubblico-privato per la riqualificazione e l'infrastrutturazione del territorio*" nell'ambito dell'assemblea annuale della Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Vicenza: relazione sul tema "*programmazione integrata di riqualificazione e finanza di progetto*"
* 14.10.2004: incontro-dibattito "*Illuminazione della città: il progetto della luce ed il suo rapporto con i nuovi strumenti di pianificazione territoriali previsti dalla l.r. n. 11 del 23 aprile 2004*": relazione sul tema: "*Valenza del PRIC (Piano Regolatore per l'illuminazione comunale) nella nuova Legge Regionale n. 11/2004 'Norme per il governo del territorio'*";

- E' stato relatore a convegni in materia di lavori pubblici:
*23.09.2011: convegno "*Regolamento di esecuzione del Codice degli appalti - affidamento incarichi - bandi tipo*" organizzato dall'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della provincia di Treviso e dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Treviso: relatore sul tema "*Responsabilità giuridiche del Verificatore e del Validatore. Ruolo e responsabilità del Collaudatore*"
* 22.10.2010: convegno "*La progettazione delle opere pubbliche - Regolamento di esecuzione del Codice degli appalti*" organizzato dall'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della provincia di Treviso e dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Treviso: coordinatore della tavola rotonda sul tema "*Ruolo e responsabilità delle diverse figure professionali nella progettazione delle opere pubbliche*"
* 07.06.2010: seminario "*Gli appalti pubblici dopo il recepimento della "Direttiva Ricorsi" (2007/CE/66). Le novità in tema di procedure di aggiudicazione, di*

REGIONE DEL VENETO SEZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 13 di 14

efficacia del contratto e di contenzioso": relazione sul tema "*La nuova disciplina dell'accordo bonario e dell'arbitrato*"
* 04.06.2010: seminario "*Le nuove regole per gli appalti dopo la "direttiva ricorsi" (D.Lgs. 53/2010)*" organizzato dalla Provincia di Venezia
* 08.02.2008: seminario "*Modalità di attuazione della pianificazione urbanistica – Le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai privati: problematiche derivanti dall'applicazione del codice dei contratti d.lgs. 163/06 come modificato dal d.lgs. n.113/2007*" organizzato dal Comune di Dolo: relazione sul tema: "*Le opere di urbanizzazione e lo scomputo nella legislazione regionale veneta. La nozione e la classificazione delle opere di urbanizzazione ed il ruolo del privato attuatore*";

- È stato relatore nelle seguenti giornate:

- *venerdì 19 maggio 2006 presso il Comune di Trecento (RO), sul tema "Urbanistica e Lavori Pubblici" incontri inseriti nel progetto di animazione economica denominato Leader Plus promosso da Assindustria Rovigo"*
- *venerdì 21 aprile 2006 presso il Comune di Lendinara (RO), sul tema "Urbanistica e programmazione economica";*

- È stato docente in un master in "*Regolazione politica dello sviluppo locale*" organizzato dall'Università degli studi di Padova sulla tematica "*La riforma urbanistica veneta L.r. 11/04*"

- Ha realizzato, in partnerschip con progettisti ed economisti, studi di fattibilità, affidati in esito a pubblici concorsi, per la realizzazione di interventi di riqualificazione e di opere pubbliche

Pubblicazioni
- E' tra gli autori del commentario "*Il Terzo Piano Casa del Veneto*" pubblicato dal Corriere del Veneto
- E' autore dello studio "*Il d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53: le novità in materia di accordo bonario*", I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2010, pagg.309 segg
- E' autore dello studio "*I programmi integrati di riqualificazione nella legislazione veneta*", Rivista Amministrativa della Regione Veneto, n.1/2005, pagg. 30 ss.
- E' tra gli autori del commentario alla legge della Regione Veneto 8 luglio 2009 n. 14 - "*Il 'Piano Casa' del Veneto*" pubblicato dal Corriere del Veneto
- È autore del commento degli articoli sulla finanza di progetto nella legge regionale del Veneto n.27/2003, contenuti nel commentario alla nuova legge urbanistica veneta pubblicato dal Corriere del Veneto;
- È autore del commento dell'articolo sugli esercizi di vicinato nella legge



Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 349412 data 31/08/2015, pagina 14 di 14

regionale del Veneto n.15/2004, contenuti nel commentario alla nuova legge urbanistica veneta pubblicato dal Corriere del Veneto

- È autore dei commenti degli articoli sulla pianificazione urbanistica attuativa nella legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11, contenuti nel commentario alla nuova legge urbanistica veneta pubblicato dal Corriere del Veneto

Avv. Diego Signor

(Codice interno: 305852)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1150 del 01 settembre 2015

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Intervento finanziato di n. 19 alloggi in Comune di Venezia, Isola della Giudecca - Campo Marte (DD.G.R. nn. 4083/2002 e 4423/2003 - L. n. 457/1978, art. 3, lett. "q"). Provvedimenti.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede all'ATER di Venezia la deroga ai massimali di costo previsti dalla Giunta Regionale con precedente deliberazione 12 aprile 2002, n. 897 e s. m. i., per la realizzazione dell'intervento finanziato di n. 19 alloggi in Comune di Venezia, Isola della Giudecca - Campo Marte e per le motivazioni esposte nel provvedimento medesimo. Estremi principali del provvedimento: - note dell'ATER di Venezia prot. n. 35128 in data 18.12.2014, prot. n. 657 in data 13.01.2015, prot. n. 17656 in data 23.06.2015 e prot. n. 22841 in data 6.08.2015; - nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 1560 in data 12.02.2015; - deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia n. 51 in data 30.04.2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia è beneficiaria di finanziamenti pubblici per la realizzazione di n. 19 alloggi in Comune di Venezia, Isola della Giudecca - Campo Marte, di seguito elencati:

ENTE	PROVVEDIMENTO	IMPORTO Euro
REGIONE	D.G.R. 30.12.2002, n. 4083	1.524.488,91
STATO		1.275.511,09
TOTALE D.G.R. N. 4083/2002		2.800.000,00
STATO	D.G.R. 30.12.2003, n. 4423	604.833,82
TOTALE GENERALE		3.404.833,82

Nello specifico, l'opera finanziata consiste nella realizzazione di un edificio in linea, le cui n. 19 unità abitative, distribuite su n. 4 piani fuori terra, sviluppano una superficie complessiva convenzionale di mq. 1.311,03; i relativi lavori sono iniziati in data 7.09.2009 e sospesi nel mese di novembre 2010, causa l'intervenuto fallimento dell'impresa appaltatrice, con l'avvenuta realizzazione al grezzo delle opere di muratura.

Da sottolineare che, per quanto attiene l'importo regionale assentito con la citata D.G.R. n. 4082/2002 (euro 1.524.488,91), con nota regionale prot. n. 563011 in data 23.12.2013 la Sezione Edilizia Abitativa ha comunicato all'Azienda che a tale data il relativo residuo finanziario erogabile a saldo, causa la mancata reiscrizione di importi radiati dalla contabilità regionale, stante il lungo tempo trascorso, è pari ad euro 13.973,10, anziché euro 94.490,84; conseguentemente, la residua somma di euro 80.517,74 (Euro 94.490,84 - Euro 13.973,10) di fatto diminuisce la totale disponibilità finanziaria a suo tempo assentita con la più volte citata D.G.R. n. 4082/2002, per la realizzazione dell'intervento in questione, da euro 1.524.488,91 ad euro 1.429.998,08.

Di seguito, si riepilogano le somme contributive ad oggi corrisposte, a valere sui finanziamenti concessi:

PROVVEDIMENTO	IMPORTO CONCESSO (Euro)	IMPORTO EROGATO (Euro)
DGR n. 4083/2002	1.429.998,08*	1.429.998,08
	1.275.511,09	246.253,02
DGR n. 4423/2003	604.833,22	604.833,22
TOTALE	3.310.342,39	2.281.084,32
*: importo rimodulato a seguito della mancata reiscrizione di quota parte del finanziamento originariamente assentito, come esplicitato nel precedente capoverso.		

Per quanto attiene il costo totale dell'intervento, è da precisare che, nel corso dell'anno 2008, lo stesso era stato quantificato dall'Azienda in euro 3.404.833,82. Con note prot. n. 35128 in data 18.12.2014, prot. n. 7656 in data 23.06.2015 e prot. n. 22841 in data 6.08.2015, l'ATER di Venezia ha fatto presente che , in fase di approvazione del nuovo progetto esecutivo dell'opera, ai fini del completamento dell'edificio finanziato, il costo totale dell'intervento è diversamente quantificato in euro 3.956.591,60; come sottolineato e documentato dall'Azienda:

- il costo unitario a metro quadrato di superficie complessiva delle unità abitative conseguentemente si attesta a Euro/mq. 3.017,93, che risulta superiore al 29,02 per cento rispetto al massimale di costo, determinato in Euro/mq. 2.339,03 di superficie complessiva, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione 12 aprile 2002, n. 897, modificata ed integrata con successiva D.G.R. 19 dicembre 2006, n. 4078, concernente "Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata";

- l'incremento dei costi è da attribuirsi alla peculiarità dell'intervento, ubicato in un tessuto urbano di autentico valore architettonico ed urbanistico quale il centro storico di Venezia, che peraltro richiede il sostenimento di costi superiori alla media per quanto riguarda le opere di fondazione e per quanto concerne le spese di trasporto. Inoltre, è stato doverosamente necessario porre particolare attenzione alla selezione dei materiali e delle lavorazioni, oltre che alla scelta di impianti tecnologici innovativi prontamente adeguati alle necessità della futura utenza, prevalentemente caratterizzata da persone anziane a rischio di non autosufficienza.

In tale contesto, si fa ulteriormente presente, come peraltro evidenziato nelle richiamate note aziendali, che il suddetto incremento di costo, quantificato in euro 551.757,78 (Euro 3.956.591,60 - Euro 3.404.833,82), oltre al mancato riconoscimento della richiamata quota contributiva di euro 80.517,74, originariamente assentita e non più concessa, potrebbe essere coperto dall'Azienda, per l'ammontare complessivo di euro 632.275,52 (Euro 551.757,78 + Euro 80.517,74), mediante utilizzo delle economie finanziarie maturate con la realizzazione di interventi finanziati dallo Stato per il risanamento ed il recupero del patrimonio immobiliare aziendale ubicato nel centro storico e nelle isole del comune di Venezia, i cui finanziamenti sono stati concessi nell'ambito delle iniziative disposte dall'art. 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Conseguentemente, l'ATER di Venezia, con le più volte citate note Aziendali, ha richiesto una deroga al massimale di costo di cui alla richiamata D.G.R. n. 897/2002 e s. m. i.; a tal riguardo, si fa ulteriormente presente che:

a) con nota prot. n. 657 in data 13.01.2015, l'A.T.E.R. di Venezia ha richiesto al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il nulla osta al reinvestimento delle economie finanziarie sopra descritte, per la realizzazione dell'intervento edilizio in questione;

b) con nota prot. n. 1560 del 12.02.2015, il predetto Ministero ha comunicato che l'utilizzo del finanziamento residuale già corrisposto all'ATER di Venezia si intenderà concesso, previa acquisizione, da parte della Regione, del nuovo Quadro Tecnico Economico - Q.T.E. - dell'intervento, debitamente approvato;

c) con deliberazione n. 51 del 30.04.2015, il Consiglio di Amministrazione aziendale, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e s. m. i. (voto n. 1 in data 27.04.2015), ha approvato il suddetto Q.T.E., nel quale sono peraltro espressamente riportate le integrazioni di costo sopra descritte.

Tutto ciò premesso e considerato, la competente Sezione Edilizia Abitativa, ravvisata anche la disponibilità ministeriale sancita nella precedente lettera b), attesta la insussistenza di motivi ostativi alla concessione della deroga ai massimali di costo di che trattasi; tale concessione, motivata e documentata, permette di conseguire obiettivi importanti per contrastare l'emergenza abitativa manifestata nel delicato territorio veneziano, peraltro mediante l'ultimazione di opere incompiute.

Di riflesso e tenuto conto del tempo trascorso, si ritiene opportuno fissare un nuovo termine di ultimazione delle opere finanziate; in considerazione delle procedure da avviare per la ripresa dei lavori e dell'entità delle opere da realizzare, si propone di fissare tale termine a tutto il 31.12.2016, termine che peraltro si pone in aderenza a quanto circostanziato dall'Azienda.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale 12 aprile 2002, n. 897, 30 dicembre 2002, n. 4083, 30 dicembre 2003, n. 4423 e 19 dicembre 2006, n. 4078;

VISTE le note dell'ATER di Venezia prot. n. 35128 in data 18.12.2014, prot. n. 657 in data 13.01.2015, prot. n. 17656 in data 23.06.2015 e prot. n. 22841 in data 6.08.2015;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 1560 in data 12.02.2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia n. 51 in data 30.04.2015;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di concedere all'ATER di Venezia, per le motivazioni e con le indicazioni espressi nelle premesse, la deroga al massimale di costo di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 12 aprile 2002, n. 897 e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione dell'intervento costruttivo di n. 19 alloggi in Comune di Venezia, isola della Giudecca - Campo Marte, finanziato con precedenti deliberazioni di Giunta Regionale 30 dicembre 2002, n. 4083, 30 dicembre 2003, n. 4423;
2. di fissare il massimale di costo, per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente punto 1., da euro 2.339,03 al metro quadrato di superficie complessiva, iva inclusa (totale Euro 3.404.833,82) ad euro 3.017,93 al metro quadrato di superficie complessiva, iva inclusa (totale Euro 3.956.591,60);
3. di dare atto che alla copertura del maggiore onere finanziario di complessivi euro 632.275,52 (di cui euro 551.757,78 corrispondenti alla maggiorazione di costo per la realizzazione dell'intervento ed euro 80.517,74 a copertura di una quota contributiva regionale originariamente assentita e non concessa) sarà fatto fronte dall'Azienda mediante il riutilizzo delle economie finanziarie di corrispondente importo, maturate con l'avvenuta realizzazione di interventi finanziati dallo Stato per il risanamento ed il recupero del patrimonio immobiliare aziendale ubicato nel centro storico e nelle isole del comune di Venezia, i cui finanziamenti sono stati concessi nell'ambito delle iniziative disposte dall'art. 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa della esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 306150)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1151 del 01 settembre 2015

Comune di Sedico (BL). Programma degli interventi per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio. Approvazione variante al progetto denominato "La via dei Papi" di cui alla DGR 1214/2013.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Approvazione di una variante al progetto "La via dei Papi" approvato con DGR 1214/2013. Sedico comune capofila per il progetto "La via dei Papi", di concerto con tutti gli altri comuni interessati, in sede di stesura del progetto definitivo/esecutivo ha ritenuto di apportare alcune modifiche al progetto approvato con la succitata DGR, ritenendo le modifiche, soprattutto di tracciato, migliorative rispetto alle indicazioni di massima precedentemente operate, precisando che le stesse derivano da verifiche puntuali fatte e condivise con tutti i comuni e non comportano alcun aumento di spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR/CR 45 del 05.06.2012; - DGR 1763 del 28.08.2012; - DGR 1214 del 16.07.2013.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La L.R. 10/2011 stabilisce che la Giunta regionale promuova un programma biennale degli interventi per il recupero e la valorizzazione del paesaggio veneto.

Con DGR 1763/2012 veniva approvato il Programma degli interventi 2012-2013 e conseguentemente con DGR 1214/2013 veniva approvato il progetto "La via dei Papi" presentato dal comune di Sedico in qualità di ente attuatore.

Il comune di Sedico, con nota 19.05.2015 prot. 8620, ha presentato una variante al progetto approvato con DGR 1214/2013 avendo concordato con tutte le amministrazioni interessate le modifiche di alcuni punti del tracciato proposto inizialmente e le modifiche di alcuni interventi puntuali ritenuti prioritari, ritenendo tali modifiche migliorative rispetto al progetto di massima approvato.

La struttura regionale preposta all'istruttoria (**Allegato A**), Settore Paesaggio e Osservatorio della Sezione Urbanistica, ha verificato la correttezza della variante al progetto di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica denominato "La via dei Papi" presentato dal comune di Sedico valutando coerenti e migliorative le varianti proposte, così come descritte negli elaborati progettuali presentati: Planimetria generale di inquadramento in scala 1:30.000 e Relazione Generale preliminare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06.07.2002, n. 137";

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la L.R. 12.01.2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009";

VISTA la DGR/CR 45 del 05.06.2012**;**

VISTA la DGR 1763 del 28.08.2012 "Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto". Programma degli interventi per il biennio 2012-2013. L.R. 01/2009; L.R. 10/2011. Deliberazione/CR 45 del 05.06.2012";

VISTA la DGR 1214 del 16.07.2013 "Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto. Approvazione dei progetti: le Grandi Rogazioni dell'Altopiano di Asiago, La Via dei Papi, Il Cammino di Sant'Antonio, Itinerari della fede in Valpolicella. Finanziamento degli interventi, codice SIOPE 2234";

VISTA la nota del comune di Sedico (BL) prot. 8620 del 19.05.2015;

VISTA la relazione istruttoria favorevole a firma del Direttore della Sezione Urbanistica;

delibera

1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, la variante al progetto denominato "La via dei Papi" presentata dal comune di Sedico descritta negli elaborati: 1) Planimetria generale di inquadramento e 2) Relazione generale preliminare e così come espresso nella relazione **Allegato A;**

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;

5. di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente provvedimento;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1151 del 01 settembre 2015 pag. 1/2

REGIONE DEL VENETO
Sezione Urbanistica
Settore Paesaggio e Osservatorio

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Comune di SEDICO (BL). Programma degli interventi per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio. Variante al progetto "La via dei Papi" approvato con DGR 1214/2013.

PREMESSE:
Con DGR 1763/2012 è stato approvato il programma degli interventi 2012-2013 ai sensi della L.R. 10/2011 che stabilisce che la Giunta regionale promuova un programma biennale degli interventi per il recupero e la valorizzazione del paesaggio veneto.
Il programma 2012/2013 prevedeva n. 4 progetti: "Il cammino di Sant'Antonio", "La via dei Papi", "Le grandi rogazioni dell'Altopiano di Asiago" e "Gli itinerari della fede in Valpolicella".
Con la DGR 1214/2013 venivano approvati i quattro progetti su menzionati compreso quello denominato "La via dei Papi" con comune capofila Sedico.
Il progetto prevedeva la valorizzazione di un patrimonio comune che ha caratterizzato il Veneto sotto il profilo storico-culturale grazie ad una forte componente religiosa che si è espressa nel tempo nei luoghi di fede come chiese, monasteri, santuari, chiostri, cappelle votive ecc., una grande risorsa da valorizzare anche come grande opportunità per il turismo culturale e religioso.
"La via dei Papi" rappresenta un'opportunità per mettere in relazione luoghi di grande suggestione per i valori ambientali e paesaggistici, collegati un tempo da diverse espressioni di fede itinerante in un territorio dove emergono evidenti i segni della storia che si intrecciano con quelli della fede.
Si tratta del primo cammino spirituale nel Veneto per visitare i luoghi che hanno dato i natali ai Papi Veneti: Canale d'Agordo deve nacque Papa Luciani, (Giovanni Paolo I), Belluno dove nacque Papa Cappellari (Gregorio XVI) e Riese Pio X dove nacque Papa Sarto (Pio X).
"La via dei Papi" comprende quindi gran parte del territorio bellunese e si suddivide in tre tracciati principali che interessano la Val Belluna, l'Agordino ed il Cadore.
Il ripristino della percorribilità dei tracciati degli antichi percorsi in stato di abbandono, la rimozione degli elementi incongrui e detrattori e altre opere funzionali alla valorizzazione di tali luoghi di fede, comportano sia la riqualificazione che la valorizzazione di una importante parte del territorio del Veneto.

LA VARIANTE
In sede di elaborazione del progetto definitivo il comune di Sedico, soggetto attuatore del progetto, ha rilevato, in seguito a specifiche verifiche di concerto con tutte le altre amministrazioni interessate, l'opportunità di apportare al progetto di massima approvato alcune modifiche per migliorare il tracciato individuato, modifiche che non alterano né l'impianto generale né i costi previsti.
La variante ha individuato le modifiche in una planimetria generale in scala 1:30.0000 e nelle specifiche schede progettuali di dettaglio nn.: 4 (modifica al tracciato e descrizione degli interventi x l'attrezzatura di percorsi esistenti e realizzazione aree di sosta), 7 (sistemazione edificio ex stazione ferroviaria), 8 (modifica percorso e sistemazione del fondo stradale), 10 (realizzazione di un info-point), 11 (completamento lavori anfiteatro,realizzazione di una fontana), 12 (percorso variato, realizzazione guard-rail, 13 (realizzazione nuova corsia ciclabile), 14 (realizzazione nuova corsia ciclabile), 15 (riqualificazione area chiesa della

Madonna del Rosario), 16 (riqualificazione area di Praderadego), 17 (riqualificazione area via Cadore), 18 (modifica percorso), 19 (modifica percorso).

CONSIDERATO CHE:
Le varianti al progetto "La via dei Papi" proposte dal comune di Sedico si ritengono coerenti e migliorative in quanto propongono un tracciato meno invasivo e che il quadro economico di spesa resta invariato si ritiene la variante condivisibile.

Venezia,

Il Direttore della Sezione Urbanistica
Arch. Vincenzo Fabris

Settore Paesaggio e Osservatorio
Il dirigente arch. Ignazio Operti

(Codice interno: 306151)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1153 del 01 settembre 2015

Conferimenti degli incarichi ad interim di Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia Locale R.A.S.A e di Direttore della Sezione Energia.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta, con il presente atto, di provvedere al conferimento degli incarichi ad interim di Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia Locale R.A.S.A e di Direttore della Sezione Energia.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 2140 del 25.11.2013 la Giunta Regionale ha provveduto ad istituire le nuove strutture organizzative regionali in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

Con successiva deliberazione n. 2611 del 30.12.2013 si è provveduto all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012.

Con deliberazione n. 2050 del 3 novembre 2014 si è provveduto all'istituzione dei Settori nell'ambito delle nuove strutture regionali e da ultimo - con deliberazione n. 2646 del 29.12.2014 - sono stati conferiti gli incarichi dei dirigenti di Settore.

Con nota prot. n. 346996 del 28/8/2015 il Segretario Generale della Programmazione segnalava la necessità di provvedere a conferire l'incarico *ad interim* di Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia Locale R.A.S.A, e di Direttore della Sezione Energia, a seguito del collocamento in quiescenza dell'ing. Mariano Carraro. Pertanto si propone di affidare l'incarico *ad interim* delle Strutture sopra indicate all'ing. Luigi Fortunato, Direttore dell'Area Infrastrutture.

Si dà atto inoltre degli incarichi interinali già in essere per tutte le strutture regionali (Aree, Dipartimenti, Sezioni, Settori), a conferma di quanto previsto al punto 5) del dispositivo della deliberazione n. 2646 del 29.12.2014, fatte salve le modificazioni nel frattempo intervenute.

Si dà atto infine che in relazione agli incarichi interinali non compete alcun trattamento economico aggiuntivo e che gli incarichi suddetti decorreranno dalla data di approvazione delle presente deliberazione con durata di un anno, eventualmente rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative, come previsto dall'art. 14 del Regolamento attuativo della L.R. n. 54/2012.

Tutto ciò premesso il relatore propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25.11.2013;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30.12.2013
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2050 del 3 novembre 2014
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2014;
- Vista la nota prot. n. 346996 del 28//8/2015 del Segretario Generale della Programmazione;
- Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di conferire l'incarico *ad interim* di Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia Locale R.A.S.A e della Sezione Energia all'ing. Luigi Fortunato, attualmente titolare dell'Area Infrastrutture, a decorrere dalla data di approvazione delle presente deliberazione;

2. di dare atto inoltre degli incarichi interinali già in essere per tutte le strutture regionali (Aree, Dipartimenti, Sezioni, Settori), a conferma di quanto previsto al punto 5) del dispositivo della deliberazione n. 2646 del 29.12.2014, fatte salve le modificazioni nel frattempo intervenute;

3. si dà atto che in relazione agli incarichi interinali non compete alcun trattamento economico aggiuntivo e che gli incarichi suddetti decorreranno dalla data di approvazione delle presente deliberazione con durata di un anno, eventualmente rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative, come previsto dall'art. 14 del Regolamento attuativo della L.R. n. 54/2012;

4. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Sezione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.